

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225. Sentenza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera a) e lettera b) – limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» –, 5, comma 1, lettere e), g), m), q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi primo e quinto, (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4 e 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, commi 3 e 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 4, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

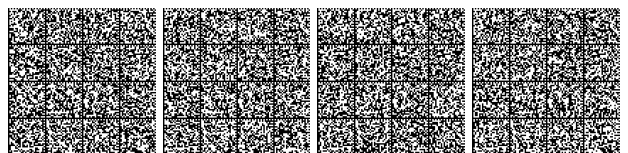
Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa – Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 – Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo – Reiezione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 5, comma 1, lettera e), 6, comma 6, 12, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo – Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna – Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95,



comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 5 e 76 (in riferimento all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata e Abruzzo - Asserita diversità del testo del decreto emanato rispetto a quello sottoposto per il parere alla Conferenza unificata, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost. - Genericità dell'assunto - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Campania - Asserita diversità del testo del decreto emanato rispetto a quello sottoposto per il parere alla Conferenza unificata, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost. - Censura proposta in prossimità dell'udienza - Non consentita modifica dei motivi di ricorso nello svolgimento del giudizio - Non luogo a pronuncia.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e sussidiarietà - Genericità ed indeterminatezza delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1 e 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita incompleta attuazione del diritto comunitario da parte della disciplina impugnata - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi primo e quinto, (in riferimento all'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Attribuzione al Governo del potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita esorbitanza del potere regolamentare dello Stato incidente sulle materie "governo del territorio" e "tutela della



salute” - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia “tutela dell’ambiente” di competenza legislativa esclusiva, con conseguente piena competenza regolamentare – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione di decreti ministeriali di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia ambientale – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché del principio di leale collaborazione – Lesione meramente eventuale connessa al concreto contenuto degli emanandi regolamenti - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta non riferibilità della legge delega (n. 308 del 2004) alla direttiva attuata e, comunque, asserita tacita abrogazione in parte qua della legge stessa ad opera della successiva legge di delega n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) – Ritenuta emanazione del decreto impugnato con modalità procedimentale di minor garanzia per le Regioni rispetto a quella prevista dalla sopravvenuta legge comunitaria – Esclusione – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, in relazione alla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 1 e allegato B.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Valutazione di impatto ambientale da eseguire sui progetti preliminari elaborati con esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare – Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte – Ritenuta violazione della disciplina comunitaria, oltretutto di ulteriori parametri e del principio di leale collaborazione – Genericità ed incompletezza delle censure, comunque non ridondanti sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera e).
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 85/337/CE, art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell’allegato II.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Definizione del concetto di “modifica sostanziale di un’opera o intervento” – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Ritenuta violazione della disciplina comunitaria e del principio di leale collaborazione – Omessa indicazione dei parametri asseritamene, violati con carenza di motivazione circa l’eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali regionali – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera g).
- Direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, punto 22 dell’allegato I.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE – Ricorso della Regione Calabria – Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 – Esclusione – Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 19.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia – Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza,



comunque medio tempore prive di applicazione – Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente soddisfattiva degli interessi delle ricorrenti – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2 (disposizioni abrogate e sostituite dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e), f) m), 9, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3; d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 7, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (nonché degli articoli da 15 a 22, nella parte in cui richiamano detto art. 6), 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ambito applicativo della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Asserita non applicabilità alle piccole aree a livello locale – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4, comma 1, lettera a), n. 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali – Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche – Abrogazione e sostituzione della disciplina denunciata ad opera di normativa sopravvenuta avente caratteristiche analoghe – Carattere non soddisfattivo della disciplina sopravvenuta – Trasferimento delle proposte questioni sulla nuova disposizione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, commi 6, 7 e 8 (disposizioni abrogate dagli artt. 14 e 9 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90; attuale disciplina: combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007).
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali – Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche – Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia “tutela dell'ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 8, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.



- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening – Ricorso della Regione Marche – Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia “governo del territorio” - Riconducibilità della disciplina della disciplina impugnata alla materia “tutela dell'ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Sottrazione alla procedura di VAS dei piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile – Ricorso della Regione Marche – Ritenuta violazione della normativa comunitaria – Esclusione della incidenza della dedotta violazione sulle attribuzioni regionali in materia di “governo del territorio” ovvero su quelle statutarie in materia “urbanistica” – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 8.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina generale della VAS – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie “governo del territorio” e “tutela della salute”, nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia “tutela dell'ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 8 a 14.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del “rapporto ambientale” – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia “tutela dell'ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Effettuazione della valutazione di compatibilità ambientale prima dell'approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Ritenuta violazione dei principi e delle norme comunitarie – Censura non ridondante in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 11 e 117, comma primo (in riferimento agli art. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), quinto e 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità di pubblicazione del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorsi delle Regioni Marche e Valle d'Aosta – Abrogazione e sostituzione



della disposizione censurata ad opera del d.lgs. n. 4 del 2008 prima dell'emanazione del regolamento ministeriale – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 3 (sostituito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118; direttiva comunitaria 2001/42/CE, art. 6, paragrafo 1), 11 e 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettera g).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo – Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Piano o programma regionale – Approvazione previo giudizio di compatibilità ambientale da parte di autorità statale - Ricorso della Regione Piemonte – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia “governo del territorio”, del diritto comunitario nonché dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Prospettazione generica – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Definizione del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Emilia Romagna – Ritenuta violazione diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali – Disposizione priva di lesività - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera m).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna – Ritenuta violazione diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali – Erroneo presupposto interpretativo – Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Modalità di esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inattività dell'autorità competente alla VAS - Ricorso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta – Ritenuta violazione delle competenze statutarie, legislative e amministrative delle Regioni nella materia “governo del territorio”, nonché dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Censure di ragionevolezza della disposizione impugnata non attinenti alle competenze regionali – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), art. 2, lettera g); direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia “governo del territorio” – Riconducibilità della



disciplina denunciata alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 16 e 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 2, lettera g); direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali – Ricorso della Regione Piemonte – Ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all’art. 1, comma 8, lettere e) ed f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate – Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera a) e lettera b) – limitatamente all’inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» –, 5, comma 1, lettere e), g), m), q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi primo e quinto, (in riferimento all’art. 1, commi 1, 4 e 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Pag. 67

N. 226. Sentenza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali - Ritenuta illegittima limitazione delle competenze della Provincia autonoma con assimilazione a quelle delle Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alle Province autonome (nel rispetto dei limiti generali fissati dallo Statuto stesso) - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione dell’efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 131, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, n. 6 («nonché integrativamente» nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 e 24); d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

« 107

N. 227. Sentenza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione in giudizio di una delle parti del giudizio a quo oltre il termine di legge - Inammissibilità.



- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Irripetibilità delle somme versate per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari, svolgenti attività agricola, delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 - Irragionevolezza del divieto di restituzione di imposte pagate ma non dovute, con disparità di trattamento rispetto a chi, in situazione uguale, non abbia effettuato alcun pagamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4.
- Costituzione, art. 3 (artt. 24 e 53).

Pag. 112

N. 228. Ordinanza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140 del 1985, in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita irragionevole disparità di trattamento, nonché lesione della garanzia previdenziale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

« 121

N. 229. Ordinanza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio sull'ammissibilità del *referendum* abrogativo.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rimessione in termini per mancata o tardiva costituzione dell'opponente dovuta a causa ad esso non imputabile - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma.

« 124

N. 230. Ordinanza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

« 126



N. 231. Ordinanza 14 - 22 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-quinques, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza della questione, applicabile *ratione temporis* - Ammissibilità.

- D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-*bis* introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-quinques, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge delega - Non comparabilità delle posizioni messe a confronto - Esercizio non irragionevole della delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-*bis* introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 3.....

Pag. 130

N. 232. Sentenza 15 - 23 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del «codice dell'ambiente» - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentrimento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della previsione censurata alla competenza statale esclusiva in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Non fondatezza della questione.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera r).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Previsione secondo cui l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) "contribuisce" all'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed alla diffusione dell'informazione ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 4.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina della partecipazione dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) all'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed alla diffusione dell'informazione ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 5.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, secondo periodo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto ("riordino, coordinamento e integrazione" della normativa esistente) ed inosservanza dei criteri che impongono il rispetto delle attribuzioni regionali, nonché compressione del ruolo delle autonomie territoriali nel settore della difesa del suolo - Genericità dei termini in cui la questione è formulata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lettera c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Omessa specificazione di quale tra i parametri genericamente evocati sarebbe violato in base alla motivazione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorsi della Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciata previsione indebita di una funzione statale di indirizzo e coordinamento, con incidenza su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e residuale - Esclusione, vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali



- Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Paventata riferibilità della norma censurata anche ai piani di settore di competenza regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorsi della Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega per violazione del principio direttivo di "riaffermazione del ruolo delle Regioni" - Esclusione, non essendo la riduzione delle competenze regionali già conferite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998 di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettera m).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislativa tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 1
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 2, lettera b).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione

della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista attività sostitutiva da parte del Governo «in caso di persistente inattività» dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorsi della Regione Calabria e della Regione



Emilia-Romagna - Dedotta genericità della previsione con violazione del principio di legalità, assenza di modalità collaborative con le Regioni - Insussistenza dei vizi denunciati, non configurandosi una distinta fattispecie di potere sostitutivo esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 3).
- Costituzione, artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la capacità del programma di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione di alcuna modalità di coinvolgimento regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Invocata necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Richiesta basata su norme abrogate o riguardanti funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata - Non fondatezza della pretesa.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera b).
- (Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione, al Comitato dei ministri di «funzioni di alta vigilanza» e della verifica della «coerenza nella fase di approvazione» degli atti di pianificazione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative, eccesso di delega per contrasto con il principio di salvaguardia dei livelli di autonomia regionale previgenti - Esclusione, dovendo i compiti di vigilanza riguardare solo attività di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 76 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti che si concludano con atti imputabili al Ministro - Genericità dell'impugnativa - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Censura non motivata in alcun modo - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettere b), e) e g).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la significa-



tiva incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzione di controllo degli interventi in materia di difesa del suolo - Necessaria riferibilità solo ad attività di competenza statale - Conseguente esenzione dalla declaratoria di incostituzionalità diretta ad assoggettare altre funzioni ministeriali al previo parere della Conferenza unificata.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Omessa previsione di alcuna modalità di coinvolgimento regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Invocata necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Richiesta basata su norme abrogate o riguardanti funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata - Non fondatezza della pretesa.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- (Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera b).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 88, comma 1, lettere c) e z), 108, comma 1, lettera a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali - Omessa previsione che tali funzioni siano esercitate previo parere della Conferenza unificata - Contrasto con l'esigenza di coinvolgimento delle Regioni, attesa la capacità dei compiti ministeriali di produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera d).
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004
- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente
- Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo - Omessa previsione dell'esercizio di funzioni attraverso intese nella Conferenza unificata, come richiesto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente - Esclusione, attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera d).
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, commi 1 e 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004
- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di un potere riconducibile a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge n. 349 del 1986 - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

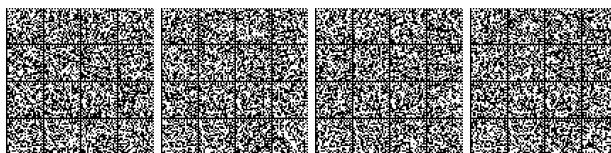
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004
- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di previsione riferibile ai rappresentanti ministeriali e non alle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004
- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Puglia - Denunciata limitazione del ruolo della Conferenza, in contrasto con il principio direttivo della legge delega che imponeva di valorizzare il ruolo degli organismi a composizione mista, violazione dei "principi generali" da questa richiamati, lesione del principio di leale collaborazione, mancata previsione dell'intesa (in luogo del parere della Conferenza) per la ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun piano triennale - Insussistenza, genericità o erroneità dei vizi denunciati - Presenza di adeguate forme di collaborazione istituzionale (formulazione di pareri, proposte ed osservazioni) - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lettera c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004
- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze delle Regioni - Mancata previsione della preesistente competenza delle Regioni a delimitare i propri bacini idrografici, ad attivare la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e interregionale, ed a stabilire le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati in ordine alla redazione dei piani di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata riduzione delle competenze regionali rispetto alla previgente disciplina, in contrasto con i principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzione



zioni regionali - Riallocazione di funzioni a livello centrale ragionevolmente giustificata dal passaggio al sistema dei distretti idrografici e dalla necessità di esercizio unitario e coordinato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Funzioni riguardanti la redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti, interventi e opere da realizzare nei distretti idrografici, l'organizzazione e funzionamento del servizio di polizia idraulica, la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - Attribuzione alle Regioni «per le parti di propria competenza» - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata compressione delle attribuzioni regionali, eccesso di delega per mancato rispetto delle competenze regionali come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione, non derivando dalle disposizioni impugnate effetti lesivi delle attribuzioni regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 1, lettere d) ed e).
- Costituzione, artt. 76 e 117; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Evocazione generica di una pluralità di parametri senza motivazione specifica sull'illegittimità della norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, nonché ripartizione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Assenza di adeguata motivazione sulle ragioni della violazione di ciascuno dei titoli di competenza legislativa e amministrativa evocati - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f) g), i), m), q), 3, lettera d) e 4; Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, art. 1.

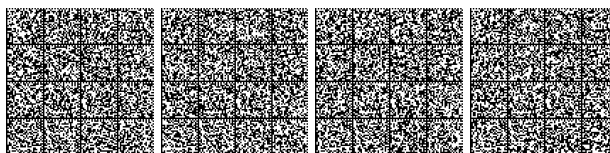
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna - Paventata interruzione di ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuale, con lesione di attribuzioni regionali e principi costituzionali - Sopravvenute disposizioni di proroga delle vecchie Autorità di bacino e di salvezza degli atti da esse posti in essere - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi della Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio,



delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di «riordino» della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, nonché comma 8, lettera e); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Accorpamento delle preesistenti Autorità di bacino, assegnazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei compiti di definire «i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie» e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciata invasione della materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente, violazione del principio di leale collaborazione e delle preesistenti competenze amministrative regionali, indebito utilizzo della potestà regolamentare dello Stato - Esclusione, attesa l'attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, commi 2 e 3, e 64.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciato eccesso di delega, in base all'assunto che questa non consentiva radicali innovazioni dell'ordinamento previgente ed imponeva il rispetto delle competenze regionali - Esclusione, atteso il carattere anche innovativo della delega e la rispondenza della riorganizzazione degli ambiti idrografici alla necessità di esercizio unitario e coordinato delle funzioni - Non fondatezza delle questioni.

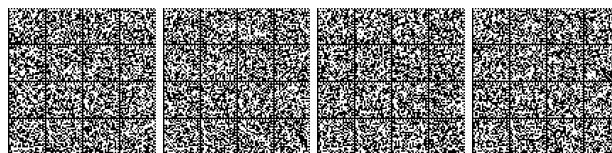
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, art. 76 (e art. 118); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana e Puglia - Denunciata irragionevolezza della delimitazione dei distretti, incoerenza con le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria - Censura generica senza indicazione delle ragioni - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118; direttiva n. 2000/60/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di individuazione dei distretti, violazione della finalità non innovativa e dei principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.



- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, delle misure di prevenzione per le aree a rischio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Impugnazione congiunta di una pluralità di disposizioni senza motivazione specifica dell'illegittimità di ciascuna - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 66, 67 e 68.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, dei programmi di misure e dei piani di gestione - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato eccesso di delega e violazione della "normativa comunitaria" - Genericità della censura, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 67, 69, 116 e 117.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8, lettera g), e 9, lettera c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - Termine di novanta giorni per l'attuazione urbanistica - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze urbanistiche regionali, per incongruità del termine previsto - Difetto di adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, comma 6.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Rispondenza della attribuzione di competenze alle nuove Autorità di bacino distrettuale alla riorganizzazione del territorio in distretti, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Calabria - Richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 66.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, secondo periodo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - In particolare, contenuti, efficacia vincolante, termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Umbria



- Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione dei principi direttivi della legge delega, delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, assenza di idoneità lesiva delle disposizioni relative al contenuto del piano di bacino, legittimità dei vincoli alle discipline regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina delle misure di salvaguardia adottabili nelle more dell'approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza anche delle misure di salvaguardia alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali negli organi delle Autorità di bacino - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, in particolare comma 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione di attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione - Impugnazione di disposizione non compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 66.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Ricorso della Regione Calabria - Censura priva di specifica motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Esclusione dei relativi progetti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciato contrasto con direttiva comunitaria - Mancata dimostrazione della conseguente lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.



- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva 2001/42/CE, art. 3, paragrafo 2, lettera a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Destinazione di una quota minima complessiva degli stanziamenti a determinate categorie di interventi ed attività - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Attinenza della previsione a materia di competenza statale esclusiva, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 69, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Possibilità per le Regioni di provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino, previo parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione, essendo il parere della Conferenza necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 69, comma 3.
- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Procedimento di adozione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata previsione di norme di dettaglio in materia di competenza legislativa concorrente - Esclusione, vertendosi in materia di legislazione statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 70.
- Costituzione, art. 117, (secondo e) terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Procedimento di adozione - Mancata previsione dell'intesa di ciascuna Regione interessata ai fini dell'adozione e previsione del parere, anziché dell'intesa, della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 70, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Adozione e approvazione del programma nazionale di intervento per il triennio - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata



violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, contrasto con i principi direttivi della legge delega che imponevano il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Coinvolgimento delle Regioni assicurato dalla necessità del previo parere della Conferenza unificata risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera b), del Codice dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 4.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Abruzzo e Puglia - Richiesta di sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni censurate nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Non luogo a provvedere, in considerazione della intervenuta decisione nel merito delle relative questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 58, 59, 63, 64 e 175, comma 1, lettera l).
- (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

Pag. 134

N. 233. Sentenza 15 - 23 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del «codice dell'ambiente» - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentrimento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Individuazione degli obiettivi da perseguire



nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
- Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione di prerogative regionali in ambiti di legislazione concorrente, nonché del principio di leale collaborazione
- Genericità della censura, mancata specificazione degli aspetti ritenuti lesivi delle prerogative regionali - Inammissibilità della questione.

— D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 73.

— Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Tutela delle acque dall'inquinamento - Elencazione degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio nella materia di legislazione concorrente del "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni - Esclusione, non essendo lo Stato vincolato a stabilire solo norme di principio nella materia ambientale quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

— D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 73, comma 2.

— Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizioni rilevanti nella materia - Definizioni di «acque reflue industriali», «fognatura dinamica», «scarico», «valore limite di emissione» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza, contrasto con la legge delega e con la normativa comunitaria - Successiva rinuncia regionale (non accettata) alle impugnazioni delle predette definizioni, modificate dal sopravvenuto decreto legislativo n. 4 del 2008 e non attuate nel territorio regionale - Cessazione della materia del contendere.

— D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo).

— Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizioni rilevanti nella materia - Definizioni di «agglomerato» e di «sostanze pericolose» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza, contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di salvaguardia dell'ambiente enunciato dalla legge delega, compromissione della attività legislativa e amministrativa della Regione con aggravio di oneri finanziari sul bilancio regionale - Censure non attinenti al riparto di competenze, bensì alle scelte di merito dello Stato in materia ambientale, e dunque qualificabili come tentativo di interferenza nella sfera legislativa esclusiva dello Stato - Inammissibilità delle questioni.

— D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera ee).

— Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE, art. 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Tutela delle acque dall'inquinamento - Previsione dell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa regionale - Genericità delle doglianze - Inammissibilità della questione.

— D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 1, lettera b).

— Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004

- Tutela delle acque dall'inquinamento - Attuazione delle direttive comunitarie di modifica di modalità esecutive - Adozione con decreti ministeriali dei correttivi da inserire negli Allegati alla Parte III del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle prerogative delle Regioni in ordine all'attuazione



delle direttive comunitarie, invasione della potestà regolamentare delle Regioni, violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Esclusione - Allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi quinto e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Obblighi per le Regioni di divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione al Dipartimento tutela acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, per mancata destinazione di risorse aggiuntive a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei nuovi compiti - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione, attesa la possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 5.
- Costituzione, art. 119; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, art. 11; direttiva 2003/4/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - «Designazione» di corpo idrico artificiale o fortemente modificato - Ipotizzata competenza statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'esercizio della funzione mediante accordi e intese con le Regioni - Impugnazione proposta in termini ipotetici - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 77, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Marche e Toscana - Denunciata retrocessione di competenza già interamente attribuita alle Regioni, violazione di competenze legislative residuali e amministrative delle Regioni - Esclusione - Ascrivibilità della molluschicoltura all'ambito materiale della pesca, nella quale concorrono anche competenze statali, con conseguente necessità di applicare il principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 (in particolare, quarto comma), e 118 (in particolare, primo comma); decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, artt. 1, comma 2, e 7; decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, art. 21; decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Costituzione - Possibilità, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali - Denunciata inosservanza dei principi e criteri direttivi di una legge delega finalizzata al riordino delle competenze - Ammissibilità della censura.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Desi-



gnazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza del principio di rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dalla legislazione previgente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettera b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 80, lettera q).....

Pag. 182

N. 234. Sentenza 15 - 23 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale e conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Incompleto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva 85/337/CEE - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione delle direttive comunitarie - Mancata indicazione dell'ambito di competenza regionale leso e indicazione generica dell'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda.
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione da tale valutazione dei progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile e ad opere temporanee - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna - Dedotto eccesso di delega nonché contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Costituzione, art. 11, 117, primo e quinto comma, 76; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle finalità di tale valutazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del diritto comunitario - Mancata indicazione dell'incidenza che la violazione del diritto comunitario avrebbe sulle attribuzioni della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, 42, commi 1 e 3.



- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega nonché lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, 42, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale anche dei progetti localizzati sul territorio di più Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure e omessa indicazione dell'ambito di spettanza regionale leso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali e contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Improprietà della dicotomia «norme di principio-norme di dettaglio», vertendosi in materia di esclusiva competenza dello Stato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali sia comuni



sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 26 a 34 e da 43 a 47.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali comuni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 28, 31, comma 4, e 39.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali comuni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 27, commi da 2 a 7, nonché Allegato V alla parte seconda.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsto obbligo del committente di depositare il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato e dalle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera a).
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Affidamento a un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità del deposito dei progetti sottoposti a VIA regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera b).
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni attinenti alla partecipazione al procedimento di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della procedura di verifica - Previsione che l'autorità competente debba pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda (con conseguente silenzio-inadempimento) - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 32, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle relazioni fra VAS e VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Denunciata limitazione della discrezionalità del legislatore regionale e violazione della normativa comunitaria - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 2001/42/CE, art. 11; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende ottenere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 34, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Modifiche al sistema precedente - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale - Vincoli alle Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 43.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 44.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Limitazione della possibilità per le Regioni di prevedere ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 46.
- Costituzione, art. 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 50.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) - Regolamenti di semplificazione - Ricorso della Regione Calabria - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) - Regolamenti di semplificazione - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Autorizzazione unica ambientale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, commi 1, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Ricorso delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118, principio di leale collaborazione.

Pag. 199

N. 235. Sentenza 15 - 23 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta, con relativi allegati, nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 301, 304, 305, 306, 309, comma 1, 311, 312, 313, 314 e 315 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto eccesso di delega - Omessa indicazione della lesione alle competenze costituzionalmente attribuite alla ricorrente - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta, con relativi allegati.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta inosservanza, nel procedimento di approvazione del decreto attuativo, dei criteri indicati nella legge-delega n. 62/2005, che avrebbe tacitamente abrogato la delega contenuta nella legge n. 308/2004 - Esclusione che la delega successiva, relativa all'attuazione di direttive comunitarie in diverse



materie, abbia abrogato la precedente, conferita nella specifica materia ambientale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 dicembre 2004, n. 308; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del decentramento amministrativo, dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della libera circolazione fra le Regioni - Omessa motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 3, 5, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per aver di codice introdotto una disciplina innovativa e non di riordino - Omessa specificazione di quale incidenza avrebbe il dedotto vizio sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze degli enti locali - Genericità delle censure prospettate - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega e violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Omessa motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, artt. 76 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotta invasione delle attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, art. 117, principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente - Competenze ministeriali - Previsione che l'azione ministeriale si svolga, normalmente, in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché invasione delle competenze, anche amministrative, regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità della norma a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 2.
- Costituzione, artt. 76, 114, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 300.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - Attribuzione allo Stato del potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione e di assumere direttamente dette misure - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione e invasione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2.
- Costituzione, art. 118 e principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta invasione delle competenze legislative regionali, lesione dei principi di sussidiarietà e differenziazione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nonché eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, commi 1, 2 e 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Prevenzione e ripristino ambientale - Facoltà per gli enti territoriali di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle competenze amministrative regionali e svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia - Inidoneità della norma censurata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 309, comma 1.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle funzioni amministrative delle Regioni - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione del diritto di difesa - Evocazione di parametro non contenuto nel titolo V della Costituzione senza indicazione di come dalla sua violazione possa derivare una lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 24.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004

- Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attri-



buzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione dell'autonomia degli enti territoriali - Omessa argomentazione sulle ragioni della affermata violazione del parametro evocato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 114.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Disciplina della procedura di adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze amministrative delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 312 e 313.
- Costituzione, art. 118.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Istanze di sospensione avanzate dalle Regioni Calabria e Puglia - Non luogo a provvedere, essendo stato deciso il merito dei ricorsi

Pag. 226

N. 236. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Delimitazione - Censure prospettate dalle parti, non contenute nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione progressiva del periodo di fuori ruolo, precedente alla quiescenza, e anticipazione del collocamento in quiescenza - Disciplina transitoria - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo - Estensione della questione anche ai docenti universitari non ancora in posizione di fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge censurata - Esclusione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo, precedente alla quiescenza, e anticipazione del collocamento in quiescenza - Disciplina transitoria - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, (97).....

« 238

N. 237. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - *Ius superveniens* sostanzialmente non modificativo del contenuto delle disposizioni impugnate - Esclusione della cessazione della materia del contendere - Riferibilità dello scrutinio di costituzionalità al testo delle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17 e 21, come modificati dal decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), art. 4-bis, commi 5 e 6.



Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Toscana - Successiva attuazione, da parte della Regione ricorrente, nel termine stabilito dalla legislazione statale, dell'intervento di riordino - Persistenza dell'interesse al ricorso

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 17.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Automatica produzione degli effetti di riordino secondo quanto stabilito dalla normativa statale - Presa d'atto della Regione ricorrente e conseguente nomina, prevista dalla legge statale impugnata, di commissari straordinari per le comunità soppresses - Persistenza dell'interesse al ricorso

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17 e 20.

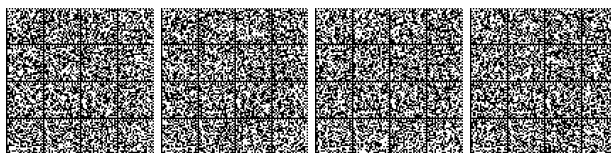
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni formulate in modo generico ed evocazione inconferente dei parametri costituzionali ritenuti violati - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Osservanza dei criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino anche riguardo alla costituzione delle comunità montane - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale e prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Disposizioni non idonee a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione - Inammissibilità della questione

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 19.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria



regionale - Esclusione - Disposizioni espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 17.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni nelle materie di propria competenza - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Esclusione - Indicazioni alle Regioni in materia di riordino di natura non vincolante, né auto applicativa, al pari di quelle contenute nell'art. 27 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 18.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni, nonché soppressione automatica delle comunità montane che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge statale impugnata - Ricorso della Regione Veneto - Disciplina non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa residuale regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 20.
- Costituzione, artt. 117 (118, 119, 5 e 120, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Accertamento dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa attraverso l'emanazione di d.P.C.M. - Caducazione di quanto disposto dalle leggi regionali di riordino, se ritenute inadeguate a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a far data dalla pubblicazione del suddetto decreto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Inidoneità dell'atto amministrativo ad incidere sul criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 21, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 127 (118, artt. 5 e 120, secondo comma, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11).

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Disciplina, da parte della legge statale, degli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane - Ricorso delle Regione Veneto - Disposizione non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza riservata all'autonomia delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 22.
- Costituzione, artt. 117 (118).



N. 238. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., nonché della VI disposizione transitoria della Costituzione - Omessa indicazione delle ragioni delle censure denunciate - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

– Costituzione, artt. 25, primo comma; VI disposizione transitoria della Costituzione.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, concernente norma comunque non applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

– Costituzione, art. 102, secondo comma.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

– Costituzione, art. 102, secondo comma.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione del divieto di istituire giudici speciali per asserita non qualificabilità della TIA quale tributo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

– Costituzione, art. 102, secondo comma.

Pag. 263

N. 239. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Eccezione di inammissibilità della questione per avere pretermesso, tra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Reiezione.

– Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma e 27.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e



delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza, della riserva di legge e della personalità della responsabilità penale, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione - Mancata sperimentazione di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inammissibilità.

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma

Pag. 275

N. 240. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) - Finanziamento degli interventi mediante corrispondente riduzione di risorse già assegnate alle Regioni con specifiche destinazioni - Abrogazione delle disposizioni e inefficacia dei provvedimenti di attuazione incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione della norma statutaria che prevede la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 27 maggio 2008, n. 93, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) artt. 5, commi 1, 6, 9, lett. b), n. 14) e 12; elenco n. 1 allegato al d.l. n. 93 del 2008.
- Statuto della Regione Siciliana (R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), art. 21, terzo comma; d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35, artt. 2, comma 1, e 4.

« 281

N. 241. Sentenza 9 - 24 luglio 2009.

Giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati, con richiesta subordinata di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo del conflitto - Conferma della ammissibilità già dichiarata nella fase preliminare con ordinanza n. 8 del 2008.

- Provvedimento 31 marzo 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze; ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1 (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento emesso dal Tribunale dei ministri di Firenze a conclusione delle indagini - Dichiarazione di incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Mancata trasmissione degli stessi atti al Procuratore della Repubblica affinché questi desse comunicazione del provvedimento al Presidente della Camera dei deputati - Compromissione del



potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

- Provvedimento 31 marzo 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale dei ministri di Firenze per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente - Prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale monocratico di Livorno, sezione di Cecina - Omessa rilevazione da parte di quest'ultimo della mancata comunicazione del provvedimento del Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati ed omessa adozione dei provvedimenti conseguenti al fine di rimediare alla mancata comunicazione - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

- Ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta "non ministerialità" dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Richiesta alla Corte, in via subordinata, di sollevare dinanzi a sé questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, in quanto non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta "non ministerialità" del reato, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente - Sussistenza dell'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare - Conseguente mancanza dei presupposti per aderire alla richiesta di autorimessione.

- Legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, commi 1 e 4. . . .

Pag. 288

N. 242. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata discriminazione tra



procedimenti a citazione diretta e procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e violazione dei principi di parità delle parti, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.

Pag. 296

N. 243. Ordinanza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Doveri del pubblico ministero di non procedere agli stessi collegato alla riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dall'indagato prima del conferimento dell'incarico, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito in cancelleria con comunicazione al pubblico ministero - Denunciata irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa, nonché violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata e con un petitum additivo avente carattere creativo - Insufficiente motivazione in ordine al carattere incidentale della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 360, comma 4.
- Costituzione, art. 3, 24, 111 e 112.

« 304

N. 244. Ordinanza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Atto di accertamento - Nullità dell'atto notificato prima di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ed inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

« 306

N. 245. Ordinanza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei Conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Sentenza di proscioglimento nel merito - Competenza del giudice contabile alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del proscioltto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.l. 30 settembre 2005, n. 203, (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) art. 10-bis, comma 10.
- Costituzione, artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma.

« 309

N. 246. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Intervento in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), della s.p.a. Biomasse Italia, della s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET e della s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente - Inammissibilità, svolgendosi il giudizio di costituzionalità, promosso in via di azione, esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa.



Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 135, 136, 141, da 144 a 160, 166, 170, 172, 176.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76 (legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308; legge 5 gennaio 1994, n. 36; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - Sorveglianza ed accertamento attribuiti al Comando carabinieri tutela ambiente, con possibilità di intervento anche del Corpo forestale dello Stato nonché della Guardia di finanza e della Polizia di Stato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale, attribuito alla potestà legislativa residuale delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 135, comma 2.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici - Somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative - Versamento all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Attribuzione alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento - Ricorso della Regione Calabria - Asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati - Esclusione - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 136.
- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Profili concernenti la tutela dell'ambiente e della concorrenza nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per omessa considerazione delle competenze legislative regionali nelle materie del «governo del territorio», della «tutela della salute» e dei «servizi pubblici locali» - Questione rivolta avverso disposizione non indicata nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla tutela e l'uso delle risorse idriche, sull'equilibrio del bilancio idrico e sul risparmio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione, che impone il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Indebita ingerenza sulle materie, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali» - Violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni e contrasto con i principi di riparto delle funzioni amministrative - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alle materie ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di esclusiva spettanza alla legislazione statale.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 144, 145, 146.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizione sul risparmio idrico - Adozione di un regolamento ministeriale per le definizioni dei criteri e dei metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita previsione di un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva nonché violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione impugnata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 146, comma 3.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147-158.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Servizio idrico integrato - Possibilità per le regioni di modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione nel rispetto dei principi di unicità della gestione e del superamento della frammentazione verticale delle gestioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita esorbitanza dalla legge di delega; violazione del principio di ragionevolezza; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei «servizi pubblici locali» - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto della sostituzione ad opera dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 147, comma 2, lett. b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, comma quarto.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di trasmissione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza sulle potestà legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia del



«coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente - Disciplina, di minuto dettaglio, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali - Illegittimità costituzionale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta satisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Toscana - Asserita incidenza sulla materia, di potestà legislativa residuale dei «servizi pubblici locali»; incidenza sulle potestà legislative regionali per il contenuto di estremo dettaglio delle disposizioni censurate - Asserita esorbitanza dai principi dettati dalla legge di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune



- Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte ed Umbria - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Omessa dimostrazione della incidenza di tali violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Predisposizione e aggiornamento del piano d'ambito da parte dell'Autorità d'ambito - Ricorso della Regione Calabria - Asserito indebito esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per l'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Toscana, Marche e Calabria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione - Indebito affidamento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di poteri gestiti da un organismo i cui componenti sono largamente espressione statale ed in assenza di motivi che giustifichino un'attrazione a livello statale - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di «governo del territorio» nonché della competenza legislativa residuale regionale in materia di «servizi pubblici locali» - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Cessazione della materia del contendere, per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 117, terzo e quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per l'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Toscana - Asserita esorbitanza dalla legge di delega ed indebita ingerenza nelle competenze legislative regionali - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Non fondatezza delle questioni, per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso - Rinvio a tal fine al disposto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi



sull'ordinamento degli enti locali) - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 117 Cost., atteso l'intento dilatorio, attraverso tale rinvio, perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza», nel settore in esame configurante come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113 - Esclusione - Riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedura di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Indebita completa attrazione nell'ambito di attività amministrativa ministeriale, consolidando anche pregressi atti amministrativi, di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio - Questione prospettata in termini oscuri - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lett. i).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forme di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita invasione delle competenze regionali in materia del servizio idrico integrato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3 lett. i).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Delibera della forma di gestione, fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilita dall'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito eccesso di delega; violazione del principio di ragionevolezza nonché delle competenze legislative residuali delle regioni - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Gestione del servizio idrico integrato aggiudicato dall'Autorità d'ambito mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle competenze regionali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione; indebita compressione delle competenze regionali ed illegittima previsione di un atto regolamentare interveniente nella materia di potestà legislativa regionale dei «servizi pubblici locali» - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi - Considerazione del trasferimento nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina basata sull'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indice dell'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Improponibilità della recezione della normativa del precitato art. 113 attesa l'esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza» nel settore considerato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 151 e 153.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Ricorso della Regione Umbria - Asserita violazione della legge di delegazione nonché delle competenze esclusive residuali delle regioni e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua - Definizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Marche - Asserita violazione delle competenze legislative regionali residuali nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Sopravvenute modifiche normative ad opera dell'art. 2, comma 15, del decreto legislativo n. 4 del 2008 - Conseguente affermazione della ricorrente di non avere subito lesione alcuna dalla norma censurata, non risultando, del resto, mai applicata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato - Asserita irragionevolezza per la omessa indicazione degli obiettivi di miglioramento della produttività - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Campania - Omessa deduzione dell'incidenza della violazione del principio di ragionevolezza sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi direttivi della legge di delega - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebito intervento in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle regioni e degli enti locali nonché violazione del principio di delega relativo agli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - Omessa specificazione delle attribuzioni amministrative asseritamente lese nonché genericità per le ulteriori questioni - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Previsione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe l'introduzione ex novo dell'imposta in questione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Omessa specificazione delle attribuzioni asseritamente lese - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Liguria -



Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali nonché violazione del principio della legge di delega medesima concernente gli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - **Questione prospettata in termini generici - Inammissibilità.**

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione»; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - Attribuzione allo Stato di poteri regolamentari - Asserita incidenza di tali poteri su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale e mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali in violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 3.
- Costituzione art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, quarto comma.

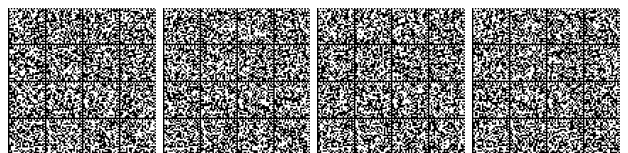
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza su aspetti di dettaglio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Composizione ed organizzazione - Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche e Toscana - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 159.
- Costituzione, artt. 76, 3, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Organizzazione e funzionamento disci-



plinati da un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ricorso della Regione Calabria - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 159, comma 4.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Compiti e funzioni - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Calabria, Toscana e Marche - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 160.
- Costituzione artt. 76, 3, 117, 118 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione per il mancato previsto rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Asserita violazione della legge di delegazione per non consentite innovazioni rispetto alla legislazione previgente; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale delle regioni in materia di «agricoltura» e «lavori pubblici» di interesse regionale nonché lesione delle competenze amministrative regionali, in difetto di una fondata ragione di attrazione a livello statale e dell'imprescindibile concorso regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse irrigue - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Obbligo di versamento del contributo al consorzio da chiunque, non associato ai consorzi stessi, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Contributo determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione; possibile incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; illegittima compressione dell'autonomia negoziale ed incidenza sull'autonomia finanziaria degli enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni transitorie e finali - Gestioni esistenti - Nuovi affidamenti disposti dall'Autorità d'ambito entro sessanta giorni antecedenti la scadenza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia avanzata dalla ricorrente, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza



ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 172, comma 2, in combinato disposto con l'art. 147, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Disposizioni finali - Affermazione secondo cui «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna - Asserita arbitrarietà, sia perché si prescinde dai concreti contenuti delle disposizioni sia sul rilievo che il legislatore statale ha demandato alla propria disciplina anche le misure di dettaglio - Questioni prospettate in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 176, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a provvedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, 118 e 119.

Pag. 312

N. 247. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 217 a 226, da 233 a 236, 238, da 239 a 253, 257 e 265, nonché allegato 4 alla parte quarta.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119.

Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Ricorso della Regione Liguria - Rinuncia al ricorso - Mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio - Non necessità dell'accettazione della rinuncia - Estinzione del giudizio.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 217 a 220.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali di valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 221, commi da 4 a 9.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali residuali della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici, con disci-



plina, comunque, non riconducibile all'ipotesi di fissazione di un livello uniforme - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 222.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali residuali della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici, con disciplina, comunque, non riconducibile all'ipotesi di fissazione di un livello uniforme - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223.
- Costituzione, artt. 76 e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Struttura nazionale dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà e della delega legislativa - Non irragionevolezza della disciplina denunciata, coerente con la legge delega, dettata per assicurare un livello di tutela ambientale uniforme e unitario sul territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223.
- Costituzione, artt. 76 e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina del Consorzio nazionale imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale onde assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lettere da a) a m).
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di particolari rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 233, 234 e 236.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi - Ricorso della Regione Calabria - Disposizioni successivamente abrogate senza che medio tempore abbia avuto applicazione, con dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 235 (successivamente abrogato dall'art. 29, comma 1, lettera f), del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188).
- Costituzione, art. 118.

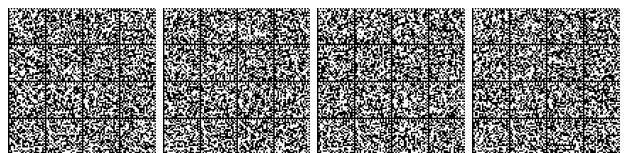
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancanza di corrispondenza tra le norme impugnate con il ricorso e quelle oggetto della delibera di autorizzazione all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Introduzione di una disciplina innovativa, asseritamente in violazione dalla legge delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, lettera a), 8 e 9.
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale a regolare le tariffe - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina alla competenza esclusiva dello Stato, sia che la si qualifichi come corrispettivo del servizio reso (in quanto inquadrabile nelle materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente») sia che la si qualifichi quale tributo («sistema tributario dello Stato»), comunque rientrando nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo.
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna - Ritenuta insussistente potestà regolamentare dello Stato, con insufficiente garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione del principio comunitario «chi inquina paga» - Esclusione - Non fondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, artt. 11 e 76; Direttiva 75/442/CEE.
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorsi delle Regioni Calabria e Piemonte - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nella materia «governo del territorio» - Genericità delle censure, trattandosi di disposizioni a contenuto non omogeneo - Inammissibilità della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253.
- Costituzione, artt. 3 e 117.
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria, dei criteri direttivi individuati dalla legge delega, con incidenza sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul «governo del territorio» - Genericità delle censure e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lettera b), e 241.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1 comma 8, lettere e) ed f).
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 241.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1 comma 8, lettera e) ed f).
- Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta esorbitanza dai limiti della delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253.



- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della bonifica dei siti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali per incidenza nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» e asserita insussistenza del potere regolamentare statale a disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242, 244, 245, 248, 249, 250 e allegato 4, parte quarta.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Previsione dell'obbligo al soggetto inquinatore di procedere alla bonifica del sito contaminato - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Ritenuta sussistente possibilità per l'inquinatore di condizionare l'avvio della procedura di bonifica, con conseguente violazione delle competenze legislative regionali nelle materie «governo del territorio», «tutela della salute» e «servizi pubblici», nonché dei principi comunitari («chi inquina paga») e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per gli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del progetto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali nelle materie «governo del territorio», «tutela della salute» e «servizi pubblici», nonché dei principi comunitari («chi inquina paga») e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale, coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 7.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale» - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei criteri direttivi individuati dalla legge delega - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale» - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» nonché del principio di leale collaborazione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea dei siti, con previsione di adeguata forma di collaborazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale», attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, in quanto la disposizione denunciata non contempla l'intesa con la Regione da parte del Ministro dell'ambiente - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclu-



siva statale, con procedura di coinvolgimento delle Regioni, rispettosa del principio di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, comma 4.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Individuazione con decreto interministeriale le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Esorbitanza dalle competenze regolamentari dello Stato per incidenza della disciplina denunciata sulla materia «ricerca scientifica e tecnologica» di competenza concorrente, nonché dell'autonomia finanziaria regionale per previsione di forme di incentivazione oltre l'ambito di competenza statale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, sesto comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Decreto ministeriale di individuazione delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Profilo normativo connesso con la materia «ricerca scientifica e tecnologica» di competenza concorrente delle Regioni - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 della d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Pag. 364

N. 248. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi ed alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose nonché di provvedere all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 1, 2, lett. c) e d), e 3, lett. h), i), j).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).....

« 394

N. 249. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, commi 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15-20; 209, commi 2-5 e 7; 210; 211, commi 2-5; 212, 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, 3-7, 10-15.



- Costituzione, artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120, nonché dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, lettera b.

Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa – Inammissibilità.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Gestione dei rifiuti – Ricorso della Regione Umbria – Impugnazione di disposizioni non indicate nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettere m) ed o), e 202, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120, nonché dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, lettera b.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Accordi di programma per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti – Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata – Asserita violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonché dei principi e criteri direttivi stabiliti nella delega e delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione – Genericità della censura – Inammissibilità delle questioni

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 10 e 11; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti – Raccolta differenziata – Nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania – Asserita violazione della normativa comunitaria – Argomenti generici ed estranei al riparto di competenze – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 10 e 11; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Esonero di talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania – Asserita violazione della normativa comunitaria – Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale – Genericità della censura – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 6 e 14; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Provvedimenti sostitutivi del Ministro dell'Ambiente – Costituzione di un deposito cauzionale – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Piemonte – Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale – Genericità della censura – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 10.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Imposizione di una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Asserita violazione della norma-



tiva comunitaria e della competenza regionale – Genericità della censura – Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 201, comma 6, e 203, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, art. 5; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente - Codice dell'ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Imposizione di una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Asserita violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di eguaglianza e certezza del diritto, generalità e astrattezza delle norme – Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti – Ricorso della Regione Piemonte – Asserita violazione del principio di sussidiarietà e di differenziazione – Genericità delle censure in considerazione della eterogeneità di contenuto delle norme impugnate – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 196, 197, 198, 199 e 200.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente – Codice dell'ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Elenco delle competenze delle Province – Ricorso della Regione Calabria – Asserita violazione della legge delega – Genericità delle censure – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 197, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte ed Emilia Romagna – Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali – Genericità delle censure - - Inammissibilità della questione.

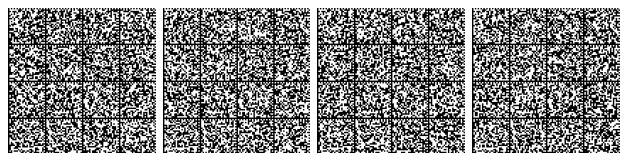
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 202 e 203.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente – Codice dell'ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Norme di dettaglio – Asserita violazione della competenza regionale statutaria residuale in materia di servizi pubblici locali – Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 202 e 203.
- Costituzione, art. 117; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. b).

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani – Ricorso della Regione Toscana – Sostituzione della disposizione denunciata, in senso satisfattivo, con declaratoria della ricorrente di non avere più interesse al ricorso – Attuazione medio tempore della disposizione impugnata in ragione del tasso temporale di vigenza e del carattere precettivo della stessa – Cessazione della materia del contendere – Esclusione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 195, comma 2, lettera e (disposizione sostituita dall'art. 2, comma 26, lettera a), del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi ulteriormente modificata dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171).
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale – Ricorso delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale concernente l’approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, con asserito eccesso della delega legislativa – Esclusione – Disciplina avente ad oggetto i soli impianti di interesse nazionale e non quelli territorialmente localizzati, ascrivibile alla competenza statale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con quello di leale collaborazione, sussistendo un’adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera f.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. n. 22 del 1997, art. 19, comma 1.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Definizione del piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti – Esclusione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera g.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 19, comma 1.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali nonché, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti – Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, “governo del territorio” nonché a quella di competenza legislativa esclusiva dello Stato “tutela dell’ambiente”, con adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera m.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 1, lettera i).

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale in tema di servizio di gestione integrata dei rifiuti – Disciplina riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza”, in armonia con il principio di leale collaborazione, per le interferenze con la competenza residuale regionale in materia di “servizi pubblici locali” – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera n.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Disciplina finalizzata a garantire l’efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale – Non fondatezza della questione.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera o.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Adeguamento alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell’Unione europea - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, “governo del territorio”, nonché alla competenza dello Stato ad attuare la normativa comunitaria – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera t.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m); adozione di un modello uniforme del registro di cui all’art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza delle disposizioni denunciate in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Individuazione degli ambiti tecnici per l’attuazione di livelli uniformi di tutela dell’ambiente riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente” – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lettere e), l), m), n), q), ed s), anche in combinato disposto con l’art. 195, comma 4, e con l’art. 196, comma 1, lettera m).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del codice – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Disciplina riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente” – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lettera b), anche in combinato disposto con l’art. 195, comma 4, e con l’art. 196, comma 1, lettera m).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attribuzione allo Stato (Ministero dell’ambiente) del potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all’attuazione del piano medesimo» - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte – Lesione delle attribuzioni regionali per attivazione diretta della sostituzione statale in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall’attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all’adozione del piano, possano esercitare il proprio potere sostitutivo – Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Conferimento al Ministero dell’ambiente anziché all’organo di vertice del Governo nazionale del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate per l’ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 120, secondo comma, Cost. nonché dall’art. 204 del codice – Esclusione – Non riconducibilità delle norme impugnate all’ambito di operatività dell’art. 120 Cost. – Sussistenza delle condizioni a porre l’ente inadempiente a provvedere evitando la sostituzione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso della Regione Calabria – Disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali – Conseguente lesione della competenza legislativa regionale in materia di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti – Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 204, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione secondo la quale le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell’ambiente, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero – Ricorso della Regione Calabria – Non applicabilità dei vincoli procedurali di leale collaborazione all’esercizio dell’attività legislativa – Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Stipulazione, da parte del Ministro dell’ambiente, di accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 e attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni tenuto conto dell’impatto delle attività previste sul loro territorio – Ascrivibilità della disposizione denunciata, in via prevalente, alla materia di competenza esclusiva statale “tutela dell’ambiente”, comunque coerente con l’esigenza di assicurare standard di tutela ambientale uniforme su tutto il territorio nazionale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attribuzione allo Stato, in specie all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all’osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Ricorso della Regione Calabria – Abrogazione della disposizione denunciata, priva medio tempore di applicazione, soddisfattiva delle pretese della ricorrente, seguita da richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 207, comma 1 (abrogata dall’art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284).
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti con previsione che ove l’auto-



rità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali, in quanto la disposizione denunciata escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materia di governo del territorio e della tutela della salute – Esclusione – Erroneo presupposto interpretativo – Previsione di adeguate modalità partecipative delle Regioni, con possibilità per le stesse di esercitare un proprio potere sostitutivo – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione secondo la quale in caso di mancata approvazione o autorizzazione, da parte della Regione, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, in quanto la disposizione denunciata porrebbe nel nulla le motivazioni addotte dalla Regione per bloccare l'attività – Esclusione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 211, comma 3.
- Costituzione, artt. 118 e 120.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Abrogazione della disposizione denunciata, priva medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese delle ricorrenti, seguita da richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 3 (modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 118 e 120.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Asserita lesione delle prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, derivante dalla riduzione della rappresentanza regionale, specie con riferimento alla definizione delle linee guida per lo smaltimento e recupero di rifiuti – Esclusione – Non fondatezza della questione.

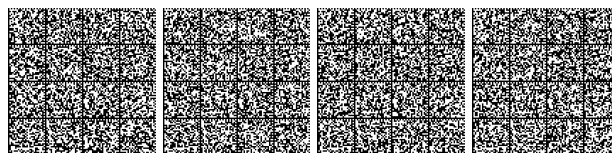
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 2.
- Costituzione, artt. 118 e 120.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Procedimenti semplificati per l'autosmaltimento dei rifiuti e per operazioni di recupero – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Modificazione delle disposizioni denunciate, prive medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese delle ricorrenti, seguita da richieste di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4 (modificati dall'art. 2, commi da 33 a 38 del 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania e Puglia – Istanze di sospensione della disciplina denunciata – Assorbimento per intervenuta decisione nel merito dei ricorsi.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), q) ed u), 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.



N. 250. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, quinto comma e 120.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione italiana per il Word Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l., ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.) - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, quinto comma e 120.

Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per tardività della notifica - Tempestività della notifica nei confronti del notificante - Reiezione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione degli artt. 5 e 114 Cost. anche con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Censure prive di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287.
- Costituzione, artt. 5, 114.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Definizione degli impianti termici civili - Ricorso della Regione Piemonte - Assenza di censure alla norma impugnata - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 283.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Previsione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni conseguenti - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà e leale cooperazione - Impugnazione di disposizione non compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 271 «in relazione agli Allegati».
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Impugnazione di un intero articolo del codice dell'ambiente - Ammissibilità delle censure esclusivamente



riguardo al primo comma di tale disposizione per il quale, soltanto, la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato eccesso di delega, nonché asserita violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale - Dedotta lesione di una competenza amministrativa della Regione costituzionalmente garantita - Impugnazione di commi di un articolo del codice diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Durata dell'autorizzazione e domanda di rinnovo - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione del parametro costituzionale evocato sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma 7.
- Costituzione, art. 97.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorso della Regione Calabria ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con indiretta violazione dell'art. 9 Cost. - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 9.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata irragionevolezza, nonché lesione degli interessi ambientali in cura alla Regione - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, artt. 3 e 9.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - Utilizzo dei certificati verdi in materia energetica - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega - Censura priva dell'indicazione della specifica competenza regionale che risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione - Inammissibilità della questione.



- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera c.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 2, comma 9, lettera g), n. 2.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega per violazione del criterio direttivo della semplificazione e certezza normativa - Censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa - Inammissibilità delle questioni.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 284 e 287.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 9, lettera g).
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Dedotto contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega - Impugnazione priva di motivazione in ordine ai principi della legge delega asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura - Inammissibilità della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, art. 76.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Eccesso di delega per contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Omessa indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati - Inammissibilità della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, art. 76.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia - Dedotta ulteriore lesione del principio di leale collaborazione - Questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera a).
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso della Regione Calabria - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Questione fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera a).
- Costituzione, art. 119, quinto comma.
- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per**



il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, commi 2, 3, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Potere di sostituzione del Ministero dell'ambiente in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità locale nel termine di legge - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 120 Cost., stante la mancata previsione di garanzie procedurali per l'ente sostituito - Disciplina rispettosa dell'autonomia decentrata - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma 3.
- Costituzione, art. 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Efficacia quindicennale dell'autorizzazione - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Eccesso di delega per difformità della disposizione impugnata rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega - Censure fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma, 7.
- Costituzione, art. 76.
- legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettere d) ed h).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale, nonché del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia - Ricorso della Regione Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 284.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della compe-



tenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia Romagna - Disposizione rientrante nell'ambito della materia della formazione professionale con conseguente lesione della potestà legislativa residuale della Regione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Condizioni e requisiti per il rilascio del patentino alla conduzione di impianti termici - Attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della disciplina dei corsi e degli esami - Disposizioni intrinsecamente collegate a quella dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, commi 4, 5 e 6.
- legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione della competenza residuale regionale - Censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura - Norma diretta a disciplinare il controllo delle emissioni nell'atmosfera - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Pag. 442

N. 251. Sentenza 16 - 24 luglio 2009.

Giudizio sull'ammissibilità del *referendum* abrogativo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2 e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Attribuzioni ministeriali in materia di aree sensibili, procedimenti di gestione del demanio idrico, autorizzazione dello scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi, disciplina delle acque meteoriche di dilavamento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali, nonché violazione dei principi di leale collaborazione, adeguatezza, proporzionalità, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di norme del diritto



comunitario e internazionale, eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1 e 116.
- Costituzione, artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro - Ricorso della Regione Liguria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge-delega e con la normativa comunitaria - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 76, 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Ricorso della Regione Liguria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative della Regione - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 91, comma 2, e 96.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Umbria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze



legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso delle Regioni Abruzzo e Campania - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e con il diritto comunitario e incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, primo e terzo comma.

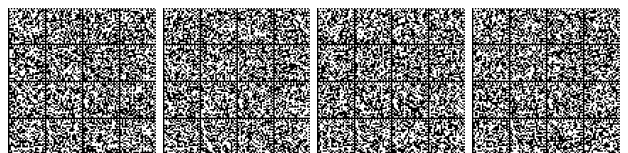
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo - Potere del Ministro dell'Ambiente di autorizzare scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e lesione delle competenze regionali - Sopravenuta modifica della norma impugnata - Impossibilità di escludere che essa abbia avuto applicazione - Necessità per la Corte di pronunciarsi sul testo ante riforma - Difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo - Possibilità di autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della direttiva 1980/68/CEE - Omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato e indeterminazione della motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 4.
- Costituzione, art. 117; direttiva 80/68/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela ex art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per



l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione dell'autonomia amministrativa delle Regioni - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 116.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Disciplina degli scarichi, con divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Motivazione indeterminata e contraddittoria - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 101, comma 7, e 104.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso delle Regioni Liguria e Puglia - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

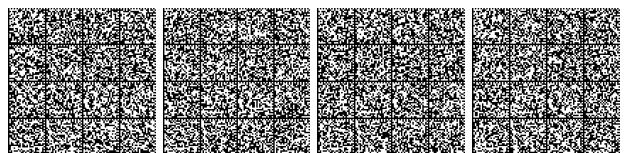
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Necessaria osservanza dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali e contrasto con i principi direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento - Attribuzione alle Regioni del compito di disciplinare forme di controllo - Attribuzione altresì del compito di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, previo parere del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche - Dedotta lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e contrasto con i principi contenuti nella legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 113, comma 1, e 114, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza



del parere nei termini prescritti - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria - Dedotto eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela ex art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Dedotta violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 116.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Istanze di sospensione avanzate da alcune Regioni ricorrenti - Non luogo a provvedere, essendo stato deciso il merito dei ricorsi.

Pag. 460

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 38. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2009.
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Attribuzione al piemontese del valore di «lingua piemontese» - Parificazione, ai fini della tutela, alle lingue minoritarie «occitana, franco-provenzale, francese e walzer» - Contrasto con la normativa statale che, in attuazione del disposto costituzionale, stabilisce tassativamente il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare e non include tra esse la lingua piemontese - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella specifica materia della tutela delle minoranze linguistiche.

- Legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 2, lett. c), e g), 3, comma 5, e 4.
- Costituzione, art. 6; legge 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 2, 3, 9, 10 e 12.

Pag. 485

- N. 39. Ricorso per questione di legittimità costituzionale il 18 giugno 2009.
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Elezioni - Norme della Regione Campania - Obbligo di collegamento tra il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e le singole liste provinciali o coalizioni di liste, e reciprocamente, obbligo di collegamento delle liste provinciali o coalizioni di liste dei candidati consiglieri regionali con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale - Contrasto con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, derogabili solo dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della disciplina costituzionale in materia di sistema elettorale.

- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4.
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1.

Elezioni - Norme della Regione Campania - Premio di maggioranza del 60% dei seggi del Consiglio in favore delle liste collegate o in coalizione con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della giunta regionale - Contrasto con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, derogabili solo dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della disciplina costituzionale in materia di sistema elettorale.



- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, ultima parte.
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5; legge 21 dicembre 2009, n. 270.

Elezioni - Norme della Regione Campania - Obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l'elezione alla carica di Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dell'elettorato passivo e attivo, lesione del principio di eguaglianza nell'espressione del voto per la seconda preferenza, introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità.

- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 48 e 51. Pag. 489



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225

Sentenza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera a) e lettera b) – limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» –, 5, comma 1, lettere e), g), m), q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi primo e quinto, (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4 e 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, commi 3 e 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 4, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

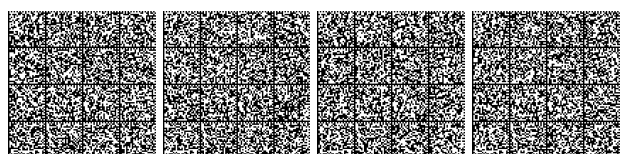
Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo - Reiezione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 5, comma 1, lettera e), 6, comma 6, 12, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 5 e 76 (in riferimento all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata e Abruzzo - Asserita diversità del testo del decreto emanato rispetto a quello sottoposto per il parere alla Conferenza unificata, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost. - Genericità dell'assunto - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Campania - Asserita diversità del testo del decreto emanato rispetto a quello sottoposto per il parere alla Conferenza unificata, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost. - Censura proposta in prossimità dell'udienza - Non consentita modifica dei motivi di ricorso nello svolgimento del giudizio - Non luogo a pronuncia.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e sussidiarietà - Genericità ed indeterminatezza delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, art. 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1 e 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita incompleta attuazione del diritto comunitario da parte della disciplina impugnata - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi primo e quinto, (in riferimento all'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Attribuzione al Governo del potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita esorbitanza del potere regolamentare dello Stato incidente sulle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza legislativa esclusiva, con conseguente piena competenza regolamentare - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Previsione di decreti ministeriali di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia ambientale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché del principio di leale collaborazione - Lesione meramente eventuale connessa al concreto contenuto degli emanandi regolamenti - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta non riferibilità della legge delega (n. 308 del 2004) alla direttiva attuata e, comunque, asserita tacita abrogazione in parte qua della legge stessa ad opera della successiva legge di delega n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) – Ritenuta emanazione del decreto impugnato con modalità procedimentale di minor garanzia per le Regioni rispetto a quella prevista dalla sopravvenuta legge comunitaria – Esclusione – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, in relazione alla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 1 e allegato B.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Valutazione di impatto ambientale da eseguire sui progetti preliminari elaborati con esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare – Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte – Ritenuta violazione della disciplina comunitaria, oltretutto di ulteriori parametri e del principio di leale collaborazione – Genericità ed incompletezza delle censure, comunque non ridondanti sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera e).
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 85/337/CE, art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Definizione del concetto di «modifica sostanziale di un'opera o intervento» – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Ritenuta violazione della disciplina comunitaria e del principio di leale collaborazione – Omessa indicazione dei parametri asseritamene, violati con carenza di motivazione circa l'eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali regionali – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera g).
- Direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, punto 22 dell'allegato I.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE – Ricorso della Regione Calabria – Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 – Esclusione – Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso – Non fondatezza della questione.

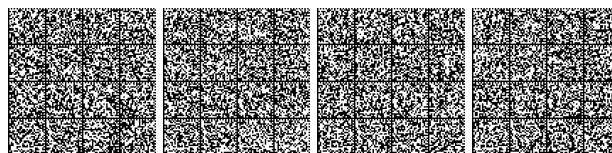
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 19.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia – Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione – Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente soddisfattiva degli interessi delle ricorrenti – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2 (disposizioni abrogate e sostituite dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e), f) m), 9, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3; d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 7, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (nonché degli articoli da 15 a 22, nella parte in cui richiamano detto art. 6), 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ambito applicativo della valutazione ambientale strategica (VAS) – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Asserita non applicabilità alle piccole aree a livello locale – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4, comma 1, lettera a), n. 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, primo comma; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali – Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche – Abrogazione e sostituzione della disciplina denunciata ad opera di normativa sopravvenuta avente caratteristiche analoghe – Carattere non soddisfacente della disciplina sopravvenuta – Trasferimento delle proposte questioni sulla nuova disposizione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, commi 6, 7 e 8 (disposizioni abrogate dagli artt. 14 e 9 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90; attuale disciplina: combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007).
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali – Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche – Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 8, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening – Ricorso della Regione Marche – Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia «governo del territorio» - Riconducibilità della disciplina della disciplina impugnata alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Sottrazione alla procedura di VAS dei piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile – Ricorso della Regione Marche – Ritenuta violazione della normativa comunitaria – Esclusione della incidenza della dedotta violazione sulle attribuzioni regionali in materia di «governo del territorio» ovvero su quelle statutarie in materia “urbanistica” – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 8.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina generale della VAS – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute», nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 8 a 14.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del «rapporto ambientale» – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Effettuazione della valutazione di compatibilità ambientale prima dell'approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Ritenuta violazione dei principi e delle norme comunitarie – Censura non ridondante in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 11 e 117, comma primo (in riferimento agli art. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), quinto e 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità di pubblicazione del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorsi delle Regioni Marche e Valle d'Aosta – Abrogazione e sostituzione della disposizione censurata ad opera del d.lgs. n. 4 del 2008 prima dell'emanazione del regolamento ministeriale – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 3 (sostituito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118; direttiva comunitaria 2001/42/CE, art. 6, paragrafo 1), 11 e 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettera g).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo – Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Piano o programma regionale – Approvazione previo giudizio di compatibilità ambientale da parte di autorità statale - Ricorso della Regione Piemonte – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia «governo del territorio», del diritto comunitario nonché dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Prospettazione generica – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Definizione del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Emilia Romagna – Ritenuta violazione diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali – Disposizioni prive di lesività - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lettera m).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna – Ritenuta violazione diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali – Erroneo presupposto interpretativo – Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Modalità di esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inattività dell'autorità competente alla VAS - Ricorso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta – Ritenuta violazione delle competenze statutarie, legislative e amministrative delle Regioni nella materia «governo del territorio», nonché dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione – Censure di ragionevolezza della disposizione impugnata non attinenti alle competenze regionali – Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), art. 2, lettera g); direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia «governo del territorio» – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente – Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 16 e 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 2, lettera g); direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali – Ricorso della Regione Piemonte – Ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), art. 2, lettere d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 50, 51, 67 e 68; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate – Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera a) e lettera b) – limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» –, 5, comma 1, lettere e), g), m), q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi primo e quinto, (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4 e 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

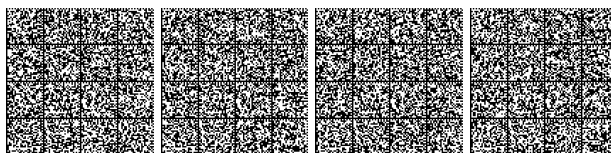
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE.

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'intero testo e degli articoli da 3 a 52, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, 95, 96, 101, 113, 114, 116, 117, 121, 124, 148, 149, 153, 154, 155, 160, 166, 181, 183, 186, 189, 195, 202, 205, 214, 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257, nonché degli allegati I e II della parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi rispettivamente notificati il 24 aprile, l'8, il 12-21, il 12-27, il 9, il 13, il 12 ed il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai numeri 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) – Onlus, e della Biomasse Italia S.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) – Onlus, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il successivo 27 aprile ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), chiedendo, altresì, la sospensione della loro efficacia.

1.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle predette disposizioni in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna avverso le medesime disposizioni, con riferimento a differenti parametri.

2. — La difesa regionale, anzitutto, ricostruisce analiticamente l'iter procedimentale che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, affermando che:

la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) ha autorizzato il Governo ad emanare entro diciotto mesi «uno o più decreti di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici»;

ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004, tali decreti devono essere adottati «sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

lo schema del testo del decreto governativo approvato dal Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, in data 18 novembre 2005 è stato trasmesso in data 29 novembre 2005 alle Regioni, mentre lo schema degli allegati al decreto è stato immesso in rete informatica in data 7 dicembre 2005, in vista della riunione tecnica del 12 dicembre 2005 della Conferenza unificata e della riunione del 15 dicembre della Conferenza stessa;

nella riunione tecnica del 12 dicembre il Presidente della Conferenza delle Regioni ha chiesto un rinvio del termine per l'espressione del parere in ragione della estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame dell'ampio *corpus* normativo inserito nel decreto;

con telegramma del 13 dicembre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha comunicato che «il Governo non intende concedere deroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerata la durata dei termini previsti dalla legge 308 del 2004 e valutando altresì il periodo di attività residua del Parlamento»;



nel corso della riunione del 15 dicembre i rappresentanti delle Regioni nonché quelli degli enti locali hanno rinnovato con le stesse ragioni la richiesta di fissazione di un nuovo termine per l'espressione del parere;

il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio si è opposto alla proroga, sostenendo, da un lato, che la tutela dell'ambiente è di esclusiva competenza dello Stato, dall'altro, che la delega sarebbe scaduta il giorno stesso;

il Ministro degli affari regionali ha proposto il rinvio alla successiva seduta della Conferenza, prevista per il 20 gennaio 2006, ma il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio si è nuovamente opposto;

il Presidente della Conferenza delle Regioni ha fatto presente che il termine di scadenza della delega era, in realtà, l'11 luglio 2006 e che il procedimento di emanazione del decreto non poteva essere proseguito senza il parere della Conferenza unificata, ma il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ribattuto che la Conferenza era stata sentita e che non si trattava di parere vincolante;

il Ministro degli affari regionali, preso atto del mancato parere, ha annunciato che «laddove si verificasse l'indispensabilità di questo passaggio, sarà nuovamente iscritto il punto in argomento all'o.d.g. della prossima Conferenza»;

nonostante il parere non fosse stato espresso, il Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006 ha approvato «in via definitiva» il testo del decreto legislativo;

nella riunione del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali hanno presentato un ordine del giorno recante un parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia in ordine al merito sia in ordine al metodo procedimentale seguito, ed il rappresentante del Governo si è limitato a dichiarare di prenderne atto;

comunque, in data 10 febbraio 2006 il Consiglio dei ministri ha riapprovato, di nuovo «in via definitiva» lo schema di decreto, senza però apportarvi modifiche o riesaminarlo nel merito;

peraltro, a seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte del Presidente della Repubblica in ordine al procedimento di formazione ed al merito del decreto, il Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006 ha riapprovato con alcune modifiche il decreto, il quale è stato, infine, emanato in data 3 aprile 2006, con un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

2.1. — Secondo la difesa regionale il procedimento appena descritto non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), dato che il Governo avrebbe richiesto il parere in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione ed avrebbe rifiutato la richiesta di rinvio dell'esame della questione, allegando ragioni di urgenza inesistenti.

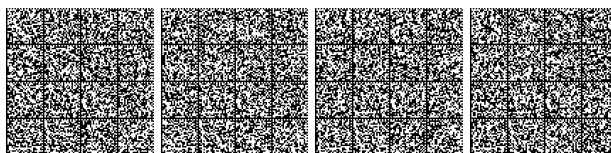
La difesa regionale esclude, altresì, che l'ordine del giorno approvato il 20 gennaio 2006 possa essere considerato equivalente ad un parere effettivamente articolato e reso a seguito di un corretto procedimento e rileva che esso, comunque, non è stato effettivamente preso in considerazione.

La difesa regionale, infine, richiamando giurisprudenza di questa Corte (in specie le sentenze n. 422 del 2002, n. 308 del 2003 e n. 31 del 2006), sostiene: che in materie come quella ambientale, nelle quali risultano necessariamente ed inestricabilmente connesse competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione richieda la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare applicazione; che il sistema delle Conferenze sia una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e che, seppure tale principio possa essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione; esso non potrebbe comunque essere ridotto, come avvenuto nel caso di specie, ad una ritualità puramente formale.

2.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto dell'11 maggio 2006, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità e l'infondatezza tanto del ricorso quanto della istanza di sospensione delle norme impugnate.

In particolare, per quanto interessa il presente giudizio, la difesa erariale sostiene che la tesi della ricorrente in ordine alla violazione del principio di leale collaborazione sarebbe, anzitutto, inammissibile, laddove con essa la Regione Emilia-Romagna sembrerebbe pretendere la necessità di una procedura di codecisione, in luogo della prevista attività consultiva, posto che una tale censura avrebbe dovuto appuntarsi avverso la legge di delegazione, non oggetto di impugnativa.

La prospettata violazione del principio di leale collaborazione e dei vincoli procedimentali discendenti dalla legge di delegazione legislativa n. 308 del 2004, poi, non sussisterebbe e poggerebbe su di una rappresentazione delle fasi procedimentali suggestiva e non aderente alla realtà, dacché non sarebbe vero che «il parere non poté essere espresso», essendo vero piuttosto che il 15 dicembre 2005, dopo sedici giorni dalla trasmissione dello schema di provvedimento, la Conferenza unificata ha ritenuto di esprimersi affermando la propria impossibilità a rendere il parere.



Il termine in concreto concesso, poi, non sarebbe incongruo, secondo l'Avvocatura, anche raffrontato al termine massimo di giorni venti previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto, 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), per i pareri da esprimersi da parte della Conferenza Stato-Regioni. Previsione questa, peraltro, non applicabile secondo la difesa erariale né in via estensiva né in via analogica al diverso *modus operandi* della Conferenza unificata.

L'Avvocatura dello Stato nega, infine, che l'ordine del giorno della riunione del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata, recante un parere negativo espresso dalle Regioni, abbia rilievo alcuno rispetto alla validità del procedimento legislativo in questione, trattandosi di atto riferibile unicamente alle Regioni, oltretutto mai divenuto oggetto di trasmissione ufficiale né alle Commissioni parlamentari né al Governo, e non di quel parere della Conferenza, richiesto invece dalla legge delega.

2.3. — In data 14 giugno 2006 è stata depositata nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante estratto del verbale della riunione del Consiglio del 9 giugno 2006, nel quale risulta deliberato di «rinunciare all'intervento nel ricorso di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso taluni articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) già deciso nella riunione del 27 aprile 2006».

2.4. — Con ordinanza n. 245 del 22 giugno 2006, questa Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione delle norme impugnate proposta dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, rilevando che, nel sollecitare l'esercizio da parte della Corte di tale potere, la ricorrente aveva solo prospettato in maniera assertiva, ma non aveva adeguatamente argomentato, la sussistenza dei relativi presupposti.

2.5. — In prossimità dell'udienza del 5 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, nella quale, tra l'altro, rimarca la permanenza del suo interesse al ricorso, anche a fronte delle rilevanti modifiche apportate al decreto legislativo impugnato da parte dei decreti correttivi 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

La difesa regionale, inoltre, manifesta dubbi in ordine all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, per il quale «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione», sostenendo che dal rango costituzionale del principio stesso e dal disposto dell'art. 5 Cost. emergerebbe che qualsiasi potere, anche quello legislativo, debba esercitarsi in coerenza con le esigenze dell'autonomia.

La difesa regionale sottolinea, peraltro, come, nel caso di specie, la collaborazione in sede di procedimento legislativo sia imposta dalla stessa legge di delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), sicché il coinvolgimento delle Regioni e la necessità del parere della Conferenza unificata sarebbero imprescindibili, anche a seguire il riferito, non condiviso, orientamento della Corte.

La difesa regionale, infine, richiama la sentenza n. 401 del 2007 (punto 5.3. del Considerato in diritto), dalla quale sarebbe desumibile la necessità di richiedere un secondo parere alla Conferenza, là dove, come nel caso di specie, il testo del decreto legislativo sia modificato dopo il parere e la modifica non sia conseguenza del parere.

3. — Con ricorso notificato l'8 giugno 2006, depositato il successivo 10 giugno ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Calabria ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettere a) e b), 5, comma 1, lettere q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda, chiedendo, altresì, la sospensione della loro efficacia.

3.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione dell'intero testo del decreto e delle predette disposizioni in riferimento ai parametri appresso indicati, essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Calabria oggetto di separati giudizi.

4. — La Regione Calabria censura, anzitutto, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo, in ragione dell'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che ha portato alla sua emanazione e dei contrasti emersi nella riunione del 15 dicembre 2005 della Conferenza unificata, la violazione del principio di leale collaborazione, che si sarebbe tradotta in una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.

4.1. — La ricorrente censura, poi, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale autorizza regolamenti governativi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale.



Per la difesa regionale tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto legittima regolamenti governativi in un ambito dove prevarrebbero o, comunque, concorrerebbero i titoli di competenza regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute (come sarebbe desumibile dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che individua, come obiettivo primario della disciplina in questione, la promozione dei livelli di qualità della vita umana).

In via subordinata, laddove tali regolamenti si ritenessero riferibili alla sola competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, per la difesa regionale l'art. 3, comma 2, violerebbe, quantomeno, il principio di leale collaborazione, posto che «l'indeterminatezza del contenuto degli emanandi regolamenti e comunque la contiguità della competenza statale con le competenze regionali» esigerebbero che su tali regolamenti si pronunci, in sede di parere, la Conferenza unificata.

4.2. — La Regione Calabria censura, poi, l'articolo 6, commi 6, 7 ed 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevederebbe una effettiva partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali nella Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali, nonostante l'incidenza dell'attività di tale organo su settori (governo del territorio e tutela della salute) di competenza regionale.

Per la difesa regionale sarebbe, infatti, insufficiente la prevista possibilità di intervento di un rappresentante regionale ai lavori della Commissione, laddove la Regione segnali un suo diretto interesse in ragione del territorio cui afferisce la valutazione ambientale, dovendosi, invece, ritenere «indefettibile» e non meramente eventuale la partecipazione di tale rappresentante regionale.

4.3. — La difesa della Regione Calabria sostiene, poi, che l'intera disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e, specificamente, gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché gli allegati I e II alla parte seconda del decreto violerebbero gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.

4.3.1. — La difesa regionale argomenta tale tesi, sostenendo l'avvenuta abrogazione, per incompatibilità, della delega apparentemente esercitata dal legislatore delegato ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare, nel termine di diciotto mesi, e, pertanto, fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da parte dell'art. 19 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004).

Tale seconda disposizione, demandando, nuovamente, al Governo l'attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE ha fissato, oltre ad ulteriori criteri direttivi e principi, il più breve termine di sei mesi per l'esercizio della delega.

Il d.lgs. n. 152 del 2006, intervenuto nell'aprile 2006 ben oltre tale più breve termine (scaduto nell'ottobre 2005), sarebbe pertanto illegittimo nella parte in cui, avvalendosi di una delega abrogata da una successiva delega, a sua volta scaduta, pretende di recare l'attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

Tale violazione procedimentale, ancora secondo la difesa regionale, sarebbe deducibile in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, posto che le previsioni introdotte in difetto di valida delega inciderebbero in senso limitativo sulle attribuzioni costituzionali regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

4.3.2. — Sul punto la difesa regionale, peraltro, rileva che l'art. 1 della medesima legge n. 62 del 2005 autorizza il Governo ad attuare entro diciotto mesi le direttive comunitarie indicate negli elenchi allegati e, tra di esse (allegato B) nuovamente la direttiva 2001/42/CE.

Secondo la difesa regionale, in ragione del principio di specialità, dovrebbe trovare applicazione l'art. 19 (ed il suo più breve termine) piuttosto che l'art. 1 della stessa legge n. 62 del 2005. Ma, anche laddove fosse questa seconda e più favorevole previsione a dovere trovare applicazione, gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché gli allegati I e II alla parte seconda si porrebbero, comunque, in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe comunque seguito il procedimento previsto dalla legge n. 308 del 2004, invece di quello più garantista per le posizioni di autonomia costituzionale delle Regioni di cui alla legge n. 62 del 2005.

4.4. — La Regione Calabria sostiene, poi, che la disciplina della valutazione ambientale strategica (d'ora in poi VAS), cui si riferiscono gli articoli da 7 a 22 e da 48 a 52 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute e che, anche laddove si volesse riconoscere in *subiecta materia* una concorrenza di competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe comunque possibile una disciplina unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto riguarda la enucleazione di principi fondamentali. Ciò anche in considerazione del fatto che la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sarebbe limitata alla predisposizione di «standards di tutela uniformi».



In questo senso gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, che recherebbero discipline di dettaglio, violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

4.5. — La Regione Calabria, poi, censura gli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6 (che specifica il contenuto del rapporto ambientale), 10, commi 2, secondo periodo, e 3 (che specifica le forme di pubblicità della sintesi non tecnica del rapporto ambientale), 12, commi 2, 3 e 4 (che specifica le modalità del giudizio di compatibilità ambientale) e 14, comma 3 (che specifica le forme di pubblicità delle misure correttive dei piani adottati), e l'allegato I alla parte seconda (che specifica le informazioni da inserire in detto rapporto) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al principio di leale collaborazione, sostenendo che tali disposizioni, non avendo un contenuto di principio fondamentale («con l'eccezione forse dell'art. 12, commi 2, 3 e 4»), ma essendo anzi di estremo dettaglio, avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze regionali.

4.6 — La Regione Calabria censura, ancora, gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al principio di leale collaborazione, in quanto queste disposizioni, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale strategica in sede statale, ometterebbero qualsiasi possibilità di intervento di istanze regionali nel procedimento che conduce all'approvazione del piano o del programma proposto e non terrebbero, pertanto, conto dell'incidenza di questo sul governo del territorio.

4.7. — La Regione Calabria censura, infine, gli artt. 4, comma 1, lettera b) — limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» — e 5, comma 1, lettere q) e r), in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

Tali disposizioni, che, a dire della ricorrente, costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia), violerebbero i parametri indicati, in quanto l'attuazione di questa direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004.

Pertanto, secondo la ricorrente, anche qualora dovesse ritenersi che l'art. 1, comma 9, lettera f), della legge n. 308 del 2004, che indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, avesse implicitamente legittimato il Governo alla attuazione anche della direttiva 2003/35/CE, gli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) e r), sarebbero nondimeno illegittimi.

Ciò in quanto l'art. 1 e il paragrafo B della legge n. 62 del 2005, che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004 e, posto che le due deleghe prevedevano due diversi procedimenti per l'adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni.

5. — Con istanza del 19 giugno 2006 la Regione Calabria ha chiesto la trattazione congiunta della propria richiesta di sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate e di quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006.

6. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Calabria ha depositato una memoria, nella quale insiste nelle impugnazioni proposte.

Per quanto riguarda la censura dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione chiede di subordinare la stessa alla mancata interpretazione del termine biennale ivi previsto quale termine perentorio per la adozione dei regolamenti attuativi ed esecutivi da parte del Governo.

Per quanto attiene le ulteriori censure proposte, la difesa regionale sostiene che la abrogazione o sostituzione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per quanto qui interessa, la abrogazione e sostituzione dell'intera parte seconda del decreto (artt. 4-52) ad opera degli artt. 1 e 4, comma 2, del d.lgs. n. 4 del 2008 non farebbe venire meno l'interesse alle censure proposte, dato che la abrogazione non è stata retroattiva e le disposizioni, sebbene ne sia stata più volte differita l'entrata in vigore, hanno comunque avuto temporanea vigenza.

Pertanto, secondo la difesa regionale, non potrebbe pronunciarsi la cessazione della materia del contendere alla luce del sopravvenuto decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, posto che tale decreto sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., sia perché si fonderebbe su di una delega, quella di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 284 del 2006, che sarebbe invalida, essendo contenuta non in una legge del Parlamento, ma in un decreto legislativo dello stesso Governo, sia perché, pur se ricondotto all'originaria delega di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, eccederebbe, comunque, dal limitato compito di coordinamento e correzione, avendo operato una totale riscrittura del testo anteriore del decreto.



7. — Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006, depositato il successivo 14 giugno ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Toscana ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Regione Toscana premette che la disciplina recata dal decreto legislativo in questione coinvolge non solo la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ma pure le competenze regionali in materia di governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, agricoltura e sviluppo economico, e sostiene che il legislatore statale deve intervenire in materia ambientale nel rispetto delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, assicurando alle stesse un ruolo primario in considerazione del delicato intreccio tra le diverse competenze.

7.1. — Ciò posto, la Regione Toscana censura, anzitutto, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che alle modifiche e alle integrazioni delle norme tecniche in materia ambientale provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mediante uno o più regolamenti ministeriali.

Per la ricorrente questa disposizione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, laddove non prevede meccanismi di concertazione con le Regioni, essendo innegabile l'incidenza di tali regolamenti anche sulle materie regionali: governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed agricoltura.

7.2. — La ricorrente censura, poi, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la Commissione statale tecnico-consulativa cui compete la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, ed il successivo art. 17, che affida a tale Commissione la valutazione ambientale strategica in sede statale, nella parte in cui non prevedono la partecipazione delle Regioni al procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di competenza statale.

La difesa regionale, evidenziata l'incidenza di tali piani e programmi statali sul governo del proprio territorio, lamenta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dacché la partecipazione di un rappresentante regionale alla Commissione statale indicata sarebbe meramente eventuale e non garantirebbe così, nell'unico passaggio procedimentale possibile, un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Le disposizioni in questione si porrebbero, in questo senso, anche in contrasto con la direttiva 2001/42/CE, che prevederebbe la partecipazione ai procedimenti di VAS dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale e territoriale, e, per questa via, in contrasto con l'art. 11 Cost., nonché in contrasto con l'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente.

7.3. — La Regione Toscana censura, poi, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede che siano sottoposti a VAS oltre che i piani e i programmi indicati al precedente comma, anche quei piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio espresso dalla Sottocommissione statale competente per la VAS di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

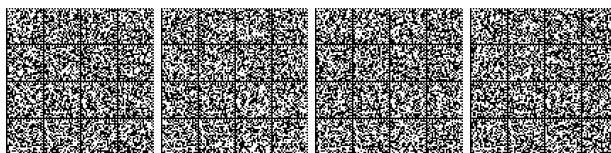
Questa disposizione secondo la ricorrente violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, laddove non prevederebbe una intesa con la Regione per sottoporre alla VAS anche piani regionali e consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di governo del territorio.

7.4. — La ricorrente censura, poi, l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per la ricorrente tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, che non consentirebbe di sottrarre tale tipologia di piani alla procedura di VAS e, per questa via, sarebbe in contrasto con l'art. 11 Cost., nonché con l'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente.

Tali violazioni inciderebbero sulle competenze regionali, dacché la mancata sottoposizione a VAS degli atti di pianificazione della telefonia mobile comprometterebbe le competenze regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

7.5. — La Regione Toscana censura, infine, l'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali prevedono, rispettivamente, che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale e che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi.



La ricorrente, sull'assunto che tali disposizioni sarebbero riferibili anche ai procedimenti di VAS in sede regionale, sostiene che esse violerebbero gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto inciderebbero sulla potestà della Regione di disciplinare i procedimenti di sua competenza.

8. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto dell'11 maggio 2006, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

8.1. — In particolare la difesa erariale sostiene:

in ordine alla censura dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che la fissazione di norme tecniche in materia di ambiente sia strettamente funzionale alla fissazione di standard omogenei su tutto il territorio nazionale e rientri nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente;

in ordine alla censura degli artt. 6, comma 6, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, che la VAS sarebbe un procedimento meramente acquisitivo di conoscenze e che in esso sarebbero previsti adeguati strumenti per consentire alle Regioni la rappresentazione dei propri interessi;

in ordine alla censura dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto il carattere unitario ed assorbente della pianificazione ed autorizzazione in materia di impianti di telecomunicazioni;

in ordine alla censura dell'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che la norma potrebbe essere interpretata come riferita ai soli procedimenti di VAS in sede statale.

9. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale, per quanto attiene le disposizioni oggetto del presente giudizio, afferma di non avere più interesse alla impugnativa proposta, in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008 ed, in specie, in ragione della introduzione nell'articolato del d.lgs. n. 152 del 2006 degli articoli da 3-*bis* a 3-*sexies* e dell'abrogazione e sostituzione della disciplina relativa alla VAS.

10. — La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 12-27 giugno 2006, depositato il 15 giugno ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2006, ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli artt. 5, comma 1, lettera e), 6, comma 6, 12, 21 e 22.

Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'impugnazione dell'intero testo del decreto e delle predette disposizioni in riferimento ai parametri appresso indicati, essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Piemonte oggetto di separati giudizi.

10.1. — La ricorrente censura, anzitutto, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo, in ragione dell'*iter* procedimentale (sopra ricordato *sub* 2) che ha portato alla sua emanazione e dei contrasti emersi nella riunione del 15 dicembre 2005 della Conferenza unificata, la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 5 e 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 4, della legge delega n. 308 del 2004, che imponeva di sentire la Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto.

La ricorrente sostiene che tale violazione procedimentale si sarebbe tradotta in una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali, in quanto il d.lgs. n. 152 del 2006 incide variamente su settori che attengono anche, «a volte identificandosi e sempre intrecciandosi», a materie di competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. («governo del territorio, tutela della salute, protezione civile, energia) ed all'ambito di competenza rimesso alla legislazione regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. (agricoltura, settori produttivi, servizi pubblici locali, lavori pubblici ecc.)».

La difesa regionale rammenta, sul punto, che la giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenze n. 259 del 2004 e n. 307 del 2003) ha, in più di un'occasione, escluso la stessa configurabilità di una materia riconducibile, in senso tecnico, in via esclusiva alla «tutela dell'ambiente», «qualificandosi l'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di materia «trasversale» in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare «standard» di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e potendo d'altro canto porre in essere le Regioni interventi legislativi nelle materie di propria competenza che attuino anche finalità di tutela ambientale».

Ne conseguirebbe, ad avviso della Regione Piemonte, che l'assenza di un adeguato confronto sulle disposizioni «emanande, e ancor prima di adeguata valutazione delle differenti situazioni esistenti e delle possibili diversificate soluzioni adottabili, si riverbera infatti su tutta l'impostazione della disciplina considerata», sicché la pretermessione del contributo delle Regioni «all'elaborazione delle norme del decreto legislativo 152/2006 ha sostanziale rilievo ad inficiarne la validità nel suo complesso, al di là della specificazione, pur presente, delle questioni attinenti a norme determinate».



10.2. — La ricorrente individua un'ulteriore violazione della legge delega nella «estensione» e nella «profondità delle innovazioni apportate dal decreto delegato alla regolamentazione finora vigente dei diversi settori contemplati», laddove, in forza dell'art. 1, commi 1 e 8, della legge n. 308 del 2004, l'oggetto della delega era limitato al coordinamento normativo nei vari ambiti in quanto interessati da diverse leggi succedutesi nel tempo o contenenti discipline parziali che necessitavano di raccordo e di eventuali integrazioni per la loro coerenza ed organicità, nonché alla razionalizzazione delle discipline esistenti, anche in relazione alla necessità di piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, ma «non consentiva l'introduzione di nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o nuovi procedimenti», né «l'emanazione di nuova disciplina dei settori considerati».

Il d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe, invece, introdotto «una serie di importanti innovazioni in più settori sia regolando totalmente ex novo sia modificando significativamente parti di disciplina con mutamento di impostazione o di contenuti, concretizzando esorbitanza dai limiti della legge di delega che rileva in ordine alle competenze regionali, che vengono sotto più aspetti significativamente comprese o pretermesse».

10.3. — Inoltre, prosegue la Regione, l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 enuncia, quale principio generale della delega, che i decreti legislativi si pongano «nel rispetto [...] delle competenze per materia delle amministrazioni statali nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [...]».

Da siffatta disposizione si evincerebbe «l'ambito limitato al coordinamento normativo assegnato ai decreti delegati, che dovevano quindi porsi nel mantenimento dell'assetto normativo dei vari settori, già tracciato sia dalle norme nazionali sia dalle norme regionali già poste nelle varie materie in attuazione di esse», mentre il d.lgs. n. 152 del 2006 «procede invece ad una rivisitazione e ad un rifacimento ex novo di interi settori di attività, senza apprezzabile razionale giustificazione in ordine al perseguimento di esigenze unitarie [...] superando senza tenere conto, neppure sotto l'aspetto minimale di una idonea disciplina transitoria, tutta la legislazione regionale vigente in materia, particolarmente intesa al coordinamento ed integrazione delle diverse competenze settoriali, che viene indistintamente tradotta insieme alla organizzazione di funzioni già attuata nel territorio regionale».

A tal riguardo, la Regione Piemonte rammenta di aver provveduto a porre: «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione» con la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 4; «Norme per la gestione dei rifiuti» con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24; disposizioni in materia di «Bonifica e ripristino dei siti inquinati. Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate» con la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42; «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria» con la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43; «Norme sulla gestione delle acque» con la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; «Norme di integrazione e coordinamento dei contenuti della difesa del suolo nel piano territoriale regionale e negli strumenti urbanistici comunali» con la legge regionale n. 56 del 1977 e successive modifiche e integrazioni.

Trattasi, ad avviso della ricorrente, di normativa già esistente nella Regione «coerente con gli obiettivi di tutela ambientale e che avrebbe potuto trovare idonea considerazione attraverso una corretta elaborazione, come prevista, con l'apporto regionale e delle autonomie locali», che è stato invece «pretermesso dal decreto delegato, con violazione della legge di delega, dell'assetto istituzionale delle competenze statali, regionali e locali anche espressamente confermato dalla legge di delega, realizzando contrasto anche con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, per l'ingiustificato rivolgimento apportato ad organi, funzioni e procedure attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale».

10.4. — La ricorrente censura, inoltre, il fatto che il d.lgs. n. 152 del 2006, nelle rilevanti innovazioni che avrebbe introdotto rispetto alla disciplina dei vari settori contemplati, sarebbe «connotato da spiccato centralismo e dalla separazione delle attività e competenze indirizzate alla tutela ambientale, anche nella creazione di nuovi organi e nella allocazione delle funzioni, dalle competenze rivolte alla cura di tutti gli altri interessi pubblici che con la tutela ambientale interagiscono e si intersecano, appartenenti alla competenza legislativa regionale ed all'attività amministrativa delle Regioni e delle autonomie locali». In tal modo, non avrebbe trovato corretta applicazione il principio di sussidiarietà richiamato anche dalla legge di delega (art. 1, comma 8), non essendo giustificata da esigenze unitarie l'attrazione in sede ministeriale «per molte importanti e svariate funzioni, sia di nuova previsione sia già esercitate in sede comunale, provinciale e regionale». Analogamente, non vi sarebbe stata la corretta applicazione di quei principi della legge delega (art. 1, commi 8, lettera *m* e 9, lettera *c*) che si indirizzavano alla riaffermazione del ruolo delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. ed alla rimozione dei problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario «che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», nonché alla valorizzazione del ruolo e delle competenze svolti dagli organismi a composizione mista sta-



tale e regionale, non essendo stato preso in considerazione «il principio di corresponsabilità e di leale collaborazione che deve improntare i rapporti fra le diverse istituzioni, per garantire l'effettività della tutela mediante un approccio alle politiche ambientali che coinvolgendo tutti gli enti esponenziali delle peculiarità territoriali possa tener conto della complessità del tema».

10.5. — La Regione Piemonte denuncia, inoltre, la violazione della legge di delega «anche con riguardo alla carente o non esatta applicazione della normativa comunitaria di tutela ambientale, con riguardo alle espresse indicazioni poste dai criteri direttivi di dare “piena e coerente attuazione alle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza” e di fare “affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”» (art. 1, comma 9, lettere e ed f).

Il d.lgs. n. 152 del 2006 non rispecchierebbe, quindi, la piena attuazione della normativa comunitaria, con violazione «dell’art. 117, primo comma, Cost. che si riverbera sulle funzioni delle Regioni tenute anch’esse direttamente all’attuazione della normativa comunitaria ex art. 117, quinto comma, Cost. e responsabili, per costanti pronunce degli organi comunitari, nella propria attività amministrativa, e lo stesso dicasi per le autonomie locali, dell’esatta applicazione di essa».

10.6. — Quanto alle censure sulle specifiche disposizioni della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione prospetta, anzitutto, in via generale, la violazione degli «artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione, dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della Pubblica Amministrazione e con riguardo anche alla violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

La difesa regionale sostiene, poi, che la disciplina sulla valutazione ambientale strategica (VAS), al pari di quella sulla valutazione d’impatto ambientale (VIA), rinverrebbe la propria giustificazione «nella considerazione complessiva di opere ed interventi comportanti rilevanti effetti di impatto ambientale nel loro inserimento nel contesto territoriale, nella loro giustificazione rispetto ad esigenze infrastrutturali, produttive, di sviluppo economico ecc., nella ricerca di modalità attuative che contemperino le diverse esigenze compresenti». Sarebbe, pertanto, evidente la interrelazione fra la materia tutela dell’ambiente e le altre materie governo del territorio, tutela della salute, energia, settori produttivi ecc. che si ascrivono alla competenza concorrente o residuale regionale, «le cui discipline e le cui decisioni amministrative si intrecciano ed interferiscono nella configurazione della disciplina e delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale», laddove, peraltro, l’integrazione delle procedure e delle diverse autorizzazioni costituiva «specifico criterio della legge di delega, così come il corretto pieno recepimento della normativa comunitaria che ha disciplinato gli istituti considerati».

Ad avviso della ricorrente, il d.lgs. n. 152 del 2006 disattenderebbe le anzidette esigenze, modificando l’assetto delle competenze, in violazione della legge delega e ponendo in crisi la disciplina di attuazione già predisposta a livello regionale (legge della Regione Piemonte n. 40 del 1998), in assenza di esigenze unitarie che giustificano l’attrazione di determinate attività nella competenza statale.

10.7. — Ciò premesso, vengono, specificatamente, denunciate le seguenti disposizioni:

art. 5, comma 1, «laddove dispone alla lettera e) che la procedura di VIA si applichi ai progetti preliminari senza prevedere, in contrasto con le direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE, che siano sottoposti a VIA i progetti definitivi che contengano modifiche rilevanti e senza considerare l’integrazione in un’unica sede decisionale con altri procedimenti autorizzativi le cui decisioni vengono prese con riferimento al progetto definitivo»;

art. 6, comma 6, «laddove prevede che la commissione tecnico-consulativa nazionale, a cui è affidato il compito dell’istruttoria per le valutazioni VAS, VIA, IPPC riguardanti opere ed interventi di rilievo nazionale, sia integrata per ogni sottocommissione da “un esperto” designato dalla Regione direttamente interessata dalla realizzazione dell’opera». Sarebbe violato il principio di leale collaborazione, giacché la norma assegna alla partecipazione regionale un «ruolo limitato e secondario»;

art. 12, poiché, a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE (che favorisce una forte integrazione fra tematiche ed autorità dei settori interessati, atteso che la VAS non è un mero provvedimento autorizzativo, ma deve porre in essere un processo decisionale della pubblica amministrazione che confronta le scelte da assumere in un determinato contesto ambientale, territoriale e socio-economico), «l’iter definito dal decreto legislativo prevede che venga emesso un giudizio di compatibilità ambientale su un piano o un programma, a cui il piano o programma deve necessariamente adeguarsi, da un soggetto diverso, che non ha obbligo di confrontare la propria valutazione con il soggetto proponente, di modo che la valutazione ambientale e la pianificazione o programmazione non si intersecano realmente, ma rimangono come fasi consequenziali e sostanzialmente separate». Inoltre, al comma 2, viene in evidenza



una impostazione meccanica della procedura, che ne riduce l'effettiva funzione delineata dalla normativa comunitaria, tramite la «fissazione di termini per l'emissione del giudizio, l'intervento in via sostitutiva del Consiglio dei ministri e la previsione in caso di inutile decorso che si intenda emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma di competenza statale e che la stessa previsione valga anche per i piani e programmi sottoposti a VAS di competenza regionale fino all'emanazione di apposite norme regionali».

Peraltro, sarebbe quasi inesistente lo spazio riservato alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione, «che rimangono in pratica totalmente definite secondo le disposizioni del decreto legislativo in forza del richiamo di cui agli artt. 21 e 22, commi 1 e 2».

11. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni.

La difesa erariale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per la tardività della sua notifica e, nel merito, riservandosi di meglio argomentare nel corso del giudizio, ha contestato in via generale il ricorso della Regione Piemonte, sostenendo che il carattere trasversale della materia ambientale non costituirebbe un limite alla competenza esclusiva dello Stato di stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono specificamente alla tutela dell'ambiente.

12. — Con ricorso notificato il 9 giugno 2006, depositato il successivo 15 giugno ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Valle d'Aosta ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, specificamente degli artt. 4, comma 1, lettera a), n. 3, 6 (nonché degli articoli da 15 a 22, nella parte in cui richiamano detto art. 6), 7, comma 3, 12, comma 2, 10 e 16.

12.1. — La ricorrente sostiene, anzitutto, di essere titolare di una ampia e generalizzata competenza in materia ambientale.

A fondamento di tale assunto la difesa regionale richiama, oltre alle competenze di cui all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) in materia di urbanistica, agricoltura e foreste, caccia e pesca, turismo, lavori pubblici, artigianato e, soprattutto, tutela del paesaggio, alcune sentenze della Corte costituzionale (segnatamente le sentenze n. 183 del 1987, n. 1029 del 1988, n. 264 del 1996, n. 285 del 1997), nonché alcune disposizioni di attuazione statutaria.

In particolare dalla difesa regionale vengono richiamate:

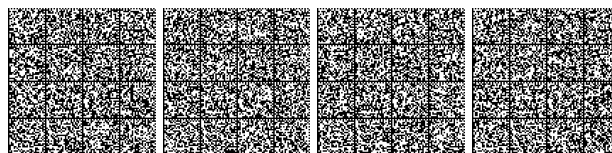
l'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), a norma del quale «in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio»;

l'art. 50 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), il quale stabilisce che «le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica»;

il successivo art. 51 del medesimo d.P.R. n. 182 del 1982, il quale così dispone nei primi due commi: «sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle costruzioni sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, di intesa con la Regione»;

l'art. 67 del d.P.R. n. 182 del 1982, che trasferisce alla Regione, salvo talune eccezioni, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;

il successivo art. 68 del medesimo d.P.R. n. 182 del 1982 che circoscrive le competenze conservate allo Stato attraverso una elencazione tassativa, dalla quale, a dire della ricorrente, non risulterebbe alcun titolo giustificativo delle disposizioni legislative dettate dal d.lgs. n. 152 del 2006 ed oggetto di impugnazione.



Tale generale competenza in materia di tutela dell'ambiente, secondo la difesa regionale, non potrebbe subire limitazioni in ragione delle estese competenze legislative statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Mentre «per quanto riguarda le materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., non si può certo escludere che le medesime vadano riconosciute anche alla ricorrente, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad essa attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, ciò che, con riferimento alla ricorrente, potrebbe affermarsi con riguardo ad alcune materie, — tra le quali l'industria, la gestione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio — per la parte eventualmente eccedente la materia urbanistica ed edilizia, assegnata alla competenza primaria della Regione Valle d'Aosta».

12.2. — Ciò premesso la Regione Valle d'Aosta censura, anzitutto, l'intero d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost.

Secondo la difesa regionale l'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che ha portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004). Inoltre il testo sottoposto alla Conferenza unificata sarebbe diverso da quello poi emanato, essendo questo stato modificato dal Governo a seguito di taluni rilievi del Presidente della Repubblica e non presentato nuovamente alla Conferenza ed alle Commissioni parlamentari. Da tali violazioni procedurali, per la ricorrente, sarebbe derivata una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.

12.3. — La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — di una Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali ed affida a tale organo la funzione di provvedere all'istruttoria e di esprimersi sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

La ricorrente Regione Valle d'Aosta lamenta la violazione delle proprie competenze «in materia ambientale ed in materie connesse», degli artt. 11, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dacché la partecipazione di un rappresentante regionale alla Commissione statale indicata sarebbe meramente eventuale, debole e non garantita e non assicurerebbe così, nell'unico passaggio procedimentale possibile, un adeguato coinvolgimento delle Regioni, come invece richiesto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 303 del 2003).

Non prevedendo, pertanto, una partecipazione necessaria e garantita delle Regioni, le disposizioni in questione si porrebbero in contrasto con la direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), che prevederebbe la partecipazione ai procedimenti di VAS dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale e territoriale, e, per questa via, in contrasto con l'art. 11 e 117, primo comma, Cost.

12.4. — Al contempo, la «disciplina concernente la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e l'indifferenza per le esigenze di adeguato ed effettivo coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti suscettibili di investire aspetti di pertinenza degli enti territoriali, che essa sottintende, rende carente anche la connessa disciplina di cui al capo II del titolo II della parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, nella parte in cui richiama la Commissione di cui all'art. 6, e ciò in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con conseguente violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione».

12.5. — La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede che siano sottoposti a VAS oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche quei piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS.

Questa disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe, il principio di leale collaborazione, nonché l'art. 2, lettere d), f) e g), del proprio statuto speciale, che riconosce la competenza primaria della Regione nelle materie urbanistica, strade e lavori pubblici di interesse regionale, agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, in quanto non prevederebbe adeguate forme collaborative con la Regione per sottoporre alla VAS anche piani regionali e consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di governo del territorio.



12.6. — La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro sessanta giorni, il Consiglio dei ministri è autorizzato, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine di venti giorni, ad esercitare il potere sostitutivo ed ove il Consiglio dei ministri non si pronuncia, si intende emesso parere negativo e prevede che tale disciplina si applichi, fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le VAS di competenza regionale.

La ricorrente ritiene che tale norma, nella parte in cui si riferisce alla VAS di competenza regionale, sia una palese violazione dell'art. 2, lettera g), dello statuto regionale, in base al quale l'urbanistica è materia di competenza esclusiva regionale, e che si ponga, altresì, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., implicando il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un giudizio negativo di compatibilità per mera scadenza del termine.

12.7. — La Regione Valle d'Aosta censura, poi, gli articoli 10 e 16 del d.lgs. n. 152 del 2006, anzitutto, nella parte in cui stabiliscono: che la valutazione di compatibilità ambientale venga effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma (art. 10, comma 1) e che, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica, mentre alle Regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale (art. 16, comma 2).

Per la ricorrente tali norme sarebbero in contrasto con gli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE, per i quali, invece, la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della procedura legislativa e la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione «delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico».

Secondo la difesa regionale, in base a tali previsioni, la VAS interverrebbe «quando ormai l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale, impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione ambientale del piano medesimo espressa dall'autorità competente», mentre il deposito della sintesi non tecnica sarebbe una forma pubblicitaria inidonea a garantire il pubblico.

La violazione del diritto comunitario e degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., a dire della Regione, «si traduce in una lesione delle attribuzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, ed altresì della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione». E costituirebbe, altresì, violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, nella parte in cui impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle attribuzioni delle Regioni ed in particolare delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale, nonché del principio di sussidiarietà.

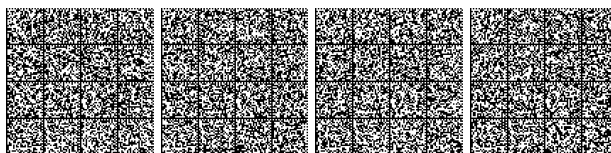
Per la ricorrente, inoltre, «almeno la prima delle due disposizioni citate, applicabile anche ai procedimenti a livello regionale e locale, è lesiva delle attribuzioni regionali in materia ambientale», oltre che «delle competenze relative alle materie ulteriori trasversalmente interessate dalle procedure di valutazione ambientale».

L'art. 10 viene, poi, censurato in riferimento al suo comma 3, il quale stabilisce che la pubblicazione totale o parziale delle proposte di piano sulla rete telematica avvenga solo nei casi stabiliti da un regolamento ministeriale, dacché si porrebbe in contrasto con il medesimo principio comunitario di pubblicità.

Mentre l'art. 10, comma 5, in base alla quale le forme di pubblicità previste dalla procedura di VAS sostituiscono a tutti gli effetti tutte le altre forme di pubblicità dei piani previste dalle ordinarie procedure di approvazione, a dire della Regione Valle d'Aosta, violerebbe le competenze regionali esclusive in materia di pianificazione urbanistica, dato che, trattandosi di procedimenti regionali, questi non potrebbero che essere disciplinati con legge regionale anche per quel che concerne le forme di pubblicità.

12.8. — La Regione Valle d'Aosta censura, infine, l'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali.

Tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE che assegna a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in quanto non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di “piccole aree a livello locale” la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di “pianificazione sovracomunale”, può avere un significativo impatto sull'ambiente».



Per le ragioni indicate, pertanto, essa violerebbe gli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost. e sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 e con le attribuzioni regionali in materia di urbanistica.

13. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli argomenti del ricorso e, per quanto attiene al presente giudizio, sostiene che l'avvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni impugnate in tema di VAS, seppure soddisfattiva, non faccia venire meno la materia del contendere, posto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, ai progetti per i quali, «alla data di entrata in vigore del “presente decreto”, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

13.1. — Nel corso dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, peraltro, la difesa regionale ha affermato che la Regione Valle d'Aosta non ha più interesse alla impugnazione degli articoli 6 e 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che il predetto art. 6 è stato abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), ancor prima dell'entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina VAS contestata e posto che il predetto art. 7, comma 3, era stato censurato solo in via derivata dalla dedotta illegittimità dell'art. 6.

14. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Umbria ha impugnato gli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

14.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle predette disposizioni in riferimento all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione, essendo oggetto di separati giudizi le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Umbria avverso le medesime disposizioni, in riferimento a differenti parametri.

14.2. — Secondo la difesa regionale l'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che ha portato all'emanazione del decreto legislativo — con particolare riguardo alle suddette disposizioni — non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) e da tali violazioni procedurali sarebbe derivata una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.

15. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale, però, non svolge argomenti relativi alle censure oggetto del presente giudizio.

16. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 5, comma 1, lettere e), g) ed m), e 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

16.1. — L'art. 5, comma 1, lettera e), definito il concetto di progetto di un'opera e di un intervento, dispone che la VIA viene eseguita sui progetti preliminari, senza prevedere la sottoposizione alle medesime procedure dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nell'immissione di inquinanti.

La Regione Emilia-Romagna sostiene che la disposizione si porrebbe in contrasto con la direttiva 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla direttiva, 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e, specificamente, con l'art. 2, comma 1, e col punto 13 dell'allegato II, che, invece prevedono tale obbligo e rileva che la Commissione europea, con il parere motivato 2002/5170 del 18 ottobre 2005, ha aperto una procedura di infrazione avverso l'Italia, in riferimento ad una analoga previsione contenuta nell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).

16.2. — L'art. 5, comma 1, lettera g), definisce la modifica sostanziale di un'opera o intervento, stabilendo che, per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie.



La Regione Emilia-Romagna ritiene tale disposizione di non chiara lettura e sostiene che, qualora essa debba essere intesa nel senso che per aversi modifica sostanziale sia necessario che le soglie siano superate di oltre il trenta per cento, allora, la disposizione sarebbe in contrasto «con il punto 8 della direttiva 2003/35/CE, che ha previsto l'integrazione dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE con il seguente punto "22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato"».

16.3. — L'art. 5, comma 1, lettera m), definisce il giudizio di compatibilità ambientale come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto ambientale, mentre l'art. 12, comma 2, dispone che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma.

La Regione Emilia-Romagna ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con la direttiva 2001/42/CE, dato che configurerebbero la procedura di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA, laddove secondo la direttiva comunitaria indicata risulterebbe che la VAS non potrebbe essere configurata come uno specifico provvedimento autorizzatorio di una autorità sull'altra, ma dovrebbe essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o il programma.

Il contrasto con il diritto comunitario ridonderebbe, poi, in lesione delle garanzie costituzionali della Regione, in quanto tali disposizioni, da un lato, devono essere applicate dagli enti territoriali, dall'altro, costituiscono, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, un vincolo alla futura legislazione regionale.

17. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria, nella quale, dopo una disamina della recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale, sostiene, in via preliminare, la sua piena legittimazione a far valere la contrarietà della normativa statale al diritto comunitario, perché, «stante il vincolo della legge regionale alla normativa ambientale statale, essa dovrebbe esercitare la propria potestà legislativa in contrasto con il diritto comunitario: ciò tanto più in quanto tale contrasto non può essere semplicemente risolto sostituendo al principio statale un corrispondente principio comunitario suscettibile di applicazione diretta».

Nel merito, per quanto attiene al presente giudizio, la difesa regionale sostiene che la avvenuta abrogazione delle norme impugnate non determinerebbe la cessazione della materia del contendere, posto che queste avrebbero avuto vigenza dal 31 luglio 2007, fino all'entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, ed insiste pertanto sulle censure proposte.

18. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Liguria ha impugnato gli artt. 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs. n. 152 del 2006.

18.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle predette disposizioni in riferimento all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione, essendo oggetto di separate decisioni le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Liguria avverso le medesime disposizioni, ma in riferimento a differenti parametri.

18.2. — Secondo la difesa regionale, l'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che ha portato all'emanazione del decreto legislativo – e, in particolare, delle suddette disposizioni – non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) e da tali violazioni procedurali sarebbe derivata una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.

19. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Liguria ha depositato una memoria, nella quale, però, non svolge argomenti relativi alle censure oggetto del presente giudizio.

20. — Con ricorso notificato il 12 giugno 2006, depositato il successivo 17 giugno ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Abruzzo ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione, chiedendone, altresì, la sospensione.

20.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione essendo oggetto di separate decisioni le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione con lo stesso ricorso.

20.2. — La ricorrente censura l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, svolgendo le medesime censure e le medesime argomentazioni sviluppate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56, sopra riportate sub 2.1.



La difesa regionale esclude, inoltre, che l'ordine del giorno approvato il 20 gennaio 2006 possa essere considerato equivalente ad un parere effettivamente articolato e reso a seguito di un corretto procedimento e rileva come esso, comunque, non sia stato effettivamente preso in considerazione.

21. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 20 giugno ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Puglia ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione agli artt. 5, 76 e 118 Cost.

21.1. — La Regione Puglia censura in relazione a tali parametri:

l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la Commissione statale tecnico-consultiva cui compete la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, lamentando che manchi una forma di intesa o collaborazione di tale organo statale con le Regioni, il cui territorio risulti coinvolto dai piani e progetti da esaminare, non potendosi ritenere sufficiente la partecipazione meramente eventuale ai lavori di tale Commissione di un rappresentante della Regione interessata;

l'art. 15, comma 1, che prevede la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, e l'art. 19, comma 2, che prevede che la verifica preventiva è eseguita dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 6, lamentando la mancata previsione di un intervento regionale, malgrado gli indiscutibili effetti sul territorio dei piani e dei programmi in questione.

Le disposizioni censurate violerebbero, pertanto, l'art. 5 Cost., non risultando idonee a soddisfare le esigenze specifiche delle autonomie locali. Violerebbero l'art. 76 Cost., essendo in contrasto con l'art. 8 punto *m* (*recte* art. 1, comma 8, lettera *m*) e con l'art. 9, punto *c* (*recte* art. 1, comma 9, lettera *c*), della legge n. 308 del 2004, che imponevano il rispetto delle attribuzioni delle Regioni. E violerebbero, infine, l'art. 118 Cost., daché attribuirebbero allo Stato funzioni amministrative in assenza di un'esigenza di esercizio unitario delle funzioni medesime.

22. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Puglia ha depositato una memoria, nella quale, per quanto attiene le disposizioni oggetto del presente giudizio, afferma di non avere più interesse all'impugnativa proposta, in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008 ed, in specie, in ragione dell'abrogazione e sostituzione della disciplina relativa alla VAS.

23. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 21 giugno ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Campania ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 76 Cost.

23.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, proposte con lo stesso ricorso dalla ricorrente Regione Campania, oggetto di separate decisioni.

23.2. — Secondo la difesa regionale l'*iter* procedimentale (sopra ricordato *sub* 2) che ha portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004).

24. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Campania ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli argomenti già svolti ed articola ulteriori censure.

Anzitutto la difesa regionale specifica l'iniziale motivo di ricorso, sostenendo che il decreto legislativo impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto il Governo avrebbe messo la Conferenza nell'impossibilità materiale di conoscere l'oggetto su cui rendere il prescritto parere.

La Regione Campania individua, poi, i seguenti ulteriori motivi di censura, sempre in riferimento all'art. 76 Cost.:

il testo del decreto emanato sarebbe diverso da quello su cui è stato richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo stato modificato dal Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica senza essere nuovamente sottoposto alla Conferenza;

il decreto legislativo violerebbe i principi di cui all'art. 1, comma 8, lettere *e*) ed *m*) della legge delega n. 308 del 2004, nonché disattenderebbe la sua natura di delega di riordino e coordinamento, pertanto, di ricomposizione dell'esistente normativo, in quanto il legislatore delegato non avrebbe dato piena e coerente attuazione al diritto comunitario, avrebbe inciso sull'intero sistema normativo, invece che coordinarlo, avrebbe leso le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali.



25. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 21 giugno ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Marche ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.

25.1. — La Regione Marche impugna le predette disposizioni, svolgendo le medesime censure e le medesime argomentazioni sviluppate dalla Regione Toscana nel ricorso n. 69, sopra riportate *sub* 7, 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. e 7.5.

26. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Marche ha depositato una ampia memoria, nella quale precisa ed argomenta ulteriormente le censure proposte.

26.1. — In riferimento all'impugnazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale sostiene che i regolamenti statali recanti norme tecniche in materia di ambiente, sebbene riferibili ad un titolo di competenza esclusiva statale, dovrebbero comunque essere adottati previa una forma concertativa con le Regioni, stante il carattere trasversale della materia ambientale e la estrema incisività di tali norme tecniche sulle competenze regionali.

26.2. — In riferimento all'impugnazione degli artt. 6, comma 6, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006 la difesa regionale sostiene che l'avvenuta abrogazione e sostituzione dell'art. 6 da parte degli artt. 14 e 9 del d.P.R. n. 90 del 2007 non determinerebbe la cessazione della materia del contendere, posto che la disciplina sostitutiva introdotta non avrebbe natura satisfattiva delle pretese regionali ed anzi aggraverebbe la lesione prospettata.

Infatti l'attuale disciplina, risultante dal combinato disposto del nuovo art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 — il quale prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, assicura al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al decreto stesso — ed, appunto, dell'art. 9 del predetto d.P.R. n. 90 del 2007, riducendo il numero dei componenti statali della Commissione da settantotto a sessanta, ma introducendo, al contempo, la regola del necessario funzionamento della Commissione in seduta plenaria in luogo delle più ristrette sottocommissioni anteriormente previste, verrebbe in definitiva a ridurre il peso proporzionale dell'unico componente regionale.

Per la ricorrente il carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta imporrebbe il trasferimento della proposta questione di legittimità costituzionale sulla nuova previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal d.lgs. n. 4 del 2008, laddove si ritenesse che il previsto rinvio all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007 abbia natura recettizia. Mentre, laddove tale rinvio dovesse ritenersi mobile, emergerebbe comunque l'illegittimità del nuovo art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede alcuna collaborazione della Regione nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale strategica che interessano il suo territorio.

26.3. — In riferimento alle censure proposte avverso l'art. 7, commi 3 e 8, e l'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 la Regione Marche specifica che l'avvenuta abrogazione e sostituzione delle norme impugnate ha avuto carattere satisfattivo delle proprie pretese. Nondimeno, per la difesa regionale, sussisterebbe ancora interesse alle censure proposte, atteso il carattere non retroattivo della abrogazione e non constando che le norme in questione non abbiano avuto applicazione. L'accertamento della avvenuta o mancata applicazione delle norme in questione, afferma poi la ricorrente, «potrebbe anche essere oggetto di una apposita ordinanza istruttoria, ove questa Corte ritenesse necessario procedere all'acquisizione di questo dato».

26.4. — In riferimento alla impugnazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale evidenzia, peraltro, come sia possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, nel senso che la stessa non escluda ulteriori forme di pubblicazione dei piani e dei programmi stabilite con legge regionale.

Qualora una tale lettura adeguatrice della disposizione impugnata non fosse ritenuta possibile, la difesa regionale insiste, comunque, nel senso dell'accoglimento della relativa questione.

27. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 23 giugno ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Basilicata ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

27.1. — La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con lo stesso ricorso dalla ricorrente Regione Basilicata oggetto di separate decisioni.

27.2. — Secondo la difesa regionale, l'*iter* procedimentale (sopra ricordato *sub* 2) che ha portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), dato che il Governo avrebbe richiesto il parere in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione ed avrebbe rifiutato la richiesta di rinvio dell'esame della questione, allegando ragioni di urgenza inesistenti.



Il testo del decreto emanato sarebbe, poi, diverso da quello su cui è stato richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo stato modificato dal Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica senza essere nuovamente sottoposto alla Conferenza, sicché, in definitiva, il decreto sarebbe stato emanato in assoluta assenza del prescritto parere.

La difesa regionale svolge, poi, argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56, sopra riportate *sub* 2.1.

La difesa regionale sostiene, infine, che «la violazione della legge delega e quindi dell'art. 76 Cost., e del principio di leale collaborazione costituiscono una lesione evidente e diretta delle competenze e prerogative costituzionalmente attribuite alle Regioni, che concretamente definiscono una ipotesi di illegittimità costituzionale, che legittima la Regione nella proposizione del ricorso».

28. — In tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso dalla Regione Calabria con il ricorso n. 68 del 2006, è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, sostenendo, in via preliminare, di essere «titolare di un interesse alla tutela dell'ambiente», riconosciuto «ai sensi della legge n. 349 del 1986 e anche dalla stessa legge di delega n. 308 del 2004, nella parte in cui la richiama per affidarle uno specifico ruolo consultivo nell'*iter* di formazione del decreto» e che «l'eventuale pronuncia di accoglimento o di rigetto del ricorso proposto» da ciascuna delle Regioni ricorrenti «eserciterebbe una influenza diretta con effetti rilevanti sulla posizione soggettiva dell'Associazione».

Nel merito l'interveniente, aderendo alle prospettazioni delle varie ricorrenti, ha chiesto, tra l'altro, che le norme impugnate siano dichiarate illegittime per violazione del principio di leale collaborazione e della legge di delega.

29. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il WWF Italia ha depositato in ciascuno dei giudizi in cui è intervenuto una memoria, nella quale auspica un ripensamento della Corte costituzionale in ordine alla ammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione.

Nel merito, per quanto interessa il presente giudizio, l'interveniente ribadisce le argomentazioni già svolte in senso adesivo a quelle delle varie Regioni ricorrenti, sostenendo, peraltro, diversamente da parte di queste, che, in ragione delle modifiche recate dal d.lgs. n. 4 del 2008, sia cessata la materia del contendere in ordine a tutte le disposizioni impugnate relative alla disciplina della VAS e della VIA.

30. — Nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte sono intervenuti Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a., svolgendo argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento e, nel merito, sostenendo la infondatezza del ricorso della Regione Piemonte, ma in relazione a disposizioni non oggetto del presente giudizio.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso n. 56 del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in relazione, tra gli altri, al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia delle norme impugnate.

1.1. — Con ricorso n. 68 del 2006 la Regione Calabria ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a) e lettera b) – limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» –, 5, comma 1, lettere q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda, chiedendone, altresì, la sospensione dell'efficacia.

1.2. — Con ricorso n. 69 del 2006, la Regione Toscana ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.3. — Con ricorso n. 70 del 2006 la Regione Piemonte ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 5, comma 1, lettera e), 6, comma 6, 12, 21 e 22.



1.4. — Con ricorso n. 71 del 2006 la Regione Valle d'Aosta ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 4, comma 1, lettera a), n. 3, 6 (nonché degli articoli da 15 a 22, nella parte in cui richiamano detto art. 6), 7, comma 3, 12, comma 2, 10 e 16.

1.5. — Con ricorso n. 72 del 2006 la Regione Umbria ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione, tra gli altri, all'art. 76 della Costituzione (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) ed al principio di leale collaborazione.

1.6. — Con ulteriore ricorso, iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, anche degli articoli 5, comma 1, lettere e), g) ed m) e 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.7. — Con ricorso n. 74 del 2006 la Regione Liguria ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 76 Cost. (in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) ed al principio di leale collaborazione.

1.8. — Con ricorso n. 75 del 2006 la Regione Abruzzo ha, tra l'altro, proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, chiedendone, altresì, la sospensione.

1.9. — Con ricorso n. 76 del 2006 la Regione Puglia ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.10. — Con ricorso n. 78 del 2006 la Regione Campania ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006.

1.11. — Con ricorso n. 79 del 2006 la Regione Marche ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.12. — Con ricorso n. 80 del 2006 la Regione Basilicata ha proposto, in via principale, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006.

1.13. — La presente decisione ha ad oggetto le impugnazioni, in via generale, dell'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché quelle relative alle specifiche disposizioni in precedenza indicate, essendo oggetto di separati giudizi la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata nonché dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 73 del 2006.

Le censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Umbria e Liguria avverso le disposizioni sopra indicate sono, invece, trattate in questa sede solo in riferimento ai parametri sopra richiamati ovvero all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione, essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori censure proposte da dette ricorrenti avverso le medesime disposizioni, ma in riferimento a differenti parametri.

1.14. — Ciò precisato, dato che i predetti ricorsi pongono questioni in larga parte analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

2. — Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 5 maggio 2009 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso dalla Regione Calabria), nonché quello spiegato da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecniche Ambiente S.p.a. nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte.

Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è, infatti, configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

3. — In via preliminare deve, anzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riguardo al ricorso promosso dalla Regione Piemonte in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo.



Posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto (sentenze n. 477 del 2002 e n. 300 del 2007), deve, infatti, rilevarsi che, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione, in quanto il ricorso risulta spedito a mezzo posta in data 12 giugno 2006, e dunque nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato, avvenuta il 14 aprile 2006.

3.1. — Preliminarmente alla trattazione nel merito delle varie questioni, è, poi, opportuno ricostruire la vicenda normativa relativa all'impugnato d.lgs. n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

3.2. — Tale decreto, per espressa indicazione contenuta nelle premesse, risulta emanato in virtù della delega contenuta nella legge n. 308 del 2004.

L'art. 1, comma 1, della suddetta legge, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e, pertanto, entro l'11 luglio 2006) uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione, anche mediante la redazione di testi unici, delle disposizioni legislative in materia di: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

L'art. 1, comma 4, della medesima legge prevede che tali decreti legislativi siano adottati «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il successivo art. 1, comma 6, prevede che «entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».

L'art. 1, comma 8, prevede, invece, che «i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà» a taluni principi e criteri direttivi generali, tra i quali, ai fini del presente giudizio, assumono particolare rilievo quelli di cui all'art. 1, comma 8, lettera e), (relativo alla «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza») e quelli di cui all'art. 1, comma 9, lettera f) (avente ad oggetto il «garantire il pieno recepimento della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS»).

3.3. — Il Governo ha dato attuazione a tale delega predisponendo un unico decreto, articolato in oltre trecento articoli e suddiviso in sei parti (e vari allegati a ciascuna parte), la prima delle quali (artt. 1-3) reca disposizioni comuni, mentre la seconda (artt. 4-52) è relativa alla disciplina della VAS, a quella della valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA) ed a quella della autorizzazione ambientale integrata (d'ora in poi IPPC oppure AIA).

Lo schema del testo di tale decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, in data 18 novembre 2005, è stato trasmesso in data 29 novembre 2005 alle Regioni ed agli enti locali, mentre lo schema degli allegati al decreto stesso è stato immesso in rete informatica in data 7 dicembre 2005, in vista della riunione del 15 dicembre 2005 della Conferenza unificata.

Nel corso della riunione della Conferenza del 15 dicembre 2005:

a) i rappresentanti delle Regioni nonché quelli degli enti locali hanno chiesto un rinvio del termine per l'espressione del parere, in ragione della estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame dell'ampio corpus normativo inserito nel decreto;



b) il rappresentante governativo (nella specie il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio) si è opposto alla proroga, argomentando, da un lato, che la tutela dell'ambiente è di esclusiva competenza dello Stato, dall'altro, che la delega sarebbe scaduta il giorno stesso;

c) il Presidente della Conferenza delle Regioni ha fatto presente che il termine di scadenza della delega era, in realtà, l'11 luglio 2006 e che il procedimento di emanazione del decreto non poteva essere proseguito senza il parere della Conferenza unificata, ma il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ribattuto che la Conferenza era stata sentita e che non si trattava di parere vincolante.

Il Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006 ha approvato, quindi, «in via definitiva» il testo del decreto legislativo.

Nella riunione del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un ordine del giorno recante un parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia in ordine al merito sia in ordine al metodo procedimentale seguito, ed il rappresentante del Governo si è limitato a dichiarare di prenderne atto.

In data 10 febbraio 2006 il Consiglio dei ministri ha, peraltro, riapprovato, di nuovo «in via definitiva», lo schema di decreto, senza apportarvi modifiche o riesaminarlo nel merito.

A seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte del Presidente della Repubblica in ordine al procedimento di formazione ed al merito dell'atto normativo, il Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006 ha riapprovato nuovamente il decreto, a dire delle Regioni ricorrenti «con alcune modifiche». Ed esso è stato, infine, emanato in data 3 aprile 2006 come d.lgs. n. 152 del 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006.

3.4. — L'entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recante, tra l'altro l'impugnata disciplina della VIA e della VAS, è stata, inizialmente, fissata (art. 52), in centoventi giorni dalla pubblicazione. Tale termine è stato, poi, differito, prima dall'art. 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa) — articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228, alla data del 31 gennaio 2007 — e, successivamente, dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, alla data del 31 luglio 2007.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 è stato oggetto di ampie modificazioni da parte del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), le quali non hanno, tuttavia, riguardato le disposizioni esaminate nel presente giudizio.

L'intera parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 è stata, invece, abrogata dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed è stata sostituita dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 3, del medesimo decreto correttivo, che hanno introdotto, in materia di VAS, una disciplina (attuali artt. 4-18 e 30-36, nonché allegati da I a V della parte seconda) largamente differente (e lo stesso è a dire, in ordine agli artt. 19-29, per quanto attiene alla disciplina della VIA e dell'AIA) da quella oggetto di impugnazione da parte delle Regioni ricorrenti.

Le disposizioni impugnate in materia di VAS e di VIA hanno, pertanto, avuto vigenza dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal decreto correttivo n. 4 del 2008.

Nessuna delle ricorrenti ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008.

4. — Prima di entrare nella disamina delle singole questioni, è anche opportuno operare una ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte sul tema della «tutela dell'ambiente», ponendone in evidenza i contenuti più rilevanti e le correlate precisazioni terminologiche.

Il primo problema che si pone è, ovviamente, quello della individuazione della materia di cui si tratta ed a tal fine occorre guardare all'oggetto della disciplina (statale o regionale), nonché alla sua ratio, confrontandola con l'elenco contenuto nell'art. 117 Cost. (sentenze n. 411, n. 449 e n. 450 del 2006; n. 30, n. 285 e n. 319 del 2005).

A proposito della materia «tutela dell'ambiente», è da osservare che essa ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009).

L'individuazione nei termini appena descritti della materia tutela dell'ambiente pone in evidenza un dato di rilevante importanza: sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) «concorrono» diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009).



Questo fenomeno evidenzia che, secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso.

In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce «limite» all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009).

A questo proposito, è peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente.

Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. È da sottolineare, comunque, che le due competenze hanno oggetti diversi: per l'appunto, l'ambiente e la salute, e che la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente tutelato dalle norme statali.

Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto.

Per quanto in particolare riguarda l'incidenza del principio di leale collaborazione, è da tener presente che l'art. 118 Cost., nell'eliminare il principio del parallelismo tra competenza legislativa ed amministrativa ai fini del riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni ordinarie e nell'imporre un livello dell'azione amministrativa verso il basso, ha stabilito, comunque, che, nel rispetto del principio di legalità, una diversa distribuzione della funzione amministrativa possa avvenire, quando occorra assicurarne l'esercizio unitario, con legge statale o regionale, secondo le competenze legislative previste dall'art. 117 Cost. e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sentenze n. 303 del 2003; n. 172 del 2004).

Ne consegue che, nel caso della tutela ambientale, lo Stato, in quanto titolare di una competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 118 Cost., nel rispetto dei suddetti principi, può conferire a sé le relative funzioni amministrative, ovvero conferirle alle Regioni o ad altri enti territoriali, ovvero ancora prevedere che la funzione amministrativa sia esercitata mediante il coinvolgimento di organi statali ed organi regionali o degli enti locali.

Alla luce di quanto sopra, appare del tutto agevole la soluzione del problema della individuazione della materia, nella quale devono essere collocati gli istituti della VAS e della VIA. Infatti, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale», non può dubitarsi che esse rientrino nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.

5. — Tanto premesso in linea generale, al fine di una più chiara ed organica trattazione delle numerose questioni proposte dalle dodici Regioni ricorrenti nei loro tredici ricorsi, appare opportuno, anzitutto, ordinare le stesse in quattro gruppi.

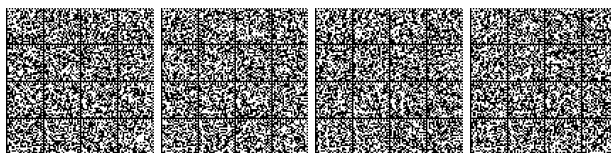
5.1. — Un primo gruppo è costituito dalle censure proposte avverso l'intero decreto legislativo (o avverso tutte le disposizioni impugnate dalle ricorrenti) per presunti vizi del procedimento di formazione del decreto ovvero per presunte violazioni della legge delega, che inficerebbero l'intero d.lgs. n. 152 del 2006.

5.2. — Un secondo gruppo di questioni sono proposte in riferimento a disposizioni della prima e della seconda parte del d.lgs. n. 152 del 2006, ma estranee alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS).

5.3. — Un terzo gruppo di questioni riguarda una presunta violazione del termine di attuazione della delega, nonché presunte violazioni procedurali, che inficerebbero (non l'intero decreto, ma solo) la parte del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante l'attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) ovvero la disciplina della VAS.

5.4. — Un quarto gruppo di questioni riguarda, infine, specifiche disposizioni in materia di VAS.

6. — Venendo ora al primo gruppo di questioni sopra individuate, una prima censura viene proposta dalle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte avverso l'intero d.lgs. n. 152 del 2006 e dalle Regioni Umbria e Liguria, nonché dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006, avverso tutte le disposizioni rispettivamente da loro impugnate, in quanto il procedimento di adozione dell'atto normativo non avrebbe rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata.



Le ricorrenti, in particolare, lamentano che il tempo concesso alla Conferenza unificata per l'esame del testo del decreto sia stato incongruo per consentirne un esame adeguato, considerata l'ampiezza e la complessità dell'intervento normativo, ed imputano al Governo, nella persona del Viceministro dell'ambiente, di avere rifiutato il rinvio della trattazione della questione alla successiva seduta della Conferenza. Esse ritengono, inoltre, che il procedimento di adozione del decreto non avrebbe potuto proseguire, avendo la Conferenza affermato di non essere in grado di rendere il prescritto parere, e sostengono che tale vizio invaliderebbe l'intero decreto legislativo.

La censura è proposta: in riferimento al solo principio di leale collaborazione dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 4, della legge delega n. 308 del 2004, che impone di sentire la Conferenza unificata nel procedimento di formazione del decreto) da parte della Regione Campania, in riferimento ad entrambi tali parametri dalle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Liguria ed Emilia-Romagna (nel ricorso n. 56 del 2006). La Regione Piemonte prospetta, per le stesse ragioni, pure la violazione dell'art. 5 della Costituzione.

Tutte le ricorrenti sostengono che la disciplina recata dal decreto legislativo in questione coinvolgerebbe non solo la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ma pure varie competenze regionali, inestricabilmente connesse con quella statale (*in primis* quelle in materia di governo del territorio e di tutela della salute). Per molte ricorrenti, inoltre, in materia ambientale, il principio di leale collaborazione richiederebbe la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare applicazione; il sistema delle Conferenze sarebbe una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e questo principio, seppure possa essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione, non potrebbe comunque essere ridotto, come avvenuto nel caso di specie, ad una ritualità puramente formale.

6.1. — La questione è infondata in riferimento al principio di leale collaborazione, posto che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (cfr. sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007).

Anche in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. la questione è infondata.

Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, è stato certamente breve, ma non al punto da essere incongruo, né da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.

In assenza di un preciso termine legale (minimo o massimo) ed una volta stabilito che quello in concreto concesso alla Conferenza unificata sia stato non incongruo, deve, d'altra parte, escludersi che tale Conferenza possa rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il termine, giacché si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza, non conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo delegato.

6.2. — Una seconda censura viene proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost. (sempre in relazione all'art. 1, comma 4, della legge delega n. 308 del 2004), dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed Abruzzo, le quali sostengono che il testo del decreto emanato sarebbe diverso da quello su cui è stato richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo stato modificato dal Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica senza essere stato nuovamente sottoposto alla Conferenza unificata.

La medesima censura viene proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006 e dalla Regione Campania (che, però, invoca come parametro il solo art. 76 della Costituzione) nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009.

La circostanza della presunta diversità tra il testo sottoposto all'esame della Conferenza e quello emanato è, peraltro, enunciata anche nei ricorsi delle Regioni Calabria e Piemonte, le quali, tuttavia, non articolano uno specifico motivo di ricorso al riguardo, e nei ricorsi delle Regioni Umbria e Liguria e nello stesso ricorso n. 56 del 2006 della Regione Emilia-Romagna, che, espressamente, specificano che tale vizio procedurale non ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni regionali.

6.2.1. — In ordine alla censura irritualmente proposta nelle memorie dalle Regioni Campania e Emilia-Romagna questa Corte non può pronunciarsi stante la impossibilità per le ricorrenti di modificare o integrare i motivi dei ricorsi nel prosieguo del giudizio di legittimità costituzionale.

La questione proposta dalle altre ricorrenti è inammissibile, per la genericità dell'assunto. In nessuno dei ricorsi, infatti, viene indicato dove o in che misura il testo emanato sarebbe diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza. Il che impedisce di verificare la incidenza di tali presunte modifiche su ambiti materiali di pertinenza regionale e, di conseguenza, la stessa rilevanza della prospettata violazione della legge delega sulle attribuzioni costituzionali delle ricorrenti (cfr. sentenza n. 401 del 2007).



6.3. — Ulteriori censure vengono, poi, proposte avverso l'intero d.lgs. n. 152 del 2006 dalla sola Regione Piemonte, la quale lamenta la violazione dell'art. 76 Cost.:

a) in relazione all'art. 1, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004, che autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti di riordino, coordinamento ed integrazione, in quanto il Governo avrebbe ecceduto dalla delega introducendo «nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o procedimenti»;

b) in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella parte in cui prevede il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali, come definite dall'art. 117 Cost., dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998, ed in relazione ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza, a causa «dell'ingiustificato rivolgimento apportato ad organi, funzioni e procedure attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale»;

c) in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella parte in cui impone il rispetto del principio di sussidiarietà al legislatore delegato, in quanto l'attrazione in sede ministeriale compiuta dal decreto legislativo «per molte importanti e svariate funzioni, sia di nuova previsione sia già esercitate in sede comunale, provinciale e regionale, non sarebbe oggettivamente giustificata da esigenze di considerazione unitaria a livello nazionale degli interessi coinvolti».

6.3.1. — Le questioni, a tacere della evidente inconferenza di taluni dei parametri invocati, non attinenti la sfera di attribuzione regionale, sono inammissibili per la loro genericità ed indeterminatezza.

La ricorrente Regione Piemonte non indica, infatti, quale sarebbe il contenuto innovativo del d.lgs. n. 152 del 2006, in che misura esso «rivolgerebbe ingiustificatamente» (non meglio indicati) organi, funzioni e procedure regionali, né quali sarebbero le «molte importanti e svariate funzioni» attratte a livello statale in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Comunque, contrariamente a quanto assumono la Regione Piemonte e molte altre ricorrenti, la delega in di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004 ha contenuto innovativo e consente non solo il coordinamento, ma anche il riordino e l'integrazione della normativa in materia ambientale. Il carattere innovativo della delega è non solo consentito, ma addirittura imposto al fine di assicurare il rispetto dei criteri direttivi e dei principi generali dettati dal comma 8 e, soprattutto, di quelli specifici recati dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che in maniera implicita o esplicita presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale, anche per quanto riguarda l'assetto delle competenze in materia (vedi sentenze n. 350 del 2007 e n. 303 del 2005).

L'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, peraltro, individua un principio e criterio generalissimo nel suo incipit ed una successiva serie (indicata con lettere da a ad n) di criteri, sempre generali, quanto all'oggetto, ma più specifici e conformativi del potere legislativo delegato.

Nell'*incipit* dell'art. 1, comma 8, in particolare, si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano agli ulteriori principi e criteri direttivi indicati «nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà».

La contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente, come si è detto, allo Stato – competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa riconoscersi, come invece assunto dalla Regione Piemonte, carattere di intangibilità alle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa immutabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9.

Pertanto i criteri indicati nell'*incipit* dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale.



Dalle considerazioni che precedono deriva, allora, che sarebbe stato onere della ricorrente indicare puntualmente quali funzioni sarebbero state riallocate a livello centrale e, quantomeno, prospettare gli specifici profili di contrasto tra tale riallocazione ed il principio di sussidiarietà verticale, non bastando, pertanto, la mera prospettazione del carattere riduttivo della disciplina di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 rispetto a quella del decreto legislativo n. 112 del 1998. Come si è rilevato, il ricorso della Regione Piemonte è, invece, sul punto, meramente assertivo, indeterminato e generico. Di qui l'inammissibilità delle questioni.

6.4. — L'ultima censura avverso l'intero decreto legislativo è, infine, proposta ancora dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettera e, della legge delega n. 308 del 2004, che impone la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie) e 117, primo e quinto comma, Cost., in quanto il legislatore delegato non avrebbe dato, in diversi punti, piena attuazione al diritto comunitario.

6.4.1. — La questione è inammissibile, sia per la sua evidente genericità, non essendo indicati nel ricorso dove e sotto quale profilo il decreto legislativo impugnato contrasterebbe con il diritto comunitario, sia per la mancata individuazione della ridondanza di tale presunto ed indeterminato contrasto sulle attribuzioni della Regione ricorrente.

7. — Nel secondo gruppo di questioni, cioè quelle rivolte avverso specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, ma non relative alla disciplina della VAS, rientrano le censure degli artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera b), art. 5, comma 1, lettere e), g), q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006.

7.1. — L'art. 3, comma 2, prevede che il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale.

L'art. 3, comma 4, prevede, invece, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti.

La Regione Calabria censura l'art. 3, comma 2, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto legittimerebbe regolamenti governativi in una materia, quella ambientale, nella quale prevarrebbero o, comunque, concorrerebbero titoli di competenza regionale (in particolare in materia di governo del territorio e di tutela della salute) ed, in via subordinata, qualora tali regolamenti dovessero ritenersi riferibili alla sola competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto «l'indeterminatezza del contenuto degli emanandi regolamenti e comunque la contiguità della competenza statale con le competenze regionali» esigerebbero che su tali regolamenti si pronunciasse, in sede di parere, la Conferenza unificata.

Le Regioni Marche e Toscana censurano, invece, l'art. 3, comma 4, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione, non prevedendo un coinvolgimento delle «Regioni e/o della Conferenza», comporterebbe l'adozione di provvedimenti unilaterali in materie rispetto alle quali sussiste, inestricabilmente intrecciata, anche la competenza delle Regioni.

La Regione Toscana, peraltro, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, ha dichiarato di non avere più interesse a tale censura, in ragione della introduzione nell'articolato del d.lgs. n. 152 del 2006 degli articoli da 3-bis a 3-sexies. Tale dichiarazione non esime, tuttavia, questa Corte dall'esame della relativa questione, posto che essa non rappresenta una formale rinuncia parziale al ricorso (né, d'altra parte, sussiste una formale accettazione della stessa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente costituito) e neppure può essere intesa (come, invece, vedi infra sub 9.1.) quale prova della mancata applicazione dei regolamenti in oggetto nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

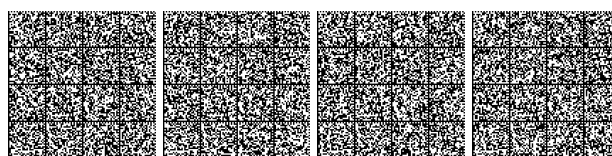
7.1.1. — Le questioni proposte dalla Regione Calabria non sono fondate.

Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, mentre ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost. esso ha competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza.

Se non è, pertanto, possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, deve anche ribadirsi ciò che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito (sentenze n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006), cioè che non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.

Le questioni poste dalle Regioni Toscana e Marche sono, invece, inammissibili.

Queste ricorrenti lamentano, infatti, una lesione meramente eventuale delle loro attribuzioni costituzionali, riferita cioè non all'astratta attribuzione del potere regolamentare, ma al possibile concreto contenuto lesivo degli emanandi regolamenti, in quanto invasivo della propria sfera di competenza, e che potrebbe, all'occorrenza, essere fatta valere con i previsti rimedi giurisdizionali.



7.2. — L'art. 4, comma 1, lettera b), prevede che le norme di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 costituiscono attuazione, tra l'altro, della «direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003».

L'art. 5, comma 1, lettere q) ed r), definisce, invece, i concetti di pubblico e di pubblico interessato ai fini della disciplina della VIA e della VAS.

Tali disposizioni vengono censurate dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia), mentre il recepimento di tale direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004.

Pertanto, secondo la Regione Calabria, anche qualora dovesse ritenersi che l'art. 1, comma 9, lettera f), della legge n. 308 del 2004, che indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, avesse implicitamente legittimato il Governo alla attuazione anche della direttiva 2003/35/CE, gli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), sarebbero nondimeno illegittimi.

Ciò in quanto l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte quella delega del 2004 e, posto che le due deleghe prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni.

7.2.1. — Le questioni non sono fondate.

La legge delega n. 308 del 2004 autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e). Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE).

La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.

Pertanto, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005 avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle Regioni.

7.3. — L'art. 5, comma 1, lettera e) prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.

La Regione Emilia-Romagna (nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il contrasto di questa disposizione con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti.

La Regione Piemonte lamenta, invece, per le stesse ragioni, la violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

7.3.1. — Le questioni sono inammissibili, perché, a prescindere dalla carenza argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.



7.4. — L'art. 5, comma 1, lettera g), ai fini della disciplina della VIA, definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie».

La Regione Emilia-Romagna (ancora nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il contrasto di tale disposizione con il punto 22 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato».

Anche tale questione è inammissibile posto che la Regione ricorrente non indica alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe sulle proprie attribuzioni costituzionali.

8. — Nel terzo gruppo di questioni ovvero quelle preliminari alla intera disciplina della VAS vi sono le due censure proposte dalla Regione Calabria avverso gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.

8.1. — Una prima censura viene proposta avverso tutte le citate disposizioni, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.

La ricorrente Regione Calabria argomenta tale tesi, sostenendo l'avvenuta abrogazione tacita della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare nel termine di diciotto mesi, e pertanto fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da parte dell'art. 19 della legge n. 62 del 2005 (che imponeva, per tale attuazione, il più breve termine di sei mesi, con scadenza nell'ottobre 2005).

Il d.lgs. n. 152 del 2006, intervenuto nell'aprile 2006 ben oltre tale più breve termine, sarebbe pertanto illegittimo, nella parte in cui, avvalendosi di una delega abrogata da una successiva delega, a sua volta scaduta, pretenderebbe di recare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE.

Tale violazione procedimentale, a dire della ricorrente, sarebbe deducibile in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, posto che le previsioni introdotte in difetto di valida delega inciderebbero in senso limitativo sulle attribuzioni costituzionali regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

8.2. — La difesa regionale, peraltro, rileva che l'art. 1 della medesima legge n. 62 del 2005 autorizza il Governo ad attuare entro diciotto mesi le direttive comunitarie indicate negli elenchi allegati e, tra di esse (allegato B) nuovamente la direttiva 2001/42/CE.

Secondo la difesa regionale in ragione del principio di specialità dovrebbe trovare applicazione l'art. 19 (ed il suo più breve termine) piuttosto che l'art. 1 della stessa legge n. 62 del 2005. Ma anche laddove fosse questa seconda disposizione a dovere trovare applicazione, gli indicati artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché gli allegati I e II alla parte seconda si porrebbero, comunque, in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla legge n. 308 del 2004, invece di quello più garantista per le posizioni di autonomia costituzionale delle Regioni di cui alla legge n. 62 del 2005.

8.3. — Le questioni non sono fondate.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.

9. — Venendo, infine, al quarto ed ultimo gruppo di questioni, cioè quelle riferite alla disciplina della VAS, deve, anzitutto, ricordarsi, oltre ai motivi già esposti in precedenza, che questa Corte (sentenza n. 398 del 2006) ha già avuto occasione di affermare «che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente».

Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.



9.1. — Prima di passare alle specifiche censure deve, peraltro, rilevarsi:

che, nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, le Regioni Toscana e Puglia hanno dichiarato di non avere più interesse alle censure proposte, rispettivamente, avverso l'art. 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 ed avverso gli artt. 6, 15, comma 1, e 19, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, alla luce dell'abrogazione di tali disposizioni e della introduzione di una nuova disciplina, da esse ritenuta pienamente soddisfattiva, da parte del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008;

che, nel corso della udienza pubblica del 5 maggio 2009, la difesa della Regione Valle d'Aosta, modificando in parte le proprie deduzioni contenute nella memoria depositata in prossimità dell'udienza stessa, ha dichiarato di non avere più interesse alla impugnazione degli articoli 6 e 7, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che il predetto art. 6 è stato abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ancor prima della entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina in materia di VAS contestata, e posto che il predetto art. 7, comma 3, era stato censurato solo in via derivata dalla dedotta illegittimità dell'art. 6.

Considerato che alcune disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre le altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008), ritenuto che, in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse da parte delle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che secondo la difesa erariale (ritualmente costituita nel giudizio promosso dalla Regione Toscana) tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione, si deve affermare, in via preliminare, che per dette questioni è cessata la materia del contendere.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta sempre dalla Regione Valle d'Aosta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale. Anche tale censura, infatti, è proposta dalla Regione Valle d'Aosta solo in via derivata dalla prospettata illegittimità dell'art. 6.

9.2. — Tra le specifiche disposizioni censurate, che vengono qui appresso trattate seguendo il loro ordine numerico, vi è, anzitutto, l'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali.

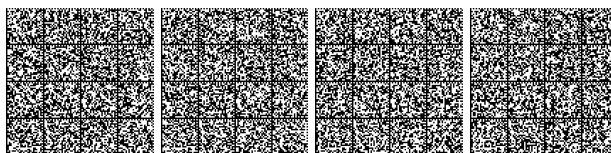
La Regione Valle d'Aosta censura questa disposizione in riferimento agli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), in quanto, ridurrebbe l'ambito applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di “piccole aree a livello locale” la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di “pianificazione sovracomunale”, può avere un significativo impatto sull'ambiente».

9.2.1. — La questione non è fondata in quanto poggia su di un erroneo presupposto interpretativo.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede, infatti, che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.

9.3. — L'art. 6, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali, prevedendo: (comma 6) che, in ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda dello stesso decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle Regioni direttamente interessate per territorio dall'attività; (comma 7) che, ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse; (comma 8) che qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta.

Le Regioni Calabria, Piemonte e Marche censurano tale disposizione, lamentando, in buona sostanza, la mancata previsione di una adeguata partecipazione regionale alla suddetta Commissione e, pertanto, di una loro adeguata partecipazione al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi di competenza statale.



La Regione Calabria, in particolare, censura l'articolo 6, commi 6, 7 e 8, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe una effettiva partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali nella Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali, nonostante l'incidenza della attività di tale organo su settori (governo del territorio e tutela della salute) di competenza regionale.

La Regione Piemonte, invece, censura solo il comma 6 dell'art. 6, «laddove prevede che la commissione tecnico-consultiva nazionale, cui è affidato il compito dell'istruttoria per le valutazioni VAS, VIA, IPPC riguardanti opere ed interventi di rilievo nazionale, sia integrata per ogni sottocommissione da "un esperto" designato dalla Regione direttamente interessata dalla realizzazione dell'opera», in riferimento agli «artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione», nonché ai «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto assegnerebbe alla partecipazione regionale un «ruolo limitato e secondario».

La Regione Marche censura, infine, ancora il comma 6 dell'art. 6, unitamente al successivo art. 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, che affida alla Commissione prevista dall'art. 6 la valutazione ambientale strategica in sede statale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. nonché in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione alla direttiva 2001/42/CE ed all'art. 76 Cost. (è da ritenersi per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente), giacché non prevederebbero una adeguata partecipazione delle Regioni al procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di competenza statale.

9.3.1. — L'impugnato art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato abrogato e interamente sostituito, rispettivamente, dagli artt. 14 e 9 del regolamento di delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina della VAS contestata.

L'attuale disciplina è data dall'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, il quale prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007 assicura al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

Anche nel nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, è prevista, non diversamente dalla disciplina anteriore, una partecipazione meramente eventuale di un solo componente della Regione interessata (*rectius* di ciascuna Regione interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni ambientali.

Il carattere non soddisfacente della disciplina sopravvenuta impone, per il principio di effettività del giudizio costituzionale in via di azione, il trasferimento (espressamente richiesto, peraltro, dalla difesa della Regione Marche) delle proposte questioni di legittimità costituzionale sulla nuova disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006.

9.3.2. — Le questioni, trasferite pertanto sull'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, non sono comunque fondate.

Come chiarito sopra *sub* 4 e *sub* 9, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, quale è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale.

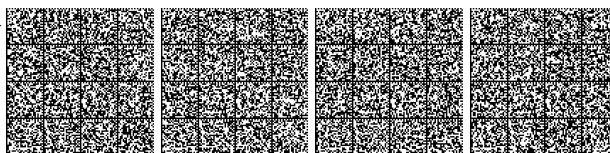
In questo contesto la possibilità per le Regioni (*rectius* per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.

9.4. — L'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. *screening*) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS.

La Regione Marche censura questa disposizione in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe una intesa con la Regione per sottoporre alla VAS anche i piani regionali e consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di governo del territorio.

9.4.1. — La questione non è fondata.

Anzitutto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. *screening*.



È da sottolineare, comunque, che la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. *screening*, svolto, invece, dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.

9.5. — L'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

La Regione Marche, sostenendo che tale sottrazione non è permessa dall'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, censura questa disposizione in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. nonché in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. (per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004, che, come si è detto, prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente), in quanto non sarebbe consentito sottrarre tale tipologia di piani alla procedura di VAS, con ciò compromettendo le competenze regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

9.5.1. — È certamente esistente il contrasto tra la disposizione censurata e l'art. 3, comma 8, della direttiva 2001/42/CE (il che ha portato il legislatore delegato ad eliminare tale eccezione con il decreto correttivo n. 4 del 2008). La questione è, nondimeno, inammissibile.

Secondo questa Corte (sentenze n. 265 del 2006 e n. 336 del 2005) è legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali. Alla luce di tale giurisprudenza deve, allora, escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica. Di qui l'inammissibilità della questione.

9.6. — Gli articoli da 8 a 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano la disciplina generale della VAS.

La Regione Calabria censura, in via generale, tali disposizioni in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute.

Pertanto, secondo la Regione Calabria gli indicati parametri costituzionali sarebbero violati, anche laddove si volesse riconoscere una concorrenza di competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni in materia di VAS, giacché anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile una disciplina unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto riguarda la enucleazione di principi fondamentali, essendo la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. limitata alla predisposizione di «standards di tutela uniformi».

9.6.1. — Le questioni non sono fondate in quanto, come si è visto, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta materia (vedi, da ultimo, sentenza n. 61 del 2009) la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non ridicibile».

9.7. — L'art. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 specificano il contenuto del rapporto ambientale. L'art. 10, commi 2, secondo periodo, e 3, specificano le forme di pubblicità della sintesi non tecnica del rapporto ambientale. L'art. 12, commi 2, 3 e 4, specifica, tra l'altro, le modalità del giudizio di compatibilità ambientale. L'art. 14, comma 3, specifica le forme di pubblicità delle misure correttive dei piani adottati. L'allegato I alla parte seconda specifica, infine, le informazioni da inserire in detto rapporto.

La Regione Calabria censura tali disposizioni in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto esse, non avendo un contenuto di principio fondamentale («con l'eccezione forse dell'art. 12, commi 2, 3 e 4»), ma essendo «anzi di estremo dettaglio», avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze regionali.

9.7.1. — Per quanto appena rilevato sopra *sub* 9.6.1. anche tali questioni non sono fondate, non essendo lo Stato tenuto a concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

9.8. — L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che la valutazione di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma, mentre il successivo art. 16, comma 2, prevede che prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica.



La Regione Valle d'Aosta censura queste disposizioni in riferimento agli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE e, conseguentemente, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché in riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie), in quanto secondo la disciplina comunitaria la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della procedura legislativa e la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione «delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico», mentre in base alla disciplina statale la VAS interverrebbe «quando ormai l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale, impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere parte all'*iter* di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione ambientale del piano medesimo espressa dall'autorità competente» ed in quanto, infine, la sintesi non tecnica sarebbe una forma pubblicitaria non idonea.

9.8.1. — Le questioni sono inammissibili, in quanto, la prospettata violazione della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

9.9. — L'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede (comma 3) che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale e (comma 5) che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi.

La Regione Marche censura tali disposizioni in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto, sull'assunto che sarebbero riferibili anche ai procedimenti di VAS in sede regionale, esse inciderebbero sulla potestà della Regione di disciplinare i procedimenti di sua competenza.

La Regione Valle d'Aosta censura, invece, l'art. 10, comma 3, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE e, conseguentemente, agli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie), in quanto si porrebbe in contrasto con il principio comunitario di pubblicità del rapporto ambientale. E censura, poi, l'art. 10, comma 5, in riferimento all'art. 2, lettera g), dello statuto regionale, che riconosce la competenza esclusiva regionale in materia di urbanistica, in quanto, trattandosi di procedimenti regionali, questi non potrebbero che essere disciplinati con legge regionale anche per quel che concerne le forme di pubblicità.

9.9.1. — In ordine alle questioni riferite all'art. 10, comma 3, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché il regolamento ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima della abrogazione della disposizione stessa da parte del d.lgs. n. 4 del 2008.

Le questioni riferite all'art. 10, comma 5, non sono, invece, fondate in quanto poggiano su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.

9.10. — L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma.

La Regione Piemonte sostiene che tale disposizione sia in contrasto con «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto, nella logica della direttiva 2001/42/CE, la VAS non sarebbe un mero provvedimento autorizzativo, ma un processo decisionale della pubblica amministrazione che confronta le scelte da assumere in un determinato contesto ambientale, territoriale e socio-economico e non consentirebbe una reale intersezione tra la valutazione ambientale e la pianificazione o programmazione, le quali rimarrebbero «come fasi consequenziali e sostanzialmente separate».

La Regione Emilia-Romagna, nel ricorso n. 73 del 2006, censura la medesima disposizione, unitamente a quella di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, a sua volta, definisce il giudizio di compatibilità ambientale come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto ambientale, in riferimento alla direttiva 2001/42/CE (il riferimento è da ritenersi all'art. 2), in quanto definirebbero e configurerebbero la procedura di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA, laddove, secondo la direttiva comunitaria indicata, la VAS dovrebbe essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o programma.



Il contrasto con il diritto comunitario ridonderebbe, poi, per la Regione Emilia-Romagna, in lesione delle proprie garanzie costituzionali (è da ritenersi, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto tali disposizioni, da un lato, devono essere applicate dagli enti territoriali, dall'altro, costituiscono, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, un vincolo alla futura legislazione regionale.

9.10.1. — La questione proposta dalla Regione Piemonte è inammissibile, dato che nel ricorso non si evidenzia quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, ma si afferma, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.

9.10.2. — Le questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna, a parte ogni considerazione sull'invocazione solo indiretta di un parametro costituzionale, non sono fondate.

L'art. 5, comma 1, lettera m), anzitutto, reca una definizione del giudizio di compatibilità ambientale neutra e priva di alcuna lesività.

Per quanto attiene all'art. 12, comma 2, invece, la questione proposta poggia su un evidente errore interpretativo.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.

9.11. — L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, poi, nella sua parte finale, che, qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro sessanta giorni, il Consiglio dei ministri è autorizzato, ad esercitare il potere sostitutivo ed ove il Consiglio dei ministri non si pronunci, si intende emesso parere negativo e che tale disciplina si applichi, fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le VAS di competenza regionale.

Per la Regione Piemonte questa disposizione violerebbe «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto la procedura avrebbe una impostazione meccanica, che ne ridurrebbe l'effettiva funzione delineata dalla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2001/42/CE.

Per la Regione Valle d'Aosta, invece, essa violerebbe l'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva della Regione, e l'art. 97 Cost., in quanto implicherebbe il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un giudizio negativo di compatibilità per mera scadenza del termine.

9.11.1. — Le questioni sono inammissibili, perché la censura prospettata si risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non attiene alle competenze regionali.

9.12. — Gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale.

La Regione Calabria censura queste disposizioni in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto esse, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale strategica in sede statale, ometterebbero qualsiasi possibilità di intervento di istanze regionali nel procedimento che conduce alla approvazione del piano o del programma proposto e non terrebbero, pertanto, conto dell'incidenza di questo sul governo del territorio.

9.12.1. — Le questioni non sono fondate.

Infatti, la VAS, concludendosi con un «giudizio di compatibilità ambientale» (vedi sopra *sub* 9.10.2), rientra, come si è più volte ripetuto, nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto (oltre quanto già esposto sopra *sub* 9.3.2.), la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione statale competente.

9.13. — L'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali.

Il successivo art. 22, prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del «presente» decreto.



La Regione Piemonte censura queste disposizioni, sostenendo che esse violerebbero «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione.

9.13.1. — Le questioni, a parte ogni considerazione sulla sua genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, non sono, comunque, fondate, in quanto lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.

10. — Avendo la Corte deciso il merito dei vari ricorsi, non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dalle ricorrenti Regioni Calabria e Abruzzo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata;

Dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 6, 7, commi 3 ed 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

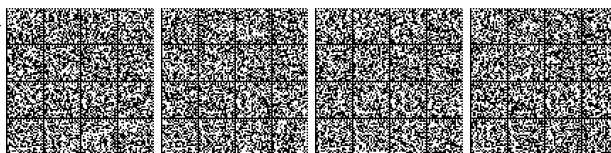
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche e Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed Abruzzo, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe, ed, in relazione all'art.



2, comma 1, ed al punto 13 dell'allegato II della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione al punto 22 dell'allegato I della direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed all'art. 3 della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma e quinto comma, della Costituzione ed agli artt. 4 e 6 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Campania, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Abruzzo e Basilicata, ed in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

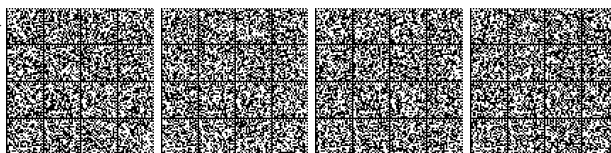
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione e, in subordine, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e degli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3



aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 3 e dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione, al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 2, lettera g), dello statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, ed, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera m), e 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed all'art. 2 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

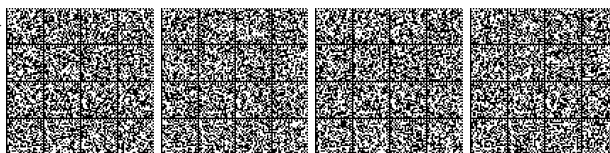
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Allegato

ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

Ordinanza

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE

09C0508

N. 226

Sentenza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Ritenuta illegittima limitazione delle competenze della Provincia autonoma con assimilazione a quelle delle Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alle Province autonome (nel rispetto dei limiti generali fissati dallo Statuto stesso) - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 131, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, n. 6 («nonché integrativamente» nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 e 24); d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

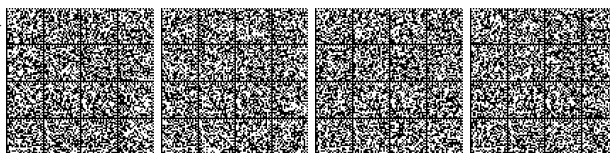
Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI ;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 16 giugno 2008 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2008;



Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 9 giugno 2008 e depositato il successivo 16 giugno, la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), «nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s)», della Costituzione, denunciando la violazione: dell'art. 8, n. 6), nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del principio di certezza del diritto.

Nel ricorso si osserva, anzitutto, che la Provincia autonoma di Trento ha la potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, in base al citato art. 8, n. 6, dello statuto speciale. Inoltre, la stessa Provincia è titolare, in base al medesimo art. 8, di analoga potestà legislativa anche in materia di toponomastica (n. 2), tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (n. 3), usi e costumi locali (n. 4), urbanistica e piani regolatori (n. 5), usi civici (n. 7), ordinamento delle minime proprietà colturali (n. 8), porti lacuali (n. 11), miniere, cave e torbiere (n. 14), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), viabilità (n. 17), acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, compresa la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), agricoltura e foreste (n. 21), espropriazioni per pubblica utilità (n. 22), opere idrauliche (n. 24). Nelle elencate materie, soggiunge la ricorrente, sussiste, in forza dell'art. 16 dello statuto di autonomia, anche la potestà amministrativa provinciale.

Come si è detto, la Provincia di Trento rammenta, poi, che, tra le norme di attuazione dello statuto, rilevano, segnatamente, quelle dettate dal d.P.R. n. 381 del 1974, dal d.P.R. n. 115 del 1973 e dal d.P.R. n. 690 del 1973.

Si evidenzia ancora nel ricorso che la Provincia ha concretamente esercitato la propria competenza legislativa in materia di paesaggio, dapprima, con la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e, successivamente, con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), la quale dispone l'abrogazione della prima legge «dalla data stabilita dai regolamenti di attuazione della l.p. n. 1/2008, che attualmente non sono stati ancora emanati».

La Provincia di Trento osserva, inoltre, che con d.lgs. n. 42 del 2004 è stato adottato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 8 «tutela la specifica posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con la clausola di salvaguardia» stabilendo che «Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Con successivo d.lgs. n. 63 del 2008, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), si è provveduto, tramite l'art. 2, comma 1, lettera a), alla integrale sostituzione dell'art. 131 del d.lgs. n. 42 del 2004. La difesa provinciale sostiene che detta disposizione, «nella versione proposta dal Governo per l'esame in sede di Conferenza unificata, aveva mantenuto una formulazione rispettosa dell'assetto delle competenze pacificamente riconosciute alla Provincia di Trento» (e cioè «Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio»), riferendosi soltanto alle Regioni a statuto ordinario.



Tuttavia, si prosegue nel ricorso, in data 26 febbraio 2008 veniva formulata una proposta emendativa del comma 3 dell'art. 131 «(sulla quale risultava l'espressione di parere contrario del Ministero per i beni e le attività culturali)», che recitava: «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».

Una siffatta formulazione — sostiene la Provincia di Trento — «era chiaramente rivolta a riconoscere alle Regioni a statuto ordinario una sia pure limitata competenza in materia di tutela del paesaggio. Sfortunatamente, però, la menzione tra i destinatari della norma anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano — che già per statuto godono a titolo proprio ed espresso di potestà primaria nella materia — finiva per far valere nei loro confronti la potestà statale definita esclusiva di cui al comma secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost.».

Il testo definitivo veniva approvato conformemente alla anzidetta proposta emendativa, «nonostante la nota inviata dal presidente della Provincia prima dell'approvazione del decreto nel Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, con la quale veniva sottolineata la incongruenza della norma rispetto all'assetto delle competenze garantite alle Province autonome e all'art. 8 del medesimo codice, recante la clausola di salvaguardia».

Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la norma impugnata verrebbe ad assimilare, in materia di paesaggio, le competenze delle Province autonome a quelle delle Regioni ordinarie, applicando anche alle prime «il riparto di competenze di cui al nuovo titolo V», così da limitare, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «le competenze provinciali relative al territorio». Di qui l'incostituzionalità della disposizione del comma 3 dell'art. 131, «nella parte in cui essa estende alle Province autonome i limiti e i vincoli riguardanti le Regioni ordinarie; con la conseguente generalizzata riduzione delle competenze provinciali al mero “esercizio delle attribuzioni sul territorio” (che sarebbero da svolgere nel rispetto della disciplina statale — asseritamente esclusiva — in materia di tutela del paesaggio), ed in particolare nell'inciso “e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, attraverso il quale si realizza tale estensione».

Sussisterebbe, dunque, la violazione dell'art. 8, n. 6, dello statuto speciale (e delle «altre norme dell'art. 8 sopra citate», oltre che delle «norme di attuazione che hanno concretizzato la disciplina statutaria»), posto che si assoggetta la Provincia di Trento «alla potestà esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, mentre lo statuto speciale configura una situazione esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potestà “esclusiva” (così la sent. n. 21/1991 di codesta Corte) in materia di tutela del paesaggio».

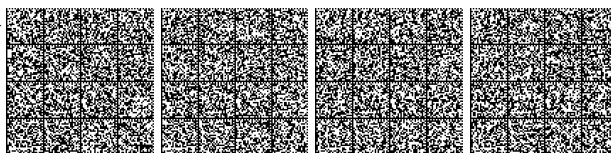
La ricorrente esclude, d'altro canto, che possa sostenersi che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. trovi applicazione anche alle Province autonome. La norma censurata, applicando alle Province autonome il predetto art. 117 Cost., ne restringe la competenza primaria-esclusiva di cui all'art. 8, n. 6, dello statuto e, tuttavia, «il titolo V della parte seconda della Costituzione vale, in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (che risulta dunque anch'esso violato), solo là dove prevede forme più ampie di autonomia: per cui l'art. 117, comma 2, non può mai essere applicato ad una Regione speciale per restringere, anziché ampliare, una sua competenza statutaria». Ove, invece, l'applicazione complessiva delle norme del titolo V, e tra queste dell'art. 117 Cost., comportasse un restringimento dell'autonomia statutaria, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 536 del 2002, n. 103 del 2003, n. 134 del 2006) «si continuerà ad applicare lo statuto speciale, e non affatto il nuovo titolo V».

La difesa provinciale ribadisce, quindi, che, nello specifico, «la norma impugnata non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come mera delimitazione di un più ampio conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativo dell'autonomia provinciale), ma come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie».

Peraltro, la ricorrente rileva che la disposizione denunciata «contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42/2004, che salvaguarda la posizione delle Regioni speciali»; tale insanabile contraddizione tra le due norme, non suscettibile di essere superata tramite una interpretazione adeguatrice del vigente testo dell'art. 131, comma 3, comporta «— oltre alla diretta lesione delle competenze provinciali — una chiara violazione del principio di certezza del diritto» che pregiudica il «regolare svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio». Donde, l'incostituzionalità della norma denunciata anche sotto detto ultimo profilo.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La difesa erariale sostiene che l'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, non contrasterebbe con l'art. 8, n. 6, dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, il quale rinvia all'art. 4 dello stesso statuto, che impone alla Provincia autonoma di Trento di «conformare la propria legislazione esclusiva alle norme costituzionali»; sicché, nella specie, sarebbe «applicabile» l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».



L'Avvocatura osserva, infatti, che il paesaggio rappresenta, per un verso, un bene culturale, in relazione ai «caratteri (che derivano) dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni» (art. 131 del d.lgs. n. 42 del 2004) e, dall'altro, assume rilievo «dal punto di vista ambientale», come si desume dal procedimento per l'adozione dei piani paesaggistici (artt. 142 e 143 del citato d.lgs. n. 42) e dei piani urbanistici-territoriali (art. 145 dello stesso d.lgs. n. 42), come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 151 del 1986, n. 641 del 1987, n. 182 e n. 183 del 2006, nonché n. 367 del 2007).

La difesa erariale ritiene, infine, che «eventuali interferenze» tra le competenze interessate, ove sovrapposte o confinanti, possano risolversi «con il principio di leale collaborazione».

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria illustrativa con la quale insiste per l'incostituzionalità delle norme impugnate.

La ricorrente contesta, in particolare, la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato per cui sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Trento l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in ragione «della soggezione della potestà legislativa provinciale alle norme costituzionali», rilevando che il «limite costituzionale» previsto dagli statuti speciali «non significa — e non può significare — soggezione delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alle norme del titolo V, perché queste sono espressamente rivolte a disciplinare le Regioni a statuto ordinario, e perché ciò significherebbe la vanificazione della specialità». Ciò, peraltro, sarebbe confermato proprio dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che rende applicabile la disciplina del titolo V nei confronti delle autonomie speciali soltanto se più favorevole.

La Provincia di Trento rileva, infine, che la sentenza n. 62 del 2008, richiamata dalla difesa erariale, afferma l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto non prevista, come tale, dagli statuti e non già laddove, come nel caso della competenza primaria provinciale in materia di tutela del paesaggio, sia contemplata una «precisa competenza statutaria».

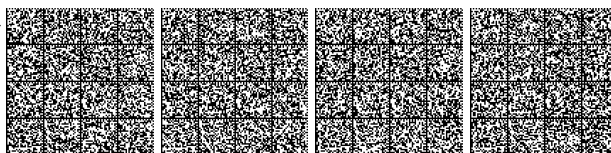
Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di costituzionalità dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), «nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s)», della Costituzione.

La norma denunciata recita: «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».

La ricorrente deduce il contrasto della disposizione anzidetta con l'art. 8, n. 6), «nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24)» del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con le norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), in quanto si assoggetta la Provincia di Trento «alla potestà esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, mentre lo statuto speciale configura una situazione esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potestà "esclusiva" [...] in materia di tutela del paesaggio».

Viene, altresì, prospettata la violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), giacché la norma censurata «non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come mera delimitazione di un più ampio conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativo dell'autonomia provinciale), ma come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie».



Si assume, infine, la sussistenza di un contrasto con il «principio di certezza del diritto», poiché il denunciato comma 3 dell'art. 131 «contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42 del 2004, che salvaguarda la posizione delle Regioni speciali» e tale insanabile contraddizione, non suscettibile di essere superata tramite una interpretazione adeguatrice del vigente testo della stessa disposizione impugnata, comporta «— oltre alla diretta lesione delle competenze provinciali — una chiara violazione, per l'appunto, del principio di certezza del diritto», che pregiudica il «regolare svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio».

2. — La questione è fondata.

2.1. — Giova rammentare, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella vigenza del Codice del 2004 (sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008), ha ribadito che il paesaggio è un valore «primario» ed anche «assoluto» (in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987), precisandosi che per paesaggio deve intendersi, innanzitutto, «la morfologia del territorio» regionale e che esso riguarda «l'ambiente nel suo aspetto visivo». In tal senso, come affermato, in particolare, dalla sentenza n. 367 del 2007, «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale».

2.2. — Ciò posto, questa Corte ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (ancora la sentenza n. 367 del 2007). In un siffatto contesto, si è inoltre puntualizzato che il predetto titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007).

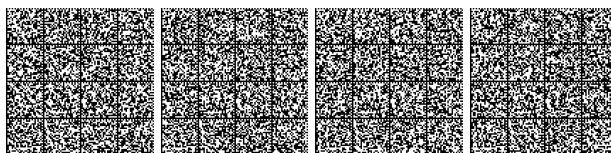
Deve, infatti, rammentarsi che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione (tra le altre, sentenza n. 103 del 2003).

3. — E' proprio in tale prospettiva che, con specifico riferimento alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 8, n. 6), dello statuto di autonomia, questa Corte, con la sentenza n. 62 del 2008, ha richiamato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela del paesaggio», da esercitare nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello statuto speciale e, dunque, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Pertanto, in un'ottica non dissimile si è posta la sentenza n. 164 del 2009, incentrando la verifica della compatibilità di talune norme regionali dettate dalla Regione Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio (art. 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22) con la competenza legislativa primaria ad essa attribuita in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio dall'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), quale potestà — al pari di quella della Provincia di Trento — da esercitare «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale». Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità portata dalla citata sentenza n. 164 si è fondata proprio sul parametro statutario, per aver le norme regionali denunciate violato l'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 — che provvede ad individuare le aree tutelate per legge — da intendersi «norma di grande riforma economico-sociale».

4. — Ne consegue che la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali — come già evidenziato per l'analoga previsione statutaria della Regione Valle d'Aosta — comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dal citato art. 142.

5. — In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0509

N. 227

Sentenza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione in giudizio di una delle parti del giudizio *a quo* oltre il termine di legge - Inammissibilità.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Irripetibilità delle somme versate per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari, svolgenti attività agricola, delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 - Irragionevolezza del divieto di restituzione di imposte pagate ma non dovute, con disparità di trattamento rispetto a chi, in situazione uguale, non abbia effettuato alcun pagamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4.
- Costituzione, art. 3 (artt. 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), promossi dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritte ai nn. 251 e 277 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione della Citra società cooperativa e del Comune di Ortona, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Ermanno Belli, Danilo Iasci e Livia Salvini per la Citra società cooperativa e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio concernente la impugnazione del rigetto opposto dal Comune di Ortona alla richiesta, presentata da una Società cooperativa agricola, di rimborso delle somme dalla medesima pagate, per i periodi dal 2004 al 2007, a titolo di imposta comunale sugli immobili (di seguito: ICI) relativamente ad alcuni suoi fabbricati strumentali allo svolgimento della attività agricola, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza depositata il 27 maggio 2008, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

1.1. — Riferisce il rimettente che la pretesa della società ricorrente si fonda sul fatto che gli immobili ad essa appartenenti, devono essere considerati esclusi dall'ICI in quanto caratterizzati dalla «ruralità», poiché non destinati a fini abitativi ma a scopi strumentali all'attività agricola.

Osserva, quindi, il rimettente che, entrato in vigore l'art. 42-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), sono cessate, in senso favorevole al contribuente, le «incertezze interpretative» in ordine alla ruralità o meno — e quindi in ordine alla loro soggezione all'ICI — dei fabbricati delle cooperative agricole.

Aggiunge la Commissione tributaria che, ai fini della decisione, non ha importanza la qualificazione da attribuire a tale norma, cioè se essa abbia natura interpretativa o innovativa, essendo, invece, rilevante il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, in base al quale, secondo la sintesi del rimettente, sebbene le cooperative agricole non siano tenute al pagamento dell'ICI sui propri fabbricati, tuttavia se lo hanno fatto non spetta loro il rimborso per gli anni precedenti al 2008.

Detta previsione, secondo il rimettente, sarebbe illogica e irragionevole in quanto il suo risultato sarebbe che le cooperative agricole che hanno omesso di pagare l'ICI sui fabbricati in proprietà — giovandosi o della giurisprudenza favorevole o della novella legislativa contenuta nel d.l. n. 159 del 2007 (come convertito dalla legge n. 222 del 2007) — si vedono riconoscere in sede contenziosa la loro esenzione, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento, venute meno in forza della sopravvenuta novella legislativa, resterebbero penalizzate.

Evidente sarebbe la disparità di trattamento tra situazioni identiche, diversificate solo dal fatto che alcuni contribuenti si sono accollati un'imposta non dovuta, che altri hanno, invece, contestato «in sede giurisdizionale».

Osservato che il generale diritto al rimborso è specificamente previsto, in tema di ICI, dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il rimettente ritiene evidente la violazione del principio di uguaglianza e, «una volta verificato che [l'istante] ha inoltrato il ricorso tributario», anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, che ha vanificato il diritto al rimborso *sub iudice*, anche quella del diritto di difesa, nonché dell'art. 53 Cost., data la disparità di trattamento di soggetti aventi la medesima capacità contributiva.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, il rimettente osserva che il diritto al rimborso, «a prescindere dalla fondatezza dei motivi addotti», può essere riconosciuto solo a seguito della espunzione dall'ordinamento della norma censurata.



2. — Si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Citra società cooperativa, ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

2.1. — La parte privata, dopo essersi soffermata sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, affermando che il vaglio di costituzionalità della norma censurata costituisce un necessario antecedente rispetto alla valutazione della fondatezza del ricorso da essa presentato, svolge un ampio *excursus*, illustrando le norme che hanno disciplinato il concetto di ruralità fiscale nel nostro ordinamento, partendo dal rilievo che non costituisce presupposto d'imposta ai fini dell'ICI il possesso di fabbricati che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 504 del 1992, non erano iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

In tal senso il legislatore si era richiamato ad una lunga tradizione normativa, risalente addirittura alla disciplina immediatamente post-unitaria, confermata dall'art. 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in base al quale non erano produttive di reddito autonomo le costruzioni rurali e le loro pertinenze.

Successivamente, onde scoraggiare la dilagante indebita attribuzione della qualificazione di ruralità a costruzioni che non avevano tali caratteristiche, è intervenuto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha previsto, fra l'altro, che tutte le abitazioni dovessero essere iscritte nel catasto edilizio urbano.

Dopo che la portata di tale disposizione era stata limitata dall'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), è intervenuto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale, all'art. 9, oltre a prevedere il censimento di tutti i fabbricati rurali e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, per questo motivo divenuto catasto dei fabbricati, dettava una serie di requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali.

Detta disposizione, prosegue la parte privata, è stata novellata dall'art. 2 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il quale, distinguendo fra fabbricati adibiti o meno ad abitazione, ha previsto che ai primi continuasse ad applicarsi la precedente disciplina, disponendo invece, riguardo ai secondi, che la attribuzione della ruralità ai fini fiscali derivava dalla strumentalità della costruzione rispetto allo svolgimento delle attività agricole indicate nell'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986 ovvero dalla destinazione all'agriturismo o ad altre attività di supporto dell'agricoltura.

Sulla applicabilità di tali regole anche ai fabbricati di proprietà di società cooperative, continua la parte privata, si è più volte favorevolmente espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione.

2.2. — In tale quadro normativo si è andato ad inscrivere l'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, con il quale è stato definitivamente chiarito che il carattere della ruralità ai fini fiscali deve essere riconosciuto, fra l'altro, alle costruzioni destinate «alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Questa disposizione, ad avviso della costituita parte privata, riveste i caratteri tipici della norma di interpretazione autentica in quanto è volta, peraltro in linea con l'orientamento della maggioritaria giurisprudenza di legittimità, a dare contenuto alla nozione di fabbricato rurale riferibile alle singole leggi di imposta.

Nel descritto ordito legislativo si è innestato, infine, l'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, oggetto della attuale questione di legittimità costituzionale, il quale nega ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, introdotta dall'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, il diritto al rimborso dell'ICI versata in relazione ad annate anteriori al 2008.

La disposizione censurata sarebbe, secondo la parte privata, in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.: essa, infatti, spiegando i suoi effetti su rapporti giuridici ancora non esauriti, sarebbe caratterizzata dalla retroattività. Tale caratteristica, ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale in linea con il principio dell'affidamento solo se coerente sul piano della ragionevolezza e non in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, sarebbe, nel caso in esame, ingiustificata, poichè con la disposizione censurata il legislatore, dopo aver riconosciuto con norma interpretativa la ruralità fiscale dei fabbricati strumentali delle cooperative agricole, con la conseguente esclusione di essi dall'ambito dell'ICI, nega, in contraddizione con quanto prima stabilito, alle medesime società il diritto al rimborso dell'ICI indebitamente corrisposta.



Evidente sarebbe, allora, la irragionevolezza della norma che, qualificato un versamento come non dovuto, ne vieti la ripetizione.

Aggiunge la parte privata che la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., espressivi del principio di uguaglianza e di capacità contributiva, in quanto disciplina in modo differenziato le situazioni sostanzialmente identiche delle società cooperative agricole che, versata l'ICI per i fabbricati strumentali, hanno tempestivamente chiesto la restituzione dell'indebito, e delle analoghe società che, sottrattesi al pagamento del tributo, si sono poi opposte agli avvisi di accertamento fiscale emessi dagli enti impositori.

In altre parole: per effetto della norma censurata il trattamento fiscale dei fabbricati strumentali delle cooperative agricole varia in base ad un dato — il pagamento del tributo — del tutto neutro rispetto alla ratio dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007. Se, infatti, la ragione della esclusione dall'imposta di tali fabbricati è la loro ruralità, essa opera sia nei confronti di chi non ha versato il tributo opponendosi poi alla pretesa volta alla sua riscossione coattiva, sia nei confronti di chi, pagata tuzioristicamente l'imposta, ne ha successivamente chiesto il rimborso.

La disposizione censurata violerebbe anche l'art. 53 Cost. in quanto, a fronte di una medesima manifestazione reddituale, le società che hanno versato l'ICI, non potendola ripetere, avrebbero un trattamento peggiore rispetto a quelle che si sono sottratte al versamento.

Al riguardo, prosegue la parte interveniente, è superfluo evidenziare che vi è una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che afferma la illegittimità costituzionale di disposizioni che, in irragionevole contraddizione fra di loro, da una parte prevedono la non assoggettabilità ad un tributo (o comunque ad una prestazione patrimoniale) e poi ne escludono la ripetibilità per la parte già versata.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

3.1. — Rileva la Avvocatura dello Stato che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, centrale rispetto alla dedotta questione di legittimità costituzionale è la portata innovativa o interpretativa dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007. Ad avviso della difesa pubblica detta norma ha contenuto innovativo e, pertanto, non è caratterizzata dalla retroattività.

La Avvocatura perviene a questa conclusione sviluppando una serie di indici: in primo luogo la considerazione che, essendo la retroattività di una disposizione l'eccezione, essa deve risultare in modo chiaro, cosa che nel caso che interessa non si verifica; in secondo luogo la circostanza che l'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto del contribuente), stabilisce che in materia tributaria una disposizione può, eccezionalmente, avere effetti retroattivi solo nel caso, che non ricorre nella specie, in cui abbia la forma della legge ordinaria e affermi espressamente di essere di interpretazione autentica. Infine sottolinea che l'irretroattività della legge, come ribadito anche dalla Corte costituzionale, è un principio generale del nostro ordinamento «cui il legislatore deve attenersi».

Esclusa la portata retroattiva del citato art. 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, e, pertanto, considerando che l'esenzione fiscale da esso derivante sia applicabile dal 1° ottobre 2007, verrebbe meno sia il contrasto fra tale disposizione e quella, censurata, che vieta la restituzione di quanto versato a titolo di ICI per i periodi anteriori al 2008, sia la denunciata disparità di trattamento.

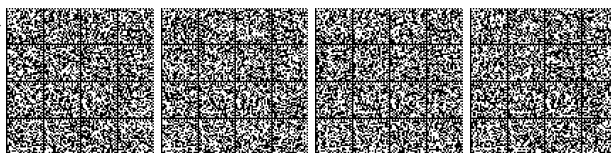
Aderendo a questa interpretazione dell'art. 42-bis sarebbe stato possibile al rimettente definire il giudizio *a quo* senza dover sollevare la questione di legittimità costituzionale che, pertanto, sarebbe, in tale procedimento giudiziario, irrilevante.

3.2. — Conclusivamente, la difesa pubblica sostiene che la questione di legittimità costituzionale non è comunque fondata né con riferimento all'art. 3 né con riferimento all'art. 53 Cost.; in particolare la ratio della disposizione censurata sarebbe quella di impedire che chi abbia già legittimamente versato l'ICI, possa, erroneamente, attribuendo all'art. 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 valenza retroattiva, chiedere un rimborso non dovutogli.

Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., rilevato che la disposizione censurata non ha natura processuale, è sufficiente, per l'Avvocatura, per affermarne l'insussistenza, rilevare che la disposizione è estranea all'ambito del dedotto parametro.

4. — Con altra ordinanza, depositata il 12 marzo 2008, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007.

4.1. — Riferisce la Commissione tributaria che la Cooperativa Produttori Suini Pro. Sus. aveva impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Parma il diniego opposto dal Comune di Tizzano Val Parma alla istanza di rimborso dell'ICI versata, quanto all'anno 2004, riguardo ad un fabbricato utilizzato per la conservazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti conferiti dai soci.



Avendo il giudice di prime cure accolto il ricorso, avverso la relativa sentenza aveva interposto appello il Comune di Tizzano Val Parma, articolando una serie di motivi di impugnazione, cui la Cooperativa aveva resistito con proprie controdeduzioni.

Quanto sopra premesso, la Commissione tributaria rimettente osserva che è provato il rapporto di strumentalità fra gli immobili della Cooperativa e la attività agricola ad essa pertinente e che il criterio per la attribuzione, ai fini fiscali, del carattere della ruralità ad un fabbricato è stato definitivamente stabilito dall'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007. Detta disposizione, la quale riconosce tale carattere alle costruzioni strumentali alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi, ha, ad avviso della rimettente, carattere interpretativo dato che con essa si sarebbe inteso, sancendo l'orientamento cui era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità, porre fine al contenzioso che vedeva coinvolta l'amministrazione finanziaria.

Attesa l'efficacia retroattiva della norma ora citata, il fine dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 sarebbe, secondo il rimettente, quello di limitarne gli effetti, escludendo la ripetibilità delle annualità di ICI indebitamente pagate. Tale disposizione è però ritenuta dallo stesso rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto irragionevole.

Riguardo alla rilevanza della questione, la Commissione tributaria regionale ritiene che, essendo la disposizione applicabile al periodo d'imposta in discussione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del dubbio di costituzionalità.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la disposizione è incoerente e contraddittoria, poiché, da un lato riconosce in favore di determinati soggetti la esenzione dall'ICI, dall'altro sottrae i pagamenti indebiti già eseguiti alla azione di ripetizione.

Essa sarebbe, altresì, in contrasto col principio di uguaglianza, disciplinando in modo difforme situazioni uguali, in ragione del fatto, del tutto casuale, che sia o meno intervenuto il pagamento di un indebito fiscale, prevedendo che in un caso quanto versato sia irripetibile e, nell'altro caso, che l'imposta, non versata, non sia dovuta.

Sarebbe, pertanto, del tutto ingiustificato il peggiore trattamento di chi abbia erroneamente effettuato l'indebito versamento rispetto a quello di chi non abbia eseguito il pagamento.

Peraltro, conclude il rimettente, la Corte costituzionale già ha dichiarato in passato la illegittimità costituzionale di disposizioni che, qualificato un pagamento come non dovuto, lo avevano poi sottratto alla azione di ripetizione.

5. — E' intervenuto, anche in questo caso, nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

5.1. — Secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile in quanto il rimettente non avrebbe assolto all'onere di motivare adeguatamente in ordine alla impraticabilità di una diversa interpretazione della disposizione censurata tale da renderla conforme a Costituzione. Infatti il rimettente, che basa la questione sul carattere interpretativo della disposizione contenuta nell'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, non fornisce un'adeguata motivazione della veridicità di tale presupposto (tale non potendo ritenersi l'affermato scopo del legislatore di porre fine ad un oneroso contenzioso), che, così, rimane enunciato «in forma puramente assertiva».

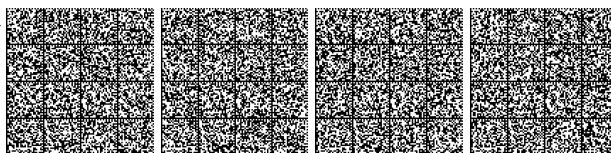
D'altra parte, la conclamata finalità della norma è scarsamente attendibile sul piano logico, in quanto l'Amministrazione, onde raggiungere il medesimo risultato, avrebbe potuto dare istruzioni per desistere dai giudizi e provvedere in via di autotutela.

Aggiunge la difesa pubblica che il rimettente, il quale non fornisce alcun altro elemento che possa giustificare la deroga al generale principio di irretroattività delle leggi, richiama un orientamento giurisprudenziale in base al quale, anche precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, il carattere della ruralità a fini fiscali era riconosciuto agli immobili utilizzati dalle cooperative agricole; ma, prosegue, se così fosse la valenza retroattiva si sarebbe dovuta attribuire non tanto all'art. 42-*bis* del d.l. n. 159 del 2007, quanto alla disposizione censurata che esclude la «*condictio indebiti* rispetto a fatti occorsi nel passato». Una tale previsione poteva anche essere discutibile, ma in base a parametri diversi rispetto a quelli invocati.

5.2. — La interveniente difesa propone, quindi, una diversa interpretazione del complesso normativo in questione, tale da escluderne la illegittimità costituzionale.

A suo avviso, il censurato art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, lungi dal postulare la retroattività dell'art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, ne conferma, invece, la portata innovativa.

Infatti, osserva la difesa pubblica, non casualmente la norma censurata riguarda la sola ICI. Questa è un'imposta periodica che però deroga al principio generale secondo il quale, ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria, deve farsi riferimento alla situazione esistente al momento di scadenza del periodo di imposta.



Nel caso dell'ICI il pagamento deve essere eseguito non in un momento successivo alla scadenza del periodo di imposta, coincidente con l'anno solare, ma in pendenza di questo. Essendo il ricordato art. 42-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 entrato in vigore il 1° dicembre del 2007, si poteva, pertanto, porre in dubbio la sua incidenza in ordine alla doverosità del pagamento dell'ICI per l'anno 2007, tenuto conto che tale imposta, quanto meno per una quota, già era stata versata dai contribuenti.

Il reale fine del legislatore, secondo l'Avvocatura, era, quindi, quello di dirimere questo dubbio, risolto nel senso della doverosità dell'imposta con riferimento al 2007.

6. — In prossimità della data fissata per la discussione in udienza pubblica la parte privata costituita nel primo dei due ricordati giudizi ha fatto pervenire una ampia memoria illustrativa nella quale, oltre a confutare le eccezioni di inammissibilità della questione formulate dalla Avvocatura dello Stato, evidenzia una intervenuta modifica del quadro normativo, insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti.

Quanto alla natura interpretativa dell'art. 42-*bis* del d.l. n. 159 del 2007, la difesa privata osserva che essa è desumibile dal fatto che attraverso la suddetta norma il legislatore ha inteso esplicitare una delle possibili interpretazioni che della versione previgente dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 557 del 1993 era stata data dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.

Ad avviso della costituita difesa, quanto sopra trova conferma nello stesso tenore testuale della disposizione censurata, là dove essa detta la disciplina dei rapporti anteriori alla entrata in vigore dell'art. 42-*bis* del d.l. n. 159 del 2007. Infatti, tale disposizione, limitando la propria portata preclusiva alla sola ripetizione delle «somme eventualmente versate» e trascurando del tutto di disciplinare le modalità di recupero dell'ICI nei confronti di coloro che si fossero sottratti al versamento dell'imposta costituisce anche essa elemento di prova del carattere retroattivo della disciplina che esonera dal pagamento del tributo.

Né ad escludere la portata interpretativa dell'art. 42-*bis* del d.l. n. 159 del 2007 varrebbe richiamare, come fatto dalla Avvocatura dello Stato, quanto previsto dallo statuto del contribuente in tema di disposizioni interpretative in materia tributaria. Anche di recente, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che, stante la pari ordinazione della legge n. 212 del 2000 con le altre disposizioni di rango primario, è possibile che, anche in assenza della espressa auto-qualificazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della legge n. 212, una disposizione di carattere tributario abbia valenza interpretativa e efficacia retroattiva.

6.1. — La parte privata ribadisce, altresì, sempre con riferimento a quanto essa ha affermato circa l'esclusione dall'ICI di tutti i fabbricati strumentali delle cooperative agricole ai quali sia ascrivibile la caratteristica della «ruralità», «che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato recentissimamente chiarito — in via di interpretazione autentica — che “l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”».

Sottolinea, infine, come, essendo palese, anche in base al combinato disposto degli artt. 42-*bis* del d.l. n. 159 del 2007 e dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 244 del 2007, che l'ICI non era dall'origine dovuta dalle cooperative agricole per i loro fabbricati caratterizzati dalla «ruralità», è quasi superfluo sottolineare l'illegittimità costituzionale della contraddittoria disciplina che ne deriva. Il legislatore, infatti, da un lato qualifica come non dovuto il pagamento del tributo e, dall'altro, ne esclude la ripetibilità. La parte privata richiama, al riguardo, la «pacifica giurisprudenza» della Corte (sentenze n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995) che definisce in termini di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., questo irragionevole comportamento del legislatore.

La difesa della Cooperativa agricola insiste, infine, per l'accoglimento della questione, ribadendo gli argomenti già svolti in sede di costituzione in giudizio.

7. — In data 6 luglio 2009 è stato depositato un atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortona.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme rispettivamente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (di seguito ICI) da due società cooperative agricole relativamente ad anni ricompresi fra il 2004 ed il 2007, con distinte ordinanze, la Commissione tributaria provinciale di Chieti e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e



pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede la irripetibilità delle somme versate a titolo di ICI per i periodi precedenti all'anno 2008 dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

1.1. — In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, mentre la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha formulato il dubbio di costituzionalità in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

Ambedue le ordinanze di rimessione pongono in correlazione la disposizione legislativa censurata con l'art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, il quale, modificando, con finalità interpretative, il comma 3-bis dell'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, ha, fra l'altro, previsto che ai fini fiscali deve riconoscersi il carattere della ruralità alle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e, in particolare, a quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

Sulla base di questa premessa, in forza della quale il possesso dei fabbricati nella disponibilità delle due società cooperative ricorrenti nei giudizi *a quibus* non costituirebbe presupposto di imposta ai fini della applicabilità dell'ICI nei loro confronti, i due organi giudiziari dubitano della legittimità costituzionale del ricordato art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, deducendone il contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto, per mezzo di esso, il legislatore, in maniera contraddittoria ed incoerente, avrebbe dapprima escluso la assoggettabilità ad ICI dei fabbricati strumentali posseduti dalle cooperative agricole e non avrebbe poi ammesso la ripetibilità di quanto eventualmente pagato dalle medesime cooperative a tale titolo. La norma censurata tratterebbe altresì in maniera ingiustificatamente diversa il caso della cooperativa agricola che, non avendo versato a suo tempo l'ICI per i fabbricati strumentali in sua disponibilità, non sarebbe più tenuta al pagamento dell'imposta, da quello, analogo, della cooperativa che, avendo invece già versato l'imposta, risultata non dovuta, chiede la restituzione del *tantundem*.

1.2. — La sola Commissione tributaria provinciale di Chieti censura la predetta disposizione legislativa affermandone il contrasto con l'art. 24 Cost. — in quanto essa impedirebbe il rimborso dell'imposta indebitamente versata anche nel caso in cui il relativo ricorso giurisdizionale sia stato depositato anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa — e con l'art. 53 Cost. — in quanto, a parità di capacità contributiva, determina un diverso trattamento nel caso della cooperativa agricola che, avendo versato l'imposta, non può ottenerne la restituzione, rispetto a quella della cooperativa agricola che, non avendo versato l'imposta, è libera dal vincolo costituito dall'obbligazione tributaria.

2. — I due giudizi, attesa l'evidente connessione fra le questioni sollevate, possono essere riuniti, così da essere definiti con un'unica decisione.

2.1. — Deve preliminarmente dichiararsi la inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Ortona in quanto avvenuta oltre il termine di legge.

3. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dai due remittenti in relazione all'art. 3 Cost. è fondata.

3.1. — Pare opportuno a questa Corte prioritariamente descrivere nei suoi aspetti più significativi l'articolato quadro normativo nel quale si innesta la disposizione censurata, prendendo le mosse dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale costituisce presupposto di imposta ai fini della applicabilità dell'ICI «il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali» e dal successivo art. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale, nel dare la definizione di fabbricati e di aree, precisa che «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano», là dove per terreno agricolo «si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile».

La riferita nozione di fabbricato doveva, quando tale normativa è entrata in vigore, essere letta in combinato disposto con quanto previsto dagli artt. 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero censiti come «immobili urbani» i fabbricati «diversi dai fabbricati rurali», mentre questi ultimi — poiché non produttivi di un reddito autonomo — andavano iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano, nel «catasto dei terreni». Da ciò derivava che, in sede di primo impianto della normativa in tema di ICI, il possesso dei fabbricati rurali, in quanto non suscettibili di iscrizione nel «catasto edilizio urbano», non costituiva presupposto ai fini della applicazione dell'ICI stessa.



3.2. — Tale assetto, tuttavia, è stato profondamente inciso a seguito della entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale, al dichiarato fine di «realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio», ha previsto, al comma 1, il «censimento di tutti i fabbricati [...] rurali e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano», che, da quel momento, assumeva la denominazione di «catasto dei fabbricati».

Il successivo comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge da ultimo citato prevedeva che, per il riconoscimento ai fini fiscali della «ruralità» — con il conseguente godimento dell'insieme dei benefici connessi a tale qualificazione — dovessero ricorrere alcune condizioni fra le quali, per quanto qui interessa, figuravano la coincidenza soggettiva fra il possessore del fabbricato ed il proprietario (o titolare di altro diritto reale o personale di godimento) del terreno al quale l'immobile, sebbene non insistente su di esso, era asservito con un rapporto di strumentalità e la adibizione del fabbricato stesso — se questo non aveva una funzione strumentale allo svolgimento della attività agricola — ad abitazione del titolare, di suoi parenti conviventi ovvero di suoi dipendenti addetti, con rapporto stabile o assimilato, alla azienda agricola.

3.3. — Neppure questo assetto normativo è, però, rimasto a lungo fermo in quanto, già con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il legislatore, al comma 156 dell'art. 3, ha previsto la emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione volti alla «revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali [...] tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa [...] e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali».

In attuazione della predetta delega è stato emanato il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il quale, oltre a prevedere, al comma 5 dell'art. 1, che le costruzioni strumentali all'esercizio della attività agricola, diverse dalle abitazioni, fossero censite in catasto nella categoria, di nuova istituzione, «D/10 — fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole», ha previsto, all'art. 2, la integrale sostituzione del precedente comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, con un nuovo comma 3 nel quale, disciplinandosi i requisiti affinché un fabbricato potesse godere del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, era stato, fra l'altro, espunto qualsiasi riferimento ai fabbricati strumentali, facendo seguire alla disposizione in tal modo sostituita, un autonomo comma 3-bis. Quest'ultimo precisava che il carattere della ruralità fiscale dei fabbricati strumentali doveva essere riconosciuto «alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi», cioè, rendendo esplicito il contenuto della richiamata disposizione, «a) [alle] attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) [all']allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; c) [alle] attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nel normale esercizio della agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

La circostanza che il d.P.R. n. 139 del 1998 abbia separatamente disciplinato, peraltro in coerenza con la delega conferita con la ricordata legge n. 662 del 1996, il carattere della ruralità ai fini fiscali a seconda che l'immobile in questione sia adibito a scopi abitativi ovvero abbia funzione strumentale allo svolgimento della attività agricola, prevedendo espressamente solo per la prima ipotesi la necessaria coincidenza fra titolare dell'immobile e del terreno agricolo cui il primo era asservito, ha fatto ritenere, pur nella presenza, come si vedrà, di voci dissonanti, ad una larga parte degli interpreti, ivi compresa la stessa Corte di legittimità, che anche gli immobili strumentali riferibili alle cooperative agricole potessero godere dei benefici fiscali connessi alla ruralità — fra i quali si è ritenuta compresa anche la esclusione dall'assoggettamento all'ICI — nonostante la distinzione fra titolare del fabbricato (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli asserventi (soci della cooperativa).

A fronte del ricordato prevalente orientamento (Cass., Sez. tributaria, sentenze n. 13334 del 7 giugno 2006, n. 18853 del 27 settembre 2005, n. 13677 del 24 giugno 2005, n. 6884 del 1° aprile 2005, n. 1330 del 21 gennaio 2005) se ne è sviluppato un altro che, soprattutto con sentenze pronunciate successivamente alla data di emissione delle due ordinanze che hanno sollevato la presente questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto, almeno ai fini dell'ICI, che la caratteristica della «ruralità» poteva rilevare solo ai fini del «classamento» del fabbricato, ma non ai fini dell'assoggettamento a tale tributo. L'iscrizione dell'unità immobiliare nel «catasto dei fabbricati» che ha sostituito il precedente «nuovo catasto edilizio urbano» costituirebbe «presupposto necessario ma anche sufficiente» per la sottoposizione all'ICI (Cass., Sez. tributaria, sentenze n. 23596 del 15 settembre 2008, n. 20632 del 30 luglio 2008, n. 15321 del 10 giugno 2008).

3.4. — Nel quadro normativo che determinava queste incertezze viene ad inserirsi sia la disposizione contenuta nell'art. 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che, nuovamente intervenendo sull'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, ha sostituito il già novellato comma 3-bis di detta norma, prevedendo che il carattere della ruralità ai fini fiscali



debba essere riconosciuto alle «costruzioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile», in particolare a quelle destinate «[...] alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi [...]», sia la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.

Quest'ultima prevede che «non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i)».

3.5. — È, innanzitutto, necessario precisare, a fronte del più ampio ambito che alcune delle prospettate argomentazioni vengono a configurare, che lo scrutinio di costituzionalità è, ovviamente, limitato al *petitum* dei rimettenti, vale a dire alla valutazione del rispetto dei parametri invocati per ciò che riguarda il divieto di ripetizione dell'ICI eventualmente versata, senza alcuna estensione agli altri tipi di imposizione fiscale cui il comma 3-bis del novellato art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 fa riferimento.

Ne deriva che è irrilevante, a questo fine, la questione del carattere interpretativo o innovativo della modifica introdotta dall'art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, sulla quale controvertono soprattutto la parte privata e l'Avvocatura dello Stato, posto che è sufficiente, per giungere ad una conclusione, l'esame della norma impugnata.

4. — Questa, come detto, prevede l'irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, ivi comprese le cooperative agricole cui la citata normativa fa espresso riferimento.

Dalla semplice lettura della disposizione emerge la sua intrinseca contraddittorietà. Se, infatti, il tributo era, per gli anni precedenti al 2008, dovuto, sancirne l'irripetibilità sarebbe del tutto superfluo; se, invece, il tributo non fosse stato dovuto, la disposizione verrebbe ad avere un senso compiuto (quello cioè di impedire il recupero di importi che sono stati versati senza una causa giustificativa) che però urta palesemente con la giurisprudenza di questa Corte.

Un definitivo contributo ad interpretare la censurata disposizione, che già per la sua stessa formulazione presenta aspetti di irragionevolezza, è fornito dal comma 1-bis dell'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Esso prevede che «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

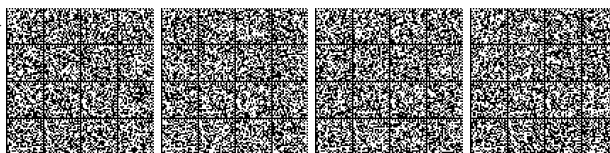
È opportuno, preliminarmente, precisare che si tratta di una disposizione che, non andando direttamente ad incidere su quella oggetto della questione di costituzionalità, né consentendo una diversa interpretazione di quest'ultima tale da risolvere i dedotti dubbi ma, anzi, semmai, rafforzandoli, non giustifica, pur nella variazione del quadro normativo, la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per un riesame della perdurante rilevanza della questione.

Con essa si afferma, attribuendo all'enunciazione il valore di norma di interpretazione autentica, e, quindi, con effetti indiscutibilmente retroattivi — dato che si richiama lo specifico comma dello statuto del contribuente che disciplina questo genere di normazione — che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche indicate nel più volte citato art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, come modificato dall'art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, non si considerano fabbricati ai fini dell'imposizione ICI.

Alla disposizione impugnata non può, quindi, darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto.

È costante, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare la illegittimità costituzionale di disposizioni le quali, posto che non sia dovuta una prestazione tributaria (o comunque patrimoniale), prevedano poi la irripetibilità di quanto sia stato versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione (sentenze nn. 330 del 2007, 320 del 2005, 416 del 2000).

Una siffatta disposizione non solo è irragionevole per la chiara contraddizione in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso della insussistenza dei presupposti per l'insorgere della obbligazione, interviene, sia pure con diversa norma, onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già, peraltro *sine causa*, versato, ma la stessa è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento peggiore di chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.



L'accoglimento della questione di costituzionalità con riferimento al parametro costituito dall'art. 3 Cost. assorbe i vizi dedotti in relazione ai restanti parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0510

N. 228

Ordinanza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140 del 1985, in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita irragionevole disparità di trattamento, nonché lesione della garanzia previdenziale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

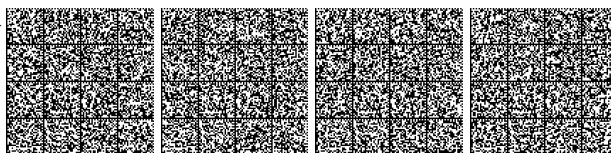
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra P. G. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio promosso dal signor P. G. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ha sollevato, con ordinanza del 20 marzo 2008, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

che la disposizione denunciata prevede che «l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto»;

che la questione viene considerata rilevante in un giudizio il cui oggetto «è l'azione del ricorrente volta ad ottenere la perequazione automatica della maggiorazione», «nella misura mensile risultante dal calcolo effettuato sull'importo iniziale di £. 30.000 successivamente incrementato a decorrere dal gennaio 1985 anziché, come sostenuto dall'INPS, a decorrere dalla data di liquidazione della maggiorazione medesima»;

che, introducendo «una espressa limitazione temporale alla generale operatività del criterio perequativo automatico della maggiorazione» con la fissazione della decorrenza del beneficio a partire dal momento della sua effettiva concessione («anziché dall'anno in cui è stato individuato l'importo del beneficio»), il legislatore avrebbe adottato, attraverso il potere di interpretazione autentica esercitato «in violazione dei canoni di ragionevolezza», una disposizione di cui sarebbe, invece, «chiara la portata innovativa e non meramente interpretativa»;

che «l'erogazione della maggiorazione in un ammontare differente e variabile da soggetto a soggetto in funzione solo del momento del collocamento in pensione» configurerebbe una «conseguenza confliggente con l'esigenza di garantire la permanente adeguatezza della cifra monetaria della prestazione, costituente lo scopo dell'istituto della perequazione», nonché un effetto «indifferente alle peculiari caratteristiche dell'emolumento quale parte integrante del complessivo trattamento pensionistico»;

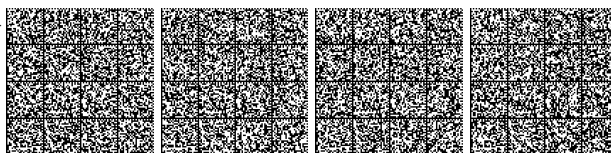
che, tenuto conto che «il legislatore ha determinato l'importo originario della maggiorazione in una misura fissa forfetaria mensile, unica per la generalità degli aventi diritto e non ancorata a ulteriori parametri rispetto alla condizione di ex-combattente o assimilato», la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto «con il criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto non è giustificata da esigenze obiettive e ragionevoli né controbilanciata da ulteriori diversi profili del trattamento», per la tutela di «beni diversi e prevalenti rispetto a quello del mantenimento dell'adeguatezza del valore dell'attribuzione monetaria originaria», secondo il principio di cui all'art. 38 della Costituzione;

che si è costituito l'INPS, concludendo per una declaratoria di infondatezza della questione, dovendosi reputare ampiamente compatibile con il canone della ragionevolezza una norma interpretativa che, in una «situazione di incertezza» e sulla linea di una consolidata giurisprudenza costituzionale, «si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per una declaratoria di manifesta inammissibilità o, comunque, di infondatezza, in considerazione del carattere assistenziale del previsto beneficio.

Considerato che questa Corte viene chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la disposizione denunciata — nel prevedere che «L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto» — determinerebbe un'«irragionevole difformità di trattamento tra soggetti in posizione omogenea quanto ai



presupposti costitutivi» e differenziati «solo in relazione ad un elemento accidentale della fattispecie quale la diversa decorrenza temporale per il singolo avente diritto del concreto godimento del beneficio», non risultando «razionale e coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost.»;

che una analoga questione di legittimità costituzionale concernente la medesima disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 38, secondo comma, oltre che all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 401 del 2008;

che in detta pronuncia si è affermato che, considerate le norme che disciplinano la maggiorazione di cui si tratta, «fino al momento della maturazione della pensione nessun diritto nasce in capo al soggetto, anche se egli appartiene a una delle categorie che il legislatore, in considerazione di pregresse vicende, ha voluto beneficiare» e, pertanto, «la subordinazione dell'acquisizione del diritto di cui si tratta alla maturazione del diritto a pensione e la sua inclusione in quest'ultima a tutti gli effetti fa sì che non sia irragionevole la disposizione censurata là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio»;

che «il beneficio oggetto della normativa in scrutinio non è, infatti, predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima — finalità cui sopperiscono istituti diversi, quali la rivalutazione e la integrazione al minimo — bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione»;

che, in definitiva, risultando le vicende di detta perequazione automatica della maggiorazione della pensione non irragionevolmente connesse a quelle relative a quest'ultima, la determinazione del momento di decorrenza della perequazione costituisce una specificazione della disciplina del previsto automatismo;

che non risultando prospettati profili diversi né addotti ulteriori argomenti rispetto a quelli esaminati o tali da indurre a modificare le richiamate valutazioni, la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0511



N. 229

Ordinanza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio sull'ammissibilità del *referendum* abrogativo.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rimessione in termini per mancata o tardiva costituzione dell'opponente dovuta a causa ad esso non imputabile - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 647, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Cama Rocco Maria ed altra e Zunno Antonio, con ordinanza dell'11 dicembre 2006, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Visti l'atto di costituzione di Cama Rocco Maria ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.;

che — rileva il giudice *a quo* — l'opposto ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio degli opposenti, i quali, notificando la citazione in opposizione, si sono avvalsi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., con la correlativa pari riduzione del termine per la costituzione in giudizio;

che la causa è stata però iscritta a ruolo il sesto giorno successivo alla notifica dell'opposizione, con conseguente improcedibilità di quest'ultima;

che gli opposenti hanno tuttavia allegato certificazione dell'ufficiale giudiziario, dimostrando come la tardività della loro costituzione in giudizio sia dipesa da fatto ad essi non imputabile, e cioè dal ritardo nella restituzione dell'atto notificato da parte dell'Ufficio notifiche;

che, all'epoca della vicenda processuale in questione (marzo 2001), peraltro, la Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano, in rigorosa applicazione dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., conformemente alle disposizioni espressamente impartite dal Presidente pro tempore del Tribunale, rifiutava l'iscrizione a ruolo delle cause, per mancanza dell'originale dell'atto di citazione debitamente notificato;



che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2004, ha sancito la facoltà, per l'opponente, di costituirsi in giudizio sin dal giorno di richiesta della notifica dell'atto introduttivo, depositandone in cancelleria, per l'iscrizione a ruolo, una copia semplice (la cosiddetta velina);

che il rimettente prende atto della evoluzione della giurisprudenza costituzionale, che ha sancito il principio della decorrenza degli effetti della notificazione, per il soggetto richiedente, dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non già dalla ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario;

che la causa — ricorda il giudice *a quo* — può essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'opposizione ex art. 647 cod. proc. civ., sollevata dal convenuto, ma non può essere sanzionata l'inattività del titolare di una posizione giuridicamente tutelata, laddove essa sia conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile, particolarmente ove siano addebitate alle parti del processo conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai poteri d'impulso ed ingerenza delle parti stesse;

che da quanto precede deriva il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui omette di prevedere che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo, e che l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile o qualora, come nella fattispecie, il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo discenda dal ritardo nella resa dell'originale dell'atto di citazione in opposizione notificato da parte dell'ufficiale giudiziario;

che il disposto dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ., è, secondo il rimettente, irragionevole ed iniquo, ove si consideri che l'art. 650 cod. proc. civ. — nel suo attuale assetto delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 — ammette l'opposizione tardiva, sicché non è comprensibile perché debba essere negata una pari salvezza alla parte, la quale non si sia potuta costituire in termini, per caso fortuito o forza maggiore e che l'art. 184-*bis* cod. proc. civ. ha aperto il panorama normativo verso una clausola generale di salvaguardia del diritto di difesa, ove accertate situazioni di fatto abbiano impedito alla parte di esercitare le sue facoltà processuali secondo la debita diligenza;

che, ad avviso del rimettente, non è quindi manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., e quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2004, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ., per difetto di ragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento in casi analoghi, nella parte in cui non consente la rimessione in termini per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente ad ingiunzione di pagamento, dovuta a causa ad esso non imputabile;

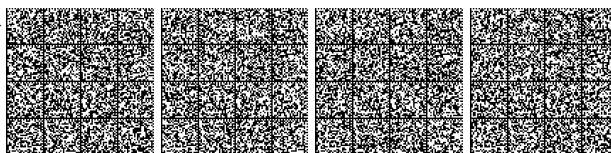
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione, per avere il Tribunale trascurato la possibilità di pervenire, in via interpretativa, a soluzione conforme a Costituzione, omettendo di verificare la possibilità di utilizzare il modello procedimentale della rimessione in termini nell'ottica del necessario contemperamento degli interessi in gioco;

che, secondo la difesa erariale, la questione è inoltre infondata, per essere stato lo stesso opponente ad aver posto le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, dimezzando il termine di comparizione del debitore ingiunto, perfettamente consapevole dell'onere di diligenza connesso a tale scelta;

che, nell'imminenza dell'udienza, la parte privata costituita ha presentato memoria, con cui replica alle difese dell'Avvocatura erariale ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione.

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la rimessione in termini per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, dovuta a causa ad esso non imputabile, quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti prima della pubblicazione della sentenza n. 107 del 2004 della Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.;

che il rimettente non motiva adeguatamente in ordine alla rilevanza della questione, omettendo di riferire, con riguardo allo svolgimento del processo, se l'opponente, incorso nella decadenza dal termine di costituzione in giudizio, abbia esplicitamente richiesto al giudice istruttore di essere rimesso in termini, come l'art. 184-*bis* cod. proc. civ. richiede, quale presupposto per la delibazione circa la verosimiglianza dell'impossibilità incolpevole al rispetto del termine di costituzione e per la concessione del rimedio, con la conseguenza che, se anche la Corte ritenesse la questione fondata, il rimedio non potrebbe essere concesso, in difetto della domanda della parte interessata (sull'inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza: ordinanze n. 280 e n. 227 del 2007);



che il giudice rimettente evidenzia l'irragionevolezza di una decadenza intervenuta per causa non imputabile all'interessato, alla luce dell'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione dell'art. 184-bis cod. proc. civ. e del precedente di questa Corte (sentenza n. 120 del 1976) che ha ammesso l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per chi, avuta conoscenza dello stesso, non abbia potuto fare opposizione nei termini, per caso fortuito o forza maggiore, ma non ricerca l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 184-bis, 294 e 647 cod. proc. civ., specie se si considera la peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame (ordinanze nn. 343 e 70 del 2007);

che i precedenti rilievi determinano la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0512

N. 230

Ordinanza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alteratività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Monza nel procedimento vertente tra Teruzzi Gerardo e la New Impianti s.r.l. con ordinanza del 6 ottobre 2008, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione;

che, nella specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato il 31 marzo 2008;

che il rimettente premette che l'intimato aveva proposto opposizione notificata il 16 giugno 2008 e aveva citato la società opposta ricorrente a comparire per l'udienza del 1º ottobre 2008, assegnando un termine di comparizione superiore a sessanta giorni, ma inferiore ai novanta, previsti dal nuovo testo dell'art. 163-bis cod. proc. civ. e che l'opponente si era costituita in giudizio e aveva iscritto la causa a ruolo il 26 giugno 2008, dieci giorni dopo la avvenuta notifica dell'opposizione;

che ne era conseguita la tardività dell'iscrizione a ruolo sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilità dell'opposizione;

che, secondo il giudice *a quo*, il richiamato diritto vivente non può essere seguito;

che l'art. 645 cod. proc. civ. prevede la riduzione dei termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione;

che l'opponente è convenuto in senso sostanziale e non ha pertanto l'onere, presupposto dall'art. 165 cod. proc. civ., di dare contezza dei documenti al creditore opposto, perché questi possa preparare la difesa, giacché costui, attore in senso sostanziale, già conosce la materia del contendere, avendo introdotto la lite;

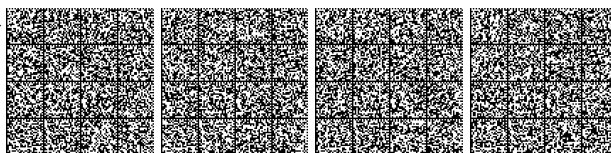
che, ove poi l'opponente intenda proporre domanda riconvenzionale, la citazione in opposizione sarà, limitatamente a questa, eventualmente nulla per inosservanza del termine a comparire inferiore al minimo legale, ma non certo improcedibile, se l'iscrizione avvenga dopo i cinque giorni, nel senso che si attiveranno i meccanismi di sanatoria disciplinati dall'art. 164 cod. proc. civ., ma la riconvenzionale non sarà in alcun modo affetta da improcedibilità;

che l'oggetto del giudizio di opposizione è determinato dal ricorso per ingiunzione, non dall'atto di opposizione e la facoltà di dimidiare i termini a comparire con l'atto di opposizione appare al rimettente coerente con le caratteristiche del procedimento monitorio, che vedono l'inversione delle parti e il succedersi, alla fase strettamente monitoria, dell'iniziativa impugnatoria dell'opponente, volta a instaurare un giudizio ordinario di cognizione;

che, mentre la ratio della facoltà di dimidiare il termine a comparire di cui all'art. 645 cod. proc. civ. è l'innestarsi dell'opposizione sul pregresso procedimento monitorio, la ratio della dimidiazione prevista dall'art. 163-bis, secondo comma, cod. proc. civ., consiste nella pronta spedizione della causa e richiede il vaglio del Presidente del tribunale sulla sussistenza del presupposto applicativo della norma;

che a tutt'altro scopo risponde l'art. 645, secondo comma, ultima frase, cod. proc. civ., il quale lascia all'attore la libera facoltà di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione del fatto che: a) egli non è attore in senso sostanziale, b) l'oggetto del giudizio di opposizione è già stato predeterminato, con il ricorso monitorio, dal creditore intimante, c) l'opposizione s'innesta su un procedimento giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si produce e si determina, a livello prodromico, con il deposito del ricorso monitorio e, sul piano della produzione degli effetti sostanziali e processuali dalla domanda giudiziale, con la notificazione del decreto ingiuntivo;

che, d'altronde, al debitore ingiunto non interessa la «pronta spedizione» della causa, con la conseguenza che la dimidiazione del termine a comparire, da fissare con l'atto di opposizione, si connette alle peculiarità e alla natura composita del procedimento monitorio, piuttosto che alla previsione di cui all'art. 163-bis, secondo comma, cod. proc. civ.;



che, in conclusione, appare discutibile l'estensione all'opponente della dimidiazione del termine di costituzione dell'attore prevista dall'art. 165 cod. proc. civ. per le cause che richiedono «pronta spedizione», sostenuta dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione;

che l'equiparazione della costituzione tardiva alla costituzione mancata, laddove l'art. 647 cod. proc. civ. fa riferimento soltanto a quest'ultima, non è affatto scontata, né può discendere tout court dalla natura impugnatoria dell'opposizione;

che gli artt. 348, 369 e 399 cod. proc. civ. contemplano espressamente la sanzione d'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva costituzione dell'impugnante, mentre l'art. 647 cod. proc. civ. disciplina il solo caso della mancata costituzione dell'opponente e non quello della tardiva costituzione;

che una sanzione d'improcedibilità deteriore rispetto ai consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a ruolo del processo di prime cure, qual è pur sempre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 cod. proc. civ.), appare incompatibile con i principi del «giusto processo regolato dalla legge», poiché tale sanzione, a differenza delle suddette regole in materia d'impugnazioni, non è espressamente sancita dalle norme processuali e, in difetto di ciò, non può essere desunta in via interpretativa;

che le precedenti pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate della compatibilità costituzionale del ridotto termine di costituzione dell'opponente, in ipotesi di abbreviazione del termine a comparire (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del 2005), hanno fatto costante riferimento a una scelta consapevole dell'opponente e alla conseguente necessità (accentuata nel nuovo regime di anticipazione per il notificante degli effetti della notificazione) di curare con diligenza la tempestiva costituzione in giudizio, semmai iscrivendo la causa a ruolo con la cosiddetta «velina», secondo una prassi ampiamente ammessa e riconosciuta dalle cancellerie dei tribunali;

che la Corte non risulta, invece, avere mai esaminato il problema della «dimidiazione inconsapevole» del termine a comparire, giusta il caso verificatosi nella specie, susseguente alla recente novellazione del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., elevato da sessanta a novanta giorni;

che, nel giudizio *a quo*, l'opponente ebbe ad osservare il vecchio termine a comparire di sessanta giorni, ma non il nuovo di novanta e ciò per chiara distrazione;

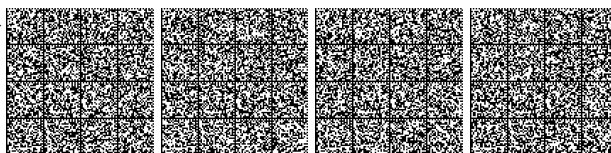
che, nonostante l'assegnazione del termine a comparire di pochi giorni inferiore ai novanta previsti dal nuovo art. 163-bis cod. proc. civ. sia stata chiaramente involontaria, il diritto vivente della Corte di cassazione la equipara ad una scelta volontaria dell'opponente, su cui grava l'onere di osservare il dimidiato termine anche per la costituzione in giudizio, pur con le forzature ermeneutiche sopra criticate, senza dare rilievo alcuno all'atteggiamento soggettivo dell'opponente;

che, alla luce del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda ipotesi) cod. proc. civ., ben può dubitarsi della conformità agli artt. 111, 24, primo comma, e 3 Cost. della norma che, nel diritto vivente, rende improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo oltre cinque giorni (ma entro dieci giorni) dalla notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario sia volontaria, sia nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia inconsapevole;

che la contrarietà al principio del giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si coglie nella creazione, per via giurisprudenziale, con ragionamento analogico, di una sanzione d'improcedibilità dell'opposizione che l'art. 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ. commina soltanto per il caso di mancata costituzione dell'opponente, ma non per quello di costituzione tardiva, ed emerge altresì nell'estensione, sempre in via interpretativa e senza che sussista il presupposto della *eadem ratio*, del dimidiato termine di costituzione sancito dall'art. 165 cod. proc. civ. per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a seguito di esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un ridotto termine a comparire;

che la sanzione d'improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta a ruolo, in caso di dimidiazione anche inavvertita del termine a comparire, viola altresì il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza, perché grava l'opponente di un onere che appare inutilmente e irragionevolmente contrario alla struttura bifasica del rito monitorio e all'inversione della posizione processuale delle parti, specialmente se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura pur sempre un processo di primo grado e si raffronta questa disciplina con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a ruolo di una causa di primo grado;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione, posto che il rimettente non offre alcuna dimostrazione del fatto che, nel caso di specie, la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole, trattandosi di mera congettura, neppure avvalorata da un'eccezione di parte;



che, nel merito, non risultano prospettate argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle già esaminate e disattese dalla giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato la questione manifestamente infondata;

che, in particolare — rileva l'Autorità intervenuta — con ordinanza n. 407 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in mancanza di dimostrazione circa l'asserita inconsapevolezza della dimidiazione del termine a comparire, ed essendo sottoposte al suo vaglio questioni concernenti disposizioni diverse, in rapporto di alternatività irrisolta.

Considerato che il Tribunale di Monza dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111, 24 e 3 Cost.;

che il giudice rimettente propone due questioni e, precisamente, quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai novanta giorni di cui all'art. 163-bis c.p.c., sia stata involontaria, e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione;

che lo stesso giudice non spiega il rapporto tra le due questioni, per le quali pone due quesiti indipendenti tra loro, né dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di esse;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni stesse (ex plurimis, ordinanze n. 407 del 2008, n. 296 e n. 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001);

che, a prescindere dalla fondatezza dell'opinione del giudice *a quo*, secondo cui i precedenti scrutini di costituzionalità non avrebbero mai preso in specifica considerazione l'ipotesi di "inconsapevole dimidiazione" del termine, il rimettente — come rilevato dalla difesa erariale — non offre alcuna dimostrazione del fatto che nel caso di specie la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole;

che, in assenza di motivazione sul punto, neppure avvalorata da un'eccezione di parte, si tratta di mera congettura del giudice *a quo*, la cui ordinanza, dunque, è manifestamente inammissibile anche per insufficiente motivazione sulla rilevanza (ordinanze n. 280, n. 227, n. 92 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA



N. 231

Ordinanza 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-*quinques*, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza della questione, applicabile *ratione temporis* - Ammissibilità.

– D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-*bis* introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-*quinques*, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge delega - Non comparabilità delle posizioni messe a confronto - Esercizio non irragionevole della delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

– D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-*bis* introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

– Costituzione, artt. 3 e 76; legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel procedimento vertente tra Barbato Orlando e il Comando Regione Carabinieri Sardegna, con ordinanza del 20 novembre 2008, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 novembre 2008, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione — dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede l'attribuzione anche ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, collocati in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° gennaio 2001, del beneficio previsto dall'art. 73-*quinques*, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza),



introdotto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza);

che la questione viene sollevata nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, agisce nei confronti del Comando Regione Carabinieri Sardegna al fine di ottenere l'adeguamento del proprio trattamento pensionistico, sulla base dell'estensione alla propria posizione del più favorevole regime previsto a favore del solo personale del Corpo della Guardia di finanza dal citato art. 73-*quinquies*, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* rileva che l'art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), ha previsto l'erogazione, a favore degli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dei marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché dei marescialli aiutanti delle Forze armate con maggiore anzianità di servizio, di un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti determinati in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

che il giudice rimettente sottolinea come tale previsione è stata realizzata, in sede di prima applicazione, con disposizioni analoghe per tutti i soggetti prima indicati — in particolare, dall'art. 65 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), per i marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dall'art. 38 del medesimo d.P.R. per i pari grado appartenenti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed, infine, dall'art. 22 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), per i pari grado appartenenti al personale delle Forze armate — prevedendo, in tutte tali ipotesi normative, l'erogazione di un eguale emolumento pensionabile per ciascun anno del triennio 1998-2000 definito in misura lorda pari a lire 660.000 non cumulabili;

che tale sostanziale parità di trattamento è stata, successivamente, alterata a seguito dell'emanazione dei decreti delegati previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia);

che, infatti, benché tutti i citati decreti legislativi abbiano previsto l'eguale rideterminazione, dal 1° gennaio 2001, dell'importo dell'emolumento pensionabile, solo nell'ambito del regime relativo al personale della Guardia di finanza è stato previsto — dal comma 4 dell'art. 73-*quinquies* del d.lgs. n. 199 del 1995 — che l'emolumento in questione fosse corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998 - 1° gennaio 2001;

che, quindi, a detta del giudice *a quo*, tale ultima previsione determina una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., comportando una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra il personale della Guardia di finanza — cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° gennaio 2001, il quale ottiene il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con il calcolo, nella base pensionabile, dell'emolumento in questione — ed il personale di tutti gli altri Corpi militari e/o di Polizia, tra i quali, per quanto rileva nel giudizio *a quo*, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, che, collocati in quiescenza, come il ricorrente, nel triennio 1998-2000, di tale riliquidazione non beneficiano;

che, a tale proposito, il giudice rimettente prosegue ricordando l'orientamento di questa Corte per quanto riguarda l'impossibilità di assumere quale *tertium comparationis* una norma derogatoria «rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso» (sentenze n. 427 del 1990 e n. 448 del 1993), orientamento ritenuto, però, superabile là dove, come nel caso di specie, «la ratio della disposizione derogatoria, *tertium comparationis*, ne imponeva l'estensione anche ad altri casi da essa non ricompresi [sentenza n. 398 del 1988], per i quali doveva considerarsi priva di razionalità la loro esclusione dall'ambito di operatività della norma, stante la loro assimilabilità a quelli viceversa contemplati»;

che, secondo il giudice *a quo*, l'estensione nei confronti dei marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri della normativa dettata a favore dei pari grado appartenenti alla Guardia di finanza risulterebbe ragionevole in considerazione della circostanza per cui, mentre l'art. 3, comma 2, della legge n. 85 del 1997, è stato in prima attuazione applicato con l'attribuzione di un beneficio in misura inferiore all'importo che sarebbe spettato ove l'emolumento in questione fosse stato attribuito — in base all'originaria previsione contenuta nella disposizione in ultimo citata — in misura pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore, solo a fare data dal 1° gennaio 2001 il legislatore ha dato attuazione piena a tale ultima previsione;



che, perciò, l'estensione retroattiva del nuovo importo, sia pure con effetti esclusivamente pensionistici, anche al personale già collocato in quiescenza (che di tale maggiore importo non aveva goduto né sul trattamento di attività, né di riflesso sulla pensione) appare alla Corte dei conti rispondente ad un ragionevole intento perequativo;

che, infine, l'asserita irragionevole sperequazione tra il personale della Guardia di finanza e quello delle altre Forze armate e di polizia, si pone altresì in contrasto, per la Corte rimettente, anche con l'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, il quale ha previsto il «riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici [del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 123, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva], allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

che il rimettente ritiene, pertanto, rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma censurata — pur essendo intervenuta, in forza del disposto dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio del 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), l'abrogazione della stessa — in quanto essa ha comunque prodotto, durante il relativo periodo di vigenza, gli effetti sperequativi lamentati dal ricorrente nel giudizio *a quo*;

che, conseguentemente, in caso di mancato accoglimento della questione di legittimità, la domanda del ricorrente finalizzata alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del maggiore importo decorrente dal 1° gennaio 2001 non potrebbe essere accolta.

Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione — dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);

che la Corte dei conti rimettente precisa di sollevare la questione nella parte in cui la norma censurata non prevede per i pari grado dell'Arma dei carabinieri lo stesso beneficio contemplato dall'art. 73-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), introdotto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), per gli appartenenti alla Guardia di finanza;

che, infatti, ad avviso del rimettente, la difformità della disciplina dettata per il personale dell'Arma dei carabinieri e per il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza determina un'ingiustificata disparità di trattamento — riguardo al regime della riliquidazione pensionistica dell'emolumento previsto dalle citate disposizioni — tra i marescialli aiutanti appartenenti all'Arma dei carabinieri ed i pari grado in servizio presso la Guardia di finanza;

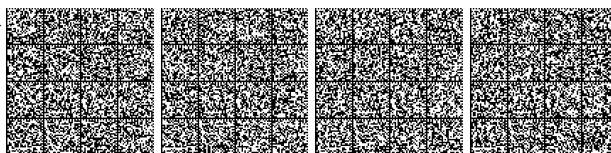
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata viola, altresì, l'art. 76 Cost., in ragione del contrasto del suddetto regime normativo con il principio direttivo di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, il quale avrebbe imposto al legislatore delegato la tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi degli appartenenti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del personale delle Forze armate;

che, anche se la disposizione censurata è stata abrogata — a decorrere dal 1° gennaio 2005 — dall'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), la questione non presenta profili di inammissibilità, in quanto la sezione rimettente motiva non implausibilmente in ordine ai motivi che la inducono, *ratione temporis*, ad applicare la censurata disposizione per decidere la controversia;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

che, per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza quando la disposizione di legge — da cui viene tratto il *tertium comparationis* — si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l'aggravamento anziché l'eliminazione dei difetti di incoerenza (sentenze n. 344 del 2008 e n. 206 del 2004; ordinanza n. 178 del 2006);

che l'art. 73-*quinquies* del d.lgs. n. 199 del 1995, assunto come *tertium comparationis*, rideterminando per il futuro (a decorrere dal 1° gennaio 2001) il valore di un emolumento pensionabile e prevedendo, solo per i marescialli aiutanti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la possibilità di rideterminazione del calcolo delle pensioni «anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998 — 1° gennaio 2001», costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui i trattamenti pensionistici (pubblici e privati) devono essere computati solo sulla base degli emolumenti effettivamente percepiti;



che, peraltro, sempre riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., va anche ricordato che questa Corte ha già escluso «la possibilità di istituire un utile raffronto, a causa della mancanza di omogeneità, tra le categorie degli appartenenti a corpi diversi, anche se caratterizzati dalla comune appartenenza all'ordinamento militare» (ordinanza n. 83 del 2009);

che, quindi, «non è configurabile una violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente in quanto, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolute dalle singole Armi, le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria» (ordinanza n. 83 del 2009);

che, pertanto, sia per il carattere eccezionale e derogatorio della norma assunta quale *tertium comparationis*, che non consente la sua estensibilità ad altri casi quali quello in esame, sia in quanto non si ravvisano le medesime ragioni giustificatrici per l'estensione del trattamento in deroga, stante la specialità degli ordinamenti posti a confronto, è esclusa la violazione del principio di uguaglianza da parte della disposizione censurata;

che, parimenti, manifestamente infondata è la censura svolta in riferimento all'art. 76 Cost.;

che «questa Corte ha [...] ripetutamente affermato, con riferimento al contenuto dell'art. 76 Cost., che i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore-delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega [...] e che occorre tener conto delle finalità che, attraverso i principi e i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme nel significato compatibile con quei principi e criteri» (sentenza n. 341 del 2007; si veda anche la sentenza n. 426 del 2008);

che il significato della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992 — i cui principi e criteri direttivi sono posti a riferimento della censurata disposizione — è stato già chiarito da questa Corte con l'ordinanza n. 296 del 2000, nella quale si è precisato che «né tale legge, né le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e trattamenti e, del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati [...] differiscono sensibilmente [...] sicché, data la non comparabilità delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario né manifestamente irragionevole, della discrezionalità a lui riservata»;

che il legislatore delegato, nell'attuare, con il censurato art. 54-bis del d.lgs. n. 198 del 1995, la delega contenuta nel citato art. 3 della legge n. 216 del 1992, non ha, quindi, violato i criteri fissati dalla stessa, in quanto la norma censurata non si pone in contrasto con la ratio della legge delega, il cui obiettivo era quello di realizzare «una sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici» delle diverse forze di polizia (sentenza n. 451 del 2000; ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999; sentenze n. 63 del 1998, n. 465 e n. 65 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA



N. 232

Sentenza 15 - 23 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del «codice dell'ambiente» - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della previsione censurata alla competenza statale esclusiva in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera r).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Previsione secondo cui l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) «contribuisce» all'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed alla diffusione dell'informazione ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

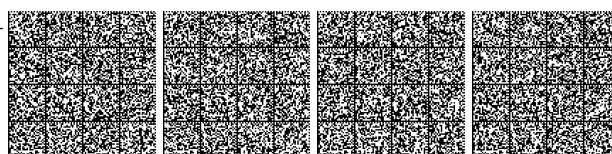
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 4.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina della partecipazione dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) all'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed alla diffusione dell'informazione ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 5.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, secondo periodo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto («riordino, coordinamento e integrazione» della normativa esistente) ed inosservanza dei criteri che impongono il rispetto delle attribuzioni regionali, nonché compressione del ruolo delle autonomie territoriali nel settore della difesa del suolo - Genericità dei termini in cui la questione è formulata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lettera c).



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Omessa specificazione di quale tra i parametri genericamente evocati sarebbe violato in base alla motivazione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorsi della Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciata previsione indebita di una funzione statale di indirizzo e coordinamento, con incidenza su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e residuale - Esclusione, vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Paventata riferibilità della norma censurata anche ai piani di settore di competenza regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorsi della Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega per violazione del principio direttivo di «riaffermazione del ruolo delle Regioni» - Esclusione, non essendo la riduzione delle competenze regionali già conferite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998 di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettera m).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei principi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 1
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 2, lettera b).



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista attività sostitutiva da parte del Governo «in caso di persistente inattività» dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorsi della Regione Calabria e della Regione Emilia-Romagna - Dedotta genericità della previsione con violazione del principio di legalità, assenza di modalità collaborative con le Regioni - Insussistenza dei vizi denunciati, non configurandosi una distinta fattispecie di potere sostitutivo esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera a), n. 3).
- Costituzione, artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la capacità del programma di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione di alcuna modalità di coinvolgimento regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Invocata necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Richiesta basata su norme abrogate o riguardanti funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata - Non fondatezza della pretesa.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lettera b).
- (Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione, al Comitato dei ministri di «funzioni di alta vigilanza» e della verifica della «coerenza nella fase di approvazione» degli atti di pianificazione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative, eccesso di delega per contrasto con il principio di salvaguardia dei livelli di autonomia regionale previgenti - Esclusione, dovendo i compiti di vigilanza riguardare solo attività di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 76 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti che si concludano con atti imputabili al Ministro - Genericità dell'impugnativa - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Censura non motivata in alcun modo - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettere b), e) e g).



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la significativa incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzione di controllo degli interventi in materia di difesa del suolo - Necessaria riferibilità solo ad attività di competenza statale - Conseguente esenzione dalla declaratoria di incostituzionalità diretta ad assoggettare altre funzioni ministeriali al previo parere della Conferenza unificata.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Omessa previsione di alcuna modalità di coinvolgimento regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Invocata necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Richiesta basata su norme abrogate o riguardanti funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata - Non fondatezza della pretesa.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera a).
- (Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lett. h), e 5).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Non fondatezza delle questioni.

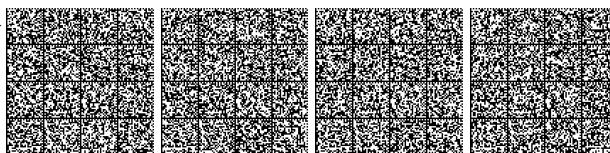
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera b).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 88, comma 1, lettere c) e z), 108, comma 1, lettera a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali - Omessa previsione che tali funzioni siano esercitate previo parere della Conferenza unificata - Contrasto con l'esigenza di coinvolgimento delle Regioni, attesa la capacità dei compiti ministeriali di produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera d).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo - Omessa previsione dell'esercizio di funzioni attraverso intese nella Conferenza unificata, come richiesto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente - Esclusione, attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera d).
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, commi 1 e 3.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di un potere riconducibile a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge n. 349 del 1986 - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di previsione riferibile ai rappresentanti ministeriali e non alle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lettera c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Puglia - Denunciata limitazione del ruolo della Conferenza, in contrasto con il principio direttivo della legge delega che imponeva di valorizzare il ruolo degli organismi a composizione mista, violazione dei «principi generali» da questa richiamati, lesione del principio di leale collaborazione, mancata previsione dell'intesa (in luogo del parere della Conferenza) per la ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun piano triennale - Insussistenza, genericità o erroneità dei vizi denunciati - Presenza di adeguate forme di collaborazione istituzionale (formulazione di pareri, proposte ed osservazioni) - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lettera c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze delle Regioni - Mancata previsione della preesistente competenza delle Regioni a delimitare i propri bacini idrografici, ad attivare la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e interregionale, ed a stabilire le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati in ordine alla redazione dei piani di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata riduzione delle competenze regionali rispetto alla previgente disciplina, in contrasto con i principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali - Riallocazione di funzioni a livello centrale ragionevolmente giustificata dal passaggio al sistema dei distretti idrografici e dalla necessità di esercizio unitario e coordinato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Funzioni riguardanti la redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti, interventi e opere da realizzare nei distretti idrografici, l'organizzazione e funzionamento del servizio di polizia idraulica, la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - Attribuzione alle Regioni «per le parti di propria competenza» - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata compressione delle attribuzioni regionali, eccesso di delega per mancato rispetto delle competenze regionali come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione, non derivando dalle disposizioni impugnate effetti lesivi delle attribuzioni regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 1, lettere d) ed e).
- Costituzione, artt. 76 e 117; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Evocazione generica di una pluralità di parametri senza motivazione specifica sull'illegittimità della norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, nonché ripartizione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Assenza di adeguata motivazione sulle ragioni della violazione di ciascuno dei titoli di competenza legislativa e amministrativa evocati - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, lettere d), e), f) g), i), m), q), 3, lettera d) e 4; Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, art. 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna - Paventata interruzione di ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuale, con lesione di attribuzioni regionali e principi costituzionali - Sopravvenute disposizioni di proroga delle vecchie Autorità di bacino e di salvezza degli atti da esse posti in essere - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di «riordino» della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.

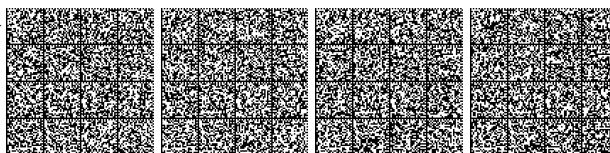
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, nonché comma 8, lettera e); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Accorpamento delle preesistenti Autorità di bacino, assegnazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei compiti di definire «i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie» e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciata invasione della materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente, violazione del principio di leale collaborazione e delle preesistenti competenze amministrative regionali, indebito utilizzo della potestà regolamentare dello Stato - Esclusione, attesa l'attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, commi 2 e 3, e 64.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciato eccesso di delega, in base all'assunto che questa non consentiva radicali innovazioni dell'ordinamento previgente ed imponeva il rispetto delle competenze regionali - Esclusione, atteso il carattere anche innovativo della delega e la rispondenza della riorganizzazione degli ambiti idrografici alla necessità di esercizio unitario e coordinato delle funzioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, art. 76 (e art. 118); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana e Puglia - Denunciata irragionevolezza della delimitazione dei distretti, incoerenza con le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria - Censura generica senza indicazione delle ragioni - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118; direttiva n. 2000/60/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di individuazione dei distretti, violazione della finalità non innovativa e dei principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, delle misure di prevenzione per le aree a rischio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Impugnazione congiunta di una pluralità di disposizioni senza motivazione specifica dell'illegittimità di ciascuna - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 66, 67 e 68.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, dei programmi di misure e dei piani di gestione - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato eccesso di delega e violazione della «normativa comunitaria» - Genericità della censura, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 67, 69, 116 e 117.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8, lettera g), e 9, lettera c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - Termine di novanta giorni per l'attuazione urbanistica - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze urbanistiche regionali, per incongruità del termine previsto - Difetto di adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

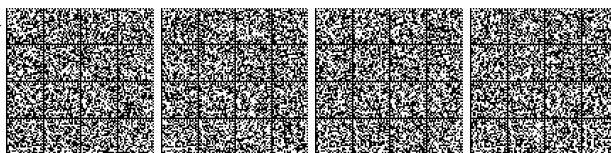
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, comma 6.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Rispondenza della attribuzione di competenze alle nuove Autorità di bacino distrettuale alla riorganizzazione del territorio in distretti, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Calabria - Richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 66.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, secondo periodo.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - In particolare, contenuti, efficacia vincolante, termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione dei principi direttivi della legge delega, delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, assenza di idoneità lesiva delle disposizioni relative al contenuto del piano di bacino, legittimità dei vincoli alle discipline regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina delle misure di salvaguardia adottabili nelle more dell'approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza anche delle misure di salvaguardia alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali negli organi delle Autorità di bacino - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, in particolare comma 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione di attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione - Impugnazione di disposizione non compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 66.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Ricorso della Regione Calabria - Censura priva di specifica motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Esclusione dei relativi progetti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciato contrasto con direttiva comunitaria - Mancata dimostrazione della conseguente lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; direttiva 2001/42/CE, art. 3, paragrafo 2, lettera a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Destinazione di una quota minima complessiva degli stanziamenti a determinate categorie di interventi ed attività - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Attinenza della previsione a materia di competenza statale esclusiva, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 69, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Possibilità per le Regioni di provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino, previo parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione, essendo il parere della Conferenza necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 69, comma 3.
- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Procedimento di adozione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata previsione di norme di dettaglio in materia di competenza legislativa concorrente - Esclusione, vertendosi in materia di legislazione statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 70.
- Costituzione, art. 117, (secondo e) terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Procedimento di adozione - Mancata previsione dell'intesa di ciascuna Regione interessata ai fini dell'adozione e previsione del parere, anziché dell'intesa, della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 70, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Adozione e approvazione del programma nazionale di intervento per il triennio - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, contrasto con i principi direttivi della legge delega che imponevano il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Coinvolgimento delle Regioni assicurato dalla necessità del previo parere della Conferenza unificata risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera b), del Codice dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 4.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Abruzzo e Puglia - Richiesta di sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni censurate nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Non luogo a provvedere, in considerazione della intervenuta decisione nel merito delle relative questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 58, 59, 63, 64 e 175, comma 1, lettera l).
- (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l'8, il 9, il 12, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai numeri 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

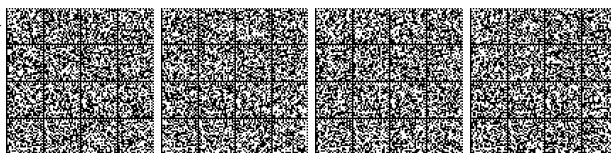
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 aprile 2006 e depositato il successivo 27 aprile (reg. ric. n. 56 del 2006), ha proposto, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 2 e 3, e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, contestualmente chiedendo la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate.

1.1. — La ricorrente, ricostruito l'iter che ha condotto all'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, censura anzitutto gli artt. 63, comma 3, e 64. Il primo stabilisce che «le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto»; il secondo accorpa i precedenti, numerosi, bacini in otto distretti idrografici (il distretto della Sardegna, quello della Sicilia, il distretto idrografico pilota del Serchio ed altri cinque corrispondenti a macro Regioni).



La Regione Emilia-Romagna, premesso che la conformazione degli otto distretti è stata decisa senza alcuna partecipazione da parte delle Regioni, sostiene che le norme impugnate, da un lato, siano gravemente lesive delle attribuzioni regionali e, dall'altro, «e proprio perciò», violino l'oggetto ed i principi e criteri direttivi della delega.

Al riguardo, la ricorrente afferma che le norme contenute nella Sezione I («Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione») della Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 (alla quale appartengono gli artt. 63 e 64), incidono sulla materia «governo del territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sulla quale lo Stato può intervenire solo con norme di principio e, seppure l'«attrazione al centro» di funzioni «unitarie» si ritenesse giustificata in virtù del principio di sussidiarietà, ciò potrebbe avvenire solo «nel rispetto del principio di leale collaborazione, inteso in senso "forte" (e quindi attraverso procedure di codecisione, non semplicemente "sentendo" la Conferenza Stato-Regioni), e del principio di proporzionalità».

Ad avviso della difesa regionale, le norme che sopprimono le Autorità di bacino e istituiscono le Autorità distrettuali sarebbero pertanto illegittime, perché realizzano un ingiustificato accentramento con conseguente espropriazione delle competenze regionali. Infatti, le nuove Autorità distrettuali costituirebbero «una sorta di amministrazione decentrata dello Stato in cui la centralizzazione amministrativa è appena temperata da elementi di partecipazione minoritaria delle Regioni». In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, mentre ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), le Regioni erano «contitolari del governo dei bacini nazionali (configurati come organismi a partecipazione mista Stato-Regioni) e titolari esclusive delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali», oggi i rappresentanti delle Regioni sono presenti in netta minoranza nel fondamentale organo decisionale, la Conferenza istituzionale permanente, e nella Conferenza operativa.

1.2. — La Regione Emilia-Romagna censura, poi, i commi 2 e 3 dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, nelle parti in cui attribuiscono ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di definire «i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie» (comma 2) e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio (comma 3).

La previsione di questo potere regolamentare, connesso all'accorpamento delle Autorità di bacino, sarebbe illegittima per le stesse ragioni, prima esposte, per le quali lo è la stessa riunificazione. Inoltre, se pure siffatta previsione potesse essere giustificata in virtù del principio di sussidiarietà, il potere regolamentare de quo dovrebbe essere esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non semplicemente con il previo parere di quest'ultima.

1.3. — Oggetto di specifica censura è la previsione (contenuta nell'art. 63, comma 3) del 30 aprile 2006 quale data di soppressione delle Autorità di bacino, denunciando la Regione l'impossibilità di dettare una disciplina transitoria, poiché il d.lgs. n. 152 del 2006 entrava in vigore — almeno per la parte che qui interessa — il 29 aprile 2006.

Ciò, ad avviso della difesa regionale, determinerebbe il rischio di un periodo di incertezza sulle competenze ad emanare gli atti e a svolgere le funzioni di gestione, vigilanza e controllo che le Autorità di bacino svolgono da tempo.

1.4. — Infine, la Regione Emilia-Romagna censura gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006 sotto il profilo dell'eccesso di delega, in relazione sia al suo oggetto sia ai principi e criteri direttivi in essa fissati.

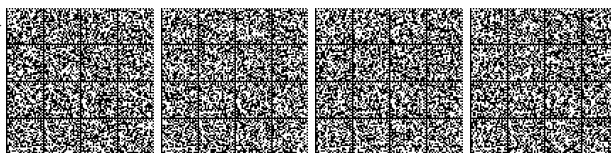
Quanto all'oggetto, la ricorrente evidenzia come l'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) abbia conferito al Governo il potere di procedere al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative [...], anche mediante la redazione di testi unici». Pertanto, in assenza di principi e criteri direttivi volti a consentire l'innovazione del quadro normativo vigente, il Governo non avrebbe potuto adottare un decreto legislativo contenente norme che sopprimono le Autorità di bacino preesistenti ed introducono un sistema radicalmente diverso.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna rileva che l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 indica, prima di ogni altro criterio, il rispetto «delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali». D'altro canto, nessuno dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 8 e 9 dell'art. 1 autorizza, ad avviso della ricorrente, «un'innovazione legislativa e amministrativa come quella apportata dalla sovversione del sistema delle Autorità di bacino».

Da quanto detto la difesa regionale deduce che la legge di delega presuppone «il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti» e conclude rilevando che nel caso di specie la violazione della legge di delega incide sulle prerogative regionali.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure.

2.1. — In riferimento all'impugnazione dell'art. 63, comma 3, il resistente eccepisce l'inammissibilità delle censure concernenti la violazione del principio di leale collaborazione, perché la legge delega non stabiliva un procedimento di codecisione, ma soltanto l'obbligo di acquisire il parere non vincolante della Conferenza unificata, sicché la doglianza si appunta sulla norma della legge delega.



2.2. — La difesa erariale contesta, poi, la correttezza della riconduzione degli artt. 63, comma 3, e 64 alla materia «governo del territorio», poiché la riorganizzazione delle Autorità di bacino distrettuali è strumentale ad una preminente esigenza di tutela dell'ambiente, mirando a garantire la piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo.

Inoltre, la ristrutturazione dei distretti idrografici sarebbe stata compiuta nell'osservanza dell'art. 1, comma 8, lettera e), della legge di delega, allo scopo di dare attuazione all'art. 3, comma 1, della direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed in vista del superamento della sovrapposizione tra i diversi piani di rilievo ambientale e di un loro coordinamento con i piani urbanistici, mediante una razionalizzazione dell'organigramma istituzionale e delle articolazioni territoriali.

Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la definizione geografica dei distretti idrografici e l'attribuzione delle competenze spettanti alle Autorità di bacino attiene ad interessi di carattere unitario che rendono inammissibile la frammentazione della disciplina pretesa dall'istante.

La difesa erariale aggiunge che, anche se le norme impugnate fossero riconducibili alla materia «governo del territorio», esse sarebbero comunque legittime, sia perché non sarebbero norme di dettaglio, sia perché l'ambiente è un valore a tutela del quale lo Stato può fissare standard di tutela uniformi anche incidenti sulle competenze legislative delle Regioni. D'altronde, gli artt. 61, comma 1, e 75, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 fanno salvi espressamente funzioni e compiti delle Regioni, sicché un'interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo decreto legislativo conduce a ritenere non precluso l'esercizio della competenza legislativa della Regione nelle materie a questa attribuite.

Ad avviso del resistente, neppure è fondata la pretesa della ricorrente secondo cui il potere di accorpare i bacini idrografici avrebbe dovuto essere esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, poiché l'obbligo di prevedere procedure di codecisione sussiste qualora il legislatore statale disciplini funzioni amministrative di spettanza regionale, mediante la cosiddetta «chiamata in sussidiarietà», non invece nei casi in cui — come il presente — le norme riguardino la competenza legislativa esclusiva dello Stato, come ha affermato la Corte costituzionale proprio in riferimento alla materia dell'ambiente (il resistente cita in proposito la sentenza n. 383 del 2005).

2.3. — Secondo la difesa erariale, la censura avente ad oggetto l'art. 63, comma 3, nella parte concernente la asserita «assurdità» della norma in quanto produttiva di effetti il giorno successivo alla sua entrata in vigore, è inammissibile in quanto motivata apoditticamente e facendo valere presunti vizi di illogicità che non comportano lesione delle attribuzioni regionali. L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la mancata attuazione della disciplina transitoria non configurerebbe un vizio denunciabile in questa sede e che il procedimento normativo per l'adozione di tale disciplina è stato avviato.

2.4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, poi, l'inammissibilità della censura diretta a denunciare il vizio di eccesso di delega degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di vizio che non comporta lesione delle attribuzioni regionali.

Pertanto, nel merito, tale censura sarebbe infondata, perché l'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004 ha attribuito al Governo il potere di procedere anche alla «integrazione» delle norme vigenti, conferendo in tal modo la facoltà di innovare l'ordinamento vigente, come risulta anche dal comma 9, lettera c), dello stesso art. 1, il quale stabilisce obiettivi conseguibili soltanto attraverso la revisione degli organi esistenti.

2.5. — La difesa erariale deduce infine l'infondatezza dell'istanza di sospensione, in primo luogo, in quanto le censure sono inammissibili ed infondate. In secondo luogo, in quanto non sussiste il requisito dell'irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, prospettato con deduzioni assertive e non motivate.

3. — In prossimità della camera di consiglio del 21 giugno 2006, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

4. — In data 14 giugno 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all'intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale.

5. — Con l'ordinanza n. 245 del 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 e, tra queste, anche degli artt. 63 e 64.

6. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

In particolare, la ricorrente si sofferma sull'evoluzione normativa che ha fatto seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, rilevando come sia stata disposta la proroga delle preesistenti Autorità di bacino, prima, con il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,



recante norme in materia ambientale) e, poi, con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Inoltre, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 208 del 2008 ha fatto salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

Pertanto, osserva la difesa regionale, sono rimaste ferme le censure di incostituzionalità formulate nel ricorso, in quanto la normativa suindicata ha solo prorogato transitoriamente le precedenti Autorità, ma non ha cambiato le «norme sostanziali».

7. — La Regione Emilia-Romagna, con un successivo ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il 16 giugno 2006 (reg. ric. n. 73 del 2006), ha proposto questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 57, 58, 59, 66, 70 e 72 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. ed ai principi di legalità e di leale collaborazione.

7.1. — In particolare, la Regione impugna l'art. 57, commi 1, 4 e 6, perché, prevedendo la funzione statale di indirizzo e coordinamento, si porrebbero in contrasto con il nuovo quadro costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, come confermato dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), secondo cui «Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

La previsione generalizzata della funzione di indirizzo e coordinamento determinerebbe l'illegittimità delle disposizioni sopra indicate anche per violazione della legge di delega. Infatti, l'art. 1, comma 8, lettera m), della legge n. 308 del 2004 indica tra i principi e criteri direttivi la «riaffermazione del ruolo delle Regioni», che non può realizzarsi in presenza di atti statali di indirizzo e coordinamento. Secondo la Regione Emilia-Romagna, se anche tale funzione potesse essere ammessa, ciò potrebbe avvenire solo previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, secondo la disciplina legislativa in vigore prima della riforma costituzionale del 2001.

Sarebbero pertanto illegittime sia la norma di cui al comma 1, lettera a), n. 4, dell'art. 57, sia quella di cui al comma 6, nella parte in cui prevede il mero parere della Conferenza al posto dell'intesa.

Pertanto, aggiunge la ricorrente, già l'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale (comma 1), dovesse avvenire «attraverso intese nella Conferenza unificata» (comma 3).

Pertanto, il comma 6 dell'art. 57 del d.lgs. n. 152 del 2006 si pone in contrasto anche con il principio del rispetto delle competenze regionali, contenuto nell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004.

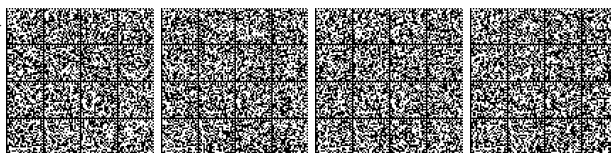
L'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, nella ricostruzione della difesa regionale, sarebbe ulteriormente illegittimo nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di deliberare i «metodi» e «criteri, anche tecnici», in relazione allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 55 e 56, cioè delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Tale previsione violerebbe il principio di legalità, perché l'oggetto del conferimento è del tutto indeterminato, nonché l'art. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, perché tale conferimento darebbe luogo ad un abnorme potere normativo, non suscettibile di essere inquadrato negli schemi costituzionali dei rapporti tra legge statale e legge regionale.

Nell'ipotesi in cui siffatta potestà normativa fosse ammissibile, la ricorrente ritiene che il suo esercizio, senza il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è comunque illegittimo.

La difesa regionale rileva, inoltre, che già l'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedeva che le funzioni relative alla identificazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente fossero esercitate d'intesa con la Conferenza unificata. Di conseguenza, la norma di cui al comma 1, dell'art. 57, violerebbe i principi della legge di delega e le competenze regionali.

Le suddette censure verrebbero meno, a parere della ricorrente, ove dovesse ritenersi che le norme relative ai criteri e metodi riguardino soltanto le attività di cui agli artt. 55 e 56, in quanto esse siano svolte da organi statali.

La regione Emilia-Romagna impugna anche l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, secondo cui i piani di bacino sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.



Ad avviso della ricorrente, siffatta censura deve estendersi all'art. 66, nella parte in cui non prevede l'intesa della Conferenza per l'approvazione dei piani di bacino.

Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna sottolinea che gli interventi previsti dai piani di bacino, in quanto opere pubbliche, ricadono nella competenza regionale, salvo che si tratti di speciali opere di interesse strategico; di conseguenza, quand'anche fosse legittima l'assunzione della competenza di programmazione al livello statale, ciò non potrebbe avvenire senza lo strumento dell'intesa, in base a quanto stabilito nella sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale.

Anche il potere sostitutivo, previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, qualora siffatta disposizione dovesse essere intesa come «norma di conferimento di effettivi poteri sostitutivi», risulterebbe illegittimo sia per violazione del principio di legalità, in quanto generica ed indeterminata, sia perché non sono previste modalità di collaborazione con le Regioni.

Secondo la Regione Emilia-Romagna, illegittimo è pure il comma 4, dell'art. 57, ove si dovesse intendere che il Comitato dei ministri, nel proporre gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e nel verificarne la coerenza, eserciti in qualunque modo un potere sovraordinato alle competenze regionali di programmazione o comunque di approvazione di atti di propria competenza. Infatti, se così fosse, si avrebbe violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni.

Ad avviso della ricorrente, anche l'art. 57, comma 1, lettera b), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma nazionale di intervento senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni, si porrebbe in contrasto con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e con i criteri direttivi della legge di delega. Infatti, anche in questo caso l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni era già prevista dall'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. Inoltre, l'art. 89, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ha conferito alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative «alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri» e l'art. 89, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 112 del 1998 ha stabilito che «Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione». Pertanto, la violazione del d.lgs. n. 112 del 1998 si tradurrebbe in quella della legge di delega e nella lesione delle competenze costituzionali delle Regioni.

7.2. — La Regione Emilia-Romagna impugna anche l'art. 58, che individua le competenze del Ministro dell'ambiente. In particolare, sono censurate le norme di cui alle lettere a), b), d), e), e g), del comma 3, in quanto si intendano «non come riferite genericamente al ruolo che in tali ambiti al Ministro spetta in relazione ad altre legittime norme, ma come diretta attribuzione di una competenza propria del Ministro».

Con riferimento alla lettera a), concernente «programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo», la difesa regionale ricorda quanto previsto negli artt. 86, comma 3, e 89, comma 1, lettera h), e comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998.

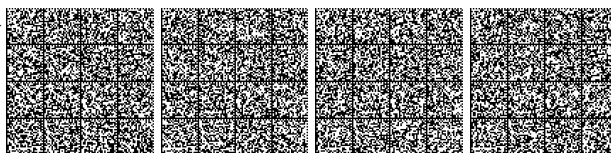
Quanto alla lettera d), concernente la «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali», invece, la ricorrente osserva come, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento alla difesa del suolo, sia compito di rilievo nazionale e debba essere compiuta attraverso intese nella Conferenza unificata.

7.3. — La Regione Emilia-Romagna censura anche l'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, che elenca le competenze della Conferenza Stato-Regioni, in quanto depotenzierebbe le funzioni di quest'ultima, caratterizzandola come un organismo meramente consultivo.

Tale riduzione delle competenze della Conferenza si tradurrebbe in una violazione della legge di delega ed in particolare, dell'art. 1, comma 9, lettera c), che, tra l'altro, pone il vincolo della valorizzazione del ruolo e delle competenze degli organismi a composizione mista statale e regionale.

7.4. — Riguardo agli artt. 70, commi 1 e 3, e 72, comma 4, la ricorrente afferma che anche da essi risulterebbe evidente che le Regioni sono private di poteri decisionali in relazione alla pianificazione degli interventi attuativi del piano. In particolare, sarebbe previsto solo il parere della Conferenza Stato-Regioni e quest'ultimo si riferirebbe solo all'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio (art. 70, comma 3).

Pertanto, secondo la ricorrente, la suddette norme sono illegittime per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, nella parte in cui prevedono il parere anziché l'intesa e nella parte in cui non richiedono l'intesa in relazione all'adozione e all'approvazione del programma.



In proposito, la difesa regionale sostiene che, a ben vedere, neanche lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza garantirebbe la piena tutela delle competenze regionali, perché non si tratterebbe di decisioni indivisibili di livello nazionale, alle quali le Regioni collaborano come un insieme, ma di decisioni di interventi che interessano ciascuna singola Regione come tale. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, sarebbe necessario prevedere l'intesa della singola Regione, in relazione alle opere da eseguire nel proprio territorio. In definitiva, l'art. 70, comma 1, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede sul programma di interventi l'intesa di ciascuna Regione territorialmente interessata.

Quanto all'art. 72, comma 4, la Regione Emilia-Romagna afferma che tale norma contrasta con l'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che prevede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; pertanto sarebbe violato il principio della legge di delega che dispone la salvaguardia delle competenze regionali già previste nel d.lgs. n. 112 del 1998.

8. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

9. — La Regione Calabria ha promosso, con ricorso notificato l'8 giugno 2006 e depositato il successivo 10 giugno (reg. ric. n. 68 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 72 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, 118, 119 e 120, Cost. ed al principio di leale collaborazione.

9.1. — La ricorrente premette che deve essere incontestabilmente esclusa la possibilità per lo Stato di disciplinare autonomamente la materia «difesa del suolo». Al riguardo la Regione Calabria ricorda che questa Corte, nella sentenza n. 85 del 1990, ha affermato che la difesa del suolo, essendo «un obiettivo comune allo Stato e alle Regioni», «può essere perseguita soltanto attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti». Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe offerto una ricostruzione dalla quale si coglie, per un verso, la natura complessa della materia «difesa del suolo» e, per l'altro, la concorrenza di diversi titoli di competenza: tutela dell'ambiente, agricoltura, governo del territorio.

Secondo la difesa regionale, in questo caso il prevalente titolo di competenza è quello del «governo del territorio», con la conseguenza che si verte in una materia di potestà legislativa concorrente, caratterizzata tra l'altro «da una forte accentuazione del modulo cooperativo, tale da richiedere una costante dialettica tra i diversi livelli di governo nell'impostazione delle linee generali della politica di difesa del suolo».

La Regione Calabria ritiene quindi che tutte le disposizioni di dettaglio contenute nella sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 siano illegittime.

9.2. — Passando all'esame delle singole norme impugnate, la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'art. 57, relativo alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, poiché esso opererebbe un accentramento organizzativo e funzionale che priva di qualsiasi coinvolgimento le autonomie territoriali, pur trattandosi di normativa che incide sulla materia «governo del territorio», di potestà legislativa concorrente.

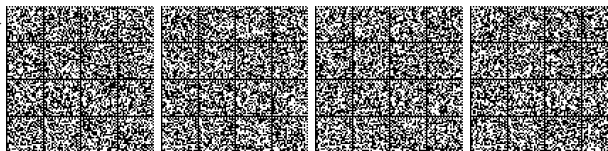
In particolare, la Regione ritiene che il comma 1, lettera a), n. 2, del citato art. 57, violi il principio di leale collaborazione, in quanto nell'approvazione dei piani di bacino, strettamente correlata alla tutela del territorio regionale, non è sufficiente il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, ma sarebbe necessaria l'acquisizione di un'intesa.

Illegittima sarebbe anche la norma di cui al comma 1, lettera a), n. 3, dell'art. 57, per violazione degli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., perché prevede un'attività sostitutiva da parte del Governo «in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione». Secondo la ricorrente, tale previsione, a causa della sua genericità, consentirebbe allo Stato di agire in via sostitutiva al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate nelle disposizioni costituzionali sopra indicate. Infatti, l'inserimento di formule legislative generiche, come quella impugnata, produrrebbe «un rischio permanente di riappropriazione, da parte dello Stato [...] di attività amministrative di cui esso non ha più né la titolarità né la responsabilità», con conseguente violazione dell'art. 118 Cost.

Il comma 1, lettera a), n. 4, ed il comma 3, dell'art. 57, violerebbero, invece, gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 1, lettera a), n. 4) ed al Comitato dei ministri (comma 3) il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, per il quale l'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, esclude che siffatti atti possano essere adottati.

Dall'illegittimità del comma 1, lettera a), n. 4, e del comma 3, dell'art. 57, deriverebbe quella del comma 6 del medesimo articolo, che postula la sussistenza di un potere di indirizzo e coordinamento, disciplinandone l'esercizio.

In termini analoghi, la ricorrente ritiene che debba concludersi per il comma 4 dell'art. 57, per la parte in cui presuppone, anch'esso, un potere di indirizzo e coordinamento del Comitato dei ministri.



La Regione Calabria impugna il comma 3, dell'art. 57, anche per violazione dell'art. 118 Cost., nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri «funzioni di alta vigilanza», senza neppure specificare l'oggetto su cui tali funzioni vengono esercitate, in contrasto con il principio secondo cui non può prospettarsi l'esercizio in capo allo Stato delle funzioni di alta vigilanza in un ambito nel quale il principio di sussidiarietà impone l'attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli di governo infra-statali.

Secondo la ricorrente, siffatta ricostruzione sarebbe confermata dall'esame della normativa previgente; infatti, nell'art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 1989 l'attribuzione delle funzioni di alta vigilanza al Comitato dei ministri era limitata ai «servizi tecnici nazionali». Per tali ragioni il censurato comma 3, dell'art. 57, si porrebbe in contrasto anche con i principi contenuti nella legge di delega e quindi con l'art. 76 Cost.; in particolare, l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, prescrivendo il rispetto delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», garantirebbe agli enti infra-statali, come soglia minima di autonomia, il mantenimento dello *status quo*.

L'illegittimità della previsione del potere di «alta vigilanza» si estenderebbe anche al comma 4, dell'art. 57, nella parte in cui concretizza tale potere attraverso la verifica della «coerenza nella fase di approvazione» degli atti di pianificazione.

9.3. — Oggetto di censura è anche l'art. 58, che individua le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Al riguardo, la Regione ritiene che la norma violi il principio di leale collaborazione, poiché l'incidenza delle competenze del Ministro sulla potestà legislativa delle Regioni renderebbe necessaria la partecipazione, in forme tendenzialmente paritarie, di queste ultime ai procedimenti che si concludano con atti imputabili al Ministro, mentre nell'art. 58 il coinvolgimento delle rappresentanze regionali è contemplato soltanto per alcune ipotesi, oltretutto nella forma del parere.

Inoltre, per alcune norme contenute nell'art. 58, alla violazione del principio di leale collaborazione si aggiungerebbe l'eccesso di delega. In particolare, il comma 3, lettera d), violerebbe l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, e quindi l'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di identificare le «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali».

La ricorrente afferma che il potere in questione è già contemplato dall'art. 52, del d.lgs. n. 112 del 1998, il cui comma 3 prevede che sia esercitato «attraverso intese nella Conferenza unificata». La scomparsa di ogni riferimento a questa istanza di codecisione porrebbe la norma impugnata in contrasto con l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, che invece, stando alla ricostruzione della difesa regionale, imporrebbe il mantenimento dello *status quo*.

Infine, sono censurati il comma 2, lettera c), ed il comma 3, lettera c), dell'art. 58, perché attribuiscono al Ministro un potere di indirizzo e coordinamento non più esercitabile da parte dell'organo di vertice del Governo, e dunque esorbitante anche rispetto alle attribuzioni di un Ministro.

9.4. — La Regione Calabria sostiene, inoltre, che l'art. 59, «nel suo complesso», violi il principio di leale collaborazione. In particolare, la lettera a) degraderebbe la Conferenza Stato-Regioni al ruolo di mero soggetto proponente per gli atti di cui all'art. 57, la lettera b) consentirebbe alla Conferenza di formulare solo osservazioni sui piani di bacino e la lettera d) limiterebbe all'espressione di meri pareri il ruolo della Conferenza nella ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale.

Quest'ultima norma, incidendo su una materia di potestà legislativa concorrente, violerebbe anche l'art. 119 Cost., «che imporrebbe una intesa sulla ripartizione dei finanziamenti».

9.5. — La difesa regionale ritiene, inoltre, che la violazione delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni emerga dal combinato disposto degli artt. 61, 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le norme sulle Autorità di bacino e sui distretti idrografici segnerebbero, infatti, un arretramento, per le ragioni delle autonomie, rispetto alla normativa previgente sulla difesa del suolo contenuta nella legge n. 183 del 1989, in contrasto con il nuovo riparto di competenze delineato dal titolo V della parte seconda della Costituzione, con il d.lgs. n. 112 del 1998, con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 e quindi con l'art. 76 Cost.

L'art. 61 violerebbe gli artt. 76, 117 e 118 Cost. per due ordini di ragioni, desumibili dal confronto tra la norma impugnata e l'art. 10 della legge n. 183 del 1989.

Innanzitutto, la Regione Calabria ritiene che l'utilizzo delle parole «in particolare» nel comma 1 dell'art. 61, renderebbe tassativo l'elenco ivi contenuto delle funzioni esercitate dalle Regioni, mentre quello contenuto nell'art. 10 della legge n. 183 del 1989, essendo preceduto dalle parole «tra l'altro», era meramente esemplificativo.



In secondo luogo, la violazione dei suindicati parametri costituzionali discenderebbe dalla mancata previsione nell'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006 di due funzioni attribuite alle Regioni dall'art. 10 della legge n. 183 del 1989. Si tratta, in particolare, della competenza a delimitare «i bacini idrografici di propria competenza» (art. 10, comma 1, lettera a), ad attivare «la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale» ed a stabilire «le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino» [art. 10, comma 1, lettera h].

Quanto all'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Calabria afferma che il comma 3 violerebbe l'art. 3 Cost., per contrasto con il canone di ragionevolezza, perché la soppressione automatica delle Autorità di bacino esistenti determinerebbe una situazione di pericolosa incertezza, soprattutto per il termine della soppressione, che segue di un solo giorno la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Regione Calabria, poi, censura l'art. 63 nel suo complesso per violazione dell'art. 76 Cost. (a causa del mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 8 e 9, della legge n. 308 del 2004), con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006.

La ricorrente ritiene che il vizio di eccesso di delega abbia riflessi sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, poiché l'ordinamento amministrativo introdotto dal d.lgs. n. 152 del 2006 sostituisce quello previsto dalla legge n. 183 del 1989 che attribuiva alle Regioni la costituzione delle Autorità di bacino di rilievo regionale e di quelle di rilievo interregionale, fissando specifiche competenze regionali all'art. 10, comma 1, lettera h), ed all'art. 15, comma 3. Inoltre l'art. 12 della legge n. 183 del 1989 stabiliva che gli organi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fossero caratterizzati da una composizione mista e da regole di funzionamento che garantivano una partecipazione effettiva delle Regioni alla politica di gestione.

Pertanto, le Regioni erano contitolari del governo dei bacini nazionali (configurati come organismi a partecipazione mista Stato-Regioni) e titolari, in via tendenzialmente esclusiva, delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali. L'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe reso insignificanti i poteri delle Regioni; ciò sarebbe reso ancor più evidente da quanto stabilito dai commi 4, quarto periodo, e 6, secondo periodo, dell'art. 63, secondo cui gli organi delle nuove Autorità di bacino (caratterizzati da una presenza minoritaria dei rappresentanti delle Regioni) deliberano a maggioranza.

Infine, il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, contenuto nei commi 2 e 3 dell'art. 63, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., poiché in una materia di competenza legislativa concorrente è precluso allo Stato l'utilizzo del potere regolamentare. Quand'anche si ritenesse di poter giustificare siffatta previsione, sussisterebbe comunque la violazione del principio di leale collaborazione, perché, per poter incidere sulla materia del «governo del territorio», dovrebbe essere prevista un'intesa e non il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni.

Quanto all'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che individua i distretti idrografici), la Regione Calabria ritiene che esso violi anzitutto il principio di leale collaborazione, perché le Regioni non sono state chiamate ad esercitare alcun ruolo nella determinazione concreta dell'ambito dei distretti.

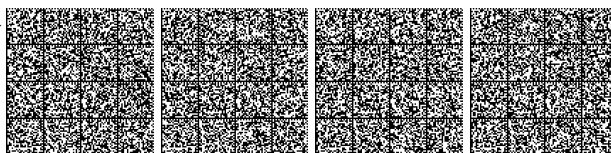
La norma violerebbe, poi, il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., poiché la ripartizione dei nuovi distretti idrografici sarebbe stata effettuata in maniera arbitraria e l'irragionevolezza della delimitazione dei bacini avrebbe conseguenze pregiudizievoli sulla gestione dei bacini idrografici, di spettanza regionale.

In particolare, l'unificazione sotto un'unica autorità di bacini che, in molti casi, non hanno alcuna correlazione, realizzerebbe un accentramento privo di giustificazione, espropriando le Regioni delle proprie naturali competenze. Inoltre l'indistinto accorpamento dei bacini si porrebbe in contrasto con «la ragione stessa del significato di "bacino", che deve essere considerato quale "ecosistema unitario"».

La Regione Calabria sostiene che l'art. 64 viola anche quanto disposto dalla direttiva n. 2000/60/CE, e quindi gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la ricorrente si sofferma su quanto riportato nel tredicesimo considerando della direttiva, in cui si sottolinea la necessità che le decisioni siano adottate «al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque», e sul contenuto del trentatreesimo considerando, in cui si precisa che «l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico».

La difesa regionale ricorda le definizioni dei concetti di base, riportate nell'art. 2, numeri 13, 14 e 15 della direttiva, e sottolinea come l'art. 3, par. 1, di quest'ultima, stabilisca che «Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni



più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni».

La Regione Calabria sostiene che da queste norme emerge che la regola è quella della corrispondenza tra l'individuazione del «bacino idrografico» e la perimetrazione del «distretto», mentre la rottura di questa corrispondenza costituisce l'eccezione che deve essere giustificata per ragioni di opportunità, e segnatamente in considerazione dell'omogeneità dell'ecosistema o di una più efficace gestione. Questa logica sarebbe completamente sovvertita nell'art. 64, che individua macroaree, affidandole alle Autorità di bacino distrettuale in modo disomogeneo e secondo criteri che non rispondono alle ragioni che la direttiva comunitaria esige.

Il sistema dei distretti idrografici determinerebbe pertanto la riattribuzione al centro di attività già delegate o trasferite e la vanificazione delle attività di gestione, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., «in materia di "governo del territorio"» e dell'art. 118 della Costituzione.

Infine, la Regione Calabria impugna l'art. 64 per violazione dell'art. 76 Cost., sotto un duplice profilo: innanzitutto, perché la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, laddove determina la riappropriazione in capo allo Stato di funzioni amministrative già trasferite con il d.lgs. n. 112 del 1998; in secondo luogo, per contrasto con l'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, per le medesime ragioni per cui la stessa difesa regionale ritiene incostituzionale l'art. 63.

9.6. — Secondo la ricorrente, dall'illegittimità degli artt. 61, 63 e 64 deriva quella di alcuni articoli successivi che dei primi rappresentano la specificazione e che, dunque, contrasterebbero con il riparto di competenze di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ciò varrebbe, innanzitutto, per l'art. 65, che disciplina il piano di bacino distrettuale. La sua illegittimità costituzionale, nella ricostruzione operata dalla difesa regionale, discende dall'illegittima centralizzazione della politica di gestione dei bacini.

In subordine, qualora gli artt. 61, 63 e 64 non dovessero essere ritenuti incostituzionali, la Regione Calabria censura l'art. 65 perché contiene una normativa estremamente dettagliata in un ambito materiale di competenza legislativa concorrente («governo del territorio»).

In ulteriore subordine, l'art. 65 sarebbe illegittimo in quanto non prevede una partecipazione delle Regioni nella procedura di approvazione dei piani di bacino; quest'ultimo vizio sarebbe aggravato dal fatto che il comma 4 del medesimo art. 65 stabilisce che «Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato».

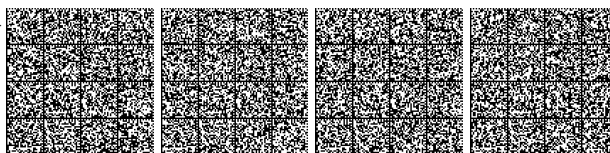
L'illegittimità costituzionale dell'art. 65 dovrebbe comportare un'analogha dichiarazione in riferimento all'art. 66, che specifica ulteriormente il procedimento che si conclude con l'approvazione del piano di bacino. Per questa ragione, la ricorrente chiede una declaratoria di incostituzionalità ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del 1953.

Gli stessi motivi che inducono a ritenere incostituzionale l'art. 65 si ripresentano, secondo la difesa regionale, in ordine all'art. 67, che disciplina l'adozione, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, dei piani di stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI). In particolare, la Regione Calabria censura i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 67. Anche in questo caso l'illegittimità deriverebbe dalle medesime ragioni per le quali sarebbero illegittimi gli artt. 61, 63 e 64; in subordine, le norme di cui all'art. 67 sarebbero incostituzionali in quanto aventi un carattere estremamente dettagliato in un ambito materiale di competenza legislativa concorrente; infine, in ulteriore subordine, sarebbe violato il principio di leale collaborazione, in ragione della mancata partecipazione delle Regioni al procedimento formativo dei piani stralcio.

L'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 67 ha, come conseguenza inevitabile, sempre secondo la difesa regionale, quella di rendere incostituzionale anche l'art. 68 che rappresenta una specificazione ed una attuazione dell'art. 67.

9.7. — Parimenti illegittimi sono, nella prospettiva seguita dalla ricorrente, i commi 2 e 3 dell'art. 69. In particolare, il comma 2 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché recante norme di dettaglio, e l'art. 119 Cost., poiché, nella ripartizione delle quote percentuali degli stanziamenti complessivi, pretenderebbe di indirizzare — attraverso vincoli di destinazione contrastanti con l'autonomia finanziaria degli enti infra-statali — attività amministrative che non rientrano nella competenza dello Stato.

Il comma 3, invece, prevedendo la possibilità per le Regioni di provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, violerebbe il solo art. 119 Cost., poiché tali stanziamenti sarebbero indebitamente condizionati al previo parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui



all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo la ricorrente, il citato comma 3 comporterebbe la «mancata comprensione delle diversità territoriali degli enti, i quali debbono poter decidere liberamente in ordine al finanziamento degli interventi necessari per il proprio territorio».

9.8. — Il carattere dettagliato delle norme determinerebbe l'illegittimità anche dell'art. 70, che disciplina il procedimento di adozione dei programmi di intervento.

9.9. — La Regione Calabria censura anche i commi 3 e 5 dell'art. 72.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predisponga lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le Regioni. La norma in oggetto, prevedendo il semplice parere e non l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violerebbe il principio di leale collaborazione, in quanto sarebbe necessaria una forma di codecisione per attività che abbiano riguardo ad ambiti normativi ed amministrativi spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

Il comma 5, dell'art. 72, attribuisce al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, il potere di individuare, con proprio decreto, le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico. Questa norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché attribuirebbe al Ministro «un potere condizionante nei confronti dell'autonomia anche legislativa delle Regioni» e, in subordine, il principio di leale collaborazione, poiché il coinvolgimento delle Regioni è limitato soltanto alla semplice proposta iniziale della Conferenza Stato-Regioni.

9.10. — Infine, la Regione Calabria censura il comma 4 dell'art. 55, secondo cui l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed ai fini della diffusione dell'informazione ambientale. Tale norma sarebbe illegittima per violazione dell'art. 118 Cost., in quanto demanderebbe ad una associazione di categoria, rappresentativa degli interessi dei Comuni, un'attività che, secondo la ricorrente, deve trovare la sua sede naturale nella Conferenza Stato-città e nel normale esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti territoriali.

Dall'illegittimità del comma 4 dell'art. 55, discenderebbe, in via consequenziale, quella del comma 5 del medesimo articolo, che postula l'affidamento all'ANCI dell'attività conoscitiva di cui sopra. Per questa ragione la ricorrente chiede una dichiarazione di illegittimità costituzionale ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del 1953.

9.11. — La ricorrente chiede che sia disposta la sospensione dell'efficacia degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la previsione della soppressione automatica delle Autorità di bacino prima del completamento della fase transitoria, determinerebbe il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, derivante dall'inevitabile apertura di un periodo di grave incertezza in ordine alla gestione dei bacini idrografici.

10. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Calabria ha depositato una memoria con la quale, preso atto che le modifiche legislative intervenute sul testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006 non hanno riguardato le norme oggetto del presente giudizio, insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

11. — La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo 14 giugno (reg. ric. n. 69 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 57, 58, 61, 63, 64 e 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

11.1. — Preliminarmente, la difesa regionale osserva che le norme impugnate rientrano nella materia «governo del territorio», di potestà legislativa concorrente; di conseguenza, lo Stato può solo dettare i principi fondamentali cui devono attenersi le Regioni nell'elaborazione delle proprie normative. In particolare, le norme censurate incidono sulla pianificazione territoriale e sugli atti di programmazione regionali, dettando una disciplina puntuale.

11.2. — La ricorrente censura, innanzitutto, l'art. 57, commi 4 e 6, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Secondo la Regione Toscana, la norma di cui al comma 4 ha una portata eccessivamente ampia al punto da attribuire al Comitato dei ministri il compito di proporre (per l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio) «gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto», anche quando si tratti di piani di settore di competenza regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione.

Sarebbe violato anche l'art. 118 Cost., poiché non si prevede che i suddetti indirizzi siano definiti previo adeguato coinvolgimento delle Regioni interessate, che sono poi tenute a recepirli e ad adeguarsi ad essi.

Ad evitare l'illegittimità del comma 4 non sarebbe sufficiente quanto disposto dal successivo comma 6 del medesimo art. 57, ove si stabilisce che «I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di



Bolzano». Infatti, secondo la ricorrente, non è chiaro se anche le proposte di indirizzi elaborate dal Comitato dei ministri ricadano nella previsione del citato comma 6; in ogni caso, gli indirizzi elaborati dal Comitato dei ministri sono idonei a condizionare le politiche settoriali delle Regioni, per cui la partecipazione di queste ultime sarebbe necessaria anche per l'adozione degli indirizzi e non solo dei «principi degli atti di indirizzo». Peraltro, la ricorrente rileva come non sia chiaro il significato della stessa espressione «principi degli atti di indirizzo».

Pertanto, la Regione Toscana ritiene che sia illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche il comma 6 nella parte in cui prevede il parere invece che l'intesa per la definizione degli indirizzi di cui al comma 4.

Infine, la ricorrente censura l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 57, nella parte in cui prevede che il Comitato dei ministri verifica la coerenza delle politiche settoriali nella fase di approvazione dei relativi atti. In questo modo si introdurrebbe una forma di controllo di atti regionali non prevista da norme costituzionali e idonea a interferire nelle decisioni adottate a livello regionale, con conseguente ulteriore violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

11.3. — L'art. 58, comma 3, lettere a) e d), è impugnato per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana ritiene che le competenze assegnate al Ministero dell'ambiente in merito a «programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo» [lettera a] ed a «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali» [lettera d], siano invasive delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio.

In particolare, la norma di cui alla lettera a) sarebbe illegittima, perché riguarda la programmazione, il finanziamento ed il controllo di tutti gli interventi in materia di difesa del suolo, attribuiti al Ministero, senza alcun ruolo delle Regioni alle quali è riconosciuto un mero potere di proposta e di osservazione da esercitarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La lettera d), invece, interferirebbe in modo rilevante con le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio poiché alloca in capo al Ministero, senza alcuna intesa con la Regione, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.

Al riguardo, la Regione Toscana osserva che sarebbe irrilevante il fatto che la norma in oggetto si riferisca alle «linee fondamentali», in quanto queste riguardano l'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, che sono le opere di maggior incidenza sul territorio. Per queste ragioni la ricorrente ritiene che si tratti di una situazione analoga a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003, nella quale, in riferimento alle opere infrastrutturali strategiche, è stata ritenuta essenziale la previsione, in tutte le fasi, di un momento concertativo tra lo Stato e le Regioni, stante l'interferenza della realizzazione di dette opere con le competenze regionali in materia di governo del territorio.

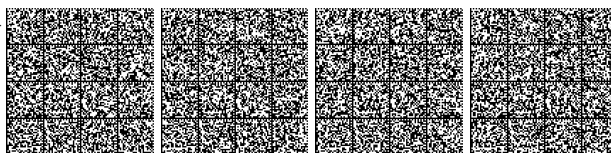
11.4. — La ricorrente impugna l'art. 61, comma 1, lettere d) ed e), per violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione.

La disposizione censurata elenca le competenze regionali e fra queste prevede che le Regioni: «per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni» [lettera d] e «provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni» [lettera e].

Il d.lgs. n. 112 del 1998, invece, aveva trasferito alle Regioni le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura» (art. 89, comma 1, lettera a), «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento» (art. 89, comma 1, lettera c) e «alla polizia delle acque» (art. 89, comma 1, lettera g).

Pertanto, ad avviso della ricorrente, sarebbe ravvisabile un palese contrasto tra l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, che individua, tra i principi e criteri direttivi, il rispetto delle attribuzioni regionali, come definite dal d.lgs. n. 112 del 1998, e l'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006, che limita le funzioni esercitabili dalle Regioni alla «parte di loro competenza».

11.5. — La Regione Toscana censura l'art. 63 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, ritenendo che le disposizioni in esso contenute, incidenti sulla materia della difesa del suolo, ledano la competenza legislativa regionale in tema di governo del territorio. Sarebbero violati anche l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, in quanto la norma non prevede «adeguati e sufficienti meccanismi concertativi idonei a compensare l'interferenza della disciplina in ambiti materiali riservati alle Regioni».



In particolare, la ricorrente sottolinea che sono state soppresse le Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989, che rappresentavano gli organismi di cooperazione tecnica ed istituzionale tra lo Stato e le Regioni, ed al loro posto sono state istituite le Autorità distrettuali, che sono emanazione diretta del Ministero dell'ambiente, alle quali le Regioni partecipano con un numero minoritario di rappresentanti in seno alla Conferenza istituzionale e alla Conferenza operativa.

La difesa regionale si sofferma, inoltre, sui compiti assegnati agli organi delle nuove Autorità di bacino, evidenziando come la Conferenza istituzionale non solo adotti il piano di bacino, ma anche determini quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni [comma 5, lettera c], con conseguente lesione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio.

Per queste ragioni la ricorrente ritiene che il rispetto delle competenze regionali imponga che le Autorità di bacino si limitino a dettare criteri ed indirizzi generali per la difesa del suolo, che poi le Regioni dovrebbero disciplinare e specificare nella propria legislazione e negli atti di pianificazione territoriale o che, negli organi delle Autorità di bacino, vi sia sempre una paritaria partecipazione regionale.

Secondo la ricorrente l'art. 63 non rispetta alcuno di tali criteri; infatti, i commi 5, 6, 7 e 8 attribuiscono all'Autorità di bacino «compiti puntuali e specifici di programmazione, gestione e controllo idonei a sovrapporsi alle scelte regionali». Fra questi, i compiti più significativi sarebbero quelli previsti al comma 5, lettera c), e al comma 7, lettera b).

Particolarmente lesiva sarebbe la norma contenuta nell'art. 63, comma 3, in quanto la soppressione delle Autorità di bacino esistenti e la mancata emanazione delle norme relative alla fase transitoria determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di difesa del suolo, con conseguente contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Infine, l'art. 63 violerebbe l'art. 76 Cost., sia a causa del suo carattere fortemente innovativo a fronte di una delega che riguardava il «riordino, coordinamento ed integrazione», sia perché sovverte le attribuzioni regionali previste dal d.lgs. n. 112 del 1998, mentre l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 imponeva il loro rispetto.

11.6. — La ricorrente afferma, poi, che l'art. 64, contrasta con gli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, la norma violerebbe l'art. 76 Cost. per le stesse ragioni esposte a proposito dell'analogha censura formulata contro l'art. 63.

L'art. 64 violerebbe, poi, l'art. 11 Cost., perché l'individuazione degli otto nuovi distretti idrografici in esso contenuta prescinde dalla dimensione del bacino, ponendosi in contrasto con i principi espressi dalla direttiva n. 2000/60/CE, che definisce i distretti idrografici come bacini omogenei specie in relazione alle finalità della direttiva stessa, e quindi agli obiettivi di qualità e di bilancio idrico da garantire.

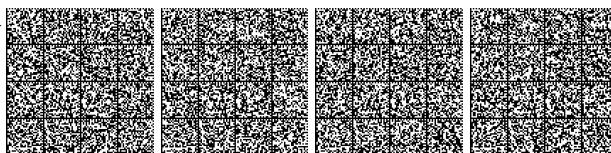
Ad avviso della Regione Toscana, la nuova delimitazione dei bacini distrettuali lederebbe anche le attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost., e, quand'anche si volesse giustificare l'intervento statale in nome di presunte esigenze di carattere unitario, residuerebbe l'illegittimità della previsione per il mancato coinvolgimento regionale nella nuova delimitazione, con conseguente violazione dell'art. 118 Cost.

11.7. — Infine, la ricorrente impugna l'art. 65 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Toscana ritiene che i contenuti del piano di bacino indicati nel comma 3, lettere d), punto 4, e), h), p), e r), e le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 65, siano lesivi delle competenze legislative regionali in materia di difesa del suolo e quindi di governo del territorio, di cui all'art. 117 Cost. Ciò perché le norme impugnate provocherebbero un accentramento in capo allo Stato delle funzioni di pianificazione, programmazione e gestione di funzioni di competenza regionale.

La ricorrente censura inoltre la procedura prevista per l'approvazione del piano di bacino, evidenziando come le Regioni non siano adeguatamente coinvolte, a causa della presenza minoritaria dei loro rappresentanti in seno alla Conferenza istituzionale e della previsione di un mero parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'approvazione dei piani di bacino, ex art. 57, comma 1, lettera a), punto 2. Ciò determinerebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Oggetto di specifica censura è il comma 6, dell'art. 65, secondo cui «Fermo il disposto del comma 4, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni».



Secondo la difesa regionale, tale norma risulta lesiva delle attribuzioni regionali, perché impone un termine incongruo ed eccessivamente breve per dettare le norme necessarie per l'attuazione urbanistica del piano di bacino, con conseguente lesione del principio di leale collaborazione e delle competenze urbanistiche regionali garantite dall'art. 117 Cost.

È impugnato anche il comma 7 dell'art. 65, il quale prevede l'adozione da parte delle Autorità di bacino di misure di salvaguardia ed, in caso di una loro mancata attuazione, l'intervento sostitutivo del Ministro dell'ambiente.

La Regione Toscana ritiene tale previsione lesiva degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, sia perché le misure di salvaguardia incidono sull'assetto del territorio e quindi sulla potestà legislativa regionale in materia, sia perché è previsto il ricorso al potere sostitutivo anche nel caso in cui la Regione abbia manifestato il suo motivato dissenso, chiedendo soluzioni alternative. Quanto appena detto si porrebbe in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui sarebbe necessaria la previsione di un'intesa tra lo Stato e le Regioni ogni volta che l'intervento statale abbia un impatto sulle funzioni regionali.

Quand'anche il potere sostitutivo fosse ricondotto al principio di sussidiarietà, la Regione ritiene necessaria la previsione di un idoneo meccanismo di collaborazione.

Infine, l'art. 65, come i precedenti artt. 63 e 64, violerebbe l'art. 76 Cost., sia a causa del suo carattere fortemente innovativo a fronte di una delega che riguardava il «riordino, coordinamento ed integrazione», sia perché sovverte le attribuzioni regionali previste dal d.lgs. n. 112 del 1998, mentre l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, imponeva il rispetto di queste.

12. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure.

12.1. — In particolare, quanto alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 57, commi 4 e 6, la difesa erariale sottolinea la necessità di un coordinamento e di un indirizzo unitario al livello di politiche settoriali statali, da cui discenderebbe la legittimità di affidare al Comitato dei ministri le proposte di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

12.2. — In merito alle censure rivolte all'art. 58, comma 3, lettere a) e d), il resistente osserva che non esiste un diritto delle Regioni all'intesa «forte», in materia di tutela dell'ambiente e salvaguardia del territorio. Nondimeno, le norme in esame non derogano la disciplina vigente in tema di localizzazione delle opere.

12.3. — Le questioni relative all'art. 61, comma 1, lettere d) ed e), sarebbero invece inammissibili per genericità. In ogni caso, aggiunge la difesa erariale, il quadro delle competenze in materia di ambiente e di tutela del territorio ha subito, rispetto all'originaria attrazione nell'edilizia (intesa come scienza globale del territorio), una evoluzione di cui è testimone la formulazione del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e la stessa nozione di ambiente fatta propria dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

12.4. — In relazione alle censure rivolte all'art. 63, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la legge statale, in materia di competenza esclusiva (come sarebbe quella in esame), può legittimamente modificare gli assetti di uffici ed organismi, anche a partecipazione mista, sempre che si tratti di organi dello Stato. Quanto alla presenza «minoritaria» delle Regioni in seno agli organi delle nuove Autorità di bacino, il resistente osserva che «in siffatti organismi «i voti non si contano ma si pesano» e la legittimità delle deliberazioni adottate è strettamente connessa alla valutazione e ponderazione degli effettivi interessi in gioco».

12.5. — Inoltre, la creazione delle nuove Autorità distrettuali, prevista nell'art. 64, risponderebbe alla necessità di tener conto della struttura geofisica del Paese e prescinderebbe dalle delimitazioni amministrative dei confini regionali. Pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione della normativa comunitaria, ma anzi una sua attuazione.

12.6. — Infine, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 65, comma 6, avrebbe una funzione meramente acceleratoria, nel senso che, una volta decorso, la disposizione di piano si applicherebbe, ma resterebbe ferma la possibilità della legge o di altro strumento di competenza regionale di provvedere alle necessarie norme di adattamento nei termini che le stesse autorità locali riterranno opportuni e congrui.

13. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale si sofferma sull'evoluzione normativa che ha fatto seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, rilevando come sia stata disposta la proroga delle preesistenti Autorità di bacino, prima, con il decreto legislativo n. 284 del 2006 e, poi, con il decreto-legge n. 208 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 13 del 2009.

Inoltre, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 208 del 2008, ha fatto salvi gli atti compiuti dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

Al riguardo, la difesa regionale rileva che, in virtù delle suddette modifiche, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63, comma 3, «non presenta più un interesse attuale», perché, come già evidenziato, il d.lgs. n. 284 del 2006 e il decreto-legge n. 208 del 2008, hanno disposto la proroga delle preesistenti Autorità di bacino sino alla costituzione dei nuovi distretti.



Per il resto, invece, la difesa regionale conferma le censure di incostituzionalità formulate nel ricorso.

14. — La Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo 15 giugno (reg. ric. n. 70 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., ed ai «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

14.1. — La difesa regionale osserva preliminarmente che le norme impugnate rientrano nella materia «governo del territorio», di potestà legislativa concorrente e che l'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, afferma che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione». La ricorrente considera «superficiale e non corretta» questa affermazione, sia per la sua genericità, riferendosi indistintamente a tutta la disciplina della parte terza del d.lgs. n. 152, sia perché le norme in oggetto contengono una «completa revisione» ed una disciplina puntuale e di dettaglio, escludendo ogni ambito legislativo regionale.

Secondo la difesa regionale, con le norme contenute nella parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, è stata abrogata la disciplina preesistente in tema di difesa del suolo, ma non è stata riordinata la materia in maniera organica, né sono stati coordinati i diversi livelli di pianificazione.

14.2. — In particolare, ad avviso della Regione Piemonte, con l'art. 64, sono stati individuati, senza alcuna concertazione con le Regioni, otto distretti idrografici, eliminandosi così la precedente ripartizione del territorio funzionale alla difesa del suolo, ispirata al principio di sussidiarietà, al fine di assicurare il più appropriato livello di governo in rapporto all'ambito territoriale preso a riferimento e di garantire autonomia decisionale alle Regioni.

14.3. — Quanto all'art. 63, la ricorrente contesta la composizione della Conferenza istituzionale permanente in seno alle Autorità di bacino distrettuali, poiché già l'inserimento dei ministri delle attività produttive e per la funzione pubblica renderebbe la disposizione viziata da irragionevolezza e travolgerebbe un assetto istituzionale idoneo a bilanciare in concreto gli interessi unitari dello Stato e gli interessi delle collettività locali.

14.4. — Inoltre, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, tutti i piani di bacino sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il mero parere della Conferenza Stato-Regioni; ciò esautorerebbe le Regioni di ogni potere.

14.5. — Particolarmente lesiva sarebbe poi la norma di cui all'art. 63, comma 3, che, secondo la ricorrente, risulta irragionevole sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore al 30 aprile 2006 delle norme in oggetto avrebbe determinato la paralisi del sistema istituzionale di pianificazione di bacino e l'interruzione dei procedimenti e delle attività in corso.

14.6. — Per le ragioni anzidette la Regione Piemonte ritiene che sussistano i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 175, comma 1, lettera l), del medesimo decreto che dispone l'abrogazione della legge n. 183 del 1989.

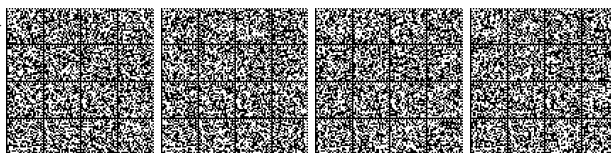
14.7. — Sono poi impugnati gli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, a parere della ricorrente, individuano numerosi strumenti di pianificazione, diversificati per contenuti, modalità di elaborazione, adozione e approvazione, rilevanza ed effetti, senza apprezzabile fondamento della distinzione e senza che ne siano definiti i reciproci rapporti.

Secondo la difesa regionale, l'illogicità manifesta dell'articolazione di questo sistema configura anche una violazione delle norme comunitarie, poiché l'incoerenza che ne deriva determina l'impossibilità di perseguire gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE di cui il decreto intende costituire recepimento (art. 170, comma 4, lettera r), e che invece prevede, quale strumento di pianificazione unitaria, il piano di gestione che può essere articolato per piani più dettagliati o tematici.

Sussisterebbe, inoltre, violazione dell'art. 76 Cost., sia per il contrasto con l'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, che individua l'oggetto della delega nel «riordino, coordinamento e integrazione» della normativa esistente, sia per il contrasto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 — che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dall'art. 117 Cost., dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998 — e con l'art. 1, comma 9, lettera c), della medesima legge. L'eccesso di delega si sarebbe concretato nella compressione delle prerogative istituzionali regionali ed in generale del ruolo delle autonomie territoriali nell'ambito considerato della difesa del suolo.

15. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato «inammissibile ed infondato».

La difesa erariale deduce che il carattere trasversale della materia ambientale, pur legittimando le Regioni a provvedere attraverso la propria competenza legislativa esclusiva o concorrente su temi che hanno riflessi sulla materia



ambientale, non costituisce però un limite alla competenza esclusiva dello Stato a dettare regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono specificatamente alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio. In tale materia la legislazione statale non è condizionata ad una «intesa forte», oltretutto di difficile perseguibilità in sede di redazione di testi normativi di notevole complessità.

16. — La Regione Valle d'Aosta ha promosso, con ricorso notificato il 9 giugno 2006 e depositato il successivo 15 giugno (reg. ric. n. 71 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 63, 64 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost., all'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché all'art. 2, lettere d), e), f), g), i), m) e q), all'art. 3, lettera d), e all'art. 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed al principio di leale collaborazione.

16.1. — Preliminarmente, la difesa regionale rileva che le norme contenute nell'art. 63, esorbitano palesemente dai limiti di oggetto imposti dall'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 308 del 2004, in base al quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi di «riordino, coordinamento ed integrazione». Secondo la ricorrente, la soppressione delle precedenti Autorità di bacino e la loro sostituzione con le Autorità distrettuali avrebbe una evidente portata innovativa ed eccederebbe i limiti della legge di delega.

Inoltre, la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989, non sarebbe riconducibile in alcun modo ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera c), della legge n. 308 del 2004, che impone di valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale.

In merito alla composizione degli organi delle nuove Autorità di bacino, la Regione Valle d'Aosta osserva come dall'art. 63, comma 4, emerga «una posizione del tutto subalterna delle Regioni», a causa della minoritaria presenza dei rappresentanti regionali in seno alla Conferenza istituzionale permanente e della previsione secondo cui la Conferenza medesima delibera a maggioranza. Quanto appena detto, stante la competenza della Conferenza istituzionale ad adottare il piano di bacino [art. 63, comma 5, lettera e)], può comportare l'imposizione di scelte in materia di pianificazione non condivise da parte di una singola Regione direttamente interessata.

Il quadro normativo introdotto con il censurato art. 63, appare alla ricorrente tanto più inaccettabile in quanto, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, è prevista in Valle d'Aosta una gestione coordinata e paritetica basata sull'art. 8, terzo comma, dello Statuto di autonomia speciale.

Le norme contenute nell'art. 63 violerebbero, inoltre, le competenze legislative di rango primario di cui all'art. 2 dello statuto speciale in materia di piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario [lettera e)], urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica [lettera g)], acque minerali e termali [lettera i)], acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico [lettera m)], tutela del paesaggio [lettera q)], nonché la competenza concorrente in materia di governo del territorio, ex art. 117, terzo comma, Cost., che, secondo la ricorrente, si estende anche alla Valle d'Aosta per quanto eccedente la materia urbanistica ed edilizia, assegnata alla competenza primaria della ricorrente.

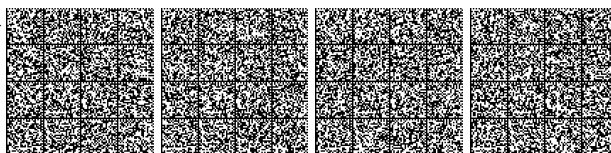
Parimenti menomate sarebbero le competenze amministrative della Regione, di cui all'art. 4 dello statuto speciale ed al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche), il quale all'art. 1, comma 1, stabilisce che «Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative» ed al comma 2 che «La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento».

La rilevanza delle attribuzioni regionali e delle garanzie partecipative nella materia in oggetto risulterebbe chiaramente anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 524 del 2002, con la quale è stata dichiarata illegittima una norma che attribuiva alle determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale delle Autorità di bacino (bacini idrografici di rilievo nazionale) il valore di «variante agli strumenti urbanistici».

Un ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda l'art. 63, comma 3, che, secondo la ricorrente, crea un vuoto normativo senza approntare alcuna disciplina transitoria, determinando anche in Valle d'Aosta una situazione di incertezza in ordine agli strumenti di pianificazione e gestione.

16.2. — Secondo la ricorrente, quanto dedotto in merito all'art. 63 implica, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 64, contenente la nuova ripartizione dei distretti idrografici, all'interno dei quali sono esercitate le funzioni delle nuove Autorità di bacino distrettuali.

16.3. — La Regione Valle d'Aosta impugna anche l'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, affermando che tale norma, non prevedendo che i progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico siano sottoposti a VAS, violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva



2001/42/CE, il quale prevede espressamente che siano sottoposti a valutazione ambientale i piani e i programmi «elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE».

17. — In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso, escludendo che il d.lgs. n. 284 del 2006 ed il decreto-legge n. 208 del 2008 abbiano determinato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

18. — La Regione Umbria ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno (reg. ric. n. 72 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 55, 58, 63, 64 e 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ed al principio di leale collaborazione.

18.1. — La ricorrente impugna, innanzitutto, l'art. 55, comma 2, per violazione del principio di leale collaborazione, contestando l'accentramento in un soggetto statale — il Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) —, senza coinvolgimento delle Regioni, delle scelte di costituzione e gestione di un unico sistema informativo; inoltre si censura l'obbligo del raccordo dei sistemi informativi regionali, nella misura in cui questo accordo non sia bilaterale.

18.2. — La Regione Umbria censura anche le norme di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3, dell'art. 58, secondo cui, ai fini di cui al precedente comma 2, il Ministero dell'ambiente svolge le funzioni di «programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo» [lettera *a)*] e di «previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza» [lettera *b)*].

Secondo la difesa regionale, la norma di cui alla lettera *a)*, accentrerebbe in capo al Ministero dell'ambiente funzioni che erano attribuite alle Regioni o alle Autorità di bacino preesistenti o che, comunque, erano svolte con la partecipazione regionale. In proposito, la ricorrente sottolinea come l'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 preveda l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la programmazione dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo. Inoltre, il comma 2, dell'art. 88, del d.lgs. n. 112 del 1998, richiede il parere della Conferenza unificata per la programmazione ed il finanziamento degli interventi di difesa del suolo [art. 88, comma 1, lettera *b)*]. Ancora, l'art. 89, comma 1, lettera *h)*, conferisce alle Regioni e agli enti locali la «programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri»; infine, l'art. 89, comma 5, prevede che «per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più Regioni», lo Stato e queste ultime stipulino accordi di programma con i quali sono definite le modalità di gestione.

La censurata lettera *a)* sarebbe dunque illegittima per violazione dell'art. 76 Cost., sia per il carattere innovativo delle norme, sia perché «peggiora» la posizione regionale (art. 1, commi 1 e 8, della legge n. 308 del 2004); inoltre, sarebbero violati l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perché la norma in esame accentrerebbe in capo allo Stato funzioni amministrative in materie regionali senza alcun coinvolgimento delle Regioni.

In relazione alla funzione di controllo, la lettera *a)*, oltre ad essere illegittima per le ragioni anzidette, lo sarebbe anche perché «accentra una funzione allo Stato in mancanza di esigenze di esercizio unitario, dato che il controllo sugli interventi di difesa del suolo può essere adeguatamente svolto a livello locale».

La lettera *b)*, invece, violerebbe l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione in quanto attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in assenza di esigenze di esercizio unitario e, comunque, senza prevedere l'intesa della Regione interessata. Inoltre, la norma impugnata innova nell'ordinamento, alterando il riparto di funzioni previsto in relazione al rischio idrogeologico e quindi violando, per le ragioni anzidette, l'art. 76 Cost.

Nel caso di specie le norme impuginate ricadrebbero negli ambiti materiali del governo del territorio e della protezione civile, di competenza legislativa concorrente.

18.3. — La ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 63 e 64, prospettando le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006.

18.4. — Infine, la Regione Umbria censura l'art. 65, comma 3, lettera *e)*, secondo cui «Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente [...] contiene [...] la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive».

Secondo la ricorrente, questa norma espropria le Regioni delle funzioni in oggetto ed assegna, in materie di competenza regionale esclusiva o concorrente, un ruolo preponderante ad un atto al quale le Regioni partecipano in misura assai limitata, con conseguente violazione dell'art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.



19. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Umbria ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso, affermando che l'evoluzione normativa successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 (d.lgs. n. 284 del 2006, decreto-legge n. 208 del 2008) ha solo prorogato transitoriamente le precedenti Autorità, ma non ha cambiato le «norme sostanziali», onde restano ferme le censure di incostituzionalità formulate nel ricorso.

20. — La Regione Liguria ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno (reg. ric. n. 74 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 116 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

20.1. — In relazione agli artt. 58, 59, 63 e 64, la ricorrente prospetta le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi numeri 56, 72 e 73 del 2006.

20.2. — La ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 65, 67, 69, 116 e 117, per violazione dell'art. 76 Cost. e della normativa comunitaria.

Le norme censurate prevedono, rispettivamente, il piano di bacino distrettuale, i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, i programmi di misure, che a loro volta integrano i piani di tutela di cui all'art. 121, ed i piani di gestione.

Secondo la difesa regionale, i diversi piani di tutela «così intrecciati e parzialmente sovrapposti», violano l'art. 1, comma 8, lettera g), della legge n. 308 del 2004, che individua quale criterio direttivo quello di prevedere misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, e l'art. 1, comma 9, lettera c), della medesima legge, che stabilisce il criterio del superamento della sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale.

Inoltre, quanto ai piani di gestione dei bacini idrografici, la ricorrente lamenta l'incompleta attuazione dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, concernente l'obbligatoria fase di informazione e consultazione pubblica. Per queste ragioni risulterebbe violato il principio di delega relativo alla piena attuazione delle direttive comunitarie.

21. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato una memoria nella quale insiste nelle proprie conclusioni, sostenendo che la normativa successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 ha solo prorogato transitoriamente le precedenti Autorità, senza mutare le «norme sostanziali».

22. — La Regione Abruzzo ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo 17 giugno (reg. ric. n. 75 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La ricorrente prospetta le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la previsione della soppressione automatica delle Autorità di bacino prima del completamento della fase transitoria, determinerebbe il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, derivante dall'inevitabile apertura di un periodo di grave incertezza in ordine alla gestione dei bacini idrografici.

23. — La Regione Puglia ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 20 giugno (reg. ric. n. 76 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 58, 59, 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione.

23.1. — Ad avviso della ricorrente, l'art. 58, comma 3, lettere a) e b), determina un'illegittima concentrazione di funzioni in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed una marcata riduzione del ruolo delle Regioni, in un ambito materiale riconducibile al «governo del territorio», che l'art. 117, terzo comma, Cost., affida alla potestà legislativa concorrente.

Quanto all'art. 59, la Regione Puglia lamenta lo scarso rilievo delle attribuzioni delle Regioni, le quali possono limitarsi solo a pareri, proposte ed osservazioni, da formularsi esclusivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per queste ragioni la ricorrente sostiene che gli artt. 58, comma 3, lettere a) e b), e 59 violino l'art. 76 Cost., per contrasto con i principi generali della legge di delega, e gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., a causa della preponderanza dei poteri riconosciuti al Ministero dell'ambiente.

23.2. — Sono inoltre censurati gli artt. 63, comma 3, e 64, per violazione degli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La Regione Puglia sottolinea come la soppressione delle preesistenti Autorità di bacino, prima che siano istituite le nuove, rappresenti una fonte di grave rischio per gli interessi pubblici ambientali. Inoltre, illegittimamente il comma 2 dell'art. 63 prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni per determinare i soli criteri per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, ma non anche per definire quelli relativi alla nomina degli organi delle Autorità di bacino.



Quanto all'art. 64, la difesa regionale ritiene che la nuova suddivisione dei distretti idrografici sia disomogenea ed arbitraria, perché stabilita senza il contributo delle Regioni.

La Regione Puglia ricorda infine il tredicesimo considerando della direttiva 2000/60/CE, secondo cui «Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque».

23.3. — Da ultimo, la Regione Puglia chiede che sia disposta la sospensione dell'efficacia degli artt. 58, 59, 63, 64 e 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale, derivante in particolare: dalla previsione della soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, prima dell'istituzione delle nuove Autorità; dalla sovrapposizione di nuove funzioni statali a quelle già svolte dalle Regioni, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto e di efficienza dell'azione amministrativa; dalla riduzione delle garanzie imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi e di rifiuti; dalla restrizione della nozione di danno ambientale e delle relative ipotesi risarcitorie.

24. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Puglia ha depositato una memoria nella quale si sofferma sull'evoluzione normativa che ha fatto seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, rilevando come sia stata disposta la proroga delle preesistenti Autorità di bacino con il decreto legislativo n. 284 del 2006.

Pertanto, la difesa regionale rileva che, in relazione all'art. 63, comma 3, «deve considerarsi venuto meno l'interesse della Regione Puglia all'impugnativa proposta, in ragione dell'intervenuto aggiustamento in via legislativa».

Per il resto, invece, la difesa regionale conferma le censure di incostituzionalità formulate nel ricorso.

25. — La Regione Campania ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 21 giugno (reg. ric. n. 78 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La ricorrente prospetta le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

26. — La Regione Marche ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 21 giugno (reg. ric. n. 79 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 57, 58, 61, 63, 64, 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando la violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente prospetta, in riferimento ai predetti parametri costituzionali, le medesime questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Toscana con il ricorso n. 69 del 2006.

27. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Marche ha depositato una memoria nella quale afferma che, in virtù dell'evoluzione normativa successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, si può verosimilmente ritenere cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, «anche in considerazione dell'efficacia evidentemente retroattiva delle modifiche relative al regime transitorio».

Per il resto, invece, la difesa regionale conferma le censure di incostituzionalità formulate nel ricorso.

28. — La Regione Basilicata ha promosso, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 23 giugno (reg. ric. n. 80 del 2006), questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

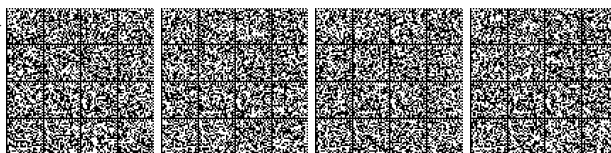
Secondo la ricorrente, le norme impugnate violano l'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, in quanto eccedono il limite del «riordino, coordinamento e integrazione», fissato nella legge di delega, e l'art. 1, commi 8 e 9, della medesima legge, poiché il legislatore era tenuto a non modificare il sistema preesistente delle attribuzioni regionali.

Pertanto, il legislatore delegato non aveva «il potere di abrogare le norme ed il sistema delineato dalla legge n. 183 del 1989 e di sostituirlo con un sistema diverso, [...] di tipo centralistico».

Al contempo, le norme censurate avrebbero espropriato le Regioni delle proprie attribuzioni nelle materie in oggetto, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost. e del principio di sussidiarietà.

Secondo la difesa regionale, lo Stato, trattandosi di una materia (la difesa del suolo) che afferisce al governo del territorio, avrebbe potuto dettare solo norme di principio, senza possibilità di riservarsi funzioni amministrative, se non nel rispetto del principio di leale collaborazione e quindi attraverso procedure di codecisione tra Stato e Regione.

29. — In tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso con il ricorso n. 68 del 2006, è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, chiedendo che le norme impugnate dalle Regioni siano dichiarate illegittime e, in prossimità dell'udienza di discussione, ha depositato memorie con le quali insiste nelle conclusioni già rassegnate negli atti di intervento.



30. — Nel giudizio introdotto dal ricorso n. 70 del 2006 sono intervenute la Biomasse Italia s.p.a., la Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., la Ital Green Energy S.r.l. e la E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni promosse dalla Regione Piemonte.

Successivamente, le stesse società hanno depositato una memoria con la quale insistono nelle conclusioni formulate nell'atto di intervento e, per alcune questioni, chiedono una dichiarazione di «sopravvenuta improcedibilità».

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Emilia-Romagna (con due distinti ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata, hanno proposto in via principale, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), del principio di leale collaborazione e del principio di legalità.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

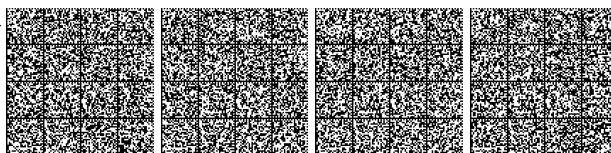
2. — Riservata ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il giudizio di costituzionalità in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo, sentenza n. 405 del 2008).

3. — Le norme impugnate appartengono alla Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e, in particolare, fanno parte della sezione I «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione» (il solo art. 175 è compreso nella sezione IV «Disposizioni transitorie e finali»).

Tutte le predette disposizioni sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente».

In effetti, già la prima delle norme contenute nella sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 53), nell'individuare le finalità delle disposizioni che compongono la sezione medesima, dichiara che esse «sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione». Sono scopi che attengono con buona evidenza direttamente alla tutela delle condizioni e qualità intrinseche del suolo e non già alla sua utilizzazione.

Simile osservazione vale per tutte le disposizioni che compongono la sezione I. Si tratta di interventi (conservazione e recupero del suolo, difesa e sistemazione dei corsi d'acqua, moderazione delle piene, disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, difesa e consolidamento dei versanti e degli abitati contro frane, valanghe e altri fenomeni di dissesto, contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica e di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e conservazione dei beni; regolamentazione dei territori interessati dai predetti interventi ai fini della loro tutela ambientale, riordino del vincolo idrogeologico) miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l'uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo, così come le norme contro l'inquinamento delle acque mirano a garantire un determinato standard qualitativo dei corpi idrici, quelle contro l'inquinamento atmosferico uno specifico livello qualitativo dell'aria, e così via.



4. — Le ricorrenti hanno denunciato, in riferimento a numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, la violazione dei criteri direttivi della legge n. 308 del 2004. È opportuno, pertanto, prima di esaminare le singole questioni, precisare la portata ed il contenuto dei principi enunciati dalla predetta legge di delega.

L'art. 1 di tale legge ha conferito al Governo il potere di adottare uno o più decreti legislativi in materia di: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata; g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

La delega, pur mirando al riordino della materia, consentiva al Governo di emanare norme innovative.

Ciò si ricava dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che attribuiva agli emanandi decreti legislativi, non solo il compito di «coordinamento» delle previgenti disposizioni, ma anche quello di «riordino» e di «integrazione» della normativa relativa ai settori elencati nello stesso comma 1.

Il carattere innovativo della delega è confermato dai principi e criteri direttivi indicati nei successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 1, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente.

Ad esempio, il comma 8, alla lettera b) impone al Governo il «conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali»; alla lettera d) fissa, quale obiettivo del legislatore delegato, lo «sviluppo e coordinamento [...], delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili [...], nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali»; alla lettera e) impone la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie»; alla lettera l) richiede al Governo la «semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale».

Con specifico riferimento all'assetto delle competenze in materia ambientale, poi, lo stesso comma 8, formula in apertura, un criterio generalissimo, secondo cui i decreti legislativi dovevano conformarsi a principi direttivi quali, a livello costituzionale, il rispetto: dei principi e delle norme comunitarie; delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; del principio di sussidiarietà, fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e, in materia di legislazione ordinaria, il rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato – competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui, ai sensi dell'art. 118 Cost., sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), conferma l'ipotesi che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa immodificabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi precisati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9.

Pertanto i criteri indicati nell'*incipit* dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria avesse richiesto, per assicurarne l'esercizio unitario, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione di competenze avrebbe potuto legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale.

Tale conclusione è valida anche con riferimento al settore della difesa del suolo, rispetto al quale l'art. 1, comma 9, lettera c), detta, tra gli altri criteri, quello di «valorizzare il suolo e le competenze svolte dagli organismi a composizione mista statale e regionale». Questa previsione non deve intendersi nel senso che essa imponesse al legislatore delegato l'obbligo di conservare le precedenti competenze degli organismi in questione, né tantomeno quello di man-



tenere la precedente proporzione tra le componenti statale e regionale di questi organi. Essa comporta solamente che, nell'intervenire sulla disciplina del settore, il Governo doveva comunque riconoscere un ruolo e attribuire competenze ad organismi a composizione mista statale-regionale.

Dalle considerazioni che precedono discende che il mero effetto riduttivo delle attribuzioni regionali derivante dalla disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998 non è sufficiente per considerare illegittima una disposizione del primo decreto legislativo, essendo necessario, invece, dimostrare che la riallocazione a livello statale di determinate competenze non costituisce attuazione di uno dei principi direttivi indicati nei commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge di delega.

5. — Passando all'esame delle singole questioni, la Regione Umbria censura l'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che l'attività conoscitiva per le finalità di cui all'art. 53 (tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo, risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione) e riferita all'intero territorio nazionale, è svolta, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

La ricorrente deduce che la disposizione violerebbe il principio di leale collaborazione, in quanto accentrerebbe in un soggetto statale (l'APAT), senza coinvolgimento delle Regioni, le scelte di costituzione e gestione di un unico sistema informativo; inoltre essa censura l'obbligo del raccordo dei sistemi informativi regionali, «nella misura in cui questo accordo non sia bilaterale».

La questione non è fondata.

Lo Stato è abilitato a dettare norme in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» [art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.]. L'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 mira appunto alla creazione di un sistema informativo avente ad oggetto la raccolta e l'elaborazione (secondo criteri e metodi diretti ad assicurare l'omogeneità necessaria per la loro proficua elaborazione ed utilizzazione) dei dati rilevanti nel settore della difesa del suolo. Trattandosi di norma appartenente ad un ambito materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato e considerata la natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamento statale, va escluso che il principio di leale collaborazione imponga nella fattispecie una forma di coinvolgimento delle Regioni. Si aggiunga che obblighi costituenti espressione di un coordinamento meramente informativo gravanti sulle Regioni non sono di per sé idonei a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantite (sentenza n. 376 del 2003).

6. — La Regione Calabria impugna l'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva in tema di difesa del suolo ed ai fini della diffusione dell'informazione ambientale, lamentando che la norma violerebbe l'art. 118 Cost., poiché demanderebbe ad una associazione di categoria, rappresentativa degli interessi dei Comuni, un'attività che, secondo la ricorrente, deve trovare la sua sede naturale nella Conferenza Stato-città e nel normale esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti territoriali.

La stessa ricorrente invoca, poi, la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del 1953, dell'art. 55, comma 5, contenente disposizioni in tema di esercizio, da parte dell'ANCI, delle attività previste dal precedente comma 4.

6.1. — La questione relativa all'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 non è fondata.

La norma, infatti, si limita a prevedere che l'ANCI «contribuisce» allo svolgimento dell'attività conoscitiva, senza sottrarre alle Regioni alcuna competenza. Essa, dunque, è priva di idoneità lesiva delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

6.2. — La questione relativa al comma 5 dello stesso art. 55 è invece inammissibile, perché la ricorrente, anziché chiedere la dichiarazione di illegittimità della norma in via consequenziale, avrebbe dovuto impugnare direttamente la disposizione in oggetto.

7. — La Regione Piemonte propone un'unica questione impugnando congiuntamente gli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006 e lamentando che essi violerebbero l'art. 76 Cost., sia per contrasto con l'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, che individua l'oggetto della delega nel «riordino, coordinamento e integrazione» della normativa esistente, sia per contrasto con l'art. 1, comma 8, della stessa legge n. 308 – che impone il rispetto della attribuzioni regionali definite dall'art. 117 Cost., dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998 – e con l'art.



1, comma 9, lettera c), della medesima legge. L'eccesso di delega si sarebbe concretizzato nella «compressione delle prerogative istituzionali regionali ed in generale del ruolo delle autonomie territoriali nell'ambito considerato della difesa del suolo, stravolgendo l'ordinamento della legge-quadro n. 183 del 1989».

La questione è inammissibile per la genericità dei termini in cui è stata formulata.

Infatti la motivazione è riferita ad un complesso di norme dal contenuto eterogeneo e la ricorrente non puntualizza i motivi di illegittimità delle singole disposizioni impugnate.

8. — Le Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006), Calabria, Toscana, Piemonte e Marche propongono alcune questioni aventi ad oggetto varie disposizioni contenute nell'art. 57 d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale articolo, tra l'altro, individua le competenze, in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo (commi 3 e 4), e stabilisce la forma di partecipazione della Conferenza Stato-Regioni [comma 1, lettera a), n. 2) e comma 6].

8.1. — La Regione Piemonte censura, in particolare, l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita la Conferenza Stato-Regioni», deducendo che tale previsione contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. ed i «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», poiché esautorerebbe le Regioni di ogni potere.

Tale questione è inammissibile, perché non è specificato quale, tra i numerosi parametri costituzionali genericamente evocati dalla ricorrente, sarebbe leso dalla norma censurata sulla base della motivazione enunciata nel ricorso.

8.2. — Le questioni proposte dalle altre Regioni debbono invece essere esaminate nel merito.

Un primo gruppo di esse concerne le disposizioni in tema di atti di indirizzo e coordinamento contenute nell'art. 57. Nel settore della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, tali atti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri [art. 57, comma 1, lettera a), n. 4]; il Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo «adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività» (comma 3) e «propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto» (comma 4); i principi di tutti questi atti di indirizzo e coordinamento sono definiti sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 6).

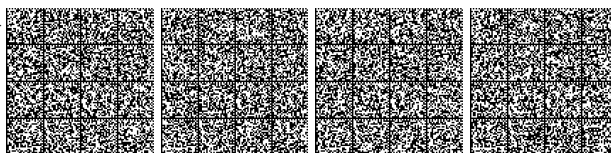
Queste norme sono censurate dalle Regioni Emilia-Romagna (ad eccezione del comma 3), Calabria, Toscana (limitatamente ai commi 4 e 6) e Marche (limitatamente ai commi 4 e 6), le quali sostengono, anzitutto, che la previsione di una funzione statale di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. In secondo luogo, le predette disposizioni dell'art. 57 del d.lgs. n. 152 del 2006 violerebbero l'art. 76 Cost., perché l'art. 1, comma 8, lettera m), della legge di delega n. 308 del 2004 indicava tra i principi ed i criteri direttivi la «riaffermazione del ruolo delle Regioni» (che non potrebbe realizzarsi in presenza di atti statali di indirizzo e coordinamento) e imponeva il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998 (e questo, all'art. 52, prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire «attraverso intese nella Conferenza unificata»). Infine, gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero lesi dalla mancata previsione della necessità dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la definizione degli indirizzi in materia di difesa del suolo.

Le questioni non sono fondate.

Non sussistono le denunciate violazioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Come si è già detto, l'art. 57 — al pari delle altre norme che compongono la sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 — appartiene, non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia della tutela dell'ambiente (di competenza statale esclusiva). Conseguentemente, da un lato, esso prevede legittimamente, in capo allo Stato, l'attività di indirizzo e coordinamento e, dall'altro, per l'esercizio di quest'ultima attività, non è costituzionalmente imposta, quale forma di collaborazione istituzionale, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In ragione della possibile influenza dell'attività in questione su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, è bensì necessario un coinvolgimento delle Regioni che le norme impugnate assicurano in maniera adeguata mediante la previsione del parere che deve essere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sui principi degli atti di indirizzo e coordinamento.

Deve poi essere escluso il rischio (paventato dalle Regioni Toscana e Marche) che il compito, assegnato dall'art. 57, comma 4, al Comitato dei ministri, di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali riguardi anche piani di settore di competenza regionale; infatti, la norma si riferisce esclusivamente alle politiche settoriali che rientrano nelle materie di competenza statale.



Non sussiste neppure lesione dell'art. 76 della Costituzione.

In particolare, non è violato il principio direttivo relativo alla «riaffermazione del ruolo delle Regioni» [art. 1, comma 8, lettera m), della legge n. 308 del 2004]. Infatti, ricordato che si verte in materia di tutela dell'ambiente, il riconoscimento di un potere di indirizzo e coordinamento in capo allo Stato è connaturato all'attribuzione allo stesso Stato della competenza legislativa esclusiva in materia. Del resto, la medesima lettera m) precisa che la riaffermazione del ruolo delle Regioni deve avvenire «ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione», il quale, appunto, attribuisce la predetta competenza esclusiva allo Stato e, come detto (supra, n. 4), il mero effetto riduttivo delle precedenti attribuzioni regionali non è di per sé fonte di illegittimità delle previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La Regione Emilia-Romagna individua un ulteriore motivo di violazione del precetto costituzionale da ultimo richiamato nel fatto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire «attraverso intese nella Conferenza unificata», intese oggi non più previste. Ribadito quanto precedentemente detto in generale sul valore da assegnare al richiamo del d.lgs. n. 112 del 1998 contenuto nell'incipit del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, nella fattispecie ci troviamo di fronte proprio ad un caso nel quale le disposizioni di quel risalente decreto legislativo sono innovate da norme coerenti con il nuovo riparto di competenze definito dall'art. 117 Cost., così come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001. Con riferimento alle norme oggetto della presente questione, l'interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati in apertura dal comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, comporta l'impossibilità di ritenere rilevante, ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 76 Cost., la previsione dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998, secondo la quale le linee fondamentali dell'assetto del territorio dovevano essere individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

8.3. — La Regione Emilia-Romagna censura specificamente, poi, l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i «metodi» ed i «criteri, anche tecnici», in relazione allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 55 e 56, cioè delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, deducendo che tale disposizione violerebbe il principio di legalità (perché l'oggetto del conferimento sarebbe indeterminato) e l'art. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. (poiché tale conferimento darebbe luogo ad un abnorme potere normativo non inquadrabile nella disciplina costituzionale dei rapporti tra legge statale e legge regionale e del potere regolamentare).

In subordine, qualora siffatto potere normativo fosse ammissibile, ad avviso della ricorrente l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, violerebbe gli artt. 76 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 (che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998) e quindi l'art. 76 Cost., perché già l'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedeva che le funzioni relative alla identificazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente fossero esercitate d'intesa con la Conferenza unificata.

La questione non è fondata.

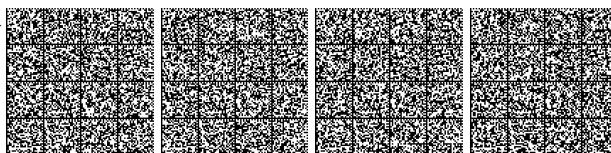
Non sussiste violazione del principio di legalità, perché la norma, riferendosi espressamente agli artt. 55 e 56, non è fonte di alcuna incertezza circa le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare.

Né l'attribuzione di un simile compito al Presidente del Consiglio dei ministri, in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, viola il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni definito dall'art. 117 Cost.

Nella fattispecie, poi, non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. In effetti, si tratta di indicazioni metodologiche, di natura anche tecnica, dirette ad uniformare ed omogeneizzare le attività in questione.

A proposito dell'asserita violazione dell'art. 76 Cost., oltre alle considerazioni già svolte, si deve aggiungere che la norma dalla quale la ricorrente desume un precedente maggior coinvolgimento regionale [art. 54, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998] riguarda semplicemente la «indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati» e, pertanto, non può costituire un valido termine di raffronto rispetto all'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, che concerne i metodi ed i criteri di svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione in materia di difesa del suolo.

8.4. — L'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita la Conferenza Stato-Regioni», è impugnato, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006), Calabria e Toscana, le quali sostengono che, essendo i piani di bacino strettamente correlati alla tutela del territorio regionale, la loro approvazione dovrebbe essere condizionata all'acquisizione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.



La questione non è fondata.

Infatti i piani di bacino, costituendo il fondamentale strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, anche al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, rientrano a pieno titolo nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Pertanto gli interessi regionali risultano adeguatamente tutelati dalla forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata (parere della Conferenza Stato-Regioni).

8.5. — L'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo «in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione», è impugnato dalla Regione Calabria per lesione degli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, Cost. (perché esso, a causa della sua genericità, consentirebbe allo Stato di agire in via sostitutiva al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate nelle disposizioni costituzionali sopra indicate) e dalla Regione Emilia-Romagna, qualora siffatta disposizione dovesse essere intesa come «norma di conferimento di effettivi poteri sostitutivi», per violazione del principio di legalità (in quanto generica ed indeterminata) e perché non sono previste modalità di collaborazione con le Regioni.

Le questioni non sono fondate.

La norma in oggetto si limita ad attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di compiere gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti tenuti a provvedere, ma non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni previste dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

8.6. — La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006), censura l'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché esso, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma nazionale di intervento senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni, violerebbe i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 (che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998) e quindi l'art. 76 Cost., perché il predetto d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, prevedeva varie modalità di coinvolgimento delle Regioni.

La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

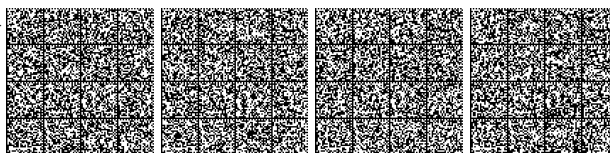
Il programma nazionale di intervento è un atto che, per l'ampiezza del proprio contenuto, è sicuramente suscettibile di produrre significativi effetti indiretti anche nella materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente. Il principio di leale collaborazione istituzionale richiede, pertanto, il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere, come era già previsto dall'art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.

Non è fondata, invece, la pretesa della ricorrente di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 57, comma 1, lettera b), nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Infatti, ricordato che era onere della ricorrente individuare le specifiche funzioni attribuite alle Regioni dal d.lgs. n. 112 del 1998 che sarebbero state illegittimamente sottratte ad esse dal d.lgs. n. 152 del 2006, le disposizioni del d.lgs. n. 112 all'uopo indicate nella fattispecie dalla Regione Emilia-Romagna, o sono norme già abrogate alla data di emanazione della legge n. 308 del 2004 (art. 86, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998) — e, dunque, non suscettibili di essere comprese nel rinvio al d.lgs. n. 112 del 1998 operato dall'art. 1, comma 8, della legge di delega —, oppure [art. 89, commi 1, lettera h), e 5 del d.lgs. n. 112 del 1998] concernevano funzioni diverse da quella generale di programmazione cui si riferisce la norma oggetto della presente questione che, invece, è omogenea a quella prevista dal citato art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, che prevedeva il semplice parere della Conferenza unificata.

Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato previo parere della Conferenza unificata.

8.7. — La Regione Calabria impugna l'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri «funzioni di alta vigilanza» (comma 3) e nella parte in cui concreta tali funzioni prevedendo la verifica della «coerenza nella fase di approvazione» degli atti di pianificazione (comma 4), per contrasto con l'art. 118 Cost. (non potendosi prospettare l'esercizio in capo allo Stato delle funzioni di alta vigilanza in un ambito nel quale il principio di sussidiarietà impone l'attribuzione ai livelli di governo infra-statali delle funzioni amministrative) e con l'art. 76 Cost. (risultando violato l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 che garantiva «agli enti infra-statali, come soglia minima a livello di autonomia, il mantenimento dello status quo» mentre, nella fattispecie, il previgente art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 1989 limitava l'attribuzione delle funzioni di alta vigilanza del Comitato dei ministri ai soli «servizi tecnici nazionali»).

La questione non è fondata.



Per principio generale, la competenza in tema di funzioni di vigilanza coincide con quella relativa all'attività oggetto di vigilanza. Nei commi 3 e 4 dell'art. 57 non è contenuto alcun riferimento che possa indurre a ritenere che i compiti di vigilanza da essi attribuiti al Comitato dei ministri riguardino anche attività rientranti nelle attribuzioni delle Regioni. Pertanto, dovendosi ritenere che quei compiti di vigilanza abbiano ad oggetto esclusivamente attività di competenza statale, la norma non lede le prerogative garantite alle Regioni dalla Costituzione.

9. — Le Regioni Calabria, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Marche propongono alcune questioni aventi ad oggetto disposizioni contenute nell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma che individua le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

9.1. — La Regione Calabria afferma che l'art. 58 violerebbe il principio di leale collaborazione, perché la «marcata incidenza» delle competenze del Ministro sulla potestà legislativa delle Regioni renderebbe necessaria la partecipazione di queste ultime «ai procedimenti che si concludano con atti imputabili al Ministro».

La questione è inammissibile per la sua genericità, poiché la ricorrente impugna l'art. 58 nel suo complesso, senza indicare quali competenze del Ministro dell'ambiente sarebbero lesive delle attribuzioni regionali.

9.2. — Anche la questione avente ad oggetto l'art. 58, comma 3, lettere b), e) e g) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna è inammissibile, perché la ricorrente non motiva in alcun modo la propria censura.

9.3. — Le altre questioni proposte sulle disposizioni dell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006 debbono essere esaminate nel merito.

In primo luogo, è censurata la previsione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 58, per violazione degli artt. 117 e 118 e del principio di leale collaborazione (Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia e Marche), poiché la norma attribuisce al Ministro dell'ambiente funzioni di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo senza alcun coinvolgimento delle Regioni. È denunciata altresì la violazione dell'art. 76 Cost., poiché la disposizione impugnata, in contrasto con l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, ha effetti peggiorativi per le Regioni (Regioni Umbria, Liguria e Puglia), le quali, in precedenza, potevano godere delle forme di coinvolgimento previste dagli artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, del d.lgs. n. 112 del 1998 (Regione Emilia-Romagna).

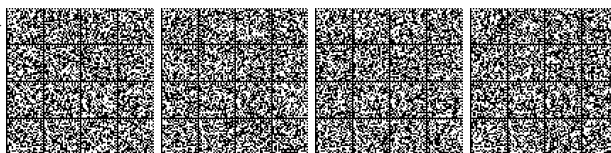
La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati, per gli stessi motivi indicati (v., supra, n. 8.6) a proposito dell'approvazione del piano nazionale di intervento di cui all'art. 57, comma 1, lettera b).

Infatti, ribadito che anche gli interventi in tema di difesa del suolo appartengono a pieno titolo alla materia della tutela dell'ambiente, le generali funzioni di programmazione e finanziamento che l'art. 58, comma 3, lettera a), assegna al Ministro dell'ambiente, sono tali da produrre effetti significativi sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio. Nella fattispecie, pertanto, il principio di leale collaborazione impone un coinvolgimento delle Regioni e la norma va dichiarata illegittima nella parte in cui non stabilisce che la programmazione ed il finanziamento degli interventi in difesa del suolo avvengano sentita la Conferenza unificata, analogamente a quanto disposto in precedenza — per le stesse funzioni — dall'art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.

La declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda il potere di controllo, anch'esso attribuito al Ministro dell'ambiente dalla disposizione oggetto della presente questione, perché — per motivi analoghi a quelli illustrati con riferimento alla non fondatezza della questione sollevata relativamente alle funzioni di alta vigilanza attribuite al Comitato dei ministri dall'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (v., supra, n. 8.7) — si deve ritenere che le funzioni di controllo del Ministro dell'ambiente riguardino esclusivamente attività di competenza statale.

Non è fondata la pretesa della ricorrente Emilia-Romagna di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 58, comma 3, lettera a), nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Infatti, come nel caso dell'impugnazione dell'art. 57, comma 1, lettera b), anche nella presente questione la Regione Emilia-Romagna indica norme del d.lgs. n. 112 del 1998 che erano già abrogate alla data di emanazione della legge n. 308 del 2004 (art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) oppure [art. 89, commi 1, lettera h), e 5 del d.lgs. n. 112 del 1998] concernevano funzioni diverse da quella generale di programmazione e finanziamento cui si riferisce la disposizione oggetto della presente questione che, invece, come si è detto, è omogenea a quella prevista dal citato art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.

9.4. — Le Regioni Umbria, Liguria e Puglia impugnano anche la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 58, che attribuisce al Ministro dell'ambiente i compiti di «previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza». Ad avviso delle ricorrenti, la norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione (perché attribuisce al Ministro dell'ambiente funzioni amministrative di competenza



regionale senza che sussistano esigenze di esercizio unitario) e l'art. 76 Cost. [per il carattere innovativo della norma e perché — in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 — peggiora la posizione regionale così come definita dal previgente art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998].

Le questioni non sono fondate.

La norma attiene ad un particolare aspetto della più generale attività di difesa del suolo, e precisamente alla parte relativa ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più regioni. Rientra pertanto anch'essa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente. La disposizione non può invece essere ricondotta alla materia del governo del territorio, perché essa non attribuisce al Ministro dell'ambiente le funzioni in tema di utilizzazione del territorio, ma competenze dirette ad assicurare la salvaguardia dello stato del suolo, come affermato espressamente dalla stessa norma che individua il fine delle attribuzioni ministeriali in quello di «garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee».

Né l'art. 58, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006 invade le attribuzioni regionali in materia di protezione civile, perché esso fa salve le competenze del Dipartimento della protezione civile e, quindi, anche le corrispondenti attribuzioni delle Regioni.

Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia è assicurata dalla necessità del parere della Conferenza unificata per l'esercizio delle funzioni di programmazione e finanziamento, quale risulta a seguito della declaratoria di parziale illegittimità della lettera a) dello stesso art. 58, comma 3. Infatti, il parere sarà richiesto anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico.

Non sussiste neppure il denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., poiché la norma impugnata non fa venir meno le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998, che si riferiscono, in generale, all'attività di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile. L'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferisce, invece, all'attività di previsione e prevenzione funzionale allo specifico scopo della difesa del suolo. In quest'ambito, esso trova una corrispondenza con l'art. 88, comma 1, lettere c) e z), del d.lgs. n. 112 del 1998 che attribuiscono allo Stato i compiti relativi, rispettivamente, agli «indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio» e «alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni».

9.5. — Le Regioni Calabria, Toscana, Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006) e Marche impugnano l'art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui al Ministro dell'ambiente compete identificare le «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali». Sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione (poiché la norma interferirebbe in maniera rilevante con le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, onde sarebbe necessaria l'intesa con la Regione) e l'art. 76 Cost. (perché — in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 — peggiora la posizione regionale, in particolare non richiedendo l'intesa nella Conferenza unificata, invece richiesta dall'art. 52, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 112 del 1998).

La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

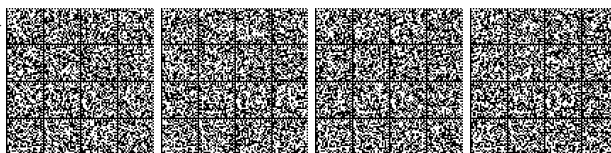
I compiti attribuiti al Ministro dell'ambiente dall'art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006 sono sicuramente tali da produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio e dunque il loro esercizio richiede un cointeressamento delle Regioni che deve essere realizzato nella forma del parere della Conferenza unificata.

Né a esito diverso può pervenirsi per il tramite di una pretesa violazione dell'art. 76 Cost., perché, come già chiarito (v., supra, n. 8.2), l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 (il quale prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo dovesse avvenire «attraverso intese nella Conferenza unificata»), richiamato anche nell'ambito della presente questione a sostegno della denunciata lesione dei principi direttivi della legge di delega n. 308 del 2004, rappresenta una delle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998 che può essere legittimamente superata dalla nuova normativa in riferimento a esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 Cost.

9.6. — La Regione Calabria censura il comma 2, lettera c), ed il comma 3, lettera c), dell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che essi violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., poiché attribuiscono al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente.

Le questioni non sono fondate.

La lettera c) del comma 2 dell'art. 58 dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio «opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello



di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente». Si tratta, pertanto, di un potere non riconducibile a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro dell'ambiente in virtù della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

La lettera c) del comma 3 dello stesso art. 58 stabilisce, invece, che il Ministro dell'ambiente svolge funzioni di «indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63». La norma, riferendosi esclusivamente all'indirizzo ed al coordinamento di rappresentanti ministeriali, non attribuisce al Ministro dell'ambiente un potere di emanare atti indirizzati alle Regioni.

10. — Le Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006), Puglia e Calabria impugnano l'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006 che definisce le competenze della Conferenza Stato-Regioni.

Le prime due Regioni deducono la violazione dell'art. 76 Cost.: la Regione Puglia lamenta la violazione dei «principi generali richiamati dalla legge di delega»; la Regione Emilia-Romagna afferma che sarebbe violato, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera c), della legge n. 308 del 2004 che imponeva al legislatore delegato di valorizzare il ruolo e le competenze degli organismi a composizione mista statale e regionale, mentre l'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce alla Conferenza un mero ruolo consultivo.

La Regione Puglia lamenta anche la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., a causa della preponderanza dei poteri riconosciuti al Ministro dell'ambiente.

La Regione Calabria denuncia la violazione del principio di leale collaborazione con riferimento alle previsioni contenute nelle lettere a), che degraderebbe la Conferenza Stato-Regioni a mero proponente per gli atti di cui all'art. 57, b), che consente alla Conferenza di esprimere solamente osservazioni sui piani di bacino e d), che prevede il mero parere della Conferenza nella ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun piano triennale. Ad avviso della ricorrente, quest'ultima previsione, incidendo su una materia di potestà legislativa concorrente, violerebbe anche l'art. 119 Cost., non prevedendo l'intesa.

Le questioni non sono fondate.

Non sussiste il contrasto con l'art. 1, comma 9, lettera c) della legge di delega dedotto dalla regione Emilia-Romagna, perché, come detto (supra, n. 4), quest'ultima disposizione non imponeva al Governo di conservare agli organismi a composizione mista Stato-Regioni tutte le attribuzioni che gli stessi vantavano in precedenza.

La deduzione della Regione Puglia secondo cui sarebbero lesi i principi generali richiamati dalla legge di delega è, invece, del tutto generica.

Non sono violati neppure gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perché l'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede adeguate forme di collaborazione istituzionale (formulazione di pareri, proposte ed osservazioni), né può ritenersi costituzionalmente imposta la necessità dell'intesa.

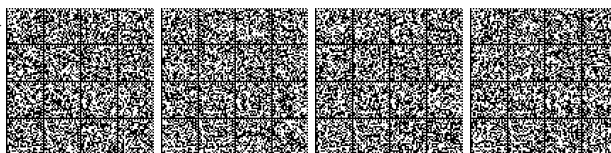
Infine, la censura svolta in riferimento all'art. 119 Cost. (peraltro formulata in termini meramente assertivi), si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui si verterebbe in una materia di competenza legislativa concorrente.

11. — La Regione Calabria impugna l'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione. La ragione del contrasto con tali precetti costituzionali risiederebbe nel fatto che la norma non prevede più la competenza delle Regioni a delimitare i propri bacini idrografici, ad attivare la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale ed a stabilire le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino [funzioni previste dal previgente art. 10, comma 1, lettere a) e h), della legge n. 183 del 1989], nonostante che la legge n. 308 del 2004 prescrivesse il rispetto delle attribuzioni di cui le Regioni e gli enti locali erano già titolari ai sensi della normativa vigente.

La questione non è fondata.

La mancata previsione, nel d.lgs. n. 152 del 2006, delle competenze regionali sopra ricordate è l'inevitabile conseguenza della modifica del sistema di pianificazione in materia di difesa del suolo e tutela delle acque introdotta dal d.lgs. n. 152 medesimo e, soprattutto, della modificazione dell'ambito territoriale cui si riferiscono gli strumenti di pianificazione. Una volta che, in conformità — come si dirà (infra, n. 13.1) — con la normativa comunitaria, il precedente sistema di ripartizione del territorio nazionale in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, è stato sostituito dalla ripartizione per distretti idrografici, non è più ragionevole l'attribuzione alle Regioni delle competenze che la Regione Calabria vorrebbe fossero mantenute nell'art. 61 d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale considerazione consente di escludere, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, della lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost., anche quella della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Richiamando quanto detto a proposito della corretta interpretazione del generalissimo criterio enunciato all'inizio del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004 (supra, n. 4), la fattispecie costituisce un'ipotesi di riallocazione al livello centrale di funzioni attribuite alle Regioni dal d.lgs. n. 112 del 1998 imposta dalla necessità di assicurarne l'esercizio unitario e coordinato.



12. — Le Regioni Toscana e Marche censurano l'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 laddove stabilisce che le Regioni «per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni» (lettera d), e «provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni» (lettera e). Ad avviso delle ricorrenti, tali disposizioni violerebbero gli artt. 76 e 117 Cost., perché il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva trasferito alle Regioni tutte le funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento e alla polizia delle acque e l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 imponeva il rispetto delle attribuzioni regionali come definite dal d.lgs. n. 112 del 1998.

Le questioni non sono fondate.

Le disposizioni impugnate non hanno effetti lesivi sulle attribuzioni regionali. Come reso evidente dall'utilizzo dell'espressione «per la parte di propria competenza», la norma non sottrae, né aggiunge alcunché alle attribuzioni delle Regioni.

13. — Tutte le Regioni ricorrenti propongono questioni aventi ad oggetto gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'art. 63, disciplina l'Autorità di bacino distrettuale, disponendo che, in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64, è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, ed enumerandone gli organi e le funzioni rispettive.

L'art. 64, invece, suddivide il territorio nazionale in otto distretti idrografici.

13.1. — Le due norme attuano, pertanto, una riorganizzazione del sistema delle autorità di bacino.

In precedenza, ai sensi dell'art. 13 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), l'intero territorio nazionale era ripartito in bacini idrografici che potevano essere di tre tipi: bacini di rilievo nazionale, bacini di rilievo interregionale e bacini di rilievo regionale. La legge individuava 11 bacini di rilievo nazionale (art. 14) e 18 bacini di rilievo interregionale (art. 15); i bacini di rilievo regionale erano quelli non ricompresi nelle altre due categorie (art. 16).

Nei bacini di rilievo nazionale era istituita l'Autorità di bacino (art. 12), anche se, a tal fine, alcuni bacini erano raggruppati sotto un'unica Autorità (art. 14, comma 2).

Nei bacini di rilievo interregionale, le Regioni definivano d'intesa la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico (art. 15, comma 3).

L'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, individuando otto distretti idrografici, procede all'accorpamento dei precedenti bacini nazionali, interregionali e regionali. Un'analoga riorganizzazione interessa automaticamente anche le Autorità di bacino, proprio perché l'art. 63 istituisce in ciascun distretto un'unica Autorità di bacino.

Tale riorganizzazione è stata attuata in coerenza con la normativa comunitaria (che il legislatore delegato doveva rispettare, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004).

Infatti, la direttiva 2000/60/CE, istitutiva di «un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», all'art. 2, definisce «bacino idrografico» il «territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce», «sottobacino» il «territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua» e «distretto idrografico» la «area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere» e stabilisce che quest'ultimo è «la principale unità per la gestione dei bacini idrografici».

All'interno di ciascun distretto deve essere individuata l'autorità competente per l'applicazione della direttiva (art. 3, comma 2) e l'elenco di tali autorità deve essere fornito alla Commissione europea (art. 3, comma 8); l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico deve essere effettuato su base distrettuale (art. 5); il registro delle aree protette deve essere tenuto per ciascun distretto (art. 6); l'art. 13 individua, quale strumento di pianificazione, il piano di gestione dei bacini idrografici che deve essere predisposto «per ciascun distretto idrografico».

In sostanza, la normativa comunitaria in materia di acque individua nel livello di distretto (più ampio di quello di bacino) la dimensione territoriale nella quale concentrare l'attività diretta alla tutela degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri direttamente dipendenti.

E ciò è quanto risulta anche dal quadro delineato dagli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006 che costituiscono l'adeguamento, sotto questo profilo, dell'ordinamento interno a quello comunitario. Tale conclusione non è contrastata



dal fatto che la direttiva 2000/60/CE ha ad oggetto specifico la tutela delle acque e non anche la difesa del suolo. Infatti, posto che la delega interessava tanto la tutela delle acque dall'inquinamento, quanto la difesa del suolo e la desertificazione, è ragionevole che il legislatore delegato abbia configurato un unico sistema di distribuzione delle competenze amministrative per i due settori, i quali, tra l'altro, sono intimamente connessi.

13.2. — Passando all'esame delle censure proposte contro gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Piemonte impugna l'art. 63, sostenendo che esso violerebbe gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. ed i «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», poiché «già il solo inserimento dei Ministri delle attività produttive e per la funzione pubblica» renderebbe la disposizione viziata da irragionevolezza e travolgerebbe un assetto istituzionale idoneo a bilanciare in concreto gli interessi unitari dello Stato e gli interessi delle collettività locali.

La questione è inammissibile, poiché la ricorrente deduce genericamente la violazione di una pluralità di parametri senza motivare in modo specifico sull'illegittimità della norma.

13.3 – La Regione Valle d'Aosta impugna l'art. 63 nel suo complesso, sostenendo che esso violerebbe: a) le competenze legislative di rango primario di cui all'art. 2 dello statuto speciale in materia di: piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario [lettera e], urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica [lettera g], acque minerali e termali [lettera i], acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico [lettera m], tutela del paesaggio [lettera q]; b) la competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (estesa alla Regione Valle d'Aosta in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001); c) l'art. 4 dello statuto speciale ed il d.lgs. n. 89 del 1999, che all'art. 1, comma 1, stabilisce che «Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative» ed al comma 2 che «La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento»; d) l'art. 2, lettere d) e f) e l'art. 3, lettera d), dello statuto speciale. Ad avviso della ricorrente, poi, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, anche l'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La questione è inammissibile.

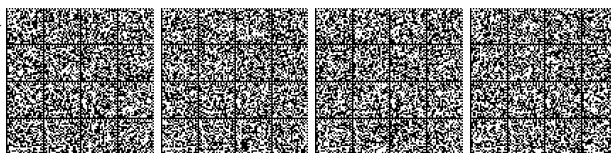
Infatti la ricorrente indica una serie di titoli di competenza legislativa ed amministrativa, senza motivare adeguatamente sulle ragioni per le quali l'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006 ledrebbe ciascuno di essi.

13.4. — Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile 2006, sollevate, in riferimento: all'art. 3 Cost. dalle Regioni Emilia-Romagna (con il ricorso n. 56 del 2006), Calabria, Umbria, Liguria e Abruzzo; agli artt. 117 e 118 Cost. dalle Regioni Toscana e Marche; alle attribuzioni regionali previste sia nello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sia nell'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Valle d'Aosta; agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. ed i «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali» dalla Regione Piemonte; agli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 Cost. dalla Regione Puglia.

Infatti le ricorrenti individuano la ragione dei menzionati vizi di incostituzionalità nel fatto che la norma impugnata stabiliva l'immediata cessazione delle vecchie autorità di bacino e ciò avrebbe determinato l'interruzione di qualsiasi attività sino all'effettiva entrata in funzione dei nuovi organismi previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Tuttavia, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ha inserito nell'art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006 il comma 2-*bis* che ha previsto che le autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Il successivo comma 4 dello stesso art. 1 del d.lgs. n. 284 del 2006 ha fatto salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 in poi.

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha stabilito che le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, a norma dell'art. 63, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve disciplinare il trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie e regolamentare il periodo transitorio.



Conseguentemente le vecchie autorità di bacino hanno continuato a svolgere le loro funzioni e continueranno a farlo sino all'effettiva istituzione dei nuovi organismi. Pertanto, in virtù della normativa successiva alla norma censurata, è venuto meno il rischio che la norma medesima possa causare la lesione paventata dalle Regioni.

13.5. — Le questioni sollevate dalle altre Regioni debbono invece essere esaminate nel merito.

Le Regioni Toscana, Marche e Basilicata, impugnano l'art. 63, in tutti i suoi commi [le Regioni Toscana e Marche, in particolare il comma 5, lettera c), ed il comma 7, lettera b)], sostenendo che esso violerebbe l'art. 117 Cost. (perché, incidendo sulla materia della difesa del suolo, lede la competenza legislativa regionale in tema di governo del territorio), l'art. 118 ed il principio di leale collaborazione (poiché non prevede adeguati meccanismi concertativi) e l'art. 76 Cost. (sia a causa del suo carattere innovativo a fronte di una delega che riguardava il «riordino, coordinamento ed integrazione», sia perché sovverte le attribuzioni regionali previste dal d.lgs. n. 112 del 1998, mentre l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, ne imponeva il rispetto).

Le questioni non sono fondate.

L'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, definendo struttura e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, istituisce nuovi organismi per la tutela del suolo e delle acque, vale a dire in un ambito materiale di competenza esclusiva statale.

Se è vero che le competenze di tale nuovo organismo possono indirettamente avere conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio), è anche vero che il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla norma in esame che prevede la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente (art. 63, comma 4), principale organo dell'Autorità di bacino che assomma le vaste competenze elencate nel comma 5 dello stesso art. 63.

Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

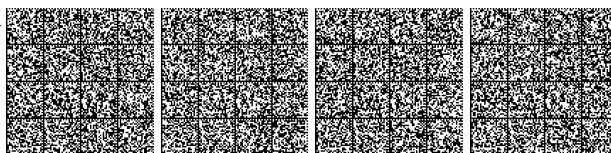
Neppure è ravvisabile un contrasto con l'art. 76 Cost., per i motivi già illustrati (supra, n. 4): la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 al Governo consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative è coerente con l'attuazione del criterio direttivo generale del «rispetto dei principi e delle norme comunitarie» enunciato in apertura dell'art. 1, comma 8, e ribadito dalla successiva lettera e) dello stesso comma (che richiedeva la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie»).

13.6. — Alcune Regioni censurano gli artt. 63, commi 2 e 3, e 64, perché, prevedendo l'accorpamento delle preesistenti Autorità di bacino ed assegnando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di definire «i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie» e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio, violerebbero: a) l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché incidono sulla materia «governo del territorio», rientrando nella competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, dettando norme di dettaglio (Regioni Emilia-Romagna, con il ricorso n. 56 del 2006, Umbria, Liguria, Abruzzo, Campania); b) l'art. 118 Cost., poiché non assicurano il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso procedure di codecisione (Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo, Campania); c) l'art. 118 Cost., per violazione delle competenze amministrative delle Regioni, che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, erano contitolari del governo dei bacini nazionali e titolari, in via tendenzialmente esclusiva, delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali (Regione Calabria); d) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché in una materia di competenza legislativa concorrente è precluso allo Stato l'utilizzo del potere regolamentare (Regione Calabria).

Le questioni non sono fondate.

Tutti i profili di illegittimità dedotti dalle ricorrenti presuppongono la riconducibilità degli artt. 63 e 64 alla materia del governo del territorio, mentre invece le due norme attengono pienamente alla materia della tutela dell'ambiente, le Autorità di bacino distrettuale essendo preposte a compiti rientranti in quelli previsti in generale dalla sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006. Pertanto non è ravvisabile alcuna invasione di competenze regionali, né il principio di leale collaborazione richiede necessariamente che negli organismi a composizione mista la componente regionale sia numericamente equivalente a quella statale; infine, è consentito allo Stato esercitare la potestà regolamentare.

13.7. — Le Regioni Emilia-Romagna, con il ricorso n. 56 del 2006, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania denunciano l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006 anche per la violazione dell'art. 76 Cost., derivante dal contrasto con l'art. 1, commi 1, 8 e 9 della legge di delega n. 308 del 2004 che, in assunto, non consentiva al Governo di stravolgere l'impianto normativo esistente e gli imponeva il rispetto delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali.



Le questioni non sono fondate, perché, come già si è detto, la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 comprendeva anche il potere di introdurre innovazioni nell'ordinamento previgente e, inoltre, la suddivisione del territorio nazionale in distretti idrografici e la connessa riorganizzazione delle Autorità di bacino rispondono alla necessità di assicurare un esercizio unitario e coordinato, secondo quanto consentito dall'art. 118 Cost. al legislatore statale.

13.8. — Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Puglia e Marche propongono questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, deducendo che l'individuazione degli otto distretti idrografici contenuta in tale norma contrasterebbe con: a) il principio di leale collaborazione, poiché le Regioni non sono state chiamate «ad esercitare alcun ruolo nella determinazione concreta dell'ambito dei distretti» (Regione Calabria); b) l'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, poiché la divisione dei nuovi distretti idrografici sarebbe stata effettuata in maniera arbitraria e l'irragionevolezza della delimitazione dei bacini avrebbe conseguenze profondamente pregiudizievoli sulla gestione dei bacini idrografici, di spettanza regionale (Regione Calabria); c) gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché l'art. 64 individuerrebbe macroaree, affidandole alle Autorità di bacino distrettuale, «in modo del tutto disomogeneo, secondo criteri non meglio identificabili», non rispondenti alle ragioni di opportunità che la direttiva n. 2000/60/CE esige (Regione Calabria); d) la direttiva 2000/60/CE e quindi l'art. 11 Cost., perché l'individuazione degli otto nuovi distretti idrografici prescinde dalla dimensione del bacino, mentre la predetta direttiva definisce i distretti idrografici come bacini omogenei in relazione alle finalità della direttiva stessa e, quindi, agli obiettivi di qualità e di bilancio idrico da garantire (Regione Toscana); e) l'art. 76 Cost., sia a causa del suo carattere fortemente innovativo a fronte di una delega che riguardava il «riordino, coordinamento ed integrazione» della normativa previgente, sia perché sovverte le attribuzioni regionali previste dal d.lgs. n. 112 del 1998, mentre l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 ne imponeva il rispetto (Regioni Toscana e Marche); f) gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., poiché il sistema dei distretti idrografici determinerebbe la «riappropriazione al centro di attività già delegate o trasferite» e la «vanificazione delle attività di gestione, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di “governo del territorio” e dell'art. 118 della Costituzione» (Regione Calabria); g) l'art. 117 Cost., perché la nuova delimitazione dei bacini distrettuali lederebbe la competenza legislativa regionale in tema di governo del territorio (Regioni Toscana e Marche); h) l'art. 118, poiché, quand'anche si volesse giustificare l'intervento statale in nome di presunte esigenze di carattere unitario, resterebbe l'illegittimità della previsione per il mancato coinvolgimento regionale nella nuova delimitazione (Regioni Toscana e Marche); i) gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. ed i «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», perché sono stati individuati, senza alcuna concertazione con le Regioni, otto distretti idrografici, eliminando così una ripartizione del territorio funzionale alla difesa del suolo che si fondava su una anticipata applicazione del principio di sussidiarietà (Regione Piemonte); l) gli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 Cost., perché la nuova suddivisione dei distretti idrografici sarebbe «disomogenea ed arbitraria» e sarebbe stata «stabilita in assenza del contributo delle Regioni, che peraltro svolgevano in precedenza tutte le funzioni relative alla gestione dei bacini interregionali e regionali» (Regione Puglia).

Le questioni sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.

Sono inammissibili le doglianze relative alla presunta irragionevolezza della delimitazione degli otto distretti, anche rispetto alla pretesa incoerenza con le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria [motivi sub lettere b), c), d) ed l)], poiché le ricorrenti non vanno oltre una generica affermazione di arbitrarietà del riparto dei distretti idrografici, senza indicare le ragioni per le quali questi ultimi accorperebbero territori disomogenei.

Non sono invece fondate le censure con le quali le ricorrenti lamentano il loro mancato coinvolgimento nel procedimento di individuazione dei distretti [motivi sub lettere a), h), i) ed l)]; infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso che l'esercizio dell'attività legislativa sfugga al principio di leale collaborazione.

È insussistente la dedotta violazione della legge n. 308 del 2004 [motivo sub e)] in virtù delle già ripetute considerazioni (carattere anche innovativo della delega, coerenza della nuova ripartizione del territorio nazionale con i principi direttivi imposti al Governo).

Sono infondate anche le censure svolte in riferimento alla presunta lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite [motivi sub f) e g)], poiché l'ambito materiale di competenza è quello della tutela dell'ambiente e non — come affermato dalle Regioni — quello del governo del territorio.

14. — La Regione Piemonte impugna gli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, per contrasto con gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. ed i «principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».



La questione è inammissibile perché la ricorrente censura congiuntamente una pluralità di disposizioni evocando numerosi parametri costituzionali senza fornire una specifica motivazione dell'illegittimità costituzionale delle singole norme impugnate.

15. — La Regione Liguria impugna gli artt. 65, 67, 69, 116 e 117, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali disciplinano il piano di bacino distrettuale, i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, i programmi di misure, che a loro volta integrano i piani di tutela di cui all'art. 121, ed i piani di gestione. Ad avviso della ricorrente sussisterebbe violazione dell'art. 76 Cost. e della «normativa comunitaria», poiché l'intreccio tra i diversi piani di tutela contrasterebbe con l'art. 1, comma 8, lettera g), della legge n. 308 del 2004, che imponeva di prevedere misure che assicurassero la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, con l'art. 1, comma 9, lettera c), della medesima legge, che stabilisce il criterio del superamento della sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e con il principio di delega relativo alla piena attuazione delle direttive comunitarie.

Anche tale questione è inammissibile per genericità della censura, poiché la ricorrente impugna cinque articoli del d.lgs. n. 152 del 2006, senza una adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali.

16. — Le Regioni Calabria, Toscana, Umbria e Marche sollevano varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale.

16.1. — In precedenza, la legge n. 183 del 1989 prevedeva che per ciascun bacino idrografico occorreva adottare un piano di bacino, ma diverse erano le autorità competenti alla sua elaborazione ed approvazione, a seconda del tipo di bacino idrografico cui esso si riferiva.

Per i bacini di rilievo nazionale, il progetto del piano era elaborato dal comitato tecnico, adottato dal Comitato istituzionale (entrambi organi dell'Autorità di bacino), inviato per i pareri al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed alle Regioni interessate, successivamente adottato dal Comitato istituzionale (tenuto conto dei predetti pareri) (art. 18) e infine approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio stesso (art. 4, comma 1, lettera c).

Per i bacini di rilievo interregionale il procedimento era il medesimo, ma i progetti, dopo le osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, erano approvati dalle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e poi nuovamente trasmessi al Comitato per la difesa del suolo; in caso di mancato adeguamento, da parte delle Regioni, alle osservazioni del Comitato in questione, il Consiglio dei ministri poteva adottare eventuali modifiche (art. 19).

Per i bacini di rilievo regionale, i piani erano elaborati e approvati dalla Regione interessata e trasmessi al Comitato nazionale per la difesa del suolo per la verifica del rispetto dei criteri generali dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 20).

Infine, il comma 6-ter dell'art. 17 prevedeva che «I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali».

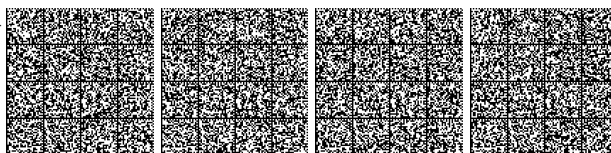
L'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, dunque, contiene una nuova disciplina del piano di bacino in coerenza con le modificazioni introdotte nella suddivisione del territorio nazionale (in distretti piuttosto che in bacini idrografici). In particolare, mentre sono rimasti sostanzialmente confermati valore, finalità e contenuti del piano di bacino, è cambiato l'ambito territoriale cui esso si riferisce (il distretto idrografico e non più il singolo bacino nazionale, interregionale o regionale) e l'autorità che lo elabora (in tutti i casi l'Autorità di bacino distrettuale).

16.2. — Passando ora all'esame delle singole questioni di legittimità costituzionale, quelle relative al comma 6 dell'art. 65 sollevate, in riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 117 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche sono inammissibili per difetto di adeguata motivazione.

Infatti le ricorrenti censurano la predetta disposizione perché stabilirebbe un termine eccessivamente breve per dettare le norme necessarie per l'attuazione urbanistica del piano di bacino, ma non indicano le ragioni per le quali il termine di novanta giorni previsto dalla norma sarebbe insufficiente.

16.3. — La Regione Calabria sostiene che l'illegittimità dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 discenderebbe dalla centralizzazione della politica di gestione dei bacini idrografici disposta dagli artt. 61, 63 e 64. La norma, inoltre, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contiene una normativa dettagliata in un ambito materiale di competenza legislativa concorrente («governo del territorio») ed il principio di leale collaborazione, poiché non prevede una partecipazione delle Regioni nella procedura di approvazione dei piani di bacino. Ad avviso della ricorrente, dall'illegittimità dell'art. 65 deriverebbe, in via consequenziale ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del 1953, quella dell'art. 66, il quale specifica ulteriormente il procedimento che si conclude con l'approvazione del piano di bacino.

Le questioni non sono fondate.



Le censure con le quali la Regione Calabria denuncia la centralizzazione della gestione dei bacini e la mancata partecipazione delle Regioni alla procedura di approvazione dei piani di bacino (da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione) non sono condivisibili.

Infatti, riprendendo quanto affermato in riferimento agli artt. 63 e 64 (supra, n. 13.1 e n. 13.5), l'attribuzione delle competenze in ordine alla elaborazione ed all'adozione dei piani di bacino alle nuove Autorità di bacino distrettuale è la conseguenza del riordino del sistema di ripartizione del territorio nazionale in distretti idrografici e il coinvolgimento delle Regioni nella procedura di emanazione dei piani di bacino è adeguatamente assicurato dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto di cui si tratta (o degli assessori dagli stessi delegati) alla Conferenza istituzionale permanente che ha il compito di stabilire gli indirizzi, i metodi ed i criteri di elaborazione del piano di bacino (art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006) e, poi, di adottare il piano medesimo (art. 66, comma 2).

Il richiamo dell'art. 117, terzo comma, Cost., poi, non è pertinente, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato e non di competenza legislativa concorrente.

La questione relativa all'art. 66, la cui illegittimità costituzionale è stata dedotta dalla Regione Calabria solamente in via consequenziale, è invece inammissibile, perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma in oggetto.

16.4. — Le Regioni Toscana e Marche sostengono che l'art. 65, in tutti i suoi commi, ed in particolare il comma 3, lettere d), n. 4, e), h), p), e r), ed i commi 4 e 5, violerebbe l'art. 117 Cost. (ledendo la competenza legislativa regionale in tema di governo del territorio) e l'art. 76 Cost. (sia a causa del suo carattere fortemente innovativo, sia perché sovverte le attribuzioni regionali previste dal d.lgs. n. 112 del 1998, mentre l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 ne imponeva il rispetto).

La Regione Umbria impugna solamente l'art. 65, comma 3, lettera e), affermando che tale disposizione contrasterebbe con l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, poiché «espropria» le Regioni delle funzioni da essa previste ed assegna, in materie di competenza regionale piena o concorrente, «un ruolo preponderante ad un atto al quale le Regioni partecipano ormai in misura assai limitata».

Le questioni, da esaminare congiuntamente a causa della loro intima connessione, non sono fondate.

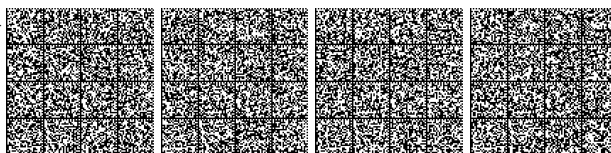
L'art. 117 Cost. non è violato, perché il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque, onde esso appartiene alla materia della tutela dell'ambiente e il necessario coinvolgimento regionale è soddisfatto dalla partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente.

Le specifiche disposizioni censurate dalle ricorrenti sono prive, poi, di idoneità lesiva.

In particolare, iniziando da quelle concernenti il contenuto del piano di bacino, l'art. 65, comma 3, lettera d), n. 4, stabilisce che il piano debba contenere l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale in funzione della tutela dell'ambiente nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi. Come si vede, si tratta di una disposizione inidonea a produrre effetto sulle competenze regionali, consistendo in una semplice prescrizione relativa alle modalità di redazione del piano di bacino.

La successiva lettera e) afferma che il piano debba indicare anche «la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive». La norma deve essere letta tenendo conto del contesto generale nel quale si colloca. Vale a dire che le prescrizioni in tema di programmazione ed utilizzazione delle risorse da essa indicate sono solamente quelle finalizzate direttamente ad assicurare la tutela dell'ambiente e, precisamente, a garantire determinate condizioni e qualità intrinseche del suolo e delle acque. Ad esempio, le risorse forestali sono sicuramente funzionali anche alla prevenzione di movimenti franosi e, pertanto, limitazioni al loro sfruttamento ovvero la programmazione di interventi di forestazione ben possono integrare il contenuto del piano di bacino senza perciò essere fonte di lesione di attribuzioni regionali. Ovviamente, nel caso in cui, in concreto, nei piani di bacino siano previsti interventi o prescrizioni che eccedano dalla finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed invadano ambiti di competenza delle Regioni, queste ultime potranno tutelare le proprie prerogative impugnando questi atti con gli strumenti che l'ordinamento mette loro a disposizione.

Le considerazioni ora svolte valgono anche per i contenuti dei piani di bacino indicati nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 65 oggetto di specifica impugnazione da parte delle ricorrenti: le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico (lettera h); il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate (lettera p); il piano delle



possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità (lettera r).

Le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino contenute nell'art. 65, comma 4 (che dispone che le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino e che i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il piano di bacino approvato) sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che, come già affermato da questa Corte (sentenze n. 12 del 2009 e n. 104 del 2008), funzionano come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Pertanto, il carattere vincolante dei piani di bacino e la necessità che gli strumenti di pianificazione per lo sviluppo socio-economico ed il governo del territorio non si pongano in contrasto con essi, non ledono i precetti costituzionali.

Tali considerazioni valgono anche per il successivo comma 5 dello stesso art. 65 che prevede il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali (quali quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica).

Non sussiste, per le ragioni più volte esposte, neppure la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione.

16.5. — Le Regioni Toscana e Marche censurano specificamente anche il comma 7 dell'art. 65 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, sia perché le misure di salvaguardia in esso previste incidono sulla potestà legislativa regionale in materia di assetto del territorio, sia perché esso consente il ricorso al potere sostitutivo anche nel caso in cui la Regione abbia manifestato il suo motivato dissenso, chiedendo soluzioni alternative. Inoltre, quando anche il potere sostitutivo fosse ricondotto al principio di sussidiarietà, la Regione ritiene necessaria la previsione di un'ideale forma di collaborazione.

La questione non è fondata.

Le misure di salvaguardia disciplinate dalla norma impugnata hanno la stessa natura e la stessa funzione degli interventi previsti in generale dal piano di bacino. Si tratta di misure, per così dire, cautelari, dirette a tutelare le condizioni di suolo ed acque nelle more dell'approvazione del piano di bacino. La relativa disciplina, pertanto, appartiene a pieno titolo alla materia della tutela dell'ambiente e, anche in questo caso, vale il rilievo secondo il quale la necessità del coinvolgimento delle Regioni derivante dall'indiretto riflesso che tali misure possono avere in materia di governo del territorio è adeguatamente soddisfatta dalla partecipazione dei rappresentanti delle Regioni il cui territorio è interessato dai provvedimenti in questione negli organi delle Autorità di bacino, competenti anche all'adozione delle misure previste dall'art. 65, comma 7.

17. — È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, poiché tale norma non è compresa fra le disposizioni per le quali la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.

18. — La Regione Calabria propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina l'adozione, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, dei piani di stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico. Ad avviso della ricorrente, l'incostituzionalità delle predette disposizioni discenderebbe dall'illegittima centralizzazione della politica di gestione dei bacini idrografici disposta dagli artt. 61, 63 e 64. Esse, inoltre, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contengono una normativa dettagliata in un ambito materiale di competenza legislativa concorrente («governo del territorio») ed il principio di leale collaborazione, in quanto non prevedono una partecipazione delle Regioni nella procedura di approvazione dei piani stralcio.

La questione non è fondata.

I motivi dedotti dalla ricorrente sono analoghi a quelli che la stessa Regione Calabria ha svolto a sostegno della propria impugnazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di piani di bacino. Poiché i piani stralcio per l'assetto idrogeologico disciplinati dall'art. 67 hanno la stessa natura e le medesime finalità di quelli, più generali, di bacino (essi costituiscono solamente uno stralcio dei piani di bacino, a norma dell'art. 65, comma 8), le censure proposte dalla ricorrente non possono essere accolte per gli stessi motivi in base ai quali è stata dichiarata non fondata la questione proposta contro l'art. 65 (supra, n. 16.3).

19. — Ad avviso della Regione Calabria, dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché esso costituirebbe specificazione ed attuazione dell'art. 67.

La questione è inammissibile perché priva di specifica motivazione, considerato che l'art. 67 e l'art. 68 disciplinano aspetti diversi (il primo, l'oggetto e l'esecuzione dei piani stralcio e delle misure di prevenzione per le aree a rischio; il secondo, il procedimento per l'adozione dei piani stralcio).



20. — La Regione Valle d'Aosta censura l'articolo 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui esso esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. La ricorrente sostiene che la norma violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché contrasterebbe con l'art. 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, il quale prevede che siano sottoposti a valutazione ambientale i piani ed i programmi «che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE».

La questione è inammissibile.

Infatti la Regione Valle d'Aosta non specifica nel ricorso come la mancata previsione dell'obbligo della VAS nella procedura di adozione dei piani in questione lederebbe le sue competenze costituzionalmente garantite.

21. — La Regione Calabria propone questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nell'art. 69 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i programmi triennali di intervento, i quali sono gli strumenti attuativi dei piani di bacino.

In particolare, la ricorrente impugna i commi 2 e 3 dell'art. 69.

Il primo (che indica alcune finalità cui deve essere destinato almeno il quindici per cento degli stanziamenti previsti dai piani triennali di intervento) violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché recante norme di dettaglio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, e l'art. 119 Cost., poiché pretenderebbe di indirizzare attività amministrative che non rientrano nella competenza dello Stato.

Il secondo (che prevede la possibilità per le Regioni di provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino) violerebbe l'art. 119 Cost., perché tali stanziamenti sarebbero indebitamente condizionati al previo parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4, mentre invece i singoli enti dovrebbero poter decidere liberamente in ordine al finanziamento degli interventi necessari per il loro territorio.

21.1. — Le questioni non sono fondate.

L'art. 69, comma 2, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva statale e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata che deve essere richiesto a norma dell'art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, quale risulta a seguito della dichiarazione della sua parziale illegittimità (supra, n. 9.3).

21.2. — Neppure l'art. 69, comma 3, è lesivo di attribuzioni regionali. Le opere e gli interventi che le Regioni intendano realizzare utilizzando propri stanziamenti sono compresi nella generale pianificazione contenuta nel piano di bacino e, dunque, appartengono ad un ambito di competenza materiale statale. Le possibili interrelazioni tra le opere che la singola Regione propone di realizzare con propri stanziamenti e gli altri interventi previsti dal medesimo piano di bacino giustifica la previsione della necessità del parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente, al fine di garantire l'indispensabile coerenza complessiva dell'attività di pianificazione.

22. — La Regione Calabria impugna l'art. 70 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina il procedimento di adozione dei piani di intervento, sostenendo che la norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché reca norme di dettaglio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente.

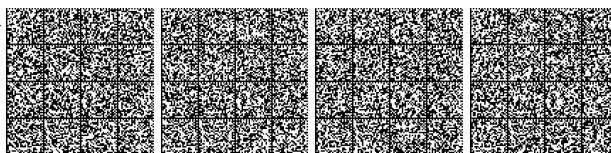
La questione non è fondata, trattandosi di materia di cui al comma secondo dell'art. 117 della Costituzione.

23. — La Regione Emilia-Romagna censura il comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede sul programma di intervento l'intesa di ciascuna Regione territorialmente interessata, ed il comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui richiede il parere anziché l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, poiché le Regioni sarebbero private di poteri decisionali in relazione alla pianificazione degli interventi attuativi del piano.

Le questioni non sono fondate.

I programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e la loro disciplina, al pari di quella di questi ultimi, appartiene alla materia della tutela dell'ambiente.

Il coinvolgimento delle Regioni è, poi, realizzato sia dal comma 1, sia dal comma 3. Dal primo, nella parte in cui prevede che i programmi di intervento sono adottati da un organismo a composizione mista quale la Conferenza istituzionale permanente la cui delibera, in caso di decisione a maggioranza, deve contenere un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse in seno alla Conferenza. Dal secondo, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario, acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni.



24. — Le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna propongono questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nell'art. 72 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma che disciplina il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

In particolare, la Regione Calabria censura il comma 3, che stabilisce che il Comitato dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predisponga lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e le Regioni. La ricorrente deduce che la norma violerebbe il principio di leale collaborazione, poiché sarebbe necessaria una forma di codecisione (e non un semplice parere) per attività che hanno riguardo ad ambiti normativi ed amministrativi spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La Regione Emilia-Romagna censura, invece, il comma 4, nella parte in cui non prevede l'intesa in relazione all'adozione e all'approvazione del programma, assumendo che tale disposizione violerebbe sia il principio di leale collaborazione e le attribuzioni regionali (poiché in questo modo le Regioni sarebbero private di poteri decisionali in relazione alla pianificazione degli interventi attuativi del piano), sia l'art. 76 Cost. (perché l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 imponeva il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998, il cui art. 86, comma 3, prevedeva l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni).

Infine, la Regione Calabria afferma che il comma 5, attribuendo al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, il potere di individuare con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché attribuirebbe al Ministro un potere condizionante nei confronti dell'autonomia anche legislativa delle Regioni e, in subordine, il principio di leale collaborazione, poiché l'esplicita incidenza sulle competenze regionali ad opera del decreto ministeriale vede un coinvolgimento delle Regioni limitato soltanto alla semplice proposta iniziale della Conferenza Stato-Regioni.

24.1. — La questione concernente il comma 3 non è fondata.

Occorre premettere che gli interventi previsti a difesa del suolo dalla sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 «sono a totale carico dello Stato» (art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Gli stanziamenti che, a norma dell'art. 72, comma 3, sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento sono quindi finanziamenti erogati dallo Stato per l'esecuzione di attività riconducibili ad una materia rientrante nella sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). Il principio di leale collaborazione è rispettato mediante la previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni.

24.2. — La questione concernente il comma 4 dell'art. 72 non è fondata.

La norma in oggetto dispone che il programma di intervento nazionale e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quest'ultimo, al comma 1, lettera b), stabilisce che il programma nazionale di intervento sia approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, non contemplando alcuna forma di collaborazione istituzionale, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che l'approvazione del programma nazionale di intervento sia preceduta dall'acquisizione del parere della Conferenza unificata (supra, n. 8.6).

A seguito di tale declaratoria di parziale illegittimità costituzionale, la questione relativa all'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere dichiarata non fondata.

Infatti, relativamente all'approvazione del piano nazionale di intervento, da un lato, non sussiste un obbligo costituzionale di acquisizione dell'intesa con le Regioni (si rinvia, in proposito, alle argomentazioni svolte sub n. 8.6) e, dall'altro, il cointeressamento delle Regioni è assicurato dalla previsione della necessità del previo parere della Conferenza unificata quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 57, comma 1, lettera b).

Per quanto concerne la ripartizione degli stanziamenti, l'art. 59, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006 già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia.

24.3. — La questione concernente il comma 5 dell'art. 72 del d.lgs. n. 152 del 2006 non è fondata.

La norma, pur prevedendo che le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce che ciò avvenga «su proposta della Conferenza Stato-Regioni». Non sussiste, pertanto, la lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione lamentati dalla Regione Calabria, perché la disposizione impugnata, pur imputando formalmente l'individuazione delle opere in questione all'atto ministeriale, attribuisce alle Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto stesso.



25. — In considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale, non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell'efficacia degli artt. 58, 59, 63, 64 e 175, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 152 del 2006, avanzate dalle Regioni Calabria, Piemonte, Abruzzo e Puglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione dell'intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché di singole disposizioni dello stesso decreto;

1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l, della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettere b), e) e g) del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 2, lettere d), e), f) g), i), m), q), 3, lettera d) e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche), dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118, della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;



15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

17) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4, 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Umbria e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione ed al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle Regioni Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;



34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 2 e 3, e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

35) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle Regioni Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Calabria, Toscana, Umbria e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

38) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

40) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle «attribuzioni regionali», dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

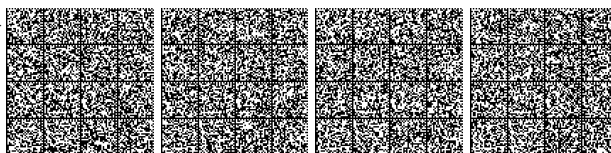
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 LUGLIO 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dall'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE

09C0515

N. 233

Sentenza 15 - 23 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del «codice dell'ambiente» - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 73 a 140.

– Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Individuazione degli obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione di prerogative regionali in ambiti di legislazione concorrente, nonché del principio di leale collaborazione - Genericità della censura, mancata specificazione degli aspetti ritenuti lesivi delle prerogative regionali - Inammissibilità della questione.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 73.

– Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Elencazione degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio nella materia di legislazione concorrente del «governo del territorio», violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni - Esclusione, non essendo lo Stato vincolato a stabilire solo norme di principio nella materia ambientale quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 73, comma 2.

– Costituzione, art. 117, terzo comma.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizioni rilevanti nella materia - Definizioni di «acque reflue industriali», «fognatura dinamica», «scarico», «valore limite di emissione» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza, contrasto con la legge delega e con la normativa comunitaria - Successiva rinuncia regionale (non accettata) alle impugnazioni delle predette definizioni, modificate dal sopravvenuto decreto legislativo n. 4 del 2008 e non attuate nel territorio regionale - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizioni rilevanti nella materia - Definizioni di «agglomerato» e di «sostanze pericolose» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza, contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di salvaguardia dell'ambiente enunciato dalla legge delega, compromissione della attività legislativa e amministrativa della Regione con aggravio di oneri finanziari sul bilancio regionale - Censure non attinenti al riparto di competenze, bensì alle scelte di merito dello Stato in materia ambientale, e dunque qualificabili come tentativo di interferenza nella sfera legislativa esclusiva dello Stato - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera ee).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE, art. 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Previsione dell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa regionale - Genericità delle doglianze - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Attuazione delle direttive comunitarie di modifica di modalità esecutive - Adozione con decreti ministeriali dei correttivi da inserire negli Allegati alla Parte III del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle prerogative delle Regioni in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, invasione della potestà regolamentare delle Regioni, violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Esclusione - Allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali - Non fondatezza della questione.

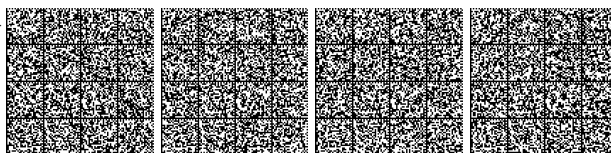
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi quinto e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Obblighi per le Regioni di divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione al Dipartimento tutela acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, per mancata destinazione di risorse aggiuntive a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei nuovi compiti - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione, attesa la possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 5.
- Costituzione, art. 119; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, art. 11; direttiva 2003/4/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - «Designazione» di corpo idrico artificiale o fortemente modificato - Ipotizzata competenza statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'esercizio della funzione mediante accordi e intese con le Regioni - Impugnazione proposta in termini ipotetici - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 77, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Marche e Toscana - Denunciata retrocessione di competenza già interamente attribuita alle Regioni, violazione di competenze legislative residuali e amministrative delle Regioni - Esclusione - Ascrivibilità della molluschicoltura all'ambito materiale della pesca, nella quale concorrono anche competenze statali, con conseguente necessità di applicare il principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 (in particolare, quarto comma), e 118 (in particolare, primo comma); decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, artt. 1, comma 2, e 7; decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, art. 21; decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Costituzione - Possibilità, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali - Denunciata inosservanza dei principi e criteri direttivi di una legge delega finalizzata al riordino delle competenze - Ammissibilità della censura.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza del principio di rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dalla legislazione previgente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettera b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 80, lettera q).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche, con ricorsi notificati l'8, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16 ed il 21 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 68, 69, 70, 74 e 79 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, della Biomasse Italia S.p.a. ed altre;



Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri l'8 giugno 2006, la Regione Calabria (reg. ric. n. 68 del 2006) ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ha violato le competenze regionali, sotto molteplici aspetti.

Le censure riguardano, tra l'altro, il settore della «Tutela delle acque dall'inquinamento», oggetto della Sezione II della Parte III del decreto legislativo.

Nell'ambito di questa sezione la Regione Calabria censura, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 73, nel quale si individuano gli obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, riproponendo le considerazioni svolte in altra parte del ricorso, sulla difesa del suolo, in merito alla riconducibilità della disciplina delle acque a diverse materie, tra le quali sarebbe prevalente e comprensiva quella del «governo del territorio».

Non mancando, peraltro, richiami alla «tutela dell'ambiente» (segnatamente con riferimento alle lettere a), b) e f), ed alla «tutela della salute» (in tal senso, rilevano soprattutto le lettere b), d) ed e), in via gradata sussisterebbe una concorrenza di competenze che coinvolgerebbe le tre materie indicate.

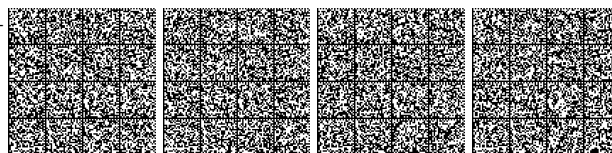
Se anche si adottasse la prospettiva della sussistenza di una concorrenza di competenze, l'enunciazione degli strumenti potrebbe, al più, essere inquadrata nell'ambito della determinazione di *standards* di tutela (ciò che appare, peraltro, assai problematico), con il che il comma 2 non potrebbe comunque essere considerato immune da vizi, giacché, ove non sia ravvisabile la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto agli altri, atto a rendere dominante la relativa competenza legislativa, la redazione di contenuti normativi richiede la previa intesa con i rappresentanti delle Regioni.

Altra norma censurata è l'art. 75, comma 1, lettera b), secondo la quale le Regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

Tale disposizione è ispirata ad una concezione del riparto di competenze inconciliabile con il mutato assetto costituzionale, dal momento che ignora come le funzioni normative delle Regioni e le funzioni amministrative degli enti locali non possono mai essere «determinate», stanti le clausole di cui all'art. 117, quarto comma, ed all'art. 118, primo comma, Cost., e muove dalla errata tendenza dello Stato a restare l'ente cui spettano le competenze generali.

Analoghi rilievi riguardano l'art. 87, il cui comma 1, disponendo che «le Regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo», riproduce l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in cui, però, non era prevista l'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Trattandosi di competenza già interamente trasferita alle Regioni (l'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, impone al legislatore delegato il rispetto delle competenze attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), appare evidente che lo Stato non può surrettiziamente riappropriarsene attraverso un atto di codeterminazione, di cui non si rinviene alcuna giustificazione, né sul piano funzionale né su quello del sistema costituzionale di ripartizione delle competenze.

La Regione censura altresì l'art. 75, comma 4 — nella parte in cui stabilisce che, con decreto dei Ministri competenti, si provvede alla modifica degli Allegati alla Parte III dello stesso decreto legislativo, per dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche tecniche delle direttive, recepite nella Parte III, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 — ritenendolo in contra-



sto con l'art. 117, quinto comma, Cost., dato che attribuisce ad organi statali il compito di attuare normative comunitarie di modifica di modalità esecutive di altre direttive, incidenti su aspetti di dettaglio, attività che non può che spettare alle Regioni; nonché con l'art. 117, sesto comma, Cost., attribuendosi un potere regolamentare a organi statali in ambito diverso da quelli individuati dall'art. 117, secondo comma, Cost.

Subordinatamente, poi, l'attribuzione ai Ministri del potere di emanare decreti violerebbe il principio di leale collaborazione, attesa l'importanza che i decreti ministeriali possono assumere, tale da richiedere l'intervento di istanze rappresentative delle Regioni ed enti locali nel procedimento di formazione.

1.1. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Calabria ha depositato memoria. Per quanto è oggetto della Sezione II della Parte III, la Regione si richiama semplicemente ai motivi di ricorso proposti, non essendo state le norme di tale sezione, oggetto delle censure, modificate dalla legislazione successiva (decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», e decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»).

2. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 21 giugno 2006, la Regione Toscana (reg. ric. n. 69 del 2006) ha chiesto a questa Corte la declaratoria di incostituzionalità di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, per violazione sotto molteplici aspetti delle competenze regionali.

Le censure riguardano, tra l'altro, il settore della «Tutela delle acque dall'inquinamento», oggetto della Sezione II della Parte III.

In tale ambito, appare lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite l'art. 75, comma 5, per violazione dell'art. 119 Cost. La disposizione impone alle Regioni di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque nonché di trasmettere al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, e quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

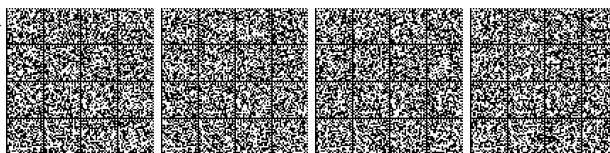
Al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla disposizione in esame, le Regioni devono necessariamente attivare, con oneri rilevanti a proprio carico, azioni dirette ad effettuare una serie di indagini conoscitive sullo «stato di qualità delle acque», nonché azioni dirette al monitoraggio e alla elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite, al fine di poter evidenziare, come richiesto dalla norma, il livello di attuazione dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché il rispetto degli obblighi di derivazione comunitaria. Tali obblighi informativi non appaiono collegati a funzioni proprie delle Regioni, bensì risultano esplicazione della potestà legislativa riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

L'acquisizione delle informazioni è infatti finalizzata a consentire un controllo da parte dello Stato sul rispetto degli *standard* di tutela ambientali imposti dallo stesso e dalla Comunità europea, controllo che rappresenta il diretto corollario di quello che è il nucleo essenziale della materia «tutela ambientale». Se è vero che detta materia è «trasversale» e consente, comunque, alle Regioni di curare i propri interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali, è anche vero che l'attività di rilevazione dei dati e delle informazioni richieste rappresenta esplicazione del potere statale di controllare il rispetto degli *standard* di tutela uniformi, individuati al fine di garantire le esigenze di protezione e tutela dell'ambiente.

L'onerosità dei compiti di rilevamento, positivamente assunti dalla Regione ricorrente in attuazione del principio di leale collaborazione, non è assistita dall'individuazione, da parte del legislatore statale, delle risorse necessarie a farvi fronte, in palese violazione dell'art. 119 Cost., secondo cui le Regioni hanno «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di risorse autonome (secondo comma).

Sul presupposto che per la svolgimento delle funzioni loro attribuite, Regioni ed enti locali si avvalgono di tributi ed entrate proprie, da essi stabiliti secondo principi di coordinamento della finanza pubblica, compartecipazione al gettito di tributi statali riscossi sul loro territorio e accesso al fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, il quinto comma dispone che «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive» a favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Ne consegue che, qualora lo Stato imponga ad enti locali (nella specie le Regioni) di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, deve contestualmente indicare i mezzi finanziari per farvi fronte. In mancanza, verrebbe vanificata l'essenza stessa dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione, dovendo le stesse distogliere le entrate destinate a coprire le funzioni pubbliche loro attribuite per fronteggiare gli oneri derivanti dalle funzioni diverse ed ulteriori ad esse attribuite dal legislatore statale.



Altra norma censurata è l'art. 77, comma 5, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale cooperazione.

La disposizione in esame prevede che la designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e le relative motivazioni siano esplicitamente menzionate nei piani di bacino (di emanazione statale). La disposizione appare poco chiara, in particolare sul significato da attribuire al termine «designazione». In una prima accezione, sembrerebbe ricondursi al legislatore statale «l'individuazione del corpo idrico artificiale o fortemente modificato» attraverso lo strumento del piano di bacino; in una seconda accezione, il piano di bacino si limiterebbe a riportare un elenco dei corpi idrici o fortemente modificati, la cui designazione sarebbe, invece, demandata all'ambito regionale.

I commi successivi riconoscono competenze in capo alle Regioni, tali da far propendere per la seconda interpretazione (il comma 6 prevede che le Regioni possano motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di «buono»; il comma 7 prevede che le Regioni possano stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorrano alcune particolari condizioni), tuttavia la norma appare, nella sostanza, ambigua. L'interpretazione secondo la quale la designazione del corpo idrico compete allo Stato porterebbe in capo allo stesso un'attività strettamente finalizzata a politiche di uso del territorio, per loro stessa natura riconducibili alla materia del «governo del territorio», riservata dall'art. 117, comma terzo, Cost., alla legislazione concorrente.

Anche volendo configurare un'avocazione da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà, delle funzioni amministrative di competenza delle Regioni, la norma non si sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale: l'assunzione in sussidiarietà, quale deroga al sistema di competenze disegnato dalla Costituzione, deve infatti sottostare al principio di leale collaborazione, che impone che la funzione venga amministrata attraverso accordi ed intese con le Regioni. Detto principio non trova riconoscimento nella norma impugnata, dal momento che la designazione del corpo idrico non è subordinata ad intese con i livelli regionali, ma, al contrario, è ricondotta unilateralmente nell'ambito della competenza statale.

Viene, inoltre, censurato l'art. 87, comma 1, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

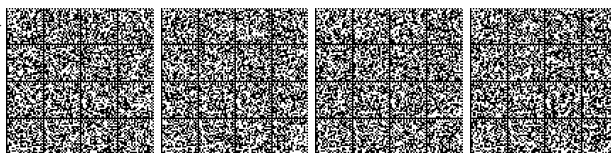
La disposizione prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designino, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento, per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

La norma, avendo la duplice finalità di assicurare che le acque marine e salmastre, sede di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, rispondano ai requisiti di qualità richiamati dal successivo art. 88, e di assicurare la buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo, coinvolge interessi diversi, affidati ora alla tutela del legislatore statale (tutela dell'ambiente), ora alla legislazione concorrente (tutela della salute), ora alla legislazione residuale delle Regioni (agricoltura).

Il nucleo centrale della materia «agricoltura» è individuabile nella produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione, quindi non sembra compatibile, con il riparto delle competenze delineato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, la subordinazione della designazione regionale delle acque marine ai fini della molluschicoltura ad un'intesa con i livelli statali.

La competenza regionale esclusiva nella materia dell'agricoltura è altresì incompatibile in riferimento alle materie riconducibili alla legislazione concorrente (tutela della salute e dell'alimentazione), laddove compete allo Stato la sola fissazione dei principi fondamentali e non anche determinazioni di dettaglio, quale è invece quella di designazione delle acque che ottemperano ai requisiti di qualità (indicati come *standard* uniformi dallo Stato) e che possono, pertanto, essere destinate alla molluschicoltura, in quanto disciplina operativa e di dettaglio, il cui esercizio è riconducibile all'ambito regionale.

Neppure sembrano invocabili i principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, Cost., nella loro attitudine ascensionale, in base ai quali lo Stato può riservare a sé funzioni amministrative (e conseguentemente legislative) in deroga al riparto delle competenze individuato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, difettando le condizioni di proporzionalità e ragionevolezza, giacché, pur contemplando la norma una concertazione tra livello regionale e statale, non è ravvisabile un ragionevole fondamento tale da giustificare l'esigenza di un esercizio unitario della stessa, soprattutto tenendo conto del contesto normativo in cui la norma è collocata; tanto più che l'art. 84, comma 1, in riferimento alla designazione (regionale) «delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci», riserva allo Stato la sola individuazione dei requisiti cui le acque devono rispondere (requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'allegato 2 alla Parte III del decreto medesimo), ma affida la designazione delle stesse alle Regioni, senza subordinarne l'esercizio ad intese con i livelli statali.



Va evidenziato, infine, che l'art. 87 modifica l'art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (normativa che viene abrogata dal decreto legislativo oggetto di impugnazione), che, in un quadro costituzionale in cui le competenze regionali erano indubbiamente inferiori a quelle desumibili dall'attuale 117 Cost., non subordinava l'esercizio della funzione regionale ad intese con i livelli statali.

2.1. — Nel giudizio promosso dalla Regione Toscana si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che illustra le ragioni per cui le doglianze della Regione dovranno essere disattese.

Relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, la difesa erariale replica alle censure relative all'art. 75, comma 5, sulla divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, assumendo che tale obbligo è di diretta derivazione comunitaria. Il riordino delle funzioni comporta il necessario trasferimento delle risorse nell'ambito delle varie materie considerate dal legislatore delegato, e le informazioni possono essere acquisite e diffuse con mezzi a basso costo (indicatori biologici invece che chimici, *internet* in luogo di pubblicazione a stampa).

La doglianza in ordine all'individuazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati (art. 77, comma 5) sarebbe inammissibile per genericità e indeterminatezza, oltre che per il fatto che i criteri di individuazione non possono che essere omogenei su tutto il territorio nazionale.

Riguardo all'art. 87, comma 1 — che prevede la designazione, da parte delle Regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi — la doglianza non sarebbe fondata, poiché l'intesa con il Ministro si pone solo nella prima fase di individuazione, restando affidata alla competenza regionale l'integrazione e la modifica in via ordinaria degli elenchi.

2.2. — Nel giudizio ha presentato atto di intervento *ad adiuvandum* l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, la quale, poste alcune premesse sulla legislazione italiana in materia ambientale e sull'esercizio della delega legislativa, passa ad esaminare le questioni di legittimità delle norme denunciate dalla Regione ricorrente, senza tuttavia svolgere considerazioni in merito alle specifiche disposizioni in tema di tutela delle acque dall'inquinamento.

2.3. — Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato memoria, limitandosi, per quanto riguarda le censure proposte avverso le disposizioni contenute nella Sez. II della Parte III, a richiamare i motivi di ricorso già proposti.

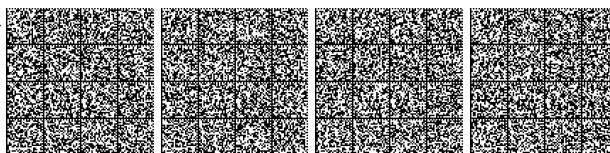
3. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 27 giugno 2006, la Regione Piemonte (reg. ric. n. 70 del 2006) ha chiesto a questa Corte la declaratoria di incostituzionalità di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, per violazione di vari parametri costituzionali (artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.).

Le censure riguardano, tra l'altro, gli artt. da 73 a 140 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che attengono alla tutela delle acque dell'inquinamento anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali. La ramificata interrelazione con gli ambiti del governo del territorio e di gestione dei vari settori di attività antropiche, investe ambiti di competenza concorrente o rimessa alle Regioni e parimenti della tutela della salute. Valgono le considerazioni di ordine generale sulla pretermissione del contributo di Regioni e Province autonome nell'elaborazione delle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad inficiare le validità del *corpus* normativo nel suo complesso, al di là della specificazione delle questioni attinenti a norme determinate.

Rispetto al quadro legislativo già operante, si riscontrano significative innovazioni, non giustificate da esigenze di coordinamento ed anzi apportatrici di elementi di contraddizione ed incoerenza ed improntate ad un accentramento di compiti, anche di limitata gestione, nella sede ministeriale, determinandosi compressione del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali. Il principio dell'unitarietà fonda la competenza statale ove siano ravvisabili esigenze di uniformità e omogeneità strategica, con la definizione di *standard*, pur sempre con il temperamento delle procedure di leale collaborazione e intesa per la codeterminazione dei contenuti interessanti anche l'ambito di competenza regionale.

3.1. — Nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.

Hanno poi spiegato intervento la Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., la Biomasse Italia S.p.a., la Ital Green Energy S.r.l., la E.T.A. - Energie tecnologie ambiente S.p.a., senza svolgere considerazioni direttamente attinenti al tema in oggetto.



4. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 13 giugno 2006, la Regione Liguria (reg. ric. n. 74 del 2006) ha chiesto a questa Corte la declaratoria d'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che avrebbero violato le competenze regionali sotto molteplici aspetti.

Le censure riguardano, tra l'altro, il settore della «Tutela delle acque dall'inquinamento», oggetto della Sezione II della Parte III del decreto legislativo.

L'art. 74 reca le definizioni rilevanti nella materia, e tra queste il comma 1, lettera ff), definisce «scarico» qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, e pur sottoposta a preventivo trattamento di depurazione. In questo modo, l'immissione non deve più essere «diretta tramite condotta».

Sono stati così modificati il concetto di «scarico», quale risultante dall'art. 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 1999, e la sua distinguibilità dal concetto di «rifiuto», viceversa costituito da reflui di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, con avvio allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto comunque non canalizzato. La norma in esame, dunque, rimette in discussione il difficile rapporto tra normativa sulle acque e normativa sui rifiuti, limitando in sostanza l'applicazione di questa — i rifiuti liquidi sono in tal modo sottratti alla normativa sui rifiuti e assimilati agli scarichi idrici: l'art. 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), esclude dal proprio ambito di applicazione le acque di scarico — e riducendo i controlli sui casi di introduzione di sostanze nei corpi ricettori in assenza di condotta.

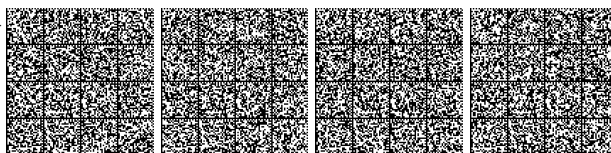
Tale innovazione, oltre ad essere irragionevole (con violazione dell'art. 3 Cost.), contrasterebbe con la legge delega, sia per il fatto stesso di essere un'innovazione (il Governo aveva meri compiti di «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie») sia perché diminuisce la tutela dell'ambiente e della salute (mentre l'art. 1, comma 8, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004 pone come principio direttivo la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana).

Ne consegue una menomazione della posizione regionale, in primo luogo perché è il territorio stesso della Regione che viene danneggiato dal fatto che i rifiuti liquidi siano sottratti alla normativa sui rifiuti e assimilati agli scarichi idrici, con conseguente lesione della posizione regionale di rappresentante generale degli interessi della popolazione stanziata su quel territorio; in secondo luogo, l'attività legislativa ed amministrativa che la Regione svolge nella materia in questione (di pacifica competenza regionale) risente dell'illegittimità delle norme statali di base, perché quell'attività è costretta a svolgersi in un quadro illegittimo, con conseguente rischio di illegittimità derivata. Infine, la diminuita tutela dell'ambiente aggrava i compiti che la Regione e gli enti locali devono svolgere per far fronte ai possibili danni, per cui la palese violazione dell'art. 76 (e dell'art. 3) Cost. si traduce in una lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione e degli enti locali.

L'art. 74, comma 1, lettera h), introduce nella definizione di acque reflue industriali il criterio «qualitativo» in sostituzione di quello della «provenienza» di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 1999. Ciò costituisce un oggettivo passo indietro nella tutela delle acque dall'inquinamento, tale da determinare gravi complicazioni applicative. Inoltre, la nuova norma non rispetta neppure la definizione prevista dall'art. 2 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. E' dunque ravvisabile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., del principio di ragionevolezza e, per le stesse ragioni sopra esposte, dell'art. 76 della Costituzione. Attraverso tali violazioni, la norma lede le prerogative regionali, per le ragioni esposte in relazione all'art. 74, comma 1, lettera ff).

L'art. 74, comma 1, lettera n), innova la definizione di agglomerato di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152 del 1999, facendo riferimento alle attività produttive (invece che alle attività economiche) e all'imprecisato concetto di «fognatura dinamica». Anche tale norma risulta di difficile applicazione, con conseguente pregiudizio per la tutela dell'ambiente, e inoltre è in contrasto con la definizione di agglomerato stabilita dall'art. 2 della direttiva 91/271/CEE. Essa, dunque, violerebbe (per le ragioni viste nel punto precedente) gli artt. 3, 76, e 117, primo comma, Cost., arrecando lesione alle prerogative regionali in materia di competenza della Regione.

L'art. 74, comma 1, lettera oo), e comma 2, lettera qq), fornisce due definizioni di «valore limite di emissione»; la seconda è conforme a quella fornita dall'art. 2, n. 40, della direttiva 2000/60/CE, mentre la lettera oo) aggiunge, irragionevolmente, una seconda e diversa definizione, che determina incertezza del diritto e difficoltà interpretative ed applicative: tale norma, dunque, risulta in contrasto con gli artt. 117, primo comma, Cost., e, in quanto la difficoltà applicativa si possa tradurre in una diminuita tutela dell'ambiente, con la legge delega e con l'art. 76 Cost. (per le ragioni viste in precedenza). Tali violazioni pregiudicano la tutela del territorio regionale e l'efficienza dell'azione regionale di tutela ambientale, per cui, per le ragioni sopra viste, si traducono in una lesione della competenza regionale.



L'art. 74, comma 2, lettera ee), definisce «sostanze pericolose» le «sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe». Come è evidente, la norma dà una definizione di sostanze pericolose così generica da risultare fuorviante e di nessuna utilità sotto il profilo applicativo. E' vero che tale definizione corrisponde a quella di cui all'art. 2, n. 29, della direttiva 2000/60/CE, ma compito del legislatore nazionale è appunto quello di integrare le norme delle direttive e renderle applicabili. Ciò non è avvenuto per il concetto di «sostanze pericolose», e le difficoltà applicative su questo punto pregiudicano, come è facilmente intuibile, la migliore tutela dell'ambiente; né tale pregiudizio è interamente superabile in virtù degli elenchi di sostanze nocive che, a vari fini, sono previsti da singoli atti normativi statali, perché la tutela dell'ambiente necessita di una precisa definizione generale, al fine, ad esempio, di far fronte alle nuove sostanze pericolose. Anche in questo caso, dunque, sarebbero violati l'art. 3 Cost. e, in virtù della diminuita tutela dell'ambiente, l'art. 76 Cost., con pregiudizio sull'attività regionale in materia (per le ragioni viste in precedenza).

4.1. — Nel giudizio promosso dalla Regione Liguria ha presentato atto di intervento *ad adiuvandum* l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus.

4.2. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Liguria ha depositato memoria. Per quanto riguarda l'art. 74, da essa impugnato, la Regione dà atto della modifica legislativa intervenuta (con il decreto legislativo n. 4 del 2008), che ha radicalmente modificato tale norma, conseguendone il venir meno dell'interesse ad impugnare, per le singole disposizioni oggetto di modifica [comma 1, lettere ff), h), n) (limitatamente alla parte della fognatura dinamica), e oo)], sicché la stessa ricorrente, con delibera n. 460 del 16 aprile 2009, ha deciso la rinuncia al ricorso. Restano i motivi concernenti le definizioni di «agglomerato» (comma 1, lettera n), e di «sostanze pericolose» (comma 2, lettera ee). Pur essendo intervenuto di recente il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, per l'attuazione della direttiva 2006/118/CE in tema di tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, le disposizioni tuttora censurate non hanno subito modificazioni, onde permangono le censure mosse dalla Regione sulle definizioni dell'art. 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non modificate dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

5. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 23 giugno 2006, la Regione Marche (reg. ric. n. 79 del 2006) ha chiesto a questa Corte la declaratoria di illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere violato le competenze regionali sotto molteplici aspetti.

Le censure riguardano, tra l'altro, il settore della «Tutela delle acque dall'inquinamento», oggetto della Sezione II della Parte III.

In tale ambito, appare lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite l'art. 75, comma 5, per violazione dell'art. 119 Cost.: la disposizione pone a carico della Regione una serie di obblighi di informazione sullo stato di qualità delle acque, nonché l'obbligo di trasmettere al «Dipartimento tutela acque interne e marine» i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione dello stesso decreto legislativo. Questi obblighi informativi presuppongono una attività di rilevazione e monitoraggio delle acque indubbiamente costosa che, riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, è demandata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, dove nella sostanza le Regioni agiscono come meri «bracci operativi dello Stato». Con la disposizione in esame, invece, sono stati attribuiti alle Regioni compiti e funzioni che non sono loro propri, senza che sia stata loro riconosciuta la destinazione di specifiche ed aggiuntive risorse finanziarie.

L'art. 77, comma 5, appare illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale cooperazione.

La norma dispone che «la designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione siano esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni». Di seguito il comma 5 riconosce alle Regioni la possibilità di definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato in presenza delle condizioni individuate nella norma medesima (lettere a e b).

Non è escluso che «l'individuazione del corpo idrico artificiale o fortemente modificato» sia effettuata dallo Stato. Se così fosse, si ricondurrebbe in capo allo stesso un'attività finalizzata a politiche di «governo del territorio», come tali riservate, dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione concorrente Stato-Regione, e rispetto alla quale compete allo Stato la sola fissazione dei principi fondamentali.

L'art. 87, comma 1, appare illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designino, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.



La finalità della disposizione — assicurare la qualità dei prodotti commestibili — porta a ritenere che la norma incida su diversi interessi ora di competenza della legislazione statale (tutela dell'ambiente), ora della legislazione concorrente (tutela della salute), ora della legislazione residuale delle Regioni (agricoltura).

La materia dell'agricoltura comprende tutto ciò che «ha a che fare con le produzioni di vegetali ed animali destinati all'alimentazione». Questa impostazione, nel caso di specie, risulta anche confermata dall'individuazione del Ministero delle politiche agricole e forestali quale Ministro competente all'intesa. Ne consegue l'illegittimità costituzionale di una previsione che impone la necessaria intesa tra le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali in una materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni.

5.1. — Nel giudizio ha presentato atto di intervento *ad adiuvandum* l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, la quale, poste alcune premesse sulla legislazione italiana in materia ambientale, e sull'esercizio della delega legislativa, passa ad esaminare le questioni di legittimità delle norme denunciate dalla Regione ricorrente, senza tuttavia svolgere considerazioni in merito alle specifiche disposizioni in tema di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.2. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Marche ha depositato memoria. Riguardo alle norme da essa impugnate e contenute nella Sezione II della Parte III, essa insiste per l'accoglimento delle questioni proposte.

Relativamente all'art. 75, comma 5, resterebbe l'attualità della questione, giacché, pur essendo nel frattempo intervenuto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE), che ha dato attuazione alla direttiva 2006/7/CE sulla gestione delle acque di balneazione, l'ambito di applicazione di quest'ultima normativa è solo in piccola parte sovrapponibile con l'oggetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, dato che riguarda specificamente l'ambito delle acque superficiali oggetto di balneazione, mentre la Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 si riferisce alla tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Per quanto concerne l'obbligo di informazione ambientale, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), ne fa carico alle varie autorità pubbliche, e tra queste alle Regioni, che devono dare la massima diffusione possibile e trasmettere al Ministero i dati che risultino già nella loro disponibilità.

La norma impugnata, però, per il suo generico riferimento alla «più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque», e soprattutto alla trasmissione dei dati conoscitivi «sull'attuazione della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006», implica l'attribuzione alla Regione di specifici e ulteriori compiti di monitoraggio e rilevazione, non sostenuti dalla destinazione di risorse aggiuntive di cui l'art. 119, quinto comma, Cost., che fa carico allo Stato ove si tratti di perseguire scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.

Con riferimento all'art. 77, comma 5, anch'esso solo marginalmente interessato dal decreto legislativo n. 116 del 2008, che si riferisce alla «designazione» di corpo idrico artificiale o fortemente modificato, si rileva nella memoria che, pur vertendosi in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, è riscontrabile un'intrinseca e forte incidenza in ambiti legislativi regionali (governo del territorio, infrastrutture, agricoltura, sviluppo socio-economico): ambiti in cui lo Stato non ha il potere di allocare funzioni amministrative, senza il rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza richiesti dall'art. 118 Cost., con l'accentramento di una funzione per la quale risultano più che adeguati i livelli di governo regionale.

La finalità dell'art. 87, comma 1, anch'essa solo marginalmente interessata dal decreto legislativo n. 116 del 2008, è quella di assicurare la qualità di prodotti commestibili, tant'è vero che è coinvolto non il Ministero dell'ambiente, ma quello delle politiche agricole e forestali. Pur se nella disciplina concorrono aspetti ambientali, il principio della prevalenza comporta la riconduzione della disciplina ad ambiti materiali come agricoltura, pesca, acquacoltura, di potestà legislativa residuale delle Regioni. In tale prospettiva è illegittima la previsione dell'intesa con un organo statale, in relazione ad una funzione amministrativa allocata in capo alle Regioni, intesa che, in caso di disaccordo, condizionerebbe addirittura l'andamento della funzione legislativa. La giurisprudenza della Corte costituzionale — che, in materia di pesca, data la complessità e polivalenza della attività, ha stabilito la necessità di momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e coordinamento dei livelli di governo — non toglie che, per il principio di sussidiarietà e adeguatezza, debba essere prima individuato il livello di governo ottimale per l'attribuzione della funzione, potendo individuarsi solo in un secondo tempo idonee modalità collaborative.

L'allocazione delle funzioni amministrative, nello spirito dell'art. 118 Cost., tende a favorire i livelli più vicini al cittadino. Se, per esigenze unitarie, la funzione debba essere allocata a livello superiore, occorre garantire uno strumento di coinvolgimento partecipativo dei livelli di governo inferiori: è il caso in cui, in forza della sussidiarietà, la funzione sia stata attribuita allo Stato.

Ove invece la funzione sia stata allocata a livello inferiore (come nel caso di specie, in cui è la Regione a designare gli ambiti marini per la vita dei molluschi), mancano per definizione le esigenze unitarie, ed evidentemente non sussiste alcuna istanza collaborativa a livello statale. Se vi fossero state esigenze unitarie, la funzione avrebbe dovuto essere attribuita allo Stato.



Considerato in diritto

1. — Con ricorsi notificati al Presidente del Consiglio dei ministri le Regioni Calabria (reg. ric. n. 68 del 2006), Toscana (reg. ric. n. 69 del 2006), Piemonte (reg. ric. n. 70 del 2006), Liguria (reg. ric. n. 74 del 2006) e Marche (reg. ric. n. 79 del 2006), hanno chiesto a questa Corte, fra l'altro, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni in materia di «Tutela delle acque dall'inquinamento», oggetto della Sezione II della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione delle competenze regionali, sotto molteplici aspetti.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato gli articoli 73, nella sua interezza, 73, comma 2, 75, comma 1, lettera b), 75, comma 4, e 87, comma 1; la Regione Toscana gli articoli 75, comma 5, 77, comma 5, e 87, comma 1; la Regione Piemonte l'intera Sezione II della Parte III del citato decreto legislativo; la Regione Liguria gli articoli 74, comma 1, lettere h), n), ff) e oo), e comma 2, lettere qq) ed ee); la Regione Marche gli articoli 75, comma 5, 77, comma 5, e 87, comma 1.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. — Riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi, va dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) sia della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., in conformità all'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (ex plurimis, sentenza n. 405 del 2008).

3. — Dal momento che varie Regioni hanno impugnato le medesime norme, è opportuno esaminare le doglianze nella successione numerica cui si riferiscono.

4. — La Regione Piemonte dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni della Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte in cui — regolando la tutela delle acque dall'inquinamento anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali e recando significative innovazioni non giustificate da esigenze di coordinamento, ed anzi apportatrici di elementi di contraddizione e incoerenza, con accentramento di compiti, in un settore che presenta ramificate interrelazioni con gli ambiti del «governo del territorio» e di gestione dei vari settori di attività antropiche di competenza concorrente, segnatamente della «tutela della salute» — violano i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali (artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.).

La censura è inammissibile per la sua genericità: la Regione, all'impugnazione di alcune norme specifiche (artt. 91, 96, 104, 113, 116, 117, 121) fa precedere alcune considerazioni atte a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II nel suo complesso, senza riferimento, però, ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.

5. — La Regione Calabria deduce l'illegittimità costituzionale — per violazione delle prerogative regionali in ambiti di legislazione concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione — dell'art. 73 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale si individuano gli obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee: secondo la ricorrente, la disciplina delle acque è riconducibile ad un insieme di materie di diversa natura, tra le quali sarebbe prevalente la materia del «governo del territorio» (si vedano, in particolare, le lettere a), c), d) ed e).

La censura è generica e non evidenzia, nel complessivo contenuto della norma censurata, che si articola in otto previsioni (lettere da a ad h), gli aspetti specifici nei quali potrebbe cogliersi la violazione delle prerogative regionali.

6. — La Regione Calabria censura, inoltre, l'art. 73, comma 2, che, nell'indicare gli strumenti attraverso i quali raggiungere, nell'ambito della tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, gli obiettivi di cui al comma 1, violerebbe le prerogative regionali nella materia di legislazione concorrente del «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, per definizione, gli strumenti non attengono a norme di principio; o, in subordine, ove si configurasse una concorrenza di competenze, con determinazione statale di livelli di tutela, ometterebbe di prevedere che la redazione di siffatti contenuti normativi venga operata previa intesa con i rappresentanti delle Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

La censura non è fondata.



La previsione di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare *standard* omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Il carattere generale, unitario, non interferente su specifiche realtà territoriali, si ritrova nella disposizione di chiusura della norma (comma 3), in cui si prevede che «il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia».

Del resto, nella materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio (sentenze n. 62 del 2005, n. 12 e n. 61 del 2009).

7. — La Regione Liguria ha impugnato l'art. 74, comma 1, lettere h), n), ff) e oo), e comma 2, lettere qq) ed ee), per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 76 Cost., per contrasto con la legge delega, e dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la normativa comunitaria.

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la predetta Regione ha rinunciato alle impugnazioni proposte avverso l'art. 74, comma 1, lettere h), n), ff) e oo).

La formale rinuncia, in relazione ai motivi concernenti disposizioni modificate, produce, in assenza di accettazione dello Stato, la cessazione della materia del contendere (ordinanze n. 53 del 2009 e n. 345 del 2006), ammettendo esplicitamente la stessa Regione essere venuto meno in parte qua l'interesse al ricorso. Non risulta, peraltro, che le norme modificate abbiano avuto attuazione nel territorio regionale.

Le censure residue investono:

— l'art. 74, comma 1, lettera n), che modificherebbe la definizione di agglomerato di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152 del 1999, e, inoltre, sarebbe in contrasto con la definizione di agglomerato stabilita dall'art. 2 della direttiva 91/271/CEE. La norma, dunque, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 76, e 117, primo comma, Cost., arrecando lesione alle prerogative regionali riferite al proprio territorio;

— l'art. 74, comma 2, lettera ee), che definisce «sostanze pericolose» le «sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe»; le definizioni violerebbero l'art. 3 Cost. per irragionevolezza e, derivandone una diminuzione della tutela ambientale, in contrasto con il principio di salvaguardia della qualità dell'ambiente adottato dalla legge delega, violerebbero anche l'art. 76 Cost., con conseguente pregiudizio delle condizioni del territorio e aggravamento dell'attività regionale in materia.

Si legge nella premessa del decreto legislativo correttivo che lo stesso è stato emanato nell'esercizio del potere previsto dalla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308: in particolare, tale potere si fonda sull'art. 1, comma 6, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Le censure sollevate della Regione Liguria, che investono le definizioni legislative impiegate dalla disposizione di settore, da «agglomerato» a «sostanze pericolose e tossiche», attengono al merito della disciplina, per le ricadute che la definizione dei concetti determina sulla tutela delle condizioni ambientali prodotte dalle possibili fonti di inquinamento. La Regione ne denota profili di irragionevolezza e inidoneità ai fini del miglioramento dello stato delle acque, sindacando le scelte strategiche che lo Stato manifesta attraverso tali definizioni e pronosticando un peggioramento delle condizioni di tutela dell'ambiente. La critica si muove, in sostanza, sul terreno dell'irragionevolezza delle scelte di merito cui le definizioni statali preludono e dell'eccesso di delega, che tuttavia non ridonda sulle competenze regionali, giacché rimane nella sfera di una verifica generale di rispondenza dei mutamenti strategici di tutela cui le definizioni preludono, rispetto ai limiti imposti ad una legislazione diretta al semplice riordino. Le questioni, dunque, appaiono inammissibili nella parte in cui invocano la violazione degli artt. 3 e 76 Cost.

La Regione Liguria invoca genericamente una «menomazione della posizione regionale»: in primo luogo, perché è il territorio stesso della Regione che verrebbe danneggiato dal fatto che i rifiuti liquidi siano sottratti alla normativa sui rifiuti e assimilati agli scarichi idrici, con conseguente lesione della posizione della Regione medesima di rappresentante generale degli interessi della popolazione stanziata su quel territorio; in secondo luogo, perché l'attività legislativa ed amministrativa che la Regione svolge nella materia in questione (pacificamente di sua competenza) verrebbe condizionata dalla illegittimità delle norme statali di base; infine, perché la diminuita tutela dell'ambiente aggraverebbe i compiti che la Regione e gli enti locali devono svolgere per far fronte ai possibili danni, conseguendone la lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione e degli enti locali.



Non sembra che dette indicazioni, che valgono come riferimento ai parametri costituzionali per tutte le questioni sollevate, possano essere ricondotte all'ambito della questione delle competenze: la ricorrente si pone come ente esponenziale delle esigenze di salubrità ambientale sul proprio territorio, di cui paventa una diminuzione delle difese dalle condizioni di inquinamento, che la nuova impostazione concettuale delle definizioni statali determinerebbe. Ma questo vale a discutere le scelte di merito dello Stato, nell'esercizio delle sue prerogative di fissazione dei livelli in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre nulla ha a che vedere con le competenze regionali in materia, che attengono al possibile perseguimento, nell'esercizio delle competenze proprie, di finalità di tutela ambientale, ma pur sempre entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale (*ex plurimis*: sentenze n. 104 del 2008; n. 32 del 2006; n. 307 del 2003).

La compromissione di riflesso che la Regione Liguria lamenta, per via dell'illegittimità della normativa statale che si rifletterebbe sull'attività legislativa e amministrativa e dell'aggravio degli oneri finanziari sul bilancio regionale per rimediare ai guasti di una strategia statale errata, non sembra qualificabile come lesione delle prerogative legislative e amministrative riconosciute alla Regione dalla Carta costituzionale, ma, ancora una volta, come sindacato sulle scelte di merito dello Stato in materia ambientale e, dunque, come tentativo di interferenza nella sfera legislativa di competenza esclusiva dello Stato.

Il ricorso della Regione Liguria, relativamente alle questioni per le quali non vi è stata rinuncia, concernenti le definizioni in materia di inquinamento, di cui all'art. 74 del Codice dell'ambiente, è, pertanto, inammissibile.

8. — La Regione Calabria ha impugnato l'art. 75, comma 1, lettera b), il quale — stabilendo che nelle materie disciplinate dalla Sezione II della Parte III dello stesso decreto legislativo, le Regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali — mostra di considerare lo Stato come ente cui spettano le competenze generali, sicché quelle delle Regioni sussisterebbero solo in quanto «determinate» da legge statale, con conseguente violazione della potestà legislativa esclusiva e amministrativa regionale, di cui agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.

La questione è inammissibile per genericità delle doglianze (sentenza n. 50 del 2005), ove si rifletta sulla neutralità dell'espressione normativa, che fa salve le competenze regionali e statali, nelle loro possibili reciproche implicazioni: per di più, nella materia ambientale, la prerogativa statale di dettare livelli di disciplina unitaria e uniforme, cui le Regioni debbono sottostare, giustifica la clausola di salvezza delle attribuzioni statali.

9. — La stessa Regione Calabria censura l'art. 75, comma 4, nella parte in cui stabilisce che, con decreto dei Ministri competenti, si modifichino gli Allegati alla Parte III dello stesso decreto legislativo, per dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche tecniche delle direttive, recepite nella Parte III. La norma attribuirebbe ad organi statali il compito di attuare normative comunitarie di modifica di modalità esecutive, incidenti su aspetti di dettaglio, e un potere regolamentare in materia non di competenza esclusiva dello Stato, con violazione degli artt. 117, commi quinto e sesto, e 118 Cost.; o, in subordine, attesa l'importanza che i decreti ministeriali possono assumere, nella parte in cui omette di prevedere, nel procedimento di formazione, l'intervento di istanze rappresentative delle Regioni ed enti locali, per violazione del principio di leale collaborazione.

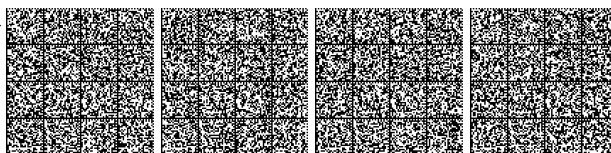
La questione non è fondata.

Nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie (sentenza n. 399 del 2006), in particolare riguardo all'assolvimento di obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato (sentenza n. 412 del 2001, in materia di disciplina degli scarichi).

Riguardo al possibile contenuto esecutivo e di dettaglio delle modifiche, si può osservare, in generale, che nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, lo Stato non si limita a dettare norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, Cost. (sentenze n. 88 del 2009 e n. 62 del 2005), del resto compatibile con la disciplina dell'ambiente (sentenza n. 401 del 2007).

Gli allegati alla Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, inoltre, danno attuazione alla Parte II dello stesso decreto legislativo, che si muove nella materia ambientale, pur se i correttivi da inserire, demandati a decreti ministeriali, riguardino modalità di ordine esecutivo e caratteristiche tecniche per le quali si impone una disciplina unitaria a carattere nazionale. A parte il fatto che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva, di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost., discende direttamente dalla Costituzione (sentenza n. 401 del 2007), sono sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocatione a livello statale delle funzioni amministrative in materia, tanto più che la fissazione delle modalità tecniche generali era assegnata allo Stato già dagli artt. 80 e 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. — La Regione Toscana e la Regione Marche dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5. Tale disposizione prevede che le Regioni debbano porre in essere azioni dirette all'acquisizione di informazioni fina-



lizzate al controllo e monitoraggio sullo stato di qualità delle acque ed alla trasmissione al Dipartimento tutela acque interne e marine dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) dei dati conoscitivi relativi all'attuazione dello stesso decreto legislativo, nonché di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo modalità da indicare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni: omettendo di destinare le risorse aggiuntive che occorrono a coprire gli oneri conseguenti all'espletamento delle azioni necessarie, la norma violerebbe l'autonomia finanziaria delle Regioni riconosciuta dall'art. 119 Cost.

La questione non è fondata.

Essa riguarda la divulgazione, da parte delle Regioni, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria. Va osservato che tali obblighi vanno inquadrati, quanto al primo, nell'ambito della normativa in tema di informazione ambientale, che grava sulla pubblica amministrazione, ed è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; il secondo rimette le informazioni sullo stato di attuazione della Parte III del Codice dell'ambiente al coordinamento esercitato dallo Stato, non in quanto titolare della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale, bensì nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, riguardo ai quali lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni, ma la cui attuazione compete a tutti gli organi di amministrazione (sentenza n. 399 del 2006).

Le Regioni ricorrenti non si dolgono di dover rendere le informazioni prescritte, ma sollevano la questione della ricaduta degli oneri economici sul loro bilancio, senza alcuna deduzione sull'attribuzione delle competenze.

Va osservato, in primo luogo, che alla raccolta sistematica, alla elaborazione dati e informazioni a livello locale, gli enti sono già tenuti in base alla normativa sopra citata (vedi, in particolare, l'art. 11 del decreto legislativo n. 195 del 2005), atteso anche il carattere tecnico del coordinamento esercitato dall'APAT (così la sentenza n. 356 del 1994). I sistemi di diffusione e di trasmissione dei dati e delle informazioni sono stabiliti con decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in armonia con il principio della leale collaborazione, tenendo conto del coinvolgimento, nell'attività di informazione e nella rilevazione statistica, di organi sia a livello centrale che a livello locale (sentenza n. 42 del 2006).

La necessità di risorse aggiuntive è postulata dall'art. 119 Cost. per perseguire scopi ulteriori rispetto al normale svolgimento di funzioni e tali da comportare rilevanti aggravii di spesa (sentenza n. 145 del 2008), circostanza non allegata, peraltro, dai ricorsi in esame.

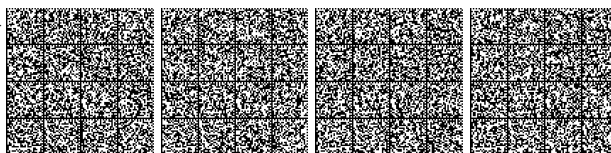
La questione è da risolvere in base al principio enunciato dalla Corte per l'ipotesi in cui lo Stato si avvalga di uffici regionali: il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, è assicurato dalla previsione circa l'attuazione di tale forma di collaborazione previa intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi (sentenza n. 408 del 1998). E' proprio il caso della norma denunciata, che, come sopra rilevato, demanda le modalità di diffusione e di trasmissione dei dati e delle informazioni ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: il decreto, avendo ad oggetto gli aspetti organizzativi, ben potrà regolare i costi delle operazioni.

11. — La Regione Toscana e la Regione Marche dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, qualora dovesse attribuire allo Stato la «designazione» del corpo idrico artificiale o fortemente modificato, violerebbe le attribuzioni regionali in materia di «governo del territorio» di cui agli artt. 117 e 118 Cost. o, in subordine, secondo la sola Regione Toscana — configurando un'avocazione da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà, delle funzioni amministrative di competenza delle Regioni, nella parte in cui omette di prevedere che la funzione venga amministrata attraverso accordi ed intese con le Regioni — violerebbe il principio di leale collaborazione.

Il ricorso è inammissibile, perché le Regioni hanno sollevato la questione in termini ipotetici.

12. — Le Regioni Calabria, Toscana e Marche dubitano della legittimità dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove prevede l'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali nella designazione, da parte delle Regioni, delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo.

Secondo la Regione Calabria, la disposizione violerebbe gli artt. 76, 117 e 118 Cost., trattandosi di competenza già interamente trasferita alle Regioni.



Per la Regione Toscana e la Regione Marche la norma violerebbe la potestà legislativa regionale esclusiva in materia di «agricoltura», di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., o, in subordine, secondo la sola Regione Toscana, la potestà amministrativa regionale, di cui all'art. 118, primo comma, Cost., finalizzata ad un esercizio unitario della funzioni amministrative in materie di competenza concorrente («tutela della salute e dell'alimentazione»).

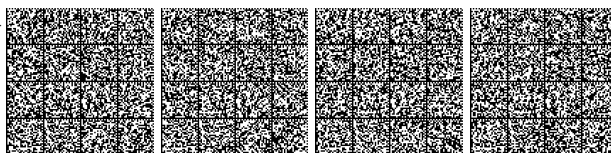
Le ricorrenti deducono che si tratta di competenza già interamente trasferita alle Regioni con l'art. 14 decreto legislativo n. 152 del 1999, che viene abrogato dal decreto legislativo oggetto di impugnazione (art. 175), imponendo invece l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 il rispetto delle competenze attribuite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, e in virtù della prevalenza della materia «agricoltura». Anche ove si ravvisi interferenza di materie concorrenti (tutela della salute e dell'alimentazione) — argomentano Toscana e Marche — allo Stato competerebbe la sola fissazione dei principi fondamentali e non anche determinazioni di dettaglio. Difettano inoltre le condizioni di proporzionalità e ragionevolezza per un'attrazione in sussidiarietà, giacché, pur contemplando la norma una concertazione tra livello regionale e statale, non è ravvisabile un ragionevole fondamento tale da giustificare l'esigenza di un esercizio unitario della stessa, anche attesa la diversa disciplina riguardo alle acque dolci, in cui la «designazione» è regionale in via esclusiva. Aggiunge la Regione Marche in memoria che, ove la funzione sia stata allocata a livello inferiore, mancano per definizione le esigenze unitarie e non sussiste alcuna istanza collaborativa del livello statale: se vi fossero state esigenze unitarie, la funzione avrebbe dovuto essere attribuita allo Stato.

La questione non è fondata.

Si osserva che l'art. 87, nell'ambito del Capo II della Sezione II, dedicato alle acque a specifica destinazione, ha ad oggetto le acque marine e costiere, ed è per questo che, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali: questo dovrebbe spiegare, semmai, le ragioni per le quali è prevista l'intesa con l'organo statale.

La molluschicoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, come si desume dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima): «la pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare». La disciplina è, dunque, estranea alla materia dell'agricoltura, come pure è da escludere che sia riconducibile *sic et simpliciter* alla materia dell'ambiente (limitato all'aspetto dell'introduzione di specie animali, anche acquatiche, a fini di ripopolamento: sentenza n. 30 del 2009). La pesca è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 81 del 2007). Concorrono, però, con essa anche competenze statali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti (sentenza n. 213 del 2006: tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio). Occorre applicare il principio di leale collaborazione, postulandosi la necessità di intesa a livello attuativo, nell'individuazione degli ambienti marini in cui tutelare le popolazioni naturali di molluschi e garantire la buona qualità dei prodotti della molluschicoltura.

E' evidente dalla stessa disciplina in esame che la concorrenza della pesca con la competenza statale non riguarda la materia ambientale, come evidenziato dal fatto che l'intesa è prevista con il Ministero delle politiche agricole e forestali, e non con quello dell'ambiente. L'intervento statale è concepito dall'art. 87, comma 1, come fine ultimo, per garantire la buona qualità dei molluschi commestibili. La stessa «attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle Regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione» (art. 7 del decreto legislativo n. 153 del 2004). Peraltro, la necessità di meccanismi di leale collaborazione nello svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura è confermata dall'art. 21 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), in tema di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, «in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione». Ulteriori strumenti di collaborazione sono previsti dal decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie). La concorrenza significativa con la materia «pesca» è dunque quella della «tutela dell'alimentazione», di potestà legislativa concorrente: ciò che giustifica la collaborazione della Regione con lo Stato, quindi con il competente Ministero delle politiche agricole e forestali.



L'art. 87, comma 1, è censurato dalla Regione Calabria anche sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di competenza già interamente trasferita alle Regioni (l'art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 1999, che viene abrogato dal decreto legislativo oggetto di impugnazione, prevedeva la competenza regionale nella designazione delle acque idonee alla vita dei molluschi, senza contemplare l'intesa con organi dello Stato): l'art. 1, comma 8, della legge delega impone al legislatore delegato il rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, e, quindi, si prospetta il vizio di eccesso di delega.

La censura è ammissibile, per la possibilità delle Regioni di invocare parametri diversi da quelli del Titolo V della Parte II della Costituzione, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali. E la violazione dei criteri e principi della legge delega ben può sortire questo effetto, ove la delega sia finalizzata al riordino delle competenze, sicché la modifica procedurale, penalizzante per la Regione, rispetto ad una sistemazione precedente, potrebbe essere illegittima.

La disposizione censurata, tuttavia, al contrario di quanto opinato dalle ricorrenti, non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché «la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi» rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q), del decreto legislativo n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del decreto legislativo n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie», e tra queste (lettera b), la «tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche;

Dichiara inammissibile l'intervento, spiegato nei giudizi indicati in epigrafe, dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;



Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, commi quinto e sesto, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2009.

ALLEGATO
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature — Onlus e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE

09C0516



N. 234

Sentenza 15 - 23 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale e conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Incompleto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva 85/337/CEE - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione delle direttive comunitarie - Mancata indicazione dell'ambito di competenza regionale leso e indicazione generica dell'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda.
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione da tale valutazione dei progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile e ad opere temporanee - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna - Dedotto eccesso di delega nonché contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Costituzione, art. 11, 117, primo e quinto comma, 76; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle finalità di tale valutazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del diritto comunitario - Mancata indicazione dell'incidenza che la violazione del diritto comunitario avrebbe sulle attribuzioni della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

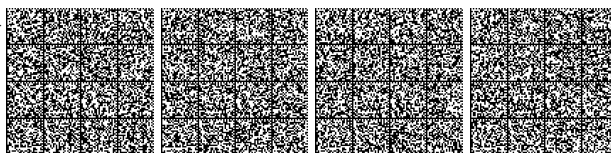
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, 42, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega nonché lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, 42, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale anche dei progetti localizzati sul territorio di più Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure e omessa indicazione dell'ambito di spettanza regionale leso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali e contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Improporzionalità della dicotomia «norme di principio-norme di dettaglio», vertendosi in materia di esclusiva competenza dello Stato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali sia comuni sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 26 a 34 e da 43 a 47.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali comuni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 28, 31, comma 4, e 39.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedurali comuni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 27, commi da 2 a 7, nonché Allegato V alla parte seconda.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsto obbligo del committente di depositare il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato e dalle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera a).
- Costituzione, art. 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Affidamento a un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità del deposito dei progetti sottoposti a VIA regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, comma 2, lettera b).
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni attinenti alla partecipazione al procedimento di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della procedura di verifica - Previsione che l'autorità competente debba pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda (con conseguente silenzio-inadempimento) - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 32, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle relazioni fra VAS e VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Denunciata limitazione della discrezionalità del legislatore regionale e violazione della normativa comunitaria - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Costituzione, art. 117, primo e quinto comma; direttiva 2001/42/CE, art. 11; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende ottenere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 34, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Modifiche al sistema precedente - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale - Vincoli alle Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 43.
- Costituzione, art. 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 44.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Limitazione della possibilità per le Regioni di prevedere ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 46.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme «di estremo dettaglio» - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 50.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) - Regolamenti di semplificazione - Ricorso della Regione Calabria - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) - Regolamenti di semplificazione - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Autorizzazione unica ambientale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, commi 1, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Ricorso delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118, principio di leale collaborazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche, con ricorsi notificati l'8, il 9, il 13, il 12-21 ed 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16, il 20 ed il 21 giugno 2006, ed iscritti rispettivamente ai nn. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 e 79 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno impugnato, tra gli altri, gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità.

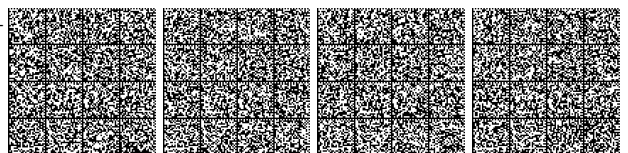
2. — La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), con ricorso notificato l'8 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 10, ha impugnato, tra l'altro, gli articoli da 26 a 34, 39, 42, comma 2, da 43 a 47, 50 e 51, comma 1, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.1. — In particolare, si assume che il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) tende a tutelare, come espressamente sancito dall'art. 24, comma 1, lettera b), l'uomo nonché il suolo, le acque, il paesaggio. In relazione al primo aspetto verrebbe in rilievo la materia della tutela della salute; con riferimento agli altri profili sopra indicati verrebbe in rilievo la materia del governo del territorio. In questo contesto la tutela dell'ambiente, «strettamente intesa», compare soltanto «all'ultimo posto della lista».

Da quanto esposto conseguirebbe che, in presenza della descritta «concorrenza di competenze», dovrebbero prevalere le competenze regionali suindicate.

Ne discenderebbe «la illegittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34, che dettano disposizioni procedurali comuni in materia di VIA, e la correlata illegittimità costituzionale dell'art. 43, che impone alle Regioni il rispetto dei sopra citati articoli».

In questa prospettiva, «*a fortiori*» illegittimi sono da considerarsi gli artt. da 43 a 47, con i quali è lo Stato a disciplinare direttamente procedimenti dichiaratamente di competenza regionale, in palese contrasto con le esigenze di funzionalità e con la logica del sistema che ispira il Titolo V della Parte II della Costituzione». Si aggiunge che «le stesse previsioni contenute negli articoli ora censurati evidenziano una profonda discrasia rispetto al ruolo che il legislatore statale può legittimamente svolgere, e che certo non può tradursi, ad esempio, nella disciplina delle condizioni in presenza delle quali si sospendono i lavori (art. 43, comma 5), nella determinazione della durata della proroga dei termini per la conclusione della procedura (art. 44), nella individuazione di esoneri dalla procedura ordinaria (art. 46)».



2.2. — Qualora, «l'impostazione che si è fatta propria non dovesse venire accolta», sarebbero comunque affette da illegittimità costituzionale le seguenti disposizioni:

– l'art. 26, commi 2, 3 e 4, «con cui viene disciplinata in estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando le modalità di trasmissione della domanda alle autorità interessate, i termini per i pareri di queste e gli effetti dei pareri»;

– l'art. 27, commi da 2 a 7, «che puntualizza i contenuti dello studio di impatto ambientale e che disciplina una eventuale fase preliminare nel procedimento autorizzativo»;

– «l'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo impugnato, oggetto di rinvio da parte dell'art. 27, comma 2, che specifica ulteriormente le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale»;

– l'art. 28, comma 2, che si sofferma dettagliatamente sulle misure di pubblicità a carico del committente o del proponente; la stessa disposizione contrasterebbe anche con l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui, dopo avere stabilito che le modalità dell'annuncio dell'avvenuto deposito della presentazione della domanda sono stabilite con regolamento dell'autorità competente (lettera b, primo periodo), precisa che il regolamento stesso è «emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (lettera b, terzo periodo), lasciando intendere che soltanto quest'ultimo – e non qualunque «autorità competente» – «è titolare della potestà regolamentare in materia; una potestà che sarebbe peraltro esclusa dalla disposizione costituzionale citata»;

– gli artt. 29, comma 1, primo periodo, 31, comma 1, e 43, comma 4, la cui illegittimità sarebbe conseguenza necessaria della illegittimità del citato art. 28, comma 2, lettera b);

– l'art. 29, commi da 2 a 5, «che dispone in maniera estremamente analitica le modalità attraverso le quali rendere il procedimento che conduce alla VIA partecipato da parte dei soggetti in vario modo ed in varia misura interessati»; tali disposizioni, non potendosi considerare principi fondamentali, avrebbero dovuto rispettare «l'istanza cooperativa»;

– l'art. 31, commi da 2 a 4, «il quale si sofferma in maniera assai dettagliata (ed ultronea rispetto all'obiettivo di dare una normativa quadro) sulle modalità mediante le quali operare il giudizio di compatibilità ambientale»;

– l'art. 32, comma 3, «che stabilisce termini e modalità specifici mediante cui procedere alla verifica dell'impatto ambientale delle opere»;

– l'art. 34, comma 2, «il quale individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale»;

– l'art. 42, comma 2, «che fissa criteri eccessivamente rigidi entro i quali le Regioni e le Province autonome possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, un incremento delle soglie al di sotto delle quali la VIA non è richiesta; tale rigidità è testimoniata, tra l'altro, dal limite del 20 per cento posto alla variabilità rispetto ai dati contenuti nell'Allegato III della parte seconda», limite che, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), era del 30 per cento;

– l'art. 43, comma 5, «che disciplina i casi e le modalità di sospensione dei lavori in corso ai fini del ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale»;

– l'art. 44, che determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA;

– l'art. 46, nella parte in cui limita eccessivamente l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la possibilità di promuovere procedure semplificate.

Si conclude sul punto, rilevando come le predette norme «possono essere tutte ricondotte alla regolamentazione di aspetti di dettaglio».

2.3. — La stessa Regione Calabria ha impugnato, nel loro complesso, gli artt. 28, 31, comma 4, e 39, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; in particolare si lamenta il fatto che la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) non ha incluso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio del 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia) tra quelle la cui attuazione veniva delegata al Governo. Si osserva, inoltre, come in ogni caso la legge delega sarebbe stata modificata ad opera della legge n. 62 del 2005, che prevede un procedimento di formazione diverso da quello seguito nell'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006.



2.4. — Ulteriori censure sono state indirizzate anche nei confronti dell'art. 50 relativo all'«adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali». L'illegittimità di tale norma sarebbe conseguenza della illegittimità delle altre disposizioni impugnate.

2.5. — Infine, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 51, comma 1, che prevede l'adozione di regolamenti di semplificazione relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Nella prospettiva della ricorrente, tale norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto lo Stato «può delegificare solo materie di sua competenza esclusiva e non già materie attribuite alla competenza concorrente regionale».

3. — La Regione Toscana (ric. n. 69 del 2006), con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 14, ha impugnato gli artt. 25, 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

3.1. — In particolare, si censura, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede che sono sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti aventi impatto interregionale; tale previsione sarebbe stata ribadita anche dall'art. 35, comma 1, lettera b), «il quale conferma la competenza statale per le opere o gli interventi localizzati sul territorio di più Regioni e/o comunque che possano avere impatti rilevanti su più Regioni»; e dall'art. 42, commi 1 e 3, «ove viene descritto il procedimento attraverso il quale la Regione, nel caso di opere a valenza interregionale, deve dichiararsi incompetente».

Si sottolinea — da parte della ricorrente — come prima dell'emanazione di tali disposizioni gli interventi interregionali fossero sottoposti a forme di codecisione tra le Regioni coinvolte mediante l'acquisizione dell'intesa tra tutte le Regioni interessate.

La normativa censurata prevede un mero parere, nonostante la stessa riguardi non soltanto la materia della tutela dell'ambiente, ma anche l'utilizzo del territorio, la tutela della salute e la valorizzazione dei beni ambientali.

Non potrebbe, pertanto, si conclude sul punto, essere negata la previsione di adeguate forme di partecipazione delle Regioni secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003 (si cita anche la sentenza n. 62 del 2005).

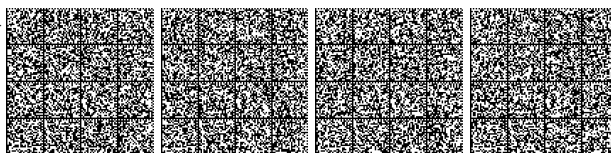
3.2. — La ricorrente ha impugnato, inoltre, l'art. 25, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I».

Se il significato di tale norma, si osserva, fosse quello di dare delle mere indicazioni alle Regioni circa la scelta dell'ente in capo al quale allocare il procedimento di valutazione di impatto ambientale, il rispetto delle competenze regionali sarebbe garantito. Ove, invece, tale norma dovesse essere intesa nel senso che il legislatore statale abbia voluto obbligare le Regioni ad attribuire il procedimento di VIA all'ente titolare del potere autorizzatorio, la stessa violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., determinando una diretta ingerenza nelle potestà delle Regioni di allocare le funzioni.

Si sottolinea, inoltre, come porre in capo al medesimo ente il potere autorizzatorio dell'opera o del progetto e contemporaneamente affidargli la competenza alla valutazione dell'impatto sull'ambiente di tale opera si porrebbe in contrasto con la direttiva del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), la quale impone che «gli effetti di un progetto sull'ambiente debbano essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità della riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita» (undicesimo considerando). L'art. 3 della citata direttiva prevede poi espressamente che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 e 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i suindicati fattori.

In conformità a quanto previsto a livello comunitario, si sottolinea come oggi «la maggior parte delle autorizzazioni sono rilasciate dagli enti locali, Comuni e Province, mentre la valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere spetta alla Regione»; ciò a maggiore garanzia delle esigenze ambientali che hanno implicazioni sovra comunali e/o sovra provinciali.

Da qui l'asserita violazione degli artt. 11 e 76 Cost., per inosservanza dei criteri contenuti nella legge di delega che impongono il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale (art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004).



3.3. — È stato anche censurato l'art. 51, comma 3, nella parte in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della disciplina sulla VIA siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, e «solo» sentita la Commissione di cui all'art. 6 del medesimo decreto, cui, peraltro, la Regione partecipa in via eventuale attraverso la figura dell'esperto.

Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina che andrebbe ad incidere non soltanto sulla materia della tutela dell'ambiente ma anche su materie regionali, quali il governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni ambientali, senza prevedere adeguati meccanismi di concertazione con le Regioni, attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si osserva come «dato il complesso intreccio di materie, anche di competenza regionale, che vengono in rilievo nella determinazione di dette norme tecniche, l'intervento dello Stato è ammissibile solo alle condizioni individuate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003» e cioè prevedendo la necessaria intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'omessa previsione dell'intesa violerebbe, pertanto, gli artt. 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione.

3.4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, in relazione all'asserito contrasto degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), e 42, commi 1 e 3, con gli artt. 117 e 118 Cost., rileva che «la tesi di rimettere tutte le fasi conoscitive della VIA ad una necessaria decisione contrattata tra i soggetti interessati mostri i suoi limiti nella misura in cui – indipendentemente da una consapevole pubblica istruttoria – i progetti tendono ad insabbiarsi ancora prima di dare corso alla VIA nella ricerca di una preventiva (astratta) intesa».

Con riferimento alle censure rivolte specificamente nei confronti dell'art. 25, comma 1, lettera b), si rileva come «la scelta di affidare i procedimenti di VIA di propria competenza ad autorità costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non costituisce scelta di principio, ma è derogabile dalla Regione proprio in relazione alle scelte organizzative e funzionali che la stessa intende condurre».

Infine, con riguardo all'impugnazione dell'art. 51, comma 3, si rileva come la presenza di una competenza legislativa esclusiva statale giustifichi il potere regolamentare che è «strettamente funzionale alla fissazione (e modificazione) di standard omogenei su tutto il territorio nazionale».

3.5. — È intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale premette che la stessa è «titolare di un interesse alla tutela dell'ambiente», riconosciuto ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) «e anche dalla stessa legge di delega n. 308 del 2004, nella parte in cui la richiama per affidarle uno specifico ruolo consultivo nell'iter di formazione del decreto». Si aggiunge, infatti, che «l'eventuale pronuncia di accoglimento o di rigetto del ricorso proposto dalla Regione Toscana, eserciterebbe una influenza diretta con effetti rilevanti sulla posizione soggettiva dell'Associazione».

Chiarito ciò, per quanto rileva in questa sede, tale ente ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), sopra riportato, per violazione degli artt. 11 e 76 della Costituzione, in quanto «la tutela dell'ecosistema e la conservazione delle specie con le note implicazioni sovracomunali e/o sovraprovinciali, devono essere attribuite ad enti ed organi specializzati, ben distinti da quelli competenti al rilascio delle autorizzazioni».

4. — La Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006), con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 15, ha impugnato gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 25, comma 1, lettera a), 42, comma 2, 43, 51, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4.1. — In particolare, è stato censurato l'art. 23, in quanto tale norma non conterrebbe il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a valutazione di impatto ambientale dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CEE.

Sul punto, si osserva come «la mancata o incompleta attuazione delle norme comunitarie in cui incorre il decreto legislativo si ripercuote sull'ambito di competenza regionale, essendo le Regioni tenute per espressa formulazione dell'art. 117, primo e quinto comma, Cost., all'attuazione diretta delle norme comunitarie».

4.2. — La medesima Regione ha, inoltre, impugnato l'art. 25, comma 1, lettera a), il quale attribuisce la competenza a compiere la valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'ambiente per i progetti di opere ed interventi «genericamente individuati come "sottoposti ad autorizzazione statale", il che può ampliare il campo applicativo ad opere di rilievo regionale o locale per cui intervenga anche un qualche provvedimento autorizzativo statale, e per i progetti di opere ed interventi aventi impatto ambientale interregionale, per i quali può (...) attuarsi invece valutazione d'intesa fra le Regioni interessate».



Tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e con i criteri direttivi della legge delega, «alterando l'assetto di competenze amministrative già esistente in materia».

4.3. — Oggetto di censure è stato anche l'art. 42, comma 2, il quale prevede la possibilità di variare le «soglie» sulla cui base è costruito il sistema delle categorie sottoposte alla valutazione di impatto ambientale, nel solo incremento del venti per cento. La ricorrente deduce come l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, sulla cui base sono state emanate le norme regionali in materia, demandava alle Regioni di fissare le «soglie» con possibilità sia di incremento sia di decremento e nella misura massima del trenta per cento, in ragione della disomogeneità del territorio che presenta forti differenziazioni e peculiarità ambientali nelle diverse Regioni.

Tale innovazione «comporta il rivolgimento di quanto già efficacemente attuato nell'ambito regionale».

4.4. — La ricorrente ha impugnato ancora l'art. 43 il quale vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di valutazione di impatto ambientale per i progetti di loro competenza, senza che sussistano «esigenze di uniformità o standard di tutela».

4.5. — Infine, è stato censurato l'art. 51, comma 3, che, affidando unicamente agli organi ministeriali l'emanazione delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità per ciascuna categoria di opera, violerebbe il principio di leale collaborazione non prevedendo «alcuna partecipazione delle Regioni e degli enti locali, quanto meno con il parere della Conferenza Stato-Regioni».

4.6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato «inammissibile ed infondato», con riserva di depositare una o più memorie illustrative della posizione dello Stato nel presente giudizio.

4.7. — È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale, dopo avere dedotto di avere «interesse» al ricorso per le ragioni già illustrate (punto 3.5.), ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 23, in relazione all'allegato III, per gli analoghi motivi indicati nel ricorso.

4.8. — Sono intervenute anche la Biomasse Italia s.p.a., la Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., la Ital Green Energy s.r.l., la E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a per opporsi all'accoglimento del ricorso della Regione Piemonte.

5. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), con ricorso notificato il 9 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 15, ha impugnato gli artt. 23, comma 4, 25, comma 1, lettera a), 31, commi 1 e 2 e 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5.1. — Innanzitutto, è stato censurato l'art. 23, comma 4, nella parte in cui esclude dalla VIA, tra l'altro, i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Tale norma, nella prospettiva regionale, da un lato, violerebbe il diritto comunitario – e, in particolare, l'art. 1, comma 4, della direttiva n. 85/337/CEE del 1985 – che prevede l'esclusione solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di difesa nazionale. In secondo luogo, sarebbe violato l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge delega n. 308 del 2004, in base al quale il Governo è tenuto a dare piena e coerente attuazione alle direttive comunitarie, «nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie».

5.2. — In secondo luogo, si è assunta la illegittimità dell'art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui attribuisce allo Stato anche la VIA dei progetti di opere aventi impatto interregionale, in quanto eliminerebbe «qualsiasi procedura di coordinamento tra VIA regionali (...) attribuendo allo Stato competenze non necessarie in relazione alla realizzazione dell'opera, per il solo fatto che questa interessa il territorio di più Regioni». Inoltre, sarebbe violato l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, in base al quale il Governo è tenuto a rispettare le competenze regionali, nonché il principio di sussidiarietà.

5.3. — In terzo luogo, si è dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, che, prevedendo un intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inerzia dell'autorità competente superiore a novanta giorni, sarebbe in contrasto «con il coordinamento delle procedure autorizzative da parte delle Regioni: (...) infatti, la maggior parte delle Regioni ad oggi hanno adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120 ed i 150 giorni, con il risultato che, pur attivando correttamente la procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le Regioni si vedrebbero scavalcate dall'esercizio del potere sostitutivo statale».

5.4. — Infine, è dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 33 che, stabilendo che vengono acquisiti alla procedura di VIA tutti gli elementi «positivamente valutati» in sede di VAS, violerebbe le disposizioni dell'art. 11 della direttiva del 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), che «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE».



Inoltre, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto si limiterebbe «la discrezionalità del legislatore regionale, competente anche in sede di attuazione delle citate direttive comunitarie» a norma della menzionata disposizione costituzionale.

5.5. — È intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

6. — La Regione Umbria (ric. n. 72 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettere a) e b), 42, commi 1 e 3.

6.1. — In particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), riserva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza in materia di VIA «per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale»; l'art. 35, comma 1, lettere a) e b), dispone che «competete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (...) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23 nel caso in cui si tratti: a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato; b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni»; l'art. 42, relativo ai progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, stabilisce, al comma 1, che «sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'art. 35».

La Regione rileva come il decreto abbia assegnato alla competenza statale non solo la VIA per le opere e gli interventi soggetti ad autorizzazione statale, ma anche quella relativa ad opere ed interventi che abbiano semplicemente un rilievo per più di una Regione.

Si assume, pertanto, che per tale tipologia di opere e interventi la competenza non può che spettare alle Regioni «anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali».

Sul punto, si osserva che se è vero che anche il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) «aveva mantenuto allo Stato la competenza alla VIA per «le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni»» (art. 71, comma 1, lettera a), è anche vero che il comma 2 precisava che con atto di indirizzo e coordinamento sarebbero state «individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni», a condizione, precisava il comma 3, della «vigenza della legge regionale della VIA». Ed, infatti, si aggiunge, il precedente atto di indirizzo e coordinamento, di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, prevedeva che le Regioni assicurassero «la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più Regioni»; ciò «presupponendo la perdurante competenza regionale in relazione all'impatto ambientale dell'opera o dell'intervento».

Nel nuovo quadro costituzionale lo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost. impone di non spostare la competenza a livello statale «se non nei casi in cui il carattere infrazionabile ed intrinsecamente unitario delle competenze lo imponga».

Si sottolinea, inoltre, come il rispetto del principio di sussidiarietà era, tra l'altro, specificamente previsto dall'art. 8, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004.

Infine, si deduce come la competenza regionale in materia di VIA «non è una graziosa concessione del legislatore statale, ma una precisa conseguenza sia della competenza regionale in relazione alle opere e interventi di cui si tratti, sia della competenza regionale nelle materie connesse all'ambiente o addirittura parti di esso, quali la tutela della salute ed il governo del territorio, sia della stessa competenza in materia ambientale, in quanto la competenza esclusiva statale si riferisce (...) alla fissazione degli standard minimi di tutela».

6.2. — La stessa Regione ha impugnato anche l'art. 42, comma 3, il quale, disciplinando i «progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale», stabilisce che «qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni o Province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale».

Tale norma lederebbe le competenze regionali per le ragioni indicate al punto precedente.

6.3. — È intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



7. — La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha impugnato gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1, lettere a) e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5.

7.1. — In particolare, è stato censurato l'art. 23, comma 4, per violazione del diritto comunitario per ragioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

7.2. — È impugnato, altresì, l'art. 24, comma 1, lettera b), nella parte in cui disciplina le «Finalità della VIA» stabilendo che «la procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: (...) b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale».

La predetta disposizione violerebbe il diritto comunitario – e in particolare l'art. 3, comma 1, della direttiva n. 85/337/CEE del 1985, secondo cui la valutazione dell'interazione deve essere estesa ai «fattori beni materiali» e «patrimonio culturale e ambientale» – «e nella parte in cui si riferisce alle procedure regionali e pretende di vincolare il legislatore regionale (...) risulta anch'essa lesiva delle garanzie costituzionali delle Regioni».

7.3. — Sono, inoltre, impugnati, gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), 42, comma 1, nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti «che abbiano semplicemente un rilievo per più di una Regione», atteso che, dopo la riforma della parte Seconda del Titolo V della Costituzione, «la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale non può che spettare alle Regioni, anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali».

Sul punto si svolgono argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Umbria.

7.4. — Inoltre, si rileva la illegittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), nella parte in cui dette disposizioni prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui esse includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente «incidano» nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale».

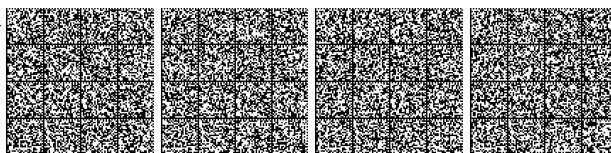
Secondo la ricorrente, le due suindicate disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna ragione di «spostare» la competenza in sede statale, dal momento che gli interessi statali sono tutelati dall'autorizzazione stessa».

7.5. — È, inoltre, impugnato l'art. 26, comma 3, il quale prevede che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

Tale norma violerebbe direttamente le competenze della Regione e degli enti locali, e si porrebbe «in contrasto con la direttiva 85/337/CEE (...) che, all'art. 6, comma 1, dispone che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione” e che tali autorità “ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5”».

7.6. — L'art. 28, comma 2, lettera b), viene impugnato nella parte in cui stabilisce quanto segue: «contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese: (...) b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata».

Tale norma violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., atteso che, «in relazione alle VIA regionali, una disciplina regolamentare statale delle modalità di avviso degli avvenuti depositi non è ammissibile» ai sensi della suindicata disposizione costituzionale.



Si rileva, inoltre, «in via subordinata», che, qualora potesse rinvenirsi una esigenza unitaria, l'esercizio del potere regolamentare sarebbe dovuto avvenire previa «intesa» con la Conferenza Stato-Regioni.

7.7. — A proposito dell'art. 33, si rileva che esso stabilisce che: «per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma».

Tale norma violerebbe l'art. 11 della direttiva 2001/42/CE, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria», e la stessa direttiva n. 85/337/CEE del 1985, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto in essa una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per la decisione.

7.8. — Infine, è impugnato l'art. 51, commi 1, 3 e 5. Il primo comma di tale norma stabilisce che «al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti», emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione».

La riportata disposizione violerebbe: a) il principio di legalità del potere regolamentare «dato che la sola precisione che la legge contiene – oltre al fine – è che tali regolamenti contengano norme puntuali»; b) l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui dette norme si riferiscono a procedure di VAS e VIA regionale, che rientrano nell'ambito della competenza regionale; c) «in via subordinata», qualora si ritenessero sussistenti esigenze di unitarietà, il principio della leale collaborazione, non essendo stata prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Sul punto, si aggiunge, «il vizio non vi sarebbe (...) qualora i regolamenti in questione non fossero destinati a disciplinare procedimenti ambientali o di programmazione già disciplinati nell'esercizio della potestà legislativa regionale» (si cita la sentenza n. 376 del 2002 della Corte costituzionale).

Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'articolo 6».

Anche tale disposizione violerebbe le competenze regionali, con la puntualizzazione che il «vizio non vi sarebbe se si dovesse intendere che tali norme tecniche integrative non riguardano le procedure regionali».

Infine, si impugna il comma 5 della predetta disposizione, il quale stabilisce che «con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, si provvederà ad accorpare in un unico provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore».

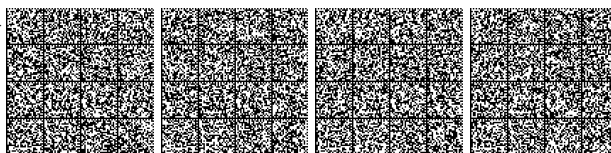
La ricorrente si duole del fatto che anche per tale decreto non sarebbe stata prevista alcuna procedura di collaborazione con le Regioni.

7.9. — È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze regionali formulate nei confronti degli artt. 23, in relazione all'allegato III, 24, comma 1, lettera b), e 26, comma 3, per ragioni analoghe a quelle contenute nel ricorso.

8. — La Regione Puglia (ric. n. 76 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 20, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 42, comma 3.

8.1. — In particolare, si censura l'art. 25, comma 1, lettera a), sopra riportato, in quanto nonostante la «(notevole) incidenza» dei progetti previsti da tale norma sul territorio di più Regioni, «queste risultano del tutto pretermesse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene affidata interamente al potere statale».

8.2. — La medesima Regione ha censurato l'art. 26, comma 3, relativo alla «Fase introduttiva del procedimento» di VIA che, pur prescrivendo la trasmissione dell'apposita domanda e dello studio di impatto ambientale alle Regioni e agli enti locali interessati, nonché in caso di aree naturali protette, agli enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni, tuttavia, al terzo comma, stabilisce che: «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente



interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

La ricorrente sottolinea come diviene così possibile, in considerazione delle «dimensioni» del progetto, «eludere del tutto l'obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino degli enti di gestione delle aree naturali protette». Tale previsione sarebbe «contraddittoria», atteso che un progetto che coinvolge più Regioni dovrebbe essere il risultato di concertazione e coordinamento.

8.3. — È stato impugnato anche l'art. 42, comma 3, il quale prevede quanto segue: «Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni o Province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento».

Con tale norma il legislatore avrebbe previsto una sostituzione piena dello Stato agli organi regionali, con «la rimessione coattiva alla Commissione ministeriale degli atti relativi a progetti di competenza regionale o provinciale, che è da ritenere del tutto ingiustificata, dal momento che, in alternativa, si può comunque ricorrere, in caso di interventi riguardanti il territorio di diverse Regioni, alla conclusione di accordi diretti tra queste ultime». Ciò in contrasto con «il decentramento amministrativo e con il principio di sussidiarietà».

Da qui la violazione: a) degli artt. 5 e 76 Cost., in ragione della mancata previsione di qualsiasi forma di partecipazione delle Regioni al procedimento in questione, ed alla mancata valorizzazione del ruolo di queste ultime, che costituiva uno dei principi direttivi della legge delega n. 308 del 2004; b) dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Si adduce, inoltre, la violazione dell'art. 117 Cost., in quanto lo Stato, nel disciplinare una materia che può ricondursi a quelle del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza concorrente, non si sarebbe limitato a dettare esclusivamente principi fondamentali.

Infine, si sottolinea come la norma impugnata non potrebbe giustificarsi alla luce dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., avuto riguardo ai presupposti per la chiamata in sussidiarietà stabiliti con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale.

8.4. — È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, la quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze prospettate dalla Regione.

9. — La Regione Marche (ric. n. 79 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 21, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3.

9.1. — In particolare, si censurano gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti aventi impatto sul territorio della Regione e/o che comunque possano avere impatto rilevante su più Regioni.

Prima dell'emanazione di tali disposizioni, si sottolinea come gli interventi interregionali fossero sottoposti ad un procedimento di valutazione di impatto ambientale di intesa tra tutte le Regioni interessate. Con la nuova normativa si assiste ad un indebito accentramento di funzioni.

Per le ragioni esposte, si assume la violazione: a) dell'art. 76 Cost., atteso che le disposizioni sopra citate si porrebbero in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 308 del 2004, ed in particolare con l'art. 1, comma 8, il quale prevedeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze regionali come delineate dal decreto legislativo n. 112 del 1998; b) degli artt. 117 e 118 Cost., atteso che verrebbero lese le prerogative riconosciute alle Regioni in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

9.2. — La Regione Marche ha impugnato, altresì, l'art. 25, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I».

Ove tale norma potesse essere intesa nel senso che il legislatore statale abbia voluto obbligare le Regioni ad attribuire il procedimento di VIA all'ente titolare del potere autorizzatorio, la stessa violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., determinando una diretta ingerenza nelle potestà delle Regioni di allocare le funzioni.



Si sottolinea, inoltre, che il fatto di porre in capo al medesimo ente il potere autorizzatorio dell'opera o del progetto e contemporaneamente affidargli la competenza alla valutazione dell'impatto sull'ambiente di tale opera, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 85/337/CEE del 1985, la quale impone che «gli effetti di un progetto sull'ambiente debbano essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità della riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita» (undicesimo considerando). L'art. 3 della citata direttiva prevede poi espressamente che «la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 e 11 gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i suindicati fattori».

In conformità a quanto previsto a livello comunitario, si sottolinea come oggi «la maggior parte delle autorizzazioni sono rilasciate dagli enti locali, Comuni e Province, mentre la valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere spetta alla Regione»; ciò «a maggiore garanzia delle esigenze ambientali che (...) hanno implicazioni non limitate al territorio di un singolo Comune o di una sola Provincia».

Da qui l'asserita violazione degli artt. 11 e 76 Cost., per inosservanza dei criteri contenuti nella legge di delega (art. 1, comma 8, lettere e ed f della legge n. 308 del 2004) che impongono il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale.

9.3. — La Regione Marche ha impugnato, infine, l'art. 51, comma 3, nella parte in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della disciplina sulla VIA siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, e «solo» sentita la Commissione di cui all'art. 6 del medesimo decreto, cui peraltro la Regione partecipa in maniera «formale» attraverso la figura dell'esperto.

Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina che andrebbe ad incidere non solo sulla materia della tutela dell'ambiente ma anche su materie regionali, quali il governo del territorio e la tutela della salute, «senza alcun coinvolgimento neanche della Conferenza Stato-Regioni».

Da qui la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

9.4. — Nell'ultima parte del ricorso si assume la illegittimità costituzionale, tra l'altro, delle norme sopra riportate per violazione del principio di leale collaborazione. Non sarebbe, infatti, stato previsto, pur incidendo tali norme su materie regionali, quali la tutela del territorio e della salute, alcun effettivo coinvolgimento delle Regioni e/o della Conferenza Stato-Regioni.

9.5. — Anche in tale giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento delle questioni proposte dalla Regione Marche.

10. — La Regione Calabria ha depositato, in data 22 aprile 2009, una memoria con la quale, pur richiamando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate ad opera dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ha riferito di avere ancora interesse ad una decisione nel merito per una serie concomitante di ragioni.

Innanzitutto, perché sarebbe costituzionalmente illegittimo l'intero testo del decreto.

In secondo luogo, perché «è incontestabile che le disposizioni originarie del decreto legislativo n. 152 del 2006 abbiano spiegato piena efficacia anteriormente alla loro abrogazione». Sulla base di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del citato decreto, «la parte seconda è entrata in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 14 aprile 2006: la piena efficacia delle disposizioni ha quindi avuto inizio il 13 agosto 2006». «A distanza di oltre quattro mesi (...) da quella data — prosegue la Regione — l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, poi convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ha sostituito il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 152 indicando al 31 luglio 2007 la data di entrata in vigore per le disposizioni della parte seconda». Si aggiunge, come «a distanza di oltre sei mesi dalla data indicata (...) è poi entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (...) che ha provveduto alla modifica ab imis (o meglio alla riscrittura integrale) della disciplina originaria».

Da quanto esposto, la Regione rileva come la disciplina originaria ha «avuto effetti» in due periodi diversi «per un totale di dieci mesi».

Si conclude, pertanto, affermando testualmente quanto segue: «un (duplice) lasso di tempo di efficacia che, per un verso, esclude la configurabilità di una cessazione della materia del contendere, nella misura in cui gli effetti delle disposizioni sono stati spiegati, e, per altro verso, impone di ribadire integralmente le censure a suo tempo formulate nel ricorso avverso le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11. — La Regione Toscana ha depositato, in data 14 aprile 2009, una memoria con la quale — dopo avere posto in evidenza come l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate e la loro sostituzione con nuove norme abbia



determinato un mutamento complessivo del quadro normativo, vigente al momento della proposizione del ricorso, ora rispettoso delle «prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni» – ha dedotto di non avere «più interesse alla decisione».

12. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con memoria depositata in data 21 aprile 2009, ha affermato di avere ancora interesse ad una decisione nel merito in ragione del fatto che le norme impugnate sono state vigenti per un periodo di tempo.

13. — La Regione Umbria, con memoria del 22 aprile 2009, ha anch'essa insistito per una decisione nel merito atteso che l'art. 4 del decreto legislativo n. 4 del 2008 stabilisce che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la VIA è in corso «si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

14. — La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 22 aprile 2009, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere soltanto in relazione alle censure formulate con riferimento agli artt. 28, comma 2, lettera b), 51, commi 1, 3 e 5, atteso che tali norme demandavano, ai fini della loro applicazione, ad atti regolamentari che non sono stati mai emanati. Per le altre disposizioni la ricorrente ha chiesto, invece, una pronuncia nel merito, sottolineando come le modifiche apportate al procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte del decreto legislativo n. 4 del 2008 dimostrerebbero la fondatezza delle censure prospettate con riferimento al testo originario del decreto.

15. — La Regione Puglia, con memoria del 21 aprile 2009, a seguito della sopravvenienza normativa di cui sopra, ha dedotto che «l'interesse dell'ente a proseguire l'azione deve ritenersi venuto meno», con riferimento, tra l'altro, alle norme impugnate che vengono in rilievo in questa sede.

16. — La Regione Marche, con memoria del 17 aprile 2009, ha anch'essa affermato il venire meno di un interesse alla risoluzione delle questioni proposte in relazione all'impugnazione dell'art. 25, comma 1, lettera b), in quanto lo stesso rimette la concreta individuazione dell'autorità competente, per la VIA regionale, alle medesime «norme legislative regionali» e dunque ad una decisione della ricorrente. Allo stesso modo si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al censurato art. 51, comma 3, non essendo mai state adottate le norme tecniche integrative della disciplina della VIA cui fa riferimento la predetta disposizione.

Con riferimento all'impugnazione degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b) e 42, commi 1 e 3, si chiede, invece, una pronuncia nel merito in ragione del fatto che «non possa per nulla escludersi» che, durante il periodo di vigenza, le norme impugnate siano state applicate.

Nel merito relativamente a tali norme si deduce, innanzitutto, con riferimento alla censura di violazione dell'art. 76 Cost., come tale violazione ridondi nella lesione di una competenza regionale, in quanto il principio e criterio direttivo non rispettato è quello contenuto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, secondo il quale il legislatore delegato non avrebbe dovuto incidere in modo deteriore sulle competenze regionali così come risultanti dalla normativa previgente, ed in particolare dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

A tale fine, si richiamano gli artt. 1, comma 4, e 71, commi 1 e 2, di tale ultimo decreto.

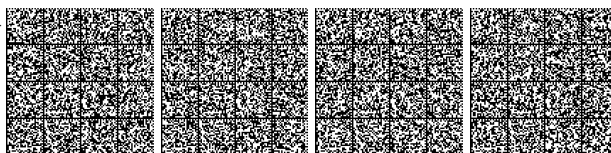
La prima delle disposizioni menzionate prevede che «in nessun caso» le norme del decreto legislativo n. 112 del 1998 «possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

L'art. 71 stabilisce, invece, che siano mantenute in capo alla competenza statale le valutazioni di impatto ambientale concernenti le opere e gli impianti «il cui impatto ambientale investe più Regioni» (comma 1), precisando, inoltre, che tale disposizione è destinata a trovare applicazione mediante un atto di indirizzo e coordinamento che individui «le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni».

Si sottolinea, inoltre, come la legge delega n. 59 del 1997 abbia incaricato il Governo di procedere «soltanto» ad un «conferimento» di funzioni agli enti substatali, «escludendo dunque l'ipotesi di una sottrazione alle Regioni, mediante la decretazione legislativa, di funzioni che queste ultime già esercitavano».

In questa prospettiva, assumerebbe rilevanza la valutazione della normativa pregressa.

Sul punto, si richiama innanzitutto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il quale, all'art. 1, individua le categorie di opere per le quali è necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ossia alla valutazione da parte dell'amministrazione statale.



Rileverebbe, inoltre, il già citato d.P.R. 12 aprile 1996, ed in particolare il suo art. 12, il quale così disponeva: «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più Regioni».

Da quanto esposto conseguirebbe, si afferma testualmente, che «in base alla disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo Stato era competente a svolgere la valutazione di impatto ambientale in una serie ben identificata di tipologie di interventi aventi "rilievo nazionale", mentre in tutti gli altri casi erano competenti i livelli substatali, ivi compresi i casi in cui le opere o gli interventi avessero carattere interregionale perché localizzate sul territorio di più Regioni, o perché, anche se localizzate sul territorio di una sola di esse, avessero effetti destinati a prodursi, presumibilmente, anche sul territorio di almeno un'altra Regione».

Nella prospettiva della ricorrente «in tale quadro normativo deve dunque essere collocata la citata previsione dell'art. 71, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questa disposizione, come si accennava, prevede che siano mantenute allo Stato le valutazioni concernenti le opere e gli impianti "il cui impatto ambientale investe più Regioni". Gli interventi e opere — tra quelle al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 — che non rientrano in questo ambito (così come negli altri assegnati alla valutazione statale) sono destinati ad essere individuati, per categorie, da un atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Il citato art. 1 della legge n. 59 del 1997 — secondo il quale il decreto legislativo avrebbe dovuto soltanto "conferire" funzioni, e non attrarle allo Stato — e il già menzionato art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 — il quale, a garanzia della previsione della legge di delega appena evocata, esclude che dalle disposizioni del medesimo decreto si possano trarre norme le quali "sottraggono" alle Regioni e agli enti locali funzioni che già essi esercitano — e lo stesso tenore letterale dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, conducono inequivocabilmente a ritenere che gli interventi e le opere "il cui impatto ambientale investe più Regioni" la cui valutazione è attribuita alla competenza statale dal comma 1 del medesimo articolo non possono che rinvenirsi esclusivamente tra quelle già attribuite, in base al d.P.C.m. n. 377 del 1988, allo Stato medesimo. In altre parole, la "dimensione interregionale" dell'impatto delle opere o interventi — così come le altre previsioni dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 — non è altro che un criterio che deve essere utilizzato dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma successivo per individuare, tra le categorie di opere la cui valutazione era affidata allo Stato, quelle che non devono essere trasferite. Non è viceversa, un criterio di allocazione allo Stato della competenza a svolgere valutazioni di impatto ambientale che, in precedenza, erano attribuite alle istituzioni substatali, in collaborazione tra loro, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 1996».

In definitiva, risulterebbe in maniera chiara, da quanto esposto, l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., della normativa impugnata.

Le disposizioni censurate, infatti, attribuirebbero allo Stato «la competenza generalizzata per le valutazioni di impatto ambientale a carattere interregionale quando il decreto legislativo 112 del 1998 (...) lasciava inalterata la normativa previgente, in virtù della quale essa spettava alle istituzioni substatali, sia pure in collaborazione tra loro».

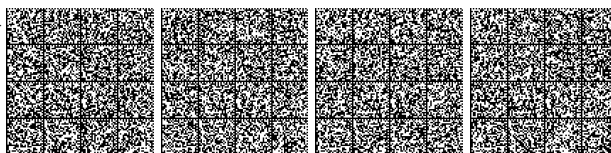
Le norme impugnate violerebbero anche l'art. 117 della Costituzione. Ciò in quanto, avendo la materia dell'ambiente natura trasversale, ed incidendo la stessa nella specie sulle materie della tutela della salute e del governo del territorio, il legislatore avrebbe violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, atteso che l'obiettivo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto «da una normativa che disciplini la valutazione di impatto ambientale affidandola alla collaborazione di istituzioni facenti capo ai diversi livelli di governo substatale interessati, e che al contempo individui i criteri alla stregua dei quali queste valutazioni devono essere effettuate».

Infine, si svolgono argomentazioni a sostegno della violazione anche dell'art. 118 della Costituzione. Il principio di sussidiarietà, infatti, imporrebbe di assegnare le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e dunque, nella specie, le norme in esame sarebbero costituzionalmente illegittime perché, nonostante risultino "adeguate" le strutture amministrative regionali, attribuirebbero allo Stato le funzioni in questione.

17. — Per tutti i ricorsi, ad eccezione del ricorso proposto dalla Regione Calabria, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus ha depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno impugnato, tra gli altri, gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2



e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato: gli articoli da 26 a 34, 39, 42, comma 2, da 43 a 47, nonché gli artt. 50 e 51, comma 1, e l'Allegato V alla parte seconda; la Regione Toscana: gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3; la Regione Piemonte: gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 25, comma 1, lettera a), 42, comma 2, 43, 51, comma 3; la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: gli artt. 23, comma 4, 25, comma 1, lettera a), 31, commi 1 e 2, 33; la Regione Umbria: gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettere a) e b), 42, commi 1 e 3; la Regione Emilia-Romagna: gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1, lettere a) e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5; la Regione Puglia: gli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 42, comma 3; la Regione Marche: gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, nonché 51, comma 3.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2. — In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus sia della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

3. — Riservata ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi occorre premettere che questa Corte con la sentenza n. 225 del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni sollevate dalle stesse Regioni relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'intero testo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. — In questa sede occorre, pertanto, analizzare il contenuto dei suindicati ricorsi nella parte in cui viene contestata la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta VIA).

5. — Successivamente alla proposizione dei suindicati ricorsi, le disposizioni come sopra censurate sono state abrogate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Il medesimo art. 4, al comma 1, ha, inoltre, stabilito che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, «la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

Inoltre, l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2008, ha introdotto nel testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 nuove disposizioni che, in alcuni punti, hanno modificato la precedente disciplina in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale.

6. — Alla luce delle predette sopravvenienze legislative, la Regione Toscana ha depositato, in data 14 aprile 2009, una memoria con la quale — dopo avere posto in evidenza come l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate e la loro sostituzione con nuove norme abbia determinato un mutamento complessivo del quadro normativo, vigente al momento della proposizione del ricorso, ora rispettoso delle «prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni» — ha dedotto di non avere «più interesse alla decisione».

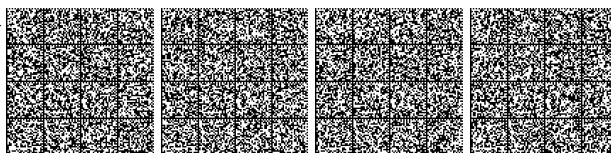
Allo stesso modo la Regione Puglia ha fatto presente, con memoria depositata in data 21 aprile 2009, che, a seguito di tali successivi interventi legislativi, non sussiste più l'interesse «a proseguire l'azione» con riferimento alle censure relative alle specifiche disposizioni che vengono in rilievo in questa sede.

La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere soltanto in relazione alle censure formulate con riferimento agli artt. 28, comma 2, lettera b), e 51, commi 1, 3 e 5.

La Regione Marche ha affermato il venire meno dell'interesse alla risoluzione delle questioni proposte in relazione all'impugnazione degli artt. 25, comma 1, lettera b), e 51, comma 3.

Le Regioni Calabria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Umbria hanno dichiarato, con le rispettive memorie, di avere interesse ad una decisione nel merito in relazione a tutte le disposizioni impugnate.

La Regione Piemonte, invece, non ha depositato alcuna memoria.



7. — Orbene, in relazione a tale quadro articolato di posizioni diverse assunte dalle Regioni ricorrenti, occorre valutare se sussistano, limitatamente alle norme per le quali si afferma la persistenza di un interesse alla pronuncia sulle impugnazioni proposte, i presupposti per una decisione di merito.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate non abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della loro vigenza (*ex multis*, sentenze numeri 74 del 2009; 439 e 289 del 2008), non essendo, all'evidenza, sufficiente che esse siano state transitoriamente in vigore.

Nel caso in esame, l'abrogazione è intervenuta nel gennaio 2008. L'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) ha sostituito il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50», la parte seconda del suddetto decreto legislativo, contenente le norme censurate, «entra in vigore il 31 luglio 2007».

Le disposizioni in esame sono, pertanto, rimaste vigenti dal 31 luglio 2007 sino alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008.

Orbene, escludendo che la sola "vigenza" delle norme, poi abrogate, nel periodo transitorio sopra indicato, sia indice della loro produttività di effetti (questa sola idonea a impedire la declaratoria di cessazione della materia del contendere), occorre verificare, in concreto e con esclusione delle censure che, investendo genericamente una pluralità di norme, sono, come si rileverà nel prosieguo, inammissibili, se si siano verificati i presupposti per detta declaratoria, sulla base dei principi costantemente affermati da questa Corte.

8. — Ciò premesso, si può passare all'esame delle singole disposizioni impugnate, con riferimento alle doglianze prospettate da ciascuna Regione.

9. — Con il ricorso n. 70 del 2006 la Regione Piemonte ha, innanzitutto, impugnato le disposizioni contenute nell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda del Codice in esame, laddove esse non contengono il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

La ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione dell'art. 117, primo e quinto comma, Cost., atteso che «la mancata o incompleta attuazione delle norme comunitarie in cui incorre il decreto legislativo si ripercuote sull'ambito di competenza regionale», dal momento che le Regioni sono tenute ad attuare direttamente le norme stesse.

La questione è inammissibile.

La ricorrente non ha indicato, se non in modo del tutto generico, l'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate, sulle proprie competenze legislative. Inoltre, non ha neppure precisato quale sarebbe l'ambito di competenza regionale che sarebbe stato lesa e che l'avrebbe legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost.

Infine, sotto altro profilo, la ricorrente ha omissso l'indicazione dei «progetti» in relazione ai quali sarebbe riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati a livello comunitario.

Le suindicate carenze espositive determinano la inammissibilità della questione così come sollevata.

10. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) e la Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) hanno censurato l'art. 23, comma 4, del Codice, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.

Secondo le ricorrenti, le disposizioni contenute nel comma in esame violerebbero, da un lato, gli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., dal momento che si porrebbero in contrasto con il diritto comunitario (il quale prevede, con la direttiva 85/337/CEE, l'esclusione dalla VIA solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di difesa nazionale), e, dall'altro, l'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) reca il criterio direttivo in base al quale il Governo avrebbe dovuto dare «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie» nel rispetto delle norme e dei principi dettati dalla Unione europea.

La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, precisato che la sopravvenuta disciplina contenuta nel decreto correttivo n. 4 del 2008 è considerata dalle stesse ricorrenti pienamente soddisfattiva delle pretese regionali; esse, però, sostengono che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto non può escludersi che tale disciplina abbia prodotto qualche effetto nel sia pure breve periodo transitorio in cui è stata vigente ed operante.



Nel merito deve osservarsi, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che la dedotta violazione del diritto comunitario è solo apparente, in quanto, se è vero che la citata direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo. D'altronde, il comma 5 del medesimo art. 23 contiene una significativa norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo (ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati), l'autorità competente comunica alla Commissione europea, «prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE».

Deve, dunque, escludersi che sia, nella specie, configurabile un *vulnus* alle competenze legislative delle Regioni.

11. — Con il ricorso n. 73 del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 24, comma 1, lettera b), del Codice, nella parte in cui vengono disciplinate le «Finalità della VIA», stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale».

La ricorrente ha dedotto la violazione del diritto comunitario – e in particolare dell'art. 3, comma 1, della direttiva 85/337/CEE – secondo cui la valutazione dell'interazione deve essere estesa ai «fattori beni materiali» e «patrimonio culturale e ambientale». La norma impugnata, inoltre, nella parte in cui si riferisce alle procedure regionali, pretende di vincolare il legislatore regionale, in tal modo illegittimamente ledendo le «garanzie costituzionali delle Regioni».

La questione è inammissibile.

Nella specie, la ricorrente si è limitata a dedurre la violazione del diritto comunitario senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla incidenza che tale presunta violazione avrebbe sulle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. In altri termini, non risulta affatto una qualsiasi ridondanza su sfere di competenze legislative regionali della violazione della citata direttiva.

12. — Le Regioni Toscana (ric. n. 69 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006), hanno impugnato, sia pure secondo non sempre coincidenti prospettazioni, gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del Codice. In particolare, la Regione Puglia ha limitato l'impugnazione all'art. 25, comma 1, lettera a) e all'art. 42, comma 3; le Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Piemonte hanno impugnato soltanto l'art. 25, comma 1, lettera a).

Le suindicate norme hanno disposto che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni.

Data la loro stretta connessione, le questioni come sopra prospettate possono essere esaminate in modo congiunto.

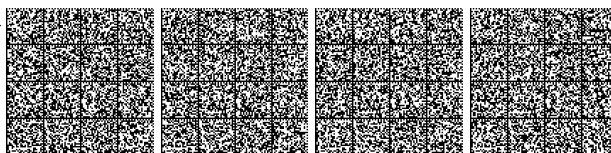
Al riguardo, le ricorrenti hanno sostenuto che, nel loro complesso, le suddette disposizioni del Codice dell'ambiente violano:

— l'art. 76 Cost., atteso che esse si porrebbero in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 308 del 2004, ed in particolare con il suo art. 1, comma 8, il quale prevedeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze regionali come delineate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (Regione Marche, ric. n. 79 del 2006);

— gli artt. 117 e 118 Cost., atteso che verrebbero lese le prerogative riconosciute alle Regioni in materia di governo del territorio e di tutela della salute (Regione Marche, ric. n. 79 del 2006);

— gli artt. 117 e 118 Cost., atteso che non sarebbero previste adeguate forme di partecipazione delle Regioni secondo i principi sanciti dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte (Regione Toscana, ric. n. 69 del 2006);

— «la competenza regionale» atteso che, non venendo in rilievo funzioni amministrative che presuppongono un intervento unitario statale, la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale «non può che spettare alle Regioni, anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali» (Regione Umbria, ric. n. 72 del 2006; in senso analogo Regione Emilia-Romagna, ric. n. 73 del 2006, e Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ric. n. 71 del 2006).



Inoltre, con riferimento al solo art. 25, comma 1, lettera a), la Regione Puglia (ric. n. 76 del 2006) ha dedotto la violazione del principio di leale collaborazione; le Regioni Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) hanno ritenuto, in particolare, leso il principio di sussidiarietà e i criteri dettati dalla legge delega.

Con riferimento, invece, al solo art. 42, comma 3, la Regione Puglia ha lamentato la violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

12.1. — Le suddette questioni non sono fondate.

Fatta eccezione per le Regioni Toscana e Puglia, le quali – con memoria successiva alla proposizione del ricorso – hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione ed hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per le altre ricorrenti permane l'interesse a coltivare l'impugnazione anche dopo l'abrogazione delle disposizioni stesse, non potendosi escludere che esse abbiano avuto, *medio tempore*, una qualche applicazione concreta.

12.2. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 71, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiva alla competenza dello Stato, tra le altre, «le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni»; ciò a prescindere da quanto ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, in ordine alla stessa applicabilità dei contenuti di tale decreto legislativo come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004.

A questo riguardo, non possono assumere rilevanza i successivi atti amministrativi di indirizzo e coordinamento dell'autorità statale in materia, previsti dal comma 2 del citato art. 71, né tantomeno può essere preso in esame il contenuto del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), richiamati entrambi, in particolare, nella memoria depositata dalla Regione Marche. Ciò in quanto la legge di delega si riferisce certamente al decreto legislativo n. 112 del 1998, ma non anche ad atti amministrativi emanati, tra l'altro, prima della novella costituzionale del 2001, che ha innovato il Titolo V della parte seconda della Costituzione (si veda, sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, la sentenza n. 90 del 2006).

12.3. — In ordine, poi, alla deduzione relativa alla violazione dell'art. 117 Cost., in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute, è sufficiente osservare, per riconoscerne la infondatezza, che la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale.

Né, come questa Corte ha già più volte affermato, il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto (ex multis, sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007).

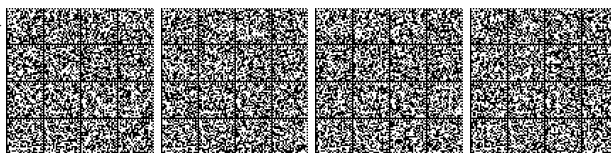
12.4. — Del pari infondata è, infine, la censura di violazione dell'art. 118 Cost.

Innanzitutto, deve rilevarsi come, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetti al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. In secondo luogo, nella specie, l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni.

Ad ogni buon conto, va osservato che l'art. 35, comma 1, del medesimo Codice ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti «localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni».

In definitiva, sul punto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle censure formulate dalle Regioni Toscana e Puglia, mentre devono ritenersi infondate le doglianze prospettate dalle altre Regioni ricorrenti.

13. — La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) ha, in particolare, censurato l'art. 25, comma 1, lettera a), e l'art. 35, comma 1, lettera a), nella parte in cui dette disposizioni prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui esse includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente “incidano” nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale».



Secondo la ricorrente, le due suindicate disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna ragione di “spostare” la competenza in sede statale, dal momento che gli interessi statali sono tutelati dall’autorizzazione stessa».

La questione è inammissibile.

La ricorrente, infatti, da un lato, non ha indicato quale sarebbe l’ambito materiale di spettanza regionale che verrebbe compromesso dalla norma impugnata; dall’altro, si è limitata ad avanzare censure generiche.

14. — Con i rispettivi ricorsi n. 69 del 2006 e n. 79 del 2006 le Regioni Toscana e Marche hanno impugnato l’art. 25, comma 1, lettera b), del Codice, deducendo la violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

Successivamente, come si è innanzi precisato, con le memorie difensive depositate in giudizio, entrambe le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse all’impugnazione della disposizione in esame a seguito della sua abrogazione. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

15. — La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l’art. 26, commi 2, 3 e 4 del Codice, mentre le Regioni Puglia (ric. n. 76 del 2006) ed Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) hanno impugnato il solo comma 3 del medesimo articolo.

Il predetto art. 26 disciplina la fase introduttiva del procedimento di VIA. In particolare il comma 2 di tale norma stabilisce che copia integrale della domanda «deve essere trasmessa alle Regioni, alle Province ed ai Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri».

Il successivo comma 3 prevede che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

Le Regioni Puglia e Emilia-Romagna hanno dedotto che il riportato comma 3 in esame violerebbe:

— le competenze regionali, in quanto verrebbe eluso «del tutto l’obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino gli enti di gestione delle aree naturali protette» (Regione Puglia);

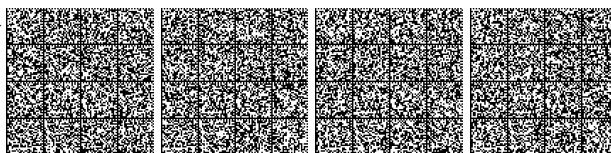
— «direttamente la Regione e gli enti locali», e si porrebbe in contrasto con la direttiva 85/337/CEE che, all’art. 6, comma 1, dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione» (Regione Emilia-Romagna).

La Regione Calabria, dal canto suo, ha osservato che, qualora si ritenesse non fondata la censura rivolta nei confronti dei successivi articoli da 26 a 34 e da 43 a 47, sarebbero illegittimi anche i commi 2, 3 e 4 dell’art. 26, nella parte in cui «viene disciplinata in estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando le modalità di trasmissione della domanda alle autorità interessate, i termini per i pareri di queste e gli effetti dei pareri».

16.1. — In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione proposta dalla Regione Puglia, la quale - come si è già precedentemente rilevato - con la memoria difensiva depositata in giudizio ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l’avvenuta abrogazione anche della disposizione che qui viene in rilievo.

16.2. — Quanto all’impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna, se ne deve rilevare la non fondatezza, in quanto non può ritenersi sussistente il denunciato contrasto tra le disposizioni contenute nel comma 3 e il diritto comunitario.

L’art. 6, comma 1, della direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell’esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell’iter procedimentale. E ciò in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedurali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell’Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l’obiettivo posto a livello europeo, si è limitato ad esonerare il committente o proponente l’opera o l’intervento dall’attivare forme di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26 in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.



16.3. — Inammissibili sono le censure formulate dalla Regione Calabria nella parte in cui sottolineano la presunta illegittimità della normativa statale per il suo «estremo dettaglio». È sufficiente, al riguardo, osservare che, vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non viene neppure in rilievo la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio», dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007).

17. — La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha censurato in blocco le disposizioni contenute negli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del Codice, deducendo che esse, di estremo dettaglio, violerebbero le competenze regionali, in quanto la disciplina della VIA, in ragione delle finalità che connotano tale procedimento, deve essere ricondotta alle materie regionali del governo del territorio e della tutela della salute, che sarebbero prevalenti sulla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.

La stessa Regione Calabria ha impugnato, nel loro complesso, gli artt. 28, 31, comma 4, e 39, per non avere la legge n. 308 del 2004 incluso la direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia) tra quelle la cui attuazione veniva delegata al Governo. Si osserva, inoltre, come in ogni caso, la legge delega sarebbe stata modificata ad opera della legge n. 62 del 2005, che prevede un procedimento di formazione diverso da quello seguito nell'emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le questioni sono inammissibili, attesa la genericità delle censure proposte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi.

Ciò senza dire che, come si è appena rilevato, comunque la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.

18. — Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale proposta dalla medesima Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) nei confronti delle norme contenute nell'art. 27, commi da 2 a 7, e anche dell'Allegato V alla parte seconda del Codice. Si tratta di numerose disposizioni attinenti alla procedura di VIA, di cui la ricorrente denuncia la eccessiva invasività, per la natura dettagliata della normativa, di sfere di competenza legislativa regionale come delineate nel punto che precede. La inammissibilità della questione è sorretta dalle medesime argomentazioni sopra svolte e trae origine, in presenza di un titolo di legittimazione esclusiva dello Stato, dalla genericità delle censure e dal loro carattere indifferenziato, oltre che dall'erroneo riferimento alla natura di «dettaglio» delle disposizioni oggetto di gravame.

19. — La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) censura, con riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, l'art. 28, comma 2, lettera b), del Codice, nella parte cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla «VIA regionale». La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato il secondo comma del citato art. 28, il quale alla lettera a) stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (...) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate».

La questione proposta dalla Regione Calabria in relazione alla lettera a) dell'art. 28 è inammissibile per genericità, non essendo sorretta da alcuna argomentazione volta a dimostrare la illegittimità costituzionale della norma stessa.

Con riferimento alla censura relativa alla lettera b) del medesimo art. 28 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come d'altronde richiesto nella sua memoria difensiva della Regione Emilia-Romagna, in quanto nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate, come più volte rilevato, dal decreto legislativo n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.

20. — Per la sua genericità deve essere anche dichiarata inammissibile la questione, sollevata dalla Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), relativa alla impugnazione degli artt. 29, comma 1, primo periodo, 31, comma 1, e 43, comma 4, i quali dettano disposizioni concernenti la «partecipazione al procedimento» di VIA.



21. — Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alle censure proposte dalla medesima Regione Calabria nei confronti dell'art. 29, commi da 2 a 5, del Codice. Anche in questo caso le doglianze prospettate in ordine alle disposizioni attinenti alla «partecipazione al procedimento» di VIA, si presentano affette da assoluta genericità, sicché si impone la declaratoria di inammissibilità della questione.

22. — La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) ha impugnato l'art. 31, commi 1 e 2, mentre la Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato lo stesso art. 31 nei commi da 2 a 4. La normativa censurata disciplina il «giudizio di compatibilità ambientale» e prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso Codice.

Le ricorrenti basano le loro censure sul presunto contrasto tra le disposizioni impugnate e «il coordinamento delle procedure autorizzative da parte delle Regioni»: infatti, si deduce che «la maggiore parte delle Regioni hanno (...) adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120 e 150 giorni, con il risultato che, pur attivando correttamente la procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le Regioni si vedrebbero scavalcate dall'esercizio del potere sostitutivo statale» (Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

Quanto poi ai commi da 2 a 4, la Regione Calabria osserva che la normativa censurata, lungi dal potersi considerare come espressione di principi fondamentali, presenterebbe aspetti di dettaglio e, comunque, avrebbe dovuto rispettare «l'istanza cooperativa».

Le questioni così proposte sono palesemente inammissibili per genericità, non essendo supportate da effettivi elementi argomentativi. Né, comunque, sono individuabili, sulla base delle scarse motivazioni offerte dalle ricorrenti, specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese. In ogni caso, poi, la riduzione del termine di conclusione del procedimento dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.

23. — Norme regolatrici della cosiddetta «procedura di verifica» sono contenute nell'art. 32 del Codice.

Di tale articolo la Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) censura il comma 3, secondo il quale «l'autorità competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempiuto sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici».

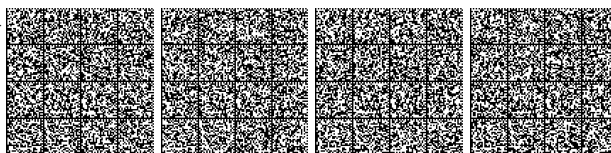
In relazione a tale disposizione la ricorrente si limita ad una generica censura di illegittimità costituzionale per la natura di estremo dettaglio di essa.

La ricorrente, in realtà, neanche indica le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un *vulnus*, né specifica in quale modo le prescrizioni procedurali fissate dalla normativa impugnata comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.

In presenza di siffatte carenze motivazionali, deve essere dichiarata la inammissibilità per genericità della questione di legittimità costituzionale proposta.

24. — Con riferimento alle «relazioni tra VAS e VIA», e cioè tra le due distinte procedure di valutazione ambientale strategica, riferita a piani, e di valutazione di impatto ambientale, riferita a singole opere ed interventi, il Codice dispone che «per i progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma» (art. 33).

Le Regioni Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) hanno censurato le citate norme lamentando che esse violano, innanzitutto, l'art. 11 della direttiva del 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria, e la stessa direttiva 85/337/CEE, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto in essa una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per la decisione».



Inoltre, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha lamentato la violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto verrebbe limitata «la discrezionalità del legislatore regionale, competente anche in sede di attuazione delle citate direttive comunitarie» a norma della citata disposizione costituzionale.

Le suddette questioni devono essere dichiarate inammissibili per genericità delle doglianze prospettate, atteso che le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la suddetta violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la quale ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.

25. — La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l'art. 34, comma 2, «il quale individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Tale norma, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La censura è inammissibile per genericità, atteso che, come più volte rilevato, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne la illegittimità costituzionale.

26. — L'art. 42 del Codice, in tema di «progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale» è stato censurato nel comma 2 dalla Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e dalla Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), in quanto modificando il sistema precedente di determinazione delle soglie e fissando criteri troppo rigidi, violerebbe le competenze regionali.

Le doglianze prospettate dalle Regioni Calabria e Piemonte sono inammissibili per genericità, atteso che non viene indicato quale sarebbe lo specifico ambito materiale violato dalle norme impuginate.

27. — La Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006) ha impugnato l'art. 43 in quanto «vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di valutazione di impatto ambientale per i progetti di loro competenza, senza che sussistano esigenze di uniformità e standard di tutela».

La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato il comma 5 dell'art. 43 «che disciplina i casi e le modalità di sospensione dei lavori in corso ai fini del ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale»; anche tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

Le censure prospettate sono inammissibili per genericità, non avendo entrambe le ricorrenti addotto alcun argomento dal quale desumere l'incidenza negativa del contenuto delle norme in ambiti materiali di pertinenza regionale.

28. — La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l'art. 44 nella parte in cui «determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA»; tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La stessa Regione ha censurato l'art. 46, «nella parte in cui limita eccessivamente l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la possibilità di promuovere procedure semplificate»; tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La medesima ricorrente ha impugnato anche l'art. 50 relativo all'«adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali». L'illegittimità di tale norma sarebbe conseguenza della illegittimità delle altre disposizioni impuginate.

Le censure sono inammissibili per genericità: la ricorrente, infatti, con riferimento agli artt. 44 e 46, si è limitata a rilevare la natura dettagliata delle disposizioni censurate per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate; con riferimento all'art. 50, si è limitata a richiamare genericamente le doglianze prospettate in relazione «a molte delle disposizioni contenute nella Parte seconda» del Codice, senza aggiungere alcuna argomentazione di rilievo.

29. — Le Regioni Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Marche (ric. n. 79 del 2006), hanno impugnato il comma 3 dell'art. 51 per violazione degli artt. 117 e 118 e del principio di leale collaborazione; la Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) ha censurato, oltre al comma 3, anche i commi 1 e 5, per violazione dell'art. 117 Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità. Infine, la Regione Calabria ha impugnato il solo art. 51, comma 1, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.



L'efficacia di tali norme è subordinata all'emanazione di «regolamenti e norme tecniche integrative» della disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Le disposizioni impugnate, abrogate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 4 del 2008, non hanno avuto attuazione nel breve periodo della loro vigenza non risultando, come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica, che siano stati emanati i previsti atti regolamentari.

Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

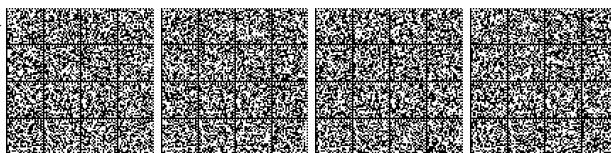
6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;



11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, primo e quinto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

26) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;



28) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

29) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 proposte, in riferimento agli artt. 117, 118 Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

Ordinanza

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolati di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi della tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature — ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE



N. 235

Sentenza 15 - 23 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta, con relativi allegati, nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 301, 304, 305, 306, 309, comma 1, 311, 312, 313, 314 e 315 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto eccesso di delega - Omessa indicazione della lesione alle competenze costituzionalmente attribuite alla ricorrente - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta, con relativi allegati.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta inosservanza, nel procedimento di approvazione del decreto attuativo, dei criteri indicati nella legge-delega n. 62/2005, che avrebbe tacitamente abrogato la delega contenuta nella legge n. 308/2004 - Esclusione che la delega successiva, relativa all'attuazione di direttive comunitarie in diverse materie, abbia abrogato la precedente, conferita nella specifica materia ambientale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 dicembre 2004, n. 308; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del decentramento amministrativo, dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della libera circolazione fra le Regioni - Omessa motivazione sui parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 3, 5, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per aver di codice introdotto una disciplina innovativa e non di riordino - Omessa specificazione di quale incidenza avrebbe il dedotto vizio sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Intero complesso normativo in tema di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze degli enti locali - Genericità delle censure prospettate - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intera parte sesta.
- Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega e violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Omessa motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, artt. 76 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotta invasione delle attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, art. 117, principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente - Competenze ministeriali - Previsione che l'azione ministeriale si svolga, normalmente, in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché invasione delle competenze, anche amministrative, regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità della norma a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 2.
- Costituzione, artt. 76, 114, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 300.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - Attribuzione allo Stato del potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione e di assumere direttamente dette misure - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione e invasione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2.
- Costituzione, art. 118 e principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta invasione delle competenze legislative regionali, lesione dei principi di sussidiarietà e differenziazione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nonché eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

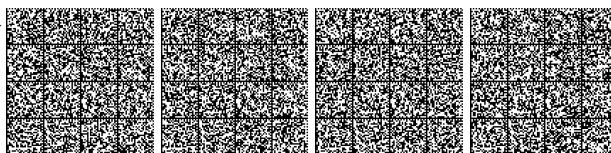
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, commi 1, 2 e 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Facoltà per gli enti territoriali di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle competenze amministrative regionali e svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia - Inidoneità della norma censurata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 309, comma 1.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione delle funzioni amministrative delle Regioni - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione del diritto di difesa - Evocazione di parametro non contenuto nel titolo V della Costituzione senza indicazione di come dalla sua violazione possa derivare una lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 24.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale - Mancata attribuzione del medesimo potere alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta lesione dell'autonomia degli enti territoriali - Omessa argomentazione sulle ragioni della affermata violazione del parametro evocato - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311.
- Costituzione, art. 114.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Prevenzione e ripristino ambientale - Disciplina della procedura di adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze amministrative delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 312 e 313.
- Costituzione, art. 118.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Istanze di sospensione avanzate dalle Regioni Calabria e Puglia - Non luogo a provvedere, essendo stato deciso il merito dei ricorsi

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 299 a 318 nonché degli allegati dal I al V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia con ricorsi rispettivamente notificati l'8, il 21-27 ed il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 15 ed il 20 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 68, 70 e 76 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus e della Biomasse Italia S.p.A. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — La Regione Calabria, con ricorso n. 68 del 2006, la Regione Piemonte, con ricorso n. 70 del 2006 e la Regione Puglia, con ricorso n. 76 del 2006, hanno impugnato, fra l'altro, l'intero testo della parte sesta (artt. 299-318 e allegati I-V) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - d'ora in avanti «Codice dell'ambiente»), nonché singole disposizioni in essa contenute, cioè, in particolare, gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 301, 304, 305, 306, 308, 309, comma 1, 311, 312, 313, 314 e 315, per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

1.1. — Le Regioni Calabria e Puglia hanno, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

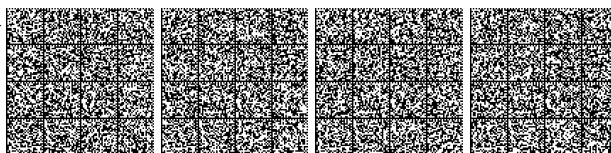
2. — La Regione Calabria impugna l'intera parte sesta del Codice dell'ambiente, con i relativi allegati, nonché, specificamente, gli artt. 299, commi 2 e 5, 304, comma 3, 305, comma 2, 306, comma 2, 309, comma 1, 311, 312 e 313.

2.1. — L'intera parte sesta del Codice dell'ambiente viene censurata dalla Regione ricorrente per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. La Regione Calabria asserisce, da un lato, che la direttiva 2004/35/CE, di cui le norme contenute nella predetta parte sesta del decreto impugnato costituirebbero attuazione, non è contemplata fra quelle per l'attuazione delle quali la legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha conferito la delega al Governo. Dall'altro lato, la Regione ricorrente sostiene che il decreto impugnato è stato approvato senza rispettare alcune prescrizioni della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), che invece delega espressamente il Governo ad attuare la direttiva 2004/35/CE. In particolare, il procedimento di approvazione del decreto impugnato si sarebbe in primo luogo discostato, quanto ai soggetti proponenti, dalla previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2005, secondo la quale i decreti legislativi devono essere adottati «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva». In secondo luogo, il decreto impugnato sarebbe stato approvato senza rispettare l'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, secondo cui gli schemi di decreti legislativi devono essere «corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni» e su di essi deve essere «richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari». Infine, il decreto impugnato non avrebbe rispettato l'art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2005, il quale, per garantire il potere delle Regioni di provvedere, nelle materie di loro competenza, all'attuazione degli atti dell'Unione europea, stabilisce che i decreti legislativi, eventualmente adottati in tali materie, recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute ed entrano in vigore, per le Regioni nelle quali non sia ancora vigente la rispettiva disciplina di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, perdendo comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

2.2. — Quanto alle censure riferite a singole disposizioni, la Regione Calabria censura, in primo luogo, l'art. 299, comma 2, del Codice dell'ambiente, in base al quale l'azione ministeriale, relativa all'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, «si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo». Secondo la ricorrente, l'espressione «normalmente», utilizzata dal legislatore, sarebbe lesiva del principio di leale cooperazione, perché «consente di eludere l'esigenza che pure nella disposizione viene affermata». Inoltre, lo svilimento della posizione degli enti territoriali dotati di autonomia, posti dalla disposizione censurata sullo stesso piano di «qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo», violerebbe gli articoli 114 e 118 della Costituzione.

2.3. — Per questo stesso motivo la Regione Calabria censura anche l'art. 309, comma 1, del Codice dell'ambiente, che, ai fini della legittimazione a richiedere l'intervento statale in caso di danno ambientale, equipara la posizione delle Regioni a quella di altre «persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale».

2.4. — Ad avviso della Regione Calabria sarebbe poi illegittimo l'art. 299, comma 5, del Codice dell'ambiente, secondo cui «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della



parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno». Tale disposizione violerebbe, secondo la ricorrente, il principio di leale collaborazione, «nella parte in cui esclude qualsiasi forma di intervento regionale nel procedimento di adozione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina delle attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale».

2.5. — La Regione Calabria afferma ancora l'illegittimità costituzionale degli articoli 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del Codice dell'ambiente. La prima disposizione (art. 304, comma 3) attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in caso di minaccia imminente di danno ambientale, la facoltà di chiedere all'operatore interessato di fornire informazioni sulla minaccia, di ordinargli di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, nonché di adottare direttamente le suddette misure di prevenzione. La seconda disposizione (art. 305, comma 2) attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ipotesi in cui si sia già verificato un danno ambientale, le facoltà: di chiedere all'operatore interessato informazioni sul danno e sulle misure da lui adottate; di adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; di ordinare all'operatore di prendere, o di adottare direttamente, le misure di ripristino necessarie. La terza disposizione (art. 306, comma 2), infine, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti in base alla disposizione in precedenza richiamata, il potere di decidere quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, valutando anche l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato. Ciascuna di queste disposizioni, secondo la Regione Calabria, violerebbe l'art. 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, nella parte relativa all'attribuzione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del «potere di ordinare interventi incidenti direttamente sul territorio, senza neppure consultare gli enti territoriali interessati».

2.6. — Anche gli articoli 312 e 313 del Codice dell'ambiente sarebbero, ad avviso della Regione Calabria, in contrasto con il principio di leale collaborazione e con l'art. 118 Cost. Tali norme, infatti, nel disciplinare l'istruttoria del procedimento di adozione dell'ordinanza ministeriale che ingiunge il ripristino ambientale a coloro che siano risultati responsabili di un fatto che abbia causato un danno ambientale, non prevedono «alcun coinvolgimento degli enti regionali e locali».

2.7. — Infine, la Regione Calabria censura l'articolo 311 del Codice dell'ambiente, a mente del quale «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto». Tale disposizione, secondo la ricorrente, confliggerebbe con gli articoli 24, 114 e 118 Cost., in quanto non riconosce alle Regioni la legittimazione a ricorrere per il risarcimento del danno ambientale, nonostante l'indubbia incidenza dell'illecito perpetrato sul loro territorio e sulle attività che le Regioni stesse sono chiamate a disciplinare e porre in essere.

2.8. — In prossimità dell'udienza, la Regione Calabria ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle censure proposte e ha argomentato circa la loro perdurante attualità, anche a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo la sua emanazione, che peraltro non hanno riguardato le previsioni della parte sesta.

3. — La Regione Piemonte, sebbene con censure che menzionano in particolare talune disposizioni, impugna nel suo complesso l'intera disciplina della parte sesta del Codice dell'ambiente, deducendo la «violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.», nonché «dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

3.1. — Secondo la Regione Piemonte, innanzitutto, le «notevoli innovazioni» introdotte dal decreto impugnato non corrispondono alle indicazioni della legge delega e, in particolare, al criterio direttivo relativo al coordinamento normativo per «conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione delle medesime, rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno, definire le modalità di quantificazione del danno». La nuova disciplina dettata in materia dal decreto impugnato, e segnatamente quella di cui agli articoli 308, 313, 314 e 315, è infatti caratterizzata, ad avviso della Regione ricorrente, da uno «sforzo di specificazione e di minuto dettaglio anche operativo» tale da produrre «limitazione e difficoltà nell'espletamento dell'attività di prevenzione e riparazione del danno ambientale anziché rafforzamento della stessa». Inoltre, le nuove procedure per l'attuazione degli interventi ripristinatori o per il risarcimento per equivalente «appaiono dirette a circoscrivere anziché ad ampliare e rafforzare strumenti, modi e tempi dell'azione pubblica di tutela».



3.2. — In secondo luogo, la Regione Piemonte sostiene che la disciplina impugnata, nel riservare in capo allo Stato, senza alcuna forma di partecipazione delle amministrazioni territorialmente interessate, ogni potere di intervento amministrativo (articoli 301, 304, 305, 306 e 308), nonché l'azione risarcitoria (articoli 311, 312, 313, 314 e 315), esclude l'apporto delle Regioni ed amministrazioni locali, previsto invece dalla previgente normativa, in ordine agli interventi di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Ciò sarebbe in contrasto, secondo la ricorrente, oltre che con le previsioni della legge di delega, anche con il ruolo istituzionale degli enti territoriali e l'assetto delle loro competenze, quali risultano dagli articoli 114, 117 e 118 Cost. Risulterebbero, inoltre, violati i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza, leale cooperazione, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che la concentrazione delle funzioni amministrative in sede ministeriale, a prescindere da ogni criterio di rilevanza e dimensione territoriale del problema, determinerebbe, secondo la Regione Piemonte, «difficoltà e rallentamento nell'azione pubblica di tutela dell'ambiente».

3.3. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. La difesa erariale, nell'osservare che il cosiddetto carattere trasversale della materia ambientale non impedisce allo Stato di stabilire regole omogenee per tutto il territorio nazionale, ha comunque fatto riserva di depositare memorie illustrative.

4. — La Regione Puglia afferma l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 76, 117 e 118 Cost., di alcune specifiche norme contenute nella parte sesta del Codice dell'ambiente.

4.1. — In primo luogo, la Regione Puglia censura l'art. 299, comma 2, del Codice dell'ambiente, in quanto tale norma, nel disporre che «l'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le Regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo», lascerebbe presumere che tale collaborazione non sia obbligatoria, con ciò ponendosi in contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.

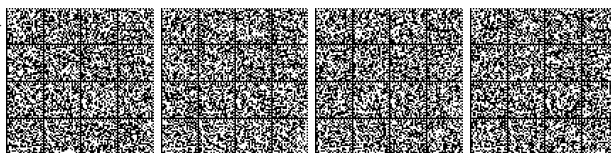
4.2. — In secondo luogo, la Regione Puglia impugna l'art. 299, comma 5, del Codice dell'ambiente, in quanto tale disposizione, anche in questo caso in contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost., demanda la definizione dei «criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» ad un decreto ministeriale adottato senza la previa intesa con le Regioni, che dovrebbe invece ritenersi necessaria «in considerazione della interferenza di tale disciplina con funzioni e compiti» svolti in materia dalle Regioni.

4.3. — In terzo luogo, ad avviso della Regione Puglia, la definizione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 del Codice dell'ambiente («è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo o misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima») sarebbe eccessivamente ristretta, perché riguarderebbe soltanto «situazioni già definitivamente compromesse», escludendo invece quelle in cui «il danno non ha ancora assunto una decisa connotazione». Da ciò conseguirebbe, secondo la Regione ricorrente, il rischio che siano escluse dall'azione di risarcimento fattispecie dannose la cui valutazione potrebbe, invece, avvenire anzitempo e tempestivamente in sede regionale, con conseguente ulteriore violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

4.4. — Infine, la Regione Puglia afferma che l'attribuzione al Ministero dell'ambiente — ai sensi dell'articolo 306, commi 1, 2 e 5, del Codice dell'ambiente — di tutte le funzioni relative alle misure di ripristino ambientale sia eccessiva e non giustificata dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale attribuzione si porrebbe quindi in contrasto sia con l'art. 117 della Costituzione, atteso che la competenza legislativa statale in materia di danno ambientale si intreccia con quella regionale in materia di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali, sia con i principi di sussidiarietà e differenziazione dettati dall'art. 118 Cost. e richiamati dalla legge delega, donde una violazione anche dell'art. 76 Cost. Tali principi impongono, secondo la Regione ricorrente, che l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative avvenga sempre e comunque con la collaborazione delle Regioni interessate, le cui prerogative sono state invece comprese dalla disposizione censurata, anche in contrasto con le indicazioni della legge delega.

5. — Nei giudizi instaurati dalle Regioni Piemonte e Puglia è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus, sostenendo la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate e insistendo soprattutto sugli argomenti a sostegno delle censure basate sull'art. 76 Cost.

6. — Nel giudizio instaurato dalla Regione Piemonte sono altresì intervenute la Biomasse Italia S.p.A., la Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., la Ital Green Energy S.r.l. e la E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.A, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato, senza peraltro svolgere alcuna argomentazione relativa specificamente alle disposizioni della parte sesta del Codice dell'ambiente.



Considerato in diritto

1. — Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e Puglia (ric. n. 76 del 2006) hanno impugnato, fra l'altro, l'intera parte sesta (artt. 299-318 e allegati I-V) e, in particolare, gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 301, 304, 305, 306, 308, 309, comma 1, 311, 312, 313, 314 e 315 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale — d'ora in avanti «Codice dell'ambiente»), per violazione degli artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato l'intera parte sesta del Codice dell'ambiente, con i relativi allegati, e, separatamente, le seguenti disposizioni singolarmente considerate: artt. 299, commi 2 e 5, 304, comma 3, 305, comma 2, 306, comma 2, 309, comma 1, 311, 312, 313; la Regione Piemonte ha impugnato l'intera parte sesta del Codice dell'ambiente, riferendo le censure in particolare alle seguenti disposizioni: artt. 301, 304, 305, 306, 308, 311, 312, 313, 314 e 315; la Regione Puglia, infine, ha impugnato esclusivamente le seguenti specifiche disposizioni del Codice dell'ambiente: artt. 299, commi 2 e 5, 300 e 306, commi 1, 2 e 5.

Le Regioni Calabria e Puglia hanno altresì chiesto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impuginate.

In ragione della loro connessione oggettiva, i ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con una unica pronuncia.

2. — Riservata ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi, occorre premettere che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalle stesse Regioni relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'intero testo del Codice dell'ambiente.

Con la stessa sentenza — cui ci si uniforma in questa sede — sono stati, altresì, dichiarati inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus, nonché della Biomasse Italia S.p.A., della Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.A, in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo sentenza n. 405 del 2008).

3. — Ciò premesso, dal momento che varie Regioni hanno impugnato le medesime norme, è conveniente muovere dalle censure riferite all'intera parte sesta del Codice dell'ambiente e, poi, esaminare le ulteriori doglianze nella successione numerica delle disposizioni cui esse si riferiscono.

4. — La Regione Calabria ha impugnato, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l'intera parte sesta del Codice dell'ambiente.

4.1. — In primo luogo, la Regione Calabria sostiene che la disciplina censurata sia attuativa di una specifica direttiva comunitaria (direttiva 2004/35/CE «sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale»), la quale non è contemplata fra quelle per la cui attuazione è stata conferita delega al Governo da parte della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

La questione è inammissibile.

La ricorrente non ha indicato una lesione delle competenze ad essa costituzionalmente attribuite che discenda direttamente dall'asserito vizio di eccesso di delega. Di conseguenza, la Regione non può ritenersi legittimata a denunciare il dedotto vizio. D'altro canto, nell'obbligo di attuare tutte le direttive comunitarie, sancito dai criteri direttivi, rientra implicitamente anche la direttiva in questione.

4.2. — In secondo luogo, la Regione Calabria rileva che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nel delegare il Governo all'attuazione della citata direttiva 2004/35/CE, ha previsto un procedimento di approvazione del relativo decreto attuativo diverso da quello prefigurato dalla legge n. 308 del 2004 e in concreto osservato per l'approvazione del decreto legislativo che ha introdotto il censurato Codice dell'ambiente. Quest'ultimo, di conseguenza, sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittimo, in quanto adottato senza rispettare i criteri previsti dalla delega contenuta nella legge n. 62 del 2005, che, in quanto norma successiva, avrebbe abrogato la precedente delega contenuta nella legge n. 308 del 2004. In particolare, il decreto censurato sarebbe stato adottato senza rispettare l'art. 1, commi 2, 4 e 6, della legge n. 62 del 2005.

La questione non è fondata.



A prescindere dalla circostanza che, anche in questo caso, la violazione dei criteri di delega, dedotta dalla ricorrente, non si traduce in una diretta lesione delle sue competenze, deve comunque escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge n. 62 del 2005 e relativa all'attuazione di una ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge n. 308 del 2004. Inoltre, la legge delega n. 62 del 2005 è diversa dalla legge delega n. 308 del 2004, che non richiede solo l'attuazione del diritto comunitario, ma anche il suo coordinamento nell'ambito della legislazione ambientale. Né si può dire che i criteri della legge n. 62 del 2005 ne restringano la portata.

5. — La Regione Piemonte ha impugnato l'intera parte sesta del decreto (anche se le censure menzionano in particolare alcune disposizioni), per «violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.», nonché «dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

5.1. — Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., la ricorrente non svolge alcuna argomentazione, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate.

5.2. — Con riferimento alla asserita violazione dell'art. 76 Cost., ad avviso della ricorrente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con la legge delega, da un lato, perché introdurrebbero una disciplina «innovativa» in attuazione di una delega concessa a soli fini di riordino e coordinamento normativo e, dall'altro lato, perché tale disciplina, «caratterizzata da uno sforzo di specificazione e di minuto dettaglio», finirebbe per produrre «limitazione e difficoltà nell'espletamento dell'attività di prevenzione e riparazione del danno ambientale anziché rafforzamento della stessa», non corrispondendo così alle indicazioni della legge delega e in particolare al criterio previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 308 del 2004 («conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno»).

La questione è inammissibile.

Innanzitutto, la ricorrente si è limitata a dedurre il vizio di eccesso di delega, senza fornire alcuna dimostrazione in ordine alla incidenza che esso avrebbe sulle proprie competenze costituzionalmente garantite. Inoltre, la censura è generica, atteso che la ricorrente impugna l'intera disciplina della parte sesta del Codice dell'ambiente senza indicare, in particolare, quali norme della stessa, e per quali ragioni, determinerebbero una riduzione del livello di tutela ambientale in contrasto con i principi della legge delega.

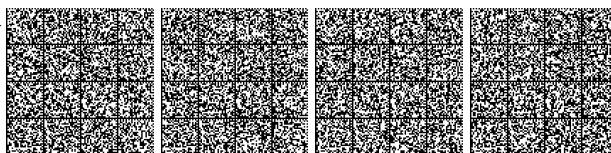
5.3. — Con riferimento, infine, agli altri parametri costituzionali asseritamente violati, la Regione Piemonte sostiene che la disciplina censurata, concentrando «tutta l'attività di intervento amministrativo e correlativamente di azione risarcitoria in capo allo Stato» ed escludendo invece «l'apporto delle Regioni e delle amministrazioni locali» in ordine agli interventi di prevenzione e riparazione del danno ambientale, previsto dalla previgente normativa, si porrebbe in contrasto «con le previsioni della legge delega, con il ruolo istituzionale degli enti locali e l'assetto delle loro competenze, a norma degli artt. 114, 117 e 118 Cost., con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza, leale collaborazione, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, essendo altresì più che evidente che la concentrazione in sede ministeriale di qualsiasi attività, prescindendo da ogni criterio di rilevanza e dimensione territoriale del problema da affrontare e degli interventi da porre in essere, non può che determinare difficoltà e rallentamento nell'azione pubblica di tutela dell'ambiente».

La questione è inammissibile a causa della genericità delle censure prospettate.

La ricorrente impugna, infatti, una pluralità di disposizioni legislative diverse tra loro, in relazione a molteplici parametri costituzionali, omettendo di distinguere e precisare, con riferimento a ciascuna singola norma o gruppo omogeneo di norme, quali siano i parametri violati e quali siano i motivi che sorreggono le diverse censure prospettate in relazione a ciascun parametro.

6. — Le Regioni Calabria e Puglia hanno impugnato l'art. 299, comma 5, del Codice dell'ambiente, in base al quale «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale».

Secondo le ricorrenti, tale disposizione, nella parte in cui esclude, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale, «qualsiasi forma di intervento regionale» (Regione Calabria) e, in particolare, la previa intesa, da ritenersi invece necessaria «in considerazione della interferenza di tale disciplina con funzioni e compiti» svolti in materia dalle Regioni (Regione Puglia), si porrebbe in contrasto, secondo la Regione Puglia, con gli artt. 76, 117 e 118 Cost. e, secondo la Regione Calabria, con il principio di leale collaborazione.



Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 76 e 118 Cost. la questione è inammissibile, non essendo svolta, in relazione a tali parametri, alcuna argomentazione da parte della ricorrente.

Con riferimento, invece, alla asserita violazione dell'art. 117 Cost. e del principio di leale collaborazione, la questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire la natura dei rapporti che intercorrono fra la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente» (nella quale certamente rientra il danno ambientale) e le competenze legislative regionali in altre materie, su cui la disciplina statale ambientale può incidere (sentenze n. 61 e n. 12 del 2009). Al riguardo, è stato precisato che «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente [...] deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore». La suddetta normativa, pertanto, «rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni [...] in materie di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi». Da ciò consegue che la disciplina statale di tutela dell'ambiente rappresenta «un limite alla disciplina che le Regioni [...] dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate [...]» nell'esercizio di competenze loro proprie. Secondo tale giurisprudenza costituzionale, quindi, lo Stato detta, in materia di tutela dell'ambiente, una disciplina inderogabile *in pejus*, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse esercitino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione in altre materie. Tale ricostruzione del rapporto fra i due ordini di potestà legislative in termini di «prevalenza» della disciplina ambientale statale su quella dettata dalle Regioni in materie di loro competenza (nel senso che la tutela dell'ambiente è un presupposto della sua fruizione) non consente pertanto di ravvisare, in particolare nella specifica materia del danno ambientale, una «interferenza» fra competenze, che invece costituisce il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione e, quindi, anche il fondamento delle censure in esame.

7. — Le Regioni Calabria e Puglia hanno impugnato l'art. 299, comma 2, del Codice dell'ambiente, in base al quale «l'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le Regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo».

Entrambe le ricorrenti contestano, innanzitutto, l'espressione «normalmente», utilizzata dal legislatore. Essa consentirebbe, infatti, «di eludere l'esigenza che pure nella disposizione viene affermata», in violazione del principio di leale collaborazione (Regione Calabria) e lascerebbe presumere che la collaborazione in essa menzionata non sia obbligatoria, con ciò ponendosi in contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost. (Regione Puglia). La sola Regione Calabria ritiene, inoltre, che la censurata disposizione si ponga in contrasto anche con gli artt. 114 e 118 Cost., in quanto essa svilirebbe la posizione degli enti territoriali dotati di autonomia, ponendoli sullo stesso piano di «qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo».

La questione è inammissibile, in quanto la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.

In primo luogo, la disposizione impugnata, in una materia nella quale non trova applicazione, per le ragioni in precedenza esplicitate (*sub* 6), il principio di leale collaborazione, prevede che l'azione ministeriale debba normalmente svolgersi nel rispetto di tale principio, con ciò ampliando e non limitando le competenze delle Regioni. In secondo luogo, la circostanza che il principio cooperativo, oltre che agli enti territoriali, venga riferito anche ad altri soggetti, non è suscettibile di tradursi in una lesione sostanziale delle prerogative delle Regioni, che non ricaverebbero pertanto alcuna utilità concreta dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata.

8. — La Regione Puglia impugna l'art. 300 del Codice dell'ambiente, ritenendo che tale disposizione, in violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost., introduca una definizione di danno ambientale eccessivamente ristretta, in quanto riferita soltanto a «situazioni già definitivamente compromesse» e non anche a situazioni in cui «il danno non ha ancora assunto una decisa connotazione», con conseguente rischio che siano escluse dall'azione di risarcimento fattispecie dannose la cui valutazione potrebbe, invece, in sede regionale, «avvenire anzitempo e comunque tempestivamente».

La questione è inammissibile.

La ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla sfera di competenze ad essa attribuite dalla Costituzione.

9. — La Regione Calabria ha impugnato gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del Codice dell'ambiente, i quali disciplinano l'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale, attribuendo all'amministrazione statale, in particolare, il potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure.

Ad avviso della ricorrente, tale disciplina, in quanto attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio «il potere di ordinare interventi incidenti direttamente sul territorio, senza neppure consultare gli enti territoriali interessati», violerebbe, da un lato, il principio di leale collaborazione e, dall'altro lato, l'art. 118 Cost.

La questione non è fondata.



In primo luogo, quanto all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, si è già chiarito in precedenza (*sub* 6) che la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina dettata dalle Regioni, in materie di loro competenza, in ordine all'uso o alla fruizione dell'ambiente stesso, non consente di ravvisare, in particolare nella specifica materia del danno ambientale, il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, cioè la «interferenza» fra competenze legislative statali e regionali.

La circostanza che lo Stato non sia obbligato ad allocare le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale secondo moduli collaborativi non esclude, peraltro, che il contenuto della scelta allocativa compiuta dal legislatore statale possa essere censurato dalla Regione ricorrente in relazione al diverso parametro rappresentato dall'art. 118 Cost. Quest'ultimo, infatti, nel vincolare naturalmente anche le scelte allocative compiute in sede di esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, esprime un criterio di preferenza a favore del livello amministrativo più vicino ai cittadini, al quale può derogarsi solo in presenza di esigenze di esercizio unitario, che giustificano l'attribuzione della competenza all'amministrazione statale. Nel caso in esame, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.

10. — La Regione Puglia ha impugnato l'art. 306, commi 1, 2 e 5, del Codice dell'ambiente, il quale, in punto di determinazione delle misure di ripristino ambientale, prevede, in particolare, che l'operatore individui le possibili misure e le presenti per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (comma 1), il quale individua quali misure debbano essere attuate (comma 2), assicurando la partecipazione dei soggetti interessati (comma 5).

Secondo la Regione ricorrente, tale disciplina, nel riservare allo Stato «tutte le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale» e nel riconoscere alla competenza statale un «ambito di operatività eccessivo e non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale», si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali. In primo luogo, essa violerebbe l'art. 117 Cost., posto che «la competenza legislativa statale in materia di danno ambientale si intreccia con la competenza regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali». In secondo luogo, la disciplina censurata lederebbe i principi di sussidiarietà e differenziazione, dettati dall'art. 118 Cost., i quali «impongono che l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative avvenga sempre e comunque con la collaborazione delle Regioni interessate». Infine, le norme impugnate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 76 Cost., in quanto i predetti principi di sussidiarietà e differenziazione sono richiamati anche dalla legge delega.

La questione non è fondata.

Circa la dedotta violazione dell'art. 117 Cost., è sufficiente ribadire quanto già affermato in precedenza (*sub* 6) e cioè che in materia di danno ambientale non può sussistere alcuna «interferenza» fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, finalizzata alla tutela dell'ambiente, sulla seconda, che inerisce invece all'uso e alla fruizione del bene ambiente. Né rileva l'asserito «ambito di operatività eccessivo» della disciplina statale, dal momento che, vertendosi in una materia di esclusiva competenza dello Stato, non viene in rilievo la dicotomia norme di principio — norme di dettaglio.

Con riferimento alla asserita violazione dell'art. 118 Cost., per le ragioni in precedenza illustrate (*sub* 9), deve ritenersi che la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale trovi una ragionevole giustificazione nell'esigenza di assicurare che lo svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e unitarietà.

Tale scelta, pertanto, non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà e differenziazione dettati dall'art. 118 Cost., né viola la legge delega che quei principi richiama, con conseguente infondatezza anche della questione riferita all'art. 76 Cost.

11. — La Regione Calabria ha impugnato l'art. 309, comma 1, del Codice dell'ambiente, secondo il quale, in particolare, le Regioni e gli enti territoriali hanno la facoltà di presentare denunce e osservazioni volte a sollecitare l'esercizio dei poteri ministeriali per la prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Secondo la ricorrente, tale disposizione, nell'attribuire la predetta facoltà, oltre che alle Regioni e agli enti locali, anche alle «persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino», si porrebbe in contrasto con gli artt. 114 e 118 Cost., in quanto svilirebbe la posizione degli enti territoriali dotati di autonomia, ponendoli sullo stesso piano degli altri soggetti cui è riconosciuto un identico potere di sollecitazione dell'intervento ministeriale.

La questione è inammissibile, in quanto la norma censurata è inidonea a ledere le competenze regionali.

La circostanza che il potere di sollecitazione dell'esercizio dei poteri ministeriali, oltre che agli enti territoriali, sia riconosciuto anche ad altri soggetti non è suscettibile di tradursi in una lesione sostanziale delle prerogative della



Regione ricorrente, la quale non ricaverebbe, pertanto, alcuna utilità concreta dalla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata.

12. — La Regione Calabria ha impugnato l'art. 311 del Codice dell'ambiente, che disciplina l'azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale. Tale disposizione, in particolare, stabilisce, al comma 1, che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto».

Ad avviso della ricorrente, la norma censurata, non riconoscendo alle Regioni la legittimazione a ricorrere per il risarcimento del danno ambientale, nonostante l'indubbia incidenza dell'illecito perpetrato sul loro territorio e sulle attività che le Regioni stesse sono chiamate a disciplinare e porre in essere, violerebbe gli artt. 24, 114 e 118 Cost.

Va preliminarmente rilevato che, in base alla disciplina del Codice dell'ambiente, è pacifico, da un lato, che il risarcimento per equivalente patrimoniale è comunque dovuto allo Stato (le relative somme sono versate in entrata del bilancio dello Stato e confluiscono in un apposito fondo di rotazione istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e, dall'altro lato, che le Regioni hanno diritto, oltre che di agire in giudizio in qualità di soggetti danneggiati nei beni di loro proprietà dal fatto produttivo di danno ambientale (art. 313, comma 7), anche di ricorrere al giudice amministrativo per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte dell'amministrazione statale, delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale (art. 310, comma 1). Quanto, invece, alla legittimazione delle Regioni e degli enti locali a proporre l'azione risarcitoria per danno ambientale, va osservato che la disposizione impugnata, nel regolare in termini di alternatività il rapporto fra i due strumenti (amministrativo e giurisdizionale) con i quali l'amministrazione statale può reagire al danno ambientale, non riconosce tale legittimazione, ma neppure la esclude in modo esplicito.

A prescindere da tali circostanze, la questione deve comunque essere dichiarata inammissibile.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 118 Cost., la questione è inammissibile per inconferenza del parametro evocato. L'art. 118 Cost., infatti, regola il riparto della funzione amministrativa fra i diversi livelli di governo, mentre la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, da un lato, non costituisce una funzione amministrativa e, dall'altro lato, non risponde alla logica del riparto, dal momento che il riconoscimento della legittimazione dello Stato non esclude quella delle Regioni, e viceversa.

Con riferimento alla asserita lesione dell'art. 24 Cost., la questione è inammissibile perché la ricorrente deduce la violazione di un parametro costituzionale diverso da quelli ricavabili dal titolo V della parte seconda della Costituzione, senza illustrare come da tale violazione possa derivare una menomazione delle proprie competenze legislative, amministrative o finanziarie.

Con riferimento, infine, alla violazione dell'art. 114 Cost., la questione è inammissibile per genericità della censura, atteso che la ricorrente non svolge alcuna argomentazione a sostegno dell'asserita violazione dello specifico parametro costituzionale invocato.

13. — La Regione Calabria ha impugnato gli artt. 312 e 313 del Codice dell'ambiente, che regolano l'ordinanza per il risarcimento del danno ambientale e la relativa istruttoria. Le norme prevedono, in particolare, che, sulla base di una istruttoria dettagliatamente regolata dall'art. 312, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio possa, anziché promuovere in giudizio l'ordinaria azione risarcitoria, adottare una ordinanza immediatamente esecutiva che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale, a titolo di risarcimento in forma specifica, oppure, ove questo risulti impossibile o eccessivamente oneroso, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento per equivalente.

La ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 118 Cost., in quanto le norme censurate non prevedono «alcun coinvolgimento degli enti regionali e locali» nel procedimento per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che ingiunge il ripristino ambientale.

La questione non è fondata.

E' sufficiente ripetere, con riferimento ad entrambi i profili di censura, quanto in precedenza affermato: da un lato, non è rinvenibile, in tema di danno ambientale, alcuna «interferenza» fra competenze legislative che imponga l'applicazione dell'asseritamente violato principio di leale collaborazione (*sub* 6); dall'altro lato, la scelta legislativa di attribuire all'amministrazione statale, anziché alle diverse amministrazioni regionali, il potere di adottare l'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno ambientale il risarcimento trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di assicurare che tale speciale potere amministrativo venga esercitato secondo criteri di uniformità e unitarietà (*sub* 9).

14 — Avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi, non vi è luogo a procedere in ordine alle istanze di sospensione delle disposizioni impuginate, formulate dalle ricorrenti Regioni Calabria e Puglia.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Calabria, Piemonte e Puglia;

Dichiara inammissibili gli interventi rispettivamente spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus nei giudizi instaurati dalle Regioni Piemonte e Puglia e dalla Biomasse Italia s.p.a., dalla Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., dalla Ital Green Energy S.r.l. nonché dalla E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.A. nel giudizio instaurato dalla Regione Piemonte;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. e alla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 301, 304, 305, 306, 308, 311, 312, 313, 314 e 315, proposta dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 114 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria e, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 114 e 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 24, 114 e 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

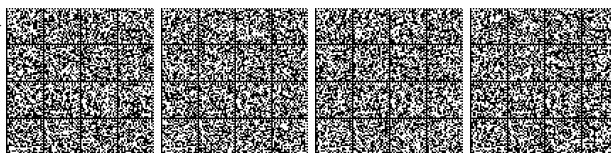
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. e alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 117 e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, comma 3; 305, comma 2, e 306, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'art. 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 306, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 312 e 313 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'art. 118 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2009.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

09C0518

N. 236

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Delimitazione - Censure prospettate dalle parti, non contenute nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione progressiva del periodo di fuori ruolo, precedente alla quiescenza, e anticipazione del collocamento in quiescenza - Disciplina transitoria - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo - Estensione della questione anche ai docenti universitari non ancora in posizione di fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge censurata - Esclusione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Università - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo, precedente alla quiescenza, e anticipazione del collocamento in quiescenza - Disciplina transitoria - Applicabilità della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato già disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3, (97).

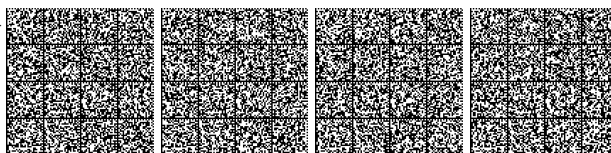
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 30 maggio 2008 e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con otto ordinanze del 30 luglio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte al n. 345 ed ai nn. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 e 357 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Maria Pia Albanese, di Antonino Cataudella, di Mario Comporti, di Francesco Salvatore, di Pierfrancesco Grossi, di Gaetano Fara, di Francesco Orlando, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per Pierfrancesco Grossi, Fabio Merusi per Francesco Orlando, Antonio Lamberti per Francesco Salvatore, Eugenio Picozza per Mario Comporti, Maria Alessandra Sandulli per Antonino Cataudella, Mario Sanino e Paola Salvatore per Gaetano Fara, Salvatore Raimondi per Maria Pia Albanese e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 30 maggio 2008 (r.o. n. 345 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008), «nella parte in cui troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo».

1.1. — La norma impugnata dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e «coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico».

1.2. — Il rimettente riferisce che il giudizio *a quo* è stato promosso dalla professoressa Maria Pia Albanese, nei confronti dell'Università degli studi di Messina, per l'annullamento (previa misura cautelare): a) della nota rettorale prot. n. 8890 del 6 febbraio 2008, con la quale si comunicava che, in applicazione dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, la ricorrente sarebbe cessata anticipatamente dal servizio con effetto dal 1° novembre 2008; b) del decreto rettorale n. 841 del 13 marzo 2008, con il quale si stabiliva che la medesima ricorrente «con effetto dal 1° novembre 2008 cesserà anticipatamente dal servizio».

1.3 — Il giudice *a quo* riassume l'evoluzione della normativa in tema di collocamento fuori ruolo dei professori universitari, prendendo le mosse dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251 (Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età), ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498, in forza del quale i professori universitari, compiuto il settantesimo anno di età, «assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno (art. 1, primo comma)». Secondo tale normativa, le cattedre e i relativi posti di ruolo erano considerati vacanti; i professori fuori ruolo conservavano le prerogative accademiche inerenti allo stato di professori di ruolo, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo, ed erano tenuti a svolgere attività scientifica e didattica, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali; infine, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui avevano compiuto i settantacinque anni, essi erano collocati a riposo.



Tale disciplina era confermata dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), alla stregua della quale, ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del corpo accademico e del Consiglio di facoltà, si teneva conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervenuti all'adunanza. Essi potevano essere eletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessavano all'atto del collocamento a riposo, se si trattava della carica di preside, mentre, per l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopriva al momento del collocamento a riposo poteva continuare a mantenere il suddetto ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto (art. 14, quinto comma, della legge citata).

Il TAR rimettente prosegue osservando che, con legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), veniva stabilito tra i criteri direttivi (art. 12, primo comma, lettera p) che, per i professori ordinari da inquadrare in ruolo a seguito di concorsi successivi a quelli banditi alla data di entrata in vigore della legge, il collocamento fuori ruolo decorresse dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, mentre il pensionamento doveva avere luogo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Invece, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge e per quelli da inquadrare a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarebbe stato disposto soltanto a domanda.

In sede di esercizio della delega, con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in base al richiamato criterio direttivo veniva stabilito il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari al compimento del sessantacinquesimo anno di età e il collocamento a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo, mentre, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 e per quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data, si stabiliva che sarebbero state applicate «le norme già vigenti», salva la richiesta anticipata di collocamento fuori ruolo (art. 110 del d.P.R. citato).

Con legge 7 aprile (recte: agosto) 1990, n. 239 (Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari), si stabiliva che il collocamento fuori ruolo dei docenti di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 382 del 1980 «è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età». La norma escludeva dal proprio ambito applicativo i professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, o inquadrati in ruolo a seguito di concorso bandito entro tale data, per i quali rimaneva fermo il disposto di cui all'art. 110 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Con l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si dava facoltà ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compresi i professori universitari) di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti del collocamento a riposo.

Con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari veniva ridotta a tre anni, sia per i vincitori di concorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, sia per quanti beneficiavano della disposizione transitoria di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sicché questi ultimi, nel cui novero rientra la parte ricorrente nel giudizio principale, erano collocati fuori ruolo, con il prolungamento del biennio, a settantadue anni, ed in quiescenza a settantacinque anni.

Con legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), il collocamento a riposo dei professori universitari (ordinari e associati), nominati secondo le disposizioni della legge stessa, era previsto al termine dell'anno accademico nel quale si compiva il settantesimo anno di età, compreso il biennio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Inoltre, veniva abolito il collocamento fuori ruolo (art. 1, comma 17); ma, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge, era fatto salvo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

Infine, con la citata legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 434), si stabilisce che il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è ridotto a due anni accademici, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è ridotto ad un anno accademico, a decorrere dal 1° gennaio 2010 è abolito.

1.4 — Così ricostruito il quadro normativo nel suo profilo diacronico, il rimettente esclude che la norma da ultimo richiamata possa ritenersi applicabile soltanto per il futuro, quindi eccettuando i soggetti già collocati fuori ruolo, avuto riguardo al chiaro tenore di essa, da cui emerge con evidenza come il legislatore abbia inteso disporre, anche per quanti avessero già ottenuto il fuori ruolo, il progressivo collocamento a riposo anticipato, in coerenza, del resto, con la ratio della normativa, mirante alla progressiva e totale abolizione dell'istituto.



Da ciò deriva, ad avviso del giudice *a quo*, la rilevanza, sia ai fini della decisione sull'istanza cautelare, sia per la pronunzia sul merito, della questione di legittimità costituzionale in argomento. La norma censurata, infatti, proprio perché applicabile anche ai professori per i quali (come la ricorrente) sia stato già disposto, con formale provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo alla fine dell'anno accademico nel quale si raggiungono i settantadue anni di età e il collocamento in quiescenza alla fine dell'anno accademico nel quale si raggiungono i settantacinque anni, si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, introducendo «un regolamento irrazionale ed arbitrario che comporterebbe il travolgimento della situazione sostanziale posta in essere da un formale provvedimento amministrativo adottato alla stregua della disciplina a tale momento vigente, e frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello stato di diritto» (sono richiamate varie sentenze di questa Corte).

In particolare, il collocamento a riposo anticipato dell'interessata, e di coloro i quali si trovano nella sua stessa situazione, contrasta, in primo luogo, per le ragioni appena esposte, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Contrasta, inoltre, col principio di eguaglianza sancito dallo stesso art. 3, in quanto comporta un eguale trattamento di situazioni differenti (cioè quella di coloro per i quali l'Università di appartenenza non abbia ancora adottato alcun provvedimento e quella di coloro per i quali è stato adottato il provvedimento).

Infine, contrasta col principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto la parte ricorrente si vedrebbe costretta, con pregiudizio per l'interesse superiore degli studi, ad interrompere i programmi e l'attività di docenza, con danno anche per i giovani studiosi.

2. — La professoressa Albanese, ricorrente nel processo principale, si è costituita nel giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Premesso che, con decreto rettorale del 28 febbraio 2003, le era stato concesso il prolungamento del servizio attivo per due anni, previsto dall'art. 16 decreto legislativo n. 503 del 1992 ed erano stati disposti il suo collocamento fuori ruolo per un triennio (fino al 31 ottobre 2009) e il suo collocamento a riposo a far data dal 1° novembre 2009, la parte privata osserva che «il Consiglio di facoltà di scienze MM. FF. NN. dell'Università di Messina, con delibera del 9 novembre 2006, aveva approvato la proposta da lei avanzata, relativa all'attività didattica, scientifica e formativa che si proponeva di svolgere quale professore fuori ruolo». La detta Università, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, aveva modificato il suddetto decreto rettorale disponendo il suo collocamento in quiescenza a far tempo dal 1° novembre 2008. Conseguentemente ella aveva presentato ricorso al giudice amministrativo, e questi, accogliendo una eccezione dell'interessata, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in oggetto.

Dopo aver chiarito che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in accoglimento del suo appello, aveva disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la professoressa Albanese sostiene la fondatezza della suddetta questione, richiamando il principio generale di irretroattività dettato dall'art. 11 delle preleggi, da qualificare come fondamento dello Stato di diritto, elemento essenziale di civiltà giuridica e di certezza del diritto.

La parte privata prosegue osservando di essere consapevole che la Costituzione sancisce l'irretroattività soltanto per le norme penali punitive (art. 25, secondo comma), e tuttavia ricorda, come questa Corte ha già affermato, che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti, concernenti valori fondamentali di civiltà giuridica, nel cui novero sono compresi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei destinatari.

Tali limiti nel caso in esame sarebbero stati violati, sia perché, in materia di collocamento fuori ruolo e di quiescenza dei professori universitari, sussiste una tradizione normativa — sempre rispettata — secondo la quale le nuove disposizioni non sono applicabili ai professori già in servizio alla data in cui esse sono introdotte (tradizione che verrebbe nella specie irragionevolmente travolta), sia perché i provvedimenti delle Università con i quali era stato disposto il collocamento fuori ruolo degli interessati, e poi, dopo tre anni, il collocamento a riposo, hanno consolidato in capo agli stessi una situazione giuridica qualificabile non in termini di mera aspettativa, bensì come vero e proprio diritto quesito.

Infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale, è da ritenere ammissibile un intervento legislativo che modifichi la disciplina del pensionamento dei pubblici dipendenti, ma tale intervento non è consentito *ad libitum*. In particolare, non può ritenersi consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase in cui il dipendente ha tutte le ragioni per ritenere certo il collocamento a riposo ad una certa data, muti la disciplina vanificando le sue legittime aspettative, come avvenuto nel caso di specie.



La disposizione censurata, dunque, si risolve in «un regolamento irrazionale ed arbitrario che comporta il travolgimento della situazione sostanziale posta in essere da un formale provvedimento amministrativo, adottato alla stregua della disciplina a tale momento vigente, e frustra l'affidamento dell'interessata nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello stato di diritto», con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., nonché del principio di eguaglianza dettato dalla stessa norma, in quanto comporta una parità di trattamento di situazioni differenti, tali essendo, rispettivamente, quella di coloro per i quali non sia stato adottato dalle Università alcun provvedimento del tipo di quello sopraindicato e quella di coloro per i quali, viceversa, il provvedimento sia stato adottato.

Inoltre, la norma di cui si tratta contrasterebbe col principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., per il fatto di determinare l'interruzione dei programmi di ricerca di cui era stata prevista la conclusione nel periodo del fuori ruolo e dei progetti di crescita e di affermazione degli allievi dei professori interessati.

3. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con otto ordinanze d'identico tenore (r.o. n. 350, n. 351, n. 352, n. 353, n. 354, n. 355, n. 356, n. 357 del 2008), del 30 luglio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del medesimo articolo.

Il rimettente espone di essere chiamato a pronunciare su otto separati ricorsi, proposti dai professori universitari Antonino Cataudella, Mario Comporti, Francesco Marmo, Francesco Salvatore, Pierfrancesco Grossi, Gaetano Fara, Romano Cipollini, Luciano Caglioti, Domenico Misiti, Francesco Orlando, tutti già collocati fuori ruolo dal 1° novembre 2006 al 1° novembre 2009, tranne che il professore Comporti, a sua volta, collocato fuori ruolo dal 1° novembre 2007 al 1° novembre 2010. Con tali ricorsi sono stati impugnati i decreti rettorali con i quali, in applicazione del citato art. 2, comma 434, il collocamento a riposo per limiti di età dei ricorrenti è stato anticipato di un anno rispetto a quanto originariamente stabilito.

Il giudice *a quo*, premesso che tra le varie doglianze è stata anche dedotta la questione di legittimità costituzionale del detto art. 2, comma 434, ritiene che tale questione sia rilevante, perché il provvedimento impugnato si basa soltanto sulla riduzione del periodo di fuori ruolo operata dalla norma censurata, che non può essere interpretata in senso conforme ai principi costituzionali, «avendo un contenuto assolutamente stringente ed una disciplina espressa per i rapporti pendenti».

Il rimettente prosegue sostenendo che la questione è non manifestamente infondata sotto diversi profili.

Infatti, la norma impugnata sembra porsi in violazione dell'art. 3 Cost. «per la retroattività dei suoi contenuti precettivi».

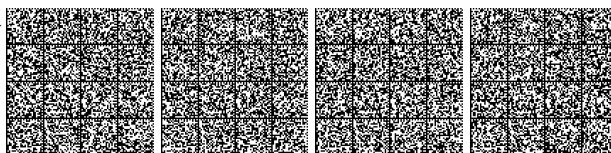
Questa Corte ha affermato più volte che l'irretroattività della legge è principio di carattere costituzionale soltanto per le norme penali, in quanto sancito dall'art. 25 Cost. Per le norme non penali la retroattività delle leggi è consentita, ma nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza. In questo quadro sono, in primo luogo, legittimamente retroattive sul piano costituzionale le norme interpretative, in quanto affermano una delle possibili varianti di senso già desumibili dalla lettera della disposizione interpretata. Anche norme innovative con efficacia retroattiva sono legittime (ad eccezione delle norme penali punitive), purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, tra i quali, oltre ai principi sopra richiamati, va inclusa anche la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei destinatari, in quanto principio connotato allo Stato di diritto.

Nella specie, la disposizione ha introdotto una nuova disciplina per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari. Ad avviso del rimettente si tratta di una norma a carattere innovativo, della cui retroattività non si può dubitare, perché viene ad incidere su posizioni giuridiche in atto, in quanto i ricorrenti hanno subito la riduzione di un anno del periodo di fuori ruolo già in corso.

La retroattività non può essere giustificata in relazione al fatto che la norma ha spiegato efficacia sul futuro svolgimento del periodo di fuori ruolo, in quanto questo deve ritenersi unitario, sicché la valutazione va compiuta con riguardo alla disciplina vigente al momento in cui è stato disposto.

Il collocamento fuori ruolo determina una posizione giuridica autonoma che comprende il diritto al completamento di tale periodo, sicché la relativa riduzione di un anno incide in maniera irragionevole su un affidamento qualificato degli interessati, riguardante vari aspetti dell'attività professionale svolta nel periodo medesimo.

Né la retroattività può essere giustificata dalla riforma complessiva della disciplina riguardante i professori universitari, operata con legge n. 230 del 2005, la quale ha abolito il periodo di collocamento fuori ruolo e previsto il limite di età di settant'anni per il collocamento a riposo. L'art. 1, comma 17, di tale legge, infatti, ha stabilito l'applicabilità di tale regime soltanto ai professori nominati in base alla nuova disciplina.



Anche la disciplina di diritto transitorio di cui si tratta risulta irragionevole. Invero, da un lato, essa denota — nella parte in cui fa decorrere la completa abolizione del fuori ruolo dal 1° gennaio 2010 — la consapevolezza del legislatore di non potere incidere in maniera immediata sulle situazioni in corso, dall'altro, stabilisce la riduzione del periodo fuori ruolo, sia per coloro che sono già in tale posizione da uno o due anni (applicando ad entrambe le suddette categorie di soggetti la riduzione a due anni), sia per coloro che, al momento di entrata in vigore della legge, sono ancora in servizio di ruolo, essendo previsto il periodo fuori ruolo di un anno, sia per i collocati fuori ruolo nel novembre 2008, sia per i collocati fuori ruolo nel novembre 2009. Peraltro, continua il rimettente, per i professori non ancora posti fuori ruolo al momento di entrata in vigore della legge — non titolari, dunque, di un affidamento qualificato — il periodo fuori ruolo avrebbe potuto anche essere disciplinato diversamente, senza alcuna salvaguardia di posizioni giuridiche, ma simile salvaguardia era invece necessaria nei confronti dei ricorrenti. Ne consegue che la disciplina di diritto transitorio in argomento tratta, dunque, nello stesso modo, salva la differenza della entità della riduzione (rispettivamente di un anno o di due anni), situazioni radicalmente diverse e, precisamente, posizioni di stato in atto (quelle di coloro che già si trovavano in posizione di fuori ruolo) e mere aspettative (quelle dei professori ancora in servizio).

La norma censurata appare altresì in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., perché, anche in relazione all'efficienza organizzativa delle Università, la previsione dell'immediata riduzione del fuori ruolo per tutti i professori ordinari, i quali sono già in detta posizione, comporta l'immediata perdita di risorse intellettuali, l'interruzione di programmi di ricerca, la dispersione dell'attività scientifica.

4. — Il professore Antonino Cataudella si è costituito in giudizio chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata ammissibile e fondata.

Il professore Mario Comporti, a sua volta, ha depositato memoria di costituzione, nella quale, dopo aver richiamato il quadro normativo in cui è intervenuta la norma censurata, sostiene la necessità di ampliare la questione con riferimento all'intera categoria dei professori universitari che hanno acquisito il diritto al collocamento fuori ruolo in forza del d.P.R. n. 382 del 1980, prescindendo dal fatto che il relativo collocamento sia stato già disposto. La parte deduce la fondatezza di detta questione non soltanto per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma anche per contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 9, 11, 38, 98 e 117 della medesima, «*ob relationem* (cioè quale normativa interposta) alla Convenzione sui diritti e le libertà fondamentali di Roma 4.11.1950 (CEDU), in particolare per violazione degli articoli 1, 6 e 7 della CEDU e violazione dell'art. 6 del Trattato UE, nonché per violazione degli articoli 15 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Il professor Comporti chiede, infine, che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale sia estesa all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992; all'art. 1, comma 30, della legge n. 549 del 1995; alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Anche i professori Francesco Salvatore e Pierfrancesco Grossi si sono costituiti con atti depositati, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata dal TAR del Lazio.

Si è pure costituito il professor Gaetano Fara, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata, per ragioni nella sostanza analoghe a quelle esposte nell'ordinanza di rimessione.

Infine, si è costituito il professor Francesco Orlando, articolando, anche con richiami a precedenti pronunzie di questa Corte, argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione, cui aggiunge un'ulteriore censura ex art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento rispetto al trattamento pensionistico dei magistrati. Deduce, altresì, che è costituzionalmente illegittima la norma di legge che abolisce l'istituto stesso del fuori ruolo per i professori universitari, individuando come ulteriore parametro costituzionale violato l'art. 38 Cost. In subordine chiede che questa Corte, qualora ritenga di non dover dichiarare l'incostituzionalità della norma censurata, pronunci sentenza interpretativa dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, in guisa da renderlo compatibile con gli artt. 3, 38 e 97 Cost.

5. — In tutti i giudizi sopra indicati ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'interveniente, «la norma censurata è riconducibile alla discrezionalità propria del legislatore, il quale ben può limitare la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari in applicazione del principio, già affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui nel sistema costituzionale è consentito al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti», salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.).



Questa Corte, infatti, ha posto in evidenza al riguardo il solo limite dell'irrazionalità e dell'arbitrio che, nella specie, non ricorre, trattandosi di provvedimento diretto al contenimento delle spese, di carattere riduttivo e non soppressivo.

In altri termini, i giudici rimettenti non hanno colto la ratio della disposizione impugnata, da identificare nell'avvertita esigenza del sistema universitario italiano, di agevolare — nell'ambito di un quadro di finanza pubblica critico — il ricambio generazionale dei docenti universitari, considerato uno degli obiettivi in grado di dare nuovo slancio, tra l'altro, alle attività di ricerca scientifica che si svolgono nelle università.

Il legislatore non si è limitato ad abolire l'istituto del fuori ruolo per tutti i professori universitari, ma, proprio per evitare d'incorrere in censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, ha operato una graduale riduzione del relativo periodo fino alla sua totale eliminazione. In tale contesto deve essere considerata la disposizione per la quale la predetta riduzione si applica a coloro che già sono stati collocati fuori ruolo.

La norma, infatti, mira ad evitare la disparità di trattamento tra categorie di docenti che si sarebbe creata se si fosse proceduto ad abolire il fuori ruolo soltanto per i docenti in servizio, senza incidere sulla posizione anche di quelli già collocati fuori ruolo. La disparità sarebbe stata ancor più evidente, in quanto basata soltanto sull'atto di collocamento fuori ruolo. In altri termini, il legislatore, al fine di evitare disparità di trattamento tra professori universitari in servizio e in fuori ruolo, ha abolito l'istituto per tutti i docenti, peraltro prevedendo, per quelli già fuori ruolo, la graduale riduzione del relativo periodo.

Pertanto, la scelta del legislatore non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., né sotto il profilo della disparità di trattamento, né sotto quello della ragionevolezza.

La norma stessa, non si pone neppure in contrasto con il canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto i programmi di ricerca ben possono essere proseguiti dalla struttura scientifica di riferimento dei docenti collocati in quiescenza. D'altra parte, la gradualità dell'abolizione dell'istituto in argomento consente alle Università, proprio nell'ottica del buon andamento delle attività accademiche, di programmare le stesse, tenendo conto della posizione lavorativa dei propri docenti.

6. — In prossimità dell'udienza di discussione, i professori Albanese, Cataudella, Orlando, Comporti, Grossi hanno depositato articolate memorie, con le quali riprendono e sviluppano le argomentazioni già esposte negli atti di costituzione.

Inoltre, i ricorrenti professori Grossi e Cataudella chiedono che questa Corte estenda il proprio sindacato di costituzionalità, comprendendo in esso non soltanto la parte della disposizione impugnata relativa ai professori già collocati fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge censurata, ma anche quella relativa ai professori nominati in seguito a concorsi banditi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, non ancora in posizione di fuori ruolo a quel momento, a loro volta titolari del diritto quesito a rimanere in servizio per un triennio. Essi sostengono, poi, che la norma in questione sarebbe contraria alle prescrizioni della direttiva comunitaria sulla parità di trattamento in materia di occupazione e, in generale, ai principi comunitari di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

L'accertamento del contrasto con la normativa comunitaria sarebbe pregiudiziale all'accertamento del contrasto con la disciplina costituzionale. Pertanto, questa Corte — ove ritenesse di condividere il suddetto profilo di censura — dovrebbe rimetterne l'esame alla Corte di giustizia CE.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 345 del 2008), dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008), nella parte in cui «troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo».

La norma impugnata stabilisce che il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, precedente alla quiescenza, è ridotto a due anni accademici a decorrere dal 1° gennaio 2008 e coloro che, alla data indicata, sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il detto periodo di fuori ruolo è ridotto ad un anno accademico e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari è definitivamente abolito e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine di tale anno.



Il giudice *a quo* riferisce che davanti a quel Tribunale amministrativo è in corso un giudizio, promosso da una professoressa ordinaria, già collocata fuori ruolo per un triennio a decorrere dal 1° novembre 2006, e perciò fino al 31 ottobre 2009, la quale ha impugnato i provvedimenti rettorali con cui le è stata comunicata — in applicazione dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007 — la cessazione anticipata dal servizio con effetto dal 1° novembre 2008.

Il rimettente ritiene palese, in base al testuale tenore della disposizione censurata, che il legislatore ha inteso disporre «anche per coloro che avessero già ottenuto il fuori ruolo, il progressivo collocamento a riposo anticipato, e ciò, tra l'altro, in piena coerenza con la ratio della normativa», mirante alla totale abolizione dell'istituto del collocamento fuori ruolo dei professori universitari prima della quiescenza. Da questo assunto il giudice desume l'infondatezza dei primi due motivi del ricorso e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma suddetta.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo osserva che la disposizione impugnata, per il suo carattere irrazionale ed arbitrario, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. — sotto il profilo del principio di ragionevolezza — in quanto la sua applicazione condurrebbe a travolgere la situazione sostanziale posta in essere da un formale provvedimento amministrativo, adottato nel rispetto della disciplina vigente al momento della sua emanazione e, conseguentemente, frustrerebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto. Essa, violerebbe, altresì, il principio di eguaglianza dettato dalla stessa norma, in quanto comporta una parità di trattamento di situazioni differenti, tali essendo, rispettivamente, quella di coloro per i quali non sia stato adottato dalle Università alcun provvedimento del tipo di quello sopraindicato e quella di coloro per i quali, viceversa, il provvedimento sia stato adottato.

Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe lesiva anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto determina l'interruzione dei programmi di ricerca intrapresi dal docente e i processi di crescita e di affermazione dei suoi allievi.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le otto ordinanze d'identico tenore indicate in epigrafe, solleva a sua volta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui stabilisce la riduzione progressiva del periodo di fuori ruolo per i professori universitari già collocati in tale posizione.

Nei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione r.o. n. 350, n. 352, n. 353, n. 354, n. 355, n. 356 e n. 357 del 2008 i ricorrenti, collocati fuori ruolo dal 1° novembre 2006, hanno impugnato i decreti rettorali emessi dalle rispettive Università, con i quali è stata ridotta l'originaria durata triennale del periodo fuori ruolo ed è stato stabilito il loro collocamento a riposo dal 1° novembre 2008. Nel giudizio di cui all'ordinanza r.o. n. 351 del 2008, il ricorrente, collocato fuori ruolo a far data dal 1° novembre 2007, ha impugnato il decreto rettorale col quale l'Università ha ridotto il periodo fuori ruolo già disposto in precedenza, stabilendo il suo collocamento a riposo dal 1° novembre 2009.

Il giudice *a quo* svolge argomenti analoghi a quelli già esposti nell'ordinanza n. 345 del 2008, ritenendo la norma denunciata in contrasto con l'art. 3 Cost. «per la retroattività dei suoi contenuti precettivi», non suscettibili di essere interpretati in modo conforme ai principi costituzionali. Inoltre, osserva che l'irretroattività della legge trova tutela costituzionale soltanto per le leggi penali, nell'ambito dell'art. 25 Cost. Il legislatore, dunque, in altri settori ben può emanare leggi con efficacia retroattiva, ma è necessario che l'esercizio di tale potere trovi giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, tra cui l'affidamento legittimamente sorto, quale principio connaturato allo Stato di diritto (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 282 del 2005).

Nei casi di specie, la norma censurata sarebbe di carattere innovativo e verrebbe ad incidere su posizioni giuridiche in atto, senza che tale retroattività trovi giustificazione ragionevole, ponendosi anzi in contrasto col principio generale di eguaglianza e con l'affidamento legittimamente sorto negli interessati.

Infine, sussisterebbe anche contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

3. — Entrambi i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della stessa norma di legge, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, e svolgono argomentazioni in larga parte coincidenti. Pertanto, tutti i relativi giudizi devono essere riuniti e definiti con unica pronunzia.

4. — In premessa si deve rilevare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Sono quindi inammissibili, e non possono essere prese in esame in questa sede, le deduzioni di alcune parti private (indicate in narrativa), dirette ad estendere il thema decidendum non soltanto attraverso l'invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche attraverso la denuncia di disposizioni ulteriori rispetto a quelle sospettate di illegittimità costituzionale dai giudici rimettenti (*ex plurimis*, sentenze n. 56 del 2009; n. 86 del 2008; n. 244 del 2005; ordinanze n. 174 del 2003 e 379 del 2001).



5. — Nella stessa prospettiva, va osservato che, mentre l'ordinanza del TAR per la Sicilia solleva la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 434, «nella parte in cui troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo», il *petitum* delle ordinanze del TAR del Lazio non contiene la stessa precisazione. Da ciò, tuttavia, non può desumersi che in tali ordinanze si sia inteso estendere la questione anche ai docenti universitari non ancora in posizione di fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge censurata (1° gennaio 2008). Premesso che, a questa data, tutti i ricorrenti nei giudizi principali erano già collocati in detta posizione ed avevano iniziato il relativo periodo, basta considerare la motivazione delle ordinanze medesime (in riferimento alla quale il dispositivo va interpretato) per convincersi che in esse la questione è stata circoscritta negli stessi limiti del Tribunale amministrativo siciliano.

In particolare, si afferma che la disposizione censurata stabilisce la riduzione del periodo fuori ruolo, sia per coloro che sono già in tale posizione da uno o due anni (applicando ad entrambe le suddette categorie di soggetti la riduzione a due anni), sia per coloro che, al momento di entrata in vigore della legge, sono ancora in servizio di ruolo, essendo previsto il periodo fuori ruolo di un anno, sia per i collocati fuori ruolo nel novembre 2008, sia per i collocati fuori ruolo nel novembre 2009. Peraltro, per i professori non ancora posti fuori ruolo al momento di entrata in vigore della legge — non titolari, dunque, di un affidamento qualificato — il periodo fuori ruolo avrebbe potuto anche essere disciplinato diversamente, senza alcuna salvaguardia di posizioni giuridiche, ma simile salvaguardia era invece necessaria nei confronti dei ricorrenti. Ne consegue che la disciplina di diritto transitorio in argomento tratta, dunque, nello stesso modo, salva la differenza della entità della riduzione (rispettivamente di un anno o di due anni), situazioni radicalmente diverse e, precisamente, posizioni di stato in atto (quelle di coloro che già si trovavano in posizione di fuori ruolo) e mere aspettative (quelle dei professori ancora in servizio). E più avanti si aggiunge che, anche in relazione all'efficienza organizzativa dell'Università, la previsione dell'immediata riduzione della durata del fuori ruolo per tutti i professori universitari che sono già in tale posizione comporta la immediata perdita di risorse intellettuali, la interruzione di programmi di ricerca, la dispersione dell'attività scientifica.

Risulta evidente, dunque, che anche per il TAR del Lazio la questione di legittimità costituzionale è posta con riguardo all'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato già disposto, con formale provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo e questo sia iniziato.

6. — La detta questione di legittimità costituzionale è fondata, nei sensi di seguito precisati.

6.1. — L'istituto del fuori ruolo dei professori universitari — la cui disciplina giuridica, per quanto riguarda i profili diacronici, è stata richiamata in narrativa — presenta caratteri peculiari che lo distinguono dall'analoga posizione di altri dipendenti pubblici.

Il docente universitario in tale posizione, infatti, pur non essendo più titolare di cattedra, durante il triennio di fuori ruolo può svolgere attività didattica, scientifica e di ricerca, conserva le prerogative accademiche e il trattamento economico, interviene alle adunanze del corpo accademico e del Consiglio di facoltà, può essere eletto all'ufficio di rettore o di preside. Si tratta, dunque, di un autonomo, unitario e ben definito status professionale, collegato al successivo collocamento in quiescenza, ma da questo distinto, sul quale la disposizione censurata ha inciso, introducendo per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata, ma determinando anche una contrazione del momento finale di quello *status* che si riflette negativamente sulla posizione giuridica già acquisita dall'interessato (cosiddetta retroattività impropria).

6.2. — Questa Corte, con riferimento ai rapporti di durata, ha più volte affermato il principio secondo cui il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo — in caso di norme retroattive — il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (*ex plurimis*, sentenze n. 162 del 2008; n. 74 del 2008; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 374 del 2002 e n. 525 del 2000).

Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (*ex plurimis*, sentenze n. 24 del 2009; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999 e n. 390 del 1995).

6.3. — Si tratta quindi di verificare, alla luce dei suddetti orientamenti, la ragionevolezza della disposizione censurata sulla base del principio di tutela dell'affidamento, quale parametro alla stregua del quale scrutinare la legittimità della norma medesima, con riguardo all'art. 3 Cost.



Orbene, fermo quanto esposto in precedenza circa lo stato professionale dei professori universitari in posizione di fuori ruolo, si deve ribadire che esso certamente non si esaurisce in una mera aspettativa, ma si concreta in una posizione giuridica consolidata, in quanto radicata non soltanto su un provvedimento amministrativo che l'ha disposta (peraltro sulla base di una specifica opzione, non più revocabile dopo il collocamento fuori ruolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 239), ma anche sull'esercizio effettivo delle attribuzioni connesse a quella posizione (come si è notato, tutti i ricorrenti nei giudizi principali avevano già intrapreso il corso del triennio fuori ruolo prima dell'entrata in vigore della norma *de qua*).

Inoltre, la durata del fuori ruolo è breve, essendo contenuta in un triennio, sicché essa non è equiparabile a quella di altri rapporti, come quelli inerenti a trattamenti pensionistici, destinati a protrarsi vita natural durante. Rispetto ad essa, dunque, non sono ravvisabili esigenze, tanto meno inderogabili, idonee a giustificare la compressione del legittimo affidamento nutrito dagli interessati sulla regolare scadenza del relativo periodo.

Proprio sotto questo profilo, anzi, si coglie in modo chiaro il *vulnus* inferto dalla norma censurata alla ragionevolezza dell'intervento legislativo di cui si tratta.

Invero, come si è detto, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, i rimettenti non avrebbero colto la ratio della disposizione impugnata, «da identificarsi nella avvertita esigenza del sistema universitario italiano nell'ambito di un quadro di finanza pubblica critico, di agevolare il ricambio generazionale, considerato uno degli obiettivi in grado di dare nuovo slancio, tra l'altro, alle attività di ricerca scientifica che si svolgono nelle università». In questa situazione, il legislatore non si sarebbe limitato ad abolire l'istituto del fuori ruolo per tutti i professori universitari, ma «proprio per evitare d'incorrere in censure di illegittimità costituzionale» avrebbe «operato una graduale riduzione del periodo di fuori ruolo fino alla sua totale eliminazione; ed è in tale contesto che deve essere considerata la norma per la quale la predetta riduzione si applica anche a coloro che sono stati già collocati in fuori ruolo».

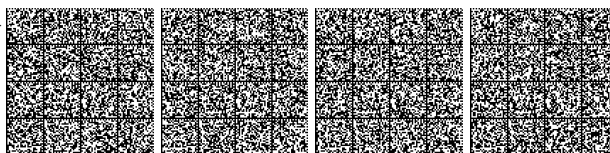
Al riguardo si deve osservare che, senza dubbio, il fine di abolire per il futuro l'istituto del collocamento fuori ruolo per tutti i professori universitari rientra nella discrezionalità del legislatore e, del resto, s'inserisce in un indirizzo legislativo già in precedenza perseguito (artt. 17 e 19 della legge n. 230 del 2005, la quale tuttavia fece salvo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa). Qui non è in discussione tale obiettivo, bensì il necessario bilanciamento che si deve compiere tra il suo perseguimento e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, nutrito da quanti, sulla base della normativa previgente, hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata.

In questa prospettiva va notato che la contrazione del periodo di fuori ruolo, già in corso di svolgimento, operata dalla norma censurata, riguarda una posizione giuridica concentrata nell'arco di un triennio, interessa una categoria di docenti numericamente ristretta, non produce significative ricadute sulla finanza pubblica, non risponde allo scopo di salvaguardare equilibri di bilancio o altri aspetti di pubblico interesse e neppure può definirsi funzionale all'esigenza di ricambio generazionale dei docenti universitari, ove si consideri che essi, con l'inizio del fuori ruolo, perdono la titolarità della cattedra che rimane vacante. Il sacrificio imposto ai docenti interessati, che già si trovano nello stato di fuori ruolo, dunque, si rivela ingiustificato e perciò irragionevole, traducendosi nella violazione del legittimo affidamento — derivante da un formale provvedimento amministrativo — riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita (nei sensi sopra indicati).

Né può condividersi l'ulteriore argomento dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la norma censurata mirerebbe «ad evitare la disparità di trattamento tra categorie di docenti che si sarebbe creata se si fosse proceduto ad abolire il fuori ruolo solo per i docenti in servizio, senza incidere anche sulla posizione dei docenti già collocati in fuori ruolo». È vero il contrario, perché la norma pone sullo stesso piano posizioni giuridiche non omogenee, in quanto trascura di considerare che il professore già in fuori ruolo è titolare in atto di uno specifico stato professionale, sul quale la norma medesima viene ad incidere in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo, titolare di uno stato giuridico diverso, può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa. In realtà, quindi, l'equiparazione suddetta realizza una disparità di trattamento (rappresentata dalla previsione dello stesso trattamento per situazioni giuridiche diverse), costituente autonoma violazione dell'art. 3 Cost.

Alla stregua delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo.

Ogni ulteriore profilo di censura resta assorbito.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE*Il redattore:* CRISCUOLO*Il cancelliere:* MILANA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0519

N. 237

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - *Ius superveniens* sostanzialmente non modificativo del contenuto delle disposizioni impugnate - Esclusione della cessazione della materia del contendere - Riferibilità dello scrutinio di costituzionalità al testo delle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17 e 21, come modificati dal decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), art. 4-bis, commi 5 e 6.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Toscana - Successiva attuazione, da parte della Regione ricorrente, nel termine stabilito dalla legislazione statale, dell'intervento di riordino - Persistenza dell'interesse al ricorso

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 17.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Automatica produzione degli effetti di riordino secondo quanto stabilito dalla normativa statale - Presa d'atto della Regione ricorrente e conseguente nomina, prevista dalla legge statale impugnata, di commissari straordinari per le comunità soppresse - Persistenza dell'interesse al ricorso

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17 e 20.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Previsione, da parte della legge statale, dei principi fondamentali e degli effetti in caso di mancata attuazione, nel termine ivi stabilito, dell'intervento di riordino regionale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni formulate in modo generico ed evocazione inconferente dei parametri costituzionali ritenuti violati - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Osservanza dei criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino anche riguardo alla costituzione delle comunità montane - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale e prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Disposizioni non idonee a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione - Inammissibilità della questione

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 19.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Disposizioni espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 17.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di riordino - Ricorso della Regione Toscana e Veneto - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni nelle materie di propria competenza - Dedotta lesione dell'autonomia normativa delle comunità montane, costituzionalmente garantita, con riguardo alla propria organizzazione - Prospettata insussistenza delle condizioni per l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative - Esclusione - Indicazioni alle Regioni in materia di riordino di natura non vincolante, né auto applicativa, al pari di quelle contenute nell'art. 27 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni

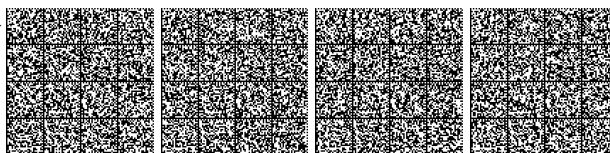
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 18.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - Cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni, nonché soppressione automatica delle comunità montane che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge statale impugnata - Ricorso della Regione Veneto - Disciplina non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa residuale regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 20.
- Costituzione, artt. 117 (118, 119, 5 e 120, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Riduzione della spesa corrente per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 - Accertamento dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa attraverso l'emanazione di d.P.C.M. - Caducazione di quanto disposto dalle leggi regionali di riordino, se ritenute inadeguate a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a far data dalla pubblicazione del suddetto decreto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Inidoneità dell'atto amministrativo ad incidere sul criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 21, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 127 (118, artt. 5 e 120, secondo comma, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11).



Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino delle comunità montane al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Disciplina, da parte della legge statale, degli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane - Ricorso delle Regione Veneto - Disposizione non riconducibile ai principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza riservata all'autonomia delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 22.
- Costituzione, artt. 117 (118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con ricorsi notificati il 25 e il 26 febbraio 2008, depositati in cancelleria il 27 febbraio e il 5 marzo 2008 ed iscritti, rispettivamente, al n. 16 ed al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giovanni Pasquale Mosca per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio (iscritto al n. 16 del registro ricorsi dell'anno 2008), ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, commi 17, 18 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008), che hanno ad oggetto il riordino delle comunità montane, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

2. — La ricorrente censura l'art. 2, comma 17, della suddetta legge, in quanto esso, nello stabilire che le Regioni devono procedere «al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27» del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), violerebbe la potestà legislativa regionale di carattere residuale, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., alla quale va ricondotta, secondo la giurisprudenza della Corte (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), la materia delle comunità montane.

3. — Né, ad avviso della ricorrente, può assumere rilievo il «fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica», indicato dalla norma medesima. Quest'ultima che fa sistema con i successivi commi 18 e 21, anch'essi sospettati di illegittimità costituzionale — conterrebbe, infatti, disposizioni di dettaglio e autoapplicative.



Secondo la ricorrente, non sarebbero ravvisabili nelle suddette disposizioni principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica adottati dallo Stato nell'esercizio della relativa potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (è richiamata la sentenza n. 65 del 2001), risultando, pertanto, leso anche l'art. 119 Cost.

4. — L'art. 2, comma 18, della medesima legge è censurato per le seguenti ragioni.

La Regione afferma che lo Stato non può stabilire principi fondamentali in una materia rimessa alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Nello specifico, in particolare, non avrebbero potuto essere dettati principi relativi né al numero delle comunità montane necessario per l'adeguato svolgimento delle funzioni regionali o delle funzioni comunali (art. 2, comma 18, lettera a), né al numero dei componenti degli organi rappresentativi (art. 2, comma 18, lettera b) necessari al migliore svolgimento delle funzioni degli enti e alla capacità di rappresentare i comuni che ne fanno parte.

Da ciò discende che anche l'art. 18, comma 2, è lesivo dell'art. 117, quarto comma, Cost., con riferimento sia alla disciplina dei profili ordinamentali delle comunità montane, sia alla competenza ad organizzare il territorio in modo adeguato per l'ottimale esercizio delle funzioni regionali e comunali.

Inoltre, la «notevole ambiguità, poiché non è chiara la direzione che gli indicatori dovrebbero assumere», dei criteri indicati dalla richiamata lettera a) confermerebbe che l'eccezione «invasione di competenza nella sfera della potestà regionale investe il decisivo profilo dell'autonomia delle Regioni ad organizzare l'esercizio delle funzioni, nelle materie di propria competenza, attuando i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sanciti dall'art. 118 Cost.». Pertanto, afferma la ricorrente, viene limitato il ruolo della Regione quale «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali», come riconosciuto dalla sentenza n. 343 del 1991.

5. — Infine, la Regione censura il comma 21 che prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere determinata la cessazione dell'efficacia della legge regionale ritenuta inadeguata a raggiungere la prevista riduzione di spesa. La relativa norma contrasterebbe con l'autonomia legislativa regionale in materia e configurerebbe un controllo di merito sulla legge regionale non previsto dalla Costituzione e incompatibile con il sistema delineato dall'art. 127 Cost.

6. — La norma sarebbe, altresì, illegittima, in subordine, in quanto non sono previste attività concertative e di coordinamento orizzontale quali le intese, in attuazione del principio di leale collaborazione, non essendo soddisfacente di quest'ultimo la previsione che le Regioni interessate siano soltanto sentite.

7. — Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell'anno 2008), ha impugnato, tra l'altro, le disposizioni contenute nella medesima legge finanziaria per il 2008 dedicate al riordino delle comunità montane, e, precisamente, l'art. 2, commi da 17 a 22, per violazione, nel complesso, degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

8. — Un primo gruppo di censure riguarda i commi 17 e 18.

Le disposizioni negli stessi contenute, nel complesso, invaderebbero la sfera della potestà legislativa residuale della Regione nella materia delle comunità montane (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005) e lederebbero l'art. 118 Cost. Il solo comma 17, lederebbe l'art. 119 Cost. e sarebbe anche irragionevole.

Per altro verso, le medesime disposizioni non sarebbero riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., né conterrebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili alla relativa potestà legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

8.1. — Inoltre, con riguardo ai commi 17 e 18, la Regione lamenta la lesione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., sostenendo, da un lato, che in materia di comunità montane non è ravvisabile una potestà legislativa statale; dall'altro, che non sussisterebbero, nella specie, le condizioni per ritenere che le norme impugnate attribuiscano legittimamente le funzioni amministrative a livello centrale, regolandone l'esercizio in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ed anzi, l'asserita potestà legislativa regionale riguarderebbe la sola disciplina del funzionamento delle comunità montane, mentre, in materia di organizzazione delle medesime, persino il legislatore regionale soggiacerebbe a dei limiti. Le comunità montane, in quanto dotate di funzioni proprie, sarebbero, infatti, enti locali necessari e, pertanto, non sopprimibili con legge. L'autonomia normativa nel settore dell'organizzazione, costituzionalmente garantita dall'art. 117, sesto comma, Cost., agli enti territoriali (comuni, province e città metropolitane), dovrebbe ritenersi propria anche delle loro forme associative e, quindi, delle comunità montane.



8.2. — In relazione alla prospettata impossibilità di ritenere che le norme impugnate e, segnatamente, il comma 17, costituiscano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che esse, stabilendo singole voci di spesa da limitare, si risolverebbero in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia regionale.

8.3. — Il vincolo di spesa stabilito dal comma 17, sarebbe, in ogni caso, viziato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non corredato da criteri volti a proporzionare la riduzione imposta alle situazioni attuali delle singole Regioni.

9. — Un secondo gruppo di censure riguarda il comma 19. In proposito, la difesa regionale rileva che esso è viziato di riflesso dalla illegittimità costituzionale dei commi 17 e 18, ed appare, altresì, irragionevole ed inopportuno, in quanto crea e consente la sopravvivenza di molteplici definizioni di "montagna", a detrimento della coerenza e della sistematicità dell'ordinamento.

10. — Un terzo gruppo di censure attiene ai commi 20 e 21, con i quali si prevede un intervento statale di soppressione delle comunità montane nel caso non sia intervenuto il prescritto riordino regionale entro il termine, irragionevolmente breve, di sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria. A sostegno della dedotta illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama le censure già prospettate e, in particolare, deduce che le norme censurate sarebbero irrazionali ed inopportune.

Ed infatti, da un lato, la soppressione *ex abrupto* degli enti in questione farebbe venir meno i servizi dagli stessi erogati, senza alcuna disciplina in merito; dall'altro, si interromperebbe traumaticamente il rapporto di consolidata convivenza ed aggregazione tra comuni aventi esigenze simili.

11. — Infine, specifiche doglianze sono rivolte dalla Regione Veneto al comma 22, che disciplina, tra l'altro, il subentro dei comuni alle comunità montane secondo le regole del diritto privato.

Tale scelta sarebbe irragionevole in ragione delle esigenze di continuità che permeano l'avvicendamento tra enti pubblici.

D'altro canto, la citata disposizione, nonché quelle contenute nei commi 20 e 21, sarebbero incoerenti con la finalità di contenimento della spesa pubblica.

Il previsto subentro, infine, nella parte in cui può avvenire anche solo in via provvisoria, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

12. — Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Veneto, l'11 marzo 2008, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha dedotto che le censure prospettate dalla ricorrente sono destituite di fondamento.

Si afferma che il legislatore statale ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost., secondo il quale nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente è riservata allo Stato la fissazione dei principi fondamentali. Ciò, in quanto una nuova disciplina delle comunità montane rientra nella materia «governo del territorio». Verrebbe, comunque in rilievo anche l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che prevede una competenza esclusiva dello Stato in materia di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nel cui ambito possono essere ricondotte anche le comunità montane, in quanto unioni di comuni.

13. — In prossimità dell'udienza pubblica, fissata per il 10 febbraio 2009, in data 20 gennaio 2009, la Regione Toscana ha depositato memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate.

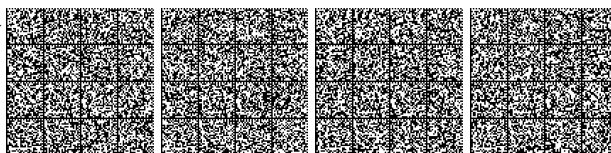
In particolare, la ricorrente ha dedotto che con propria legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), essa ha emanato disposizioni sulle comunità montane, al solo fine di evitare il prodursi dell'effetto previsto dall'art. 2, comma 20, della legge n. 244 del 2007.

La stessa ricorrente afferma, quindi, la persistenza dell'interesse al ricorso per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, le nuove entità non sono ancora operative; dall'altro, in ogni caso, i criteri di cui ha fatto applicazione la suddetta legge regionale non possono essere ritenuti vincolanti per le Regioni.

14. — In data 20 gennaio 2009 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, in relazione al ricorso n. 19 del 2008 proposto dalla Regione Veneto, e con essa, nel ribadire le richieste già formulate, ha dedotto che le disposizioni impugnate, pienamente razionali, costituiscono «principi direttivi di legislazione concorrente» adottati nella materia di coordinamento della finanza pubblica al fine di tutelare l'unità economica del Paese.

Da ciò discenderebbe anche il potere sostitutivo dello Stato, come previsto dal comma 20 dell'art. 2 della legge in questione.

Il Presidente del Consiglio rileva, infine, come solo alcune Regioni, tra le quali il Veneto, non abbiano provveduto ad effettuare il suddetto riordino, con la conseguente operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).



15. — Anche la Regione Veneto, in data 28 gennaio 2009, ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

La difesa regionale richiama la normativa statale, successiva alle norme impugnate, che ha ulteriormente interressato le comunità montane e, in particolare, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008.

Quest'ultimo ha reso efficace nei confronti delle Regioni inadempienti le previsioni del comma 20 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008.

In applicazione di tale disciplina, pertanto, delle diciannove comunità montane del Veneto, otto sono state soppresse. Per tale motivo, la ricorrente deduce «di aver proposto conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni» nei confronti del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La ricorrente afferma, altresì, che con «deliberazione della Giunta regionale n. 3687 del 25 novembre 2008», si è preso atto di tali effetti e si è proceduto a nominare commissari straordinari per ogni comunità montana soppressa.

Tanto premesso, la Regione Veneto riafferma i propri dubbi di costituzionalità, contrastando le difese dell'Avvocatura dello Stato, e ribadisce che la disciplina in questione viola la potestà legislativa residuale delle Regioni nella materia relativa all'ordinamento delle comunità montane.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana e la Regione Veneto, con riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 127 della Costituzione, oltre che al principio di leale collaborazione, hanno promosso questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, nell'insieme, dell'art. 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che hanno ad oggetto il riordino delle comunità montane, con finalità di riduzione, a regime, della spesa corrente per il funzionamento di tali enti per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 alle comunità montane presenti nella Regione.

Per entrambe le ricorrenti il punto centrale del dubbio di costituzionalità è costituito, in sintesi, dalla asserita lesione della loro potestà legislativa e dalla assenza di titoli di legittimazione dello Stato ad adottare la disciplina in esame.

2. — Le impugnazioni di cui innanzi devono essere trattate separatamente dalle altre questioni proposte con i medesimi ricorsi. Inoltre, per omogeneità di materia, esse devono essere decise, previa riunione in parte qua dei ricorsi, con la stessa sentenza.

3. — In via preliminare, va rilevato che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, il comma 17 ed il comma 21 sono stati modificati dall'art. 4-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sicché si pone la questione degli effetti del ius superveniens sull'odierno giudizio.

La disposizione sopravvenuta modifica i termini fissati dal legislatore statale alle Regioni per procedere, da un lato (art. 2, comma 17), al riordino della disciplina delle comunità montane e, dall'altro (art. 2, comma 21), all'accertamento dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17.

Ed infatti, il testo originario delle norme censurate stabiliva in sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria il primo termine e riferiva al 31 luglio 2008 il secondo. La novella, invece, ha fissato al 30 settembre 2008 il primo termine e al 31 ottobre 2008 il secondo.

Orbene, è evidente che dalle disposizioni legislative sopravvenute sono desumibili norme sostanzialmente coincidenti con quelle originarie, oggetto di impugnativa, per cui le questioni di costituzionalità — in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione — devono intendersi trasferite sulle nuove norme nella parte in cui esse modificano quelle originarie. Ed è, altresì, evidente come la suddetta sopravvenienza normativa non abbia determinato la cessazione della materia del contendere sulle questioni stesse in relazione al contenuto dei ricorsi proposti dalle Regioni ricorrenti. Ciò in quanto la breve proroga dei termini disposta, di per sé, non incide sul contenuto precettivo delle norme censurate.

4. — Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la Regione Toscana, in modo non dissimile da quanto fatto da altre Regioni, ha dato attuazione alle disposizioni impugnate, approvando la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), in attuazione e in conformità a quanto previsto proprio dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007.



Ciò, tuttavia, non determina il venir meno dell'interesse al ricorso da parte della stessa Regione, la quale, nella memoria depositata il 20 gennaio 2009, ha ribadito che «i criteri che si sono dovuti applicare non possono essere ritenuti vincolanti per il legislatore regionale».

Per le Regioni che non hanno dato seguito, nel termine fissato, alle disposizioni in esame, tra le quali la Regione Veneto, è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il quale ha stabilito che per dette Regioni «si producono gli effetti del comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto».

A seguito dell'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Giunta regionale della Regione Veneto, con deliberazione n. 3687 del 25 novembre 2008, «ha dovuto prendere atto dell'automatica produzione di effetti sulla composizione e struttura delle proprie comunità montane» ed ha proceduto a nominare commissari straordinari per quelle sopprese «con il compito di provvedere alla ricognizione del loro patrimonio e all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire la continuità delle funzioni da esse svolte».

Tale circostanza non incide sull'interesse al ricorso, atteso che la Regione stessa, nella memoria depositata in data 28 gennaio 2009, ha ribadito di essere «fermamente convinta dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative (...) impugnate e della menomazione dei propri poteri» subito ad opera del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. — Tanto premesso, tenuto conto delle censure ritualmente formulate dalle ricorrenti, è possibile individuare, pur nella complessiva unitarietà della disciplina in esame, distinti spazi normativi rispetto ai quali si appuntano le doglianze, in parte sostanzialmente coincidenti, proposte dalle due Regioni ricorrenti.

6. — Ed infatti, l'art. 2, nei commi 17 e 18 (impugnati da entrambe le ricorrenti), attiene al riordino delle comunità montane, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e alle modalità di esso.

Rispetto ai due commi censurati, la Regione Toscana e la Regione Veneto prospettano la violazione, nel complesso, degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.

7. — Il comma 19 (impugnato dalla sola Regione Veneto) limita l'ambito di applicazione del comma 18, escludendo che quanto in esso previsto possa trovare applicazione al di là del suddetto riordino.

La difesa regionale rileva che il comma in esame sarebbe viziato, di riflesso, dalla illegittimità costituzionale dei commi 17 e 18, oltre ad essere irragionevole ed inopportuno.

8. — I commi 20 e 21 (censurati entrambi dalla Regione Veneto, mentre la Regione Toscana ha sottoposto al vaglio di questa Corte il solo comma 21) fissano una serie di misure volte a dare attuazione al previsto riordino, anche nel caso di inerzia delle Regioni o di inadeguatezza delle leggi regionali.

Gli stessi commi, ad avviso delle ricorrenti, violerebbero, nel complesso, gli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 127 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

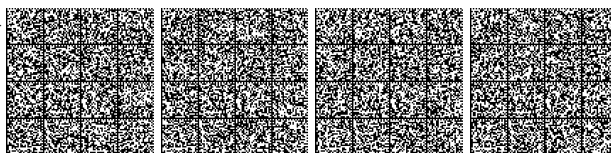
9. — Infine, un ulteriore specifico profilo della disciplina contestata è quello oggetto del comma 22, impugnato dalla sola Regione Veneto, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

10. — Così riepilogate, in sintesi, le censure prospettate dalle ricorrenti, in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le questioni di costituzionalità proposte dalla Regione Veneto con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), per la loro genericità ed inconferenza.

Quanto, infatti, all'ipotizzato contrasto con i citati parametri costituzionali, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, sentenze n. 289 e n. 216 del 2008), secondo il quale le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze legislative, essendosi ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite; circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie.

11. — Nel merito, in ragione delle rispettive prospettazioni difensive delle parti del giudizio, occorre, innanzitutto, individuare l'ambito materiale al quale appartengono le norme impugnate.

12. — Al riguardo, come questa Corte ha più volte affermato, per l'individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censure, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciandone gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 430 e n. 165 del 2007).



Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, nel caso in cui una normativa interferisca con più materie attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativa statale e, dall'altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi nei singoli casi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.

Da ciò consegue che una disposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, quale quella del coordinamento della finanza pubblica, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (*ex multis*, sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005).

In tal caso, il vaglio di costituzionalità dovrà verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (citata sentenza n. 181 del 2006).

In proposito, la Corte ha anche affermato che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione (sentenza n. 430 del 2007).

13. — Tutto ciò premesso, la prima considerazione dalla quale è necessario partire è quella secondo cui, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 244 del 2005, l'evoluzione della legislazione relativa alla comunità montana si caratterizza per il riconoscimento alla stessa della natura di ente autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»; art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali», nel testo originario).

14. — La più recente normativa ha, inoltre, specificato quale sia la natura giuridica delle comunità montane, qualificandole, dapprima, quali «unioni montane» (art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142») e, successivamente, quali «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che reca «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»). Tale definizione pone in evidenza l'autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni, ma anche) dai comuni, come dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).

Va anche, ricordato come proprio il citato art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demandi alla legge regionale la disciplina delle comunità montane con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

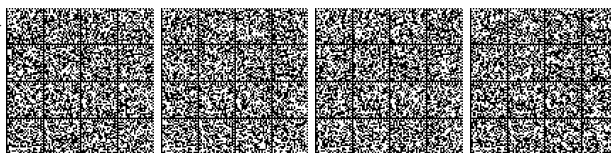
A tale disposizione si correla poi il successivo art. 28, che ha ad oggetto le funzioni delle comunità montane.

15. — Nella vigenza del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, la Corte ha avuto modo di affermare (sentenze n. 244 e n. 456 del 2005; n. 397 del 2006) che la disciplina delle comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., con la conseguenza, tra l'altro, che non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 117, terzo comma, ultima parte, la quale presuppone, invece, che si verta in materie di legislazione concorrente.

Per i motivi sopra esposti, pertanto, la ravvisata incidenza delle disposizioni in esame su un ambito materiale, quale è quello concernente appunto le comunità montane, non esclude, di per sé, la legittimità dell'intervento legislativo effettuato con la legge finanziaria in esame.

16. — Precisato, in linea generale, il quadro ordinamentale relativo agli organismi in esame occorre, dunque, stabilire se le norme impugnate possano rinvenire un autonomo titolo di legittimazione nella competenza dello Stato relativa alla armonizzazione dei bilanci pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al riguardo, è necessario preventivamente ricordare in sintesi i principi basilari elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.



17. — Innanzitutto, questa Corte ha osservato che la finalità di contenimento della spesa pubblica corrente deve essere ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 4 del 2004 e n. 417 del 2005).

Da ciò consegue che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio – anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.

Infatti, per un verso, non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004); per altro verso, deve essere ricordato che tra i vincoli derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea vi è l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, «secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa “al patto di stabilità e di crescita”» (sentenza n. 267 del 2006).

Le disposizioni di principio relative al contenimento della spesa pubblica e al rispetto del patto di stabilità interno, legittimamente adottate, sono idonee, altresì, a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenze n. 417 e n. 64 del 2005).

Su un piano d'ordine generale, si è così ritenuto che il legislatore statale possa stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (sentenza n. 159 del 2008).

E va anche ricordato che all'ambito di tali principi di coordinamento della finanza pubblica questa Corte ha, altresì, ricondotto (ritenendo la legittimità di alcune disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle Regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti) norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali (citata sentenza n. 417 del 2005).

Da ultimo (sentenza n. 371 del 2008), la Corte ha ritenuto, in materia di sanità, che in presenza di una disposizione espressione di un principio fondamentale, diretto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi delle Regioni e delle Province autonome, è destinata a partecipare di questo stesso carattere di normativa di principio anche quella volta ad assicurare che non resti privo di conseguenze il principio fondamentale legittimamente fissato.

18. — Alla luce di quanto sopra, si può, quindi, passare all'esame delle specifiche questioni di costituzionalità proposte, nella specie, dalle due ricorrenti.

19. — Viene, al riguardo, in rilievo innanzitutto la questione concernente il comma 17 dell'art. 2 della legge finanziaria per l'anno 2008.

20. — Tale questione non è fondata.

21. — Il citato comma 17, nel suo testo originario, ha previsto che «le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella Regione».

Il richiamato art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui rubrica reca «Natura e ruolo» delle suddette comunità, a sua volta disciplina la struttura e i criteri di individuazione degli ambiti territoriali di queste ultime.

22. — Con il comma in esame, dunque, il legislatore statale ha fissato un obiettivo di natura finanziaria per le Regioni, basato sulla riduzione della spesa «storica» erogata nell'anno 2007, indicando alle Regioni stesse, per raggiungere tale obiettivo, il percorso del riordino della disciplina normativa relativa alle comunità montane.

23. — Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che, a giustificazione dell'intervento legislativo dello Stato, non può essere invocato l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., nella parte in cui assegna alla competenza esclusiva statale la materia relativa a «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», atteso che il riferimento a detti enti deve ritenersi tassativo, mentre nella suddetta elencazione manca ogni riferimento alle comunità montane.

A ciò va aggiunto che l'art. 114 Cost. non contempla le comunità montane tra i soggetti di autonomia destinati del precetto in esso contenuto e non è possibile delineare, a livello costituzionale, alcuna equiordinazione tra comuni e



comunità montane. Il carattere tassativo dell'enunciazione contenuta nel citato art. 114 è stato specificamente affermato da questa Corte nella sentenza n. 456 del 2005.

La giurisprudenza costituzionale ha anche avuto modo di precisare (sentenza n. 229 del 2001), pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune comunità montane, che queste ultime «contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari» e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporre anche, eventualmente, la soppressione.

Non sono, dunque, condivisibili sia la deduzione della Regione Veneto, secondo la quale i predetti organismi non potrebbero essere soppressi né dalla legge statale, né dalla legge regionale, sia la prospettata conseguente distinzione, nell'ambito della materia in esame, della disciplina del funzionamento delle comunità in questione, che sarebbe rimessa alla potestà legislativa regionale, rispetto a quella dell'organizzazione (comprensiva della istituzione e della cessazione), che sarebbe rimessa, invece, all'autonomia normativa di tipo regolamentare delle stesse comunità, ex art. 117, sesto comma, Cost.

Tale ultimo ambito, infatti, non può essere invocato come settore a se stante, agli effetti dell'art. 117 Cost., poiché l'organizzazione è parte integrante dell'ordinamento delle comunità montane, rimesso complessivamente, come si è già precisato, alla potestà legislativa residuale regionale.

Né ciò è contraddetto dalla «espressa attribuzione» ad esse «della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge n. 131 del 2003)» (sentenza n. 456 del 2005), dal momento che, come è previsto dal citato art. 4, comma 4, tale potestà deve svolgersi «nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze».

23.1. — Alla luce delle considerazioni fin qui svolte si presenta, del pari, non condivisibile la deduzione della difesa dello Stato, secondo cui le norme impugnate andrebbero ricondotte alla materia del governo del territorio.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato (sentenze n. 383 e n. 336 del 2005; n. 196 del 2004 e n. 307 del 2003) che la disciplina del governo del territorio è «comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» ed è, quindi, riconducibile, in definitiva, all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio». In particolare, la Corte (sentenza n. 383 del 2005) ha osservato che «la competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio” ha dunque un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio.

L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al “governo del territorio” e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati».

23.2. — Neppure, nella specie, si può ritenere che il legislatore statale abbia inteso effettuare una «chiamata in sussidiarietà» delle funzioni amministrative in materia di comunità montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., con la conseguente regolazione delle stesse per renderne l'esercizio raffrontabile a un parametro legale unitario.

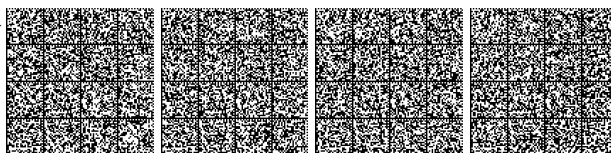
È sufficiente, a questo riguardo, richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine ai necessari presupposti (che non vengono neppure in rilievo in questa sede) per l'attrazione in sussidiarietà di funzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 118 Cost. (sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

23.3. — Occorre stabilire, ora, se un autonomo titolo di legittimazione della censurata normativa statale possa essere rinvenuto nella potestà legislativa concorrente dello Stato in tema di coordinamento della finanza pubblica, come è pure dedotto dall'Avvocatura dello Stato, e nei limiti sopra precisati.

Tale tesi è contrastata dalle ricorrenti, secondo le quali, nel complesso, le norme impugnate sarebbero da ascrivere alla materia dell'ordinamento delle comunità montane e non costituirebbero espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in forza di quanto prescritto dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Né, ad avviso, in particolare, della Regione Veneto, potrebbe assumere rilievo la previsione – contenuta nell'art. 3, comma 162, della legge finanziaria in esame – secondo cui le disposizioni della stessa legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. Inoltre, quand'anche tale natura potesse essere riconosciuta alle norme censurate, le stesse esorbiterebbero comunque dalla potestà statale, dal momento che esse dettano disposizioni di dettaglio idonee a comprimere l'autonomia finanziaria regionale di cui all'art. 119 Cost.

23.4. — In proposito, deve essere, innanzitutto, osservato che una clausola di salvaguardia, come quella invocata, non è idonea ad escludere il vizio di legittimità costituzionale della norma, qualora essa sia caratterizzata da estrema genericità e sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti



diversi (sentenze n. 165 e n. 95 del 2007; n. 118 del 2006). Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, sicché occorre verificare se e in quali limiti le norme impugnate possano effettivamente integrare principi fondamentali della suddetta materia, rientrando nella competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.

23.5. — In secondo luogo, è necessario ribadire, come si è sopra accennato, che non è di ostacolo all'adozione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica la circostanza che la normativa contestata verta in un ambito materiale, qual è quello relativo all'ordinamento delle comunità montane, rimesso alla potestà legislativa residuale delle Regioni. In proposito, la giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica possa incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione (sentenza n. 159 del 2008), riconducibile al quarto comma dell'art. 117 Cost. (citata sentenza n. 159 del 2008 e sentenze n. 188 del 2007; n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003).

23.6. — Ancora, occorre ricordare che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo il quale norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008, n. 139 del 2009).

23.7. — A ciò va aggiunto che la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia e, qualora la stessa sia identificata nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende, da individuare, nella specie, nel suddetto contenimento complessivo della spesa regionale corrente per il funzionamento delle comunità montane.

23.8. — In altri termini, l'ordinamento delle comunità montane non costituisce l'oggetto principale della normativa statale in esame, ma rappresenta il settore in cui devono operare strumenti e modalità per pervenire alla prevista riduzione della spesa pubblica corrente; riduzione cui è strumentalmente ancorato il divisato riordino degli organismi in questione.

In proposito, assume significativo rilievo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 2 della stessa legge finanziaria. Pur non costituendo oggetto di impugnazione, il suddetto comma rappresenta la premessa logico-giuridica necessaria del successivo comma 17 che è specificamente oggetto delle censure proposte dalle ricorrenti.

Il comma 16, infatti, prevede la riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'ammontare di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Con il suddetto fondo «lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni» (citato art. 34).

È evidente, quindi, che la disciplina che stabilisce il riordino delle comunità montane, in quanto costituisce il mezzo per pervenire a «ridurre a regime la spesa corrente» per il funzionamento delle medesime – «per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007» all'insieme di tali organismi presenti nella Regione – completa la disciplina del citato comma 16 e partecipa, in modo inscindibile, della natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di quest'ultimo, in quanto tende a far sì, in ultima analisi, che lo stesso trovi piena attuazione.

23.9. — Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le disposizioni contenute nel comma 17 in esame costituiscono effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, proprio per la chiara finalità che, mediante il divisato riordino delle comunità montane, si propongono di raggiungere e per la loro proporzionalità rispetto al fine che intendono perseguire. Ciò in quanto il loro scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 2008.

23.10. — Deve, pertanto, ritenersi che quanto disposto dal comma in questione non comporti, di per sé, una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi.

E d'altronde, lo stesso legislatore statale si è preoccupato di stabilire il coinvolgimento degli enti locali, prevedendo che, per realizzare la finalità del contenimento della spesa, nell'attuazione del riordino delle comunità montane, siano sentiti i consigli delle autonomie locali, che costituiscono una «forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali» (sentenza n. 370 del 2006).

Consegue, pertanto, che l'impugnato comma 17 si sottrae alle censure di costituzionalità proposte.

24. — Analogamente al comma 17, sia pure per argomentazioni in parte diverse, anche il comma 18 si sottrae alle censure di costituzionalità prospettate dalla Regioni ricorrenti, sicché anche la relativa questione non è fondata.



24.1. — La disposizione impugnata stabilisce che le Regioni, nell'adozione delle leggi regionali di cui al comma 17, «tengono conto» di taluni «principi fondamentali».

Questi ultimi sono così precisati:

«a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

24.2. — Ritene questa Corte che il vaglio di costituzionalità della suddetta disposizione debba essere compiuto alla luce del tenore letterale dell'*incipit* del comma 18, in uno con la lettura sistematica che coinvolge il precedente comma 17.

Correttamente interpretata, infatti, anche alla luce dell'art. 44, secondo comma, Cost., la norma impugnata non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.

Il legislatore statale, anche con il predetto comma, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, e senza incidere in modo particolare sull'autonomia delle Regioni nell'attuazione del previsto riordino, si limita a fornire al legislatore regionale alcuni «indicatori» che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino.

L'espressione «tengono conto», con la quale si apre il comma 18, va intesa nel senso della non vincolatività per le Regioni delle suddette indicazioni, le quali, pertanto, pur qualificate formalmente alla stregua di «principi fondamentali», di tale categoria condividono solo la necessità per la loro attuazione dell'intervento del legislatore regionale, ma non l'obbligo per quest'ultimo di conformare la sua azione all'osservanza dei principi stessi.

Non senza ragione, infatti, la disposizione impugnata fa riferimento ad «indicatori», vale a dire ad elementi che, pur idonei a costituire un valido parametro di riordino, tuttavia, in tanto possono contribuire alla richiamata finalità di contenimento della spesa corrente, in quanto ne sia valorizzata l'adequatezza, rispetto a tale obiettivo, in ragione delle caratteristiche di ciascun territorio regionale, secondo una valutazione operata, in piena autonomia, da ogni Regione.

Questa lettura del comma 18 trova conferma, inoltre, nella previsione contenuta nel comma 17, il quale stabilisce che il riordino della disciplina delle comunità montane debba essere effettuato, ad opera delle leggi regionali, «ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; «disposizione che prevede la disciplina legislativa regionale su diversi aspetti particolari di organizzazione delle comunità stesse» (sentenza n. 229 del 2001).

Il suddetto art. 27 prevede, tra l'altro, al comma 7, che «ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle Regioni e delle comunità montane, le Regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica».

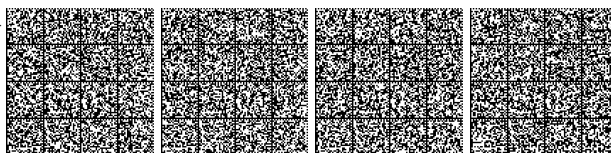
Anche quelli sopra menzionati possono essere qualificati come meri «indicatori», rilevanti agli effetti di scelte di autonomia del legislatore regionale.

Emerge, quindi, come il comma 18, ora in esame, in relazione ai contenuti delle leggi regionali da adottare ai sensi del precedente comma 17, si limiti a porre a disposizione delle Regioni una serie di indicazioni che vengono ad integrare, in un rapporto di complementarità, quelle contenute nel citato art. 27, comma 7, del testo unico sugli enti locali, partecipando della medesima loro natura non vincolante, né autoapplicativa.

25. — Inammissibile deve ritenersi, invece, la questione di legittimità costituzionale del comma 19, sollevata dalla sola Regione Veneto.

Detto comma dispone che «i criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali».

Tale norma non è in grado di pregiudicare alcuna prerogativa regionale ed anzi limita l'efficacia di quelle norme nei cui confronti si appuntano con forza le doglianze della ricorrente.



Essa, in effetti, non è idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale ed è, dunque, priva di capacità lesiva; sicché la ricorrente difetta di interesse alla sua impugnazione.

Inoltre, disposizione analoga a quella ora oggetto di censura era già contenuta nell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui la legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni che presentino determinate caratteristiche, ma «l'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali».

26. — La sola Regione Veneto ha impugnato il comma 20, prospettando censure di costituzionalità analoghe a quelle proposte nei confronti del comma 18.

26.1. — La questione è fondata.

26.2. — Il comma 20 prescrive che «in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare».

26.3. — Il comma in questione, come emerge dalla sua stessa formulazione, disciplina, in modo esaustivo, gli effetti che conseguono alla mancata attuazione di quanto previsto dal comma 17, vale a dire nella ipotesi in cui le Regioni non provvedano, nei termini prescritti, al riordino delle comunità montane sulla base di criteri indicati nel comma 18 e dunque non sia raggiunto l'obiettivo di riduzione della spesa «storica» per l'insieme delle comunità montane previste nel territorio di ciascuna Regione. Tali effetti si concretizzano nella cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni, nonché nella soppressione automatica delle comunità che vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dal medesimo comma 20.

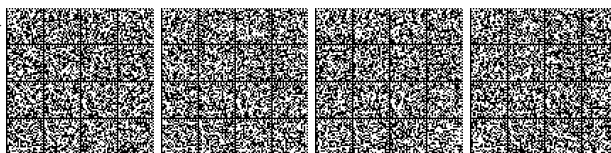
Quest'ultimo, però, contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste.

A ciò va aggiunto che il comma stesso contiene anche una disposizione (quella relativa alla garanzia della presenza delle minoranze negli organi consiliari delle comunità) che, all'evidenza, esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ambito dell'ordinamento dei predetti organismi, che — come si è precisato — rientra nella competenza residuale delle Regioni; essa, dunque, è estranea rispetto alle esigenze del contenimento, a regime, della spesa corrente per il loro funzionamento.

Le disposizioni impugnate, pertanto, in quanto determinano un vulnus alle prerogative di autonomia costituzionale delle Regioni, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117 Cost.

27. — Parzialmente fondata, altresì, è la questione di costituzionalità relativa al comma 21, impugnato da entrambe le ricorrenti.

28. — Detto comma, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, dispone che «l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate». Il comma stesso, nella sua ultima parte, dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto».



La norma impugnata prevede, quindi, da un lato, un meccanismo di accertamento delle effettive riduzioni di spesa, di cui al comma 17, basato su un provvedimento amministrativo adottato dal Governo; dall'altro, la caducazione di quanto disposto dalle leggi regionali, qualora ritenute inadeguate a dare attuazione al comma 17, a far data dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

28.1. — In particolare, la Regione Toscana ha dedotto che la disposizione in questione, con specifico riferimento alla sua seconda parte, è lesiva dell'art. 117 Cost., non potendo essere rimessa ad un atto amministrativo la cessazione dell'efficacia della legge regionale ritenuta inidonea a raggiungere la prevista riduzione della spesa corrente.

Ciò integrerebbe, infatti, un controllo di merito sulla legge regionale, non previsto da alcuna norma costituzionale ed incompatibile con il sistema delineato dall'art. 127 Cost.

28.2. — Al riguardo, occorre richiamare quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 198 del 2004), e cioè che il Titolo V della parte II della Costituzione presuppone che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, nel quale certo non si esclude l'esistenza di una possibile dialettica fra i diversi livelli legislativi, anche con la eventualità di parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali, che possono trovare soluzione mediante il promovimento della questione di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le scelte affidate alla discrezionalità degli organi politici statali e regionali.

Da ciò consegue che è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore statale, rispetto alle leggi regionali (così come quello regionale rispetto alle leggi statali), utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile una legge regionale che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinanzi a questa Corte.

Dunque, né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi per il tramite di proprie disposizioni di legge (sentenza n. 198 del 2004).

28.3. — Più recentemente, tale principio è stato ribadito da questa Corte, la quale ha affermato che «ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi» (sentenza n. 200 del 2008).

28.4. — Alla luce di quanto sopra, è palese l'illegittimità dell'ultima parte del comma 21, che attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato (il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), a decorrere dalla data di sua pubblicazione, efficacia abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17.

Ciò in quanto la previsione della cessazione dell'esistenza di comunità montane o dell'autoritario scorporo di comuni dall'ambito delle comunità stesse vanifica il contenuto precettivo della legge regionale eventualmente adottata, con palese violazione del criterio di riparto di competenze e del principio di legalità sostanziale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali.

La prima parte del comma, invece, che prevede un semplice accertamento, a fini meramente ricognitivi, dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al citato comma 17, «sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie», si presenta immune da vizi di costituzionalità, in quanto si tratta di attività che, sebbene rimessa ad un provvedimento amministrativo dello Stato, non è idonea a ledere prerogative di autonomia regionale. Tra l'altro, opportunamente la prima parte del comma in questione dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente le suindicate finalità conoscitive e ricognitive è adottato «sentite le singole Regioni interessate», vale a dire mediante il loro diretto coinvolgimento in tale attività accertativa.

Discende da quanto innanzi che il comma 21 in esame deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

29. — Merita accoglimento, infine, la questione di costituzionalità promossa dalla sola Regione Veneto in ordine al comma 22 dell'art. 2 in esame, il quale dispone che «le Regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva».

Sebbene le censure proposte dalla Regione Veneto si riferiscano, in particolare, al secondo periodo del riportato comma, la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale è formulata, con il ricorso, con riguardo all'intero comma, che, nel suo contenuto complessivo e anche per il riferimento espresso al comma 20, di cui si è riconosciuta la contrarietà alla Carta fondamentale, si presenta costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost.



Si tratta di una disciplina, autoapplicativa e di dettaglio, che non riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica e che, pertanto, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente e, appunto, in autonomia gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle comunità montane, in particolare per quanto concerne la successione dei comuni alla comunità montana soppressa nei rapporti giuridici riferiti a quest'ultima, con specifico riguardo, tra l'altro, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti.

Ad analoga conclusione si perviene anche a volere ritenere che, con il comma 22 in esame, il legislatore abbia esercitato, tra l'altro, la sua competenza concorrente in materia di tutela del lavoro. Egualmente, infatti, le disposizioni impugnate esorbiterebbero dall'ambito dei principi fondamentali relativi a quest'ultima e sarebbero incostituzionali con riferimento al loro carattere dettagliato ed autoapplicativo, come tale lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni nella suddetta materia.

Anche del comma 22, pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.

30. — Restano assorbite le ulteriori censure prospettate in ordine ai commi 20, 21 e 22 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi,

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, della suddetta legge n. 244 del 2007;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della suddetta legge n. 244 del 2007, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del 2007;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 238

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., nonché della VI disposizione transitoria della Costituzione - Omessa indicazione delle ragioni delle censure denunciate - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma; VI disposizione transitoria della Costituzione.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, concernente norma comunque non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, secondo comma.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, secondo comma.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione del divieto di istituire giudici speciali per asserita non qualificabilità della TIA quale tributo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, rispettivamente iscritte al n. 445 del registro ordinanze 2008 e al n. 21 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 e n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, il Giudice di pace di Catania, con ordinanza depositata il 17 luglio 2008 (r.o. n. 445 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 — nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani».

1.1. — Il Giudice di pace rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente si è opposto, ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., al diritto del Comune di Catania di procedere, a séguito della notificazione di una cartella di pagamento, alla riscossione coattiva «della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; b) la convenuta s.p.a. SERIT Sicilia, agente della riscossione per la provincia di Catania, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

1.2. — Il medesimo giudice rimettente premette altresì, in punto di diritto, che: a) «con l'emanazione del cosiddetto decreto Ronchi» (art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio») la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata sostituita con un prelievo di natura non più tributaria, ma privatistica, cioè con la tariffa di igiene ambientale (TIA), determinata in base al costo complessivo del servizio, «al fine di far pagare agli utenti il costo del reale servizio usufruito»; b) la natura non tributaria della TIA è desumibile sia dalla denominazione di «tariffa» sia dalla sua determinazione quantitativa in ragione della copertura del costo del servizio, a nulla rilevando — contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006 — né il fatto che la sua disciplina presenterebbe elementi di natura tributaria e non tributaria né il fatto che essa subentra alla TARSU, cioè ad una entrata avente indiscussa natura tributaria.

1.3. — Su tali premesse, il giudice *a quo* afferma che la norma censurata — nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA — «comporta lo snaturamento della giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione» degli evocati parametri costituzionali, perché, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, «la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto» (sentenza n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).

1.4. — Quanto alla rilevanza, il Giudice di pace osserva che la decisione sulla controversia «non potrà prescindere dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, eccezione la cui fondatezza dipende dall'applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice di pace di Catania ed ha chiesto dichiararsi manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni sollevate in riferimento al primo comma dell'art.



25 ed alla VI disposizione transitoria Cost., nonché manifestamente infondata quella sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 102 Cost. In particolare, in relazione a quest'ultima questione, la difesa erariale afferma che: a) l'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha soppresso, in attuazione di direttive comunitarie, la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani» ed ha istituito una «tariffa» per la copertura dei costi del servizio di smaltimento; b) l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel quale — sempre per la difesa erariale — «è stata trasfusa la disciplina della tariffa», «non presenta [...] caratteri di sostanziale diversità rispetto alla previgente “tassa per lo smaltimento dei rifiuti”, considerata la sostanziale identità del presupposto oggettivo e dei soggetti passivi, nonché la confermata obbligatorietà del prelievo»; c) l'obbligo del privato di pagare detta tariffa scaturisce, pertanto, da un fatto individuato direttamente dalla legge e non da un titolo contrattuale o da un fatto comunque fonte di un rapporto negoziale; d) inoltre, la tariffa prevede la copertura di costi (come ad esempio le spese di spazzamento delle strade) estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività; e) la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione, va qualificata come “tassa”, cioè come una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tale servizio riceve, nel suo insieme, un beneficio.

3. — Nel corso di due giudizi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione, da parte del medesimo contribuente, di avvisi di pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e relativa agli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 7 novembre 2008 (r.o. n. 21 del 2009), ha sollevato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., questione di legittimità del citato art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA.

3.1. — La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di diritto, che: a) con le sentenze n. 130 e n. 64 del 2008 e con l'ordinanza n. 34 del 2006, la Corte costituzionale ha sottolineato che l'attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto; b) la tariffa prevista dall'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 («già art. 49 decreto legislativo n. 22/1997») non ha natura tributaria, ma di «corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» (comma 1) ed è costituita da due quote, una commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti), l'altra «rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» (comma 4), così da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (stesso comma 4); c) il mero dato formale costituito dal fatto che il comma 15 del menzionato art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 richiama, per la riscossione coattiva della tariffa, le norme per la riscossione delle imposte sul reddito (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) non è sufficiente ad escludere che la suddetta tariffa abbia la natura di corrispettivo di un servizio, commisurato al costo di questo ed all'entità della sua fruizione da parte del privato; d) tuttavia, le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4895 del 2006, hanno affermato che, in forza della disposizione denunciata, le controversie relative alla debenza della TIA sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

3.2. — Su tali premesse, il giudice *a quo* afferma che tale ultima disposizione — nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA — si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale e, quindi, viola l'evocato parametro costituzionale.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio ed ha chiesto dichiararsi la questione manifestamente inammissibile o, comunque, manifestamente infondata. Per la difesa erariale, l'inammissibilità deriva dal difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto nell'ordinanza di remissione manca l'esposizione dei fatti di causa e dei termini della controversia; l'infondatezza deriva, invece — per le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento nel giudizio di costituzionalità promosso dal Giudice di pace di Catania — dalla natura tributaria della tariffa prevista dall'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre



2005, n. 248 —, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Il Giudice di pace rimettente afferma che la disposizione denunciata viola: a) l'art. 25, primo comma, della Costituzione; b) la VI disposizione transitoria della Costituzione; c) l'art. 102, secondo comma, Cost. In particolare, tale ultimo parametro sarebbe violato, perché la disposizione censurata, attribuendo alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti la TIA, la quale non è qualificabile come «tributo», comporterebbe «lo snaturamento della giurisdizione tributaria [...], imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto».

2. — La Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione denunciata dal Giudice di pace di Catania.

Per il rimettente, la suddetta disposizione viola l'art. 102, secondo comma, Cost., perché attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie controversie che non hanno ad oggetto tributi e, pertanto, «si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale», vietata da tale parametro.

3. — L'identità della disposizione denunciata dai due giudici rimettenti e la parziale coincidenza sia delle censure prospettate, sia dei parametri costituzionali evocati, sia delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi, al fine di esaminare e decidere congiuntamente le questioni.

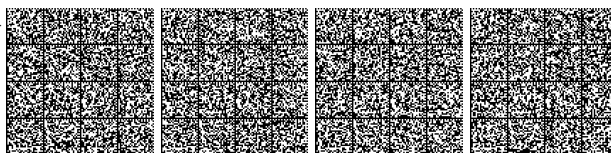
4. — Le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) sono manifestamente inammissibili.

4.1. — Con riferimento agli evocati art. 25, primo comma, Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione, il rimettente non indica le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale. Da ciò consegue la manifesta inammissibilità di tali questioni.

4.2. — Con riferimento al parimenti evocato secondo comma dell'art. 102 Cost., il rimettente afferma che: a) il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, come opposizione al diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva del credito risultante da una cartella di pagamento notificata al debitore; b) tale credito riguarda «la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

4.2.1. — In relazione all'affermazione *sub a)* — secondo cui il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. —, va rilevato che sia l'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alla TAR SU, sia l'art. 49, comma 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997, con riferimento alla TIA, fanno espresso rinvio, per la disciplina della riscossione di tali prelievi, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte su reddito). In particolare, l'art. 57, comma 1, alinea e lettera a), di detto decreto presidenziale stabilisce che «Non sono ammesse: [...] a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni». Il rimettente, tuttavia, qualifica espressamente l'azione proposta dal contribuente non come opposizione agli atti esecutivi, ma come opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ., ed inoltre non precisa se essa abbia ad oggetto la pignorabilità dei beni. L'ordinanza, pertanto, è priva di motivazione sulle ragioni per le quali il Giudice di pace — nonostante il citato chiaro disposto dell'art. 57, comma 1, alinea e lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 — ha ritenuto ammissibile, nella specie, detta opposizione. In difetto di tale motivazione, non appare evidente che il giudice *a quo* debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

4.2.2. — Sempre in relazione all'affermazione *sub a)*, va ulteriormente rilevato che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Nell'ordinanza di rimessione viene riferito che il giudizio principale riguarda la fase della esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica della cartella di pagamento, e cioè proprio la fase per la quale la citata disposizione prevede la giurisdizione del giudice ordinario. Dopo tale premessa, tuttavia, il rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali, nella specie, egli ritiene sussistere — in contrasto con il sopra citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 — la giurisdizione delle commissioni tributarie, in luogo di quella del giudice ordinario. Anche in questo caso, in difetto di siffatta motivazione, non appare evidente che il giudice debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata — neppure sotto tale diverso profilo — la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.



4.2.3. — Infine, con l'affermazione *sub b)*, il rimettente dichiara, ad un tempo, che il credito per il quale si procede alla riscossione coattiva riguarda solo la TARSU e che quest'ultimo prelievo, della cui natura tributaria egli non dubita, è stato successivamente sostituito dalla TIA, della cui natura tributaria, invece, dubita. La circostanza che le cartelle di pagamento poste a base dell'esecuzione forzata attengono esclusivamente alla TARSU, e non alla TIA, rende non rilevante la sollevata questione, la quale ha ad oggetto la norma, non applicabile nel giudizio *a quo*, con cui sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA. Di qui la manifesta inammissibilità, anche sotto tale profilo, della questione.

5. — La difesa erariale ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009), affermando che l'ordinanza di remissione, non avendo esposto i fatti di causa ed indicato i termini della controversia, è priva di motivazione sulla rilevanza.

L'eccezione non è fondata. Contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, infatti, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice *a quo* deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.

6. — Nel merito, la questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato non è fondata, perché il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la TIA ha natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali e non di tributo. Dall'erroneità di tale presupposto consegue la non fondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

6.1. — Al riguardo, per precisare il *thema decidendum*, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo in cui si inserisce la disposizione denunciata.

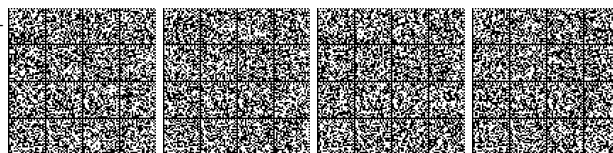
L'evoluzione normativa in materia, per quanto qui interessa, è scandita da quattro diversi principali interventi legislativi.

6.1.1. — Il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), prevedeva, originariamente, la corresponsione al Comune di un «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche» ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale. Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata — con un primo significativo intervento del legislatore — dall'art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge (in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE numero 75/442 relativa ai rifiuti, numero 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), ha poi sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 1984, come successivamente stabilito dall'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131) l'intera sezione II (artt. da 268 a 278) del capo XVIII (Proventi di servizi municipalizzati) del titolo III (Entrate comunali e provinciali) del suddetto r.d. n. 1175 del 1931. Con tale normativa e, in particolare, con la nuova formulazione dell'art. 268 del testo unico, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa» (che il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 786, aveva già reso obbligatoria, con effetto dal 1° gennaio 1982, per i Comuni che avevano istituito il servizio) a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi, ovvero aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sala da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato e non costituente accessorio o pertinenza dei suddetti locali tassabili. In particolare, il legislatore, nel ridisciplinare il suddetto prelievo comunale, ha individuato nel «costo di erogazione del servizio» il limite massimo di gettito, «al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia»; e ciò in coerenza con la denominazione di «tassa» (art. 268, citato). Nella medesima prospettiva della natura pubblicistica del prelievo, l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1989, che mediante la «tassa» venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento (cioè di «conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo») non solo dei rifiuti «interni», ma anche di quelli «di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico» (cosiddetti «esterni») e che fossero tenuti al pagamento (sia pure in misura ridotta) anche gli occupanti di case coloniche e «case sparse» non ubicate nella zona di raccolta dei rifiuti. L'art. 8 dello stesso decreto-legge ha ribadito la qualificazione di «tassa» del prelievo, inserendo tale denominazione anche nella rubrica della citata sezione II del regio decreto.



6.1.2. — Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), efficace a decorrere dal 1° gennaio 1994, il quale — in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 — ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata "TARSU"), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo. Diversamente dal precedente regime, il prelievo non riguarda lo smaltimento dei rifiuti "esterni" ed il richiamo ai rifiuti solidi urbani «equiparati» (ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo) a quelli «interni» — richiamo originariamente contenuto nel comma 1 del citato art. 58 del decreto legislativo n. 507 del 1993 — è stato soppresso dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (articolo che ha abrogato anche l'art. 60 del suddetto decreto legislativo). Solo con l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ad opera dall'art. 3, comma 68, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno acquistato rilevanza anche per la TARSU i rifiuti "esterni", perché tale disposizione stabilisce che dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale va dedotta una quota «a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915» (cioè «i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi»). L'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato, dal punto di vista quantitativo, l'incidenza del suddetto costo di spazzamento dei rifiuti "esterni".

Quanto ai soggetti passivi, la tassa è dovuta (in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori in comune degli immobili) da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti — ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde — esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, ivi comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). I soggetti passivi hanno «l'obbligo di denuncia» dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (art. 70, specie commi 1 e 6). In connessione con l'obbligo di presentare tale dichiarazione di scienza, è attribuito al Comune il potere di «emettere» (nel senso di "notificare", come chiarito dal comma 1 dell'art. 72) motivati avvisi di accertamento d'ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta), entro specifici termini di decadenza (artt. 71, 73). È prevista l'esclusione o l'esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non potere produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62, commi 2, 3 e 5). Il prelievo, dunque, è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, «può essere commisurata [...] in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Solo in via eccezionale ed alternativa è prevista la possibilità di commisurare la medesima tassa, «per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento» (*ibidem*). È coerente con tale impostazione pubblicistica l'obbligo, imposto agli occupanti o detentori «degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta», di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani, «interni ed equiparati», nei «contenitori vicini» (art. 59, comma 3). È compatibile con la medesima impostazione, anche la previsione di riduzioni della tassa per le zone in cui la raccolta non viene effettuata e per i casi di non svolgimento, svolgimento per periodi stagionali, nonché per i casi in cui l'utente dimostri di aver provveduto autonomamente allo smaltimento in periodi di protratto mancato svolgimento del servizio, ove l'autorità sanitaria competente abbia riconosciuto una situazione di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali (art. 59, commi 2, 4, 5, 6, secondo periodo). La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui «L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo» (art. 59, comma



6, primo periodo); sia dal sopra citato comma 3-*bis* dell'art. 61 e successive modificazioni, che ha reso rilevante anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni. Il decreto legislativo n. 507 del 1993 prevede anche una «tassa giornaliera di smaltimento» dei rifiuti producibili mediante l'uso (autorizzato o no), per periodi inferiori a 183 giorni per anno solare, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art. 77). Per la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (art. 72). Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune ha facoltà di disciplinare con proprio regolamento l'affidamento a terzi delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa. Sanzioni specifiche sono previste dall'art. 76 (e successive modificazioni) per l'omessa o infedele denuncia e per la mancata presentazione o trasmissione di atti, documenti o dati richiesti dal Comune; sono comunque applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6.1.3. — Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 1999) dell'art. 49 del cosiddetto «decreto Ronchi», cioè del decreto legislativo n. 22 del 1997 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale — in dichiarata attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — ha stabilito l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa — usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) — «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, viene elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (comma 5). Il metodo normalizzato è stato approvato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. È tenuto al pagamento della tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (comma 3). La tariffa è ridotta nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero (comma 14). La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (commi 9 e 13). Diversamente dalla normativa sulla TARSU, l'art. 49 del «decreto Ronchi», pertanto: a) evita di qualificare espressamente il prelievo come «tributo» o «tassa», pur mantenendo il riferimento testuale alla «tariffa»; b) stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti; c) dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti «esterni» (come già statuiva l'abrogato art. 268 del r.d. n. 1175 del 1931, quale sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in relazione all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989); d) non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni. Analogamente alla TARSU, anche per la TIA la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (comma 15 del medesimo art. 49). Lo stesso art. 49 ha soppresso la TARSU «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio», da disciplinarsi con il suddetto regolamento ministeriale (comma 1) al fine di garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni (commi 1 e 5). Resta comunque ferma la possibilità, per i Comuni, di deliberare l'applicazione della tariffa, «in via sperimentale», in sostituzione della TARSU, anche prima di tali termini (commi 1-*bis* e 16). La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto, con numerose disposizioni contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni - da ultimo, fino a tutto il 2008 - per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia della popolazione dei Comuni stessi (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13).

6.1.4. — La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani»



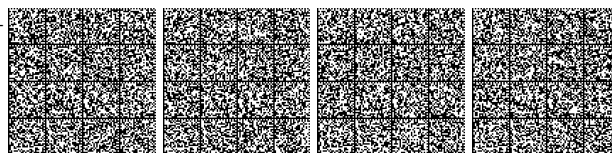
(come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». Tale tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall'art. 201 dello stesso decreto legislativo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (da emanarsi, a sua volta, entro sei mesi dalla sopra indicata data di entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo e, quindi, dell'art. 238 in essa compreso) con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa (commi 3 e 6). La tariffa integrata è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani (comma 1, primo periodo). Detta tariffa, in particolare, è «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), e costituisce «il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» (comma 1, secondo periodo) — cioè «i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge — oltre ai «costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade» (comma 3, secondo periodo). La medesima tariffa «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). È espressamente previsto che la tariffa «è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata» (comma 3) e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, «può» essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, «mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate» (comma 12). La soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238, ma, fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata (cioè con l'emanazione del sopra menzionato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa), «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (comma 10). Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia stato adottato entro il 30 giugno 2009, i Comuni possono ugualmente «adottare la tariffa integrata ambientale TIA [...] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti» (art. 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009).

6.2. — Da tale ricostruzione normativa emerge che, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, TIA), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, nonché la circostanza che i giudizi riuniti *a quibus*, pendenti presso la Commissione tributaria provinciale di Prato, hanno ad oggetto solo avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sono tutti elementi che impediscono di ritenere che la questione sollevata dalla suddetta Commissione tributaria riguardi, oltre alla tariffa di igiene ambientale, anche la tariffa integrata ambientale. Ne deriva che lo scrutinio di legittimità costituzionale va limitato alla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e non anche di quelle relative alla debenza della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. — Così delimitato il *thema decidendum*, va rilevato che, nel porre la questione di legittimità costituzionale, il rimettente muove da due diversi assunti: a) che la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'evocato parametro, deve avere ad oggetto solo controversie tributarie; b) che la TIA prevista dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha natura non tributaria, ma di corrispettivo contrattuale.

7.1. — Il primo dei due assunti del rimettente è esatto. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost. (sentenze n. 141 del 2009; n. 130 e n. 64 del 2008).

La decisione della sollevata questione esige, dunque, che si proceda alla qualificazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanto solo il riconoscimento della natura tributaria di tale prelievo può escludere la dedotta illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.



7.2. — Il secondo assunto del rimettente, circa la natura di corrispettivo privatistico, propria della suddetta tariffa di igiene ambientale, è erroneo, come sopra osservato, ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.

7.2.1. — Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

7.2.2. — Con specifico riferimento alla disciplina della tariffa di igiene ambientale, va preliminarmente preso atto che non è individuabile, allo stato, un'univoca giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale tariffa, anche se pare maggiormente attestato l'orientamento che le riconosce natura tributaria. Infatti, ad una pronuncia della Corte di cassazione civile che ha qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (sezioni unite, ordinanza n. 3274 del 2006), hanno fatto séguito altre decisioni della stessa Corte che, con varie motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (sezioni unite: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526 del 2007). Al fine di determinare la natura (tributaria o extratributaria) della TIA, oggetto di contrastanti opinioni anche nella dottrina, è perciò necessario procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo.

Quanto all'irrilevanza della denominazione, lo stesso art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che i tributi vanno individuati indipendentemente dal *nomen iuris* («comunque denominati»). Inoltre, il termine «tariffa» — nella tradizione propria della legislazione tributaria — ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali «tassa» e «tributo», tanto che anche l'art. 58 del decreto legislativo n. 507 del 1993 testualmente prevede che la TARSU (cioè una «tassa» e, quindi, un «tributo») si applica «in base a tariffa». Va comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere il rimettente e la difesa erariale, il termine «corrispettivo» non compare, con riguardo alla TIA, nel cosiddetto «decreto Ronchi», ma solo nell'art. 238, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla questione di legittimità in esame.

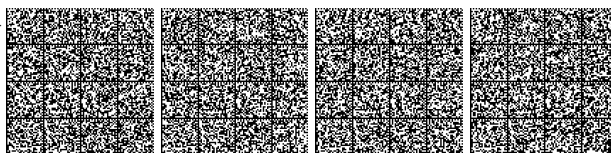
Quanto alla regola stabilita dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si applica in luogo della TARSU, va osservato che un tributo (come, nella specie, la TARSU) può ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da una entrata non tributaria, non incontrando il legislatore, al riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel limite della non manifesta irragionevolezza).

Quanto, infine, alla possibilità per il Comune, prevista dal medesimo art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, di procedere alla riscossione della TIA mediante ruolo, deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo, e, comunque, ancorché tipico delle entrate tributarie, è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie.

Per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente, deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi.

7.2.3. — Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA emergono le forti analogie dei due prelievi. Entrambi mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo.

7.2.3.1. — In primo luogo, quanto al fatto generatore dell'obbligo del pagamento e ai soggetti obbligati - come si è già rilevato al punto 6.1.2. - la TARSU è dovuta, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, e comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). Analogamente, la TIA - come sottolineato al punto 6.1.3. - è dovuta, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti



nelle zone del territorio comunale» (art. 49, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997). Le differenze tra le due fattispecie sono, perciò, minime: la “occupazione o detenzione” di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti “interni”, per la TARSU; la “occupazione o conduzione” di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti “esterni”, per la TIA. Esse non sono, comunque, tali da far venir meno la comune circostanza che il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.

7.2.3.2. — In secondo luogo, in relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai due suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

La rilevata comune struttura autoritativa dei prelievi non viene meno per il fatto che, riguardo alla TARSU, il decreto legislativo n. 507 del 1993 individua quale soggetto attivo del tributo il Comune e disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa, prevedendo sanzioni e interessi (artt. 71, 73 e 76); mentre, riguardo alla TIA, l’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuote (commi 9 e 13) e, dall’altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamento. Non può negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l’accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio. In particolare - come visto al punto 6.1.2. - già per la TARSU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l’originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU.

Con riguardo, poi, alla disciplina dell’accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dal citato art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Così come, con riguardo al contenzioso, è evidente che ad entrambi i prelievi si applica il comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in generale, alla debenza dei tributi e, specificamente del «canone [...] per lo smaltimento dei rifiuti urbani».

Non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l’emissione di semplici «bollette che tengono luogo delle fatture [...] sempreché contengano tutti gli elementi di cui all’art. 21» del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l’emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. In tale caso, infatti, è possibile, in via interpretativa - come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA —, un’applicazione estensiva dell’elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso *nomen iuris*, abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l’ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi.

7.2.3.3. — In terzo luogo, sono analoghi i criteri di commisurazione dei due prelievi. La TARSU — quantomeno per i Comuni con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti — è commisurata «in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993).

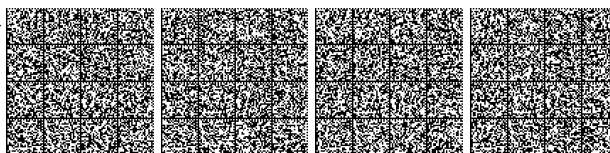


La TIA, in forza dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è suddivisa in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio — ivi compreso quello dello spazzamento delle strade —, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione). I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. Risulta evidente, pertanto, che il suddetto «metodo normalizzato» per la determinazione della TIA è pienamente coerente con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione della TARSU, la quale, certamente, non può definirsi «corrispettivo», neppure in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le tariffe dei servizi pubblici resi dagli enti locali. Per entrambi i prelievi, infatti, rileva la potenziale produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili. In particolare, per quanto riguarda la TIA, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 49, comma 14, del decreto legislativo n. 22 del 1997, perfino l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa. Questa disposizione è, per alcuni aspetti, analoga al comma 2 dell'art. 67 del decreto legislativo n. 507 del 1993, secondo cui il regolamento comunale «può» prevedere riduzioni della TARSU nel caso in cui gli «utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio». I due prelievi, pertanto, sono dovuti, sia pure in misura ridotta, anche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento. Il che esclude per entrambi la sussistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.

7.2.3.4. — In quarto luogo, come sopra accennato, la TIA — analogamente alla TARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 (riportato al punto 6.1.2.) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 — ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo «interni» (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche «esterni» (cioè «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», come ricordato al punto 6.1.3., in relazione agli artt. 7, comma 2, lettere c, d, e 49, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, per la componente fissa della TIA). Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. L'unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possa essere integralmente finanziata da un tributo. Come si è già osservato al punto 6.1.2., anche la TARSU può coprire il cento per cento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in tal caso essa non muta, per ciò solo, la sua natura da pubblicistica a privatistica. In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a un pagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un servizio non è sufficiente ad attribuire al medesimo pagamento la natura di prezzo privatistico.

7.2.3.5. — In quinto luogo, con riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49, comma 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo provinciale «per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore come un'addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò, essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa. Ciò evidenzia un ulteriore elemento di omogeneità e continuità tra la TARSU e la TIA.

7.2.3.6. — In sesto luogo, infine, un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione



di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume *a contrario* dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e rimosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell'ambito di applicazione dell'IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.

7.2.4. — È appena il caso di rilevare che la riscontrata omogeneità tra i due prelievi in esame è compatibile sia con le direttive comunitarie di cui il decreto legislativo n. 22 del 1997 istitutivo della TIA costituisce attuazione (91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), sia con il principio comunitario «chi inquina paga» (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE), sia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddetto decreto legislativo è stato emanato (artt. 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; artt. 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Nessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatore di configurare in termini privatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l'istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico. Quanto alle leggi di delegazione, esse si limitano ad autorizzare il legislatore delegato ad apportare «modifiche» al decreto legislativo n. 507 del 1993, al fine di attuare le direttive comunitarie, e non impongono affatto di trasformare la natura del prelievo da tributaria ad extratributaria.

8. — Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, *ex plurimis*: sentenza n. 308 del 2008, ordinanze n. 146 e n. 117 del 2009).

Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 —, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto legislativo n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0521

N. 239

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Eccezione di inammissibilità della questione per avere pretermesso, tra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Reiezione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma e 27.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza, della riserva di legge e della personalità della responsabilità penale, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione - Mancata sperimentazione di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inammissibilità.

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso dalla Corte di appello di Bari, nel procedimento penale a carico di Maria Rosaria Volpe ed altri, con ordinanza del 9 aprile 2008 iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Vito Chiarappa ed altri, di Nunzio Rocco Parente ed altri, di Antonio Caputo ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Pasquale Medina e Aurelio Gironda per Nunzio Rocco Parente ed altri, Franco Coppi e Aurelio Gironda per Vito Chiarappa ed altri, Pasquale Medina e Aurelio Gironda per Antonio Caputo ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 9 aprile 2008, pervenuta a questa Corte il 21 luglio 2008, la Corte di appello di Bari, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti».

La disposizione censurata stabilisce che venga disposta la confisca dei terreni abusivamente realizzati e delle opere abusivamente costruite, con la sentenza definitiva del giudice penale che accerta esservi stata lottizzazione abusiva. Il giudice *a quo* premette che la confisca, in forza della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, deve venire ordinata, ove si sia accertata la lottizzazione abusiva, «anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella per cui il fatto non sussiste persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale».

Nel giudizio *a quo* si procede, tra l'altro, in relazione al reato di lottizzazione abusiva: in punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma che «l'epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalità degli imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all'esito del giudizio — senza che ciò valga come anticipazione della soluzione di merito, in questo momento doverosamente non spendibile — la pronuncia di improcedibilità dell'azione per intervenuta estinzione del reato».

Ad essa dovrebbe seguire, sulla base della regola sopra ricordata, l'applicazione della confisca.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente si interroga, in primo luogo, sulla natura della confisca, che la più recente giurisprudenza di legittimità avrebbe qualificato in termini di sanzione amministrativa, anziché di «sanzione penale/misura di sicurezza». Tale qualificazione pare erronea al giudice *a quo*, sulla base di alcuni indici sintomatici.

Anzitutto, il giudice penale si troverebbe ad esercitare una «funzione suppletiva» rispetto alla pubblica amministrazione, in assenza di una «espressa e dettagliata previsione di legge» che gliela attribuisca; per di più, tale funzione coprirebbe, a parere della Corte rimettente, un'area più vasta rispetto all'ipotesi di acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle aree lottizzate, prevista dall'art. 30, commi 7 ed 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380



del 2001, ciò che non parrebbe compatibile con la natura meramente amministrativa della sanzione. In secondo luogo, alla Corte rimettente pare significativo che la confisca trovi disciplina nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, intitolato "sanzioni penali": se ne dovrebbe dedurre che il legislatore delegato, senza con ciò oltrepassare i limiti della delega, avrebbe attribuito "natura penale" alla confisca.

A riprova di tale conclusione, infine, il giudice *a quo* si richiama alla decisione di ricevibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia, ricorso n. 75909/01, ove si è ritenuto che la confisca prevista dalla disposizione impugnata costituisca una pena ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Sulla base di tali elementi, il giudice *a quo* ritiene che la confisca in questione sia una "sanzione penale", conclusione che, egli aggiunge, si impone all'interprete in forza della predetta pronuncia della Corte di Strasburgo.

Pertanto, una volta affermata la natura penale della confisca, appare alla Corte rimettente di dubbia legittimità costituzionale che essa possa venire disposta «a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato», in contrasto con i principi di «uguaglianza, della riserva penale di legge e di personalità della responsabilità penale», enunciati dagli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura, dopo essersi soffermata sulle origini storiche e sulla natura del reato di lottizzazione abusiva, sottolinea che sia la lettera dell'art. 44 impugnato, sia la giurisprudenza di legittimità formatasi su di essa depongono univocamente per la natura amministrativa della sanzione della confisca: essa, infatti, non avrebbe carattere repressivo, ma sarebbe finalizzata «a rendere il territorio conforme al programmato assetto urbanistico, impedendo che i terreni abusivamente lottizzati possano essere oggetto di ulteriore sfruttamento». Tale finalità obiettiva e reale giustificerebbe l'applicazione della sanzione anche in danno dei terzi di buona fede acquirenti delle opere lottizzate, che avranno azione di risarcimento dei danni in sede civile: oggetto della confisca sarebbero, infatti, beni pericolosi, in quanto suscettibili di generare sfruttamento conseguente all'illecito. Inconferente sarebbe, viceversa, il richiamo alla decisione della Corte di Strasburgo, poiché essa costituirebbe non già una "sentenza" cui l'Italia debba conformarsi, ma una mera decisione di ricevibilità ancora «soggetta a variazione».

3. — Con tre separati, ma analoghi atti, si sono costituiti in giudizio taluni degli imputati del processo *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione.

Le parti premettono di essere state condannate in primo grado e di avere proposto appello, ai fini dell'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, esse hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

In quest'ultima ipotesi, ovvero nell'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la conseguente confisca appare alle parti contraria alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo già richiamata dalla Corte rimettente: ne deriverebbe un contrasto non solo con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., ma anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale n. 1.

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, eccependo l'inammissibilità della questione, e ribadendone l'infondatezza nel merito.

In primo luogo, la questione sarebbe inammissibile, poiché il rimettente non ha indicato quale parametro costituzionale l'art. 117, primo comma, Cost., che invece, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, sarebbe il solo idoneo a «creare un ponte [...] tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali».

Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe da ravvisarsi nella circostanza per cui il giudice *a quo* avrebbe sottoposto alla Corte un «mero problema interpretativo».

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ricostruisce l'evoluzione dell'istituto della confisca conseguente a lottizzazione abusiva, originariamente prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), osservando che essa avrebbe trovato applicazione a prescindere dall'accertamento della penale responsabilità del reo, già quando la giurisprudenza era orientata a ritenerla «misura di carattere penale». In seguito, si sarebbe definitivamente affermata la qualificazione giuridica della confisca quale misura amministrativa, applicabile anche in danno dei terzi di buona fede: tale interpretazione sarebbe conforme all'art. 7 della CEDU, in quanto «coerente con la sostanza della violazione e ragionevolmente prevedibile». Da ultimo, a parere dell'Avvocatura, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42741 del 2008, avrebbe creato «una sorta di commistione tra l'orientamento giurisprudenziale nazionale e quello espresso a Strasburgo», ribadendo la natura amministrativa della confisca, ora disciplinata dalla norma oggetto, ma nel contempo escludendone l'applicabilità nei confronti dei terzi di buona fede.

Tuttavia, secondo l'Avvocatura, il persistente carattere amministrativo della confisca consentirebbe di escludere la necessità che essa possa venire applicata solo in danno di colui la cui responsabilità penale sia stata riconosciuta, giacché l'illecito amministrativo, posto a presidio di "interessi generali", non soggiacerebbe ai principi costituzionali relativi ai reati. L'Avvocatura aggiunge che altre pronunce della Corte di cassazione avrebbero confermato il tradizionale orientamento circa l'applicabilità della confisca in danno dei terzi di buona fede.



Infine, l'Avvocatura riconosce che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza resa nel caso Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia del 20 gennaio 2009, ha affermato che la confisca costituisce sanzione penale ai sensi dell'art. 7 della CEDU, richiedendo, per essere applicata, «un legame intellettuale» tra lottizzazione e autore di essa, e ha ritenuto violato, nel caso di specie, anche l'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché, anziché confiscare i terreni, «sarebbe stato sufficiente demolire le opere e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione»: a parere dell'Avvocatura, tale asserzione sarebbe contraddittoria e dimostrerebbe che «la normativa e la giurisprudenza, a livello interno ed a livello europeo, si muovono inevitabilmente su piani differenti», con la conseguenza che «la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non può essere assunta acriticamente a base della decisione di costituzionalità».

5. — A propria volta hanno depositato memoria talune delle parti private costitutesi nel giudizio incidentale, insistendo per l'accoglimento della questione.

Esse osservano, in primo luogo, che tale questione deve ritenersi ammissibile, poiché il rimettente avrebbe descritto adeguatamente la fattispecie: la circostanza per cui il giudice *a quo* ha ritenuto «altamente probabile» l'adozione di una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione non la renderebbe ipotetica, poiché, con tale formula, si sarebbe voluta evitare l'anticipazione del giudizio definitivo, pur individuando gli «elementi obiettivi» necessari per valutare la rilevanza.

Nel merito, le parti osservano che la confisca costituisce una sanzione penale, come desumibile sia dalla rubrica dell'art. 44 impugnato, sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale ad essa si applica l'art. 7 della Convenzione; si dovrebbe perciò ritenere superato il contrario orientamento della Corte di cassazione.

A questo punto, proseguono le parti private, la norma oggetto definirebbe «un caso tipico di sanzione scollegata dalla responsabilità accertata con una pronuncia di condanna». Il principio della personalità della sanzione penale sancito dall'art. 27 Cost. osterebbe a tale conseguenza, come sarebbe evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte relativa ad altre ipotesi di confisca obbligatoria.

Tale conclusione sarebbe rafforzata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale la confisca prevista dalla norma impugnata violerebbe sia l'art. 7 della Convenzione, sia l'art. 1 del relativo Protocollo n. 1. Nonostante la rimettente non abbia invocato a parametro l'art. 117, primo comma, Cost., per «mero errore materiale», tale disposizione dovrebbe intendersi ugualmente richiamata.

Sarebbe poi violato l'art. 3 Cost., giacché la norma in oggetto, divergendo dall'art. 240 cod. pen., costituirebbe un «*unicum* che comporta un trattamento della fattispecie totalmente diverso da quello praticato alla generalità dei casi della vita che sono d'interesse del giudice penale»: irragionevole sarebbe, altresì, colpire con la confisca il patrimonio di «terzi estranei al reato». Infine, sarebbe lesa la riserva assoluta di legge in materia penale, poiché la norma non sarebbe ricavabile dal testo della legge, ma deriverebbe da un'interpretazione non letterale, estensiva e dunque imprevedibile.

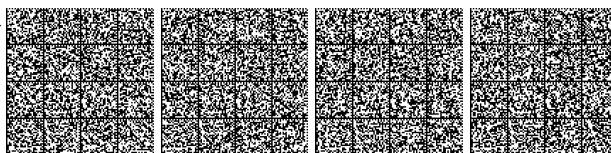
Le parti concludono prospettando, in via subordinata, l'ipotesi di un rigetto della questione con una sentenza di tipo interpretativo.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Bari, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti».

La Corte rimettente procede avverso numerosi imputati, tra l'altro, di lottizzazione abusiva e, nella «altamente probabile» prospettiva che si debba giungere, tenuto conto dell'«epoca di consumazione dei reati», ad una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione a carico di alcuni di essi, dubita della legittimità costituzionale della disposizione impugnata, che imporrebbe, per tale evenienza, di ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere che vi siano state abusivamente costruite.

Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale la rimettente prende le mosse, è nel senso che tale confisca abbia natura di sanzione amministrativa e debba venire applicata dal giudice penale, salva la sola ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, ogni qual volta questi abbia accertato la lottizzazione abusiva, sia nei confronti degli imputati prosciolti per altra causa, sia nei confronti di eventuali terzi estranei. Nel caso di specie, conseguentemente, il proscioglimento degli imputati a seguito di prescrizione comporterebbe l'applicazione della confisca, in danno sia di questi ultimi, «a prescindere dal giudizio di responsabilità», sia «nei confronti di persone estranee ai fatti».



Il rimettente ritiene che questo effetto discenda dalla natura amministrativa che si è inteso attribuire alla confisca e, al contempo, che tale presupposto non possa più essere condiviso. La misura di cui si tratta andrebbe invece considerata quale «sanzione penale/misura di sicurezza», alla luce sia della rubrica dell'art. 44 impugnato («sanzioni penali»), sia di ragioni di carattere sistematico, sia, e soprattutto, della sopravvenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso n. 75909/01, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia, con quale, decidendo in punto di ricevibilità, si è ritenuto che la confisca conseguente a lottizzazione abusiva sia una «*peine*» ai sensi dell'art. 7 della CEDU (successivamente all'ordinanza di rimessione, tale asserzione è stata definitivamente ribadita con la sentenza, resa il 20 gennaio 2009, che ha deciso il merito del ricorso sul c.d. caso di Punta Perotti).

Una volta affermata la natura penale della confisca, appare alla Corte rimettente di dubbia legittimità costituzionale che essa possa essere disposta «a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato», giacché ciò contrasterebbe con i principi di «eguaglianza, della riserva penale di legge e della personalità della responsabilità penale» enunciati dagli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione.

2. — In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intera questione proposta dall'Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo per cui l'ordinanza di rimessione avrebbe pretermesso, fra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., definito come «unica norma interposta che permette di creare un ponte, tramite il detto rinvio mobile, tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali».

Anzitutto, è evidente che l'eventuale mancata deduzione di un parametro costituzionale da parte del giudice *a quo* avrebbe il solo effetto di escludere che il giudizio di questa Corte si basi su di esso, ma non potrebbe certamente determinare l'inammissibilità delle censure che siano state formulate, in forma compiuta, con riguardo ad altre disposizioni costituzionali.

Per l'ammissibilità della questione è sufficiente osservare che sono adeguatamente proposte censure aventi a parametro gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, sulle quali la Corte è senz'altro chiamata a decidere.

D'altra parte, l'ordinanza fa chiaramente riferimento, in vari passaggi argomentativi, al contenuto del primo comma dell'art. 117 Cost., chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, perché, riferendosi alla decisione CEDU del 30 agosto 2007 (decisione di ricevibilità sul ricorso n. 75909/01), ritiene che la confisca disciplinata dalla norma censurata abbia natura penale e non amministrativa e che, quindi, ciò contrasti con i citati parametri costituzionali relativi alla responsabilità penale.

3. — Il ricorso è, invece, inammissibile per una pluralità di altri motivi.

In primo luogo, la rimettente ha omissso una sufficiente descrizione della fattispecie soggetta al suo giudizio, impedendo così a questa Corte di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: la disposizione impugnata, infatti, può trovare applicazione alla condizione che sia stato accertato, da parte del giudice, il fatto materiale della lottizzazione abusiva; sarebbe stato necessario, perciò, che la rimettente, pur a prescindere dall'esito del giudizio sulla responsabilità penale degli imputati, desse conto di tale elemento fattuale, in assenza del quale la confisca non potrebbe, in ogni caso, essere disposta.

In secondo luogo, la questione di costituzionalità è formulata esplicitamente, sia nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione sia nel dispositivo di essa, con riguardo alla posizione degli imputati di cui non sia stata accertata la penale responsabilità, nel caso di specie per intervenuta prescrizione, e delle «persone estranee ai fatti»: soggetti, questi ultimi, che la rimettente ha cura di tenere distinti dai primi.

Né si può ritenere che tale distinzione abbia carattere arbitrario, poiché è perlomeno dubitabile che, al fine di esprimere un giudizio di personale responsabilità atto a giustificare, secondo il ragionamento della stessa rimettente, l'applicazione della confisca, si possano equiparare i terzi estranei agli imputati che, per quanto obiettivamente coinvolti nel fatto della lottizzazione abusiva, siano tuttavia stati prosciolti, non sussistendo le condizioni per pronunciare una sentenza di condanna nei loro confronti. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che «pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo» (sentenza n. 85 del 2008). In particolare, volendo riferirsi alla fattispecie propria del giudizio *a quo*, non si può affermare che siffatto «sostanziale riconoscimento», per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, sia comunque impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l'ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall'accertamento penale del fatto di reato.

Tuttavia, la rimettente, pur consapevole della distinzione appena tracciata, omette di precisare se, nel giudizio principale, la confisca andrebbe disposta nei confronti degli imputati prosciolti ovvero anche di terzi estranei. In tal modo, accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente omogenee ai fini della risoluzione del dubbio di costituzionalità e mancando di specificare quale di esse sia interessata alla confisca nel caso concreto, il giudice *a quo* incorre nuovamente nel vizio di carente descrizione della fattispecie, che comporta l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.



A tali rilievi, si aggiunga che la Corte rimettente, al fine di considerare quale misura di natura penale la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in difformità dalla dominante giurisprudenza di legittimità, ha utilizzato come fondamentale elemento interpretativo il contenuto della già ricordata decisione del 30 agosto 2007 della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, la riconduzione ivi operata della confisca in parola ad una "pena", ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Anche volendosi prescindere dal carattere autonomo dei criteri di qualificazione utilizzati dalla Corte di Strasburgo rispetto a quelli degli ordinamenti giuridici nazionali, deve notarsi che la specifica decisione cui il giudice *a quo* si riferisce è stata adottata con riguardo ad un caso nel quale non solo gli imputati non erano stati condannati, ma neppure era stato possibile determinarne in sede giurisdizionale una intenzionalità o colpa; pertanto, la Corte remittente, per giustificare l'estrapolazione, partendo dal precedente specifico della Corte di Strasburgo, di un principio di diritto che potesse costituire il fondamento del dubbio di costituzionalità, avrebbe dovuto argomentare in modo plausibile la analogia fra quel caso specifico e quello, non necessariamente identico, su cui era chiamata a giudicare.

Infine, va rimarcato che la rimettente, pur postulando che l'interpretazione dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 debba mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non trae da ciò alcuna conseguenza nell'esercizio dei propri poteri interpretativi, pur a fronte di una formulazione letterale della disposizione impugnata che, in sé, non appare precludere un siffatto tentativo.

Questa Corte ha espressamente affermato che, in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa.

Infatti «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme» e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire questa Corte delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma» Cost. (sentenza n. 349 del 2007, par. 6 del *Considerato in diritto*; analogamente sentenza n. 348 del 2007, par. 5 del *Considerato in diritto*).

Spetta, pertanto, agli organi giurisdizionali comuni l'eventuale opera interpretativa dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; a tale compito, infatti, già ha atteso la giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora rimessa a questa Corte. Solo ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

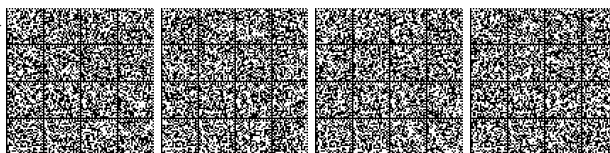
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 240

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Interventi per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (tra cui abolizione dell'ICI sulla casa di abitazione) - Finanziamento degli interventi mediante corrispondente riduzione di risorse già assegnate alle Regioni con specifiche destinazioni - Abrogazione delle disposizioni e inefficacia dei provvedimenti di attuazione incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione della norma statutaria che prevede la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 27 maggio 2008, n. 93, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) artt. 5, commi 1, 6, 9, lett. b), n. 14) e 12; elenco n. 1 allegato al d.l. n. 93 del 2008.
- Statuto della Regione Siciliana (R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), art. 21, terzo comma; d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35, artt. 2, comma 1, e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 216, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 25 giugno 2008, depositato in cancelleria il 30 giugno 2008 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Sergio Abbate per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 25 giugno 2008 e depositato in cancelleria il successivo 30 giugno, la Regione Siciliana ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12 dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, per violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito



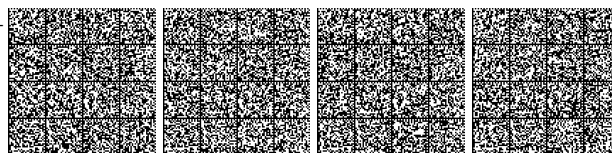
in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e degli artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri).

1.1. — La Regione ricorrente premette che il citato decreto-legge — finalizzato all'adozione «di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico» per le famiglie, misure tra le quali è compresa l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale — prevede che gli interventi da esso disposti siano finanziati mediante la riduzione di alcune risorse già assegnate alla medesima Regione e, in particolare, mediante la riduzione: a) dell'intero importo di € 1.363,5 milioni, destinato, per l'anno 2008, ad interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria (art. 5, comma 6); b) dell'intero importo di € 350 milioni, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzato alle spese per la viabilità secondaria della Regione Siciliana (art. 5, comma 9, lettera b, n. 14); c) dell'importo di € 50 milioni destinato a fronteggiare i danni provocati in Sicilia, nell'anno 2007, dalla malattia viticola denominata “peronospora” (art. 5, comma 1, in combinato con l'allegato elenco n. 1); d) di tutte le risorse previste per gli interventi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto e sicurezza nello stretto di Messina (art. 5, comma 1, in combinato con l'allegato elenco n. 1).

1.2. — La ricorrente — nel procedere a una dettagliata ricostruzione delle fonti normative con le quali sono state assegnate le suddette risorse oggetto di successiva riduzione ad opera delle denunciate disposizioni — precisa che l'art. 5 del decreto-legge impugnato prevede, tra l'altro, che: a) alcune autorizzazioni di spesa, indicate nell'elenco n. 1 allegato al decreto, sono ridotte per gli importi ivi precisati (comma 1); b) le risorse rese disponibili da tali riduzioni di spesa sono iscritte in un fondo, già istituito dal comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e denominato «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (comma 2); c) al menzionato fondo affluisce anche la «somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione “Infrastrutture pubbliche e logistica”, programma “Sistemi stradali ed autostradali”, in attuazione dell'art. 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro [...]» (comma 6).

1.2.1. — Nell'ambito della suddetta ricostruzione normativa, la Regione ricorrente evidenzia che il citato art. 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006 ha modificato i commi 92 e 93 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286. In esito a tale modifica, il comma 92 prevede: a) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze — una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni della s.p.a. Stretto di Messina possedute dalla s.p.a. Fintecna — delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti dalla s.p.a. Fintecna nei confronti della s.p.a. Stretto di Messina al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente; b) l'iscrizione di tali risorse, previo versamento in entrata, «in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati, rispettivamente, «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» ed «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria». A sua volta, il comma 93 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, siano assegnate «per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo [e] destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia». Afferma poi la ricorrente che, in attuazione delle disposizioni da ultimo citate, il Ministero delle infrastrutture aveva già concluso con la Regione Siciliana e la Regione Calabria, in data 4 ottobre 2007, accordi preliminari finalizzati all'individuazione e selezione degli interventi infrastrutturali prioritari ricadenti nel territorio delle due Regioni, da finanziare con le risorse di cui all'art. 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006 (cosiddetti “fondi Fintecna”). In particolare, per la Regione Siciliana erano stati individuati quattro interventi infrastrutturali, e cioè: a) la linea metropolitana leggera di Palermo (1° stralcio funzionale), nell'area metropolitana di Palermo; b) la ferrovia Circumetnea-tratta urbana, con funzione di metropolitana (2° lotto funzionale Stesicoro-Aeroporto), nell'area metropolitana di Catania; c) il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, nell'area metropolitana di Messina; d) il secondo lotto dell'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta.

1.2.2. — La Regione ricorrente segnala ancora — quanto alle ulteriori riduzioni di spesa previste dall'impugnato comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, in combinato disposto con l'elenco n. 1 allegato al decreto — la riduzione di € 50 milioni, per il 2008, rispetto all'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008). Tale ultima disposizione — inserendo l'art. 1-bis dopo l'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206 — ha autorizzato, per l'anno 2008, la spesa di € 50 milioni, «al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di “peronospora”, avvenuti nel 2007 in Sicilia [...]». A parere della ricorrente, la riduzione dell'autorizzazione della suddetta spesa azzerava integralmente l'originario intervento di spesa disposto dal comma 135 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007.



1.2.3. — La Regione siciliana, proseguendo nella sua disamina delle denunciate riduzioni delle risorse assegnate, evidenzia, altresì, che il medesimo elenco n. 1, richiamato dal comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge impugnato, contiene un'ulteriore riduzione di quanto assegnato dal comma 234 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 e destinato, oltre che agli interventi di ammodernamento del tratto autostradale Gioia Tauro-Reggio Calabria, anche a «migliorare la qualità del servizio di trasporto e sicurezza nello Stretto di Messina». Il combinato disposto impugnato, infatti, ha ridotto le autorizzazioni per tali spese di € 20 milioni per il 2008, di € 22 milioni per il 2009 e di € 7 milioni per il 2010. Inoltre, secondo la Regione ricorrente, alla luce del disposto dell'impugnato comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 — il quale prevede che «sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto» —, deve ritenersi abrogata la disposizione «che prevede l'intervento medesimo».

1.2.4. — La Regione siciliana, infine, impugna il comma 9, lettera b), n. 14, dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, individuando in tale disposizione la previsione di un'ulteriore riduzione di spese già autorizzate e destinate ad essa ricorrente. La norma censurata modifica, infatti, il comma 538 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, il quale, a sua volta, aveva introdotto, dopo il comma 1152 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il comma 1152-bis. La ricorrente premette che, in forza del citato comma 1152, per gli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella Regione Calabria, è assegnata una quota pari, rispettivamente, a € 350 milioni ed a € 150 milioni per l'anno 2007. Alla ripartizione di tali somme tra le province della Regione siciliana e quelle della Regione Calabria avrebbe dovuto provvedere, con decreto, il Ministro delle infrastrutture. Il comma 1152-bis prevede poi che, «per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152», alle province della Regione siciliana e alle province della Regione Calabria sono assegnate, rispettivamente, le somme di € 350 milioni e di € 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L'ultimo inciso del comma 1152-bis, relativo alla copertura finanziaria della spesa in esame, prevedeva, in origine, che ai relativi oneri si provvedesse «mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». Il testo di tale ultimo inciso, tuttavia, è stato sostituito ad opera del censurato comma 9, lettera b), n. 14, dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, secondo il quale «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». La ricorrente Regione Siciliana interpreta tale modifica nel senso che essa comporterebbe l'integrale sottrazione delle suddette risorse alla particolare destinazione prevista per la Sicilia (oltre che per la Calabria), vincolando invece i medesimi importi al finanziamento degli interventi disposti dal decreto-legge impugnato. In proposito, la ricorrente sottolinea che, già in forza dell'originaria previsione del comma 1152, precedente all'introduzione del comma 1152-bis, il Ministro delle infrastrutture aveva emanato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il decreto del 13 luglio 2007, con il quale si era provveduto alla determinazione delle quote delle risorse da attribuire alle province della Regione siciliana e della Regione Calabria. Inoltre — prosegue la ricorrente —, con decreto del 9 novembre 2007, il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, aveva approvato i criteri e le modalità di gestione di tali risorse, sulla scorta di un accordo di programma tra lo stesso Ministero delle infrastrutture e la Regione siciliana, intervenuto in data 28 dicembre 2006.

1.3. — All'esito di tale ricostruzione del quadro normativo, la Regione ricorrente afferma che le disposizioni denunciate, in quanto sottraggono «risorse ed interventi specifici per la Sicilia», attengono «direttamente e specificamente» agli interessi della Regione siciliana. Da ciò deriverebbe la conseguenza che il mancato coinvolgimento, prima della emanazione di tali disposizioni, del Presidente della Regione siciliana, comporta la violazione sia dell'art. 21, ultimo comma, dello statuto speciale regionale e delle correlate norme di attuazione approvate con il decreto legislativo n. 35 del 2004, sia del principio di leale collaborazione.

1.3.1. — Quanto all'evocato art. 21 dello statuto speciale regionale, il terzo (ed ultimo) comma di tale disposizione stabilisce che il Presidente della Regione partecipa, «con il rango di Ministro [...] al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione». In attuazione della suddetta disposizione statutaria, il decreto legislativo n. 35 del 2004 — oltre a prevedere, in via generale, che «gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione» (art. 1, comma 2) — disciplina specificamente, all'art. 2, la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri. Secondo tale articolo, infatti: a) il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana, il quale ha facoltà di partecipare, al Consiglio dei ministri, quando tale organo «deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzione proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1); b) il Presidente della Regione può «chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene



comunicata al Presidente della Regione» (comma 2). L'art. 4 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione siciliana, «in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri».

1.3.2. — Sulla base di tali premesse, la ricorrente ritiene che sia l'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale regionale, sia le citate norme di attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2004 sono state «plurimamente violate», perché il Presidente della Regione non è stato invitato a partecipare, né formalmente né informalmente, alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale è stato approvato il decreto-legge n. 93 del 2008, né ha ricevuto «alcuna preventiva informazione sul decreto-legge posto all'ordine del giorno», benché tale decreto incidesse direttamente su specifici interessi della Regione siciliana.

1.3.3. — Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la ricorrente osserva che tale principio avrebbe richiesto, nel rapporto tra lo Stato e l'ente regionale, «una preventiva attività di informazione ed una consequenziale interlocuzione e raccordo fra i diversi livelli istituzionali», anche in ragione degli specifici accordi, con destinazione di risorse, già stipulati tra la Regione ed il Ministero delle Infrastrutture.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

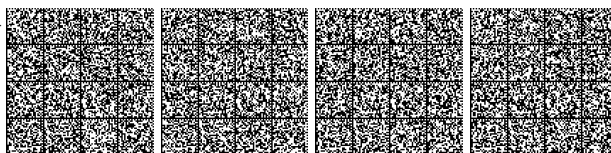
2.1. — La difesa erariale, dopo avere premesso che non è «agevole mettere in relazione [...] i motivi di illegittimità costituzionale con le singole norme denunciate», rimette alla Corte ogni valutazione sull'eventuale inammissibilità del ricorso.

2.2. — Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato pone in rilievo che la ricorrente non dubita dell'esistenza di una competenza legislativa dello Stato in ordine alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 93 del 2008, ma assume, piuttosto, che le norme censurate del citato provvedimento normativo riguardano «la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana», deducendo da ciò la violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto e delle correlate norme di attuazione. Nondimeno, secondo l'Avvocatura, le norme censurate non hanno ad oggetto materie rientranti nella sfera di attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione ricorrente e, pertanto, per la loro approvazione non era richiesta la partecipazione necessaria, al Consiglio dei ministri, del Presidente della Regione siciliana.

2.3. — Quanto al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, denunciato in combinato disposto con l'elenco n. 1 allegato al decreto, la difesa erariale afferma che tale disposizione si limita a stabilire, per l'anno 2008, una riduzione dei fondi già stanziati con l'art. 2, comma 135, della legge n. 244 del 2007, destinati ad indennizzare gli agricoltori danneggiati dalla peronospora. Tale riduzione non incide, tuttavia, sulle somme stanziati per i successivi anni 2009 e 2010 e non reca, perciò, alcun pregiudizio alla Regione: quest'ultima, peraltro, non ha addotto alcun elemento, «nemmeno presuntivo», da cui desumere che lo stanziamento, sebbene ridotto, «sarebbe stato insufficiente a coprire i danni prodotti dalla peronospora». Oltretutto — aggiunge l'Avvocatura generale dello Stato il citato comma 135 dell'art. 2, nel disporre il finanziamento, prevedeva che le relative somme fossero trasferite alla Regione entro un mese dall'entrata in vigore della legge: trasferimento poi non realizzatosi, con la conseguente permanenza delle somme in questione «nel fondo sul quale lo Stato ha mantenuto i suoi poteri di intervento».

2.4. — La censura avente ad oggetto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2008 è ritenuta inammissibile e, comunque, non fondata. In particolare, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, la Regione ricorrente si sarebbe limitata a richiamare detta disposizione ed a trascriverne il testo nel ricorso, senza però esporre gli argomenti a sostegno della sua illegittimità costituzionale, «in effetti [...] nemmeno affermata». Ne deriverebbe che la disposizione in questione, in realtà «non è stata oggetto di impugnativa».

2.5. — In ordine alla censura avente ad oggetto l'art. 5, comma 9, lettera b), numero 14), del medesimo decreto-legge n. 93 del 2008, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che tale disposizione ha modificato il comma 1152 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006), il quale era stato approvato in assenza dell'intervento del Presidente della Regione siciliana, senza alcuna richiesta da parte della Regione di un tale intervento e senza alcuna successiva contestazione delle modalità di approvazione. Secondo l'Avvocatura, «il procedimento per la formulazione della norma modificativa non poteva essere diverso da quello adottato per la norma da modificare», dovendosi ritenere, in caso contrario, che la presenza del Presidente della Regione sarebbe richiesta non già in ragione della materia trattata, quanto per gli effetti eventualmente pregiudizievoli, per la Regione, delle norme adottate. Inoltre, la norma censurata ha modificato una delle disposizioni della legge finanziaria del 2007, non separabile pertanto, quanto alla procedura di approvazione, da tutte le altre che concorrono alla formazione del bilancio annuale dello Stato. Da ciò consegue che è da escludersi, «già in via di principio», ogni possibile incidenza sulla «sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana».



2.6. — Quanto al merito della censura, l'Avvocatura evidenzia che la disposizione denunciata ha semplicemente modificato il secondo periodo del comma 1152-*bis* dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, disponendo che «l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», senza con ciò modificare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ammontare del finanziamento di spesa di € 350 milioni in favore della Regione Siciliana e di € 150 milioni in favore della Regione Calabria, stabilito nel primo periodo del medesimo comma 1152-*bis*, rimasto inalterato. Pertanto, essendo rimasta invariata la previsione di spesa in favore dell'ente locale, è da escludersi, ad avviso della difesa erariale, ogni possibile interferenza con la sfera delle attribuzioni «proprie e peculiari» della Regione Siciliana. In ogni caso — argomenta ancora l'Avvocatura generale dello Stato — il problema relativo alla copertura finanziaria di una legge statale «vedrebbe del tutto estranea la Regione», attenendo piuttosto all'eventuale violazione dell'art. 81 della Costituzione. Positiva conferma della fondatezza di tali argomenti si potrebbe trarre, a parere della stessa Avvocatura, dagli intervenuti accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione Siciliana, con i quali si è provveduto al riparto delle risorse ed alla determinazione dei criteri e delle modalità della loro gestione. Tali provvedimenti, infatti, «hanno potuto trovare copertura finanziaria nelle norme richiamate, sulla cui efficacia attuale, pertanto, non possono evidentemente essere prospettati dubbi fondati».

2.7. — Secondo la difesa erariale, infine, non sussisterebbe alcuna violazione del principio costituzionale della leale collaborazione. In particolare, viene contestato l'assunto della ricorrente in ordine alla necessità, quantomeno, di «una preventiva attività di informazione ed una consequenziale interlocuzione e raccordo tra i diversi livelli istituzionali» prima dell'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008. L'invio della preventiva o contestuale informazione — secondo la difesa pubblica — risulta necessario, quale atto prodromico e funzionale all'invito alla seduta dell'organo di governo, solo nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri si determini ad invitare il Presidente della Regione siciliana.

2.8. — All'esito di tale disamina, la difesa erariale conclude per l'infondatezza del ricorso, perché tutte le norme censurate si collocano al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, della norma attuativa dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2004. Quest'ultima prevede, infatti, la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri solo quando l'organo di governo pone in deliberazione «provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana». La doppia aggettivazione, lungi dal costituire una mera endiadi, varrebbe a distinguere, accanto ad attribuzioni comuni a tutte le regioni (e, pertanto, «proprie» di esse), attribuzioni «peculiari» perché tipiche della Regione siciliana, in quanto assegnate alla medesima dallo statuto speciale. Nondimeno — conclude l'Avvocatura — nessuna delle norme oggetto di censura va ad incidere direttamente su di una tale tipologia di attribuzioni, come è confermato dalla circostanza che talune delle norme censurate modificano, in realtà, assegnazioni di somme destinate tanto alla Regione siciliana, quanto alla Regione Calabria. Da ciò consegue che la Regione ricorrente, rispetto alle norme oggetto di censura, risulta, al più, titolare di un interesse differenziato, anch'esso proprio e peculiare, ma tale da prospettare semplicemente l'applicabilità del secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2007 — vale a dire la partecipazione al Consiglio dei ministri del Presidente della Regione su richiesta di quest'ultimo — sul cui fondamento non può accogliersi, evidentemente, la promossa questione di legittimità costituzionale.

3. — In prossimità della pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale — insistendo nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o di non fondatezza del proposto ricorso — ribadisce che: a) le norme oggetto di impugnativa da parte della Regione Siciliana sono intervenute su precedenti disposizioni contenute nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008; b) le leggi finanziarie, «per loro funzione tipica, perseguono interessi estesi all'intera nazione, con proiezioni territoriali tra loro coordinate», con la conseguenza che non è applicabile la procedura «integrata» prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2004; c) a fronte di una manovra finanziaria con obiettivi generali, infatti, «nessuna regione può far valere interessi differenziati», così da rendere necessaria la partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Regione siciliana censura i commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché l'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, nella parte in cui — nell'adottare «misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico» per le famiglie, quali l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale



– dispongono che gli interventi previsti dal medesimo decreto-legge siano finanziati mediante la riduzione dei seguenti importi, già assegnati alla Regione con specifiche destinazioni: 1) € 1.363,5 milioni, relativi a spese per interventi infrastrutturali e stradali in Sicilia e Calabria per l'anno 2008; 2) € 350 milioni, relativi alle spese per la viabilità secondaria della Regione Siciliana per ciascuno degli anni 2008 e 2009; 3) € 50 milioni, relativi alle spese per fronteggiare i danni provocati in Sicilia, nell'anno 2007, dalla malattia viticola denominata "peronospora"; 4) quanto previsto per gli interventi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto e sicurezza nello stretto di Messina. Viene impugnato, di conseguenza, anche il comma 12 del medesimo articolo 5, il quale – con riferimento alle suddette riduzioni di risorse — dispone che «sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato» e che «gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti».

1.1. — La Regione lamenta che le denunciate disposizioni sono state adottate in violazione: a) dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in combinato con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri); b) del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 35 del 2004.

1.2 — In particolare, l'evocato terzo comma dell'art. 21 dello statuto speciale regionale prevede che il Presidente della Regione partecipa, «con il rango di Ministro [...] al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione». In attuazione di tale disposizione statutaria, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2004 — pure evocato dalla ricorrente — stabilisce che il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana, il quale ha facoltà di partecipare, al Consiglio dei ministri, quando tale organo «deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana».

L'art. 4 del medesimo decreto legislativo — evocato in relazione al principio di leale collaborazione — prevede che, in conformità «a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma dello Statuto, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri».

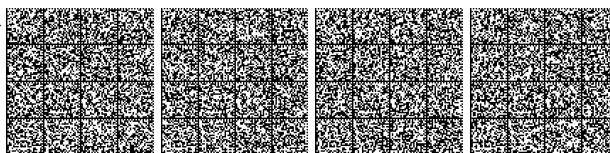
1.3. — La ricorrente — sulla premessa che le disposizioni censurate, sottraendo «risorse ed interventi specifici per la Sicilia», attengono «direttamente e specificamente» agli «interessi» della Regione siciliana — si duole della circostanza che il Presidente della Regione non sia stato invitato, né formalmente né informalmente, a partecipare alla deliberazione dell'organo del Governo centrale nella quale le medesime disposizioni sono state adottate, così violando gli artt. 21, terzo comma, dello statuto d'autonomia e 2, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2004.

La violazione del principio di leale collaborazione discenderebbe, poi, dalla circostanza che, ad avviso della Regione, l'approvazione delle norme censurate non è stata preceduta da «una preventiva attività di informazione ed una consequenziale interlocuzione e raccordo fra i diversi livelli istituzionali», anche in ragione degli specifici accordi di programma già stipulati tra la Regione siciliana ed il Ministero delle infrastrutture, così violando l'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2004. La ricorrente specifica che, per alcune delle risorse già destinate, la riduzione è intervenuta dopo che i Ministri competenti avevano emanato i decreti circa i criteri e le modalità di gestione di dette risorse.

2. — La difesa erariale, in via preliminare, rimette alla Corte ogni valutazione sull'eventuale inammissibilità del ricorso, in ragione dell'asserito «non [...] agevole» collegamento dei «motivi di illegittimità costituzionale con le singole norme denunciate». Tale rilievo, ove anche configurasse - nonostante la sua genericità e la perplessità della sua formulazione - un'eccezione di inammissibilità in senso proprio, deve essere disatteso, perché dal tenore del ricorso emerge con sufficiente chiarezza il raccordo tra i motivi di censura e le disposizioni denunciate.

3. — Le questioni promosse non sono fondate.

3.1. — Quanto alla prospettata violazione degli artt. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana e 2, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2004, va rilevato che, in base a detto statuto ed al relativo decreto di attuazione, il grado di coinvolgimento del Presidente della Regione nelle riunioni del Consiglio dei ministri, nel caso in cui tale organo debba adottare provvedimenti «nelle materie che interessano la Regione» (terzo comma dell'art. 21 dello statuto), è diverso in ragione del tipo di interessi su cui incidono tali provvedimenti. La normativa di attuazione dello statuto, infatti, distingue nettamente due ipotesi: a) quella in cui il Consiglio dei ministri «deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2004); b) «ogni altra ipotesi in cui [...] i provvedimenti trattati» dal suddetto Consiglio «coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo). Nella



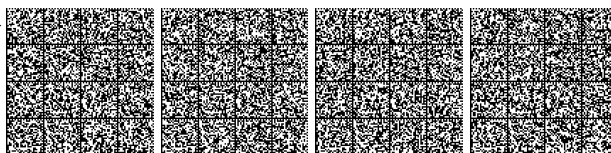
prima ipotesi, l'invito rivolto al Presidente della Regione a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri è obbligatorio (come dispone l'evocato comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2004); nell'altra ipotesi, invece, il Presidente della Regione ha l'onere di «chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri [...], salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione» (come dispone il comma 2 — non evocato a parametro — dello stesso articolo).

Da tale ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono i parametri richiamati dalla ricorrente emerge la netta distinzione tra «la sfera di attribuzioni proprie e peculiari», da un lato, e «ogni altra ipotesi» di «interesse differenziato, proprio e peculiare» della Regione siciliana, dall'altro. Ed emerge altresì, per quanto qui rileva, che il mero coinvolgimento di interessi — anche ove questi siano qualificabili come «differenziati, propri e peculiari» — della Regione siciliana comporta, secondo gli stessi parametri, l'obbligo per il Presidente del Consiglio di invitare il Presidente della Regione a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, solo nel particolare caso in cui tali interessi attengano anche ad «attribuzioni proprie e peculiari» dell'ente regionale, cioè a specifici titoli competenziali, espressamente contemplati nello statuto speciale di autonomia. Nella specie, la Regione ricorrente non fa alcun cenno alle «attribuzioni proprie e peculiari» che sarebbero state «coinvolte» dalle disposizioni censurate, ma si limita ad affermare genericamente che queste ultime «coinvolgono direttamente e specificamente la Regione siciliana ed i suoi interessi»; ipotesi, questa, che consente al Presidente della Regione solo di avanzare la richiesta di essere invitato a partecipare al Consiglio dei ministri. Ne consegue, con tutta evidenza, la non fondatezza della promossa questione di legittimità costituzionale delle disposizioni riduttive della spesa di cui ai censurati commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, e, pertanto, anche del comma 12 del medesimo articolo, che, proprio in relazione a dette norme, prevede l'abrogazione delle disposizioni e l'inefficacia dei provvedimenti di attuazione con esse incompatibili.

3.2. — Quanto alla prospettata violazione del principio di leale collaborazione, in riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2004, va rilevato che, per espresso disposto di tale articolo, la «preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui è chiamato a partecipare» il Presidente della Regione è funzionale «a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma dello Statuto». Tale informazione presuppone, cioè, che il Presidente della Regione sia «chiamato a partecipare» al Consiglio dei ministri e, quindi, che il Presidente del Consiglio, alternativamente: a) debba adempiere l'obbligo di invitare il Presidente della Regione, nel caso di ordine del giorno che «coinvolga» la «sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2004); b) si sia discrezionalmente determinato a diramare tale invito, a séguito della richiesta dello stesso Presidente della Regione, nel caso in cui, come si è visto, i provvedimenti trattati dal Consiglio «coinvolgano» «un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana» o determinino «una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo 2).

Nella specie, come osservato in precedenza, si verte - ad avviso della stessa Regione ricorrente - nella seconda delle due ipotesi, e cioè in quella di «un interesse differenziato, proprio e peculiare» della Regione, che legittimerebbe il Presidente della Regione solo a richiedere di partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri, «salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio» (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2004). Al riguardo, la ricorrente lamenta che il proprio Presidente non è stato messo in grado di avanzare tale richiesta, non essendo stato preventivamente informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri. Va tuttavia rilevato che il sistema dello statuto e delle relative norme attuative non prevede alcun obbligo di preventiva informazione. L'inesistenza di un tale obbligo rende indubbiamente più difficile per il Presidente della Regione avanzare tempestivamente ed in modo pertinente la richiesta di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri. Questa difficoltà non è, però, rilevante per il sistema statutario, che ha inteso, invece, garantire la discrezionalità politica del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli, attraverso la mancata comunicazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, di «anticipare» la propria determinazione di non invitare il Presidente della Regione. Ne consegue che la rilevata mancanza di una previsione statutaria (o di norme equiparate) del suddetto obbligo di «preventiva informazione» esclude la dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

3.3. — Le considerazioni che precedono lasciano impregiudicata ogni valutazione circa la «qualità» dell'interesse dedotto dalla ricorrente e, in particolare, se esso possa qualificarsi, in concreto, «differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana». A prescindere dalla valida dimostrazione, da parte della ricorrente, dell'esistenza di un tale interesse, va tuttavia ricordato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la previsione negli statuti regionali di autonomia speciale dell'obbligo di invitare i Presidenti regionali a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, quando queste abbiano all'ordine del giorno questioni di particolare interesse per la Regione, costituisce norma di carattere eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (ex plurimis, sentenza n. 1 del 1968). Secondo questa Corte, una forma così intensa di collaborazione fra organi del più elevato rango statale e regionale non trova giustificazione quando l'intervento normativo, oggetto della deliberazione del Consiglio dei ministri, presenti - come osservato dalla



difesa erariale con riferimento al caso di specie - un carattere unitario e globale e produca indistintamente effetti sull'intero territorio nazionale, così da interessare «tutta la comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni» (sentenza n. 166 del 1976). In tale ipotesi, infatti, la deliberazione statale è espressione di un interesse tipico ed esclusivo dello Stato, cui corrisponde una mera localizzazione territoriale degli effetti della deliberazione medesima, senza che sussista un interesse differenziato e di peculiare connotazione della singola Regione autonoma (sentenza n. 1 del 1968, sopra citata, nonché sentenze n. 92 del 1999, n. 545 del 1989 e n. 34 del 1976, con riferimento, rispettivamente, all'introduzione di una nuova disciplina dei tributi erariali, a manovre generali di finanza pubblica e all'attuazione di una riforma tributaria).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale di detta Regione (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed agli artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0523

N. 241

Sentenza 9 - 24 luglio 2009

Giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta «non ministerialità» dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati, con richiesta subordinata di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo del conflitto - Conferma della ammissibilità già dichiarata nella fase preliminare con ordinanza n. 8 del 2008.

- Provvedimento 31 marzo 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze; ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1 (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).



Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento emesso dal Tribunale dei ministri di Firenze a conclusione delle indagini - Dichiarazione di incompetenza funzionale per ritenuta «non ministerialità» dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Mancata trasmissione degli stessi atti al Procuratore della Repubblica affinché questi desse comunicazione del provvedimento al Presidente della Camera dei deputati - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

- Provvedimento 31 marzo 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale dei ministri di Firenze per ritenuta «non ministerialità» dei reati ascritti all'imputato e trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente - Prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale monocratico di Livorno, sezione di Cecina - Omessa rilevazione da parte di quest'ultimo della mancata comunicazione del provvedimento del Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati ed omessa adozione dei provvedimenti conseguenti al fine di rimediare alla mancata comunicazione - Compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivida la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri - Menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Non spettanza al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, della omissione da cui deriva la menomazione - Rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

- Ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 4; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.

Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di un deputato in relazione a fatti avvenuti quando era Ministro dell'ambiente - Provvedimento con cui il Tribunale dei ministri di Firenze, a conclusione delle indagini, dichiara la propria incompetenza funzionale per ritenuta «non ministerialità» dei reati ascritti all'imputato e dispone la trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente - Successivo provvedimento con cui il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, afferma di non dover richiedere né attendere la valutazione dell'organo parlamentare sui presupposti per l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Richiesta alla Corte, in via subordinata, di sollevare dinanzi a sé questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, in quanto non consentirebbe, nel caso di archiviazione per ritenuta «non ministerialità» del reato, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione alla Camera competente - Sussistenza dell'obbligo di trasmissione degli atti all'organo parlamentare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria non ha inteso derogare - Conseguente mancanza dei presupposti per aderire alla richiesta di autorimessione.

- Legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, commi 1 e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui tale organo, nell'ambito del procedimento penale a carico dell'allora Ministro Altero Matteoli, dichiarata la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali, disponeva direttamente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, nonché del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva l'insussistenza nel caso di specie dell'obbligo di richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere, giudizio promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 15 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 3 marzo 2008 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Giuseppe Frigo;

Uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati e Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 28 giugno 2007, depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 luglio successivo, la Camera dei deputati, nella persona del Presidente in carica, in forza di deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e poi dell'Assemblea adottate il precedente 16 maggio, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), nonché del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione ad atti compiuti in un procedimento penale per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 del codice penale) e favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), concernente fatti in ipotesi avvenuti nell'agosto del 2003, nel quale era stato sottoposto ad indagini e poi imputato il Ministro per l'ambiente del tempo, Altero Matteoli, deputato — quando il procedimento era stato trattato dal Tribunale dei ministri — e successivamente senatore.

Come risulta dagli atti e dai documenti allegati al ricorso, il procedimento penale (della cui pendenza e successivo svolgimento aveva dato informazioni alla Presidenza della Camera dei deputati lo stesso senatore Matteoli con lettere del 18 aprile 2005 e del 14 luglio 2006) aveva avuto origine da una nota, inviata il 10 agosto 2004 dalla Procura della Repubblica di Genova alla Procura della Repubblica di Firenze, in cui si riferiva che, nell'ambito di indagini su altri soggetti, erano emerse, nei confronti del Ministro Matteoli, quelle ipotesi di reato, che — si reputava — sarebbero state di competenza del Tribunale di Firenze. La Procura destinataria, a sua volta, «previa formulazione delle imputazioni, omessa ogni indagine», aveva rimesso il 12 gennaio 2005 gli atti al locale Collegio per i reati ministeriali, che di seguito aveva svolto indagini, ascoltando sia persone informate dei fatti, sia indagati nel procedimento collegato, sia lo stesso Matteoli e, a conclusione delle medesime, ritenendo «preliminare rispetto ad ogni altra valutazione di merito accertare se i fatti contestati al Ministro Matteoli» fossero «da includere nella categoria dei "reati ministeriali", così come previsti dall'art. 96 della Costituzione», su conforme parere del pubblico ministero lo aveva escluso, «in quanto oggettivamente e strumentalmente non riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale ... rivestita dall'indagato». Quindi, facendo applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), con provvedimento in data 31 marzo 2005, non formalmente qualificato secondo la tipologia dei provvedimenti giurisdizionali, comunque depositato il 4 aprile 2005, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, che ulteriormente li trasmetteva a quella di Livorno.

Qui, parzialmente disattesa da parte del Giudice per le indagini preliminari la richiesta del pubblico ministero di archiviazione (accolta solo per l'imputazione avente ad oggetto il reato di rivelazione di segreto d'ufficio), l'imputato veniva citato a giudizio dibattimentale avanti il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, sezione distaccata di Cecina, per la residua imputazione di favoreggiamento. In sede di atti introduttivi del dibattimento i difensori avevano sollevato, tra le altre, due questioni preliminari, entrambe rigettate con ordinanza del 4 dicembre 2006: la prima, per ottenere il promovimento di questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, della legge



n. 219 del 1989, per contrasto con l'art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto non prevede che il Tribunale dei ministri, dichiaratosi funzionalmente incompetente per avere escluso la qualità "ministeriale" dei reati oggetto delle imputazioni, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'immediata rimessione al Presidente della Camera competente per l'autorizzazione a procedere, prevista dall'art. 96 Cost.; la seconda, per ottenere che il Giudice, ritenuta la qualità "ministeriale" del residuo reato oggetto del processo (diversamente da quanto opinato dal Tribunale dei ministri), sollevasse conflitto di competenza ai sensi degli artt. 23 e 28 del codice di procedura penale.

Con la stessa ordinanza era altresì respinta una istanza di rinvio del dibattimento «per consentire al Parlamento una preliminare valutazione dei fatti contestati all'ex Ministro Matteoli al fine di evitare una potenziale lesione delle sue prerogative costituzionali».

Intanto, era attivata la procedura parlamentare, conclusa con il ricorso in esame.

2. — Ad avviso della Camera dei deputati, le decisioni del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, sarebbero lesive delle proprie attribuzioni costituzionali, recate dall'art. 96 Cost. e dagli artt. 5, 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, operata in modo tale da impedire l'esercizio di tali attribuzioni, anche e particolarmente con riguardo alle valutazioni sulla natura «ministeriale» dei reati, oltre che — in caso affermativo — sulla concessione o sul diniego dell'autorizzazione a procedere. Ciò sarebbe avvenuto in conseguenza del fatto che, da un lato, il Tribunale dei ministri ha declinato la propria competenza funzionale in favore di quella del giudice ordinario, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il secondo per il seguito del procedimento, senza un previo «coinvolgimento» della Camera dei deputati per quanto di competenza di questa; dall'altro, il Tribunale di Livorno, davanti al quale il pubblico ministero ha promosso l'azione penale per il solo reato di favoreggiamento personale, ha dato seguito agli atti del dibattimento senza considerare quel mancato «coinvolgimento» e, anzi, espressamente ritenendolo non dovuto.

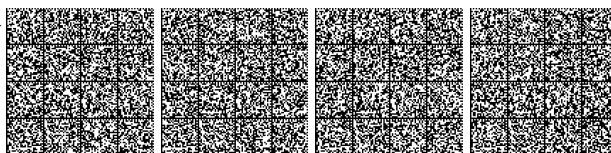
Ove fosse corretta, a sostegno di queste determinazioni, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 219 del 1989, si dovrebbe rilevare — ad avviso della ricorrente — l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa, in quanto idonea a rendere impraticabile l'esercizio delle attribuzioni del Parlamento previste dall'art. 96 Cost., ogni qual volta lo speciale organo inquirente costituito dal Tribunale dei ministri disponesse l'archiviazione ritenendo che il fatto integri un reato diverso da quelli indicati in detta norma costituzionale; onde la Corte dovrebbe rimettere a sé la relativa questione incidentale di costituzionalità.

Questa particolare ipotesi di archiviazione — a differenza di tutte le altre considerate dalla stessa disposizione di legge, che adducono alla conclusione del procedimento ed escludono l'esercizio dell'azione penale — implica, viceversa, il seguito del procedimento medesimo presso l'autorità giudiziaria ordinaria, che potrebbe, quindi, paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, «aggirandone» la potestà autorizzatoria, in contrasto con le esigenze di certezza delle attribuzioni costituzionali nonché con il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, una volta che il potere delle Camere stesse sarebbe posto «irragionevolmente nel nulla a seguito di una unilaterale valutazione operata dall'autorità giudiziaria». Ulteriore causa di illegittimità costituzionale sarebbe da ravvisare anche nella circostanza che una norma di rango ordinario (quella appunto della legge n. 219 del 1989 citata) modificherebbe in senso peggiorativo la disciplina costituzionale dei rapporti tra procedimento penale a carico dei ministri e poteri autorizzatori delle Camere, incidendo sul bilanciamento di interessi operato dall'art. 96 Cost. e sostanzialmente espropriando le Camere della loro competenza. Di qui, la prospettata incostituzionalità.

Pertanto, la ricorrente considera anche che la disposizione in parola è suscettibile di una interpretazione conforme alla Costituzione, articolata sulla «indispensabile presenza della Camera ogni qual volta il procedimento a carico del ministro debba proseguire, quale che sia la qualificazione che l'autorità giudiziaria all'esito delle indagini attribuisca al relativo reato (ministeriale o non ministeriale)», precisando, peraltro, che non si evoca in capo alla Camera il potere «di apprezzare in via esclusiva il carattere ministeriale del reato, sebbene quello di poter esprimere, secondo le apposite scadenze procedurali, una autonoma valutazione al riguardo». Il che dovrebbe comportare, anche nel caso di ritenuta qualità non ministeriale del reato, l'invio degli atti alla Camera competente per l'esercizio di tali sue prerogative.

Dalla mancanza, nel caso di specie, di questo passaggio procedurale discenderebbe «l'automatico e conseguente accertamento dell'avvenuta lesione», mentre «in caso contrario» non potrebbe questa Corte «esimersi dal sollevare innanzi a sé medesima la questione di legittimità costituzionale» anzi detta.

In effetti, con il ricorso conclusivamente si chiede che «la Corte costituzionale — previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219/1989 in parte qua, ai fini della declaratoria di incostituzionalità della predetta disposizione di legge — voglia statuire che nella specie non spetta al Tribunale dei Ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi



dell'art. 96 Cost., senza avere prima richiesto l'autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia di cui trattasi; così come non spetta al Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina, proseguire il giudizio non ritenendo necessario che nella specie si richieda l'autorizzazione a procedere e che la Camera dei Deputati comunque interloquisca nel procedimento». Si chiede altresì l'annullamento del provvedimento 31 marzo-4 aprile 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze e dell'ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.

3. — Con ordinanza n. 8 del 2008, depositata il 18 gennaio 2008, questa Corte, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato ammissibile il ricorso, pur con riserva di ogni diversa e ulteriore determinazione sul tema, disponendo la notificazione del ricorso stesso e dell'ordinanza al Tribunale dei ministri di Firenze e al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nonché al Senato della Repubblica, «stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».

Con atto del 27 febbraio 2008, depositato il successivo giorno 29, è intervenuto nel giudizio il Senato con richiesta — previa conferma dell'ammissibilità del ricorso — di accoglimento di esso, di conseguente statuizione che non spettava all'Autorità giudiziaria adottare gli atti impugnati e di annullamento dei medesimi.

Sia la ricorrente che l'interveniente, in vista e in prossimità dell'udienza pubblica di trattazione, hanno depositato memorie, sviluppando gli argomenti oggetto rispettivamente del ricorso e dell'atto di intervento e ribadendone le conclusioni.

Considerato in diritto

1. — In relazione ad atti di un procedimento penale per rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale, relativi a fatti in ipotesi avvenuti nell'agosto del 2003, nel quale è stato indagato e poi imputato il Ministro per l'ambiente del tempo, la Camera dei deputati solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative — risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione) — con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere.

Al termine delle indagini preliminari compiute ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 citata, il Tribunale dei ministri, opinando che i fatti non rivestissero i connotati dei reati ministeriali ipotizzati, ma quelli di reati comuni, aveva emesso un provvedimento declinatorio della propria competenza funzionale, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, ritenuto territorialmente competente, senza né compiere né disporre che fosse compiuto alcun atto diretto a evocare una cognizione ed una eventuale conseguente iniziativa del ramo del Parlamento competente ai sensi dell'art. 96 Cost. e della succitata legge costituzionale n. 1 del 1989. Di qui, la prima ritenuta lesione del corrispondente potere.

Nel seguito processuale, dopo l'esercizio dell'azione penale per uno solo dei due reati in origine ipotizzati, il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, aderendo, a sua volta, all'assunto circa la natura «non ministeriale» di detto reato, escludeva la necessità di un qualsivoglia «passaggio» parlamentare, disponendo di procedere nel dibattimento e rigettando anche una richiesta di rinvio del medesimo in attesa delle determinazioni della Camera dei deputati, ancorché *aliunde* informata. Di qui la seconda ritenuta lesione di quel medesimo potere.

Ad avviso della ricorrente e dell'interveniente Senato, all'origine di detta lesione starebbe una lettura delle disposizioni combinate dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), che escluderebbe la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'immediata rimessione al Presidente della Camera competente e comunque ogni «coinvolgimento» di questa Camera in tutti i casi di archiviazione: non solo, quindi, in quelli idonei a concludere il procedimento ed enumerati sulla falsariga del diritto processuale comune, ai sensi degli artt. 408 e 411 del codice di procedura penale (cioè, l'infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità, l'estinzione del reato, il non essere il fatto previsto dalla legge come reato o il non averlo l'indiziato commesso), ma anche nel caso — eterogeneo rispetto all'istituto dell'archiviazione, ma unificato nominati-



vamente ai primi dall'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 — costituito dalla ritenuta corrispondenza del fatto ad una ipotesi di «reato diverso da quelli indicati nell'art. 96 Cost.»; un caso, questo, che implica necessariamente un seguito procedimentale, per il quale è prevista «la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente».

2. — Questa lettura, in quanto produttiva della lesione, porrebbe la norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 in contrasto con la Costituzione, sicché la ricorrente chiede che questa Corte ne faccia rimessione avanti a se stessa come oggetto di una questione incidentale di legittimità costituzionale. Tuttavia, per quanto nella parte conclusiva del ricorso possa apparire che la richiesta di accoglimento del conflitto sia subordinata a tale «auto-rimessione» e al conseguente riconoscimento di detta incostituzionalità, passaggi argomentativi del ricorso stesso chiariscono in modo non equivoco che ciò costituisce oggetto di una richiesta subordinata, avanzata ove si disattenda ogni altra lettura possibile e costituzionalmente orientata della disciplina in parola; in particolare, quella, proposta dalla ricorrente medesima (e condivisa dall'intervenuto), della necessità di rimessione alla sede parlamentare degli atti per le valutazioni e le determinazioni di competenza in ogni caso diverso da quello dell'archiviazione vera e propria, la sola idonea ad escludere un seguito procedimentale.

3. — Preliminarmente, sciogliendo ogni riserva, va confermata l'ammissibilità del proposto conflitto, sussistendone i requisiti soggettivi e oggettivi, sia per le ragioni già espresse nell'ordinanza emessa nella fase preliminare, sia, con riguardo ai possibili residui dubbi relativamente ai secondi, per la ricostruzione del *petitum* fatta al precedente punto 2.

4.1. — Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

4.2. — Occorre, innanzi tutto, delineare il quadro normativo entro il quale deve essere assunta la decisione del presente conflitto.

L'art. 96 Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, stabilisce: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

La stessa legge costituzionale, che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 96 Cost., ha istituito, presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio, un collegio, cui il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, deve trasmettere, con le sue richieste, i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'art. 96 Cost.

Tale collegio, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente (art. 8, comma 1). In caso diverso, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile (art. 8, comma 2). Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente (art. 8, comma 4).

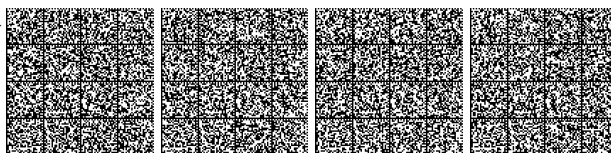
La legge n. 219 del 1989 ha precisato (art. 2, comma 1) i casi in cui il collegio, esperite le necessarie indagini, deve disporre l'archiviazione. Tra questi è compresa l'ipotesi che il fatto integri un reato diverso da quelli indicati nell'art. 96 Cost. In tale evenienza, si prevede che il collegio disponga altresì, contestualmente all'archiviazione, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

4.3. — Dal quadro normativo così esposto si deduce l'intento del legislatore costituzionale di apprestare per il Presidente del Consiglio e per i ministri una speciale garanzia.

Questa non implica, tuttavia, l'istituzione di un giurisdizione speciale per i cosiddetti reati ministeriali, come era stabilito dalla Costituzione prima della novella del 1989, ma assoggetta gli stessi alla giurisdizione ordinaria, introducendo, al contempo, una serie di norme processuali, destinate a contemperare la garanzia della funzione di governo e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Per realizzare un ragionevole bilanciamento tra questi due principi, sia le norme costituzionali che quelle della legge ordinaria, mirano a porre tanto l'autorità giudiziaria quanto quella politica in condizione di tutelare, nei reciproci rapporti, la prima, il potere-dovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta, la seconda, il potere-dovere di attuare in concreto la garanzia prevista dall'art. 96 Cost.

Il risultato ora detto si consegue, da un lato, mantenendo all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di svolgere le indagini necessarie rispetto alle notizie di reato a carico di ministri e, dall'altro, assicurando alla Camera competente, ai sensi dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, l'adequata e tempestiva informazione sugli sviluppi e l'esito dei procedimenti penali a carico dei componenti del Governo.



A questo fine è stabilito (art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989) che, nell'ipotesi in cui il tribunale dei ministri ritenga di non dover disporre l'archiviazione, deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione alla Camera competente, affinché questa possa pronunciarsi sull'autorizzazione prevista dall'art. 96 Cost.

Anche nei casi di archiviazione è previsto un «coinvolgimento» parlamentare. Prescrive, infatti, il comma 4 dello stesso art. 8 che il procuratore della Repubblica dia comunicazione al Presidente della Camera competente dell'avvenuta archiviazione, sia perché l'organo parlamentare possa prendere atto di tale esito del procedimento, sia perché, nell'ipotesi di conclusione ritenuta non soddisfattiva, possa adottare le iniziative consentite dalla Costituzione e dalle leggi vigenti a tutela dell'integrità della funzione di Governo.

4.4. — Tra i casi in cui il collegio deve disporre l'archiviazione, l'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 include quello della qualificazione del reato contestato come non appartenente a quelli indicati dall'art. 96 Cost. Si tratta, per vero, di una archiviazione, per così dire, anomala o comunque asistemica, in quanto non pone fine al procedimento e non implica una determinazione negativa sull'esercizio dell'azione penale; anzi, implica proprio un seguito procedimentale nelle forme ordinarie, sicché il provvedimento ha solo il significato di una declinatoria della propria competenza funzionale da parte del tribunale dei ministri.

È evidente che, anche e soprattutto in questa situazione, la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell'avvenuta archiviazione, come prescrive, senza eccezioni, il citato comma 4 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l'unico strumento che consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri.

All'organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno — ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri — la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciuta dall'art. 96 Cost.

4.5. — Nel caso concreto sottoposto al giudizio della Corte nel presente conflitto, si rileva che il Tribunale dei ministri di Firenze ha dichiarato, con il provvedimento del 31 marzo-4 aprile 2005, la propria incompetenza funzionale, ritenendo i reati contestati al Ministro non compresi tra quelli indicati dall'art. 96 Cost. ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Successivamente, il Tribunale di Livorno, individuato come competente per territorio in luogo di quello di Pisa, con l'ordinanza del 4 dicembre 2006, ha dichiarato manifestamente infondata una eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'imputato, sul presupposto che l'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 impone la trasmissione degli atti soltanto all'autorità competente e non anche alla Camera competente e sul rilievo che, nel caso di nuova qualificazione del reato come non ministeriale, non sia necessaria l'autorizzazione a procedere da parte dell'organo parlamentare. Non solo, ma, sollecitato ad una propria rivalutazione della qualità ministeriale del reato e conseguentemente a proporre conflitto di competenza avanti la Corte di cassazione ai sensi degli artt. 23 e 28 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta.

Tuttavia, sia il Tribunale dei ministri di Firenze che il Tribunale di Livorno hanno ignorato che il comma 4 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prescrive che il procuratore della Repubblica debba dare comunicazione al Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l'archiviazione. Poiché l'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 prescrive l'archiviazione nell'ipotesi di ritenuta «non ministerialità» dei reati per cui si procede, la conseguenza costituzionalmente corretta sarebbe stata che il Tribunale dei ministri di Firenze, a prescindere dal *nomen iuris* conferito al proprio provvedimento, trasmettesse gli atti al Procuratore della Repubblica, affinché desse comunicazione del provvedimento medesimo alla Camera competente, così da consentire a questa di adottare le iniziative ritenute necessarie. Non risulta che questo adempimento sia stato effettuato. Da tale omissione deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei deputati, che, se del caso, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, ritenendo, in ipotesi, che l'asserita indebita qualificazione come non ministeriale del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possibilità di fare valere la garanzia di cui all'art. 96 Cost.

Quanto al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, lo stesso ha ommesso di prendere atto che il Procuratore della Repubblica non aveva dato la necessaria comunicazione della precedente archiviazione, declinatoria di competenza per ritenuta «non ministerialità» dei reati, e ha ommesso altresì di adottare ogni conseguente provvedimento



per consentire alla Camera dei deputati di compiere le suddette proprie valutazioni e adottare le conseguenti iniziative. Anche da queste omissioni deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei deputati.

4.6. — L'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale che disciplinano la materia, in quanto si limita a prescrivere che, in caso di archiviazione per diversa qualificazione del reato, sia disposta «altresì» la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente. Rimane fermo in ogni caso (e, quindi, anche in questo) l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria prima citata non ha inteso apportare deroga alcuna, ponendosi soltanto come disciplina integratrice della fattispecie processuale in esame. A prescindere, quindi, da ogni altro possibile rilievo, non sussistono comunque i presupposti affinché questa Corte debba sollevare davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, come richiesto in via subordinata dalla ricorrente.

4.7. — La ricorrente — pure in ciò con l'adesione dell'intervenuto — chiede anche che, di seguito alle denunciate menomazioni, sia disposto l'annullamento del provvedimento 31 marzo-4 aprile 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze e dell'ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.

Questa Corte non ritiene di accogliere tale parte della domanda. Le menomazioni riconosciute derivano essenzialmente dalle suindicate omissioni, cui potrebbe tuttora essere posto rimedio con il compimento degli atti omessi. Quanto alle eventuali conseguenze più strettamente processuali, spetterà all'autorità giudiziaria competente rilevarle e dichiararle.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che:

a) non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente;

b) non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2009.

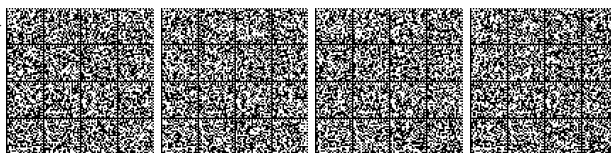
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: MILANA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 242

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata discriminazione tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e violazione dei principi di parità delle parti, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSSE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 25 marzo 2008, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con ordinanza del 21 maggio 2008, dalla Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 9 aprile 2008 e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con due ordinanze del 21 maggio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 187, 274 e 375 del registro ordinanze 2008 e ai numeri 32 e 33 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 39 e 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2008 e n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.1 — Con ordinanza emessa il 25 marzo 2008 (r.o. n. 187 del 2008), la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere.

La Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una persona imputata di tentata concussione, trattandosi di ipotesi di reato impossibile. Con l'atto di appello, il pubblico ministero aveva contestato la correttezza della decisione impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al concetto di «inidoneità dell'azione», eccependo, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui preclude alla pubblica accusa l'appello contro le sentenze di non luogo a procedere.



Ad avviso del giudice *a quo*, la questione deve ritenersi rilevante, in quanto dal suo accoglimento o meno dipende la prosecuzione del giudizio di appello, ovvero la sua cessazione per inammissibilità dell'impugnazione.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 26 e n. 320 del 2007, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 46 del 2006, per contrasto con il principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.): e ciò — prosegue il giudice *a quo* — sul rilievo che l'esclusione della facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze «di assoluzione e di proscioglimento», disposta da dette norme, genera una dissimmetria tra le parti processuali non sorretta da una ratio giustificatrice connessa ad esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ed esorbita dai limiti della ragionevolezza.

Analogo contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. sarebbe ravvisabile — a parere del rimettente — anche in rapporto all'art. 428 cod. proc. pen., che nell'attuale formulazione impedisce al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare: sentenze non assimilabili — secondo la giurisprudenza di legittimità — alle sentenze di assoluzione e di proscioglimento, e sulle quali la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata.

La norma denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza, non essendo ravvisabili, anche nell'ipotesi in esame, motivi atti a giustificare la soppressione della facoltà di appello del pubblico ministero: e ciò specie ove si consideri che il novellato art. 428 cod. proc. pen. esclude il potere di appello in situazione nella quale la parte pubblica è totalmente soccombente, quando invece la medesima parte è ammessa ad appellare in situazioni di soccombenza parziale, come quella indicata dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

1.2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa erariale, non potrebbero essere utilmente invocate, a sostegno delle censure, le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, trattandosi di declaratorie di incostituzionalità che investono disposizioni regolative dell'appello contro sentenze — quali quelle di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato — che implicano un compiuto esame nel merito dell'ipotesi accusatoria.

Di contro, la sentenza di non luogo a procedere, emessa a conclusione dell'udienza preliminare, avrebbe natura di pronuncia processuale, basata esclusivamente sull'evidenza probatoria. Essa, inoltre, a differenza della sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio, non è destinata a divenire definitiva, essendo suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova atte a determinare — da sole, o unitamente a quelle già acquisite — il rinvio a giudizio.

Priva di consistenza risulterebbe altresì la censura di violazione dell'art. 3 Cost., formulata dal giudice *a quo* allegando, quale *tertium comparationis*, l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale il pubblico ministero può appellare la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato solo qualora essa abbia modificato il titolo del reato: e ciò, stante l'evidenziata, peculiare natura della sentenza di non luogo a procedere.

2. — La medesima questione di costituzionalità è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 9 aprile 2008 (r.o. n. 375 del 2008), nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto gli appelli riuniti proposti dal pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse il 26 gennaio e il 9 ottobre 2006 nei confronti di persone imputate di associazione per delinquere.

La questione — secondo il giudice *a quo* — sarebbe rilevante, giacché dalla sua risoluzione dipenderebbe l'ammissibilità o meno del gravame contro la sentenza del 9 ottobre 2006, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente formula, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., censure del tutto analoghe a quelle svolte con l'ordinanza r.o. n. 187 del 2008.

Il giudice *a quo* ritiene lesa, altresì, l'art. 112 Cost., sul rilievo che la norma censurata comprimerebbe ingiustificatamente «la funzione inerente alla titolarità dell'azione penale», garantita dalla citata norma costituzionale.

3.1. — Con tre ordinanze di analogo tenore, emesse nell'ambito di distinti processi il 21 maggio 2008 (r.o. n. 274 del 2008, n. 32 e n. 33 del 2009), la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

La Corte rimettente riferisce di essere investita di appelli proposti dal pubblico ministero, in date successive all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, avverso sentenze di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, emesse da giudici dell'udienza preliminare di tribunali militari nei confronti di persone imputate, a seconda dei casi, di



diserzione aggravata e di truffa militare pluriaggravata. Con l'atto di impugnazione, l'appellante aveva preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 Cost., del nuovo testo dell'art. 428 cod. proc. pen., che ha previsto come unico rimedio contro la sentenza di non luogo a procedere il ricorso per cassazione.

Ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione risulterebbe evidente, giacché, ove la stessa non fosse accolta, il gravame andrebbe dichiarato inammissibile, ovvero convertito in ricorso per cassazione.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* reputa lesa, anzitutto, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), osservando come la norma censurata si innesti su un quadro normativo che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 e n. 320 del 2007, garantisce al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione pronunciate sia in esito al dibattimento che a conclusione del giudizio abbreviato. Di conseguenza, la preclusione stabilita dall'art. 428 cod. proc. pen. resterebbe priva di giustificazione, sottraendo alla pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, quel potere di richiedere un completo riesame di merito che le viene invece riconosciuto nelle ulteriori fasi del processo.

Detta preclusione risulterebbe inoltre incoerente, giacché il pubblico ministero, per correggere gli eventuali vizi della sentenza di non luogo a procedere, disporrebbe esclusivamente di un mezzo di impugnazione — il ricorso per cassazione — inadeguato, per i suoi peculiari caratteri, rispetto al tipo di valutazione che sovrintende alla sentenza di non luogo a procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio): col risultato di trasformare quest'ultima «in una sostanziale pietra tombale».

Ne deriverebbe, in pari tempo, una irragionevole discriminazione tra i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare ed i procedimenti a citazione diretta: procedimenti, questi ultimi, nei quali, da un lato, la domanda di giudizio del pubblico ministero determina l'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di venir «prematuramente bloccata»; e, dall'altro lato, la parte pubblica si vede assicurata — dopo le citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 — la possibilità di appellare contro la decisione conclusiva del giudizio di primo grado. L'irragionevolezza denunciata risulterebbe tanto più evidente ove si consideri che i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare concernono i reati più gravi, rispetto ai quali è più acuta e pressante l'esigenza di un riesame del merito, per evitare che gli errori compiuti in sede di verifica della domanda di giudizio producano conseguenze irreversibili, in rapporto agli interessi della comunità e della persona offesa.

Nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare — ossia nella totalità dei casi, quanto alla giurisdizione penale militare (innanzi alla quale non trovano applicazione le disposizioni del Libro VIII del codice di rito, sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) — si verificherebbe, altresì, un irragionevole «sbilanciamento» delle posizioni delle parti, lesivo del principio di parità enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, mentre per l'imputato il più sfavorevole degli esiti di detta udienza è rappresentato dal rinvio a giudizio davanti al suo giudice naturale, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio», che non preclude in alcun modo all'interessato la possibilità di far valere in seguito le opportune doglianze sul merito della decisione conclusiva del processo di primo grado; per l'accusa, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe, viceversa, il pressoché definitivo «affossamento» delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio dell'azione penale.

Il giudice *a quo* rileva, «per inciso», come l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere incida negativamente anche sulla sfera giuridica dell'imputato, posto che nell'attuale sistema normativo non è consentito al pubblico ministero di appellare le suddette sentenze neanche nell'interesse del soggetto sottoposto a processo penale. Ciò determinerebbe una ulteriore incongruenza, alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 85 del 2008 della Corte costituzionale, che ha ripristinato la facoltà dell'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali le quali, pur non applicando una pena, comportino un sostanziale riconoscimento di responsabilità o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo. L'«anomalia» eliminata dalla citata sentenza continuerebbe, difatti, a contrassegnare le sentenze di non luogo a procedere, che rimarrebbero assoggettate ad un indifferenziato regime di inappellabilità, pur potendo essere emesse anche per la sussistenza di cause sopravvenute di non punibilità o di cause di estinzione del reato.

Altrettanto evidente risulterebbe, poi, il pregiudizio recato al principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, seconda parte, Cost. Come evidenziato, infatti, nel messaggio del 20 gennaio 2006, con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere l'originario testo della legge n. 46 del 2006, il trasferimento dalla corte d'appello alla Corte di cassazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe «non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza ..., una regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione». In effetti, ove ritenesse fondate le ragioni dell'impugnazione del pubblico ministero, il giudice di legittimità non potrebbe comunque



emettere il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), ma dovrebbe annullare la sentenza impugnata con rinvio «al giudice *a quo*»: il quale, pur cambiato nella persona, potrebbe adottare una diversa «decisione liberatoria», a sua volta ricorribile per cassazione, in una sequenza suscettibile teoricamente di protrarsi «quasi all'infinito». Donde il *vulnus* al parametro evocato, con il quale debbono ritenersi incompatibili «le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica».

Da ultimo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Al riguardo, il rimettente ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia ravvisato nel potere di impugnazione del pubblico ministero una delle espressioni dell'anzidetto principio, puntualizzando, altresì, che la disciplina processuale non può essere congegnata in modo tale da vanificare il complessivo assolvimento delle funzioni dell'accusa (vengono citate, in specie, le sentenze n. 98 del 1994 e n. 177 del 1971). Tale affermazione — ad avviso del giudice *a quo* — non sarebbe stata «completamente neutralizzat[a]» dalle successive decisioni, nelle quali la Corte costituzionale ha escluso una diretta e generale correlazione tra potere di impugnazione della parte pubblica e obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (vengono citate le ordinanze n. 421 del 2001, n. 347 del 2002 e n. 165 del 2003). Siffatte decisioni riguarderebbero, infatti, un'ipotesi ben diversa da quella oggi in esame, essendo riferite alla norma che impediva al pubblico ministero di proporre appello, principale e incidentale, contro le sentenze di condanna emesse a conclusione del giudizio abbreviato: vale a dire nel contesto di un rito che — dopo il positivo esercizio dell'azione penale — persegue obiettivi di semplificazione processuale, in relazione ai quali può considerarsi «appagante» un epilogo «comunque coincidente con le essenziali finalità perseguite dall'accusa».

Nel caso di specie, per contro, verrebbe in rilievo un limite direttamente incidente sull'atto di esercizio dell'azione penale, che non ha realizzato il proprio obiettivo del giudizio dibattimentale: onde non si comprenderebbe «con quale coerenza “costituzionale”» la legge ordinaria possa interdire al pubblico ministero di chiedere al giudice di merito superiore una diversa valutazione circa la non superfluità del dibattimento. E ciò soprattutto ove si consideri che la preclusione all'appello concerne una sentenza di carattere processuale, emessa nell'ambito di un giudizio «essenzialmente cartolare», nel quale non trova esplicazione il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

3.2. — Nei giudizi relativi alle ordinanze r.o. n. 32 e n. 33 del 2009 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce l'impossibilità di far leva, onde ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost., sulle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, stante l'eterogeneità delle pronunce cui le stesse si riferiscono: rilievo, questo, che renderebbe altresì palese l'insussistenza del ventilato contrasto con l'art. 111 Cost.

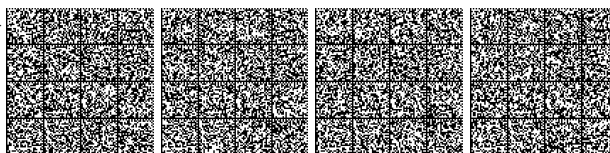
Quanto, poi, alla supposta lesione dell'art. 112 Cost., la difesa erariale osserva come la possibilità, garantita al pubblico ministero dall'art. 434 cod. proc. pen., di sollecitare la revoca della sentenza di non luogo a procedere sia preordinata proprio a garantire efficacemente l'esercizio dell'azione penale.

Considerato in diritto

1.1. — La Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze di rimessione, sottopone a scrutinio di legittimità costituzionale l'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere.

Ad avviso della Corte rimettente, varrebbero, in rapporto alla norma censurata, le medesime considerazioni poste a base delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 di questa Corte: sentenze che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, per contrasto con il principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione), le limitazioni introdotte dalla citata legge n. 46 del 2006 al potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del dibattimento (art. 593 cod. proc. pen.) e del giudizio abbreviato (art. 443, comma 1, cod. proc. pen.). La sottrazione al pubblico ministero del potere di appello contro le sentenze di non luogo a procedere genererebbe, difatti, anch'essa una asimmetria tra le parti processuali non sorretta da adeguata ratio giustificatrice connessa ad esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale.

Risulterebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., in rapporto al principio di ragionevolezza, non essendo ravvisabili motivi atti a spiegare la soppressione di detto potere, disposta dalla norma denunciata in una situazione nella quale la parte



pubblica è «totalmente soccombente», quando invece la medesima parte è ammessa, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ad appellare in situazioni di «soccombenza parziale».

Il giudice *a quo* rappresenta, infine, nella sola ordinanza r.o. n. 375 del 2008, la violazione dell'art. 112 Cost., assumendo che la norma censurata comprimerebbe ingiustificatamente «la funzione inerente alla titolarità dell'azione penale».

1.2. — La legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 428 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di non luogo a procedere, è posta in dubbio anche dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con tre ordinanze di rimessione di analogo tenore.

Secondo la Corte rimettente, la disposizione censurata lederebbe l'art. 3, primo comma, Cost. sotto un triplice profilo. In primo luogo, perché priverebbe ingiustificatamente la pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, del potere di richiedere un completo riesame di merito della decisione a sé sfavorevole: potere che — a seguito delle sentenze della Corte n. 26 e n. 320 del 2007 — le viene invece riconosciuto nelle ulteriori fasi del processo. In secondo luogo, perché accorderebbe al pubblico ministero un mezzo di impugnazione — il ricorso per cassazione — inadeguato rispetto al tipo di valutazione che sovrintende alla sentenza di non luogo a procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio), trasformando, di fatto, quest'ultima in una «pietra tombale». In terzo luogo e da ultimo, perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i procedimenti con udienza preliminare e i procedimenti a citazione diretta, nei quali, da un lato, la domanda di giudizio del pubblico ministero determina senz'altro la fissazione dell'udienza dibattimentale; e, dall'altro, la parte pubblica — dopo le citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 — resta abilitata ad appellare la decisione conclusiva del giudizio di primo grado.

La norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di parità delle parti (art. 111, secondo comma, primo periodo, Cost.), giacché mentre per l'imputato il più sfavorevole degli esiti dell'udienza preliminare è rappresentato dal rinvio a giudizio, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio», che non pregiudica la possibilità di far valere le opportune doglianze di merito contro il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado; per l'accusa, invece, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe la pressoché definitiva negazione delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio dell'azione penale.

Verrebbe leso, ancora, il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), in quanto il trasferimento alla Corte di cassazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe, nel caso di mancata conferma della sentenza stessa, la regressione del procedimento, con illogico allungamento dei relativi tempi di definizione.

La nuova formulazione dell'art. 428 cod. proc. pen. violerebbe, da ultimo, il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), ponendo un limite che incide sull'atto di esercizio di tale azione, che non ha raggiunto l'obiettivo di accedere al giudizio dibattimentale.

2. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche od analoghe, relative alla medesima norma, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. — La questione non è fondata.

4. — Va escluso, in primo luogo, che la norma censurata determini un *vulnus* al principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) analogo a quello riscontrato dalle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 di questa Corte, con riferimento alla soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato.

Nelle citate sentenze del 2007, questa Corte ha difatti rilevato che le disposizioni allora censurate (i novellati artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen.) determinavano una «dissimmetria radicale», facendo sì che una sola delle parti, e non l'altra, fosse abilitata a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole (l'imputato poteva appellare la sentenza di condanna, che disattende la sua «pretesa di innocenza»; il pubblico ministero solo ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento, che respinge integralmente l'istanza punitiva). Dissimmetria che, per i suoi concorrenti caratteri di «generalità» e «unaliteralità», è stata reputata eccedente i margini di tollerabilità connaturali al principio di parità tra accusa e difesa, il quale pure non può obliterare le «fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici» (così, in specie, la sentenza n. 26 del 2007).

Diversamente dalla sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, non rappresenta l'alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio: nell'udienza preliminare non si procede ad un giudizio pieno sul merito dell'imputazione, accertando la responsabilità dell'imputato, ma si verifica



l'utilità o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio. Anche dopo il significativo accrescimento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, operato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la decisione di detto giudice resta difatti fondamentalmente calibrata in quella chiave prognostica (sentenza n. 384 del 2006).

Ciò posto, vale osservare che se, con la novella del 2006, il potere di appello contro la sentenza di non luogo a procedere è stato sottratto ad entrambe le parti; per altro verso, l'epilogo alternativo dell'udienza preliminare, sfavorevole all'imputato — ossia il decreto di rinvio a giudizio — non è impugnabile da parte di alcuno.

Né è dirimente l'obiezione che i due provvedimenti hanno una diversa portata sostanziale: giacché mentre la sentenza di non luogo a procedere paralizza la pretesa punitiva avanzata dal pubblico ministero, il decreto di rinvio a giudizio si limita a determinare il passaggio alla fase dibattimentale, contro il cui epilogo — ove a sé sfavorevole — l'imputato potrà comunque proporre appello.

A prescindere, infatti, da ogni rilievo circa la possibilità di porre a raffronto, ai presenti fini, esiti alternativi, non della stessa fase, ma di fasi processuali successive ed eterogenee, quanto ad oggetto dell'accertamento e base decisionale (udienza preliminare e dibattimento), si deve osservare che la «paralisi» della domanda di giudizio del pubblico ministero, conseguente alla sentenza di non luogo a procedere, non è comunque definitiva. A differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili, anche dopo lo spirare dei termini di impugnazione: in aggiunta al potere di ricorrere per cassazione, il pubblico ministero resta difatti abilitato ad ottenerne in ogni tempo la revoca (salvi solo i limiti di prescrizione del reato), quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434 cod. proc. pen.), così mutando il giudizio prognostico negativo implicato dalla sentenza medesima.

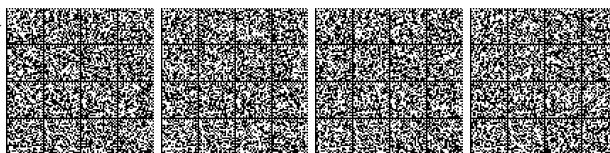
In tale cornice, si deve dunque concludere che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale evocato. Allo stesso modo in cui non contrastava con il principio di parità delle parti la disciplina previgente, laddove attribuiva al pubblico ministero un'ampia gamma di strumenti per rimuovere la sentenza di non luogo a procedere, cumulando alla facoltà di appello la possibilità di chiederne *sine die* la revoca; così pure non confligge con detto parametro quella attuale, che ha escluso, in via generale, un controllo di merito sulla delibazione operata dal giudice dell'udienza preliminare. Si tratta di scelta — condivisibile o meno, sul piano dell'opportunità — comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario.

5. — È già insita, per altro verso, in quanto precede l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., dedotta dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, quanto al regime di impugnazione, tra la sentenza di non luogo a procedere e le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato (decisioni, queste ultime, che il pubblico ministero è abilitato ad appellare per effetto delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007).

La sentenza di non luogo a procedere è, difatti, eterogenea sotto plurimi aspetti — oggetto dell'accertamento, base decisionale, regime di stabilità e carenza di efficacia extrapenale — rispetto ai *tertia comparationis*: circostanza sulla quale questa Corte ha già avuto modo di porre l'accento in rapporto a questioni di costituzionalità analoghe a quella in esame, rispetto alle quali assumeva rilievo pregiudiziale (diversamente che nel caso odierno) il problema dell'applicabilità o meno alle sentenze di non luogo a procedere della disciplina transitoria dettata dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006 con riguardo alle sentenze di «proscioglimento» (ordinanze n. 156 e n. 4 del 2008).

6. — Neppure è estensibile al nuovo art. 428 cod. proc. pen. — contrariamente a quanto assume la Corte d'appello di Brescia, che ne fa oggetto di autonoma censura in rapporto all'art. 3 Cost. — l'altro argomento posto a fondamento delle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007: ossia l'incoerenza connessa al fatto che i novellati artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen. privassero il pubblico ministero del potere di proporre appello contro la pronuncia totalmente sfavorevole (il proscioglimento), quando invece la parte pubblica restava legittimata ad appellare contro sentenze che disattendono solo in parte le istanze dell'accusa (quale la condanna a pena ritenuta non congrua o con mutamento del titolo del reato).

L'ipotesi di un accoglimento solo parziale delle istanze dell'accusa non è, infatti, configurabile nell'udienza preliminare, all'esito della quale il pubblico ministero o vede accogliere la propria richiesta di giudizio o la vede respingere. Né il *vulnus* costituzionale può essere desunto — come pretende la Corte rimettente (la quale evoca, in specie, l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., in tema di appellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, qualora abbia modificato il titolo del reato) — ponendo a raffronto il regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere con quello della sentenza di condanna: essendo quest'ultima una



sentenza che pronuncia in modo pieno sul merito dell'imputazione e che, pertanto, rappresenta nuovamente un *tertium comparationis* eterogeneo (la sentenza n. 206 del 1997).

7. — Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, operato dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, alla sentenza n. 85 del 2008 di questa Corte, che ha ripristinato il potere di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento dibattimentali con formula non ampiamente liberatoria, nell'ottica di rimuovere una riscontrata posizione di svantaggio, in parte qua, dell'imputato rispetto al pubblico ministero e alla parte civile. Posizione di svantaggio che nella specie non ricorre e che non si vede, in ogni caso, come potrebbe rilevare rispetto al *petitum* del giudice rimettente, che è di ripristino del potere di appello della parte contrapposta (il pubblico ministero).

8. — Insussistente è, ancora, la violazione dell'art. 3 Cost., ipotizzata dalla medesima Corte militare di appello sotto l'ulteriore profilo della inadeguatezza dell'unico rimedio accordato al pubblico ministero — il ricorso per cassazione — rispetto al tipo di valutazione sotteso alla sentenza di non luogo a procedere (l'insostenibilità dell'accusa in giudizio), in quanto apprezzamento di ordine prettamente fattuale: inadeguatezza che trasformerebbe detta sentenza in un disconoscimento definitivo delle ragioni dell'accusa.

Anche a prescindere dalla perdurante possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., è assorbente il rilievo che la censura in esame resta sul piano della mera critica di opportunità. Critica che, peraltro — almeno nei termini perentori in cui è formulata dal rimettente — non appare confortata dall'esperienza giurisprudenziale, nella quale non possono dirsi assenti, né assolutamente eccezionali, le ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero contro le sentenze in questione (e ciò anche in correlazione all'ampliamento della griglia dei motivi di ricorso operato dalla stessa legge n. 46 del 2006, che in particolare ha esteso, con il nuovo art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen., il vaglio della Cassazione al vizio di «contraddittorietà» della motivazione emergente non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»).

È sintomatica, d'altronde, la circostanza che, nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 187 del 2008, il pubblico ministero abbia dedotto, con l'atto di appello, motivi che appaiono di mera legittimità (il richiamo agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione sul concetto di «inidoneità dell'azione») e che, come tali, risulterebbero deducibili anche con il ricorso per cassazione.

9. — Infondata è, parimenti, la censura di violazione dell'art. 3 Cost. — formulata anch'essa dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona — sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra procedimenti con udienza preliminare (sempre prevista nel processo penale militare, stante la necessaria collegialità del giudice) e procedimenti a citazione diretta, nei quali ultimi, per un verso, la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di un «blocco prematuro», non censurabile dalla pubblica accusa quanto ai profili di merito; e, per altro verso, la parte pubblica — dopo le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 — resta comunque abilitata ad appellare la sentenza di proscioglimento emessa a conclusione del giudizio di primo grado.

La denunciata disparità di regime non può essere considerata, infatti — secondo quanto opina il rimettente — come una irrazionale limitazione della tutela della pubblica accusa nei procedimenti per i reati più gravi e di maggiore allarme sociale (quali quelli per cui è prevista l'udienza preliminare), ma rappresenta solo una conseguenza del diverso modulo processuale: modulo che, per i procedimenti a citazione diretta, disegnati con maggior snellezza di forme in considerazione sia del numero che della qualità non grave dei reati, consente l'apertura della fase dibattimentale senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare (in termini analoghi, si veda la sentenza n. 381 del 1992, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dello stesso art. 428 cod. proc. pen., nel testo originario, con riferimento alla disparità di trattamento della persona offesa dal reato di diffamazione, a seconda che si trattasse di diffamazione semplice o a mezzo stampa).

10. — Quanto alla censura della stessa Corte militare d'appello, di contrarietà del nuovo disposto dell'art. 428 cod. proc. pen. al principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), è dirimente il rilievo che — secondo quanto già affermato in più occasioni da questa Corte — una lesione del predetto principio non è comunque configurabile ove l'allungamento dei tempi del procedimento, eventualmente indotto dalla norma denunciata, risulti compensato dal possibile risparmio di attività processuali su altri versanti: rimanendo, in tal caso, affidata alla discrezionalità legislativa la valutazione comparativa tra «costi» e «benefici» della scelta operata (sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008, quest'ultima con riferimento alla soppressione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace).

Nel caso in esame, a prescindere da ogni apprezzamento di merito, l'effetto negativo indotto dalla eventuale regressione del procedimento — conseguente al fatto che, nel caso di accoglimento del gravame del pubblico mini-



stero, la Corte di cassazione (a differenza della corte d'appello) non può direttamente emettere il decreto di citazione a giudizio, ma deve annullare con rinvio la sentenza impugnata — appare comunque compensato, in termini di riduzione complessiva dei tempi necessari alla celebrazione del processo, dalla eliminazione del secondo grado di giudizio (che vale a comprimere tali tempi, specie nel caso in cui le doglianze del pubblico ministero risultassero infondate).

11. — Vanno disattese, infine, le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), formulate da entrambi i giudici rimettenti, stante l'inconferenza del parametro evocato.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998; si vedano, altresì, con riferimento a disposizioni della legge n. 46 del 2006, le sentenze n. 298 del 2008 e n. 26 del 2007). Principio, questo, che — contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona — non è stato affatto affermato con esclusivo riferimento alle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, ma in termini generali, e dunque, anche — e prima di tutto — con riguardo all'impugnazione delle sentenze dibattimentali (sentenza n. 280 del 1995; si veda pure la sentenza n. 26 del 2007), nonché — per quanto al presente specificamente interessa — delle stesse sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 206 del 1997). A corroborare l'assunto in parola giova ricordare la discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero nella scelta se proporre o meno impugnazione.

Tutto ciò a prescindere dal rilievo che la norma censurata si limita ad eliminare il doppio grado di giurisdizione di merito — privo, di per sé, di riconoscimento costituzionale — permettendo comunque al pubblico ministero di attivare il controllo di legittimità, con i più ampi margini di verifica prefigurati dall'attuale testo dell'art. 606 cod. proc. pen., e salva sempre la possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere nel caso di *novum* probatorio, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen. Situazione nella quale non potrebbe comunque parlarsi di compromissione definitiva della pretesa fatta valere dalla pubblica accusa, come conseguenza della norma denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 243

Ordinanza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Dovere del pubblico ministero di non procedere agli stessi collegato alla riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dall'indagato prima del conferimento dell'incarico, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito in cancelleria con comunicazione al pubblico ministero - Denunciata irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa, nonché violazione dei principi del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata e con un petitum additivo avente carattere creativo - Insufficiente motivazione in ordine al carattere incidentale della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 360, comma 4.
- Costituzione, art. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, nel procedimento penale a carico di P. E. ed altro, con ordinanza del 14 aprile 2008, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su istanza del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio, formulata dalla persona sottoposta alle indagini prima del conferimento dell'incarico al consulente tecnico, anziché all'effettiva presentazione della richiesta di incidente probatorio mediante deposito nella cancelleria del giudice, con comunicazione al pubblico ministero;

che, come il rimettente ha premesso, nel corso di indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 codice penale (tentato furto aggravato), il pubblico ministero aveva disposto accertamento tecnico non ripetibile, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., diretto all'estrazione del profilo del D. N. A. da un residuo di sigaretta fumato da uno degli indagati ed alla sua comparazione con il profilo genetico ricavato da tracce ematiche repertate sul luogo del delitto, ma aveva sospeso la procedura di conferimento dell'incarico al consulente tecnico, perché il difensore dell'indagato aveva formulato riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen.;

che, non essendo stato effettuato il deposito della richiesta di incidente probatorio nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari dopo la riserva formulata, il pubblico ministero aveva ritenuto di dover richiedere egli stesso l'ammissione dell'incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari, per svolgere gli indicati accertamenti tecnici irripetibili ma, in via preliminare, aveva richiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costi-



tuzionale della citata disposizione, la quale verrebbe ad influire indebitamente sull'esercizio dell'azione penale, perché non prevede il termine entro cui l'indagato debba sciogliere la riserva di promovimento dell'incidente probatorio, con la conseguenza che la parte pubblica si era trovata obbligata a promuovere, di propria iniziativa, il detto incidente, effettuando una scelta condizionata dalla controparte;

che il giudice *a quo* ha sottolineato la rilevanza della questione in riferimento al caso di specie perché, ove accolta, non avendo la difesa presentato alcuna richiesta di incidente probatorio, la riserva come formulata sarebbe priva di effetto ed il pubblico ministero potrebbe nuovamente far ricorso allo strumento della consulenza tecnica, salvo l'esercizio della facoltà dell'indagato di introdurre l'incidente probatorio mediante presentazione della richiesta al giudice per le indagini preliminari;

che il giudice rimettente ha fatto proprie le osservazioni svolte dal pubblico ministero, quanto al profilo della non manifesta infondatezza della questione in ordine alla violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 112 Cost., ed ha inoltre osservato che la disposizione censurata contrasterebbe anche con il principio di lealtà e autoresponsabilità delle parti, che trova copertura nell'art. 111, commi primo e secondo, Cost., in quanto, a fronte della legittima iniziativa procedimentale di una parte, pubblica o privata, alla controparte viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di veto» privo di motivazione e svincolato da qualsiasi criterio di obiettiva utilità per le esigenze di giustizia;

che la facoltà di riserva di incidente probatorio è richiamata anche dall'art. 391-decies, comma 3, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti tecnici eseguiti dal difensore, disposizione che prevede: «Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'art. 360»;

che in tali casi — ad avviso del rimettente — sarebbe l'organo dell'accusa a «paralizzare», con una riserva strumentale o dilatoria, l'iniziativa del difensore, in palese violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e del diritto alla prova (art. 111, terzo comma, Cost.);

che, quindi, risulterebbe necessario un intervento correttivo della Corte costituzionale, diretto a stabilire che ostacolo all'esecuzione degli accertamenti tecnici non ripetibili non può essere la semplice riserva di promuovere incidente probatorio, ma l'effettivo promovimento dello stesso, mediante deposito della richiesta nella cancelleria del giudice e relativa comunicazione alla parte che procede, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., agli accertamenti tecnici;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante, in relazione alla presunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto le censure concernono l'ipotesi dell'accertamento tecnico del difensore, estraneo al giudizio *de quo*;

che, secondo la difesa erariale, la questione, oltre a presentare profili di inammissibilità, dovuti al fatto che il giudice rimettente si è limitato a condividere le motivazioni espresse dal pubblico ministero, senza alcuna personale valutazione, risulterebbe manifestamente infondata, sia in riferimento all'art. 3 Cost., essendo la posizione del pubblico ministero, nel caso di accertamento tecnico non ripetibile, assolutamente uguale a quella della difesa, sia in riferimento all'art. 112 Cost., in quanto l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale viene garantita o attraverso la presentazione, da parte del pubblico ministero, della richiesta di incidente probatorio, ovvero dalla previsione contenuta nell'ultima parte dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio formulata, prima del conferimento dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito nella cancelleria del giudice con comunicazione al pubblico ministero;

che la questione è manifestamente inammissibile per vari motivi concorrenti;

che la censura relativa alla presunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto concerne l'ipotesi di accertamento tecnico promosso dal difensore, estranea al giudizio *a quo*;

che, inoltre, il rimettente ha richiesto una pronuncia non costituzionalmente obbligata, proponendo un *petitum* additivo avente carattere creativo (*ex plurimis*, ordinanze nn. 316 e 183 del 2008 e n. 185 del 2007), consistente, in sostanza, nella eliminazione della riserva di incidente probatorio e affidando l'effetto di inibire l'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero alla presentazione della richiesta di incidente probatorio da parte dell'indagato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e relativa comunicazione al pubblico ministero;

che, quindi, la soluzione proposta vuole introdurre una disciplina inedita e non costituzionalmente necessitata, essendo relativa alla sfera della discrezionalità legislativa l'eventuale eliminazione dell'istituto della riserva di



promuovere incidente probatorio prevista dall'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la scelta di un'opzione normativa diversa, come l'eventuale apposizione di un termine di decadenza dalla riserva, entro il quale l'imputato debba formalizzare la richiesta di incidente probatorio (*ex plurimis*, sentenza n. 221 del 2008 ed ordinanza n. 67 del 2007);

che il rimettente, inoltre, non ha sufficientemente motivato in ordine al carattere incidentale della questione di legittimità costituzionale sollevata ed alla rilevanza della stessa nell'ambito della fase procedimentale nella quale è stato chiamato a pronunciarsi, considerato che il giudice *a quo*, comunque, non deve fare applicazione della norma censurata, concernente un'attività propria del pubblico ministero;

che la questione in oggetto va, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: CRISCUOLO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0526

N. 244

Ordinanza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Atto di accertamento - Nullità dell'atto notificato prima di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ed inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania nella controversia vertente tra Le Magot Club e l'ufficio di Caserta dell'Agenzia delle entrate, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2007, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2007 e notificata il 17 novembre 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania — nel corso del giudizio di appello proposto da Le Magot Club nei confronti dell'ufficio di Caserta dell'Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio tributario prima del decorso di 60 giorni dalla notificazione al contribuente del processo verbale di accesso — ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che detto comma — secondo il quale, «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza» — viene censurato dal giudice rimettente «nella parte in cui non prevede la nullità dell'atto di accertamento, qualora il medesimo venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento»;

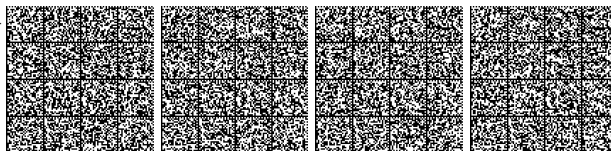
che il giudice *a quo* riferisce, in punto di fatto, che: a) il contribuente aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002, notificato il 27 dicembre 2004, deducendone l'illegittimità «per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, avendo l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del "processo verbale di accesso"»; b) il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul rilievo che «il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento riguarda il "processo verbale di constatazione" e non il "processo verbale di accesso e richiesta di documenti"»; c) il contribuente aveva, quindi, proposto appello, «deducendo che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto valido l'atto di avviso non ravvisando violazione del termine di cui all'art. 12, legge n. 212/2000»;

che il medesimo giudice premette, in punto di diritto, che: a) la disposizione denunciata disciplina «una fase procedimentale — diretta a garantire e incentivare il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente — che esalta la funzione propria del contraddittorio», perché le regole da essa introdotte «mirano a salvaguardare i diritti e le garanzie del contribuente attraverso il rispetto delle formalità procedurali previste, dando rilievo e tutela al contraddittorio quale fase che deve contraddistinguere il rapporto tributario»; b) il principio del contraddittorio è desumibile dagli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., e «costituisce l'insieme di regole che presiedono la partecipazione delle parti all'interno di ogni procedimento giurisdizionale, traducendosi in una possibilità di tutti i soggetti che partecipano al procedimento di riuscire a determinare una pronuncia a loro favorevole»; c) né la disposizione censurata né altre disposizioni della legge n. 212 del 2000 prevedono «alcuna sanzione [...] nel caso in cui non venga rispettato il termine di 60 giorni che deve intercorrere fra la data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento»;

che, su tali premesse, la Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondata la sollevata questione, perché, in conseguenza di tale mancata previsione di nullità, l'emanazione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del suddetto termine di 60 giorni violerebbe sia il diritto di difesa del contribuente sia il principio del contraddittorio, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 24 e 111 Cost.;

che, in punto di rilevanza, la stessa Commissione osserva che all'accoglimento della questione «conseguirebbe la nullità dell'accertamento»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ed infondata»;



che la difesa erariale afferma, in primo luogo, che la disposizione censurata reca una disciplina del procedimento amministrativo, mentre gli artt. 24 e 111, evocati quali parametri costituzionali, si riferiscono al processo giurisdizionale e non al procedimento amministrativo;

che, a sostegno di tale affermazione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione n. 19875 del 2008, secondo la quale la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dalla disposizione censurata non ne determina la nullità, perché: a) tale atto ha natura vincolata rispetto al processo verbale di constatazione sul quale si fonda; b) manca una specifica previsione di nullità; c) resta garantito al contribuente il diritto di difesa in via giudiziaria e in via amministrativa attraverso l'autotutela;

che, in secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la mancata previsione della nullità non esclude che l'amministrazione sia vincolata al rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione denunciata, con conseguenze «sotto il profilo disciplinare per il funzionario incaricato», ovvero in sede di condanna alle spese legali nel caso di accoglimento del ricorso «allorché appaia evidente che il mancato rispetto del termine non ha consentito al contribuente di portare a conoscenza dell'ufficio circostanze tali da impedire la stessa emanazione dell'avviso»;

che, in terzo luogo — sempre per la difesa erariale — la nullità per il mancato rispetto del termine costituirebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla tutela dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, perché tale interesse deve essere bilanciato con quello alla riscossione dei tributi, che trova fondamento nell'art. 53 Cost.

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, della legittimità dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza»;

che il giudice rimettente censura la disposizione nella parte in cui «non prevede la nullità dell'atto di accertamento», qualora il medesimo venga «notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento»;

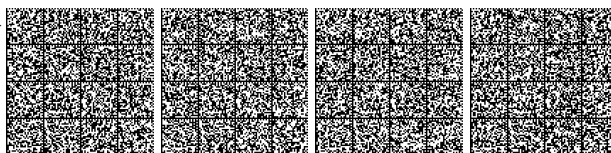
che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile, perché il giudice *a quo*, invece di sollevarla, avrebbe dovuto preliminarmente esperire un tentativo di interpretare diversamente la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui essa si inserisce, così da consentire di superare il prospettato dubbio di costituzionalità;

che, in particolare, la Commissione tributaria avrebbe dovuto saggiare la possibilità di ritenere invalido l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua «particolare [...] urgenza»;

che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giudice rimettente avrebbe potuto prendere in considerazione il combinato disposto della censurata disposizione con l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione tributaria avrebbe potuto prendere atto del fatto che lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, è previsto dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell'amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000);

che, sulla base di tale premessa, la rimettente avrebbe potuto altresì valutare se, nel caso in esame, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, anche in relazione alla «particolare [...] urgenza» dell'avviso di accertamento, sia già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell'atto, in via generale, dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione - e, con speciale riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 56, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), i quali stabiliscono che l'avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;



che il giudice *a quo* si è limitato, invece, ad asserire che la disposizione censurata non è assistita da alcuna sanzione di invalidità, facendo derivare da tale mera asserzione la prospettata illegittimità costituzionale;

che, anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte in punto di manifesta inammissibilità della questione, va, in ogni caso, rilevata l'inconferenza degli artt. 24 e 111 Cost., quali evocati parametri di costituzionalità;

che, infatti, la norma censurata, essendo diretta a regolare il procedimento di accertamento tributario, non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all'ambito di applicazione dei suddetti parametri costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009; ordinanze n. 211 e n. 13 del 2008, n. 180 del 2007; nonché, con particolare riferimento all'art. 24 Cost., ordinanze n. 940 e n. 21 del 1988, n. 324 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0527

N. 245

Ordinanza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Sentenza di proscioglimento nel merito - Competenza del giudice contabile alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del proscioltto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.l. 30 settembre 2005, n. 203, (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) art. 10-bis, comma 10.
- Costituzione, artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello presso la Regione Siciliana, nel procedimento vertente tra il Procuratore generale presso la medesima sezione giurisdizionale e Italiano Vito, con ordinanza del 21 ottobre 2008, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello promosso dalla Procura generale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana per la riforma di una sentenza della sezione giurisdizionale per la predetta Regione, che — nel dichiarare prescritta l'azione promossa nei confronti di un tecnico vigilatore, dipendente dell'Ufficio tecnico comunale di Partinico, per ottenerne la condanna al pagamento in favore del predetto Comune di una somma a causa della illecita gestione dei pagamenti relativi al cantiere di lavoro per la sistemazione di una strada comunale — aveva liquidato in favore del convenuto le spese legali, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con ordinanza del 7 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 10-*bis*, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, per lesione degli artt. 103, secondo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che la predetta Procura generale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la liquidazione delle spese, a norma del richiamato art. 10-*bis*, comma 10, sostenendo che tale liquidazione non poteva essere effettuata in presenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in quanto detta norma si riferisce espressamente alle sentenze di proscioglimento nel merito;

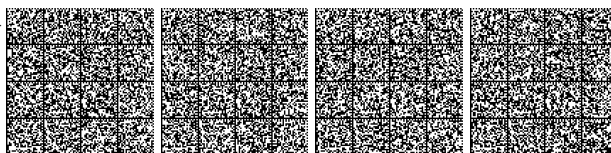
che, contestualmente, la medesima Procura aveva proposto, la stessa questione alle sezioni riunite della Corte dei conti, che, con sentenza n. 3/2008/QM del 27 giugno 2008, avevano affermato che, in applicazione del menzionato art. 10-*bis*, comma 10, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dall'azione di responsabilità il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa, e che, di conseguenza, non sussiste nemmeno l'obbligo del giudice contabile di liquidare detta spesa;

che, a seguito di tale pronuncia, la Procura generale aveva, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado;

che, ciò posto, il Collegio rimettente ritiene che la norma censurata — nello stabilire che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 cod. proc. civ., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto — si ponga in contrasto con i richiamati parametri costituzionali;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante, secondo il giudice *a quo*, nel giudizio principale, poiché, qualora «la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, verrebbe meno il potere-dovere del medesimo giudice di decidere la controversia oggetto dell'appello»;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione;



che, sotto il primo profilo, l'Autorità intervenuta ha osservato che la pronuncia richiesta al giudice rimettente non consiste nella diretta applicazione della norma censurata, in quanto l'appello della Procura generale tende ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado che ha liquidato le spese legali a favore del convenuto ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, del d. l. n. 203 del 2005, benché lo stesso non sia stato prosciolto nel merito, essendo, invece, stata dichiarata prescritta nei suoi confronti l'azione contabile;

che, poiché il giudice contabile non ha manifestato alcun orientamento contrario rispetto a quello, espresso dalle sezioni riunite e fatto proprio dalla Procura generale, secondo il quale nella fattispecie concreta non sarebbe in alcun modo applicabile la disposizione censurata, la sollevata questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante nel giudizio a quo.

Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dubita, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 cod. proc. civ., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza;

che il giudice *a quo* si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione per il semplice fatto che, ove la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, verrebbe meno il potere-dovere del medesimo giudice di decidere la controversia;

che, in presenza dell'eccezione dell'appellante e della menzionata decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti — i quali rilevano che la sentenza impugnata aveva dichiarato la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, mentre la normativa impugnata si riferisce alle sentenze di proscioglimento nel merito — il rimettente avrebbe dovuto motivare, ai fini della rilevanza della questione, sull'applicabilità della norma impugnata alla fattispecie anche in ipotesi diverse dal proscioglimento nel merito;

che, in difetto di tale accertamento, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale, dal momento che essa non può essere sostenuta sulla base della affermata incostituzionalità della norma impugnata, ma in ragione dell'applicabilità della stessa alla fattispecie in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

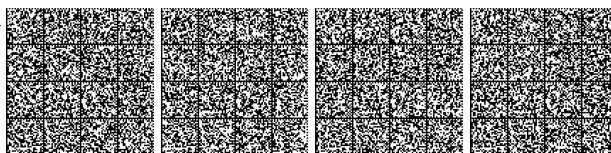
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 246

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Intervento in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), della s.p.a. Biomasse Italia, della s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET e della s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente - Inammissibilità, svolgendosi il giudizio di costituzionalità, promosso in via di azione, esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservate a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 135, 136, 141, da 144 a 160, 166, 170, 172, 176.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76 (legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308; legge 5 gennaio 1994, n. 36; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - Sorveglianza ed accertamento attribuiti al Comando carabinieri tutela ambiente, con possibilità di intervento anche del Corpo forestale dello Stato nonché della Guardia di finanza e della Polizia di Stato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale, attribuito alla potestà legislativa residuale delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 135, comma 2.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici - Somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative - Versamento all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Attribuzione alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento - Ricorso della Regione Calabria - Asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati - Esclusione - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

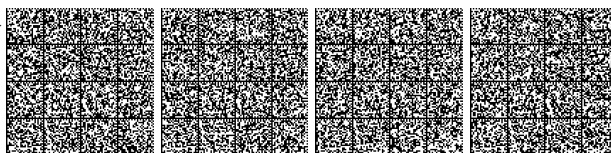
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 136.
- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Profili concernenti la tutela dell'ambiente e della concorrenza nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per omessa considerazione delle competenze legislative regionali nelle materie del «governo del territorio», della «tutela della salute» e dei «servizi pubblici locali» - Questione rivolta avverso disposizione non indicata nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla tutela e l'uso delle risorse idriche, sull'equilibrio del bilancio idrico e sul risparmio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione, che impone il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Indebita ingerenza sulle materie, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali» - Violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni e contrasto con i principi di riparto delle funzioni amministrative - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alle materie ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di esclusiva spettanza alla legislazione statale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 144, 145, 146.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizione sul risparmio idrico - Adozione di un regolamento ministeriale per le definizioni dei criteri e dei metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita previsione di un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva nonché violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione impugnata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 146, comma 3.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147-158.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Servizio idrico integrato - Possibilità per le regioni di modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione nel rispetto dei principi di unicità della gestione e del superamento della frammentazione verticale delle gestioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita esorbitanza dalla legge di delega; violazione del principio di ragionevolezza; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei «servizi pubblici locali» - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto della sostituzione ad opera dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 147, comma 2, lett. b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, comma quarto.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di trasmissione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza sulle potestà legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente - Disciplina, di minuto dettaglio, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali - Illegittimità costituzionale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 3.
- Costituzione, art. 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso della Regione Marche - Successiva modifica della norma censurata, ad opera dell'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, ritenuta soddisfattiva delle pretese della ricorrente nella memoria presentata in prossimità dell'udienza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Toscana - Asserita incidenza sulla materia, di potestà legislativa residuale dei «servizi pubblici locali»; incidenza sulle potestà legislative regionali per il contenuto di estremo dettaglio delle disposizioni censurate - Asserita esorbitanza dai principi dettati dalla legge di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117, 117 quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte ed Umbria - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Omessa dimostrazione della incidenza di tali violazioni sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Predisposizione e aggiornamento del piano d'ambito da parte dell'Autorità d'ambito - Ricorso della Regione Calabria - Asserito indebito esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per l'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Toscana, Marche e Calabria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione - Indebito affidamento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di poteri gestiti da un organismo i cui componenti sono largamente espressione statale ed in assenza



di motivi che giustifichino un'attrazione a livello statale - **Asserita violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di «governo del territorio» nonché della competenza legislativa residuale regionale in materia di «servizi pubblici locali» - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Cessazione della materia del contendere, per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.**

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 117, terzo e quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per L'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Toscana - Asserita esorbitanza dalla legge di delega ed indebita ingerenza nelle competenze legislative regionali - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Non fondatezza delle questioni, per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso - Rinvio a tal fine al disposto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 117 Cost., atteso l'intento dilatorio, attraverso tale rinvio, perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza», nel settore in esame configurante come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113 - Esclusione - Riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedura di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Indebita completa attrazione nell'ambito di attività amministrativa ministeriale, consolidando anche pregressi atti amministrativi, di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio - Questione prospettata in termini oscuri - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lett. i).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forme di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita invasione delle competenze regionali in materia del servizio idrico integrato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3 lett. i).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Delibera della forma di gestione, fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilita dall'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito eccesso di delega; violazione del principio di ragionevolezza nonché delle competenze legislative residuali delle regioni - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 117, quarto comma.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Gestione del servizio idrico integrato aggiudicato dall'Autorità d'ambito mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle competenze regionali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione; indebita compressione delle competenze regionali ed illegittima previsione di un atto regolamentare interveniente nella materia di potestà legislativa regionale dei «servizi pubblici locali» - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi - Considerazione del trasferimento nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina basata sull'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indice dell'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Improponibilità della recezione della normativa del precitato art. 113 attesa l'esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza» nel settore considerato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 151 e 153.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Ricorso della Regione Umbria - Asserita violazione della legge di delegazione nonché delle competenze esclusive residuali delle regioni e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua - Definizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Marche - Asserita violazione delle competenze legislative regionali residuali nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Sopravvenute modifiche normative ad opera dell'art. 2, comma 15, del decreto legislativo n. 4 del 2008 - Conseguente affermazione della ricorrente di non avere subito lesione alcuna dalla norma censurata, non risultando, del resto, mai applicata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato - Asserita irragionevolezza per la omessa indicazione degli obiettivi di miglioramento della produttività - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Campania - Omessa deduzione dell'incidenza della violazione del principio di ragionevolezza sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi direttivi della legge di delega - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebito intervento in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle regioni e degli enti locali nonché violazione del principio di delega relativo agli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - Omessa specificazione delle attribuzioni amministrative asseritamente lese nonché genericità per le ulteriori questioni - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Previsione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Omessa specificazione delle attribuzioni asseritamente lese - Inammissibilità della questione.

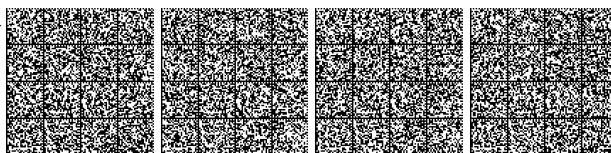
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali nonché violazione del principio della legge di delega medesima concernente gli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - Questione prospettata in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe «l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione»; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - Attribuzione allo Stato di poteri regolamentari - Asserita incidenza di tali poteri su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale e mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali in violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 3.
- Costituzione art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza su aspetti di dettaglio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Composizione ed organizzazione - Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche e Toscana - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 159.
- Costituzione, artt. 76, 3, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Organizzazione e funzionamento disciplinati da un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ricorso della Regione Calabria - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

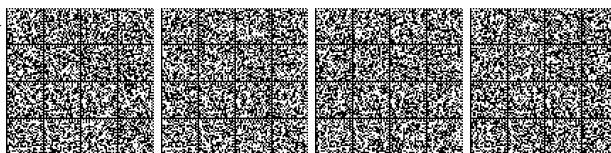
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 159, comma 4.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Vigilanza, controlli e partecipazione - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - Compiti e funzioni - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Calabria, Toscana e Marche - Disposizioni censurate abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e mai applicate per la mancata entrata in funzione dell'Autorità di vigilanza - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 160.
- Costituzione artt. 76, 3, 117, 118 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione per il mancato previsto rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, art. 76.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Asserita violazione della legge di delegazione per non consentite innovazioni rispetto alla legislazione previgente; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale delle regioni in materia di «agricoltura» e «lavori pubblici» di interesse regionale nonché lesione delle competenze amministrative regionali, in difetto di una fondata ragione di attrazione a livello statale e dell'imprescindibile concorso regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse irrigue - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Obbligo di versamento del contributo al consorzio da chiunque, non associato ai consorzi stessi, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Contributo determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione; possibile incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; illegittima compressione dell'autonomia negoziale ed incidenza sull'autonomia finanziaria degli enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni transitorie e finali - Gestioni esistenti - Nuovi affidamenti disposti dall'Autorità d'ambito entro sessanta giorni antecedenti la scadenza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia avanzata dalla ricorrente, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 172, comma 2, in combinato disposto con l'art. 147, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Disposizioni finali - Affermazione secondo cui «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna - Asserita arbitrarietà, sia perché si prescinde dai concreti contenuti delle disposizioni sia sul rilievo che il legislatore statale ha demandato alla propria disciplina anche le misure di dettaglio - Questioni prospettate in termini generici - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 176, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a provvedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 135, comma 2, 136, 141, comma 1, da 144 a 160, 166, commi 1 e 4, 170, comma 3, lettera i), 172, comma 2 e 176, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l'8, il 12, il 13, il 12-21 e il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 56, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 ed 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), della s.p.a. Biomasse Italia ed altre società;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF Italia), e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il 27 aprile successivo e iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

1.1. — Il censurato art. 154 disciplina la «Tariffa del servizio idrico integrato», prevedendo, al comma 1, che essa ha natura di corrispettivo «ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"». Il comma 2 stabilisce che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua». I successivi commi da 3 a 7 prevedono che: a) «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale»; b) «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»; c) nella modulazione della tariffa, che è applicata dai soggetti gestori, «sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito»; d) per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, «sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali»; e) «l'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato».

1.2. — L'art. 155 disciplina la «Tariffa del servizio di fognatura e depurazione», prevedendo, al comma 1, che: a) le relative quote sono «dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e che «il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del



gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito»; b) «la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito».

1.3. — La ricorrente censura il citato art. 154, sostenendo che esso prevede «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione», in quanto, nell'istituire e disciplinare la tariffa del servizio idrico quale «corrispettivo del servizio idrico integrato», attribuisce: a) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; b) al «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» il compito di stabilire con decreto «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica».

A detta della ricorrente, la disposizione viola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, esercitata nel caso di specie con la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), la quale, secondo la ricorrente, diversamente dall'impugnata norma statale, incentiva un riparto delle risorse ambientali mirato alla sostenibilità dello sviluppo e si basa sulla qualità del servizio reso; b) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incide su un'entrata la cui disciplina ricade nell'ambito della competenza regionale e, perciò, lede l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), i cui criteri stabiliscono: (c.1.) il rispetto delle attribuzioni regionali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» [art. 1, comma 8, alinea, della legge di delegazione]; (c.2.) lo «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» [art. 1, comma 8, lettera d), della legge di delegazione]; d) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione»; e) l'art. 3 Cost. [non espressamente evocato], perché non è «coerente con l'evoluzione della stessa legislazione statale», omettendo di indicare, tra i criteri per la determinazione della tariffa, gli «obiettivi di miglioramento della produttività», criterio invece previsto dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

1.4. — La stessa ricorrente denuncia, inoltre, il citato art. 155 «per le stesse ragioni».

1.5. — A sostegno delle questioni prospettate, la Regione osserva che la legge regionale n. 7 del 2004 ha introdotto in Emilia-Romagna un metodo di tariffazione partecipato ed innovativo, basato su meccanismi che incentivano il risparmio delle risorse ambientali. A detta della ricorrente, tale metodo tariffario regionale ovvia al più evidente difetto del metodo tariffario nazionale — e cioè l'impossibilità di incentivare il risparmio idrico e la qualità del servizio — perché consente di promuovere l'efficienza senza incrementare il costo per l'utenza e di favorire i comportamenti virtuosi di risparmio e conservazione, includendo nella tariffa di riferimento strumenti di promozione della qualità del servizio e allineando la regolazione tariffaria agli indirizzi e obiettivi del Piano di tutela delle acque, in termini di risparmio. Inoltre, le norme regionali prevedono elementi di «calmierazione» tariffaria per i soggetti svantaggiati economicamente.

La ricorrente chiede, infine, la sospensione dell'esecuzione dei denunciati artt. 154 e 155, sul rilievo che essi si sostituiscono alla «disciplina regionale sulla tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti dettata dalla legge regionale n. 7/2004, interrompendo la sperimentazione avviata e ingenerando incertezza rispetto agli oneri tributari da assolvere, con grave danno per la certezza dei rapporti giuridici e per i bilanci degli enti coinvolti».

1.6. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure e contestando, altresì, i presupposti della richiesta sospensione. Tuttavia, successivamente, è stata depositata la delibera del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2006, con la quale il Governo ha deciso di «rinunciare all'intervento».

1.7. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

1.8. — In prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni censurate, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto.



1.9. — Con ordinanza n. 245 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.10. — In prossimità dell'udienza, la ricorrente Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto e precisando che le ragioni di doglianza nei confronti dei censurati artt. 154 e 155 permangono anche dopo l'abolizione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti da parte del comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

1.11. — Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

2. — Con ricorso notificato l'8 giugno 2006, depositato il 10 giugno successivo e iscritto al n. 68 del registro ricorsi del 2006, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 135, comma 2, 136, 141, comma 1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 176, comma 1.

2.1. — Il censurato art. 135, comma 2, prevede che «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero».

Ad avviso della ricorrente, la quale non evoca alcuno specifico parametro costituzionale, detta disposizione viola le competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa, perché il precedente comma 1 — il quale prevede che «In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità» — attribuisce alle Regioni la competenza ad accertare gli illeciti amministrativi e ad erogare le relative sanzioni.

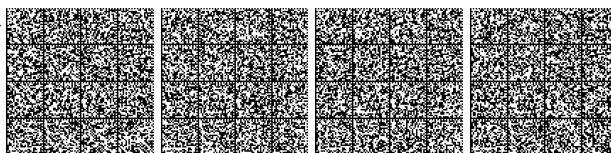
La ricorrente lamenta, in particolare, che la norma censurata «cristallizza i compiti delle diverse forze di polizia, affidando il ruolo centrale a strutture facenti capo allo Stato e relegando ad un ruolo facoltativo e residuale il Corpo forestale, vale a dire quella che, in precedenza, era l'unica forza espressamente contemplata, sia pure come struttura «concorrente» con altre, che le regioni erano ovviamente chiamate a specificare», con la conseguenza «di avocare allo Stato una competenza già trasferita agli enti territoriali infra-statali».

2.2. — L'art. 136 denunciato dispone che: a) «le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici»; b) le Regioni ripartiscono «le somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento».

La ricorrente censura la norma, perché, nel disciplinare i proventi delle sanzioni amministrative, che costituiscono entrate regionali, pone un vincolo di destinazione delle somme a vantaggio delle «opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento» dei corpi idrici e viola così l'art. 119 Cost., perché tale vincolo è illegittimo «come dimostrato dalla costante giurisprudenza» della Corte costituzionale.

2.3. — La Regione denuncia, inoltre, [senza che la disposizione risulti fra quelle elencate nella delibera a ricorrere] in riferimento al principio di leale collaborazione, l'art. 141, comma 1, il quale dispone, in apertura del Titolo I (Principi generali e competenze) della Sezione III (Gestione delle risorse idriche) del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», perché interviene in un settore in cui vi è concorrenza di competenze, senza che vi sia prevalenza di una materia sulle altre, ma non prevede un «coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

Osserva la ricorrente che, nella disciplina della gestione delle risorse idriche si «realizza un complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 412 del 1994) e che tale disciplina non è riconducibile: a) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», perché ad essa sono ascrivibili i soli servizi pubblici locali «di rilevanza economica» (Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2004), tra i quali non rientrano i servizi idrici; b) alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di



«funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», perché gli «ambiti territoriali ottimali» nei quali si svolge il servizio idrico integrato hanno una dimensione territoriale variabile, «tale da escludere che la gestione dei servizi in questione possa considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

Ad avviso della Regione, la disciplina in questione è, invece, riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente o residuale regionale: a) del «governo del territorio», per l'evidente collegamento fra gestione del servizio e ambito territoriale; b) della «tutela della salute», per le «ricadute che la tutela delle risorse idriche non può non avere sul diritto alla salute degli individui, anche inteso come diritto all'ambiente salubre»; c) dei «servizi pubblici locali», sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale n. 222 del 2005 e n. 26 del 2006».

2.4. — La Regione Calabria censura anche gli artt. 144, 145 e 146.

2.4.1. — La prima di tali norme, nel disciplinare «Tutela e uso delle risorse idriche», prevede che: a) «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato» (comma 1); b) «le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» (comma 2); c) «la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici» (comma 3); d) «gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità» (comma 4).

Il successivo art. 145 disciplina l'«Equilibrio del bilancio idrico», attribuendo all'Autorità di bacino competente il compito di definire ed aggiornare «periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi» e di pianificare l'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. Prevede, inoltre, che, nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, «le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati».

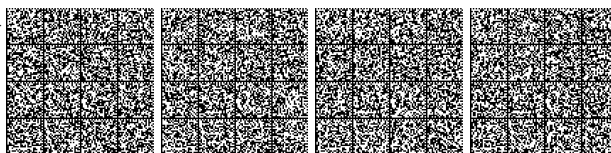
L'art. 146, allo scopo di realizzare il risparmio idrico, prevede che le Regioni adottino «norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi» ed elenca le specifiche finalità da perseguire.

2.4.2. — La ricorrente impugna nel complesso le suddette disposizioni, affermando che esse, nel dettare «i principi generali alla luce dei quali porre in essere la gestione del demanio idrico», violano: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 88, comma 1, lettera h), di tale decreto legislativo stabilisce che hanno rilievo nazionale i soli compiti relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato», con l'ulteriore conseguenza della «impossibilità per lo Stato di dettagliare la normativa in materia, dovendosi limitare alla predisposizione di un quadro assolutamente generale nel quale le regioni (e, se del caso, gli enti locali) siano lasciati liberi di agire nel modo ritenuto più consono alla tutela del proprio territorio ed al soddisfacimento delle esigenze della propria popolazione»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali»; c) il principio di leale collaborazione, perché non prevedono «una partecipazione effettiva delle regioni alla determinazione dei loro contenuti»; d) l'art. 118 Cost., perché recano «disposizioni di minuto dettaglio, indiscutibilmente ultronee rispetto alla fissazione di standards di tutela uniformi, in contrasto, quindi, con i principi che reggono il riparto delle funzioni amministrative».

Quanto, in particolare, all'art. 146, comma 3, la stessa ricorrente afferma anche che esso — nell'attribuire al Ministro dell'ambiente la potestà regolamentare per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature — viola: a) in via principale, l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevede «un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma»; b) in via subordinata, il principio della leale collaborazione, per la «mancata previsione della necessità di un coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali».

2.5. — La Regione denuncia, nel loro complesso, gli artt. da 147 a 158, affermando che essi, nel disciplinare la materia della gestione delle risorse idriche, violano il principio di leale cooperazione, perché, trattandosi di una materia nella quale vi è «intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali», avrebbero dovuto essere adottati con «un coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

2.6. — La ricorrente censura poi l'art. 148, il quale reca una dettagliata disciplina dell'«Autorità d'ambito territoriale ottimale», prevedendo che essa «è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi



compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1» (comma 1). La disposizione prevede, inoltre, ai commi da 2 a 4, che: a) «le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato» (comma 2); b) «i bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere» (comma 3); c) i costi di funzionamento «fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale» (comma 4). Prevede, infine, al comma 5 che: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima».

Ad avviso della Regione, la disposizione, che, «nel suo complesso», individua «nell'Autorità d'ambito la struttura cui è affidata la gestione delle risorse idriche», viola: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 86, comma 1, di tale decreto legge stabilisce che «alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio», con la conseguenza che, con la disposizione denunciata, «lo Stato priva gli enti territoriali di poteri amministrativi loro attribuiti»; b) l'art. 117 Cost., perché «espropria le regioni di poteri legislativi», che, in base all'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono di spettanza regionale; c) l'art. 118 Cost., perché «ipostatizza un certo assetto di competenze amministrative, senza tener conto delle peculiarità di ciascun territorio, peculiarità che soltanto in sede di legislazione regionale possono trovare adeguata rispondenza».

Inoltre — sempre per la Regione — i commi 3 e 5 del citato art. 148, nel disciplinare, rispettivamente, la pubblicazione e trasmissione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, violano l'art. 117 Cost., «in ragione del contenuto di estremo dettaglio che essi recano», che incide sulle potestà legislative regionali, non attenendo alla tutela dell'ambiente in senso stretto, ma «a misure organizzative che le regioni devono poter calibrare in relazione alle peculiarità del proprio territorio».

2.7. — La ricorrente censura l'art. 149, il quale, al comma 1, attribuisce all'Autorità d'ambito il compito di predisporre e aggiornare il piano d'ambito, costituito dai seguenti atti, dettagliatamente definiti nei commi da 2 a 5: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che «Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

A detta della stessa ricorrente: a) il comma 1 della disposizione, il quale prevede la predisposizione del piano d'ambito indicandone il contenuto, viola gli artt. 117 e 118 Cost., perché attribuisce illegittimamente allo Stato la disciplina dell'«esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statali»; b) i successivi commi da 2 a 5 sono illegittimi, perché attuativi del comma 1; c) il comma 6 è illegittimo, perché, specificando la disciplina relativa alle fasi successive alla delibera di approvazione del piano d'ambito, detta una «disciplina procedurale assai dettagliata».

2.8. — Oggetto di censura è anche il successivo art. 150, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che «l'Autorità d'ambito [...] delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» e «aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».



La ricorrente lamenta che la norma, nel disciplinare la forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso «basandosi essenzialmente sulla disciplina dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000», viola l'art. 117 Cost., «sulla scorta delle affermazioni [...] della sentenza n. 272 del 2004», perché: a) «dimostra chiaramente l'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare»; b) «l'esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza» nel settore che ci occupa configura, in effetti, come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113».

2.9. — È censurato, poi, il l'art. 151, che prevede che i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato «sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito» e indica il contenuto delle convenzioni tipo e dei relativi disciplinari.

Ad avviso della Regione, la disposizione è illegittima perché «prosegue logico e specificazione» dell'art. 150.

2.10. — È censurato l'art. 153, a norma del quale: a) «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare»; b) le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato sono trasferite al soggetto gestore, «che subentra nei relativi obblighi; di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica».

La Regione lamenta che la disposizione è illegittima per le medesime ragioni esposte in relazione all'art. 150.

2.11. — La ricorrente denuncia anche l'art. 154, affermando che esso, nel disciplinare la tariffa del servizio idrico integrato «fissando i parametri in base ai quali essa deve essere concretamente determinata», si pone in contrasto con: a) gli artt. 117 e 118 Cost., come interpretati dalla sentenza n. 335 del 2005, perché «La determinazione della tariffa di un servizio rientra, evidentemente, negli aspetti di pura gestione dello stesso, e dunque non può non tradursi in una normativa di minuto dettaglio (sul presupposto — che si è qui fatto proprio, peraltro solo per ipotesi — che si versi un ambito materiale comunque riconducibile alla competenza trasversale dello Stato)»; b) l'art. 119 Cost., «in ragione della compressione che si viene a creare dell'autonomia di entrata costituzionalmente garantita a regioni ed enti locali».

In via subordinata, quanto ai commi 2 e 3 della disposizione, la Regione lamenta che essi violano: a) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevedono poteri regolamentari che incidono su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale; b) in via ulteriormente subordinata, il principio di leale cooperazione, perché «i poteri regolamentari ivi contemplati non prevedono, nel loro esercizio, alcun coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali».

2.12. — È denunciato anche l'art. 155 per le medesime ragioni di cui al punto 2.11.

2.13. — La Regione impugna, inoltre, l'art. 156, il quale dispone che la tariffa del servizio idrico integrato è riscossa dal gestore e regola le modalità della riscossione.

Per la ricorrente, la disposizione viola gli artt. 117 e 118 Cost., perché «si occupa della disciplina della riscossione della tariffa, incidendo dunque su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155».

2.14. — Sono censurati anche gli artt. 159 e 160.

2.14.1. — La prima di tali disposizioni istituisce e disciplina sul piano strutturale l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, in particolare disponendo che: a) «il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata «Autorità», con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto» (comma 1); b) sono organi dell'Autorità «il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e «Sezione per la vigilanza sui rifiuti»; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e da sei componenti per la «Sezione per la vigilanza sui rifiuti»» (comma 2); c) «il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione» (comma 2); d) «il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri» (comma 2); e) «il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla «Sezione per la vigilanza sui rifiuti», quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» (comma 2); f) il «Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola» (comma 3); g) il «comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità» (comma 3); h) «l'organizzazione e il



funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (comma 4).

2.14.2. — L'art. 160 dispone, al comma 1, che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, «l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge». I commi 2 e 3 dello stesso articolo 160 individuano nel dettaglio le singole attività svolte dall'Autorità, nonché gli strumenti sanzionatori e di controllo dei quali essa dispone.

2.14.3. — La ricorrente sostiene che i suddetti artt. 159 e 160, nell'istituire un'autorità di vigilanza e nel disciplinare i compiti e le funzioni dell'autorità medesima, violano: a) gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto: (a.1.) «escludono qualunque intervento regionale che incida su un ambito che incide indiscutibilmente sulle attribuzioni costituzionali alle regioni» e, perciò, adottano «una prospettiva tale per cui è lo Stato ad avere un monopolio sostanzialmente assoluto»; (a.2.) determinano illegittimamente «la concentrazione in capo allo Stato della funzione di vigilanza», mentre al riguardo «non può non prospettarsi una contiguità tra le competenze normative in tema di gestione e quelle in tema di vigilanza», come evidenziato dalle sentenze n. 106 e n. 63 del 2006; b) l'art. 118 Cost., *sub specie* del principio di sussidiarietà, perché non si può «negare che il livello regionale di governo è ampiamente nelle condizioni di assicurare lo svolgimento di questa funzione [e cioè della funzione di vigilanza], ed anzi — per la migliore conoscenza delle peculiarità del proprio territorio — lo è in misura certo maggiore rispetto ad una autorità centrale».

Quanto, in particolare, al comma 2 dell'art. 159, la stessa ricorrente sostiene che esso contrasta con: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 perché tale legge «impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998» e l'art. 88, comma 1, lettera h), di tale decreto legge prevedeva che «il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche era composto “da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente”, con conseguente “arretramento”, nella disposizione impugnata, «della posizione assegnata ai rappresentanti regionali»; b) l'art. 118 Cost., perché «lede le prerogative costituzionali delle regioni»; c) il principio di leale collaborazione, perché «lede le prerogative costituzionali delle regioni».

Quanto, poi, al comma 4 dello stesso art. 159, la Regione afferma che esso viola: a) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché «la disposizione si traduce nella attribuzione allo Stato di un potere regolamentare in un ambito diverso da quello per cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva»; b) il principio di leale collaborazione, per «il mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative delle regioni nella approvazione di un regolamento che avrebbe importanti ricadute sulla gestione delle risorse idriche».

2.15. — La Regione denuncia, infine, l'art. 176, comma 1, il quale prevede che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione», in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., perché «l'autoqualificazione alla stregua di norme di principio è da ritenersi illegittima, nella misura in cui non tiene conto della riscontrabilità di (molte) disposizioni che, come in precedenza si è visto, intervengono, disciplinando aspetti eminentemente di dettaglio, su materie di competenza concorrente».

2.16. — In prossimità dell'udienza, la ricorrente Regione Calabria ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto.

3. — Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato all'ufficio postale il 12 giugno 2006, pervenuto al destinatario il 21 giugno 2006, depositato il 14 giugno 2006 e iscritto al n. 69 del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 154, 155, 159, comma 2, 160, comma 2, lettere f) e g).

3.1. — La ricorrente censura l'art. 148, comma 5, in riferimento l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, disciplinando l'adesione dei Comuni alla gestione unica del servizio idrico integrato, incide sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali».

Osserva la Regione che la Corte costituzionale ha operato una distinzione all'interno dei servizi pubblici locali tra quelli dotati di rilevanza economica e quelli che ne sono sprovvisti: mentre questi ultimi possono ricondursi alle materie di competenza residuale delle Regioni, per quelli a rilevanza economica lo Stato è legittimato a porre principi in virtù della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La competenza statale si riferisce, però, solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi.

Ad avviso della ricorrente, la previsione di eventuali deroghe alla gestione unica del servizio idrico integrato per particolari enti territoriali ed in particolari circostanze, non concretizza una misura volta a tutelare la concorrenza, perché è strettamente connessa a «valutazioni sulle caratteristiche e sulle tipologie degli enti che insistono sul terri-



torio nonché a valutazioni sull'opportunità ed economicità di gestioni separate che non possono che competere alle regioni».

3.2. — È poi censurato l'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché esso, nello stabilire che il piano d'ambito è trasmesso alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e nel prevedere un potere di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza, che «presenta una composizione fortemente sbilanciata a favore dei rappresentanti ministeriali», viola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo, in parte, sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., incidendo, in parte, sulla materia, di potestà legislativa concorrente regionale, del «governo del territorio», dettando disposizioni di dettaglio.

Sostiene la ricorrente che, poiché «il contenuto del Piano d'ambito consente di ricondurlo in parte alla materia dei servizi pubblici ed in parte alla materia del governo del territorio (basti pensare al programma delle manutenzioni e degli investimenti)», la competenza legislativa statale deve essere ritenuta limitata alla disciplina di stretta tutela della concorrenza e alla fissazione dei principi fondamentali.

3.3. — La Regione denuncia, inoltre, gli artt. 154 e 155, sul rilievo che essi, nel prevedere, nella sostanza, «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni, in violazione delle competenze ad esse riconosciute dal titolo V della Costituzione» contrastano con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) l'art. 3 Cost., perché sono incoerenti «con l'evoluzione della stessa legislazione statale» ed omettono di indicare «tra i criteri per la determinazione della tariffa», gli «obiettivi di miglioramento della produttività», parametro invece previsto dall'art. 13 della legge n. 36 del 1994; c) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché ledono l'«autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, incidendo [...] su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

3.4. — È impugnato anche l'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che esso, nel disciplinare la composizione e le competenze dell'Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, prevede una composizione dell'organo «fortemente sbilanciata a favore della componente statale», pur essendo investito detto organo di funzioni che incidono su «una pletora di interessi riconducibili ora alla competenza statale (tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente), ora alla competenza concorrente delle regioni (governo del territorio) ora alla competenza esclusiva regionale (disciplina del servizio pubblico economico)». Per la Regione, esso viola, perciò: a) gli artt. 117 e 118 Cost., «in via residuale e in via concorrente», perché «non riconosce adeguata rappresentatività agli interessi regionali»; b) il principio di leale collaborazione.

3.5. — La ricorrente denuncia, infine l'art. 160, comma 2, lettere f) e g), perché esso, nello stabilire che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti «specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare» e che i gestori devono adottare e rispettare una carta del servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi, si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, esercitata nel caso di specie con le leggi regionali n. 81 del 2005, n. 26 del 1997 e n. 25 del 1998.

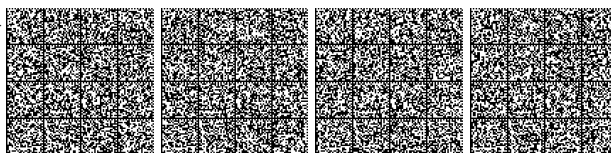
3.6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure.

La difesa erariale rileva, in particolare che, contrariamente a quanto affermato dalla Regione: a) l'art. 148, comma 5, nel consentire che i piccoli Comuni di montagna gestiscano direttamente i servizi idrici, non attiene alla materia dei servizi pubblici locali, ma solo a quelle dell'ambiente e della tutela della concorrenza; b) l'art. 149, comma 6, fissa, nell'interesse generale, «un livello minimo di servizi idrici, determinato in maniera quanto più possibile omogenea»; c) gli artt. 154 e 155 rispondono all'esigenza di fissare gli elementi di base delle tariffe in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e lasciano alle Regioni «ampi spazi per le politiche locali di incentivazione e di aggravamento»; d) l'art. 159, comma 2, nel disciplinare l'organismo di vigilanza del settore della gestione delle risorse idriche come un'autorità indipendente, legittimamente stabilisce «quanto e come le regioni (principali attori nella gestione) debbano partecipare» a detto organismo; e) l'art. 160, comma 2, lettere f) e g), non invade la sfera di competenza della Regione, perché si limita a disciplinare «poteri generali di controllo nell'interesse generale dell'utenza».

3.7. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

3.8. — In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle richieste già formulate.

La ricorrente afferma: a) di non avere più interesse all'impugnazione dell'art. 148, comma 5, perché la norma è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del decreto legislativo n. 4 del 2008, il quale, tra le condizioni che legittimano la deroga alla gestione unica, prevede che vi sia il consenso dell'autorità d'ambito competente, istituita dalla Regione; b) di non avere più interesse all'impugnazione dell'art. 149, comma 6, perché tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza



sulle risorse idriche e sui rifiuti sono stati soppressi dal comma 5 dell'art. 1, del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284; c) di avere ancora interesse all'impugnazione degli artt. 154 e 155, perché dette norme, pur essendo state modificate successivamente alla presentazione del ricorso, sono rimaste invariate nel loro nucleo essenziale, lesivo delle attribuzioni regionali; d) di non avere più interesse all'impugnazione degli artt. 159, comma 2, e 160, comma 2, lettere f) e g), perché abrogati.

3.9. — Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

4. — Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato all'ufficio postale il 12 giugno 2006, pervenuto al destinatario il 27 giugno 2006, depositato il 15 giugno 2006 e iscritto al n. 70 del registro ricorsi del 2006, la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 150, «in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lettera i)», e 176.

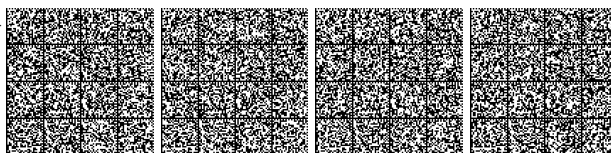
La Regione premette di avere dato attuazione alla disciplina della gestione delle risorse idriche contenuta nella legge n. 36 del 1994, con la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), attraverso un complesso processo di concertazione, che ha portato all'individuazione di sei ambiti che rispondono alle seguenti caratteristiche: rispetto sostanziale delle infrastrutture e degli impianti esistenti, indipendentemente dalle singole realtà gestionali; dimensione sufficientemente ampia per l'applicazione di una tariffa di ambito idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento senza essere eccessivamente onerosa; presenza all'interno di ogni ambito di situazioni differenziate, quali piccoli centri abitati e città di notevoli dimensioni, zone di montagna, collinari e di pianura, porzioni di territorio altamente dotate di infrastrutture ed aree poco attrezzate».

In particolare, la ricorrente riferisce che, con la citata legge reg. n. 13 del 1997: a) si è esclusa la possibilità «di ricorrere alle gestioni in economia, incompatibili con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità posti dalla legge n. 36/1994 con specifico riferimento ai servizi idrici e con le norme dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali»; b) si è previsto che la gestione del servizio idrico integrato possa essere affidata «anche ad una pluralità di soggetti, anziché ad un unico gestore, purché ciò risponda all'interesse generale dell'intero ambito territoriale ottimale ed a condizione che ciascuno dei soggetti individuati provveda, nella porzione di territorio servito, alla gestione unitaria del c.d. ciclo completo dell'acqua (captazione, adduzione e distribuzione, fognatura e depurazione)»; c) si è disposta «l'applicazione graduale della c.d. tariffa d'ambito, intesa quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale».

4.1. — La ricorrente censura l'art. 148, comma 5, in riferimento: a) all'art. 3 Cost., sub specie del principio di uguaglianza, perché detta disposizione «è totalmente avulsa dalla considerazione della forte differenziazione delle realtà territoriali ed amministrative nelle regioni italiane»; b) allo stesso art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché detta norma è «in patente contraddizione con lo stesso principio di organizzazione del servizio idrico in base all'individuazione di ambiti territoriali ottimali»; c) all'art. 76 Cost., perché «l'introdotta deroga al principio di unicità della gestione d'ambito esula dai principi dettati dalla legge di delega»; d) agli artt. 117 e 118 Cost., perché detta deroga «contrasta con il mantenimento del complessivo quadro istituzionale e dell'assetto organizzativo delle funzioni già stabilito», condizionando e limitando «le potestà regionali di organizzazione delle funzioni amministrative nel territorio e negli ambiti di competenza regionale quali quello della regolazione dei servizi pubblici locali, senza che sia ravvisabile alcuna razionale superiore diversa esigenza di carattere unitario ed anzi in evidente contrasto con gli stessi principi della disciplina del settore».

Rileva la Regione che «la previsione generalizzata di sottrazione dei comuni indicati dall'art. 148, comma 5 alla partecipazione agli ambiti territoriali ottimali, a meno che essi non vi prestino volontaria [...] adesione, è totalmente avulsa dalla considerazione» delle caratteristiche del territorio regionale, perché, mentre «i territori montani piemontesi sono caratterizzati da superfici vaste su cui insistono piccoli centri abitati, solitamente poco attrezzati sotto il profilo infrastrutturale (soprattutto depurativo) a fronte di una presenza di risorsa idrica qualitativamente e quantitativamente rilevante», le zone di pianura, invece, sono «territori ad alta densità abitativa, dotati di infrastrutture idriche ma in condizioni quali-quantitative precarie» e le zone collinari hanno «peculiarità geomorfologiche e di antropizzazione rilevanti». La deroga al principio di unicità della gestione d'ambito introdotta dal legislatore statale, senza previsione neppure di un regime transitorio o di una clausola di salvezza dell'attuale «operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che [...] è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale».

In base a tali considerazioni, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della disposizione censurata.



4.2. — È censurato, inoltre, l'art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lettera i).

Tale ultima disposizione prevede che: «fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004».

La Regione sostiene che detto combinato disposto, nel disciplinare la scelta della forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, nonché il relativo regime transitorio, viola: a) gli artt. 117 e 118 Cost., perché illegittimamente determina una «attrazione completa nell'ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio considerato, consolidando nelle norme del decreto delegato precedenti atti ministeriali», senza che «a fronte di ciò si possano rinvenire peculiarità del servizio idrico integrato che giustifichino un simile intervento legislativo statale in deroga alla disciplina generale dei servizi pubblici locali»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, non limitandosi a stabilire principi fondamentali della materia, detta «misure di dettaglio», «con conseguente invasione delle competenze regionali in materia di regolazione del servizio idrico integrato».

4.3. — La ricorrente censura, infine, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 176, comma 1, il quale prevede — come visto — che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione», perché «le evidenziate violazioni dei precetti costituzionali ineriscono al sistema delle competenze ed a quello della pianificazione di settore, veri e propri cardini di tutto l'impianto normativo considerato» e, perciò, «anche disposizioni in sé e per sé non censurabili non possono risultare sottratte alle questioni sollevate, cosicché per tale ragione, oltre al rilievo inerente al metodo procedurale adottato, che riflette su tutte le disposizioni la violazione del principio di leale collaborazione, come evidenziato al I motivo, l'illegittimità costituzionale si estende all'intero complesso normativo di cui alla Parte III del d.lgs. n. 152/1999».

4.4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato «inammissibile ed infondato» e riservandosi ulteriori deduzioni nel successivo atto difensivo.

4.5. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

4.6. — Nel giudizio sono intervenute anche, costituendosi con unico atto, la s.p.a. Biomasse Italia, la s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET, la s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente, chiedendo che la Corte costituzionale «dichiari l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'epigrafo ricorso».

4.7. — Con successiva memoria la s.p.a. Biomasse Italia, la s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET, la s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente hanno insistito nelle conclusioni formulate nell'atto di intervento «e, comunque per la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità, in parte qua, del ricorso».

4.8. — Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

5. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 72 del registro ricorsi del 2006, la Regione Umbria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4.

Sostiene la ricorrente che — contrariamente a quanto si legge nell'art. 141, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 — le disposizioni censurate, che disciplinano il servizio idrico integrato, non si limitano a regolare i «profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane». La Regione osserva che i titoli di competenza invocati dal legislatore statale non consistono in «normali materie», ma piuttosto in «materie trasversali», le quali, «se da un lato consentono un intervento statale con riferimento a qualunque materia, ivi comprese quelle riservate ex art. 117, comma 4, alla competenza esclusiva regionale, dall'altro, proprio per tale ragione, impongono che l'intervento statale sia limitato tassativamente alla disciplina di quanto è strettamente necessario al conseguimento della finalità culla clausola trasversale medesima è preordinata: pena, in caso contrario, il fin troppo evidente sostanziale svuotamento di qualunque prerogativa costituzionale delle regioni».

Quanto alla materia della «tutela dell'ambiente» — prosegue la Regione —, deve ritenersi che la competenza legislativa dello Stato sia limitata alle «determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale». Del pari, la tutela della concorrenza, in quanto «materia-funzione», caratterizzata da un'estensione non rigorosamente circoscritta e determinata, può giustificare interventi del legislatore statale che siano



basati «sul criterio di proporzionalità-adequatezza». La «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» è poi del tutto estranea rispetto all'oggetto delle disposizioni statali relative al servizio idrico, perché esse riguardano servizi di rilevanza economica. La materia relativa alle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», infine, è anch'essa estranea all'ambito delle norme censurate, perché «la gestione dei servizi pubblici locali non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale».

Osserva, in conclusione, la ricorrente che la disciplina del servizio idrico integrato deve essere ricondotta alla materia dei servizi pubblici locali, che — come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2006 — appartiene alla competenza residuale delle regioni.

5.1. — L'art. 148, comma 5, è censurato in quanto stabilisce — come visto — che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, «a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune». La ricorrente sostiene che la disposizione si pone in contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, non trovando «fondamento nelle clausole trasversali pure evocate dal legislatore statale all'art. 141, primo comma», del medesimo decreto legislativo, incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, cui è riconducibile «la decisione sugli ambiti concreti e sulle modalità gestionali ed organizzative del servizio»; b) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché comporta «necessariamente una riorganizzazione dell'intero servizio idrico incredibilmente irrazionale, complessa e difficoltosa, con conseguenti disservizi per tutti gli utenti e gravi diseconomie di gestione»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, l'art. 1, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004, la quale, stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti, non permette l'introduzione nel decreto delegato di «una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 16/1994)», quale è quella in esame.

5.2. — La ricorrente censura anche l'art. 149, comma 6, per violazione: a) dell'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, della legge delega n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione di «carattere innovativo»; (a.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione di funzioni amministrative all'Autorità di vigilanza «in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998», dal cui art. 88 «non si ricavano elementi in grado di includere le funzioni affidate all'Autorità di vigilanza fra i «compiti di rilievo nazionale» di cui l'articolo si occupa»; b) degli artt. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché incide su «ambiti certamente estranei alle materie di cui all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 52/2006 (oltre che ovviamente alle altre materie di cui all'art. 117, secondo comma Cost.)» e, dunque, non corrisponde all'esercizio di potestà legislativa riferibile ad alcun titolo d'intervento statale; c) dell'art. 118, primo comma, Cost., in quanto: (c.1.) attribuisce all'Autorità di vigilanza «funzioni amministrative di controllo e prescrittive in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale»; (c.2.) lede le «potestà di controllo regionali, che nel caso della Regione Umbria sono già state disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43»; d) in subordine, degli artt. 117 e 118 Cost., perché «un'attrazione di tali potestà [e cioè dei poteri amministrativi di controllo] ad opera dello Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) — previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere».

5.3. — È poi oggetto di censura l'art. 153, comma 1, il quale stabilisce — come visto — che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita [...] al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri [...]».

La Regione lamenta che la disposizione viola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza «alcun collegamento con i titoli di competenza invocati dal legislatore statale all'art. 141, comma 1 del decreto [...] impugnato» incide sulla «competenza esclusiva residuale delle regioni»; b) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, in quanto: (b.1.), «sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un fin troppo evidente danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito certo che solo in misura parziale ed insufficiente è compensato dalla assunzione degli oneri connessi da parte dei gestori»; (b.2.) può essere interpretata nel senso che «abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette



l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) stabilendo che la fonte delegata non debba introdurre «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1, comma 1), non permette un siffatto affidamento a titolo gratuito, che priva «gli enti locali di una fonte d'entrata già ampiamente acquisita» e, perciò, determina un maggior onere per la finanza pubblica.

5.4. — La Regione denuncia anche gli artt. 154 e 155, affermando che essi violano: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) vincola il legislatore delegato al «rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art.1, comma 8, alinea); (c.2.) stabilisce che il legislatore delegato debba conformarsi al criterio direttivo dello «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» (art.1, comma 8, lettera d); (c.3.) non prevede «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione».

5.5. — È denunciato autonomamente il comma 6 dell'art. 154, il quale stabilisce che «Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa [...] per le aziende artigianali, commerciali e industriali», per contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza trovare «fondamento legislativo nelle "materie" indicate nell'art. 141, comma 1» del medesimo decreto legislativo, incide sulla «potestà legislativa esclusiva regionale»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale, stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «del tutto innovativa», quale è quella denunciata, dato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 36 del 1994 «non prevede affatto maggiorazioni della tariffa a carico delle categorie testé indicate».

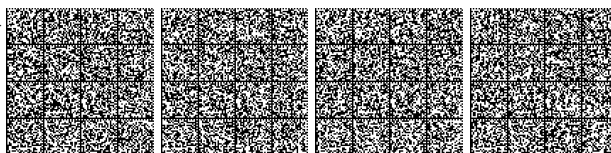
5.6. — La Regione censura, inoltre, l'art. 160, perché esso, nell'indicare «analiticamente i molti e penetranti poteri attribuiti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, organismo i cui componenti [...] sono in massima parte espressione del livello di governo statale», viola: a) gli artt. 117, 118 e 76 Cost., quest'ultima disposizione costituzionale in combinato con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, per le stesse ragioni di censura espresse in relazione all'art. 148, comma 5; b) gli artt. 76, 117 e 118 Cost., perché omette «qualunque riferimento ai poteri di pianificazione regionali che trovano concretizzazione nel "piano regolatore generale degli acquedotti" già previsto dall'art. 8, comma 4, della legge Galli (n. 36/1994) ed in seguito disciplinato a livello regionale dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43».

5.7. — È, infine, impugnato l'art. 166, comma 4, perché esso, nello stabilire che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da "chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura"] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento», si riferisce anche agli enti locali, le cui attribuzioni costituzionali ben possono essere tutelate dalla Regione. Quest'ultima sostiene, in particolare, che il comma denunciato viola: a) l'art. 119 Cost., perché, così interpretato, incide sull'autonomia finanziaria degli enti locali; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, così interpretato, incide sulla competenza legislativa residuale regionale, nel caso di specie già esercitata dalla Regione con l'approvazione dell'art. 12 della legge n. 430 del 2004; c) degli artt. 3 e 41 Cost., perché determina «una illegittima compressione dell'autonomia negoziale (non importa qui se privata o pubblicistica) degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato»; d) dell'art. 76 Cost., perché è una norma innovativa e «sprovvista di copertura nella legge n. 308/2004».

Riferisce, inoltre, la Regione di avere «già disciplinato la materia prevedendo l'intesa per la determinazione del contributo tra Consorzio di bonifica e AATO ex art. 12, l.r. n. 430/2004».

5.8. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

5.9. — In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato memoria, in generale insistendo in quanto già richiesto. Precisa la ricorrente che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative agli



artt. 149, comma 6, e 160 perché esse sono riferite ai poteri dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

5.10. — Ha depositato memoria in prossimità dell'udienza anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

6. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 147, comma 2, lettera b), 150, commi 1 e 2, 159, 160, 166, comma 1, 172, comma 2, e 176, comma 1.

La ricorrente si riporta, in premessa, ai rilievi generali contenuti nel ricorso n. 56 del 2006 e, quanto al riparto delle competenze legislative nella disciplina del servizio idrico integrato, svolge argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Umbria con il ricorso n. 72 del 2006.

6.1. — È censurato l'art. 147, comma 2, lettera b), il quale prevede che le Regioni debbano rispettare, tra gli altri, il principio di «unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni», nel caso in cui decidano di modificare «le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità».

La ricorrente lamenta che la disposizione viola: a) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega, perché «introduce in un decreto delegato di mero «riordino, coordinamento e integrazione della materia (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994)», la quale al riguardo «aveva previsto il diverso criterio della unitarietà attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti: ma non la rigida necessaria unicità della gestione»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza trovare «fondamento in alcuna delle materie richiamate all'art. 141, comma 1» del medesimo decreto legislativo né in un diverso titolo di competenza costituzionale, incide sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei «servizi pubblici locali»; c) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, perché è «adottata senza tenere conto dei potenziali effetti negativi che essa è in grado di produrre», e cioè senza considerare «le particolari esigenze e le peculiarità delle singole realtà territoriali, le quali ben potrebbero invece consigliare — in casi particolari — una soluzione differente».

6.2. — La Regione denuncia anche l'art. 150, comma 1, per gli stessi motivi prospettati in relazione all'art. 147, comma 2, lettera b).

6.3. — È censurato, poi, il comma 2 dello stesso art. 150, il quale stabilisce — come visto — che l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato è effettuata dall'Autorità d'ambito — nel rispetto dei criteri di cui all'art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 67 del 2000, — «secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

Per la ricorrente, la disposizione viola: a) l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché, riservando al livello statale la determinazione delle modalità e dei termini di aggiudicazione, lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza che connotano l'esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, Cost.) e, pertanto, opera un'illegittima compressione della competenza legislativa regionale; b) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché demanda la disciplina delle modalità e dei termini dell'aggiudicazione ad un atto ministeriale che, al di là del nomen juris utilizzato, ha natura regolamentare ed interviene nella materia di potestà legislativa regionale dei «servizi pubblici locali»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) disponendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione di funzioni amministrative all'Autorità d'ambito «in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998», «il cui art. 88 non riserva certo al livello di governo statale il compito di disciplinare le modalità ed i termini per l'aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato».

Rileva la ricorrente che la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004, richiamando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in tema di tutela della concorrenza, ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché tali disposizioni, indicando nell'estremo dettaglio i criteri di aggiudicazione, vanno «al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara», realizzando una «illegittima compressione dell'autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza l'intervento legislativo statale». Tale orientamento — prosegue la ricorrente — si attaglia anche al caso di specie, con la conseguenza che trova applicazione il principio secondo cui «aspetti concorrenziali inerenti alla gara [...] appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione [...] di una



serie di standard — coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE — nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata» e ogni previsione ulteriore costituisce una «palese compressione delle legittime facoltà delle Regioni».

6.4. — Gli artt. 159 e 160, che istituiscono e disciplinano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sono impugnati in riferimento: a) all'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei «pubblici servizi locali», stante altresì l'istituzione di una Autorità regionale di vigilanza in forza degli artt. 20 e 21 della legge reg. n. 25 del 1999; b) all'art. 118 Cost., perché stabiliscono «l'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale»; c) all'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, alla legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) non individua, quale oggetto della delega medesima, l'istituzione della predetta autorità; (c.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione a livello statale di funzioni amministrative in contrasto con l'art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998; d) agli artt. 117 e 118 Cost., perché «un'attrazione di tali potestà [e cioè dei poteri amministrativi di vigilanza] ad opera dello Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) — previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai principi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.»; e) all'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza, perché «costituiscono un organismo denominato "Autorità" pur in assenza dei caratteri di indipendenza, capacità tecnica e terzietà che dovrebbero caratterizzare le "Autorità"».

6.5. — La ricorrente censura anche l'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale così dispone: «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».

Per la Regione, la norma viola: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché: (a.1.) incide sulle materie, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dell'«agricoltura» e dei «lavori pubblici d'interesse regionale»; (a.2.) prevedendo «una forma di silenzio-assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque», illegittimamente disciplina «il procedimento [amministrativo] nelle materie regionali, come è reso evidente dallo stesso art. 29, commi 1 e 2, della legge statale n. 241 del 1990, legge generale sul procedimento amministrativo»; b) l'art. 118, primo comma, Cost., perché, prevedendo «l'affidamento della competenza decisionale ad un organo non appartenente alla regione», lede le competenze amministrative di detto ente territoriale, mancando: (b.1.) «una fondata ragione di attrazione a livello statale»; (b.2.) pur nel caso di attrazione in sussidiarietà, l'«imprescindibile concorso regionale come da sentenza 303/2003 Corte cost.»; c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, la quale: (c.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di [mero] riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (c.2.) disponendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite all'interno del decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione a livello statale di funzioni amministrative in contrasto con gli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998.

6.6. — La ricorrente censura, inoltre, l'art. 172, comma 2, il quale, in combinato con l'art. 147, comma 2, nel prevedere che «In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza», si pone — a suo avviso — in contrasto con l'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza, perché, «venendo [...] ad insistere in una realtà che — normata dalla legge Galli e dalle leggi regionali di settore — ammetteva invece anche la possibilità di più gestioni all'interno del medesimo ambito», «nell'ipotesi di scadenze differenziate a seguito del termine di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs. n. 267/2000», realizza «la situazione paradossale della inapplicabilità della gestione unica, ovvero della lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate».

6.7. — È censurato, infine, l'art. 176, comma 1, sul rilievo che esso violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., perché è «giurisprudenza costituzionale costante quella che nega la legittimità di un'autoqualificazione di disposizioni come



“di principio” a prescindere dai loro concreti contenuti e dal rigoroso rispetto dei criteri di riparto di cui all’art. 117 Cost.» e, perciò, «la qualificazione “in blocco” di tutte le disposizioni di cui alla Parte Terza [...] come “di principio”, appare in realtà del tutto arbitraria ed illegittima».

6.8. — Nel giudizio è intervenuta l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

6.9. — In prossimità dell’udienza, la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, precisando che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative agli artt. 159 e 160, norme che disciplinano l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell’art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

La ricorrente rileva, inoltre, di non avere più interesse alle questioni relative agli artt. 147, comma 2, lettera b), 150, comma 1, 172, comma 2, perché tali norme richiedevano il requisito dell’unicità della gestione, sostituito, per effetto dell’art. 2, comma 13, da quello dell’unitarietà della gestione, già previsto — a suo avviso — dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale.

6.10. — Ha depositato memoria in prossimità dell’udienza anche l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.

7. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 16 giugno 2006 e iscritto al n. 74 del registro ricorsi del 2006, la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, e 154.

7.1. — Le questioni proposte dalla ricorrente sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Umbria n. 72 del 2006 e sopra riportate ai punti 5.1., 5.2. e 5.4.

7.2. — Nel giudizio è intervenuta l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate.

7.3. — In prossimità dell’udienza, la Regione Liguria ha depositato memoria, precisando che la materia del contendere deve intendersi cessata quanto alle questioni relative all’art. 149, comma 6, perché esse sono riferite ai poteri dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, abolita dal comma 5 dell’art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e mai entrata in funzione.

7.4. — L’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell’udienza, insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.

8. — Con ricorso notificato il 12 giugno 2006, depositato il 17 giugno 2006 e iscritto al n. 75 del registro ricorsi del 2006, la Regione Abruzzo ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

8.1. — Le questioni proposte dalla ricorrente sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Emilia Romagna n. 56 del 2006 e sopra riportate ai punti 1.3. e 1.4.

La ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni censurate.

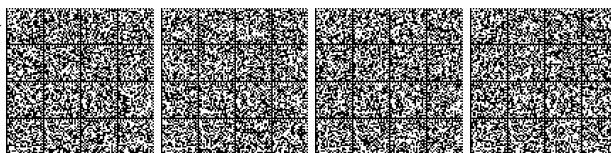
8.2. — Nel giudizio è intervenuta l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate.

8.3. — L’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell’udienza, insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.

9. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 20 giugno 2006 e iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2006, la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

9.1. — Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate violano: a) l’art. 117, quarto comma, Cost., perché — concernendo una materia che non può farsi rientrare tra quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva statale, «dato che non attiene alla tutela dell’ambiente di cui alla lettera s) del comma 1, dell’art. 117 Cost., né al sistema tributario e contabile dello Stato, di cui alla lettera e) dello stesso comma» — incidono sulla competenza legislativa residuale regionale; b) l’art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali»; c) l’art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge di delegazione n. 308 del 2004, «per contrasto [...] con i principi direttivi» di quest’ultima.

La ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni censurate, «in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all’interesse pubblico o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale».



In particolare, tale pregiudizio deriva — a detta della Regione — dalla «previsione della soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989, prima ancora di provvedere all'istituzione delle nuove Autorità; dalla sovrapposizione di nuove funzioni statali a quelle già svolte dalle regioni, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto e di efficienza dell'azione amministrativa».

9.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

9.3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Puglia ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni già svolte.

9.4. — Anche l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

10. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 21 giugno 2006 e iscritto al n. 78 del registro ricorsi del 2006, la Regione Campania ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

10.1. — Le questioni proposte dalla ricorrente e aventi ad oggetto tali disposizioni sono analoghe a quelle proposte con il ricorso della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 2006 e sopra riportate ai punti 1.3 e 1.4.

10.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

10.3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha ribadito quanto già richiesto nel ricorso.

10.4. — L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

11. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 21 giugno 2006 e iscritto al n. 79 del registro ricorsi del 2006, la Regione Marche ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 148, comma 5, 149, comma 6, 154, 155, 159, comma 2, 160, comma 2, lettere f) e g).

11.1. — L'art. 148, comma 5, è censurato in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché, non concretizzando «una misura volta a tutelare la concorrenza», incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali.

11.2. — L'art. 149, comma 6, è censurato in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., perché «le finalità del controllo consentono di ricondurre l'attività in parte alla materia dei servizi pubblici, in parte alla materia del governo del territorio (programma degli investimenti)», entrambe di competenza regionale.

11.3. — La ricorrente impugna anche gli artt. 154 e 155, in riferimento: a) all'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali; b) all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché incidono «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

11.4. — È censurato, inoltre, l'art. 159, comma 2, perché esso — nel prevedere nella composizione dell'organo «una presenza minoritaria dei rappresentanti delle regioni (quattro membri nominati su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) rispetto a quella riconosciuta ai vari Ministeri (nove membri più il Presidente)», pur essendo detto organo investito, in forza dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo, di «numerosi compiti, fortemente incisivi in materie di competenza regionale» — si pone in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., dando luogo ad «un'illegittima attribuzione in capo allo Stato di funzioni costituzionalmente garantite alle regioni in materia di servizi pubblici locali».

11.5. — La Regione denuncia, infine, le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 160, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché dette previsioni incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali.

11.6. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

11.7. — In prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha depositato memoria, modificando in parte le richieste già formulate, in conseguenza delle modifiche della normativa censurata successive alla presentazione del ricorso.

Quanto al censurato art. 148, comma 5, la ricorrente rileva che esso — che non ha subito significative modifiche ad opera del d.lgs. n. 116 del 2008, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2006/7/CE sulla gestione delle acque di balneazione — è stato interamente sostituito dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, il quale ha introdotto una disposizione del seguente tenore: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti



locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente». La ricorrente ritiene che tale modifica sostanziale della norma censurata soddisfi le sue pretese, perché il nuovo testo dell'art. 148, comma 5, non lede la competenza regionale in tema di servizi pubblici locali, limitandosi a stabilire solo un principio generale in tema di gestione e affidamento del servizio (la menzionata "facoltatività" dell'adesione all'ATO dei piccoli Comuni inclusi nel territorio delle Comunità montane, condizionata alla gestione dell'intero servizio idrico integrato), rimettendone oltretutto la concreta operatività al consenso dell'Autorità d'ambito. La Regione prosegue rilevando che, «per poter accedere ad una eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorre considerare che la modifica innovativa sopravvenuta, pur non risultando formalmente efficace per il passato, presenta carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente». Per l'ipotesi in cui la Corte costituzionale non ritenesse realizzati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la stessa Regione insiste per l'accoglimento della questione, come già prospettata.

Quanto al censurato art. 149, comma 6, la ricorrente rileva che esso è stato «direttamente inciso» dal d.lgs. n. 284 del 2006, il cui art. 1, comma 5, ha espressamente disposto che «gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi». Ad avviso della Regione, «la "ricostituzione" e il rinvio alle "relative funzioni" del precedente Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, già disciplinato dagli artt. 21 e seguenti della legge n. 36 del 1994, impone di considerare questa disciplina come lo *ius superveniens* da valutare al fine di accertare l'eventuale soddisfazione delle doglianze». In conseguenza di tale nuova disciplina, la ricorrente ritiene che la materia del contendere sia cessata, anche in considerazione del fatto che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti prevista dall'art. 159 del d.lgs. n. 152 non è mai stata costituita. Tuttavia — rileva la ricorrente — successivamente al citato d.lgs. n. 284 del 2006, è intervenuto il d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, ridisciplinando il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e attribuendo nuovamente ad esso il potere di controllo sul piano d'ambito, addirittura in termini più generici e, dunque, più pervasivi di quanto non facesse la norma originaria. In base al testo vigente, il Comitato «verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti» (così il nuovo art. 161, comma 4, lettera b). La Regione si duole del fatto che la nuova norma sopravvenuta si configura come modifica «sostanzialmente coincidente» con il contenuto normativo di quella impugnata, non solo nella parte in cui reintroduce il potere di controllo sul piano d'ambito, ma anche laddove prevede il più generale potere di dettare «prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano». Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti che impongono alla Corte costituzionale di procedere al trasferimento della questione sulla nuova norma sopravvenuta, «in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione».

Quanto alle censure relative agli artt. 154 e 155, la Regione ribadisce le argomentazioni già svolte nel ricorso, precisando, con riferimento all'impugnato comma 2 dell'art. 154, che esso è stato direttamente inciso dal d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, confermando il potere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di «adottare» il metodo tariffario con proprio decreto «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo attualmente vigente). In particolare, il fatto che il testo attualmente in vigore non faccia più riferimento alla definizione diretta delle «componenti di costo della tariffa» da parte del Ministro, bensì alla sola definizione del «metodo tariffario», oltretutto con il parere della Conferenza Stato-Regioni, sarebbe, ad avviso della Regione, sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere, perché configura un intervento del legislatore statale limitato a quelle «disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di «rilevanza economica»», che sole possono considerarsi legittime in forza della potestà legislativa dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

Quanto al denunciato art. 159, comma 2, la ricorrente rileva preliminarmente che detto articolo è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, da esso disciplinata, non è mai entrata in funzione. Successivamente al citato d.lgs. n. 284 del 2006, è intervenuto il d.lgs. n. 4 del 2008, il cui art. 2, comma 15, ha interamente sostituito l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 regolando ex novo il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Il nuovo comma 2 dell'art. 161 dispone che «il Comitato è composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», dei quali tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e quattro — di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto — sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. Per la ricorrente, dunque, la materia del contendere non è cessata, perché, dal punto di vista della composizione del Comitato, la normativa attualmente vigente si limita a riproporre quanto era già reperibile nel testo richiamato in vigore dalla modifica operata dal d.lgs. n. 284 del 2006, con il mantenimento di quella “predominanza” dei membri di origine statale che costituiva l'oggetto specifico della censura formulata dalla ricorrente medesima in relazione al testo originario dell'impugnato art. 159, comma 2. La Regione chiede, pertanto, che la questione avente ad oggetto tale ultima disposizione sia trasferita sulla disposizione attualmente vigente, e cioè sull'art. 161, comma 2, sul rilievo che l'ultima modifica si configura come «sostanzialmente coincidente» rispetto al contenuto normativo censurato in riferimento al testo originario, in quanto «un organismo composto in prevalenza da membri di origine statale può svolgere compiti molto incisivi sulle materie di competenza regionale senza adeguate forme di collaborazione con le Regioni».

In relazione al censurato art. 160, comma 2, lettere f) e g), che disciplinava i poteri dell'abolita Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, la ricorrente sostiene, invece, che la materia del contendere dovrebbe essere ritenuta cessata. Verrebbe in rilievo, anche in questo caso, il nuovo testo dell'art. 161, introdotto dall'art. 2, comma 15, del d.lgs. n. 4 del 2008, il quale — al comma 4 — prevede i compiti del vigente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Tra tali compiti, non figura più in alcun modo uno specifico controllo sull'adozione da parte dei gestori di una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi quale quello a suo tempo previsto dalla lettera g) dell'impugnato art. 160, comma 2. Si tratterebbe dunque di una modifica satisfattiva della doglianza formulata nel ricorso in relazione a tale lettera. Quanto all'altra norma censurata, contenuta nella lettera f) del comma 2 dell'art. 160, la ricorrente osserva che il nuovo art. 161, comma 4, lettera e), si limita ad attribuire al Comitato il compito di “definire” «i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori» e, così facendo, si limita ad individuare standard che — in questi termini — dovrebbero potersi ricondurre alla competenza statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, lasciando così alle Regioni il potere di determinare e specificare livelli di qualità ulteriori.

11.8. — L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

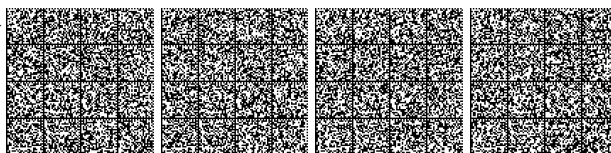
12. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il 23 giugno 2006 e iscritto al n. 80 del registro ricorsi del 2006, la Regione Basilicata ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tra queste, degli artt. 154 e 155.

12.1. — Quanto alla prima delle due disposizioni denunciate, la Regione sostiene che essa, nel prevedere, nella sostanza, poteri normativi dei Ministri «con rapporto di sovraordinazione rispetto agli enti regionali», viola a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, «non avendo lo Stato la competenza a provvedere» in materia, incide sulla «competenza legislativa attribuita alle regioni» in materia di servizi pubblici locali, che è «residuale e perciò esclusiva»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge delega n. 308 del 2004, i cui criteri stabiliscono il rispetto delle attribuzioni regionali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 1, comma 8, alinea della legge delega); c) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «il potere di istituire nuove imposte».

12.2. — Quanto al censurato art. 155, la ricorrente afferma che esso si pone in contrasto con: a) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, «non avendo lo Stato la competenza a provvedere» in materia, incide sulla «competenza legislativa attribuita alle regioni» in materia di servizi pubblici locali, che è «residuale e perciò esclusiva»; b) l'art. 76 Cost. e, quale norma interposta, la legge n. 308 del 2004, per eccesso di delega, non prevedendo la fonte delegante «il potere di istituire nuove imposte».

12.3. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate.

12.4. — L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.



Considerato in diritto

1. — I giudizi di legittimità costituzionale di cui in epigrafe sono stati promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorsi n. 56 e n. 73 del 2006), Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Piemonte (ricorso n. 70 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006), Puglia (ricorso n. 76 del 2006), Campania (ricorso n. 78 del 2006), Marche (ricorso n. 79 del 2006), Basilicata (ricorso n. 80 del 2006).

Le ricorrenti censurano gli artt. 135, 136, 141, da 144 a 160, 166, 170, 172, 176, ricompresi nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), avente ad oggetto la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche: gli artt. 135 e 136 sono contenuti nel capo I del titolo V della sezione II e riguardano le sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico; gli artt. 141, da 144 a 160, 166, 170, rientrano nella sezione III ed hanno per oggetto la gestione delle risorse idriche; gli artt. 172 e 176, infine, appartengono alla sezione IV e recano norme transitorie e finali.

1.1. — Le questioni relative agli artt. 135 e 136 sono promosse solo dalla Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006).

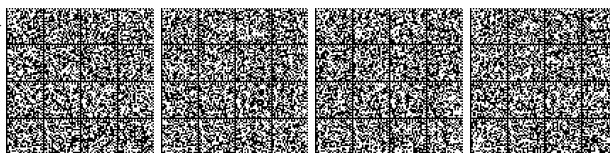
1.1.1. — L'art. 135 — che, al comma 2, attribuisce al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) le funzioni della «sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» — è censurato per la lesione che arreherebbe alle competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa.

1.1.2. — L'art. 136 stabilisce che «Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsional di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici» ed è denunciato in riferimento all'art. 119 Cost., perché porrebbe alla Regione un illegittimo vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

1.2. — Le questioni relative agli artt. 141, da 144 a 160, 166 e 170 — i quali hanno per oggetto la gestione delle risorse idriche e rientrano, come visto, nella sezione III della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 — sono proposte da diverse ricorrenti.

1.2.1. — Un primo gruppo di tali questioni è sollevato in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sotto il profilo che le suddette disposizioni, nell'attuare la legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), introdurrebbero norme innovative, in violazione dei principi e criteri posti da detta legge di delegazione, la quale — al comma 1 dell'art. 1 — stabilisce, invece, che il decreto delegato deve limitarsi a «riordino, coordinamento e integrazione» della materia.

In particolare, le ricorrenti denunciano la violazione dei principi sulla gestione delle risorse idriche fissati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Sono censurati, sotto questo profilo: a) l'art. 147, comma 2, lettera b) — anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del medesimo decreto legislativo —, secondo cui «Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare» del principio di unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni (ricorso n. 73 del 2006); b) l'art. 148, comma 5, il quale stabilisce, in particolare che, «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali [...], l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune» (ricorsi n. 70, n. 72 e n. 74 del 2006); c) l'art. 149, comma 6, che dispone che il piano d'ambito è trasmesso alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed attribuisce all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti il potere di svolgere rilievi e osservazioni su elementi essenziali del piano stesso (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150, commi 1 e 2, il quale prevede che l'autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, delibera la forma di gestione e aggiudica la gestione stessa (ricorso n. 73 del 2006); e) l'art. 153, comma 1, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri (ricorso n. 72 del 2006); f) gli artt. 154 e 155, che istituiscono e disciplinano la tariffa del servizio idrico integrato (ricorsi n. 72 e n. 76 del 2006); g) gli artt. 159 e 160, i quali istituiscono l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e ne disciplinano i compiti e le funzioni (ricorsi n. 68 e n. 73 del 2006); h) l'art. 166, commi 1 e



4, i quali prevedono, rispettivamente, che i consorzi di bonifica ed irrigazione, previa domanda all'Autorità di bacino competente, «hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni» e che il contributo che, ai sensi del comma 3, deve essere versato al consorzio da «chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi» è «determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento» (ricorsi n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.2. — Un secondo gruppo di questioni è posto anch'esso in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega, sotto il diverso profilo che le disposizioni censurate violerebbero il riparto di competenze amministrative fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, pertanto, si porrebbero in contrasto con la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale — al comma 8 dell'art. 1 — impone al legislatore delegato il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal medesimo d.lgs. n. 112 del 1998.

Sono censurati, sotto questo profilo: a) gli articoli da 144 a 146, i quali contengono i principi generali della gestione del demanio idrico (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 148, che individua nell'autorità d'ambito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche» (ricorso n. 68 del 2006); c) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150, commi 1 e 2 (ricorso n. 73 del 2006); e) l'art. 153, che disciplina le «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» (ricorso n. 72 del 2006); f) gli artt. 154 e 155, che sono censurati — sempre in riferimento all'art. 76 Cost. — anche perché introdurrebbero un nuovo tributo e violerebbero il diritto comunitario e il criterio direttivo dell'invarianza del gettito, posto dall'art. 1, comma 8, lettera d), della legge di delegazione (ricorsi n. 56, n. 72, n. 74, n. 75, n. 78 e n. 80 del 2006); g) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 73 del 2006); h) l'art. 166, comma 1 (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.3. — Un terzo gruppo di questioni è promosso in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

Tali questioni hanno ad oggetto: a) l'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2 (ricorso n. 73 del 2006); b) l'art. 148, comma 5, che è impugnato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (ricorsi n. 70 e n. 72 del 2006); c) l'art. 150, comma 1 (ricorso n. 73 del 2006); d) l'art. 153, comma 1, il quale, in particolare, è censurato sia perché «sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un [...] danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito», sia perché può essere interpretato nel senso che «abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione» (ricorso n. 72 del 2006); e) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 69, n. 75 e n. 78 del 2006); f) gli artt. 159 e 160 (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.4. — L'art. 166, comma 4, è censurato — con l'implicita evocazione a parametro degli artt. 3 e 41 Cost. — perché determina «una illegittima compressione dell'autonomia negoziale [...] degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato» (ricorso n. 72 del 2006).

1.2.5. — Un quinto gruppo di questioni è posto in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione delle competenze legislative regionali e, in particolare, di quella residuale in materia di servizi pubblici locali. Al riguardo, le ricorrenti sostengono — per lo più — che le disposizioni censurate non sono ascrivibili a materie di competenza legislativa statale, quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente.

Rientrano in tale gruppo le questioni aventi ad oggetto: a) gli articoli da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2 (ricorso n. 73 del 2006); c) l'art. 148, anche con specifico riferimento ai commi 3 e 5 (ricorsi n. 68, n. 69, n. 72, n. 74 e n. 79 del 2006); d) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 69, n. 72, n. 74 e n. 79 del 2006); e) l'art. 150 (ricorsi n. 68, n. 70 e n. 73 del 2006); f) l'art. 151, recante «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» (ricorso n. 68 del 2006); g) l'art. 153 (ricorsi n. 68 e n. 72 del 2006); h) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 72 e n. 76 del 2006); i) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 69, n. 72, n. 73 e n. 79 del 2006); l) l'art. 166, anche in relazione alla sua incidenza su materie che le ricorrenti ritengono di potestà legislativa residuale regionale, quali l'«agricoltura» e i «lavori pubblici d'interesse regionale» (ricorso n. 73 del 2006).

1.2.6. — Con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione Toscana censura l'art. 149, comma 6, sostenendo che esso incide sulla materia, di potestà legislativa concorrente regionale, del «governo del territorio», dettando disposizioni di dettaglio (ricorso n. 69 del 2006).

1.2.7. — In alcuni ricorsi è evocato a parametro l'art. 117, sesto comma, Cost., sul rilievo che la normativa censurata attribuirebbe illegittimamente allo Stato la competenza ad emanare regolamenti in materie non riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale.



Le disposizioni impugnate in relazione a tale parametro sono: a) l'art. 146, comma 3, il quale prevede, in particolare, che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [...] adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature» (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 150, comma 2, il quale prevede, in particolare che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia, sono fissati le modalità e i termini per l'aggiudicazione del servizio idrico integrato da parte dell'autorità d'ambito (ricorso n. 73 del 2006); c) l'art. 154, commi 2 e 3 (ricorso n. 68 del 2006); d) l'art. 159, comma 4 (ricorso n. 68 del 2006).

1.2.8. — Un ottavo gruppo di questioni è quello riferito all'art. 118 Cost. (in alcuni casi evocato in combinato con l'art. 117 Cost.), per violazione delle competenze amministrative regionali, a séguito dell'allocazione di funzioni amministrative a livello statale senza che vi siano esigenze unitarie.

Sono censurati sotto tale profilo: a) gli artt. da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'art. 148 (ricorsi n. 68 e n. 70 del 2006); c) l'art. 149 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 74 del 2006); d) l'art. 150 (ricorso n. 70 del 2006); e) gli artt. 154, 155 e 156 (ricorso n. 68 del 2006); f) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.9. — In un nono gruppo di questioni è evocato a parametro il principio di leale collaborazione. Le ricorrenti lamentano il mancato coinvolgimento regionale nel procedimento legislativo o nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite al livello statale.

Le disposizioni censurate in riferimento a tale parametro sono: a) gli articoli da 144 a 146 (ricorso n. 68 del 2006); b) l'insieme degli articoli da 147 a 158 (ricorso n. 68 del 2006); c) l'art. 149, comma 6 (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); d) gli artt. 154 e 155 (ricorso n. 68 del 2006); e) gli artt. 159 e 160 (ricorsi n. 68, n. 69 e n. 73 del 2006); f) l'art. 166, comma 1 (ricorsi n. 72 e n. 73 del 2006).

1.2.10. — Con un decimo e ultimo gruppo di questioni relative alle disposizioni della sezione III, proposte in riferimento all'art. 119 Cost., si denuncia la lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Rientrano in tale gruppo le questioni aventi ad oggetto: a) gli artt. 154 e 155 (ricorsi n. 56, n. 68, n. 69, n. 72, n. 74, n. 75, n. 76, n. 78 e n. 79 del 2006); b) l'art. 166, comma 4 (ricorso n. 72 del 2006).

1.3. — Sono denunciati, infine, gli artt. 172, comma 2, e 176, comma 1, contenuti nella sezione IV della parte terza, i quali recano norme transitorie e finali.

1.3.1. — L'art. 172, comma 2 — impugnato in combinato con l'art. 147, comma 2 —, prevede che «In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza». La disposizione è censurata in riferimento all'art. 3 Cost. (ricorso n. 73 del 2006).

1.3.2. — L'art. 176, comma 1, dispone che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione». Esso è censurato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (ricorsi n. 68, n. 70 e n. 73 del 2006).

2. — L'esecuzione di alcune delle suddette disposizioni è stata oggetto di domanda cautelare da parte di alcune delle ricorrenti.

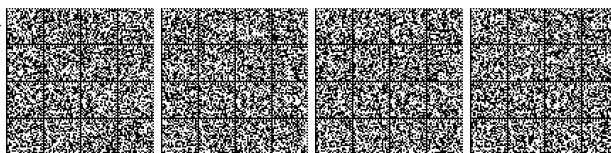
In particolare, la Regione Toscana ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'art. 148, comma 5, mentre le Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione degli artt. 154 e 155.

Sulla richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 56), questa Corte si è già pronunciata con l'ordinanza n. 245 del 2006, dichiarando il non luogo a provvedere. Le richieste delle altre ricorrenti sono assorbite dalla pronuncia definitiva sui relativi ricorsi.

3. — Nei giudizi di cui ai ricorsi n. 56, n. 69, n. 70, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n. 78, n. 79 e n. 80 del 2006 è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente. Nel giudizio di cui al ricorso n. 70 sono intervenute anche, costituendosi con unico atto, la s.p.a. Biomasse Italia, la s.r.l. Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET, la s.r.l. Ital Green Energy, la s.p.a. E.T.A. - Energie Tecnologie Ambiente.

Tali interventi sono stati dichiarati inammissibili con l'ordinanza allegata alla presente sentenza e pronunciata all'udienza del 5 maggio 2009, con cui è stato ribadito che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte costituzionale in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

4. — La trattazione delle sopra indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e



delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate.

5. — Ciò premesso, si deve ora procedere all'esame analitico delle sollevate questioni, in relazione a ciascuna delle disposizioni oggetto di censura.

6. — L'art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che: a) «ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.)»; b) in relazione a tali funzioni amministrative, «può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato». Tali disposizioni sono censurate dalla Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006), per violazione delle competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa. Esse, in particolare, si porrebbero in contrasto con il comma 1 del medesimo art. 135, il quale attribuisce proprio alle Regioni la competenza ad accertare gli illeciti amministrativi e ad irrogare le relative sanzioni, prevedendo che, «In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità».

La questione non è fondata.

La ricorrente, pur non evocando espressamente alcun parametro costituzionale, intende evidentemente denunciare il contrasto fra la disposizione censurata e l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della polizia amministrativa locale. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla Regione, un tale contrasto non sussiste, perché la disposizione censurata non attiene alla suddetta evocata materia, ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale.

7. — Il denunciato art. 136 prevede che: a) «Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici»; b) «Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento». Tali disposizioni sono censurate dalla Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006), perché pongono un illegittimo vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative riscosse dalle Regioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati.

La questione non è fondata.

È principio ripetutamente affermato da questa Corte che la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono (ex multis, sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina «delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza», e cioè alle sanzioni previste dal precedente art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 233 del 2009). Trattandosi di entrata statale, il potere di disporre l'immediata riassegnazione di tali somme ad individuate unità previsionali di base rientra nella competenza legislativa dello Stato. Il fatto che ciò avvenga attraverso il versamento delle somme «all'entrata del bilancio regionale» non significa che queste costituiscono «risorse autonome» delle Regioni alle quali non è apponibile un vincolo di destinazione. Il versamento all'entrata del bilancio regionale costituisce, infatti, una mera appostazione contabile, al fine di realizzare la destinazione al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, cioè a finalità meramente ambientali. La circostanza che siano le Regioni a provvedere alla ripartizione delle somme fra gli interventi di prevenzione e di risanamento costituisce unicamente un'attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni stesse in una materia di esclusiva competenza legislativa statale. Non trova, perciò, applicazione, nella specie, la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati, genericamente richiamata dalla ricorrente.

8. — La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) impugna l'art. 141, il quale prevede, in apertura del titolo I (Principi generali e competenze) della sezione III (Gestione delle risorse idriche), che «Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane».

Ad avviso della ricorrente, la disposizione viola il principio della leale collaborazione, perché omette di considerare le competenze legislative regionali nelle materie del «governo del territorio», della «tutela della salute» e dei



«servizi pubblici locali» e perché non prevede un «coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

La questione è inammissibile, perché il suddetto art. 141 non è preso in considerazione nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso. Trova, infatti, applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deliberazione di autorizzazione alla proposizione del ricorso deve necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si intendono impugnare (ex plurimis, sentenze n. 450, n. 398, n. 216 e n. 3 del 2006).

9. — La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) censura gli artt. da 144 a 146 del d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che essi, nel disciplinare la tutela e l'uso delle risorse idriche (art. 144), l'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e il risparmio idrico (art. 146), violano: a) l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione n. 308 del 2004, perché quest'ultima disposizione, nell'imporre al legislatore delegato il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, quindi, dall'art. 88, comma 1, lettera h), di tale decreto, assegna rilievo nazionale ai soli compiti relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato», cioè ad un «quadro assolutamente generale nel quale le regioni (e, se del caso, gli enti locali) siano lasciati liberi di agire nel modo ritenuto più consona alla tutela del proprio territorio ed al soddisfacimento delle esigenze della propria popolazione», mentre gli articoli denunciati introducono non solo criteri di gestione del servizio idrico, ma anche una disciplina di dettaglio; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché incidono sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali»; c) il principio della leale collaborazione, perché non è stata prevista alcuna «partecipazione effettiva delle regioni alla determinazione dei [...] contenuti» degli articoli medesimi; d) l'art. 118 Cost., perché recano «disposizioni di minuto dettaglio, indiscutibilmente ultronee rispetto alla fissazione di *standards* di tutela uniformi, in contrasto, quindi, con i principi che reggono il riparto delle funzioni amministrative».

La stessa Regione Calabria impugna anche specificamente l'art. 146, comma 3, il quale stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature». La ricorrente afferma che tale disposizione viola: a) in via principale, l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevede «un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma»; b) in via subordinata, il principio della leale collaborazione, per la «mancata previsione della necessità di un coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali».

Le questioni non sono fondate.

A prescindere da quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, le norme denunciate rispettano comunque il riparto delle competenze stabilito da quest'ultima, perché, nel fissare «criteri per la gestione del servizio idrico integrato» (art. 88, comma 1, lettera h, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale. Infatti: a) l'art. 144, comma 1, nel prevedere che «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», disciplina il regime proprietario delle acque, che è sicuramente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; b) i successivi commi dell'art. 144 attengono a materie riconducibili all'ordinamento civile e alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), perché disciplinano i criteri dell'uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, «la vivibilità dell'ambiente»; c) l'art. 145 è anch'esso riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, perché disciplina l'equilibrio del bilancio idrico, richiamando, al comma 1, i criteri e gli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 144 e prevedendo, al comma 3, per i «bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti», la necessità di garantire «la vita negli alvei sottesi» e di «non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati»; d) l'art. 146 disciplina specificamente una materia senza dubbio riconducibile alla tutela dell'ambiente, quale il risparmio della risorsa idrica.

La rilevata riconducibilità delle norme censurate ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale sopra indicati vale anche a far ritenere insussistente la lamentata violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost. e del principio della leale collaborazione, perché esclude sia l'invocata competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, quarto comma, Cost.) sia l'obbligo di prevedere strumenti di leale cooperazione con le Regioni, consentendo al legislatore statale di prevedere un potere regolamentare ministeriale (art. 117, sesto comma, Cost.).

Con riferimento, infine, alla dedotta violazione dell'art. 118 Cost., l'affermazione della ricorrente, secondo cui le norme censurate, in quanto di dettaglio, comportano violazione del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, non è fondata, perché la disciplina in esame non attribuisce funzioni amministrative, ma, in attuazione della legge di delegazione, si limita a precisare — nell'ambito delle sopra indicate competenze legislative esclusive dello Stato — i



«criteri di gestione del servizio idrico», cui le Regioni e gli altri enti interessati devono attenersi, senza che abbia alcun rilievo la generalità o la specificità di detti criteri.

10. — La Regione Calabria censura gli articoli da 147 a 158, nel loro complesso. La ricorrente afferma che tali disposizioni, le quali disciplinano la materia della gestione delle risorse idriche, violerebbero il principio di leale cooperazione, perché, trattandosi di una materia nella quale vi è «intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali», avrebbero dovuto essere adottate con «un coinvolgimento degli enti regionali che vada ben oltre il semplice parere, e che si incardini essenzialmente sul modello dell'intesa in senso forte».

La questione è inammissibile, perché generica. Il ricorso avrebbe dovuto, infatti, specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.

11. — La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) censura l'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con il successivo art. 172, comma 2.

Sostiene la ricorrente che detta disposizione — nello stabilire che «Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: [...] b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni» — viola: a) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega, perché «introduce in un decreto delegato di mero "riordino, coordinamento e integrazione della materia" (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994)», la quale al riguardo «aveva previsto il diverso criterio della unitarietà attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti: ma non la rigida necessaria unicità della gestione»; b) l'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza, perché è stata «adottata senza tenere conto dei potenziali effetti negativi che essa è in grado di produrre», e cioè senza considerare «le particolari esigenze e le peculiarità delle singole realtà territoriali, le quali ben potrebbero invece consigliare — in casi particolari — una soluzione differente»; c) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza trovare «fondamento in alcuna delle materie richiamate all'art. 141, comma 1» del medesimo decreto legislativo né in un diverso titolo di competenza previsto dal secondo comma dell'art. 117 Cost., incide sulla potestà legislativa residuale della Regione nella materia dei «servizi pubblici locali».

Per tali questioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, infatti, la ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione sulle questioni relative agli artt. 147, comma 2, lettera b), e 172, comma 2, perché il principio dell'unicità della gestione, previsto da tali disposizioni, è stato sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Trova applicazione, pertanto, l'orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita — come nella specie — o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (*ex multis*, ordinanze n. 418 del 2008 e n. 21 del 2004).

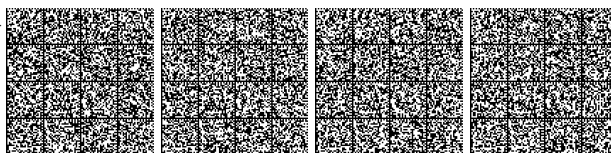
12. — La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) censura, sotto diversi profili, l'art. 148, che individua nell'autorità d'ambito la struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale «è trasferito l'esercizio delle competenze» spettanti agli enti locali «in materia di gestione delle risorse idriche».

12.1. — È evocato quale parametro di costituzionalità, in primo luogo, l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione n. 308 del 2004, sul rilievo che quest'ultimo impone al legislatore il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, in particolare, dall'art. 86, comma 1, di tale decreto, il quale stabilisce che «alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio». La disposizione denunciata sarebbe in contrasto con tale parametro, perché priverebbe «gli enti territoriali di poteri amministrativi loro attribuiti» dal d.lgs. n. 112 del 1998.

La questione non è fondata.

Infatti, a prescindere da quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, la norma censurata non menoma la preesistente autonomia amministrativa degli enti locali, perché si limita a razionalizzarne le modalità di esercizio, attraverso l'imputazione delle loro originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche all'autorità d'ambito alla quale essi obbligatoriamente partecipano.

Le autorità d'ambito erano già previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 1994 e dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l'istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti



locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l'esercizio associato delle funzioni. Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante l'adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità). La norma censurata razionalizza tale quadro normativo, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali. In particolare, unifica le modalità di esercizio della gestione delle risorse idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze dagli enti locali all'autorità d'ambito; autorità della quale — come visto — gli enti locali necessariamente fanno parte. Tale razionalizzazione è, dunque, avvenuta — come richiesto dalla legge di delegazione — senza privare gli enti territoriali dei poteri amministrativi loro conferiti dal d.lgs. n. 112 del 1998.

12.2. — In secondo luogo, l'art. 148 è censurato — sempre dalla Regione Calabria — in riferimento all'art. 117 Cost., perché «espropria le regioni di poteri legislativi» che, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono «chiaramente (sia pure implicitamente) [...] di spettanza regionale».

La questione non è fondata.

Invero, i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma censurata attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali. La disposizione attiene, infatti, alla tutela della concorrenza, laddove prevede il superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche attraverso l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito, allo scopo (come meglio si vedrà al punto 17.4.) di consentire la razionalizzazione del mercato, con la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a garantire la concorrenzialità e l'efficienza delle prestazioni. La stessa disposizione attiene anche alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007).

12.3. — Sempre la Regione Calabria evoca a parametro, in terzo luogo, l'art. 118 Cost., sul rilievo che il censurato art. 148 «ipostatizza un certo assetto di competenze amministrative, senza tener conto delle peculiarità di ciascun territorio, peculiarità che soltanto in sede di legislazione regionale possono trovare adeguata rispondenza».

La questione non è fondata.

Per un evidente errore materiale, la ricorrente ha fatto riferimento all'art. 118 Cost., laddove, dal tenore della censura, risulta invece chiaramente che la stessa ricorrente lamenta la lesione delle proprie competenze legislative, sotto il profilo della spettanza ad essa della competenza ad allocare le funzioni amministrative in materia di gestione dei servizi idrici. La Regione intendeva, quindi, evocare a parametro l'art. 117 Cost. Così precisata la questione, valgono le considerazioni già svolte sopra sub 12.2., e cioè che lo Stato ha legittimamente esercitato una propria competenza legislativa esclusiva in tema di tutela della concorrenza e dell'ambiente.

12.4. — La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) impugna anche, specificamente, il comma 3 dell'art. 148, il quale stabilisce che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere», in riferimento all'art. 117 Cost., «in ragione del contenuto di estremo dettaglio» che esso reca e che incide sulle potestà legislative regionali, non attenendo alla tutela dell'ambiente in senso stretto, ma «a misure organizzative che le regioni devono poter calibrare in relazione alle peculiarità del proprio territorio».

12.4.1. — La questione non è fondata in relazione alla previsione dell'obbligo di trasmissione dei bilanci all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Va preliminarmente rilevato che la censura non è più riferibile alla trasmissione dei dati all'Autorità di vigilanza, perché quest'ultima — già prevista dagli artt. 159 e 160, abrogati dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 — è stata soppressa e non è mai entrata in funzione. Infatti — come risulta dal comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 giugno 2006 — il decreto del 2 maggio 2006, istitutivo di tale Autorità non è stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo e, quindi, non avendo ottenuto la registrazione prevista dalla legge, è rimasto inefficace.

Quanto, invece, all'obbligo di trasmissione dei bilanci al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, deve rilevarsi che lo Stato può fissare obblighi di trasmissione ai fini di eventuali controlli, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale» (sentenze n. 417 e n. 35



del 2005, n. 376 del 2003, secondo le quali obblighi di questo tipo devono essere ritenuti legittimi, perché «espressione di un coordinamento meramente informativo»).

12.4.2. — La questione è, invece, fondata, in relazione alla previsione dell'obbligo di affissione dei bilanci.

Si tratta, infatti, di una disciplina - peraltro di minuto dettaglio - che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente».

12.5. — Il comma 5 dell'art. 148 è censurato, sotto diversi profili, dalle Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Piemonte (ricorso n. 70 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e Marche (ricorso n. 79 del 2006).

La disposizione prevede che, «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima».

12.5.1. — Le Regioni Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e Marche (ricorso n. 79 del 2006) denunciano la disposizione in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., perché incide sulla materia, di potestà legislativa residuale regionale, dei «servizi pubblici locali» (ricorso n. 69 del 2006) e perché, non trovando «fondamento nelle clausole trasversali pure evocate dal legislatore statale all'art. 141, primo comma», del medesimo decreto legislativo e, in particolare, non concretizzando «una misura volta a tutelare la concorrenza», incide sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, cui è riconducibile la decisione sugli ambiti concreti e sulle modalità gestionali ed organizzative del servizio (ricorsi nn. 72, 74 e 79 del 2006).

La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) sostiene che la norma viola l'art. 117 Cost. per gli stessi motivi già indicati in relazione al comma 3 dello stesso art. 148, e cioè per il suo «contenuto di estremo dettaglio», incidente sulle potestà legislative regionali; essa, infatti, atterrebbe non alla tutela dell'ambiente in senso stretto, ma «a misure organizzative che le regioni devono poter calibrare in relazione alle peculiarità del proprio territorio».

Va preliminarmente rilevato che la Regione Marche — nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essa riferisce che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, secondo cui: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente». La ricorrente ritiene che tale modifica della norma censurata soddisfi le sue pretese, perché avrebbe carattere sostanzialmente retroattivo, dal momento che qualunque Comune della Regione Marche «che avesse optato per la non adesione all'ATO in applicazione della norma qui censurata si troverebbe oggi sottoposto al nuovo regime e alle nuove condizioni previste dall'art. 148, comma 5, nel testo vigente».

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla questione sollevata dalla Regione Marche, perché, argomentando come sopra, la ricorrente ha sostanzialmente affermato sia che il nuovo regime non è lesivo del parametro costituzionale evocato, sia che la norma denunciata — a prescindere dalla sua «sostanziale retroattività» — non ha mai avuto applicazione nel territorio regionale.

Quanto alle questioni sollevate dalle altre ricorrenti in riferimento all'intero art. 117 Cost. o al suo quarto comma, queste devono essere esaminate nel merito e dichiarate non fondate.

La disposizione censurata, infatti, attiene alla tutela dell'ambiente, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all'unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane. Se infatti — come si è visto sopra — le modalità dell'organizzazione del servizio idrico, nelle loro linee generali, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientra in tale competenza anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del



servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune.

12.5.2. — Le Regioni Piemonte (ricorso n. 70 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006) denunciano l'art. 148, comma 5, per contrasto con l'art. 76 Cost.

La Regione Piemonte lamenta che «l'introdotta deroga al principio di unicità della gestione d'ambito esula dai principi dettati dalla legge di delega», mentre le Regioni Umbria e Liguria evocano quale parametro interposto, l'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004, il quale, stabilendo che «il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti, non permetterebbe l'introduzione nel decreto delegato di «una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994)», quale è quella in esame.

Le questioni non sono fondate.

Le ricorrenti deducono il carattere innovativo della disposizione rispetto alla legge n. 36 del 1994 e, dunque, la violazione della legge di delegazione, perché quest'ultima non consentirebbe alcuna innovazione rispetto ai principi fondamentali desumibili dalla citata legge n. 36 del 1994, assunti dalla stessa legge di delegazione quali criteri direttivi. In particolare, la deroga introdotta dalla norma censurata al principio — desumibile dalla legge n. 36 del 1994 — dell'unicità della gestione, sarebbe una previsione del tutto nuova e, pertanto, illegittima.

In realtà, tanto il comma 5 dell'art. 148 quanto la legge n. 36 del 1994, richiamata dall'art. 8, comma 1, lettera b), della legge di delegazione, fissano il principio del «superamento della frammentazione delle gestioni», con la differenza che solo la disposizione censurata indica il criterio dell'«unicità della gestione», quale modalità preferenziale di attuazione di tale «superamento». La norma denunciata, quindi, costituisce attuazione del principio del «superamento della frammentazione delle gestioni» stabilito dalla legge n. 36 del 1994, che può realizzarsi, indifferentemente, sia con l'«unitarietà» delle gestioni, sia con l'«unicità» prevista dalla norma censurata. E ciò, a prescindere dalla considerazione che — anche a voler ritenere, con le ricorrenti, che la norma censurata abbia carattere innovativo — la delega legislativa avrebbe comunque consentito l'innovazione al fine della razionalizzazione della disciplina (sentenza n. 225 del 2009). Infatti, all'art. 1, comma 1, la delega prevede che il legislatore delegato provveda al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative [...] anche mediante la redazione di testi unici»; e non pare dubbio che l'uso dei termini «riordino» e «integrazione» sia sufficiente a consentire interventi innovativi del legislatore, quali quelli censurati dalla ricorrente (principio desumibile anche dalle sentenze n. 308 del 2002, n. 198 del 1998, n. 4 del 1992).

12.5.3. — Le Regioni Piemonte (ricorso n. 70 del 2006) e Umbria (ricorso n. 72 del 2006) censurano l'art. 148, comma 5, anche con riferimento all'art. 3 Cost.

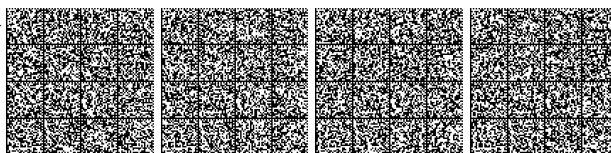
In particolare, la prima delle due ricorrenti denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di uguaglianza, perché la disposizione impugnata «è totalmente avulsa dalla considerazione della forte differenziazione delle realtà territoriali ed amministrative nelle regioni italiane». Entrambe le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza, rilevando che la norma censurata si pone in contraddizione con il principio di organizzazione del servizio idrico in base all'individuazione di ambiti territoriali ottimali, creando, conseguentemente, disservizi e diseconomie di gestione.

Le questioni sono inammissibili.

Come questa Corte ha più volte chiarito, le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse (sentenze n. 270 e n. 50 del 2005, n. 287 e n. 286 del 2004; n. 303 del 2003). Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.

12.5.4. — La Regione Piemonte (ricorso n. 70 del 2006) censura l'art. 148, comma 5, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., perché esso pone una deroga che «contrasta con il mantenimento del complessivo quadro istituzionale e dell'assetto organizzativo delle funzioni già stabilito», condizionando e limitando «le potestà regionali di organizzazione delle funzioni amministrative nel territorio e negli ambiti di competenza regionale quali quello della regolazione dei servizi pubblici locali, senza che sia ravvisabile alcuna razionale superiore diversa esigenza di carattere unitario ed anzi in evidente contrasto con gli stessi principi della disciplina del settore». In sostanza, la ricorrente censura la norma perché lederebbe la sua competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, quarto comma, Cost.), senza che sussistano le condizioni per l'attrazione in sussidiarietà della competenza legislativa in tale materia (art. 118 Cost.).

La questione non è fondata.



Non sussiste, infatti, l'invocata competenza regionale, ma — come si è visto — l'esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, con la conseguenza che il legislatore statale è legittimato ad allocare le competenze amministrative.

13. — Le Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e Marche (ricorso n. 79 del 2006) censurano, sotto diversi profili, diversi commi dell'art. 149.

13.1. — Il comma 1 di detto articolo, il quale prevede la predisposizione e l'aggiornamento del piano d'ambito da parte dell'autorità d'ambito, è censurato dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., perché disciplina «l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statali». La stessa ricorrente censura, in riferimento agli stessi parametri, anche i commi da 2 a 5 del medesimo articolo, la cui illegittimità costituzionale deriverebbe da quella del precedente comma 1.

Le questioni non sono fondate.

La ricorrente, che pure non specifica a quali «enti infra-statali» si riferisce la censura relativa al comma 1 dell'art. 149, si duole, da un lato, dell'intervento legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale (art. 117 Cost.), dall'altro, dell'allocazione all'autorità d'ambito delle funzioni amministrative di pianificazione (art. 118 Cost.), con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dei successivi commi da 2 a 5.

In relazione al primo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che l'attività pianificatoria disciplinata dal denunciato art. 149 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore.

In relazione all'art. 118 Cost., secondo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che, data l'organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'ambito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'ambito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, comma 1, e non quello di non meglio identificati «enti infra-statali».

All'insussistenza dell'illegittimità costituzionale del comma 1 consegue l'insussistenza della denunciata illegittimità derivata dei commi da 2 a 5.

13.2. — Il comma 6 dell'art. 149 è censurato dalle Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e Marche (ricorso n. 79 del 2006).

La disposizione stabilisce che «Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» e che «L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

Le ricorrenti sostengono che il menzionato comma 6 viola: a) l'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione di «carattere innovativo»; (a.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali fissate dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l'attribuzione di funzioni amministrative all'Autorità di vigilanza «in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998», dal cui art. 88 «non si ricavano elementi in grado di includere le funzioni affidate all'Autorità di vigilanza fra i «compiti di rilievo nazionale» di cui l'articolo si occupa» (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); b) l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché prevede, nella sostanza, «un potere di controllo nei confronti della «Autorità d'ambito territoriale ottimale» affidato alla «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti», organismo i cui componenti, ex art. 159 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, sono largamente espressione statale» e, pertanto, incide su «ambiti certamente estranei alle materie di cui all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (oltre che ovviamente alle altre materie di cui all'art. 117, secondo comma Cost.)», con conseguente carenza di alcun titolo che legittimi l'intervento legislativo statale (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); c) l'art. 118, primo comma, Cost., in quanto: (c.1.) attribuisce all'Autorità di vigilanza «funzioni amministrative di controllo e prescrittive in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale»; (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); (c.2.) lede le «potestà di controllo



regionali, che nel caso della Regione Umbria sono già state disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43» (ricorso n. 72 del 2006); d) in subordine alle censure *sub b)* e c), gli artt. 117 e 118 Cost., perché «un'attrazione di tali potestà [e cioè dei poteri amministrativi di controllo] ad opera dello Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) — previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai principi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.» (ricorsi n. 72 e n. 74 del 2006); e) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché incide, in parte, sulla materia, di potestà legislativa concorrente regionale, del «governo del territorio», dettando disposizioni di dettaglio (ricorso n. 69 del 2006); f) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché prevede un potere di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza, che «presenta una composizione fortemente sbilanciata a favore dei rappresentanti ministeriali» e pertanto incide, in parte, sulla materia dei «servizi pubblici locali», di potestà legislativa residuale regionale (ricorso n. 69 del 2006); g) gli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto, se «le finalità del controllo consentono di ricondurre l'attività in parte alla materia dei servizi pubblici, in parte alla materia del governo del territorio (programma degli investimenti)», il controllo «previsto dalla disposizione in esame non appare giustificabile né in relazione alla materia dei servizi pubblici locali, (non venendo qui in rilievo, stante quanto esposto in relazione all'art. 148, comma 5 profili attinenti alla “tutela della concorrenza” né in relazione alla materia del “governo del territorio” dove lo Stato deve limitarsi a dettare i principi fondamentali)» (ricorso n. 79 del 2006); h) non precisati parametri costituzionali, perché prevede, nella sostanza, «un potere di controllo nei confronti della “Autorità d'ambito territoriale ottimale” affidato alla “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”, organismo i cui componenti, ex art. 159 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, sono largamente espressione statale» e detta una «disciplina procedurale assai dettagliata» (ricorso n. 68 del 2006).

13.2.1. — Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sopra indicate alle lettere a.2.), b), c), d), f), g), h), che si riferiscono in via esclusiva alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, perché quest'ultima — come visto sopra *sub* 12.4.1. — è stata abolita dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 284 del 2006 e non è mai entrata in funzione.

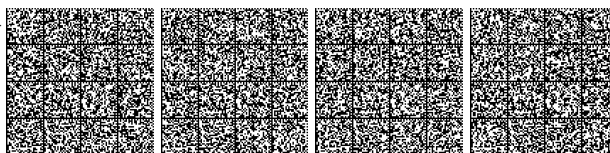
A tale conclusione non può opporsi — come fa la ricorrente Regione Marche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza — che vi sarebbe il trasferimento delle promosse questioni sulla normativa attualmente vigente in materia, introdotta dal d.lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 15, il quale, riformando l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha attribuito al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche la competenza a verificare «la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti». Sussistono, infatti, rilevanti diversità tra l'Autorità e il Comitato, quanto a struttura, composizione e competenze. In particolare: quanto alla struttura, l'art. 159, comma 2, prevede che sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche” e “Sezione per la vigilanza sui rifiuti”, mentre il nuovo art. 161 non prevede per il Comitato alcuna specifica suddivisione in organi; quanto alla composizione, l'Autorità ha quattordici membri, tutti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui dieci sono designati da ministri e quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (art. 159, comma 2), mentre il Comitato ha sette membri, tutti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome (nuovo art. 161, comma 2); quanto alle competenze, quelle dell'Autorità comprendono il settore delle risorse idriche e quello dei rifiuti (art. 160), mentre quelle del Comitato sono limitate al settore delle risorse idriche e sono diverse da quelle dell'Autorità anche in tale settore (nuovo art. 161, comma 4). Le evidenziate diversità escludono che il contenuto precettivo delle due disposizioni sia lo stesso e che possa trovare applicazione nel caso di specie il trasferimento sul nuovo testo normativo delle questioni promosse (sentenze n. 168 del 2008 e n. 533 del 2002).

13.2.2. — Delle questioni che residuano, quella *sub a.1.)* — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata sul presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente — non è fondata.

Infatti, il presupposto delle ricorrenti è erroneo, perché, nel caso di specie, la legge di delega consente l'innovazione, nei limiti di quanto già osservato al punto 12.5.2.

13.2.3. — Con la questione *sub e)*, si denuncia — come visto — l'art. 149, comma 6, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., perché inciderebbe, con disposizioni di dettaglio, sulla materia, di potestà legislativa concorrente, del «governo del territorio».

La censura è formulata in modo assai ampio, così da ricomprendere sia il profilo relativo all'Autorità di vigilanza, sia quello relativo alla trasmissione della delibera di approvazione del piano d'ambito alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



Quanto al primo profilo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in forza di quanto osservato al punto 13.2.1.

Quanto al secondo profilo, la questione non è fondata, perché - analogamente a quanto visto al punto 12.4.1. - la trasmissione del piano d'ambito alla Regione e al Ministero rientra fra i normali obblighi informativi, che possono legittimamente essere fissati dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.

14. — Le Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Piemonte (ricorso n. 70 del 2006) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) censurano, sotto vari profili, diversi commi dell'art. 150.

14.1. — L'intero articolo è censurato dalla Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006), la quale lamenta che esso — nel disciplinare la forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso e, in particolare, nel rinviare a tal fine al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) — viola l'art. 117 Cost., perché si basa «essenzialmente sulla disciplina dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000», con la duplice conseguenza che «dimostra chiaramente l'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare» e che l'esclusione di ogni rilievo della «tutela della concorrenza» nel settore che ci occupa configura [...] come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113».

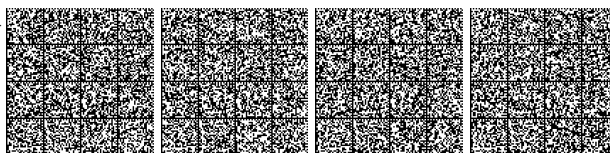
La questione non è fondata.

La censura prospettata dalla ricorrente Regione Calabria è sostanzialmente diretta a negare la riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Tuttavia, al riguardo, va rilevato che il richiamo ai commi 5 e 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, effettuato dalla norma censurata, esprime la chiara volontà del legislatore di disciplinare aspetti generali attinenti alla tutela della concorrenza, quali la forma di gestione e le procedure di affidamento del servizio idrico integrato. In particolare, il comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che «L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano». Il comma 7 dello stesso art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, a sua volta, prevede che «La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore».

Tali regole sono dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima. In questo quadro, anche il superamento della frammentazione della gestione, perseguito attraverso l'affidamento unitario di quest'ultima in ambiti territoriali ottimali, concorre alla piena realizzazione di tali finalità. La riconducibilità della norma censurata alla materia della tutela della concorrenza è, del resto, confermata dalla formulazione letterale del comma 1 dello stesso art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede espressamente che le disposizioni che «disciplinano le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali», come quelle di cui ai commi 5 e 7 dello stesso articolo, «concernono la tutela della concorrenza [...]» (come anche rilevato da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004).

14.2. — La Regione Piemonte (ricorso n. 70 del 2006) censura l'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), sostenendo che esso, nel disciplinare la scelta della forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, nonché il relativo regime transitorio, viola: a) gli artt. 117 e 118 Cost., perché illegittimamente determina una «attrazione completa nell'ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio considerato, consolidando nelle norme del decreto delegato precedenti atti ministeriali», senza che «a fronte di ciò si possano rinvenire peculiarità del servizio idrico integrato che giustifichino un simile intervento legislativo statale in deroga alla disciplina generale dei servizi pubblici locali»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché,



non limitandosi a stabilire principi fondamentali della materia, detta «misure di dettaglio», «con conseguente invasione delle competenze regionali in materia di regolazione del servizio idrico integrato».

La questione *sub a*) è inammissibile, perché oscura.

Infatti, la ricorrente muove dalla generica e indimostrata premessa che la norma censurata abbia “consolidato” «precedenti atti ministeriali», senza spiegare in cosa consista tale “consolidazione” e quali siano tali atti ministeriali. Da ciò fa derivare, quale effetto, l’«attrazione completa nell’ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio», senza chiarire quale rapporto vi sia fra premessa e conseguenza. Da tale asserita «attrazione» fa derivare, poi, la lesione degli evocati parametri costituzionali, senza chiarirne le ragioni. E ciò, a prescindere dalla considerazione che la censura, ove interpretata nel senso che sia diretta a negare la riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, sarebbe comunque infondata, perché — come si è visto *sub* 14.1. — il richiamo ai commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 effettuato dal legislatore esprime la sua volontà di disciplinare aspetti generali attinenti alla tutela della concorrenza, quali la forma di gestione e le procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

La questione *sub b*) non è fondata.

La Regione lamenta che la norma censurata fissa una disciplina di dettaglio e non principi fondamentali nella materia, che evidentemente ritiene di competenza legislativa concorrente, della «regolazione del servizio idrico integrato». Il presupposto su cui si basa la censura è erroneo, perché l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale contiene l’elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, non contempla la materia indicata dalla ricorrente.

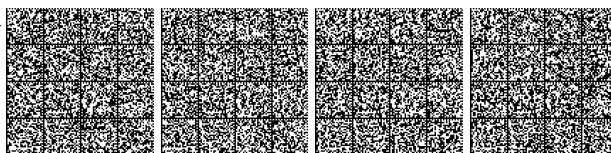
14.3. — La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) impugna specificamente il comma 1 dell’art. 150, affermando che esso, nello stabilire che «L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», e perciò, nell’adottare il principio dell’unicità della gestione, viola: a) l’art. 76 Cost., per eccesso di delega; b) l’art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza; c) l’art. 117, quarto comma, Cost. A sostegno delle questioni proposte, richiama le stesse ragioni fatte valere in relazione all’art. 147, comma 2, lettera b), per contestare l’introduzione da parte del legislatore delegato del principio di unicità della gestione del servizio idrico.

Riguardo a tali questioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, infatti, la ricorrente afferma di non avere più interesse alle questioni relative alla previsione del principio dell’unicità della gestione, sostituito, per effetto dell’art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell’unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Trova applicazione, pertanto, l’orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita — come nella specie — o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

14.4. — La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) censura l’art. 150, comma 2, il quale prevede che «L’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

La ricorrente sostiene che la disposizione viola: a) l’art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l’introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (a.2.) stabilendo che la fonte delegata debba rispettare, tra l’altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali fissate dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (art. 1, comma 8), preclude l’attribuzione di funzioni amministrative all’Autorità d’ambito in contrasto con l’art. 88 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1998, il quale «non riserva [...] al livello di governo statale il compito di disciplinare le modalità ed i termini per l’aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato»; b) l’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché, riservando al livello statale la determinazione delle modalità e dei termini di aggiudicazione, lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza che connotano l’esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e, pertanto, opera un’illegittima compressione della competenza legislativa regionale; c) l’art. 117, sesto comma, Cost. perché demanda la disciplina delle modalità e dei termini dell’aggiudicazione ad un atto ministeriale che, al di là del nomen juris utilizzato, ha natura regolamentare ed interviene nella materia di potestà legislativa regionale dei «servizi pubblici locali».



14.4.1. — La questione sub a.1.) — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata — non è fondata.

Il presupposto interpretativo delle ricorrenti è, infatti, erroneo, perché — come già osservato ai punti 12.5.2. e 13.2.2. — la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione.

14.4.2. — A prescindere da quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 225 del 2009 circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione, deve rilevarsi che anche la questione sub a.2.) — con la quale si lamenta, sempre in riferimento all'art. 76 Cost., la violazione dell'art. 88 di tale decreto legislativo — non è fondata.

Infatti, l'art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998 non preclude che la legge statale attribuisca all'autorità d'ambito le funzioni amministrative in tema di aggiudicazione. Infatti, detto articolo, al comma 1, lettera h), fa espressamente rientrare, fra i «compiti di rilievo nazionale» attribuiti allo Stato, quelli relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; e non vi è dubbio che tra tali criteri rientri quello relativo all'aggiudicazione della gestione, che è un tipico strumento di tutela della concorrenza.

14.4.3. — È parimenti non fondata la questione sub b), con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., che la riserva a livello statale della determinazione delle modalità e dei termini di aggiudicazione viola i principi di proporzionalità e di adeguatezza che connotano l'esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e opera un'illegittima compressione della competenza legislativa regionale.

Infatti, l'aggiudicazione, essendo lo strumento attraverso il quale si realizza l'affidamento del servizio, rientra a pieno titolo — come si è visto ai punti 14.1. e 14.2. — nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale.

14.4.4. — La questione sub c) — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., che lo Stato non ha potestà regolamentare per la disciplina delle modalità e dei termini dell'aggiudicazione — è anch'essa non fondata.

Infatti, la disciplina dell'aggiudicazione rientra — come appena osservato — nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che quest'ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare, proprio ai sensi dell'evocato parametro.

15. — La sola Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) censura l'art. 151 — recante la rubrica «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» — in riferimento all'art. 117 Cost., perché costituisce «prosieguo logico e specificazione» dell'art. 150 e quindi è illegittimo per effetto dell'illegittimità di tale ultima disposizione.

La questione non è fondata.

Infatti, la denunciata illegittimità non sussiste, perché essa deriverebbe — nella prospettazione della ricorrente — dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 150, che sono state, invece, rigettate.

16. — L'art. 153 è censurato dalle Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006) e Umbria (ricorso n. 72 del 2006), rispettivamente, nel suo complesso e nel comma 1.

La disposizione — la cui rubrica recita «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» — prevede che: a) «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» (comma 1); b) «Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica» (comma 2).

16.1. — La Regione Calabria sostiene che la disposizione viola l'art. 117 Cost. e richiama a sostegno della promossa questione le medesime ragioni fatte valere in relazione all'art. 150. L'illegittimità costituzionale della norma deriverebbe, cioè, dal fatto che essa si basa «essenzialmente sulla disciplina dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000», con la duplice conseguenza che essa è indice dell'«intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare» e che «l'esclusione di ogni rilievo della "tutela della concorrenza" nel settore che ci occupa configura [...] come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113».

La questione non è fondata.

La censura è sostanzialmente diretta a negare la riconducibilità del comma 1 dell'art. 153 alle materie di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. La disciplina della dotazione dei gestori del servizio idrico integrato recata dalla norma, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, è riconducibile in



prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione censurata, infatti, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 95 del 2007, n. 234 e n. 50 del 2005, n. 282 del 2004).

16.2. — La Regione Umbria (ricorso n. 72 del 2006) censura l'art. 153, comma 1, in riferimento: a) all'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, alla legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (a.2.) stabilendo che la fonte delegata non debba introdurre «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1, comma 1), non permette un siffatto affidamento a titolo gratuito, che priva «gli enti locali di una fonte d'entrata già ampiamente acquisita» e, perciò, determina un maggior onere per la finanza pubblica; b) all'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, senza «alcun collegamento con i titoli di competenza invocati dal legislatore statale all'art. 141, comma 1», incide sulla «competenza esclusiva residuale delle regioni»; c) l'art. 3 Cost., sub specie del principio di ragionevolezza, in quanto: (c.1.), «sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un fin troppo evidente danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito certo che solo in misura parziale ed insufficiente è compensato dalla assunzione degli oneri connessi da parte dei gestori»; (c.2.) può essere interpretata nel senso che «abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione».

16.2.1. — La questione *sub* a.1.) — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata, sul presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente — non è fondata.

Il presupposto della ricorrente è, infatti, erroneo, perché — come già osservato ai punti 12.5.2., 13.2.2. e 14.4.1. — la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione.

16.2.2. — Con la questione *sub* a.2.), anch'essa proposta in riferimento all'art. 76 Cost., la ricorrente sostiene che l'affidamento a titolo gratuito delle infrastrutture idriche degli enti locali determinerebbe un maggiore onere per la finanza di detti enti, in contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione.

La questione non è fondata.

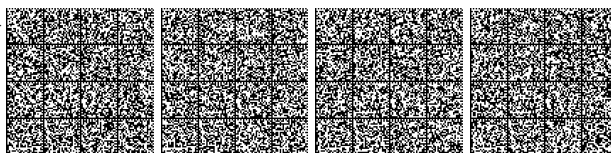
Il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004 implica una valutazione dell'incidenza finanziaria del servizio che sia complessiva e non — come sostiene la ricorrente — riferita al singolo atto concessorio. Conferma questa conclusione la circostanza che il successivo comma 2 dell'art. 153 — nel prevedere che al gestore sono trasferite tutte le passività del servizio idrico integrato, subentrandone nei relativi obblighi — impone che di tale trasferimento debba tenersi conto nella determinazione della tariffa, proprio «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica», valutata nel suo complesso. La ricorrente avrebbe dovuto, perciò, specificare in che termini la gratuità prevista dalla disposizione censurata incida sull'onere finanziario complessivo del servizio idrico integrato in modo da determinare un effettivo maggiore onere per la finanza pubblica e non limitarsi ad affermare che detta gratuità determina di per sé un maggiore onere per la finanza pubblica.

16.2.3. — Anche la questione *sub* b) — proposta in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e diretta a negare la riconducibilità del comma 1 dell'art. 153 alle materie di competenza legislativa esclusiva statale — non è fondata.

Vale sul punto quanto già osservato *sub* 16.1., e cioè che la disciplina censurata è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

16.2.4. — La questione *sub* c.1.) — con la quale si deduce, in riferimento all'art. 3 Cost., l'irragionevolezza della concessione gratuita delle infrastrutture ai gestori del servizio idrico integrato — è del pari non fondata.

Essa presenta, infatti, evidenti profili di analogia con la questione *sub* a.2.), la quale riguarda la legittimità del maggior onere per la finanza pubblica dovuto alla gratuità della concessione, perché si basa sull'asserito irragionevole onere che subirebbero le finanze degli enti locali in conseguenza del venir meno dell'introito derivante dalle concessioni d'uso delle infrastrutture idriche. Vale, pertanto, anche in questo caso quanto già osservato al punto 16.2.2. circa il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004. Proprio tale carattere generale e complessivo esclude la lamentata irragio-



nevolezza, perché tiene in debito conto — come visto — l'esigenza di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

16.2.5. — La questione *sub c.2.)* — con cui si contesta, sempre in relazione all'art 3 Cost., la retroattività della gratuità della concessione rispetto agli affidamenti già in essere — è parimenti non fondata.

Infatti, la norma censurata fa riferimento, per la sua applicazione, al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si applica cioè ai soli «nuovi affidamenti», regolati dal comma 2 dell'art. 172.

17. — Le ricorrenti, con l'esclusione della Regione Piemonte, censurano, sotto diversi profili, l'art. 154. Le questioni relative al complesso dell'art. 154 riguardano anche il successivo art. 155, con l'esclusione di quelle poste dalla Regione Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e di quella posta, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata (ricorso n. 80 del 2006) e riportata al punto 17.2.2.

Il denunciato art. 154 Cost., concernente la «Tariffa del servizio idrico integrato», per quanto qui interessa, dispone che: a) «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”» (comma 1, primo periodo); b) «Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo» (comma 1, secondo periodo); c) «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» (comma 2); d) «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.» (comma 3, primo periodo); e) «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (comma 4); f) «La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.» (comma 5); g) «Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali» (comma 6).

Nell'ambito della tariffa del servizio idrico integrato, l'art. 155 disciplina, in particolare, la quota tariffaria riferita ai servizi di fognatura e depurazione.

17.1. — Preliminarmente, va rilevato che la Regione Marche (ricorso n. 79 del 2006) deduce la cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni relative al comma 2 dell'art. 154, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua». La ricorrente sottolinea, al riguardo, che l'art. 2, comma 15, del d.lgs. n. 4 del 2008 ha modificato l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il metodo tariffario con proprio decreto, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente).

Così argomentando, la Regione Marche sostanzialmente afferma di non avere subito alcuna lesione dalla norma censurata. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni sollevate dalla stessa Regione in relazione agli artt. 154 e 155, non risultando, del resto, che tali disposizioni siano state applicate.

17.2. — Gli artt. 154 e 155 sono impugnati da alcune delle ricorrenti in riferimento all'art. 76 Cost.

17.2.1. — In particolare, la Regione Puglia (ricorso n. 76 del 2006) sostiene che tali disposizioni violano l'indicato parametro «per contrasto [...] con i principi direttivi della legge delega».

La questione è inammissibile, perché generica. La ricorrente non chiarisce, infatti, quali principi della legge di delegazione siano violati.



17.2.2. — Sempre in riferimento all'art. 76 Cost., gli artt. 154 e 155 sono censurati dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006) e Campania (ricorso n. 78 del 2006); il solo art. 154 è invece censurato dalle Regioni Liguria (ricorso n. 74 del 2006) e Basilicata (ricorso n. 80 del 2006).

Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali.

La questione è inammissibile, perché le ricorrenti — nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione — non specificano quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese. E ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione (su cui, sentenza n. 225 del 2009).

17.2.3. — Sempre con riferimento all'art. 76 Cost., gli artt. 154 e 155 sono censurati dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006) e Campania (ricorso n. 78 del 2006); il solo art. 154 è censurato dalla Regione Liguria (ricorso n. 74 del 2006).

Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, lettera d), stabilisce che il legislatore delegato deve conformarsi al criterio direttivo dello «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali».

La questione è inammissibile, perché generica.

Le ricorrenti, infatti, si limitano a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assumono violato, senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.

17.2.4. — Ancora con riferimento all'art. 76 Cost., gli artt. 154 e 155 sono censurati dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006), Campania (ricorso n. 78 del 2006) e Basilicata (ricorso n. 80 del 2006); il solo art. 154 è censurato dalla Regione Liguria (ricorso n. 74 del 2006).

Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato.

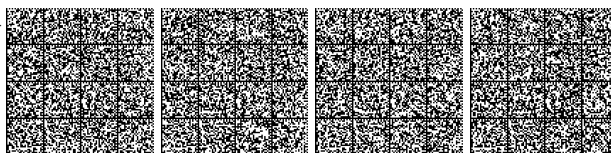
La questione non è fondata.

Le ricorrenti muovono dal presupposto interpretativo che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. Tale presupposto è erroneo. Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 335 del 2008, ha precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.

17.3. — Gli artt. 154 e 155 sono denunciati dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006) e Campania (ricorso n. 78 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., perché non sarebbero coerenti con l'evoluzione della stessa legislazione statale, omettendo di indicare, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, gli obiettivi di miglioramento della produttività, invece previsti dall'art. 13 della legge n. 36 del 1994.

La questione è inammissibile.

Come già osservato al punto 12.5.3., le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione del principio di ragionevolezza da parte della norma censurata, senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.



17.4. — L'incidenza degli artt. 154 e 155 sulle competenze legislative delle Regioni è oggetto delle censure formulate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006), Abruzzo (ricorso n. 75 del 2006), Puglia (ricorso n. 76 del 2006), Campania (ricorso n. 78 del 2006) e Basilicata; la Regione Liguria (ricorso n. 74 del 2006) impugna il solo art. 154.

In particolare, si lamenta la violazione: a) degli artt. 117 e 118 Cost., come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2005, perché «la determinazione della tariffa di un servizio rientra, evidentemente, negli aspetti di pura gestione dello stesso, e dunque non può non tradursi in una normativa di minuto dettaglio (sul presupposto — che si è qui fatto proprio, peraltro solo per ipotesi — che si versi in un ambito materiale comunque riconducibile alla competenza trasversale dello Stato)» (ricorso n. 68 del 2006); b) dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché le norme censurate prevedono «poteri ministeriali sovraordinati a quelli delle regioni» e, pertanto, incidono sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (ricorsi nn. 56, 69, 72, 74 [censura riferita al solo art. 154], 75, 78, 80 del 2006); c) dell'art. 117, quarto comma, Cost., perché le norme denunciate — non attenendo né alla tutela dell'ambiente di cui alla lettera s) del primo comma, dell'art. 117 Cost., né al sistema tributario e contabile dello Stato, di cui alla lettera e) dello stesso comma — incidono sulla competenza legislativa residuale regionale (ricorso n. 76 del 2006); d) dell'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché le norme denunciate incidono su un'entrata la cui disciplina ricade nell'ambito della competenza regionale e, perciò, ledono l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni (ricorsi nn. 56, 68, 69, 72, 74 [censura riferita al solo art. 154], 75, 78 del 2006).

Le questioni non sono fondate.

La dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste, perché la disciplina degli artt. 154 e 155 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenze nn. 335 e 51 del 2008).

17.5. — La Regione Puglia (ricorso n. 76 del 2006) censura gli artt. 154 e 155 in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché, disciplinando la tariffa del servizio idrico integrato, inciderebbero su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali».

La questione non è fondata.

La ricorrente muove dal presupposto che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo. Tale presupposto è erroneo, perché — come visto al punto 17.2.4. — la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo.

17.6. — La Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) censura, subordinatamente al mancato accoglimento delle censure riferite allo stesso art. 154 nel suo complesso, i commi 2 e 3 del medesimo articolo, sostenendo che essi violano: a) l'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevedono poteri regolamentari che incidono su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale; b) in via ulteriormente subordinata, il principio di leale cooperazione, perché «i poteri regolamentari ivi contemplati non prevedono, nel loro esercizio, alcun coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali».

Le questioni non sono fondate.

La ricorrente lamenta, in sostanza, che lo Stato non ha potestà regolamentare per la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato. Come visto al punto 17.4., la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che quest'ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., senza che vengano in rilievo esigenze di leale collaborazione.

17.7. — Oltre a censurare l'intero art. 154, la Regione Umbria (ricorso n. 72 del 2006) impugna specificamente il comma 6 di detto articolo, sul rilievo che esso, nello stabilire che, «Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei



costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa [...] per le aziende artigianali, commerciali e industriali», viola: a) l'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «del tutto innovativa», quale è quella denunciata, dato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 36 del 1994 «non prevede affatto maggiorazioni della tariffa a carico delle categorie testè indicate»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, senza trovare «fondamento legislativo nelle "materie" indicate nell'art. 141, comma 1», del medesimo decreto legislativo, incide sulla potestà legislativa residuale regionale.

17.7.1. — La questione *sub a)* — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata, sul presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente — non è fondata.

Il presupposto della ricorrente è, infatti, erroneo, perché — come già osservato ai punti 12.5.2., 13.2.2., 14.4.1 e 16.2.1. — la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione.

17.7.2. — Non è fondata neppure la questione *sub b)*, con la quale si prospetta la lesione delle competenze legislative esclusive regionali.

Infatti, come già osservato al punto 17.4., la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, cioè a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non sussiste, pertanto, la lamentata lesione della sfera di competenza legislativa della Regione.

18. — La sola Regione Calabria (ricorso n. 68 del 2006) censura l'art. 156, il quale disciplina le modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato. La ricorrente deduce che tale disposizione viola gli artt. 117 e 118 Cost., perché incide «su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155».

La questione non è fondata.

L'attività di riscossione della tariffa rappresenta, infatti, uno dei profili essenziali della disciplina di quest'ultima, che è a sua volta riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale.

19. — Le Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Toscana (ricorso n. 69 del 2006), Umbria (ricorso n. 72 del 2006) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) censurano agli artt. 159 e 160, i quali istituiscono e disciplinano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

19.1. — L'art. 159 è censurato: a) in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna; b) in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna; c) in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Marche; d) in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Toscana.

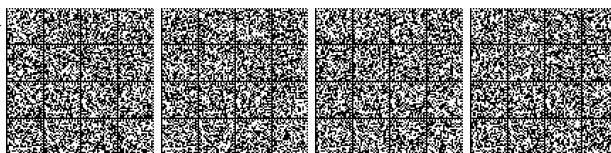
Il comma 4 dell'art. 159 è specificamente censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione.

L'art. 160 è censurato: a) in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna; b) in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna; c) in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna; d) in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche.

19.2. — Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tutte le questioni aventi ad oggetto gli artt. 159 e 160.

Infatti, dette disposizioni sono state abrogate dal comma 5 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e non hanno mai avuto applicazione perché l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, da esse disciplinata, non è mai entrata in funzione, come ricordato ai punti 12.4.1. e 13.2.1.

A tale conclusione non può opporsi — come fa la ricorrente Regione Marche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza — che le promosse questioni dovrebbero ritenersi trasferite sull'art. 161, comma 2, attualmente vigente e introdotto dal comma 15 dell'art. 2 del d.lgs. n. 4 del 2008, il quale, riformando l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha attribuito al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche la competenza a verificare «la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti». Infatti — come osservato al punto 13.2.1. — le diversità tra l'Autorità e il Comitato, quanto a composizione, struttura e competenze, escludono che il contenuto



precettivo delle due disposizioni sia lo stesso e, di conseguenza, che possa trovare applicazione nel caso di specie il trasferimento sul nuovo testo normativo delle questioni promosse.

20. — Le Regioni Umbria (ricorso n. 72 del 2006) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) impugnano, rispettivamente, il comma 4 e il comma 1 dell'art. 166.

20.1. — L'art. 166, comma 1, stabilisce che: a) «I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive» (primo periodo); b) «L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata» (secondo e terzo periodo); c) «Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» (quarto periodo).

La Regione Emilia-Romagna ritiene che la disposizione viola: a) l'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale: (a.1.) stabilendo che «Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» previgenti (art. 1, comma 1), non permette l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione «innovativa»; (a.2.) prevedendo, all'art. 1, comma 8, che la fonte delegata debba rispettare, tra l'altro, le attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal d. lgs. n. 112 del 1998, preclude l'attribuzione a livello statale di funzioni amministrative in contrasto con gli artt. 88 e 89 del medesimo decreto legislativo; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, prevedendo «una forma di silenzio-assenso da parte dell'Autorità di bacino per l'utilizzo delle acque», incide sulle materie, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dell'«agricoltura» e dei «lavori pubblici d'interesse regionale», illegittimamente disciplinando il procedimento amministrativo in tali materie, «come è reso evidente dallo stesso art. 29, commi 1 e 2, della legge statale n. 241 del 1990, legge generale sul procedimento amministrativo»; c) l'art. 118, primo comma, Cost., in quanto, prevedendo «l'affidamento della competenza decisionale ad un organo non appartenente alla regione», lede le competenze amministrative di detto ente territoriale, in difetto di «una fondata ragione di attrazione a livello statale» e, in ogni caso, dell'«imprescindibile concorso regionale come da sentenza 303/2003 Corte cost.».

20.1.1. — La questione *sub* a.1.) — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata sul presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente — non è fondata.

Il presupposto della ricorrente è, infatti, erroneo, perché — come già osservato ai punti 12.5.2., 13.2.2., 14.4.1, 16.2.1. e 17.7.1. — la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione.

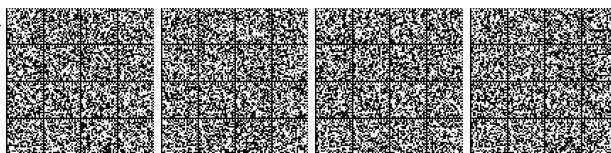
20.1.2. — La questione *sub* a.2.) è inammissibile, perché generica.

La ricorrente evoca a parametro l'art. 76 Cost., affermando che la norma denunciata viola la legge di delegazione, perché non rispetta le attribuzioni regionali e degli enti locali disciplinate dagli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998. Tali disposizioni hanno un contenuto eterogeneo, in quanto prevedono dettagliati elenchi di attribuzioni il cui rapporto con le attribuzioni dei consorzi di bonifica avrebbe dovuto essere chiarito e specificato dalla ricorrente. Quest'ultima, invece, non individua quali tra dette attribuzioni siano state violate, né chiarisce le ragioni dell'affermata violazione. Non individua, quindi, in modo sufficientemente specifico il denunciato eccesso di delega. E ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione (su cui, sentenza n. 225 del 2009).

20.1.3. — Con la questione *sub* b), la ricorrente lamenta, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., che la norma censurata reca una disciplina del procedimento amministrativo in materie di competenza legislativa residuale regionale. In particolare, oggetto della doglianza è il fatto che l'eventuale «utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni» da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione sia sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità di bacino, che non è un ente regionale.

La questione non è fondata.

L'autorizzazione dell'Autorità di bacino è connessa alla funzione di difesa del suolo svolta da tale ente (disciplinata dai precedenti artt. 62 e 63), perché è diretta a verificare che gli usi delle acque d'irrigazione regolati dalla norma censurata ne consentano l'effettiva restituzione e la successiva utilizzazione. Sotto tale profilo, l'intervento autorizzatorio dell'Autorità di bacino mira a garantire la realizzazione delle finalità, riconducibili alla tutela dell'ambiente ed



esprese, in particolare, dall'art. 63, comma 5, lettere b) e c), della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque (sentenza n. 232 del 2009). La disposizione denunciata attiene, dunque, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

20.1.4. — Con la questione sub c), la ricorrente lamenta, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., che la norma censurata reca una disciplina del procedimento amministrativo in materie di competenza legislativa residuale regionale. In particolare, oggetto della doglianza è il fatto che l'eventuale «utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni» da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione sia sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità di bacino, che non è un ente regionale.

La questione non è fondata.

Infatti, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 232 del 2009, le esigenze unitarie connesse alla rilevanza ambientale delle funzioni di difesa del suolo e tutela della risorsa idrica giustificano l'attribuzione della funzione autorizzatoria proprio all'Autorità di bacino, che è l'ente nel quale si concentrano le più rilevanti competenze in materia.

20.2. — L'art. 166, comma 4, stabilisce che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da “chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura”] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento».

La Regione Umbria sostiene che la disposizione viola: a) l'art. 76 Cost., perché «per le ragioni già sopra più volte evidenziate», la disposizione è innovativa e «sprovvista di copertura nella legge n. 308/2004»; b) l'art. 117, quarto comma, Cost., perché, se interpretata «come riferentesi anche agli enti locali», le cui attribuzioni costituzionali ben possono essere tutelate dalla Regione, incide sulla competenza legislativa residuale regionale, che la stessa Regione Umbria afferma di avere già esercitato, nel caso di specie, «con l'approvazione dell'art. 12» della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica); c) gli artt. 3 e 41 Cost., perché determina «una illegittima compressione dell'autonomia negoziale (non importa qui se privata o pubblicistica) degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato»; d) l'art. 119 Cost., perché, se interpretata secondo quanto indicato al punto precedente, incide sull'autonomia finanziaria degli enti locali.

20.2.1. — La questione *sub a)* — con la quale si lamenta, in riferimento all'art. 76 Cost., il carattere innovativo della disposizione censurata sul presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente — non è fondata.

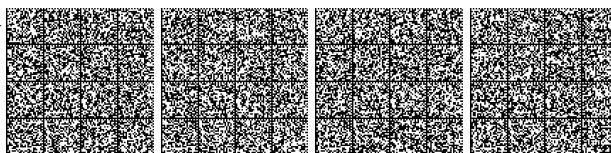
In primo luogo va osservato che la disposizione censurata non è innovativa. Già la legge n. 36 del 1994 — i cui principi fondamentali sono assunti dalla legge di delegazione (art. 1, comma 9, lettera b) quali criteri direttivi — prevedeva, all'art. 27, comma 3, un principio analogo a quello stabilito dalla norma censurata, e cioè che «Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto». In particolare, la norma censurata, nel tener fermo il suddetto principio, si limita a specificare che il contributo «è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore».

In secondo luogo, comunque, il ricorso muove da un presupposto interpretativo erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione, come già osservato, da ultimo, al punto 20.1.1.

20.2.2. — Con la questione *sub b)*, la ricorrente afferma che la norma censurata, nell'attribuire al consorzio interessato la determinazione del contributo consortile in esame, viola la competenza legislativa residuale regionale a disciplinare gli enti locali e, dunque, l'art. 117, quarto comma, Cost.

Anche tale questione non è fondata.

La norma censurata integra, quanto alla determinazione dell'ammontare, la disciplina del contributo di cui al precedente comma 3, il quale stabilisce che, nel caso in cui un soggetto «non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione» utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi (anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo), provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, resta «fermo» l'obbligo del «rispetto della disciplina della qualità delle acque», quale regolata dalla parte terza del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, e l'utilizzatore è tenuto, in proporzione alla portata di acqua scaricata, a contribuire alle spese sostenute dal consorzio. Tale normativa è diretta, oltre che a salvaguardare la qualità delle acque ed a garantire l'equilibrio idrico e ambientale del comprensorio consor-



tile, anche e soprattutto ad acquisire un'entrata patrimoniale che consenta di far fronte alle spese consorziali necessarie per il perseguimento delle finalità di bonifica e di irrigazione cui sono istituzionalmente deputati i consorzi medesimi.

Dal combinato disposto dei citati commi 3 e 4, risulta una disciplina di tale entrata analoga, quanto a caratteristiche e finalità, a quella degli ordinari contributi consorziali previsti dagli artt. 864 ed 860 del codice civile. Tale speciale entrata, infatti, pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi — e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi —, è obbligatoriamente dovuta ex lege, senza che abbia rilevanza l'accordo tra parti, ed è diretta, al pari del contributo ordinario, ad attuare il concorso del soggetto passivo alle spese delle opere consortili, realizzate per finalità pubbliche. Tale prelievo rientra, dunque, nella nozione di tributo delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008). Ne consegue che esso ha la medesima natura tributaria dei menzionati ordinari contributi consorziali (affermata, per questi ultimi, dal diritto vivente: ex plurimis, Cassazione, n. 27075 e n. 8751 del 2008, n. 14934 del 2005, n. 521 del 2002; sezioni unite, n. 2275 del 2008, n. 16404 del 2007, n. 10703 del 2005 e n. 2852 del 1992). In particolare, è un tributo statale, in quanto è istituito e disciplinato con legge dello Stato, il quale, attraverso la norma censurata, ben può affidarne la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi. La sua disciplina è, conseguentemente, riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario [...] dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non a quella evocata dalla ricorrente.

20.2.3. — Con la questione *sub c)*, la ricorrente lamenta, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., che il contributo previsto dalla norma censurata — in quanto imposto obbligatoriamente anche agli enti locali territoriali non associati al consorzio, i quali utilizzino, per gli scarichi, impianti consortili — irragionevolmente sottrae alla libera contrattazione tra le parti (consorzio ed enti locali territoriali ad esso non associati) la determinazione dell'indennità dovuta al consorzio, così «comprimendo» indebitamente l'autonomia negoziale e, quindi, finanziaria degli enti locali utilizzatori degli impianti, a tali enti garantita dagli evocati parametri costituzionali.

La questione non è fondata.

Infatti, la ricorrente, nel formulare le suddette censure, muove dall'erronea implicita premessa che il contributo previsto dalla norma censurata costituisca una prestazione imposta non avente natura tributaria. L'erroneità di tale premessa discende dalle considerazioni sopra svolte in relazione alla precedente questione. Infatti, il contributo in esame ha natura assimilabile a quella del contributo ordinariamente dovuto dagli associati al consorzio e, pertanto, ha anch'esso natura di tributo, istituito e disciplinato dalla legge statale, con la conseguenza che il suo pagamento si impone a tutti gli utilizzatori degli impianti consortili, siano essi soggetti comuni od enti locali, senza che sussista alcuna «compressione dell'autonomia negoziale» degli enti locali stessi.

20.2.4. — Per le stesse ragioni appena esposte, non è fondata la questione *sub d)*, con cui si deduce, in riferimento all'art. 119 Cost., che la disposizione impugnata, se interpretata come nella precedente censura *sub b)*, incide illegittimamente sull'autonomia finanziaria degli enti locali.

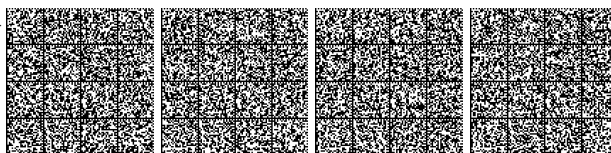
Infatti, la natura tributaria statale del contributo in esame comporta che la disciplina di questo va ricondotta alla materia del «sistema tributario [...] dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., di competenza esclusiva statale, senza che possa determinarsi alcuna lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

21. — La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) denuncia l'art. 172, comma 2, in combinato con l'art. 147, comma 2, sul rilievo che esso — nel prevedere che «In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza» — viola l'art. 3 Cost., *sub specie* del principio di ragionevolezza, in quanto, «venendo [...] ad insistere in una realtà che — normata dalla legge Galli e dalle leggi regionali di settore — ammetteva invece anche la possibilità di più gestioni all'interno del medesimo ambito», «nell'ipotesi di scadenze differenziate a seguito del termine di cui all'art. 113, comma 15-bis, d.lgs. n. 267/2000», realizza «la situazione paradossale della inapplicabilità della gestione unica, ovvero della lesione dei diritti dei gestori con scadenze differenziate».

Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, infatti, la ricorrente rileva di non avere più interesse alle questioni relative agli artt. 147, comma 2, lettera b), e 172, comma 2, perché tali norme richiedevano il requisito dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già previsto — a suo avviso — dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale.

Come già osservato al punto 11, trova, pertanto, applicazione l'orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita — come nel caso di specie — o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.



22. — Le Regioni Calabria (ricorso n. 68 del 2006), Piemonte (ricorso n. 70 del 2006) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) denunciano l'art. 176, comma 1. Ad avviso delle ricorrenti, la disposizione — nello stabilire che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione» — viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché: a) la qualificazione di tutte le disposizioni di cui alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 come «di principio» appare arbitraria ed illegittima, in quanto prescinde dai concreti contenuti delle disposizioni, ancorché di dettaglio in materie di competenza concorrente, nonché dal rispetto dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 Cost. (ricorsi n. 68 e n. 73 del 2006); b) «il legislatore statale [...] non si è limitato a dettare principi fondamentali, ma ha demandato alla propria normativa anche le misure di dettaglio». (ricorso n. 70 del 2006).

Le questioni sono inammissibili, perché generiche.

Infatti, con la questione sub a), si lamenta che il legislatore statale avrebbe illegittimamente qualificato come principi norme di dettaglio, senza specificare quali siano tali norme di dettaglio; con la questione sub b), si sostiene che il legislatore ha illegittimamente adottato norme di dettaglio, senza specificare, anche in questo caso, quali siano tali norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente»;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

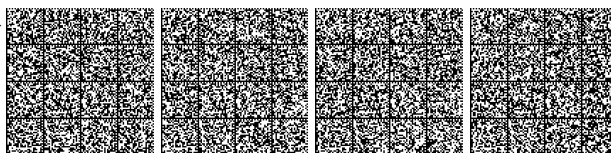
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, quarto comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 147 a 158 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;



Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione dei «bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni», promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Piemonte e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Calabria e Piemonte, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento a non precisati parametri costituzionali, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

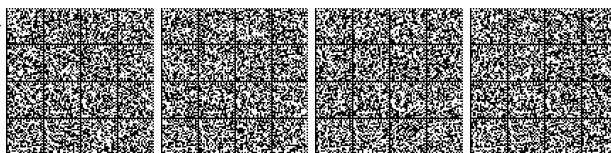
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;



Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria e, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'artt. 117, quarto comma, Cost. dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Calabria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) e Marche, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 160 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.1. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;



Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 2, in combinato con l'art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MILANA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 2009.

Il cancelliere: MILANA

ALLEGATO
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

Ordinanza

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE



N. 247

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 217 a 226, da 233 a 236, 238, da 239 a 253, 257 e 265, nonché allegato 4 alla parte quarta.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119.

Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Ricorso della Regione Liguria - Rinuncia al ricorso - Mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio - Non necessità dell'accettazione della rinuncia - Estinzione del giudizio.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 217 a 220.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali di valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 221, commi da 4 a 9.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali residuali della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici, con disciplina, comunque, non riconducibile all'ipotesi di fissazione di un livello uniforme - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 222.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali residuali della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici, con disciplina, comunque, non riconducibile all'ipotesi di fissazione di un livello uniforme - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

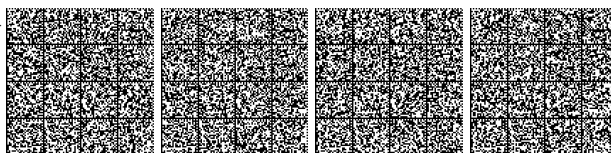
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223.
- Costituzione, artt. 76 e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Struttura nazionale dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà e della delega legislativa - Non irragionevolezza della disciplina denunciata, coerente con la legge delega, dettata per assicurare un livello di tutela ambientale uniforme e unitario sul territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223.
- Costituzione, artt. 76 e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina del Consorzio nazionale imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale onde assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lettere da a) a m).
- Costituzione, art. 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di particolari rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 233, 234 e 236.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi - Ricorso della Regione Calabria - Disposizione successivamente abrogata senza che medio tempore abbia avuto applicazione, con dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 235 (successivamente abrogato dall'art. 29, comma 1, lettera f), del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188).
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancanza di corrispondenza tra le norme impugnate con il ricorso e quelle oggetto della delibera di autorizzazione all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Introduzione di una disciplina innovativa, asseritamente in violazione dalla legge delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, lettera a), 8 e 9.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale a regolare le tariffe - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina alla competenza esclusiva dello Stato, sia che la si qualifichi come corrispettivo del servizio reso (in quanto inquadrabile nelle materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente») sia che la si qualifichi quale tributo («sistema tributario dello Stato»), comunque rientrante nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna - Ritenuta insussistente potestà regolamentare dello Stato, con insufficiente garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

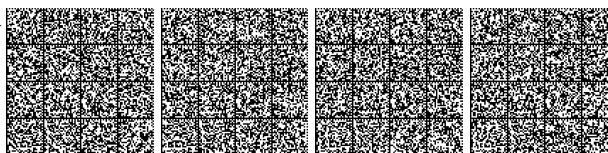
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione del principio comunitario «chi inquina paga» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.
- Costituzione, artt. 11 e 76; Direttiva 75/442/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorsi delle Regioni Calabria e Piemonte - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nella materia «governo del territorio» - Genericità delle censure, trattandosi di disposizioni a contenuto non omogeneo - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253.
- Costituzione, artt. 3 e 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria, dei criteri direttivi individuati dalla legge delega, con incidenza sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul «governo del territorio» - Genericità delle censure e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lettera b), e 241.
- Costituzione, artt. 3, 11, 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1 comma 8, lettere e) ed f).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 241.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1 comma 8, lettera e) ed f).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta esorbitanza dai limiti della delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della bonifica dei siti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali per incidenza nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» e asserita insussistenza del potere regolamentare statale a disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242, 244, 245, 248, 249, 250 e allegato 4, parte quarta.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Previsione dell'obbligo al soggetto inquinatore di procedere alla bonifica del sito contaminato - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Ritenuta sussistente possibilità per l'inquinatore di condizionare l'avvio della procedura di bonifica, con conseguente violazione delle competenze legislative regionali nelle materie «governo del territorio», «tutela della salute» e «servizi pubblici», nonché dei principi comunitari («chi inquina paga») e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per gli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del progetto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali nelle materie «governo del territorio», «tutela della salute» e «servizi pubblici», nonché dei principi comunitari («chi inquina paga») e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale, coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 7.
- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale» - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei criteri direttivi individuati dalla legge delega - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252.
- Costituzione, art. 76.



Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale» - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» nonché del principio di leale collaborazione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea dei siti, con previsione di adeguata forma di collaborazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti «d'interesse nazionale», attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, in quanto la disposizione denunciata non contempla l'intesa con la Regione da parte del Ministro dell'ambiente - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale, con procedura di coinvolgimento delle Regioni, rispettosa del principio di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, comma 4.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Individuazione con decreto interministeriale le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Esorbitanza dalle competenze regolamentari dello Stato per incidenza della disciplina denunciata sulla materia «ricerca scientifica e tecnologica» di competenza concorrente, nonché dell'autonomia finanziaria regionale per previsione di forme di incentivazione oltre l'ambito di competenza statale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, sesto comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Decreto ministeriale di individuazione delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Profilo normativo connesso con la materia «ricerca scientifica e tecnologica» di competenza concorrente delle Regioni - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 della d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche con ricorsi notificati l'8, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16 ed il 21 giugno 2006, iscritti ai nn. 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi 2006.



Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il VVorld VVide Fund for Nature (VVVVV Italia) - Onlus e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche, ciascuna con distinto ricorso, rispettivamente contrassegnato con i numeri 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato, tra gli altri, gli articoli da 217 a 226 e da 233 a 236, l'art. 238 e gli articoli da 239 a 253, l'art. 265 e l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006; la Regione Toscana, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242 e 252; la Regione Piemonte, a sua volta, tra gli altri, l'art. 238, gli articoli 240, 242, 246 e 252; la Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, il solo art. 238; la Regione Liguria, tra gli altri, l'art. 240, gli articoli 242 a 244, e gli articoli 246, 252 e 257; la Regione Marche, infine, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252.

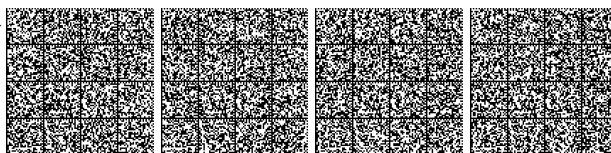
2. — La Regione Calabria deduce la complessiva illegittimità costituzionale dell'intero Titolo II della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (articoli da 217 a 226), nella parte in cui, genericamente, prevede la disciplina della gestione degli imballaggi e, più specificamente, regola i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti in quanto la detta disciplina collocandosi «sul punto di intersezione tra varie competenze, di diversa natura (tutela dell'ambiente, tutela della salute, servizi pubblici regionali e locali)», doveva essere adottata mediante un procedimento di approvazione rispettoso del principio della leale cooperazione.

La Regione ricorrente precisa che, anche se si ritenesse prevalente l'ambito materiale della tutela dell'ambiente, tuttavia non sarebbe comunque stata rispettata la naturale trasversalità di tale materia, molte essendo le disposizioni contenute nel decreto legislativo non riconducibili a *standard* di tutela uniforme. In particolare la ricorrente censura l'art. 221, commi da 4 a 9, che predispone una disciplina degli obblighi di produttori e utilizzatori così puntuale da impedire alle Regioni di modularla, invece, in ragione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive; l'art. 222 che prevede gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata, in quanto la norma citata sarebbe applicabile a tutta la pubblica amministrazione senza distinguere fra enti ed organi statali e quelli sub-statali, così incidendo, in violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, sulla materia di competenza residuale regionale della organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali; l'art. 223 che reca, a sua volta, una normativa di dettaglio anch'essa volta non a predisporre *standard* di tutela, ma a individuare strumenti e procedure per raggiungere lo *standard* altrove indicato.

In via subordinata la Regione osserva anche che il comma 2 dell'art. 222 detta una disciplina talmente minuziosa da arrivare a delineare le procedure da seguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'art. 223 presenterebbe, per la ricorrente Regione, altri profili di incostituzionalità, riferibili alla lesione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la previsione che i consorzi fra produttori e recuperatori debbano essere strutturati su base nazionale e regolati da uno statuto tipo redatto dal Ministero dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, oltre a escludere le istanze regionali, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, stante il mancato rispetto dell'art. 1, comma 8, della legge di delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale impone al legislatore delegato di conformarsi alle previsioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Pertanto, a parere della ricorrente, in virtù del disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale a sua volta rimanda all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal-



laggio), sarebbe ingiustificata la previsione della dimensione necessariamente nazionale dei consorzi fra produttori e utilizzatori. La Regione lamenta anche la «compressione dei poteri regionali» cui sarebbe inibita ogni valutazione al momento della costituzione del consorzio e la predisposizione di strumenti normativi atti a salvaguardarne la «serietà» e «importanza».

La Regione deduce, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, rispondendo ad una logica marcatamente centralistica in violazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentra sul solo Consorzio nazionale imballaggi la totalità delle funzioni dalla medesima norma previste, ovvero, in via subordinata, in quanto non consente alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale che esercitino, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le funzioni che possono essere svolte al loro livello territoriale.

2.1. — Come si è detto la Regione Calabria solleva questione di legittimità costituzionale anche degli articoli 233, 234, 235 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali rispettivamente prevedono la istituzione del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, del Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Le citate disposizioni, a parere della ricorrente, si porrebbero in contrasto col principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentrando sui Consorzi nazionali la totalità delle funzioni amministrative da loro previste, e, in via subordinata, non consentendo alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale.

2.2. — La Regione Calabria censura l'art. 238, comma 6 (e commi 3, 5, 7 e 8 per la parte in cui lo richiamano) del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché, pur in presenza dei molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre con apposito regolamento «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» per la gestione dei rifiuti urbani. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, assegnando allo Stato una potestà regolamentare in una materia non di sua esclusiva competenza.

Subordinatamente la disposizione violerebbe anche il principio di leale collaborazione prevedendo che il regolamento di cui al comma 6 sia emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, là dove, dato il rilievo assunto dal regolamento in questione, sarebbe necessario che la concertazione tra Stato e Regioni si realizzi tramite una «intesa in senso forte».

2.3. — La Regione Calabria solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

Ricorda la ricorrente che la delega legislativa, contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, consentiva al Governo la emanazione di uno o più decreti per il «riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative» in vigore.

Secondo la Regione Calabria, la disciplina in esame avrebbe un carattere profondamente innovativo rispetto a quella preesistente e ciò costituirebbe una violazione della legge delega e dell'art. 76 cost. con evidenti riflessi sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni «sia per il tipo di normativa redatta» sia perché l'aver esorbitato dai limiti della delega avrebbe consentito allo Stato di porre in essere norme che, qualora previste come innovative *ab initio*, avrebbero necessitato, in ossequio al principio di leale collaborazione, di una assai più rilevante partecipazione delle Regioni nella fase formativa della legge.

In via subordinata la Regione eccepisce il contrasto di «molte delle disposizioni contenute negli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006» con l'art. 117 della Costituzione. Infatti la disciplina della bonifica dei siti contaminati coinvolge diversi titoli competenziali quali quello trasversale della tutela dell'ambiente, quelli concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute nonché, almeno sotto determinati profili, quello di competenza residuale regionale dell'agricoltura. Tuttavia, prosegue la ricorrente, l'aspetto prevalente sembrerebbe essere quello del governo del territorio, configurandosi la attività di ripristino della salubrità dei luoghi come momento qualificante della azione di governo del suolo, del sottosuolo e delle acque.

Per tali motivi la Regione Calabria ritiene in contrasto con l'art. 117 della Cost., dato il loro carattere di norme di dettaglio, le seguenti disposizioni: l'art. 242, che, lungi dal porre principi fondamentali, disciplina in dettaglio le procedure operative ed amministrative di bonifica; l'art. 244, il quale individua i comportamenti che le amministrazioni debbono tenere in caso di superamento dei valori di concentrazione soglia; l'art. 245, che si occupa di particolari modalità di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; l'art. 248, che specifica le forme dei controlli sulle opere eseguite; l'art. 249 e l'allegato 4 alla Parte quarta, che disciplinano le modalità semplificate di intervento nelle aree di ridotte dimensioni; l'art. 250, che disciplina le condizioni per l'intervento in via sostitutiva della pubblica amministrazione.



Le predette disposizioni di cui agli articoli 242, 244, 245, 248 e 249, peraltro, stante il loro carattere dettagliato, sarebbero, altresì, viziate anche qualora si ritenesse che l'oggetto delle medesime non sia ascrivibile all'ambito materiale prevalente del «governo del territorio» ma ad una concorrenza di competenze; è, infatti, da escludersi che esse siano riconducibili alla individuazione di uno *standard* di tutela uniforme.

2.4. — Con specifico riferimento all'art. 241, la ricorrente ritiene che la norma, nell'attribuire al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello delle attività produttive, quello della salute e quello delle politiche agricole, un potere regolamentare in una materia articolata che vede la presenza anche della competenza residuale regionale in tema di agricoltura, violerebbe il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione e si porrebbe, altresì, in contrasto col principio di leale cooperazione attesa la mancata previsione, persino, della consultazione delle Regioni.

2.5. — La Regione Calabria deduce anche la illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 252; quanto al primo, poiché esso, nel prevedere che la perimetrazione dei siti di bonifica di interesse nazionale debba avvenire «sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali», lederebbe le attribuzioni costituzionali delle Regioni che, invece, sulla base della loro più approfondita conoscenza del territorio, dovrebbero poter decidere con lo Stato sulla perimetrazione; quanto al secondo, poiché esso, oltre a ledere il principio di leale cooperazione, violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione. Infatti, a parere della ricorrente, l'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, rinviando all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998, imporrebbe il rispetto delle attribuzioni regionali fissate dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, il quale, al comma 14, prevedeva, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale, l'intesa con la Regione territorialmente competente.

2.6. — Da ultimo la Regione Calabria censura l'art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Detta norma prevede che tramite un decreto ministeriale siano individuate «le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi». Secondo la rimettente la predetta disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione poiché attribuisce allo Stato una potestà regolamentare nella materia di competenza concorrente della ricerca scientifica. Esso violerebbe, altresì, l'art. 119 della Costituzione, prevedendo l'attribuzione di incentivi in un ambito non di esclusiva competenza dello Stato, nonché il principio di leale cooperazione, non contemplando alcun tipo di coinvolgimento della Regione.

2.7. — In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso la Regione Calabria ha depositato una memoria illustrativa nella quale si sofferma sul perdurante interesse a coltivare il ricorso, pur in presenza delle modifiche normative intervenute sul d.lgs. n. 152 del 2006 a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Con riferimento, in particolare, alla normativa in tema di gestione degli imballaggi la ricorrente, precisato che la normativa in discorso ha comunque spiegato effetti già nella sua versione originaria, ribadisce che, al di là delle modifiche ad essa apportate, spesso solo formali, permangono le censure a suo tempo formulate quanto alla violazione dell'art. 117 della Costituzione, dato il carattere estremamente dettagliato e puntuale della detta normativa, e quanto alla violazione dell'art. 118 della Costituzione, stante il permanere dell'impianto normativo basato sul carattere nazionale dei consorzi.

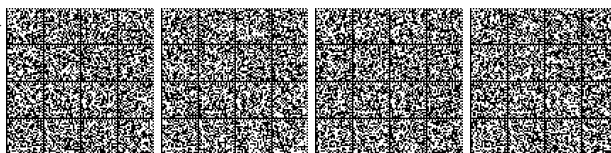
Anche con riferimento alla impugnazione degli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006 le novelle apportate non incidono sul contenuto della medesima; diversamente la ricorrente prende atto della avvenuta abrogazione dell'art. 235.

Infine riguardo alla disciplina dei siti contaminati il carattere solo formale delle modificazioni intervenute ne esclude, ad avviso della Regione ricorrente, ricadute sul merito del ricorso.

3. — Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006 e depositato il 14 giugno 2006, la Regione Toscana ha impugnato, tra l'altro, l'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, l'art. 240, comma 1, lettera b), l'art. 242, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

3.1. — La ricorrente censura anzitutto l'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost.

La disposizione citata, ricorda la ricorrente, regola la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: il comma 3 stabilisce che «la tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6»; mentre i commi da 6 a 10 disciplinano le competenze attuative.



Secondo la Regione ricorrente, l'intera norma recherebbe *vulnus* alle competenze regionali: in particolare, essa si porrebbe in contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., (rinviando la difesa regionale a considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione all'art. 154, il quale istituisce la tariffa del servizio idrico e fissa i parametri per determinarla), in quanto i poteri «riconosciuti [dalla citata disposizione] al ministero violerebbero la competenza legislativa regionale in tema di servizi pubblici locali (cfr. le sentenze n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006 della Corte costituzionale)», oltre che l'autonomia finanziaria della Regione, in ragione della sua incidenza su di un'entrata regionale, di competenza regionale.

In subordine, rileva sempre la Regione, se anche si volesse ritenere la disciplina della presente tariffa rientrante nella competenza statale, la norma sarebbe, comunque, censurabile, non avendo previsto l'intesa con le Regioni; intesa necessaria tutte le volte che il legislatore nazionale interviene in una materia come quella del caso di specie (precisamente i rifiuti), «ove gli interessi ambientali si sovrappongono con quelli di tutela del territorio e della tutela della salute (sentenza n. 407/2002)».

3.2. — Per quanto concerne, poi, gli articoli 240, 242 e 252, la Regione ricorrente premette che gli stessi sono collocati nel Titolo V della Parte quarta dell'impugnato decreto legislativo, titolo che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

L'art. 240, prosegue la Regione Toscana, detta, in generale, le definizioni utili per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006; in particolare, il comma 1, lettera b), riguarda «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» e stabilisce in merito: «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati».

L'art. 242, invece, premette la ricorrente, riguarda le procedure operative ed amministrative per procedere alla bonifica dei siti inquinati e stabilisce: «al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2» [recte: comma 1]; mentre al successivo comma 2: «il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni».

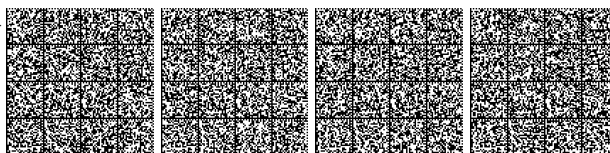
Quindi, relativamente ai successivi commi 3 e 4, la ricorrente rileva che il primo trasferisce la competenza autorizzatoria delle bonifiche dalla Regione al Comune (in difformità da quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997); ed il secondo, dispone che «sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)». Il comma 4 prevede, inoltre, che i criteri da utilizzare per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli riportati nell'allegato 1 alla Parte quarta dello stesso decreto; e stabilisce, altresì, che, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenti alla Regione i risultati dell'analisi di rischio che saranno approvati da apposita Conferenza di servizi convocata dalla Regione.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, prosegue la ricorrente, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara – ai sensi del comma 5 – concluso positivamente il procedimento, potendo prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

Quanto stabilito, si porrebbe, a detta della ricorrente, in contrasto sia con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, sia con la legge delega (con violazione, quindi, degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.).

Infatti, secondo la Regione Toscana, «l'individuata procedura operativa ed amministrativa per la bonifica dei siti inquinati ha come naturale conseguenza un pregiudizio derivante da un minor rigore nella tutela ambientale e una compressione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute, nonché del governo del territorio».

Riguardo, in particolare, all'art. 242, relativamente alla parte in cui collega l'obbligo di bonifica per il soggetto che inquina agli esiti della procedura di analisi del rischio – svolta peraltro dallo stesso soggetto che ha inquinato (si



veda l'allegato 2 alla Parte quarta del decreto) – la stessa è, per la ricorrente, ancorata a parametri del tutto incerti e non oggettivi, con conseguente possibilità, per l'inquinatore, di poter effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la successiva fase di bonifica.

In altri termini, a detta della difesa regionale, la norma censurata demanda al responsabile dell'inquinamento – previo svolgimento, nelle zone interessate dalla contaminazione, di un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento – la valutazione del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e, quindi, conseguentemente, la valutazione se provvedere al ripristino della zona contaminata (comunicandolo, con apposita autocertificazione, sia al Comune, sia alla Provincia competenti per territorio) ovvero, se darne immediata notizia agli stessi Enti, descrivendo, altresì, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza da esso adottate.

Una tale disposizione si porrebbe, pertanto, in aperto contrasto con la normativa comunitaria relativamente alla tutela dei suoli dall'inquinamento, poiché si demanderebbe alla discrezionalità dell'inquinatore – a fronte dell'inquinamento di un sito – la scelta della procedura ritenuta più adatta al caso di specie. All'Ente pubblico competente – nel caso lo stesso dissenta dall'analisi prodotta dal soggetto – non resterà (dopo aver espresso il proprio parere negativo) che procedere d'ufficio alla bonifica del sito, con gravi ripercussioni sull'erario per le ben poche probabilità di recuperare le spese sostenute, anche in via giudiziaria; ovvero, non procedere alla bonifica, con inevitabili e gravi ripercussioni sul territorio e sulla tutela della salute dei cittadini.

Da qui la dedotta violazione degli articoli 117 e 118 Cost., a cui si aggiungerebbe – sempre secondo la Regione ricorrente – anche la «compromissione» del principio comunitario «chi inquina paga», con conseguente violazione anche dei principi e dei criteri direttivi enunciati dall'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004 e, in particolare, di quelli di cui alle lettere e) ed f), nonché alle lettere b) e h).

Relativamente alle prime due, le stesse – prosegue la Regione ricorrente – enunciano i principi ai quali il nuovo testo unico avrebbe dovuto uniformarsi, da un lato, dando «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza»; e, dall'altro, affermando i «principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”». Mentre, con riguardo ai principi stabiliti nelle lettere b) e h), gli obiettivi da perseguire sarebbero stati altresì quelli del «conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente» e la «previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti».

Per la Regione Toscana, tali obiettivi sarebbero stati palesemente pregiudicati, con conseguente violazione degli articoli 11 e 76 Cost., e con ripercussioni sulle competenze costituzionali della Regione in materia di governo del territorio e tutela della salute.

Analoghe considerazioni, secondo la ricorrente, valgono per l'art. 240, comma 1, lettera b), nella parte in cui lo stesso prevede che, nelle ipotesi in cui «un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, per tale specifico sito tali “valori soglia” coincidono con il valore di fondo esistente nel sito, con riferimento a tutti i parametri superati». Difatti, stante il dettato di questa disposizione, verrebbero a determinarsi gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, con evidenti gravi ripercussioni sulla tutela della salute e sul governo del territorio.

3.3. — Quindi, la Regione ritiene che analoga violazione dei parametri sopra citati sarebbe operata anche dal comma 7 dello stesso art. 242; questa disposizione, norma di dettaglio secondo la ricorrente, prevedendo che «con il provvedimento [...] è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi», impone una limitazione del quantum della garanzia finanziaria. Pertanto, poiché consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non offrire la garanzia finanziaria integrale per la bonifica del sito, essa sarebbe incompatibile con le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e servizi pubblici, nonché in contrasto sia con i principi comunitari di tutela ambientale (in particolare con il principio «chi inquina paga»), sia con i già richiamati principi e criteri di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004.

Tale previsione di un tetto massimo per le garanzie finanziarie, poi, si porrebbe in contrasto anche con i principi direttivi di cui alle lettere c), f) ed i) dell'art. 1, comma 8, secondo i quali il testo unico avrebbe dovuto conformarsi a: «c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; [...] f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”»;



[...] i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge».

3.4. — La Regione Toscana impugna anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost.

La Regione, preliminarmente, ricorda che tale articolo disciplina la bonifica dei cosiddetti siti di interesse nazionale, prevedendo che, alla loro individuazione, «si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi [...]» La norma stabilisce, poi, rispettivamente, al comma 3, che ai fini della perimetrazione del sito è sufficiente sentire «i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili»; mentre, al successivo comma 4, che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», senza alcuna previsione di una intesa con le Regioni (come era stabilito all'art. 17, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1991).

La Regione ricorrente, al proposito, lamenta che la mancata previsione, nei commi censurati, dell'intesa con la Regione ai fini della perimetrazione e dell'approvazione dei progetti di bonifica di siti di interesse nazionale si porrebbe in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., ripercuotendosi sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio: la norma, infatti, così stabilendo, vincolerebbe la destinazione urbanistica del territorio dei siti d'interesse nazionale da bonificare, senza prevedere nessun intervento da parte delle Regioni interessate.

3.5. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e deducendo comunque l'infondatezza delle censure.

Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., la difesa erariale Ritiene che questa disposizione – così come già rilevato per gli articoli 154 e 155 dello stesso Codice, relativi all'istituzione di tariffe per i servizi idrici e di depurazione – non verrebbe ad invadere la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione ricorrente. La censura della Regione sarebbe, difatti, infondata, stante la necessità che gli «elementi di base» delle tariffe «debbero essere accertati e fissati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale» e determinati, pertanto, dal legislatore nazionale. La norma, comunque, riserverebbe «alla gestione regionale delle tariffe [...] ampi spazi per le politiche locali di incentivazione e di aggravamento».

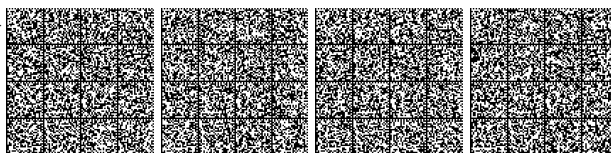
Ugualmente infondate sarebbero, per l'Avvocatura dello Stato, le censure relative agli articoli 240, comma 1, lettera b), e 242, commi 2, 3, 4, 5, in relazione agli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., non solo perché si lamenterebbe, con «salti logici» ed in modo generico una presunta «illegittimità comunitaria», nonché la violazione da parte del legislatore statale delle competenze regionali in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ma anche perché – come testualmente afferma la difesa pubblica – «l'adozione della cosiddetta analisi del rischio è criterio già ricorrente nella prassi amministrativa (soprattutto commissariale) sicché vengono meno, con il carattere innovativo della disposizione, le ragioni sostanziali di un'opposizione preconcepita al sistema che il legislatore nazionale ha inteso generalizzare».

Anche la censura mossa dalla Regione ricorrente al comma 7 del citato articolo 242 per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., sarebbe infondata.

Il legislatore delegato, infatti, con la disposizione impugnata, non è venuto a fissare un limite massimo alle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica, così violando principi comunitari (specificamente, il principio «chi inquina paga»), né a determinare un aggravio degli oneri a carico della finanza pubblica ed una riduzione della tutela in materia ambientale in via indiretta. Questi, utilizzando una misura percentuale, avrebbe solamente stabilito quali rapporti devono sussistere «tra amministrazione e privato in sede di richiesta di garanzie, ancorando il potere pubblico ad un parametro significativo e quindi ragionevole».

Infine, con riguardo all'art. 252, commi 3 e 4, impugnato dalla ricorrente, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., poiché non prevederebbe un'adeguata partecipazione regionale ai fini della perimetrazione e dell'approvazione della bonifica dei progetti dei siti di interesse nazionale, la difesa erariale Ritiene che anche le censure riferite a dette norme sarebbero non fondate.

Infatti, ferma restando – a parere dell'Avvocatura – la considerazione che un'intesa forte sarebbe difficile da attuare concretamente e «foriera di soluzioni spesso non trasparenti», si dovrebbe anche tener presente che «se i siti da bonificare sono qualificati d'interesse nazionale, se le risorse sono esclusivamente statali, l'audizione attenta nell'am-



bito del procedimento amministrativo di tutti i soggetti interessati consente il raccordo con la realtà regionale e locale, lasciando tuttavia la responsabilità unitaria dell'intervento alla sola autorità chiamata a provvedere».

3.6. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, chiedendo, relativamente agli articoli 240, comma 1, lettera b), e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accoglimento delle questioni, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla ricorrente e riservandosi di ulteriormente illustrare le ragioni e i contenuti dell'intervento.

3.7. — In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato memoria nella quale – con riferimento agli articoli censurati – ribadisce l'interesse a coltivare il ricorso, dal momento che l'intervenuto d.lgs. n. 4 del 2008, correttivo del precedente d.lgs. n. 152 del 2006, non ha inciso l'ambito normativo riferibile alle disposizioni in esame e non ha, quindi, apportato significative modifiche in proposito.

La difesa regionale insiste, altresì, per l'accoglimento del ricorso proposto, richiamandosi ai motivi di censura svolti nel medesimo.

3.8. — In prossimità dell'udienza, ha depositato memoria l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, relativamente agli articoli 240, comma 1, lettera b), e 242, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, insistendo per l'accoglimento delle questioni.

4. — La Regione Piemonte ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242, 246 e 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli articoli 3, 76, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione.

Quanto all'art. 238 che, come si è detto, disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte lamenta il carattere innovativo della nuova disciplina in contrasto con quanto previsto dalla legge di delega. In particolare rileva che l'art. 1, comma 9, lettera a), della legge di delega n. 308 del 2004, individuava il criterio di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante una più razionale definizione dell'istituto» mentre il d.lgs. n. 152 del 2006 non si è limitato a modificare la preesistente disciplina della tariffa ma ha abrogato l'intero disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, introducendo «rilevanti elementi innovativi circa i presupposti per l'applicazione».

Per la Regione Piemonte l'art. 238 violerebbe anche il principio comunitario «chi inquina paga» a causa dell'introduzione di indicatori per la determinazione della tariffa, come il richiamo ad indici reddituali, del tutto indipendenti dalla mera produzione dei rifiuti. Inoltre altri indici, quali l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario, evidenzerebbero la natura tributaria della tariffa, con una sensibile divaricazione tra il *quantum* pagato e il grado di fruizione del servizio pubblico in violazione del citato principio «chi inquina paga» e con l'ulteriore conseguenza di accentuare la difficoltà degli Enti regionali e locali nella programmazione e gestione dei servizi in relazione al finanziamento degli stessi.

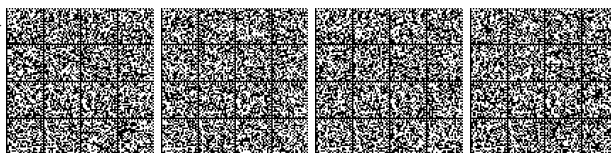
4.1. — Anche con riferimento alla disciplina della bonifica dei siti contaminati la Regione Piemonte rileva la presenza di numerose innovazioni, «sia nelle disposizioni di definizioni sia nella regolamentazione di procedure, che modificano notevolmente l'impianto giuridico già costituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 senza supporto nelle previsioni della legge di delega».

In particolare, a parere della ricorrente, l'art. 240 introduce una definizione della «messa in sicurezza operativa» che, anziché consentire un'appropriata organizzazione che contemperi l'attuazione degli interventi con la prosecuzione dell'attività produttiva secondo un piano operativo eventualmente concordato, finisce per procrastinare a tempo indeterminato gli interventi fino a quando l'attività verrà dismessa.

La Regione Piemonte ritiene, inoltre, che l'art. 242 modifichi «integralmente tutto il precedente impianto di competenze eliminando “l'incardinamento” degli interventi in primo luogo nei comuni territorialmente interessati in violazione del principio di sussidiarietà». Con la conseguenza che per operare secondo il sistema prefigurato si renderebbero necessari dei mutamenti organizzativi che paralizzerebbero l'attività. La nuova organizzazione, tra l'altro, sarebbe più lenta e meno efficace per l'impossibilità di una verifica immediata sugli eventi di contaminazione attuabile invece a livello comunale.

La definizione delle procedure si presenterebbe estremamente dettagliata con difetti di coordinamento e con una complessità procedimentale senza alcuna giustificazione finendo in definitiva per ostacolare un intervento dell'autorità pubblica tempestivo e specifico. Vi sarebbero inoltre non poche incongruenze in relazione alle disposizioni degli articoli 244 e 245 ed a quelle della Parte sesta riguardanti le azioni di prevenzione e di riparazione del danno ambientale.

L'art. 246 è censurato dalla Regione Piemonte in quanto «prevede incongruamente il ricorso obbligatorio ad accordi di programma che i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi di bonifica hanno “diritto di stipulare” con l'amministrazione competente».



Infine la Regione lamenta che, in materia di interventi di interesse nazionale, l'art. 252 abbia eliminato l'intesa con la Regione territorialmente competente in ordine alla definizione ed approvazione del progetto di intervento.

L'esclusione della codeterminazione con la Regione sarebbe priva di giustificazione ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, considerando la natura degli interventi di interesse nazionale che riguardano vaste porzioni territoriali ed hanno rilevante impatto socio-economico.

4.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso.

4.3. — Sono, altresì, intervenuti nel giudizio la Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l.; la Biomasse Italia s.p.a.; l'Ital Green Energy s.r.l. e l'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a., tutte quante chiedendo il rigetto del ricorso.

5. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 238 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli articoli 76, 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione.

5.1. — La ricorrente premette che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004, l'art. 238 è venuto a ridisciplinare integralmente la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, trasformandola anche "concettualmente".

Infatti, prosegue la Regione ricorrente, l'articolo censurato, abrogando la precedente disciplina contenuta nel cosiddetto «decreto Ronchi», stabilisce che la «tassa» sui rifiuti sia, ora, «commisurata su indici quali l'estensione dei locali detenuti e indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), anziché sul parametro della effettiva produzione dei rifiuti, come sarebbe corrispondente al principio comunitario «chi inquina paga»; in tal modo resterebbe del tutto in ombra la natura di «tariffa» commisurata quale corrispettivo della prestazione di un servizio.

Inoltre, «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» sarebbero determinati, al comma 6, da un regolamento ministeriale da emanarsi «sentita» la Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, la normativa statale e, *in primis*, la espressa attribuzione di poteri normativi ministeriali, sovraordinati a quelli delle Regioni (già esercitati dalla Regione ricorrente in base a quanto disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani»), viola, altresì, la competenza legislativa spettante alle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., «in quanto strettamente correlata alla disciplina e alla politica dei servizi pubblici locali, nonché il riparto della potestà regolamentare fissato dall'art. 117, sesto comma».

Il metodo tariffario – prosegue la Regione ricorrente – si deve ritenere «componente connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti)» e, come tale, sicuramente di spettanza regionale. Conseguentemente, non sembra essere competenza statale quella di determinare i componenti di costo della tariffa, dal momento che la politica di regolazione e di organizzazione del servizio pubblico locale, afferente alla gestione dei rifiuti, è demandata alla cura regionale che, anche attraverso il metodo tariffario, può perseguire precise scelte in materia.

A riprova del fatto che non si riscontrerebbe alcuna base costituzionale che consenta allo Stato di avocare a sé tali determinazioni, la ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia rigettato l'impugnazione proposta dal Governo avverso la legge regionale dell'Emilia-Romagna, disciplinante il metodo tariffario regionale sul servizio idrico (legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali»), proprio in relazione alla rilevata insufficienza di argomentazioni addotte a sostegno di una competenza statale in materia (sentenza n. 335 del 2005).

Inoltre, sempre secondo la difesa regionale, la norma denunciata non terrebbe conto del riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni fissato dall'art. 117, comma quarto, Cost., in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, rientrante nella competenza legislativa regionale (con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, commi primo e secondo, Cost.), nonché – si ribadisce – oltrepasserebbe anche l'oggetto e i limiti della delega. La disciplina tariffaria del servizio, così ridisciplinata, difatti, non trova fondamento nell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che si occupa della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», non già del regime tariffario di un servizio pubblico.

Infine, il comma 5 del citato articolo, non garantirebbe l'integrale copertura dei costi del servizio nei primi quattro anni successivi all'emanazione del regolamento ministeriale; ciò si rifletterebbe sull'equilibrio finanziario, sul buon andamento e sulla qualità di servizi essenziali per la collettività.



5.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente, ma non svolgendo alcuna deduzione sulla norma qui censurata.

5.3. — In prossimità dell'udienza, la Regione ha depositato memoria in cui, facendo presente la complessità della natura giuridica della tariffa per i rifiuti, tale da coinvolgere sia tematiche di carattere tributario, sia tematiche legate alla corrispettività della prestazione per un servizio reso, insiste nelle censure relative tanto alla violazione della delega che alla violazione del principio di leale collaborazione.

6. — La Regione Liguria, ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli articoli 3, 76, 117, e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Con successivo atto depositato in data 28 aprile 2009, la Regione Liguria «considerate anche le modifiche apportate e sulla base della delibera della Giunta regionale 16 aprile 2009, n. 860» ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso con riferimento, fra l'altro, a tutte le norme oggetto del presente giudizio (articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257).

7. — La Regione Marche ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 117, 118 e 119.

7.1. — Per quanto riguarda l'art. 238 la ricorrente censura l'attribuzione al Ministero dell'Ambiente di competenze attuative, anche mediante poteri regolamentari, in una materia quale «i servizi pubblici locali» di competenza propria delle regioni. A tale proposito la ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006.

Secondo la Regione la norma impugnata, oltre a comportare una violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale», si porrebbe in contrasto anche con l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., che garantisce l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni.

7.2. — La Regione Marche ritiene, altresì, che il rinvio all'approvazione di un regolamento operato dall'art. 241 per la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento impedisce di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse con conseguente violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. In proposito la ricorrente ricorda che, sebbene una tale disposizione fosse presente anche nel «decreto Ronchi», ad oggi non si è avuta l'emanazione di tale regolamento, con gravi pregiudizi per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio.

7.3. — Le censure della Regione Marche si estendono anche agli articoli 240 e 242 che introdurrebbero disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti nonché con i criteri dettati dalla legge delega.

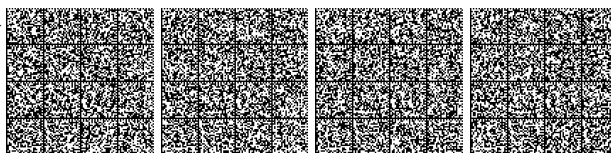
La nuova normativa, secondo la ricorrente, comporterebbe, oltre a un minor rigore nella tutela ambientale, anche una compressione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

In particolare, la Regione contesta l'art. 242 nella parte in cui stabilisce che la procedura di analisi del rischio, cui è subordinato l'obbligo di bonifica per il soggetto inquinatore, sia svolta secondo le procedure descritte dall'Allegato 1 alla Parte quarta del decreto e rimessa allo stesso soggetto che ha inquinato. In base a tale Allegato 1, infatti, l'analisi del rischio sito specifica, finalizzata alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio, sarebbe ancorata a parametri del tutto incerti e non oggettivi, derivandone per l'inquinatore la possibilità di effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la successiva fase di bonifica.

In altri termini, l'art. 242 demanderebbe al responsabile dell'inquinamento, previo svolgimento, nelle zone interessate dalla contaminazione, di un'indagine preliminare «sui parametri oggetto dell'inquinamento», la valutazione del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione e, conseguentemente, la valutazione se provvedere al ripristino della zona contaminata, oppure dare immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Secondo la Regione tale disciplina si porrebbe in aperto contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli dall'inquinamento, dal momento che, a fronte dell'inquinamento di un sito, demanderebbe alla discrezionalità dell'inquinatore la scelta della procedura più appropriata al caso di specie. Sarebbero così violati il principio comunitario «chi inquina paga» nonché i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Infine risulterebbero violati anche gli articoli 117 e 118 della Costituzione, in quanto l'amministrazione competente, in caso di disaccordo con l'analisi prodotta dal soggetto, sarebbe posta di fronte alla scelta di procedere d'ufficio alla bonifica del sito, con ben poche probabilità di recuperare le spese sostenute, anche in via giudiziaria, ovvero di non procedere alla bonifica, con gravi ripercussioni sul territorio e sulla tutela della salute dei cittadini.



Considerazioni analoghe varrebbero, secondo la ricorrente, anche con riferimento all'art. 240, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che nelle ipotesi in cui un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione «queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati». Questa specificazione determinerebbe gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, con evidenti gravi ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul governo del territorio.

7.4. — Il comma 7 dell'art. 242 è oggetto di autonoma censura da parte della Regione Marche in quanto, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti inquinati, prevede un limite massimo, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato per l'intervento, per l'entità della garanzia che le Regioni devono chiedere con il provvedimento di autorizzazione alla bonifica ambientale.

Secondo la ricorrente, la previsione di un tale limite costituirebbe una norma di dettaglio incompatibile con le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e servizi pubblici in violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost., oltre che del principio comunitario «chi inquina paga», dal momento che consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non garantire in pieno per la bonifica del sito.

In particolare, risulterebbero violati i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali il nuovo testo unico doveva, da un lato dare «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza»; e, dall'altro, affermare i «principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali» e il principio «chi inquina paga».

Il comma 7 dell'art. 242 sarebbe in contrasto anche con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c) ed i) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali la nuova disciplina non avrebbe dovuto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ed inoltre avrebbe dovuto assicurare una più efficace tutela in materia ambientale «anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabilite dalla legge».

7.5. — La ricorrente ritiene, infine, che l'art. 252, che disciplina i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, nei commi 3 e 4, si ponga in contrasto con gli articoli 117 e 118 cost. in quanto non prevede l'intesa ai fini della perimetrazione e dell'approvazione delle procedure di bonifica, attività che comunque si ripercuotono sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio. In tal senso la Regione evidenzia che la perimetrazione e l'approvazione delle procedure di bonifica vincolano la destinazione urbanistica dei siti di interesse nazionale senza alcun intervento delle Regioni.

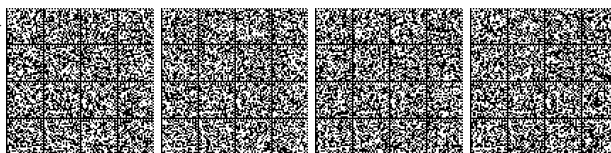
La norma citata per la sua interconnessione con profili e tematiche di competenza regionale contrasterebbe con il principio di leale collaborazione prevedendo un intervento del Ministero dell'ambiente, senza un contestuale coinvolgimento delle Regioni o della conferenza Stato-Regioni, in materie quali «tutela della salute» e «governo del territorio».

La Regione richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005 con la quale si è affermato che «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgono, attraverso opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303/2003)».

7.6. — In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso insistendo nella richiesta di declaratoria di incostituzionalità in ordine a tutte le norme censurate.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche, con distinti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile



2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato, tra gli altri, gli articoli da 217 a 226, da 233 a 236, 238, da 239 a 253 e 265, nonché l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006; la Regione Toscana, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242 e 252; la Regione Piemonte, a sua volta, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242, 246 e 252; la Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, l'art. 238; la Regione Liguria, tra gli altri, gli articoli 240, da 242 a 244, 246, 252 e 257; la Regione Marche, infine, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252.

Le questioni concernenti le norme impugunate possono essere suddivise in quattro gruppi: il primo, relativo agli articoli da 217 a 226 – impugnato dalla sola Regione Calabria – attiene alla normativa in materia di gestione degli imballaggi; il secondo gruppo – anch'esso impugnato solo dalla Regione Calabria – comprendente gli articoli da 233 a 236, ha ad oggetto la disciplina relativa ai Consorzi nazionali per la gestione di particolari tipi di rifiuti; il terzo gruppo riguarda il solo art. 238, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è stato censurato da tutte le Regioni ricorrenti; il quarto gruppo – censurato da tutte le Regioni sopraindicate, ad esclusione dell'Emilia-Romagna – infine, concerne gli articoli da 239 a 253 che trattano la materia della bonifica dei siti contaminati. Da ultimo è impugnato dalla sola Regione Calabria l'art. 265, comma 3, in tema di promozione della ricerca in materia di bonifica ambientale.

Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Toscana, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza delle censure.

Con riferimento al medesimo ricorso, nonché a quello proposto dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, è, altresì, intervenuta in giudizio la Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, sostenendo le richieste delle parti ricorrenti.

Infine, riguardo al solo ricorso della Regione Piemonte sono intervenute, chiedendone il rigetto, la Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l.; la Biomasse Italia s.p.a.; l'Ital Green Energy s.r.l. e l'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.

2. — Stante la connessione esistente tra i predetti ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, la quale avrà ad oggetto esclusivamente le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sopra indicate, essendo riservata ad altre decisioni la valutazione delle restanti questioni sollevate coi medesimi ricorsi dalle sopraindicate Regioni.

2.1. — Deve, preliminarmente, darsi atto che questa Corte con la sentenza n. 225 del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricordate Regioni con i ricorsi ora in esame nei riguardi dell'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006.

Deve, inoltre, in questa sede ribadirsi l'inammissibilità degli interventi spiegati, già dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, poiché, come da sua costante giurisprudenza, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammissibile l'intervento di soggetti non titolari di potestà legislativa, «fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo sentenza n. 405 del 2008).

2.2. — Sempre preliminarmente, deve, altresì, darsi atto che la Regione Liguria, con atto depositato in data 28 aprile 2009, ha dichiarato, giusta deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2009, n. 860, di rinunciare espressamente al ricorso relativamente alle disposizioni legislative oggetto del presente giudizio.

La mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rende non necessaria l'accettazione della rinuncia, sicché, limitatamente a quanto dedotto dalla Regione Liguria, può immediatamente dichiararsi la estinzione del processo.

2.3. — Infine, riguardo ai profili di carattere preliminare, deve darsi atto che, salvo quanto successivamente si preciserà relativamente alla impugnazione dell'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006, le modifiche normative apportate, successivamente alla proposizione dei singoli ricorsi, al testo delle disposizioni impugunate a seguito della entrata in vigore dei relativi decreti legislativi correttivi, non hanno comportato alcun effetto sui presenti giudizi, stante la loro assoluta marginalità ed avendo le Regioni, ad esclusione della Liguria, dichiarato di insistere nelle rispettive conclusioni.

3. — Passando ad esaminare le censure formulate riguardo al primo gruppo di norme, avente ad oggetto la disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, questa Corte osserva che la Regione Calabria ha impugnato unitariamente le disposizioni normative contenute negli articoli che vanno dal 217 al 226, e, in via subordinata rispetto alla precedente doglianza, per motivi diversi e *singulatim*, talune delle disposizioni normative comprese fra quelle testé citate.



3.1. — In particolare, la Regione Calabria ha censurato nella loro totalità gli articoli da 217 a 226 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché essi – in ispecie là dove disciplinano complessivamente il tema degli imballaggi, dettando le regole applicabili ai consorzi per la gestione di questi e dei loro rifiuti – collocandosi nel punto di intersezione fra varie competenze, parte attribuite alle Regioni e parte attribuite allo Stato, si porrebbero in contrasto col principio di leale collaborazione, essendo stati adottati tramite un procedimento non rispettoso di tale principio.

La censura non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, già ha più volte chiarito che le tematiche afferenti al rispetto delle procedure di leale collaborazione esulano dalla materia relativa al procedimento di produzione normativa di rango primario (fra le ultime, sentenze n. 371 e n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007).

3.2. — Quanto alle censure riferite a norme specifiche, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 221, commi da 4 a 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, là dove si ritenesse che, nel disciplinare gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi, la disposizione ivi contenuta sia afferente alla materia della tutela dell'ambiente, essa, stante la naturale trasversalità di tale materia, violerebbe le competenze delle Regioni volte alla valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive.

La censura, data la sua genericità, è inammissibile.

La Regione ricorrente, onde consentire uno scrutinio nel merito della sua censura, avrebbe dovuto, quantomeno, specificare quale era, a suo avviso, il parametro costituzionale che assumeva essere stato violato e in che cosa tale violazione si fosse realizzata, non risultando evidentemente idoneo a tal fine l'indeterminato richiamo a competenze regionali aventi ad oggetto la valorizzazione delle singole peculiarità territoriali e produttive.

3.3. — Parimenti inammissibili sono le censure mosse dalla Regione all'art. 222 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede quali siano gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Secondo la Regione la norma, in quanto applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, senza differenziare fra quelle statali e quelle sub-statali, sarebbe in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché inciderebbe sulla materia, di competenza regionale residuale, della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici. In via subordinata, sempre secondo la Regione, la disposizione sarebbe viziata in quanto, al comma 2, detta una disciplina di carattere minuzioso, tale da non potersi ricondurre alla fissazione di un livello, così violando la competenza regionale.

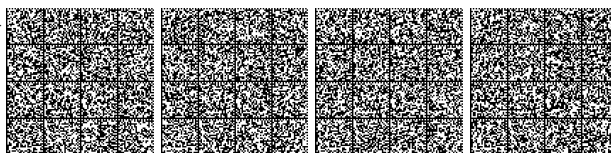
Anche in questo caso la genericità delle due censure – dato che non è stata indicata la materia cui specificamente assegnare la disciplina impugnata né è stato chiarito in che modo sarebbe violata la competenza regionale – impedisce che possa avere ingresso lo scrutinio di merito dovendo essere esclusa la loro ammissibilità.

3.4. — Analoga conclusione vale per ciò che concerne il successivo art. 223 del d.lgs. n. 152; infatti, anche in questo caso, la censura formulata dalla Regione Calabria – secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme – è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale.

3.5. — La Regione Calabria formula, peraltro, a carico dello stesso art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006, altre due censure di illegittimità costituzionale.

In base alla prima, esso, in quanto prevede che i consorzi per il recupero ed il riciclo degli imballaggi siano strutturati su base nazionale, sarebbe in contrasto col principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., poiché, data la struttura nazionale dei detti consorzi e il fatto che il loro statuto debba essere approvato dal Ministro dell'ambiente sulla base di uno schema predisposto di concerto con quello delle attività produttive, rimarrebbero prive di considerazione e del tutto ignorate le «istanze regionali». In base alla seconda censura, la previsione della struttura nazionale dei ricordati consorzi violerebbe l'art. 76 Cost., dato il mancato rispetto di quanto previsto in sede di conferimento di delega legislativa, poiché l'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), impone al legislatore delegato di conformarsi al contenuto del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Quest'ultimo, a sua volta, prevede il rispetto di quanto contenuto nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che, nel disciplinare i consorzi in materia di imballaggi, non ne imporrebbe la dimensione nazionale.

Tali censure non sono fondate.



Quanto alla prima, deve osservarsi che è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, cost. – il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato – che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che Ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in esame, quindi, la scelta di attribuire a consorzi nazionali «le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti [...] risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffuso e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale» (sentenza n. 235 del 2009).

Quanto alla seconda censura, a prescindere da quanto ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, in ordine alla stessa applicabilità dei contenuti di tale decreto legislativo come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004, si osserva che l'art. 40 del d.lgs. n. 22 del 1997 – disposizione il cui contenuto, secondo la Regione Calabria, sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente «compressione dei poteri regionali» – nel prevedere la costituzione di «un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio», evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione che, di conseguenza, non può, per tale motivo, essere ritenuta adottata in violazione della delega legislativa.

3.6. — Non fondate sono anche le due censure mosse dalla Regione Calabria all'art. 224 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi.

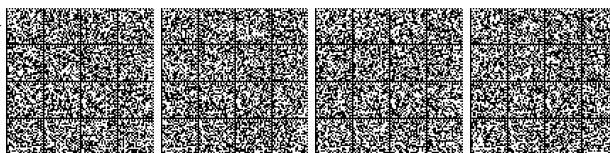
Secondo la ricorrente Regione, infatti, la concentrazione in tale Consorzio di tutte le funzioni elencate nelle lettere da a) ad m) del comma 3 del predetto art. 224 si porrebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà, dovendosi riconoscere che, essendo il livello di governo regionale quello «maggiormente rispondente» al proficuo esercizio della attività di gestione delle ricordate funzioni, il Consorzio nazionale dovrebbe essere affiancato da Consorzi regionali. In via subordinata, la disposizione sarebbe, comunque, illegittima nella parte in cui, nuovamente in violazione del principio di sussidiarietà, non consente alle Regioni di creare propri Consorzi, i quali esercitino le funzioni che possono essere svolte a livello regionale.

Anche in questo caso deve Osservarsi che la disciplina ora in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», consente di rinvenire, per le ragioni già precedentemente esposte, quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.

4. — Per ciò che concerne il secondo gruppo di norme, deve evidenziarsi che le censure riguardanti gli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006 – aventi ad oggetto la costituzione, già parzialmente disciplinata dallo stesso d.lgs. n. 22 del 1997 agli articoli 47 e 48, di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti – stante la loro sostanziale omogeneità, possono essere congiuntamente trattate.

4.1. — La Regione Calabria si duole, non diversamente da quanto aveva fatto con riferimento all'art. 224, del fatto che il legislatore delegato, nel disciplinare le funzioni attribuite dalle sopraindicate norme, rispettivamente, ai Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, ai Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e ai Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, abbia concentrato in essi l'integralità delle funzioni amministrative. Anche in questo caso, infatti, la Regione lamenta il fatto che la struttura nazionale dei richiamati Consorzi (struttura nazionale, che, come vedremo, è, peraltro, stata accentuata dal legislatore con l'adozione del decreto legislativo “correttivo” 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»), è tale da compromettere il principio di sussidiarietà, essendo il livello di governo regionale quello più rispondente al miglior esercizio delle attività disciplinate dalle norme sopraindicate; violazione neppure emendata attraverso la previsione della possibilità della costituzione di Consorzi regionali che possano esercitare almeno talune delle funzioni di cui alle disposizioni impugunate a livello regionale.

Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, questa Corte rileva che la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la com-



potenza esclusiva statale, consente di rinvenire ancora una volta quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.

A tale proposito è il caso di osservare che, mentre il legislatore del d.lgs. n. 152 del 2006, pur affermando la necessaria dimensione nazionale dei Consorzi in discorso, aveva previsto che gli operatori della rispettiva filiera produttiva potessero costituire «uno o più consorzi» per ciascuna delle diverse tipologie di rifiuti indicati dalle predette disposizioni legislative, in sede di adozione del decreto legislativo «correttivo» n. 4 del 2008 – proprio al fine di meglio tutelare le esigenze di coordinamento che stanno alla base della scelta della dimensione nazionale dei detti Consorzi – ha espunto la facoltà di costituzione di una pluralità di Consorzi, prevedendo, invece, che, per ciascuna delle categorie di rifiuti, così come accorpate dagli articoli 233, 234 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia costituito un solo Consorzio nazionale.

4.2. — Discorso diverso, invece, va fatto per ciò che concerne la impugnazione dell'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006: tale norma che, con contenuti sostanzialmente identici a quelli degli articoli 233, 234 e 236, dettava la disciplina dei Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, è stata espressamente abrogata dall'art. 29, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE). Di ciò dà formalmente atto la ricorrente Regione Calabria, la quale, ponendo in luce i diversi effetti di questa sopravvenienza normativa rispetto a quelli che, in maniera decisamente più marginale, hanno interessato gli articoli 233, 234 e 236, ha chiaramente manifestato, così come peraltro testualmente esplicitato in sede di discussione orale del ricorso, di non avere più interesse all'impugnazione delle norme.

Limitatamente, perciò, alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 235 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché tale norma è stata espressamente abrogata successivamente alla proposizione del ricorso della Regione Calabria e poiché non risulta che la stessa abbia avuto applicazione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

5. — Il terzo gruppo di questioni è sollevato, come detto, da tutte le ricorrenti, le quali hanno impugnato l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

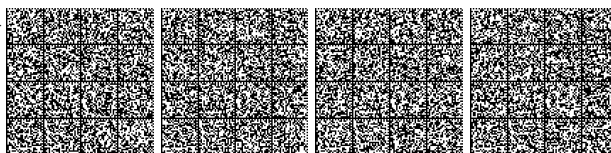
5.1. — La Regione Calabria lamenta, in particolare, che il comma 6 del citato art. 238, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre, con apposito regolamento, «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» per la gestione dei rifiuti urbani, violerebbe l'art. 117, sesto comma, cost. e il principio di leale collaborazione in quanto, pur in presenza di molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, assegna allo Stato una potestà regolamentare in una materia non di sua esclusiva competenza e prevede che il citato regolamento del Ministro dell'ambiente sia emanato, di concerto con quello delle attività produttive, «sentita» la Conferenza Stato-Regioni e non «d'intesa» con quest'ultima.

5.2. — La Regione Toscana, a sua volta, impugna i commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, nello stabilire (comma 3) le modalità e i criteri della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, nel disciplinare le competenze attuative, e nel riconoscere poteri normativi al Ministro dell'ambiente e del territorio e al Ministro delle attività produttive (commi dal 6 al 10) violerebbero gli articoli 117, 118 e 119 cost. In particolare, attraverso i vari poteri loro riconosciuti dalle citate disposizioni, i richiamati Ministri si andrebbero «illegittimamente a ingerire nella competenza legislativa propria delle Regioni in materia di servizi pubblici locali, [...] nonché nell'autonomia finanziaria regionale, perché incidenti su un'entrata la cui disciplina ricad[rebbe] nella competenza regionale» e, per altro verso, mancherebbe la previsione dell'intesa con la Regione, che sarebbe necessaria ogni qualvolta il legislatore nazionale interviene in una materia in cui gli interessi della tutela ambientale si sovrappongono a quelli della tutela del territorio e della tutela della salute.

5.3. — L'art. 238 è impugnato anche dalla Regione Piemonte, che lamenta la violazione dell'art. 76 cost. in quanto la norma sarebbe in contrasto con il principio e il criterio direttivo fissato dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004, secondo il quale si deve «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani anche mediante una più razionale definizione dell'istituto».

Secondo la Regione Piemonte il legislatore, in violazione della legge delega, non si sarebbe limitato a modificare la preesistente disciplina della tariffa, ma avrebbe abrogato l'intero disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 che, precedentemente, la disciplinava, introducendo «rilevanti elementi innovativi circa i presupposti per l'applicazione».

Inoltre, risulterebbe violato anche il principio comunitario «chi inquina paga», contenuto nel trattato istitutivo della Comunità europea e nella direttiva 75/442/CEE, perché alcuni indici, quali l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario (art. 3-bis della legge n. 248 del 2005), l'introduzione di indicatori sganciati dalla mera produzione dei rifiuti e l'inserimento di un richiamo ad indici reddituali, evidenzerebbero la natura tributaria della tariffa, con una sensibile divaricazione tra il *quantum* pagato e il grado di fruizione del servizio pubblico, con l'ulteriore conseguenza



di accentuare la difficoltà degli enti regionali e locali nella programmazione e gestione dei servizi in relazione al finanziamento degli stessi.

5.4. — Analoghe censure vengono svolte dalla Regione Emilia Romagna secondo la quale l'art. 238 violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto – abrogando la precedente disciplina contenuta nel cosiddetto «decreto Ronchi» e stabilendo che la «tassa» sui rifiuti sia ora «commisurata su indici quali l'estensione dei locali detenuti e indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), anziché sul parametro della effettiva produzione dei rifiuti, secondo il principio comunitario «chi inquina paga» – eccederebbe i limiti della delega (ex art. 1, comma 9, lettera a, della legge delega n. 308 del 2004).

A parere della Regione Emilia-Romagna, la norma in esame violerebbe anche gli articoli 117, quarto e sesto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa» (comma 5) siano determinati da un regolamento ministeriale da emanarsi «sentita» la Conferenza Stato-Regioni (comma 6).

5.5. — L'art. 238, infine, è censurato anche dalla Regione Marche perché, nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le competenze attuative mediante poteri regolamentari attribuiti al Ministro dell'ambiente, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., che riserva alle Regioni la disciplina dei servizi pubblici locali, e l'art. 119, primo e secondo comma, Cost., che garantisce l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni incidendo «su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale».

6. — La questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna relativamente ai commi 5 e 6 dell'art. 238 del d.lgs. 152 del 2006 è inammissibile.

Nella delibera della Giunta, infatti, viene censurato l'art. 238 limitatamente ai commi 1 e 2.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata corrispondenza tra le norme impugnate con il ricorso e quelle oggetto della delibera di autorizzazione all'impugnazione ne determina l'inammissibilità (sentenza n. 387 del 2008; sentenze nn. 64 e 275 del 2007).

7. — Le restanti censure – sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche – relative all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina, come si è detto, la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in sostituzione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, non sono fondate.

7.1. — La prima delle censure innanzi riportate, relativa alla asserita violazione dell'art. 76 Cost., per avere il Governo adottato in sede di decretazione legislativa delegata una disciplina innovativa e non meramente ricognitiva, come avrebbe imposto la legge delega, non è fondata.

Con altra pronuncia di questa Corte (n. 225 del 2009) si è già precisato che il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004 attribuiva al legislatore delegato, tramite gli emanandi decreti legislativi, non solo il compito di procedere al «coordinamento» delle previgenti disposizioni, ma anche quello di provvedere al «riordino» e all'«integrazione» della normativa relativa ai settori elencati nello stesso comma 1. L'uso dei termini «riordino» e «integrazione» è sufficiente a consentire l'attuazione di interventi innovativi e non di sola ricognizione (vedi sentenza n. 225 del 2009).

La volontà del legislatore delegante di innovare la disciplina preesistente è, peraltro, confermata anche dalla lettura dei principi e criteri direttivi indicati nei successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge n. 308 del 2004, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente.

Con riferimento alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, deve aggiungersi che essa, oltretutto, costituisce attuazione diretta dell'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004 che prevede, tra i principi e criteri specifici della delega stessa, quello di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto». Essa è anche in linea con gli altri principi e criteri specifici quali «assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; [...] razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica».

7.2. — La questione relativa alla rivendicazione della competenza legislativa delle Regioni a regolamentare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non è fondata.

Deve, innanzitutto, tenersi presente che l'art. 238 del Codice dell'ambiente detta una disciplina che, pur mantenendo in parte il contenuto della normativa relativa alla tariffa di cui all'art. 49 del «decreto Ronchi», presenta caratteristiche parzialmente diverse.



A fronte dell'affermazione esplicita del legislatore delegato che, all'art. 238, ha testualmente previsto che la «tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio prestato», la natura della tariffa in esame non è ancora definita, riflettendosi necessariamente sulla stessa il dibattito che si è svolto sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997. La precedente giurisprudenza di legittimità riteneva, infatti, prevalente la natura impositiva della tariffa di igiene ambientale, negando che essa potesse costituire il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, e affermando, invece, che essa costituiva una forma di finanziamento del servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricavava, nel suo insieme, un beneficio (Cass. civ., sez. V, sent. n. 17526 del 2007; Cass. civ., sez. I, sent. n. 5297 del 2009).

È opportuno, al riguardo, evidenziare che solo con la recente sentenza n. 238 del 2009 si è posto fine alla incertezza interpretativa sulla natura della «tariffa» di cui all'art. 49 del «decreto Ronchi», chiarendone, alla luce delle risultanze cui la Corte di legittimità era pervenuta, il carattere tributario, ma non si è affrontata, in quanto estranea all'oggetto di tale giudizio, la questione della natura della diversa «tariffa» prevista dall'art. 238 del Codice dell'ambiente.

In questa sede, deve sottolinearsi che, a prescindere dalla qualificazione da riconoscersi alla nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, quanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario, non è possibile ricondurla ad alcun titolo competenzaale regionale.

Invero, qualora si volesse attribuire alla tariffa natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, l'art. 238 sarebbe inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

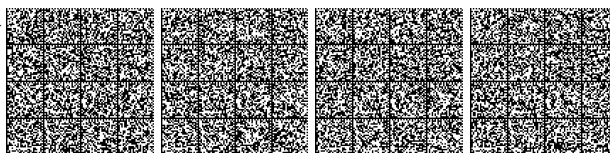
A tale proposito, questa Corte ha già affermato che la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici affidati in concessione, «allorché si renda necessario intervenire sui meccanismi contrattuali tra concessionario, da un lato, e imprese e utenti, dall'altro, ponendo limiti all'autonomia contrattuale», rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenza n. 51 del 2008). A ciò si aggiunga che la disciplina della tariffa presenta anche, come si è avuto modo di sottolineare nella citata sentenza, aspetti relativi alla tutela della concorrenza, perché alla sua determinazione provvede l'Autorità d'ambito, con la finalità di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità. Tale affermazione è ulteriormente confermata dall'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004 che, come già dianzi Osservato, pone tra i principi e criteri specifici della delega quelli di attuare «il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; [...nonché quelli di...] assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani».

Qualora, invece, si volesse qualificare la tariffa in esame come tributo, anche in questo caso si dovrebbe riconoscere la competenza esclusiva dello Stato, e, conseguentemente, l'impossibilità delle regioni di interferire con la legge statale che tale tariffa ha istituito.

Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Peraltro, questa Corte ha già affermato che, fino all'attuazione da parte del legislatore statale del nuovo disegno costituzionale, si deve ritenere preclusa alle Regioni «la potestà di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative anche nel dettaglio della disciplina dei tributi locali esistenti» (sentenza n. 37 del 2004).

È opportuno precisare che le sopraindicate conclusioni non vengono ad essere modificate dalla recente approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), posto che la citata normativa fissa principi e criteri direttivi che per mutare l'attuale impalcatura del sistema tributario hanno necessità di essere attuati attraverso un articolato percorso normativo che nella legge delega trova il suo fondamento.

Va osservato, infine, che la disciplina in esame rientra anche nella materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la determinazione della tariffa si inserisce in un complesso assetto normativo diretto, come si evince dalla stessa legge delega, ad «assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità», ed a «promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi», «promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale»; «assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata



dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani» (art. 1, comma 9, lettera *a*, della legge delega n. 308 del 2004).

7.3. — Le questioni relative alla violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., sollevate perché l'art. 238, pur in presenza dei molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, assegna alla Stato una potestà regolamentare, nonché per la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto per l'emanazione del regolamento non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non sono fondate.

Stante l'individuazione delle sopraindicate materie di competenza esclusiva statale tanto se si attribuisca alla tariffa la natura di corrispettivo quanto se le si riconosca la natura di tributo, spetta comunque allo Stato anche il potere regolamentare. Pertanto la forma di collaborazione individuata dal comma 6 dell'art. 238, che prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve ritenersi sufficiente. Tra l'altro, il regolamento fissa solo i criteri generali sulla base dei quali devono essere definite le componenti dei costi e deve essere determinata la tariffa, mentre la sua determinazione finale spetta alle autorità d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dovranno tener conto anche, ai sensi del comma 2, dei parametri relativi agli «indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».

7.4. — Infine, in riferimento alla violazione del principio comunitario «chi inquina paga», deve escludersi che da tale principio possa desumersi il divieto per gli Stati membri di istituire un tributo per la gestione dei rifiuti urbani o la preclusione di predisporre dei criteri di determinazione della tariffa che tengano conto anche dei parametri relativi all'estensione dei locali detenuti o agli indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

8. — Il quarto gruppo di norme censurate riguarda il titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

8.1. — In particolare, la Regione Calabria reitera la propria lamentela circa il carattere innovativo degli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 in violazione dell'art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa era finalizzata solo al «riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative» in vigore. Inoltre, a parere della Regione Calabria, il Governo avrebbe esorbitato dai limiti della delega, ponendo in essere norme che, «qualora previste ab origine come innovative, avrebbero richiesto un'assai più rilevante partecipazione delle Regioni nella loro fase formativa».

In via subordinata, la Regione Calabria lamenta che «molte disposizioni contenute negli articoli da 239 a 253» del d.lgs. n. 152 del 2006 contrasterebbero con l'art. 117 cost. in quanto nella diversità dei titoli competenziali interessati sarebbe prevalente la materia del «governo del territorio».

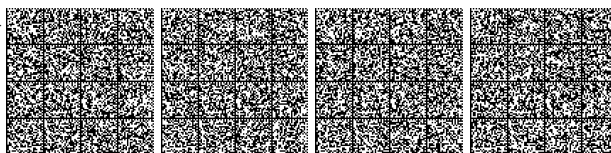
La Regione Calabria ha, altresì, impugnato l'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, nonché a quelli di emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento, sia adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. La ricorrente si duole del fatto che viene attribuito ad organi centrali un potere regolamentare in un ambito nel quale, oltre al concorso di diverse competenze trasversali e concorrenti, è riscontrabile la presenza della materia dell'«agricoltura» di competenza residuale regionale. Viene, quindi, lamentata sia la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., proprio a causa della allocazione in sede ministeriale del potere regolamentare, sia del principio di leale collaborazione, il quale sarebbe leso dal fatto che, in una materia in cui è coinvolta la loro competenza residuale, non è prevista neppure la partecipazione delle Regioni nel procedimento di formazione del citato regolamento.

La Regione impugna anche: l'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui regola con norme di dettaglio le procedure operative e amministrative per l'esecuzione delle opere di bonifica; l'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui specifica i comportamenti che le amministrazioni debbono assumere in caso di superamento dei valori di concentrazione soglia; l'art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si occupa delle modalità degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; l'art. 248 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui specifica le forme di controllo sulle opere eseguite; l'art. 249 e l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplinano le modalità semplificate di intervento nelle aree di ridotte dimensioni; l'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si occupa delle condizioni per l'intervento sostitutivo della pubblica amministrazione.

Le citate disposizioni, a parere della Regione, violerebbero l'art. 117 cost. in quanto, nella diversità dei titoli competenziali interessati, sarebbe prevalente la materia «governo del territorio» dal momento che il ripristino delle condizioni di salubrità dei siti si configura come attività qualificante del governo del suolo, del sottosuolo e delle acque.

In via ulteriormente subordinata, gli articoli 242, 244, 245, 248, e 249 del d.lgs. n. 152 del 2006, dato il loro carattere di norme di dettaglio, sarebbero in contrasto con l'art. 117 Cost., sussistendo una concorrenza di materie in senso stretto e non essendo possibile individuare una materia prevalente di competenza esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Calabria censura anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui prevede, al comma 3, che la perimetrazione dei siti di interesse nazionale soggetti a bonifica avvenga «sentiti» gli enti



territoriali e, al comma 4, nella parte in cui non prevede l'intesa sebbene essa fosse prevista dal comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, al cui rispetto era vincolato il legislatore delegato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998.

8.2. — La Regione Toscana impugna l'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo quest'ultima ricorrente, le norme citate, che disciplinano le procedure amministrative ed operative per la bonifica dei siti inquinati, demanderebbero, in caso di contaminazione di un sito, alla discrezionalità dell'inquinatore l'obbligo di bonifica, rimettendo alla sua volontà la scelta della procedura più adatta al caso di specie, in violazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettere b), e), f), ed h), della legge delega n. 308 del 2004, nonché del principio comunitario «chi inquina paga».

La Regione Toscana, ritiene, anche, che l'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitando il quantum delle garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi «in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento», sarebbe incompatibile con le competenze regionali nelle seguenti materie: tutela della salute, governo del territorio, e servizi pubblici; sarebbe, altresì, in contrasto sia con i principi comunitari di tutela ambientale – in particolare con il principio «chi inquina paga» – sia con i già richiamati principi e criteri direttivi di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, oltre che con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c), f) ed i) del citato comma 8. Tutto ciò in violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Infine, è impugnato l'art. 252, commi 3 e 4, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina i cosiddetti «siti di interesse nazionale» ai fini della bonifica, in quanto esso non prevede un'adeguata partecipazione regionale nella fase della perimetrazione e dell'approvazione dei progetti per la bonifica di tali siti.

8.3. — La Regione Piemonte impugna, in relazione all'art. 76 Cost., gli articoli 240, 242, 246 e 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché, essendo innovativi, si porrebbero in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 308 del 2004.

La Regione sopraindicata ritiene che l'art. 240 del citato decreto, nella parte in cui introduce una definizione della «messa in sicurezza operativa che anziché consentire un'appropriata organizzazione [...delle operazioni da effettuare...] finisce per procrastinare a tempo indeterminato gli interventi fino a quando l'attività verrà dismessa», sia del tutto irragionevole e che l'art. 242, nel modificare «integralmente tutto il precedente impianto di competenze eliminando l'incardinamento degli interventi in primo luogo nei comuni territorialmente interessati», oltre ad essere anch'esso del tutto irragionevole, violi il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Inoltre, a parere della ricorrente e con riferimento all'art. 246, sarebbe del tutto incongruo prevedere il ricorso obbligatorio ad accordi di programma che i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi di bonifica hanno «diritto di stipulare» con l'amministrazione competente.

La Regione Piemonte censura, infine, l'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, modificando le competenze in materia di interventi sui siti di interesse nazionale, non prevede un'adeguata partecipazione delle Regioni.

8.4. — La Regione Marche impugna, a sua volta, l'art. 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo la Regione, aver previsto che, nelle ipotesi in cui un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, «queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati», determina gravi incertezze sulle modalità di rilevamento dei valori di fondo e, conseguentemente, sui valori di riferimento, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli dall'inquinamento e con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, con evidenti gravi ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul governo del territorio.

La Regione Marche censura anche l'art. 241, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost., perché nel prevedere il cosiddetto «regolamento aree agricole» rimanderebbe a tempo indeterminato l'applicazione della disciplina della bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, impedendo di bonificare tali aree e di procedere al riutilizzo delle stesse, con grave pregiudizio per la tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio.

L'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, è, poi, impugnato dalla Regione Marche nella parte in cui subordina l'obbligo di bonifica, per il soggetto inquinatore, alla procedura di analisi del rischio che sarebbe ancorata a parametri del tutto incerti e non oggettivi, per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 Cost.

Secondo la Regione, sarebbero violate «le attribuzioni regionali in materia di tutela della salute e del governo del territorio in quanto l'inquinatore potrà effettuare un'analisi del rischio più favorevole ai propri interessi, evitando la



successiva fase di bonifica». Inoltre, demandare alla discrezionalità dell'inquinatore la scelta della procedura più appropriata sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria a tutela dei suoli e con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

La Regione Marche ritiene ancora che l'art. 242, comma 7, nella parte in cui prevede che le garanzie finanziarie, nel caso di provvedimento di autorizzazione alla bonifica ambientale, debbano essere prestate in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato per l'intervento, violerebbe gli articoli 76, 117 e 118 Cost.

In particolare, la disposizione impugnata costituirebbe una «norma di dettaglio incompatibile con le competenze regionali» in materia di tutela della salute, di governo del territorio e di disciplina dei servizi pubblici e si porrebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, dal momento che consentirebbe a chi ha procurato un inquinamento di non garantire in pieno la bonifica del sito, nonché contrasterebbe con i principi e criteri direttivi di cui alle lettere c) ed i) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004, secondo i quali la nuova disciplina non avrebbe dovuto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ed, inoltre, avrebbe dovuto assicurare una più efficace tutela in materia ambientale.

La ricorrente impugna anche l'art. 252, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non prevede l'intesa ai fini della perimetrazione e dell'approvazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale, attività che, comunque, si ripercuotono sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela della salute e governo del territorio.

9. — Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili, per genericità, le censure svolte dalla Regione Calabria, in via subordinata, in riferimento all'art. 117 Cost., relativamente agli articoli da 239 a 253 e dalla Regione Piemonte relativamente agli articoli 240, 242, 246 e 252.

Le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione quali delle disposizioni contenute negli articoli censurati ritenessero lesive delle proprie prerogative, stante anche il loro contenuto non omogeneo, e avrebbero dovuto esporre in modo più analitico le ragioni dell'impugnazione non limitandosi a invocare genericamente la lesione dei parametri evocati. La Regione Piemonte avrebbe dovuto dedurre la violazione di proprie competenze costituzionalmente garantite mentre, in alcuni casi (articoli 240 e 246) non indica neanche il parametro costituzionale violato.

9.1. — Le questioni sollevate dalla Regione Marche in relazione agli articoli 240, comma 1, lettera b), e all'art. 241 sono inammissibili.

La prima delle censure è del tutto generica, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

La seconda censura relativa all'art. 241, che disciplina la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, è inammissibile perché il *petitum* è oscuro e incerto. Dal tenore della censura sembrerebbe ricavarsi la volontà della Regione di ottenere l'immediata applicabilità della disciplina della bonifica anche ai siti contaminati a destinazione agricola senza attendere l'emanazione del regolamento. Tuttavia la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.

9.2. — Sempre in via preliminare, si deve evidenziare che le norme oggetto della presente impugnazione, ad eccezione dell'art. 242, comma 4, non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008. La modifica dell'art. 242, comma 4, intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 43-bis, del d.lgs. n. 4 del 2008, è del tutto influente ai fini del presente ricorso.

9.3. — La censura formulata dalla Regione Calabria, relativamente all'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 è fondata, limitatamente al profilo relativo alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

Osserva, infatti, questa Corte che, sebbene – come meglio si dirà in seguito – la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi, come si è anche di recente deciso, nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il «concerto».

Dato che, nel delineare il procedimento volto alla adozione del regolamento de quo, si è ritenuto opportuno valorizzare le implicazioni che la bonifica di tali siti ha con la materia dell'agricoltura, appare certamente in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni,



cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia.

Ritiene questa Corte che adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni sia quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. È evidente che la acquisizione di tale parere dovrà precedere il concerto degli altri organi statali.

9.4. — Le restanti censure non sono fondate.

Quanto alla violazione dell'art. 76 Cost. da parte degli articoli da 239 a 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 dedotta dalla Regione Calabria, già si è Osservato al precedente punto 7.1 che la legge delega consentiva, ed anzi in certi casi imponeva, la adozione di una nuova disciplina anche sostanzialmente innovativa rispetto alla precedente.

Questa Corte ha già inquadrato la disciplina della bonifica dei siti contaminati nell'ambito della materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), cost. (sentenza n. 214 del 2008). Ne consegue che le norme in esame rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato al quale spetta, anche con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati.

Devono pertanto ritenersi infondate le rivendicazioni delle Regioni di propri ambiti di competenza in relazione al governo del territorio e alla tutela della salute, così come la rivendicazione del potere regolamentare in materia.

9.5. — Le censure relative all'art. 242, commi 2, 3, 4, e 5, svolte dalle Regioni Marche e Toscana non sono fondate.

Le ricorrenti compiono una errata ricostruzione della disciplina introdotta dalle norme in oggetto dalla quale fanno discendere un potere discrezionale del soggetto inquinatore. In realtà l'art. 242, che modifica il precedente art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, introduce un complesso iter diretto a porre in capo al soggetto inquinatore l'obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato.

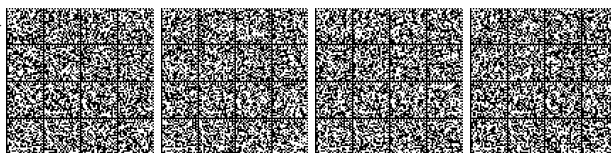
Tale procedimento è scandito da una prima fase che ha inizio al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, allorché il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, alle amministrazioni competenti.

Questo primo momento è necessariamente rimesso alla volontà del responsabile dell'inquinamento perché nell'immediatezza del verificarsi dell'evento potenzialmente lesivo egli è l'unico soggetto che certamente ne è a conoscenza. A questo proposito è bene ricordare che il legislatore ha sanzionato penalmente l'omessa comunicazione del verificarsi dell'evento potenzialmente lesivo da parte del soggetto responsabile (art. 257). In ogni caso, in mancanza della comunicazione, la contaminazione dovrà emergere mediante l'attività di vigilanza e controllo delle amministrazioni competenti.

Il pieno coinvolgimento delle amministrazioni competenti risulta in modo ancora più significativo nella fase successiva, in cui è previsto che esse controllino e verifichino l'attività del soggetto responsabile. Infatti, nella seconda fase, l'art. 242 prevede che il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolga, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provveda al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore. Tale attività di autocertificazione è sottoposta alla verifica e al controllo degli enti locali competenti entro il ristretto termine di quindici giorni.

Qualora il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione risulti invece superato, il responsabile dell'inquinamento deve immediatamente informare il Comune e la Provincia competente con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Tutte le successive fasi della procedura di bonifica devono essere approvate dalla Regione. Il piano di caratterizzazione deve essere presentato, nei successivi trenta giorni, alle amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente e, nei trenta giorni successivi, la Regione, convocata la conferenza di servizi, «autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative». Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).



Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi, convocata dalla Regione a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile – cui è dato un preavviso di almeno venti giorni – «approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso».

Se gli esiti dell'analisi di rischio sono positivi, in quanto dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso, la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia e alla Regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, nonché la frequenza e la durata del monitoraggio.

Se invece sono superate le soglie di concentrazione di rischio, il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, «approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento».

La procedura ora descritta rende palese l'erroneità del presupposto interpretativo delle ricorrenti, secondo il quale il responsabile dell'inquinamento può influire sull'esito dell'analisi di rischio e impedire l'avvio della procedura di bonifica. È, anche in questo caso, opportuno sottolineare che l'art. 257 sanziona penalmente il soggetto che cagiona l'inquinamento «se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti».

Inoltre, è altrettanto evidente che non vi è alcuna violazione dei principi e criteri direttivi contenuti alle lettere b) e h) del comma 8 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004 relativi al perseguimento «di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali», nonché alla «previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali».

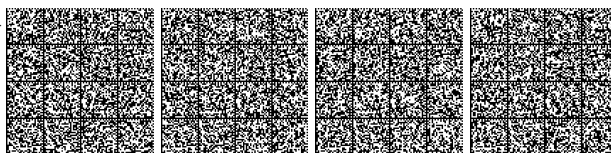
9.6. — Parimenti infondate sono le censure dalle Regioni Toscana e Marche rivolte all'art. 242, comma 7, nella parte in cui prevede un limite massimo, pari al cinquanta per cento del costo dell'intervento, per ciò che riguarda le garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del relativo progetto.

Dovendosi inquadrare la disciplina in esame nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 214 del 2008), ben può il legislatore statale prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna.

Quanto alla presunta violazione della legge delega, la disposizione in esame è pienamente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004. In particolare, laddove testualmente fra tali principi è indicato quello relativo a: «incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riutilizzo anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente». Essa non è, poi, certamente contraria al principio comunitario «chi inquina paga» di cui è, anzi, specifica attuazione, ed è, infine, conforme anche ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, lettere c), e), f) ed i), della legge delega.

La garanzia finanziaria, infatti, si colloca in un momento procedimentale che si potrebbe definire “virtuoso”, perché prevede un responsabile dell'inquinamento che si è già attivato e, svolte tutte le fasi preliminari di riduzione e contenimento del danno, ha presentato all'amministrazione un progetto esecutivo che quest'ultima deve approvare. Diversamente, nell'ipotesi del responsabile dell'inquinamento che si sottrae agli obblighi previsti dall'art. 242, trova applicazione la procedura di cui all'art. 250 che prevede l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alle operazioni di bonifica. In tale ipotesi gli strumenti di garanzia predisposti dal legislatore in favore dell'ente locale sono quelli di cui all'art. 253, primo fra tutti il privilegio speciale ex art. 2748 del codice civile sul terreno da bonificare.

10. — Riguardo, poi, all'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 – che regola le procedure di bonifica di una particolare categoria di siti inquinati, i cosiddetti siti «d'interesse nazionale», ai quali il legislatore ha ritenuto opportuno dedicare una disciplina, diversa da quella ordinaria, proprio in considerazione della loro peculiare caratteristica di essere portatori di quello che è stato qualificato un «interesse nazionale», il quale, in quanto tale, travalica l'ambito locale e



regionale – esso è stato impugnato dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, e Marche in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., e anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

10.1. — In particolare, la Regione Piemonte censura l'art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, modificando le competenze in materia di interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, viola il principio di leale collaborazione perchè elimina l'intesa con la Regione territorialmente competente in ordine alla definizione ed approvazione del progetto dell'intervento.

Della generica impugnazione della norma in relazione alla dedotta violazione dell'art. 76 cost. si è già trattato nel precedente punto 9.

L'esclusione della codeterminazione con la Regione, secondo la ricorrente, sarebbe priva di giustificazione ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, considerando la natura degli interventi di interesse nazionale, che riguardano vaste porzioni territoriali ed hanno rilevante impatto socio-economico, anche in considerazione del fatto che le norme della legge n. 426 del 1998, tuttora vigente, stabiliscono che per detti interventi siano le Regioni ad attribuire il finanziamento, che incongruamente esse dovrebbero disporre su progetti che non hanno esaminato ed approvato.

10.2. — Le Regioni Calabria, Toscana e Marche impugnano, invece, i commi 3 e 4 del citato articolo. L'uno, disciplina i criteri in base ai quali attuare la perimetrazione del sito di interesse nazionale (fase ulteriore rispetto a quella prevista dai precedenti commi 1 e 2 [non impugnati] consistente nell'individuazione del sito, la cui competenza spetta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede con decreto, d'intesa con le Regioni interessate), alla quale si provvede «sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili».

Il comma successivo, poi, introduce disposizioni in tema di bonifica di questi siti, prevedendo che la procedura sia la stessa che è prevista dall'art. 242 d.lgs. 152 del 2006, attribuendone, altresì, la competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – sentito il Ministero per le attività produttive – il quale può avvalersi, eventualmente, «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N. E.A, nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati».

Le ricorrenti lamentano che le disposizioni in oggetto non coinvolgono adeguatamente le Regioni, in quanto, non prevedendo l'intesa con esse ai fini della perimetrazione del sito e/o dell'approvazione della bonifica dei siti di interesse nazionale, si porrebbero in contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

Tale mancata previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, dunque, secondo le ricorrenti, lederebbe le competenze costituzionali riconosciute alle stesse in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché, per la Regione Toscana, «vincolerebbe la destinazione urbanistica del territorio dei siti d'interesse nazionale da bonificare, senza nessun intervento da parte delle Regioni interessate».

10.3. — La Regione Calabria ha, poi, censurato l'art. 252, limitatamente al comma 4, anche in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che tale disposizione – stabilendo che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», senza alcuna previsione di una intesa con la Regione territorialmente competente – si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di leale collaborazione, anche con l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004.

Esso, rinviando all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998, imporrebbe al legislatore delegato il rispetto della attribuzioni regionali fissate dal comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, e, conseguentemente, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale, l'intesa con la Regione territorialmente competente. La violazione dell'art. 76 da parte del legislatore delegato, pertanto, a parere della Regione ricorrente, ridurrebbe le competenze delle Regioni rispetto a quelle loro attribuite dalla precedente legislazione.

Data la loro stretta connessione, le suindicate questioni di legittimità costituzionale, con riferimento ai citati parametri, possono essere esaminate in modo congiunto.

10.4. — Le questioni non sono fondate.

10.5. — In relazione alla dedotta violazione degli articoli 117 e 118 Cost., in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione, occorre sottolineare che la materia nella quale deve essere inquadrata la disciplina oggetto delle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come del resto già affermato, riguardo allo specifico tema di cui trattasi, da questa Corte con la sentenza n. 214 del 2008.

In tale sentenza, infatti, questa Corte, affrontando il tema della bonifica dei siti contaminati, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152 del 2006, ha precisato che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una



competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 62 del 2008; sentenza n. 378 del 2007). Spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia (sentenza n. 246 del 2006; sentenza n. 307 del 2003)».

Pertanto, anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale.

Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza delle censure mosse dalle Regioni ricorrenti alle disposizioni in esame, occorre osservare che dalla lettura delle stesse emerge chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura.

Infatti, il comma 2 dell'art. 252 (non impugnato dalle ricorrenti) prevede l'intesa con le Regioni interessate da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione del decreto ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati; il comma 3 stabilisce, a sua volta, ai fini della perimetrazione del sito, una partecipazione procedimentale estesa a più soggetti – anche se limitata all'espressione di un parere – rispetto a quella prevista per l'individuazione del sito (alla quale, come detto, partecipano solo il Ministro dell'ambiente e le Regioni interessate), con il coinvolgimento anche dei Comuni, delle Province, delle Regioni e la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

Al comma 4, poi, la nuova normativa ha introdotto la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa avvalersi dell'APAT, delle ARPA regionali, dell'Istituto superiore di sanità, nonché di altri soggetti pubblici (anche regionali) e privati, facendo sì che la Regione sia coinvolta nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, cui è interessata per territorio.

È ulteriormente da porre in evidenza che la più recente giurisprudenza costituzionale in tema (sentenze n. 12 e n. 61 del 2009) sottolinea come, qualora non vi sia dubbio che lo Stato stia utilizzando la sua competenza legislativa in materia di ambiente ed ecosistema, a quest'ultimo spetti la valutazione della idoneità del livello di coinvolgimento della Regione. Nel caso di specie la forma di collaborazione individuata dalle disposizioni censurate non appare inadeguata, così da non giustificare la pretesa della Regione del ricorso all'intesa in tutte le fasi della procedura.

10.6. — Parimenti infondata è la censura formulata dalla Regione Calabria sulla base dell'asserita violazione dell'art. 76 Cost., in quanto l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 non contempla il ricorso all'intesa con la Regione territorialmente competente da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sebbene essa fosse prevista al comma 14 dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, al cui rispetto era vincolato il legislatore delegato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge di delega n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del d.lgs. n. 112 del 1998.

A tale riguardo, deve osservarsi che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2009, nell'affrontare in via generale e preliminare identica questione, ha già ritenuto che «la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente allo Stato – competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa riconoscersi, come invece assunto dalla Regione [ricorrente], carattere di intangibilità alle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa immutabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9. Pertanto i criteri indicati nell'*incipit* dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta dal legislatore delegato anche presso il livello statale».

Nel caso in esame, dalla lettura della attuale disciplina emerge, come già evidenziato, il coinvolgimento delle Regioni in significative fasi della procedura (coinvolgimento che prevede anche il ricorso alla procedura sfociante nell'intesa ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale che devono essere bonificati).



Pertanto, anche sulla base di tali argomenti, non deve ritenersi sussistente la violazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto – trattandosi, nel caso di specie, della bonifica di siti (materia di competenza esclusiva statale) di interesse nazionale (siti la cui caratteristica è, come già evidenziato, quella di essere portatori di un interesse che travalica quello solo regionale e locale) – la procedura prevista dalla norma censurata appare rispettosa del quadro di attribuzioni amministrative derivante dal principio di sussidiarietà (anch'esso richiamato nella delega) che costituisce un filtro necessario per il trasferimento nella nuova disciplina di quanto previsto nella precedente. Infatti, dato che requisito essenziale per la caratterizzazione di un sito come «di interesse nazionale» è che esso presenti un «particolare pregio ambientale» (lettera a), un «particolarmente elevato [...] rischio sanitario e ambientale» (lettera c), un «rilevante [...] impatto socio economico» (lettera d), un «rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale» (lettera e), che l'opera sia tutelata «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (lettera b), che gli interventi si estendano al «territorio di più regioni» (lettera f), appare evidente il motivo che legittima, proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, il conferimento a livello statale delle attività amministrative di bonifica.

11. — Infine, la sola Regione Calabria ha impugnato, ritenendolo in contrasto sia con l'art. 117, sesto comma, Cost., sia con l'art. 119 Cost., sia, ancora, col principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tale disposizione, ad avviso della Regione ricorrente, nel prevedere che il Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'istruzione, università e ricerca e delle attività produttive, individui con proprio decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università e presso le imprese e i loro consorzi, lederebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe ad organi dello Stato centrale competenze regolamentari nella materia della ricerca scientifica, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e l'art. 119 Cost. in quanto, senza che ne sussistano le condizioni, prevederebbe forme di incentivazioni in un ambito materiale non di esclusiva competenza dello Stato.

Essa lederebbe, da ultimo, anche il principio di leale collaborazione, non essendo contemplato, nel procedimento di individuazione delle predette forme di promozione e incentivazione, alcun coinvolgimento delle Regioni.

Mentre le prime due censure non sono fondate, la terza, è, invece, fondata.

Già si è detto che le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Risulta, pertanto, evidente come sia fallace il ragionamento posto a base della impugnazione, dato che si fonda sull'erroneo presupposto che la materia implicata dalla disposizione legislativa ora in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.

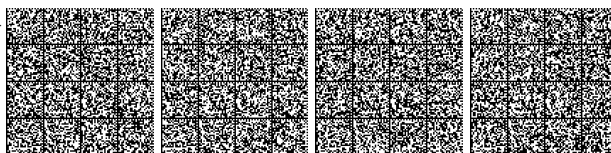
Alla erroneità del presupposto consegue l'infondatezza delle due questioni di legittimità costituzionale che su di esso si basano.

Riguardo, invece, alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione vale, in sostanza, quanto già Osservato con riferimento all'art. 241, anch'esso impugnato con riferimento al medesimo parametro.

Anche in questo caso, infatti, è lo stesso legislatore nazionale che, attraverso il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inteso valorizzare il profilo normativo connesso con la tematica della ricerca scientifica e tecnologica, materia questa effettivamente assegnata, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., alla competenza concorrente delle Regioni.

In tale ottica, peraltro conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 133 del 2006), onde ricondurre a legittimità costituzionale la norma, diversamente in contrasto col principio di leale collaborazione attesa la obiettiva e – dallo stesso legislatore statale – riconosciuta implicazione della materia di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.

A tal fine, questa Corte ritiene che lo strumento idoneo sia, anche in questo caso, quello dell'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il VWorld VVide Fund for Nature (VVVVF Italia) - Onlus, dalla Società italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

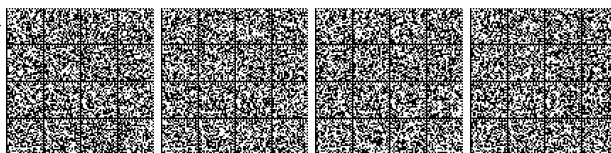
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;



dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

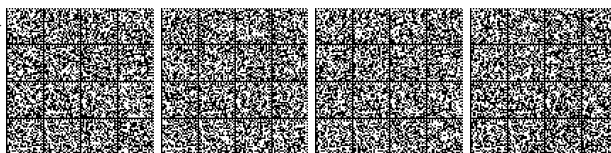
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA



N. 248

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi ed alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose nonché di provvedere all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 1, 2, lett. c) e d), e 3, lett. h), i), j).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Leonilde Francesconi e Maria Liberti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato il successivo 23 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, recante «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura il citato art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sostenendo che esso invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di



tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto, peraltro, con quanto stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), con il quale è stata traspota nell'ordinamento nazionale la direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

La violazione di tale competenza esclusiva risulterebbe ancor più evidente con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) e 3, lettera i), della legge regionale impugnata. Tali disposizioni, infatti, attribuendo alla Regione il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonché di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, si porrebbero in evidente contrasto con le lettere b) e c) del citato art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, contenenti norme volte ad assicurare livelli minimi ed uniformi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente e che espressamente avrebbero affidato dette funzioni ad organi dello Stato.

Analoghe considerazioni, ad avviso del ricorrente, andrebbero svolte con riguardo all'art. 2, comma 3, lettere h) e j), che attribuiscono alla Regione la funzione di provvedere alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti.

Tale assetto normativo sarebbe, infatti, in contrasto con l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999, il quale — intervenendo nella materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva statale — riconosce i medesimi poteri in capo allo Stato.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni sollevate, riservando ad un successivo atto la precisazione di ulteriori argomentazioni.

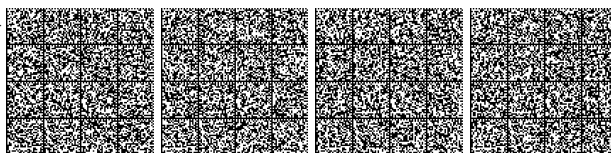
Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione ha dedotto che la legge regionale n. 6 del 2008, proponendosi di disciplinare le competenze di tutti i soggetti interessati sul territorio regionale alla prevenzione dei rischi industriali derivanti dagli incidenti rilevanti, si inquadra appieno nel contesto normativo delineato dalle direttive comunitarie e dagli interventi del legislatore statale. Essa sarebbe in linea con quanto stabilito, in specie, dall'art. 3-*quiquies* del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il quale delimita l'ambito di competenza dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nella prospettiva di garantire interventi non confliggenti.

Con riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 1, la Regione precisa che le funzioni di indirizzo e coordinamento che la norma impugnata le attribuisce sarebbero proprio quelle di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, conferite alle Regioni ex art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). In attuazione di detta norma, ai fini della realizzazione di tale conferimento, la Regione Puglia, con la legge in esame, ha provveduto sia ad istituire l'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA), che a porre le disposizioni in materia di incidenti rilevanti, ma non ha ancora provveduto a stipulare l'accordo di programma con lo Stato, prescritto dal citato art. 72 per il completamento della procedura di conferimento, cosicché, nell'attuale fase transitoria, la normativa impugnata non sarebbe, peraltro, neppure operante. Con la predetta norma, comunque, la Regione si sarebbe limitata a disciplinare l'esercizio della funzione amministrativa, in linea con quanto statuito dall'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999.

In relazione all'art. 2, comma 2, lettera d), impugnato nella parte in cui dispone che «la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'art. 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 334 del 1999», la Regione rileva che l'art. 13 del d.lgs. n. 334 del 1999, rubricato «aree ad elevata concentrazione di stabilimenti», mantiene in capo allo Stato la competenza in materia di individuazione delle aree ad elevata concentrazione, sino a che non sia data attuazione a quanto previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e, in particolare, alla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione ivi prescritto (come espressamente affermato dall'art. 20 della legge regionale n. 6 del 2008). Pertanto — prosegue la Regione — le competenze esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione interessata ed il Comitato, sono state conferite alle Regioni, che dovranno esercitarle alla stregua dei criteri e regole fissate nella disciplina regionale, allorché verrà stipulato l'accordo di programma tra Stato e Regione.

In riferimento all'art. 2, comma 2, lettera c), inoltre, la Regione precisa che anch'esso rinvia al d.lgs. n. 334 del 1999 nella parte in cui quest'ultimo stabilisce una serie di misure dirette al controllo, di cui agli artt. 21 e 25, comma 1, del citato decreto, finalizzate ad accertare «l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza», il cui rispetto costituisce, pertanto, un vincolo espresso per la medesima Regione.

Nello stesso senso dovrebbe concludersi con riguardo all'art. 2, comma 3, lettera i).



Quanto, poi, all'art. 2, comma 3, lettera h), la norma si limiterebbe a disporre che la Regione, unitamente a tutte le autorità competenti ed in un'ottica di coordinamento e di sussidiarietà e, comunque, nelle more dell'attuazione del citato art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, individui gli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'art. 12 dello stesso d.lgs. n. 334 del 1999.

Da ultimo, il citato art. 2, comma 3, lettera j), si limiterebbe a stabilire che la Regione provveda «all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti», nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999.

Considerato in diritto

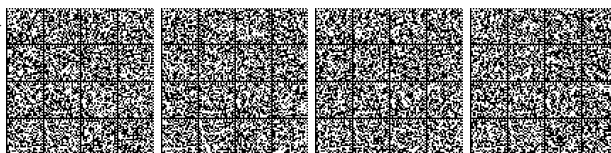
1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, recante «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», in quanto tali disposizioni lederebbero la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).

In specie, il ricorrente impugna dette norme, nella parte in cui attribuiscono alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in particolare, mediante il riconoscimento in capo alla stessa del compito di individuare ed emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi ed alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, nonché di provvedere all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti. Tali disposizioni violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale a determinare, sull'intero territorio nazionale, gli standard omogenei di tutela dell'ambiente, ponendosi in contrasto, in particolare, con l'art. 16 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), che, recependo la direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ha attribuito ad organi statali proprio le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — La disciplina relativa alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose trova la sua base giuridica, dapprima, nella direttiva comunitaria 24 giugno 1982, n. 82/501/CEE (Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), e quindi nella direttiva 96/82/CE, cui ha dato attuazione il d.lgs. n. 334 del 1999. La disciplina comunitaria impone che, in questa materia, sia assicurato «un elevato livello di tutela» secondo i principi «della precauzione e dell'azione preventiva», nonché «della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente». Si tratta di un articolato sistema di controlli, nel cui ambito sono imposti agli Stati membri incisivi obblighi di vigilanza.

Il d.lgs n. 334 del 1999, che ha recepito detta direttiva, si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale, che, ai fini della tutela dell'ambiente, persegue una politica preventiva contro i rischi di incidenti rilevanti, disponendo misure di sicurezza durante i vari stadi dell'attività (progettazione, produzione, gestione), nella fase anteriore e posteriore ad ogni singolo processo produttivo, attribuendo alle Regioni la disciplina delle competenze amministrative relative agli incidenti rilevanti, con il compito di individuare le autorità titolari delle funzioni stesse, competenti ad emanare i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e di stabilire le modalità per l'adozione di questi ultimi (art. 18), in linea con l'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Questo già disponeva il conferimento delle richiamate competenze amministrative in favore delle Regioni, pur subordinandolo all'ado-



zione delle specifiche normative, di cui al comma 2, volte a «garantire la sicurezza del territorio e della popolazione», all'attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA), ed infine alla stipula di un accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenze n. 407 del 2002, n. 135 del 2005 e n. 32 del 2006), dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, emerge che esse ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia (sentenza n. 214 del 2005).

In tema di pericoli di incidenti rilevanti, il d.lgs. n. 334 del 1999 — ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 — può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V (sentenze n. 214 del 2005, n. 32 del 2006). Le norme in esame vanno, quindi, scrutinate con riguardo ai principi posti dal citato decreto.

2.2. — La Regione Puglia, con la legge n. 6 del 2008, ha inteso (art. 1) disciplinare, in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999, le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

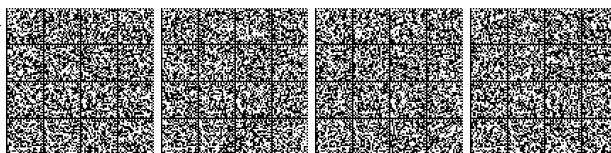
Le disposizioni impugnate riguardano specificamente le attribuzioni regionali; la loro finalità è quella di «garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge», mediante l'esercizio delle «funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose» (art. 2, comma 1). Tale affermazione di principio va, tuttavia, interpretata alla luce del comma 2 del medesimo articolo 2, il quale dispone, fra l'altro, che, «per le finalità di cui al comma 1 [...] la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale» (comma 2, lettera c), e «provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 334 del 1999» (comma 2, lettera d).

Il complesso di dette disposizioni rende palese che l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2008 non invade la competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e non contrasta con i principi stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, ma si limita a dare applicazione a quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato, prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda.

L'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ad emanare le linee strategiche programmatiche e le linee guida in tema di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale (comma 2, lettera c), del citato art. 2) è, infatti, finalizzata a consentire un'attuazione omogenea sul predetto territorio, in linea con i criteri uniformi di massima delineati a livello nazionale ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, delle misure di controllo — sopralluoghi e verifiche ispettive — previste dall'art. 25 del citato decreto, (peraltro già affidate da quest'ultimo alle Regioni), dirette ad accertare «l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza».

Non può quindi ritenersi che la fissazione di linee strategiche e programmatiche, nonché di linee guida in materia di controlli regionali, sia lesiva della competenza statale invocata, in quanto si tratta esclusivamente di garantire l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli standard fissati dal legislatore statale, che costituiscono ad un tempo i principi fondamentali della materia.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al compito assegnato alla Giunta regionale di provvedere «all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi» (art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2008). Detta previsione deve ritenersi attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti, in base all'art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, ai fini del rispetto di quanto prescritto sul punto dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto, anch'esso espressamente richiamato sia dall'art. 16 del medesimo decreto che dalla norma regionale impugnata. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.



Parimenti, l'art. 2, comma 3, lettera h), della legge regionale n. 6 del 2008 assoggetta l'individuazione degli stabilimenti in cui il pericolo o le conseguenze di incidente possono essere maggiori rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante); e dunque, in armonia con i livelli della legislazione statale, con conseguente insussistenza della violazione denunciata dal ricorrente.

Sono, pertanto, infondate le censure concernenti l'art. 2, comma 3, lettera i), della legge regionale n. 6 del 2008, in tema di definizione del programma regionale dei controlli e dell'organizzazione delle verifiche ispettive, poiché esso stabilisce espressamente che detto programma deve essere redatto «ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 334 del 1999», il quale contiene principi fondamentali della materia.

La questione concernente la previsione, nella legge regionale impugnata, dell'adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti (art. 2, comma 3, lettera j), è infondata, per la considerazione che la disposizione si colloca nell'ambito delimitato dalla normativa statale e, quindi, dagli specifici requisiti adottati con il d.m. 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Si tratta, pertanto, di attività finalizzata ad assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante.

In conclusione, l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla medesima (sentenze n. 32 del 2006 e n. 214 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i), j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009

Il cancelliere: MILANA



N. 249

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, commi 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15-20; 209, commi 2-5 e 7; 210; 211, commi 2-5; 212, 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, 3-7, 10-15.
- Costituzione, artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120, nonché dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, lettera b.

Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Gestione dei rifiuti - Ricorso della Regione Umbria - Impugnazione di disposizioni non indicate nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettere m) ed o), e 202, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120, nonché dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, lettera b.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Accordi di programma per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Asserita violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonché dei principi e criteri direttivi stabiliti nella delega e delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione - Genericità della censura - Inammissibilità delle questioni

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 10 e 11; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti - Raccolta differenziata - Nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania - Asserita violazione della normativa comunitaria - Argomenti generici ed estranei al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 10 e 11; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Esonero di talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania - Asserita violazione della normativa comunitaria - Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, artt. 6 e 14; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Provvedimenti sostitutivi del Ministro dell’Ambiente – Costituzione di un deposito cauzionale – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Piemonte – Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale – Genericità della censura – Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 10.
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Imposizione di una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale – Genericità della censura – Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 201, comma 6, e 203, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 11, 76 e 117; direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE del 18 marzo 1991, art. 5; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f).

Ambiente - Codice dell’ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Imposizione di una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Asserita violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di eguaglianza e certezza del diritto, generalità e astrattezza delle norme – Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti – Ricorso della Regione Piemonte – Asserita violazione del principio di sussidiarietà e di differenziazione – Genericità delle censure in considerazione della eterogeneità di contenuto delle norme impugnate – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 196, 197, 198, 199 e 200.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Elenco delle competenze delle Province – Ricorso della Regione Calabria – Asserita violazione della legge delega – Genericità delle censure – Inammissibilità delle questioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 197, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte ed Emilia Romagna – Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali – Genericità delle censure – Inammissibilità della questione.

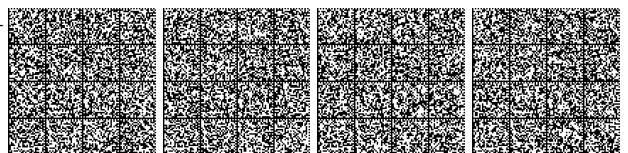
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 202 e 203.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ricorso della Regione Valle d’Aosta – Norme di dettaglio – Asserita violazione della competenza regionale statutaria residuale in materia di servizi pubblici locali – Genericità delle censure – Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 202 e 203.
- Costituzione, art. 117; Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, art. 2, lett. b).

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani – Ricorso della Regione Toscana – Sostituzione della disposizione denunciata, in senso satisfattivo, con declaratoria della ricorrente di non avere più interesse al ricorso – Attuazione medio tempore della disposizione impugnata in ragione del tasso temporale di vigenza e del carattere precettivo della stessa – Cessazione della materia del contendere – Esclusione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 195, comma 2, lettera e (disposizione sostituita dall’art. 2, comma 26, lettera a), del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi ulteriormente modificata dall’art. 5 della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171).
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale – Ricorso delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale concernente l’approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, con asserito eccesso della delega legislativa – Esclusione – Disciplina avente ad oggetto i soli impianti di interesse nazionale e non quelli territorialmente localizzati, ascrivibile alla competenza statale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con quello di leale collaborazione, sussistendo un’adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera f.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. n. 22 del 1997, art. 19, comma 1.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Definizione del piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti – Esclusione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera g.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 19, comma 1.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali nonché, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti – Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, «governo del territorio» nonché a quella di competenza legislativa esclusiva dello Stato “tutela dell’ambiente”, con adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera m.
- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 1, lettera i).

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta violazione della competenza regionale in tema di servizio di gestione integrata dei rifiuti – Disciplina riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza», in armonia con il principio di leale collaborazione, per le interferenze con la competenza residuale regionale in materia di «servizi pubblici locali» – Non fondatezza della questione.

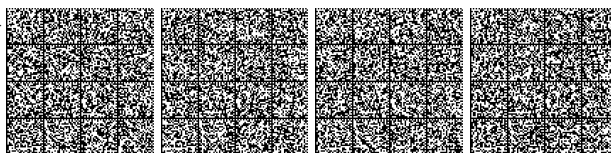
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera n.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Disciplina finalizzata a garantire l’efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera o.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Adeguamento alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell’Unione europea - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, “governo del territorio”, nonché alla competenza dello Stato ad attuare la normativa comunitaria – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lettera t.
- Costituzione, artt. 76 e 117.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m); adozione di un modello uniforme del registro di cui all’art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza delle disposizioni denunciate in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Individuazione degli ambiti tecnici per l’attuazione di livelli uniformi di tutela dell’ambiente riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente” – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lettere e), l), m), n), q), ed s), anche in combinato disposto con l’art. 195, comma 4, e con l’art. 196, comma 1, lettera m).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti – Adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del codice – Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche – Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) – Esclusione – Disciplina riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente» – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lettera b), anche in combinato disposto con l’art. 195, comma 4, e con l’art. 196, comma 1, lettera m).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attribuzione allo Stato (Ministero dell’ambiente) del potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all’attuazione del piano medesimo» - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte – Lesione delle attribuzioni regionali per attivazione diretta della sostituzione statale in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall’attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all’adozione del piano, possano esercitare il proprio potere sostitutivo – Illegittimità costituzionale in parte qua.

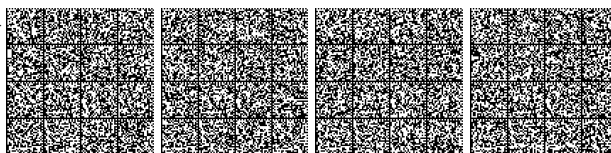
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Conferimento al Ministero dell’ambiente anziché all’organo di vertice del Governo nazionale del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate per l’ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 120, secondo comma, Cost. nonché dall’art. 204 del codice – Esclusione – Non riconducibilità delle norme impugnate all’ambito di operatività dell’art. 120 Cost. – Susistenza delle condizioni a porre l’ente inadempiente a provvedere evitando la sostituzione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso della Regione Calabria – Disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali – Conseguente lesione della competenza legislativa regionale in materia di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti – Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 204, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione secondo la quale le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell’ambiente, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero – Ricorso della Regione Calabria – Non applicabilità dei vincoli procedurali di leale collaborazione all’esercizio dell’attività legislativa – Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Stipulazione, da parte del Ministro dell’ambiente, di accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 e attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni tenuto conto dell’impatto delle attività previste sul loro territorio – Ascrivibilità della disposizione denunciata, in via prevalente, alla materia di competenza esclusiva statale “tutela dell’ambiente”, comunque coerente con l’esigenza di assicurare standard di tutela ambientale uniforme su tutto il territorio nazionale – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Attribuzione allo Stato, in specie all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all’osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Ricorso della Regione Calabria – Abrogazione della disposizione denunciata, priva medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese della ricorrente, seguita da richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 207, comma 1 (abrogata dall’art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284).
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti con previsione che ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» – Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana – Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali, in quanto la disposizione denunciata escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materia di governo del territorio e della tutela della salute – Esclusione – Erroneo presupposto interpretativo – Previsione di adeguate modalità partecipative delle Regioni, con possibilità per le stesse di esercitare un proprio potere sostitutivo – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Previsione secondo la quale in caso di mancata approvazione o autorizzazione, da parte della Regione, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l’interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell’ambiente – Ricorso della Regione Calabria – Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all’esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, in quanto la disposizione denunciata porrebbe nel nulla le motivazioni addotte dalla Regione per bloccare l’attività – Esclusione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 211, comma 3.
- Costituzione, artt. 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Composizione dell’albo nazionale dei gestori ambientali – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Abrogazione della disposizione denunciata, priva medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese delle ricorrenti, seguita da richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 3 (modificato dall’art. 2, comma 30, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 118 e 120.



Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Composizione dell’albo nazionale dei gestori ambientali – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Asserita lesione delle prerogative regionali nelle materie della tutela dell’ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, derivante dalla riduzione della rappresentanza regionale, specie con riferimento alla definizione delle linee guida per lo smaltimento e recupero di rifiuti – Esclusione – Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 2.
- Costituzione, artt. 118 e 120.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Procedimenti semplificati per l’autosmaltimento dei rifiuti e per operazioni di recupero – Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria – Modificazione delle disposizioni denunciate, prive medio tempore di applicazione, satisfattiva delle pretese delle ricorrenti, seguita da richieste di pronuncia di cessazione della materia del contendere – Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4 (modificati dall’art. 2, commi da 33 a 38 del 16 gennaio 2008, n. 4).
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente – Codice dell’ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) – Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania e Puglia – Istanze di sospensione della disciplina denunciata – Assorbimento per intervenuta decisione nel merito dei ricorsi.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), q) ed u), 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

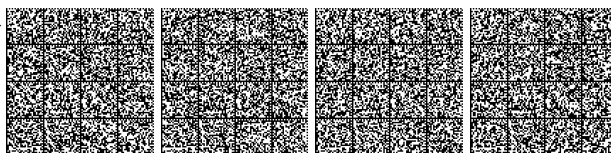
SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, da 15 a 20; 209, commi da 2 a 5 e 7; 210; 211, commi da 2 a 5; 212; 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, da 3 a 7 e da 10 a 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l’8, il 9, il 12, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 ed 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonché gli atti di intervento dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), della Biomasse Italia S.p.a. ed altre;

Udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Umbria e Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso, notificato il 24 aprile 2006, depositato il successivo 27 aprile, la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 56 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fra le quali gli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), q) ed u), 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, la ricorrente impugna l'art. 181, comma 7, nella parte in cui prevede che «soggetti economici» o associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano stipulare «con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [...] appositi accordi di programma [...] per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti», nonché per la fissazione delle modalità e degli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, e per i controlli delle caratteristiche, come anche per la determinazione delle caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili e dei prodotti ottenuti nonché delle modalità volte ad assicurare la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni opererebbero una «deregolamentazione mascherata del settore», in pieno contrasto con le normative europee più volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia, giacché introdurrebbero definizioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non conformi con quanto indicato all'art. 1, lettere e) ed f) della direttiva 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), nonché definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/97, C-419/97 — “arco”; C-9/00 — “Palin Granit C”; C-114/01, “Avesta Polarit Chrome” e, in particolare, C-457/02 “Niselli”). A ciò la ricorrente aggiunge la considerazione che il ricorso allo strumento dell'accordo e del contratto di programma, di cui all'art. 181, altererebbe la gerarchia delle fonti del diritto e determinerebbe una lesione dei principi di certezza del diritto, eguaglianza, generalità ed astrattezza delle norme, sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili solo agli aderenti.

Per le stesse ragioni, sarebbero costituzionalmente illegittimi i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo “deregolatorio” per le procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti.

Anche l'art. 186 del decreto impugnato, nella parte in cui introduce un'ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria, come dimostrato dall'esistenza di una procedura di infrazione avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) (art. 1, comma 15).

Le norme impugnate non contrasterebbero solo con le richiamate norme comunitarie e, quindi, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ma anche con l'art. 76 Cost., violando la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) che fissa, tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8), la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (lettera e) e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”» (lettera f). Tali violazioni determinerebbero anche una lesione delle competenze regionali in tema di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e di governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie.

Posto che la riforma legislativa operata dal legislatore statale, incidendo su funzioni già attribuite alla Regione, sarebbe viziata sia per violazione della delega che per violazione del diritto comunitario, ne risulterebbe «sconvolto» l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione, creando uno stato di «precarietà» normativa.

Tenuto conto che spetta alla Regione, a tenore dell'art. 117, quinto comma, Cost., dare attuazione alle norme comunitarie e che la supremazia del diritto comunitario deve essere garantita anche attraverso la non applicazione delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie *self executing*, la ricorrente sostiene che sarà tenuta a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme ad effetto diretto poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono interpretazione, con il risultato di uno stato di «incertezza normativa», non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale



dei reati ambientali legati alla disciplina dei rifiuti. Tale stato di incertezza determinerebbe gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.

Sulla base di argomenti analoghi la Regione Emilia-Romagna censura, inoltre, l'art. 189, comma 3, del medesimo decreto, nella parte in cui delimita restrittivamente l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi.

Con tale atto la ricorrente ha chiesto, peraltro, la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, su cui la Corte, con ordinanza n. 245 del 2006, ha pronunciato declaratoria di non luogo a provvedere.

1.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna, con memoria depositata in data 14 maggio 2009, ha dichiarato di rinunciare alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5.

2. — Con ricorso, notificato l'8 giugno 2006, depositato il successivo 10 giugno, la Regione Calabria (reg. ric. n. 68 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali, gli artt. 181, commi 3, secondo periodo, e da comma 5 a comma 12, 186, 189, commi 1, secondo periodo, e 3, 195, comma 1, lettere f), g) e t), comma 2, lettera b) (in combinato disposto con l'art. 196, comma 1, lettera m), ed in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, 197, comma 1, da 199 a 207, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, gli artt. 210, 211, commi da 2 a 5, 212, commi 2 e 3, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3, 4, 5 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, in riferimento a numerosi parametri di seguito indicati.

Preliminarmente, la ricorrente osserva che la gestione dei rifiuti e gli ambiti strettamente connessi a questo settore, oggetto delle norme censurate, si caratterizzano per un intreccio di competenze di diversa natura. Pertanto, la necessità di un approccio basato sul concorso di competenze — «variamente combinato, quanto a prevalenza e concorrenza, in ragione dei singoli specifici ambiti normativi» — renderebbe costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 Cost.: l'art. 181, commi da 5 a 12; l'art. 189, comma 3; gli artt. da 199 a 207; gli artt. da 208 a 211; gli artt. 215 e 216.

Quanto al primo gruppo di norme (art. 181, commi da 5 a 12), la ricorrente osserva che esse, disciplinando in modo dettagliato le procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti, vanno molto al di là «rispetto alla esigenza di porre *standards* uniformi di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, non limitandosi [...] ad individuare gli orientamenti generali cui gli operatori debbono attenersi [...], ma specificando minutamente finanche gli strumenti in base ai quali porre in essere gli obiettivi (gli accordi di programma) e le procedure da seguire».

Con riguardo all'art. 189, comma 3, la Regione Calabria sostiene che l'esenzione, per alcune delle imprese e degli enti che producono rifiuti non pericolosi, dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, contrasti apertamente con la crescente esigenza di ampliare il più possibile il monitoraggio dei rifiuti prodotti e sia quindi all'origine di un normativa irrazionale, lesiva, per ciò stesso, dell'art. 3 Cost., oltre che delle attribuzioni costituzionali degli enti regionali. Essa, infatti, determinerebbe una compressione dei poteri di controllo che spettano, tra gli altri soggetti, anche alle Regioni e che sono poteri «particolarmente caratterizzanti in un ambito incidente sulla "tutela della salute" collettiva, certamente minacciata da una "gestione allegra" dei rifiuti (anche se non pericolosi)».

Quanto, poi, agli artt. da 199 a 207, la ricorrente premette che essi intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, materia che si colloca nel punto di intersezione di diverse competenze normative tra le quali, accanto alla tutela dell'ambiente, vi sono la tutela della salute e la disciplina dei servizi pubblici regionali e locali. Posto che non è possibile individuare un titolo di competenza in grado di prevalere sugli altri, la Regione ritiene che sia indefettibile l'adozione di un modulo collaborativo nella elaborazione della disciplina di tutta la materia, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme predette per «vizio procedurale», non essendo state approvate a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statali in forme idonee, individuabili nell'intesa.

La Regione Calabria osserva, altresì, che, anche ove si intendesse risolvere la concorrenza di competenze attraverso l'attribuzione alla tutela dell'ambiente di una posizione di prevalenza, gli articoli censurati non sarebbero immuni da vizi di legittimità costituzionale, nella misura in cui pongono una disciplina di dettaglio, non giustificabile in relazione alla determinazione da parte dello Stato degli *standards* di tutela uniformi. In particolare, sarebbero costituzionalmente illegittimi sotto tale profilo: l'art. 199, comma 3, in tema di contenuti dei piani regionali di gestione; l'art. 199, comma 5, che reca la disciplina dei piani di bonifica delle aree inquinate; l'art. 201, che, dettando norme in tema di Autorità d'ambito, incide anche sulla gestione concreta dell'attività in forme più invasive di quelle contemplate dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), in violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, il quale rinvia all'art. 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Confe-



rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); l'art. 202, in tema di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti; gli artt. 203 e 204, la cui illegittimità costituzionale deriva, come conseguenza, da quella dell'art. 202.

Ulteriori censure di illegittimità costituzionale vengono poi indicate dalla ricorrente nei confronti delle disposizioni in esame. In specie l'art. 199, comma 8, e l'art. 204, comma 3, secondo periodo, violerebbero l'art. 120, secondo comma, Cost., anche alla luce di quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, come esplicitamente richiesto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003; l'art. 204, comma 3, secondo periodo, poi, sarebbe lesivo dell'art. 120, secondo comma, Cost., in ragione della totale assenza di garanzie approntate per l'ente sostituendo; l'art. 205, comma 6, sarebbe in contrasto con gli artt. 114 e 117 Cost., in quanto, nel prevedere la necessità per le Regioni di legiferare a seguito di una intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, produrrebbe un anomalo vincolo amministrativo sulla funzione legislativa regionale; i commi 2 e 3 dell'art. 206 violerebbero il principio di leale collaborazione nonché l'art. 118 Cost., consentendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria al fine di promuovere l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e di attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità senza coinvolgere in alcun modo le Regioni, e ciò nonostante l'impatto che le attività previste possono avere sul territorio di queste.

Quanto, poi, agli artt. da 208 a 211, la Regione osserva che essi, nella parte in cui disciplinano la procedura per l'ottenimento di autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il rinnovo delle autorizzazioni, per le autorizzazioni in ipotesi particolari e per l'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione, «sono ben lungi dal potersi sussumere nell'ambito degli *standards* di tutela uniformi in materia ambientale». In particolare, sarebbero in tale prospettiva costituzionalmente illegittimi: l'art. 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, in quanto disciplina la procedura da seguire per l'autorizzazione prevista per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contemplando, fra l'altro, termini procedimentali generali e di durata delle autorizzazioni, contenuti specifici dell'autorizzazione, adempimenti particolari; l'art. 209, commi da 2 a 5 e 7, in tema di rinnovo delle autorizzazioni; l'art. 210 nella sua integralità, trattandosi di norma derogatoria rispetto agli artt. 208 e 209 e quindi estranea al concetto di standard di tutela uniforme; l'art. 211, commi da 2 a 5, che, dopo aver posto standard particolari per gli impianti di ricerca e di sperimentazione, si sofferma a disciplinare nel dettaglio la procedura da seguire ed il termine dell'autorizzazione.

A tali censure la ricorrente aggiunge la considerazione che l'art. 211, quanto al comma 3, sarebbe anche lesivo degli artt. 118 e 120 Cost., nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancata approvazione da parte della Regione del progetto o della relazione dell'impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ponendo nel nulla qualunque motivazione che la Regione abbia addotto per bloccare l'attività. Tale anomalo potere di sostituzione costituirebbe una deroga ingiustificata al principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato dalla Costituzione, data la totale assenza di garanzie per l'ente sostituendo.

Anche il comma 4 dell'art. 211 sarebbe costituzionalmente illegittimo sotto il profilo della violazione dell'art. 118 Cost. e, in subordine, del principio di leale collaborazione, dal momento che, in contrasto con il principio di sussidiarietà, assegna direttamente al Ministro dell'ambiente la competenza ad autorizzare impianti in caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute o pericolose dal punto di vista sanitario, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni.

Quanto, infine, agli artt. 215 e 216, la Regione Calabria sostiene — con particolare riferimento ai commi da 3 a 6 dell'art. 215 ed ai commi da 3 a 7 e da 10 a 15 dell'art. 216 — che essi, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di autosmaltimento e di operazioni di recupero, si pongono al di là della predisposizione di *standards* di tutela uniformi in materia ambientale.

Un secondo gruppo di censure viene, poi, proposto dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 76 Cost. sulla base del rilievo che anche la legge delega n. 308 del 2004 assegna alle Regioni — attraverso il richiamo alle attribuzioni regionali formalizzate nel testo costituzionale e nel decreto legislativo 31 agosto 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) — un ruolo ben più esteso di quello che il decreto legislativo impugnato delinea, in tal modo intendendo preservare il sistema da normative ipertrofiche statali. In particolare, la ricorrente ritiene che sia lesivo dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1, comma 8, della citata legge n. 308 del 2004, l'art. 201, in quanto detta norma, nel disciplinare l'Autorità d'ambito, «ipostatizza una certa organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, vincolando le Regioni in



modo più incisivo di quanto previsto all'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, oggetto di rinvio esplicito da parte dell'art. 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale si era limitato a dettare norme assolutamente generali, chiamando i livelli di governo infra-statali ad un'attuazione largamente discrezionale».

Ad analoghe censure si esporrebbe anche il combinato disposto degli artt. 195, comma 2, lettera b), e 196, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui stabilisce che è di competenza dello Stato «l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli», mentre è di competenza regionale «la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione [...] nel rispetto delle linee guida». Tali previsioni, poste a raffronto con l'art. 19 del d.lgs. n. 22 del 1997, rivelerebbero «l'arretramento della posizione delle Regioni», posto che, ai sensi della lettera m) del comma 1 del predetto art. 19, la competenza delle Regioni avrebbe dovuto riguardare «l'integralità della definizione dei contenuti della relazione da allegare».

Il medesimo vizio di illegittimità costituzionale inficerebbe, poi, anche l'art. 197, comma 1, nella parte in cui, elencando le competenze provinciali, ne avrebbe determinato una illegittima riduzione rispetto a quelle indicate nell'art. 20 del d.lgs. n. 22 del 1997.

Un ulteriore gruppo di censure è poi rivolto a svariate disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al primo comma dell'art. 117 Cost., in considerazione del fatto che il mancato rispetto di norme comunitarie si riverbererebbe nella lesione di attribuzioni costituzionali della Regione.

La ricorrente ritiene, infatti, che l'art. 181 del decreto in esame, nella parte in cui disciplina gli accordi di programma, si porrebbe in contrasto con l'art. 11 della direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti), che consente agli Stati membri di dispensare dall'autorizzazione richiesta «gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione» e «gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti», soltanto a condizione che «le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione» e che «i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4» della direttiva medesima. In sostanza, l'art. 181, commi da 7 a 11, determinerebbe una *deregulation* del tutto priva delle cautele predisposte a livello comunitario.

In tal modo, le predette disposizioni arrecherebbero anche un pregiudizio diretto nei confronti delle attribuzioni costituzionali delle Regioni sotto due distinti profili.

Sotto un primo profilo, la invalidità della disciplina nazionale per contrasto con il diritto comunitario produrrebbe un'incertezza nei rapporti giuridici analoga, nella sostanza, a quella evidenziata, a proposito della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Sotto un secondo profilo, la *deregulation* imposta dalle disposizioni censurate si tradurrebbe in una *deminutio* della sfera di attività disciplinabili ad opera del potere legislativo e, dunque, anche da parte del legislatore regionale, titolare di rilevanti poteri nel settore in parola.

Sulla base di analoghi argomenti la ricorrente sostiene anche l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 5 dell'art. 214, relativi alla determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

Costituzionalmente illegittimo per violazione del diritto comunitario sarebbe, poi, anche l'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui esclude dalla nozione di rifiuto, in linea generale, le terre e rocce da scavo, in contrasto con l'ampia definizione di rifiuto accolta in sede comunitaria, la quale comprende «qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» (art. 1, lettera a, della direttiva 2006/12/CE).

La dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., si rifletterebbe nuovamente sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, «vuoi per la situazione di incertezza ingenerata dall'antinomia fra fonte interna e fonte comunitaria, vuoi per il fatto che l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti si ripercuote negativamente sul potere legislativo regionale in materia di rifiuti, che viene limitato nella propria portata oggettiva».

La Regione Calabria prospetta, quindi, ulteriori censure di illegittimità costituzionale nei confronti di varie disposizioni dell'impugnato decreto legislativo.

In particolare, la ricorrente censura una serie di disposizioni dell'impugnato decreto per violazione del principio di leale collaborazione.

Fra queste, in primo luogo, viene impugnato l'art. 181, comma 3, secondo periodo, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, «di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del



territorio, dell'economia e delle finanze e della salute». Tale disposizione, infatti, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene la finalità delle agevolazioni renda palese l'incidenza anche su materie altre rispetto alla tutela dell'ambiente quali, ad esempio, la tutela della salute e l'industria, di competenza rispettivamente concorrente e residuale. Sulla base della considerazione della sussistenza dell'indicato concorso di competenze, la ricorrente ritiene che un primo vizio di illegittimità costituzionale della norma in esame derivi dalla violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in ragione della previsione, in essa contenuta, dell'esercizio del potere regolamentare da parte dello Stato; in subordine, la norma sarebbe comunque in contrasto con l'art. 117 e con l'art. 119, quinto comma, Cost. e con il principio della leale collaborazione, per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni come presupposto dell'azione ministeriale.

Anche l'art. 189, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., nonché, in subordine, con il principio di leale collaborazione, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza a dettare norme di organizzazione del Catasto dei rifiuti, omettendo ogni riferimento ad un intervento regionale, peraltro *a fortiori* necessitato dalla circostanza che le sezioni regionali del catasto hanno sede appunto presso le Regioni.

L'art. 195, comma 1, lettere f) e g), dell'impugnato decreto sarebbe, poi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che spettino allo Stato, rispettivamente, l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese e la definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale. In entrambi i casi, infatti, nonostante si faccia salvo il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, si limita l'intervento delle autonomie territoriali ad un mero parere della Conferenza unificata, anziché prescriversi, come imposto dal principio di leale collaborazione, il raggiungimento di una intesa che orienti l'operato degli organi statali nelle predette attività.

Ancor più evidente sarebbe — ad avviso della Regione Calabria — la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost. e, in subordine, del principio di leale collaborazione determinata dall'art. 195, comma 2, lettera b), in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, nella parte in cui prevede che, con un decreto ministeriale, adottato senza alcun intervento di istanze rappresentative delle autonomie territoriali, si adottino le norme e le condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216.

L'art. 195, comma 1, lettera t), è, poi, impugnato nella parte in cui stabilisce che spetta allo Stato «l'adeguamento della parte quarta del [...] decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea», in palese violazione del quinto comma dell'art. 117 Cost., secondo il quale l'adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari spetta allo Stato e alle Regioni in relazione alle rispettive competenze.

Infine, l'art. 212, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo viene censurato in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost., in ragione della composizione del Comitato nazionale dell'albo dei gestori ambientali e delle sezioni regionali e provinciali dell'albo medesimo. In particolare, il comma 2 del predetto art. 212 è censurato nella parte in cui dispone che il citato Comitato nazionale sia composto di diciannove membri, di cui ben sette (compresi Presidente e Vicepresidente) nominati da varie componenti del Governo e soltanto tre dalle Regioni, rendendo in tal modo assolutamente marginale la presenza di queste ultime, nonostante l'albo dei gestori ambientali raccolga i soggetti abilitati a svolgere attività che hanno effetti diretti sul territorio regionale e, soprattutto, che ricadono in ambiti di competenza regionale (*sub specie* di competenze residuali — commercio ed industria — o di competenze concorrenti — tutela della salute e governo del territorio).

Quanto al comma 3, anch'esso viene censurato per le stesse ragioni, dal momento che le sezioni regionali e provinciali risultano composte in maniera tale da rendere marginale il ruolo delle singole Regioni chiamate a nominare soltanto il vicepresidente, all'interno di un collegio composto di otto membri, tra cui anche uno designato dal Ministro dell'ambiente e del territorio.

2.1. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Calabria, con memoria del 22 aprile 2009, ribadisce l'interesse a coltivare il ricorso, con esclusione delle censure proposte nei confronti dell'art. 207, comma 1, in riferimento alle quali chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. — Con ricorso, notificato il 12-21 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno, anche la Regione Toscana (reg. ric. n. 69 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali, gli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere f) e q), 185, comma 1, 186, 189, commi 1 e 3, 195, comma 1, lettera f), comma 2, lettere b), e), l), m) ed s), 196, comma 1, lettera d), 199, commi 9 e 10, 201, comma 6, 202, comma 1, 203, comma 2, lettera c), 208, comma 10, 212, commi 2 e 3, 214, commi 2 e 3, 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

In primo luogo, la Regione Toscana impugna l'art. 181, commi da 7 a 11, e l'art. 183, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.



In particolare, l'art. 181 è censurato nella parte in cui stabilisce che il c.d. "recupero dei rifiuti" possa essere disciplinato mediante accordi di programma di cui provvede a disciplinare le modalità di stipulazione, approvazione e pubblicazione (comma 7, secondo periodo e commi da 8 a 11). A tale previsione si collega l'art. 183, comma 1, lettera q), che definisce le c.d. materie prime secondarie, individuate nelle sostanze o materie aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181. Tali norme — secondo la Regione Toscana — si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e con la legge delega, nella parte in cui consentono che gli accordi di programma derogino al sistema normativo previgente (in parte trasfuso nel Testo Unico), istituendo una contrattazione diretta tra privati ed Amministrazione statale idonea ad escludere dal regime dei rifiuti e dalle relative procedure di autorizzazione e controllo tutta una serie di materiali o sostanze — tra cui le materie prime secondarie — nonché i metodi di recupero dei rifiuti e le modalità per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto e commercializzazione dei rifiuti, che nella legislazione vigente e nel diritto comunitario, invece, vi sono assoggettati. Questa deregolamentazione o privatizzazione della disciplina del recupero dei rifiuti, avendo come naturale conseguenza la sottrazione al regime dei rifiuti di molte sostanze e materie sulla base di una mera contrattazione, si porrebbe in evidente contrasto con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), nella parte in cui prevede, all'art. 11, che il generale obbligo dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti (art. 10) possa essere derogato solo «qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione».

La Regione Toscana ritiene che, per le ragioni sopra esposte, il combinato disposto degli artt. 181, commi da 7 a 11, e 183, comma 1, lettera q), si ponga in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 e, in particolare, con quelli di cui alle lettere e) ed f), in precedenza richiamati.

I rilevati contrasti evidenzerebbero la violazione, da parte del predetto combinato disposto, degli artt. 11 e 76 della Costituzione, che ridonderebbe nella lesione delle competenze regionali in materia di valorizzazione ambientale, di tutela della salute e di governo del territorio, dal momento che i citati accordi di programma dovranno prevedere l'individuazione dei luoghi in cui effettuare il recupero dei rifiuti, andando a vincolare la destinazione urbanistica di tali siti finalizzati al recupero, senza alcun intervento da parte delle Regioni interessate.

Analoghe censure vengono, poi, proposte dalla Regione Toscana in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), nella parte in cui definisce la raccolta differenziata come la «raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero».

La norma censurata, ammettendo la possibilità di procedere al raggruppamento dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, con riferimento alla frazione organica umida, anche in un momento successivo alla raccolta, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti nonché con la legge delega e, quindi, conseguentemente, con gli artt. 11, 76 e 117 Cost.

La disposizione in esame, infatti, consentendo una cernita della frazione organica umida al momento del trattamento del rifiuto, produce — ad avviso della ricorrente — l'effetto di ottenere un *compost* di qualità inferiore rispetto a quello ottenibile con la separazione della frazione organica umida al momento della raccolta, con la prevedibile riduzione dell'appetibilità di impiego del materiale così recuperato ed il suo conseguente afflusso in discarica o verso la termovalorizzazione. In tal modo essa determinerebbe — prosegue la Regione — da un lato, l'abbandono dell'attività di recupero al momento della raccolta, in quanto meno dispendiosa in termini di risorse, dall'altro, il degradamento della qualità dei materiali ottenuti (il c.d. *compost*) tale da non consentire una loro appetibilità da parte del mercato e, quindi, tale da farli ritornare nel circuito delle discariche e/o termovalorizzatori, in contrasto con l'obiettivo comunitario di cui all'art. 3 della direttiva n. 75/442/CE, secondo il quale le normative nazionali devono essere tese al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego o riutilizzo.

Per le stesse ragioni, la norma in esame viene ritenuta in contrasto anche con i principi ed i criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 e, in particolare, con i principi ed i criteri di cui alle lettere e) ed f).

Le richiamate violazioni si rifletterebero sulle competenze regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio, dal momento che l'aumento dei materiali da conferire in discarica o alla termovalorizzazione determinerebbe evidenti pregiudizi sul potere di pianificazione delle Regioni in tema di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché sull'ambiente e sulla salute dell'intera collettività.



Ulteriori censure sono poi rivolte all'art. 185, comma 1, nella parte in cui detta i limiti al campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale norma, infatti, disponendo che «non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto» i rifiuti ivi elencati, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria, in specie con l'art. 2 della direttiva n. 75/442/CEE. Quest'ultima, infatti, stabilisce che sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo quelle tipologie di materiali che siano espressamente oggetto di una disciplina speciale, laddove la norma dell'impugnato decreto stabilisce che sono sottratti al regime autorizzatorio e di controllo proprio dei rifiuti tutti quelli elencati nella stessa, anche ove manchi o venga abrogata la specifica disciplina di legge che ne regola la gestione.

Per le stesse ragioni, la norma in esame violerebbe anche i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, in ragione del contrasto, in particolare, con quelli individuati alle lettere e) ed f).

Le dedotte violazioni sarebbero lesive delle competenze costituzionali delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente, della salute e del governo del territorio, dal momento che molti rifiuti potranno, in base all'applicazione della norma censurata, essere sottratti all'assoggettamento ai poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione riconosciuti in capo alle Regioni dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale previgente, con evidenti pregiudizi per la sicurezza e la salute dell'intera collettività.

Viene, poi, censurato anche l'art. 186, nella parte in cui sottrae le c.d. "terre e rocce da scavo" alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti (direttiva n. 75/442/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia europea con le sentenze rese nelle cause C-418/97 e C-419/97 — "arco; C-9/00 — "Palin Granit"; C-114/01, "Avesta Polarit Chrome"; e C-457/02, "Niselli"), nonché con la legge delega n. 308 del 2004 e, quindi, con gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost..

Inoltre, per le stesse ragioni, la norma in esame si porrebbe in contrasto anche con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, in particolare, con quelli di cui alle lettere e) ed f) e con quelli di cui alle lettere a), b), h) ed i), secondo i quali il nuovo testo unico avrebbe dovuto garantire la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente e protezione della salute umana, attraverso la previsione di misure idonee ad assicurare l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, nonché assicurare una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio.

La Regione ricorrente osserva, altresì, che la disciplina di cui all'art. 186 non è stata coordinata con il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), concernente la bonifica dei siti inquinati, decreto richiamato al terzo comma della norma, in tal modo determinando un effetto lesivo delle competenze regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

Ulteriori censure sono, poi, prospettate nei confronti dell'art. 189, commi 1 e 3, nella parte in cui, dettando la disciplina del c.d. Catasto dei rifiuti, modifica il regime posto dall'art. 11 del d.lgs. n. 22 del 1997. In particolare l'art. 189, comma 1, nella parte in cui non prevede più la necessaria audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la riorganizzazione del citato Catasto, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che, allorché il legislatore nazionale interviene in una materia (i rifiuti) in cui gli interessi ambientali si sovrappongono con quelli di tutela del territorio e di tutela della salute e sicurezza della popolazione, è necessario il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'intesa con la Conferenza unificata.

La predetta norma violerebbe, altresì, i principi e criteri direttivi della legge delega, nella parte in cui vincolano il legislatore delegato al rispetto dell'assetto normativo ed amministrativo e al riparto delle competenze vigenti, tenuto conto che la Regione Toscana ha già esercitato le funzioni ad essa attribuite disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare.

Anche il comma 3 del medesimo art. 189, esonerando i produttori di rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, si porrebbe in contrasto sia con la normativa comunitaria in materia di rifiuti — ed, in particolare, con gli artt. 6 e 14 della direttiva n. 75/442/CEE, che richiede l'istituzione di un'autorità competente a cui fornire le informazioni di cui all'art. 14 relative a tutti i tipi di rifiuti senza alcuna esclusione — sia con i principi ed i criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Le predette violazioni determinerebbero una lesione delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio, tenuto conto che la dispensa delle imprese e degli enti che producono rifiuti non pericolosi dalla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti andrebbe ad incidere sui poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione riconosciuti in capo alle Regioni dal combinato disposto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale vigente.



Oggetto di censure è, poi, anche l'art. 195 nella parte in cui individua le competenze dello Stato determinando un grave pregiudizio alle attribuzioni delle Regioni, con particolare riferimento all'attività programmatica e pianificatoria, nonché con vanificazione della competenza regionale in materia di tutela della salute, di governo del territorio, dei servizi pubblici e, quindi, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

In particolare, la Regione Toscana impugna la lettera f) del comma 1 del citato art. 195, nella parte in cui attribuisce allo Stato «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese» in quanto tale individuazione deve avvenire sulla base di una mera audizione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 e non già previa intesa con la Regione interessata.

Una compressione delle competenze regionali sarebbe conseguente anche alla previsione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 196, secondo cui spetta alla competenza delle Regioni, «nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli dell'articolo 195», l'approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera f). Dal combinato disposto di cui agli artt. 195, comma 1, lettera f), e 196, comma 1, lettera d), si desumerebbe che gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale debbano essere individuati, localizzati e approvati direttamente dallo Stato, senza alcun coinvolgimento della Regione, con conseguente illegittima compressione dei poteri di questa in materia di tutela della salute e governo del territorio.

Anche le lettere b) (in tema di disciplina delle procedure semplificate), e) (sulla determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento), l) (in tema di formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti), m) (in materia di individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti direttamente in discarica) ed s) (sull'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori) dell'art. 195, comma 2, sarebbero costituzionalmente illegittime nella parte in cui consentono allo Stato di porre norme di dettaglio in una materia che si intreccia con materie o attribuzioni regionali, quali la tutela della salute, i servizi pubblici e i poteri di pianificazione territoriale, andando a comprimere e pregiudicare indebitamente il potere di pianificazione riconosciuto alle Regioni dalle norme costituzionali e dalla pregressa legislazione in materia ambientale, senza prevedere alcuna forma di intesa.

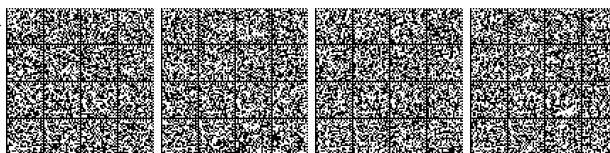
L'art. 199 sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disciplina i piani regionali di gestione dei rifiuti e, al comma 9, prevede in capo solo allo Stato e non anche, in via preliminare, alle Regioni, il potere sostitutivo allorché «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabilite e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo», in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che si verte su materia che va ad intrecciarsi con settori di competenza regionale quali la tutela della salute, il governo del territorio e la sua pianificazione.

Anche il comma 10 dell'art. 199 del decreto in esame sarebbe, poi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, da un lato, individua il contenuto dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 9 anche nell'ipotesi in cui il potere sostitutivo ricade nella competenza regionale; dall'altro, nel definire il contenuto di detti provvedimenti, non riprende la disposizione di cui all'art. 22, comma 10, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 1997, che consentiva l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale obbligatorio dei contenitori. In tal modo il legislatore delegato, oltre a non riconoscere il potere sostitutivo in capo alla Regione, si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE, nella parte in cui prevede, tra le finalità della normativa sui rifiuti stessi, la prevenzione o la riduzione della produzione e nocività dei rifiuti, posto che la previsione di un deposito cauzionale costituirebbe un ottimo deterrente all'aumento della produzione e nocività dei predetti.

Per le medesime ragioni, l'art. 199, comma 10, si porrebbe in contrasto anche con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 e, in particolare, con i principi ed i criteri di cui alle lettere e) ed f).

Da tali violazioni si desumerebbero anche lesioni delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, della salute e di governo del territorio, dal momento che la mancata previsione del potere sostitutivo in capo alla Regione e la mancata previsione dell'obbligo di depositi cauzionali andrebbero inevitabilmente a pregiudicare le attribuzioni regionali in tema di controllo e pianificazione del territorio e di tutela sanitaria.

La Regione Toscana impugna, altresì, l'art. 201, comma 6, nella parte in cui, recando la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilisce che «la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia



ed economicità», e l'art. 203 nella parte in cui, nel dettare lo schema tipo di contratto di servizio che regola i rapporti tra le Autorità di ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato, stabilisce, al comma 2, lettera c), che tale contratto deve prevedere, tra le altre cose, la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni.

La previsione di una durata minima quindicennale delle gestioni integrate dei rifiuti urbani si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE, nella parte in cui, all'art. 5, prevede che gli Stati membri adottino le «misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi» e che «tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica». Secondo la Regione, prevedere una durata quindicennale delle gestioni integrate dei rifiuti urbani, senza alcuna precisazione in merito all'onere di tenere costantemente aggiornate le tecnologie utilizzate per la gestione dei rifiuti, si traduce inevitabilmente in un grave danno all'ambiente e alla sicurezza dei cittadini, in contrasto con la citata direttiva comunitaria nonché con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge n. 308 del 2004, e dunque in violazione delle competenze regionali in tema di tutela della salute e di governo del territorio.

Oggetto di censure è, poi, anche l'art. 202, nella parte in cui, nel disciplinare l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilisce al comma 1 che «l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia». Tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., perché inciderebbe sulla competenza regionale in tema di servizi pubblici locali dotati di rilevanza economica, rispetto ai quali lo Stato può porre solo disposizioni di carattere generale, laddove la norma impugnata rinvia ad un decreto ministeriale il compito di dettare una minuziosa disciplina delle procedure da seguire per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, senza peraltro prevedere neppure la necessaria intesa con le Regioni.

Anche l'art. 208 dell'impugnato decreto è fatto oggetto di impugnativa da parte della Regione Toscana nella parte in cui, disciplinando la c.d. autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, al comma 10, prevede che «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e cioè il potere sostitutivo dello Stato.

Così disponendo, la citata norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto precluderebbe alle Regioni l'esercizio del potere di sostituirsi agli enti locali inadempienti nelle materie di propria competenza. Nel caso di specie, pertanto, si renderebbe necessario l'intervento sostitutivo da parte della Regione Toscana, dal momento che in tale Regione le funzioni amministrative e i compiti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, delle risorse idriche e della difesa del suolo, conferite alla Regione dal d.lgs. n. 112 del 1998, sono state attribuite agli enti locali (Comuni e Province), con le leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), e 6 settembre 1999 n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani). Né sussisterebbero esigenze unitarie tali da legittimare, ai sensi dell'art. 118 Cost., l'attribuzione delle funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto ai Comuni.

Oggetto di censure è, poi, anche l'art. 212, nella parte in cui, in relazione all'albo nazionale dei gestori ambientali, prevede, ai commi 2 e 3, un aumento del numero dei componenti statali nel Comitato nazionale e delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche relativamente alle sezioni regionali o provinciali dello stesso albo, in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. Infatti, prevedendo una diminuzione del peso dei rappresentanti regionali in seno al Comitato nazionale e alle sezioni regionali, risulterebbero lese le prerogative delle Regioni in materia di tutela della salute e di governo del territorio, in considerazione delle importanti funzioni svolte dall'albo in materia di procedure semplificate per la gestione dei rifiuti di cui agli artt. 214 e ss. del testo unico dell'ambiente, che attribuiscono alla sezione regionale dell'albo, anziché alle Province, funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia di autosmaltimento e recupero dei rifiuti.



La Regione Toscana impugna, altresì, l'art. 214 nella parte in cui, al comma 2, prevedendo la possibilità di stipulare accordi di programma in materia di procedure semplificate per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti nei termini di cui all'art. 181, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con la normativa comunitaria, ed in specie con l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE e, poi, con i principi ed i criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, alle lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Le suddette violazioni si ripercuoterebbero sulle competenze delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e di governo del territorio, dal momento che una serie di categorie di rifiuti verrebbero, con detti accordi di programma, dispensate dall'assoggettamento ai poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione riconosciuti in capo alle Regioni dal combinato disposto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale previgente, con pregiudizi per la sicurezza dell'intera collettività. In particolare, sarebbe evidente la lesione delle competenze pianificatorie delle Regioni nell'ipotesi in cui gli accordi di programma prevedano l'individuazione dei luoghi ove effettuare il recupero dei rifiuti, così vincolando la destinazione urbanistica dei siti destinati al recupero senza alcun intervento da parte delle Regioni interessate.

La Regione Toscana censura, infine, gli artt. 215 e 216 nella parte in cui disciplinano le procedure semplificate con particolare riferimento alle attività di autosmaltimento e alle operazioni di recupero, attribuendo alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 le funzioni che la precedente legislazione attribuiva alle Province (artt. 32 e 33 d.lgs. n. 22 del 1997). Le disposizioni richiamate sarebbero lesive delle competenze delle Regioni in materia di tutela della salute e di governo del territorio dal momento che, da un lato, molti rifiuti verranno con i citati accordi di programma dispensati dall'assoggettamento ai poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione dell'amministrazione regionale; dall'altro, tale dispensa sarà autorizzata da un soggetto (l'albo) in relazione al quale la Regione non ha alcun potere di indirizzo e controllo, essendo per giunta stata diminuita la presenza dei propri rappresentanti in seno agli organi direttivi dello stesso.

3.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure proposte dalla Regione Toscana siano dichiarare inammissibili o, comunque, infondate.

Quanto alle censure sollevate nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11, e 183, comma 1, lettera q), la difesa erariale ne deduce l'infondatezza sostenendo che, se da un lato la normativa denunciata non può ritenersi illegittima per il diritto comunitario in considerazione della pendenza delle relative questioni dinanzi alla Corte di giustizia, dall'altro, l'introduzione di una disciplina convenzionale (accordi di programma) dei rifiuti avrebbe l'effetto di rendere responsabile del corretto utilizzo dei materiali di risulta il soggetto privato (che stipula l'accordo), che assumerebbe la stessa responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 2059 codice civile.

Eguale infondate sarebbero le censure mosse nei confronti dell'art. 183, comma 1, lettera f), tenuto conto del fatto che tale norma si limiterebbe a dettare delle definizioni, individuando operazioni comunque (nei fatti) possibili, connotando il raggruppamento dei rifiuti come raccolta differenziata solo ove raggiunga determinati *standard* qualitativi.

Ancora da rigettare sarebbero le censure sollevate nei confronti dell'art. 185, comma 1, in considerazione del contenzioso pendente in sede comunitaria in ordine alla possibilità che siano sottratti alla disciplina dei rifiuti quei materiali che siano oggetto di disciplina speciale non solo ambientale, ma anche dettata da esigenze sanitarie.

Anche l'esclusione delle terre e rocce da scavo dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti non contrasterebbe con la normativa comunitaria tenuto conto, in primo luogo, della pendenza di un contenzioso comunitario sulla previgente disciplina, e poi anche del fatto che detta esclusione riguarderebbe esclusivamente progetti di opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei quali il riutilizzo dei materiali di scavo troverebbe una sua ragione d'essere nella completezza del progetto e nell'esistenza di uno o più soggetti responsabili della sua realizzazione.

Quanto, poi, all'art. 189, commi 1 e 3, la disciplina dettata in tema di catasto dei rifiuti sarebbe costituzionalmente legittima, trattandosi di un ufficio statale la cui organizzazione non potrebbe che spettare a regolamenti d'organizzazione ministeriali; mentre l'esenzione della denuncia per rifiuti non pericolosi costituirebbe, nel rispetto delle norme comunitarie, uno strumento utile e praticabile per le imprese e le amministrazioni statali, atto ad evitare un inutile onere.

In tema di individuazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, poi, gli artt. 195, comma 1, lettera f), comma 2, lettere b), e), l), m) ed s), e 196, comma 1, lettera d), nel prevedere una semplice audizione della Conferenza unificata e non un'intesa con la Regione interessata, risponderebbero alla esigenza, connessa al fatto che i rifiuti prodotti in una Regione spesso vengono smaltiti in altre regioni o all'estero, di garantire le competenze regionali attribuendo anche poteri, da esercitare sulla base di pareri puntuali delle autorità territoriali, ad un soggetto che abbia «per evidenti ragioni di lontananza, una prospettiva di carattere generale».



Infondate sarebbero anche le censure mosse: nei confronti dell'art. 199, commi 9 e 10, dal momento che le norme in esame non derogherebbero alla disciplina generale del potere sostitutivo ed alla possibilità delle Regioni di regolare in modo autonomo la sostituzione di enti locali attributari di compiti nel settore dello smaltimento dei rifiuti; in relazione agli artt. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c), in tema di affidamenti quindicennali, posto che la disciplina in essi contenuta avrebbe carattere dispositivo indicando solo un principio direttivo finalizzato ad ottenere stabili gestioni; in riferimento all'art. 202, comma 1, considerato che il potere ministeriale ivi previsto inerisce alla determinazione dei criteri generali di gestione di un servizio ambientale in funzione delle regole generali della concorrenza, regole non suscettibili di differenziazione; nei confronti dell'art. 208, comma 10, in quanto il potere sostitutivo dello Stato ivi previsto non derogherebbe alla possibilità delle Regioni di regolare in modo autonomo la sostituzione di enti locali titolari di compiti nel settore; in relazione all'art. 212, commi 2 e 3, dal momento che anche le sezioni regionali dell'albo nazionale dei gestori ambientali sarebbero uffici statali, la determinazione della cui composizione rientra nella discrezionalità del legislatore statale. Del pari prive di fondamento sarebbero le questioni proposte: nei confronti dell'art. 214, commi 2 e 3, in considerazione del fatto, da un lato, che l'attribuzione agli accordi di programma del compito di definire quantità e condizioni per le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi determinerebbe l'effetto di rendere responsabile del corretto utilizzo dei materiali di risulta il soggetto privato (che stipula l'accordo), ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., dall'altro, quanto alla attribuzione della medesima competenza ai decreti ministeriali, che detti decreti sono gli strumenti tipici per la redazione della c.d. normativa tecnica unitaria su tutto il territorio nazionale; infine nei confronti degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, in quanto la scelta del legislatore statale di affidare compiti ad organi di autogoverno della stessa imprenditoria privata, in tema di procedure semplificate, non apparirebbe del tutto irragionevole, residuando alla Regione compiti di controllo, oltre alle altre competenze in materia di tutela della salute e di gestione del territorio.

3.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana.

3.3. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Toscana, con memoria depositata il 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di merito in relazione alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11; 183, comma 1, lettera q); 185, comma 1; 186; 189, comma 3; 195, comma 2, lettera e); 212, comma 3; 214, comma 3; 215, commi 1, 3 e 4; 216, commi 1, 3 e 4.

4. — Con ricorso, notificato il 12-27 giugno 2006, depositato il successivo 15 giugno, la Regione Piemonte (reg. ric. n. 70 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali gli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, 186, 194, 195, comma 1, lettere f), l), m), n), o), q), art. 199, comma 9, artt. da 196 a 200, da 201 a 205, 212 e 214, comma 3.

In particolare, vengono in primo luogo censurati gli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, comma 3, nella parte in cui disciplinano la formazione degli accordi di programma, in violazione dei principi che regolano l'attività amministrativa, i quali escludono la possibilità di accordi con i privati nell'ambito dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (artt. 11 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

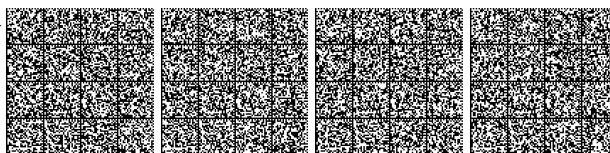
Tali norme stabiliscono, peraltro, la legittimazione a concorrere all'elaborazione dei contenuti di rilevanti discipline solo di alcune categorie sociali, a discapito di altre, con la ritenuta conseguente violazione dei principi di eguaglianza e certezza del diritto. Dette previsioni — ad avviso della ricorrente — sarebbero, altresì, in contrasto con la normativa comunitaria.

La Regione Piemonte impugna, poi, gli artt. 183, 194 e 212, nella parte in cui introducono le nozioni di rifiuto, sottoprodotto e materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche, nozioni che, in contrasto con la normativa comunitaria, restringono il campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, delineando una sorta di «deregolamentazione mascherata», già in passato incorsa nei pronunciamenti negativi della Corte di giustizia (es. pronuncia «Niselli» C 457/02 dell'11 novembre 2004).

Tali contrasti con la normativa comunitaria si rifletterebbero negativamente sulle amministrazioni regionali e locali poste nelle condizioni di operare o in violazione delle norme introdotte, ma nel rispetto di quelle comunitarie, ovvero di essere esposte a pronunciamenti negativi in sede comunitaria.

Per analoghe ragioni si determinerebbe anche una violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 308 del 2004.

Anche l'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 è, poi, censurato dalla ricorrente per contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, detta norma, nella parte in cui esclude dalla normativa sui rifiuti le terre e le rocce da scavo, ripeterebbe



sostanzialmente quanto già affermato in precedenti leggi oggetto di procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia per contrasto con le direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE.

Viene, inoltre, impugnato dalla Regione Piemonte l'art. 195 nella parte in cui stabilisce, al comma 1, lettera f), l'accentramento a livello ministeriale delle attività pianificatorie nell'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, individuazione che avviene «sentita la Conferenza Stato-Regioni», senza intesa della stessa e delle singole Regioni interessate dagli interventi in programma. In tal modo le Regioni sarebbero escluse dall'esercizio dell'attività pianificatoria sul territorio di propria competenza in merito agli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale, per la cui localizzazione non è prevista alcuna forma di partecipazione alla decisione statale, in evidente violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio e, indirettamente, in materia di tutela della salute.

Anche le disposizioni di cui al comma 1, lettere l), n), e q), del medesimo art. 195 — che riguardano, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi, le linee guida per la definizione delle gare d'appalto e dei capitolati, i criteri per l'organizzazione della raccolta differenziata — sarebbero riconducibili, in quanto riferite al sistema di gestione dei servizi relativi ai rifiuti, alla competenza legislativa regionale in tema di servizi pubblici locali, nonché alla potestà organizzativa degli enti gestori. Esse sarebbero, pertanto, costituzionalmente illegittime, da un lato, in relazione all'individuazione degli obiettivi di qualità, non essendo prevista in ordine ad essi alcuna forma di partecipazione né delle Regioni né delle autonomie locali; dall'altro, in relazione agli altri aspetti, in quanto non sarebbe evocabile il solo titolo di competenza statale in tema di tutela della concorrenza. Tale materia sarebbe, infatti, riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano l'affidamento dei servizi nei limiti degli strumenti di intervento disposti in una relazione «ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi». Essa inoltre si intreccerebbe con una pluralità di altri interessi, come, nel caso in esame, con quelli inerenti alla disciplina del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere m) ed o), del medesimo art. 195, nella parte in cui attribuiscono al Ministero dell'ambiente il compito di definire i criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali e degli ambiti territoriali ottimali e le linee guida per la cooperazione fra enti locali, nonché i criteri per le aree non idonee (lettera p), sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, in quanto determinerebbero un accentramento di poteri a livello ministeriale non sorretto dalla legge di delega e non giustificato da esigenze di trattamento unitario degli interessi coinvolti.

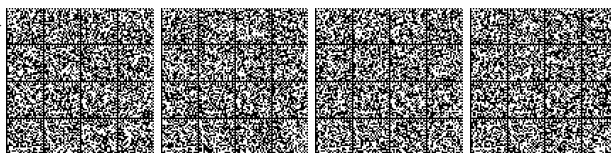
I medesimi rilievi vengono proposti nei confronti della «speculare dettagliata disciplina posta agli articoli da 196 a 200».

Viene, inoltre, censurato l'art. 199, comma 9, nella parte in cui prevede un potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente per le omissioni rispetto ai contenuti del piano regionale, in contrasto con l'art. 120 Cost., con i principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione nonché di omogeneità ed unicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), oltre che con il principio di ragionevolezza, affidando ad un soggetto diverso dall'ente regionale titolare della programmazione il potere di intervenire per garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli atti di programmazione regionale.

Anche gli artt. da 201 a 204 determinerebbero, poi, una illegittima compressione della sfera di competenza delle Regioni e degli enti locali, nella parte in cui disciplinano l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e l'utilizzazione delle gestioni esistenti, ponendo disposizioni dettagliate ed autoapplicative nella materia dei servizi pubblici locali nonché dell'organizzazione amministrativa degli enti a cui compete la gestione del servizio, peraltro in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto agli obiettivi attesi. In particolare, quanto alla previsione di cui al comma 6 dell'art. 201, in tema di durata della gestione da parte dei soggetti affidatari «non inferiore a quindici anni», la ricorrente ne rileva il contrasto con l'intento di introdurre elementi di concorrenzialità ed apertura del mercato dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti e con quello di adeguare la disciplina delle gestioni alle diverse realtà territoriali ed imprenditoriali regionali, con conseguente compressione della sfera di autonomia decisionale delle Regioni e degli enti locali.

La Regione Piemonte impugna, infine, per i medesimi motivi, l'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), che contiene la definizione di raccolta differenziata e l'individuazione delle misure per incrementare la medesima, in contrasto con gli obiettivi di raggiungimento di specifiche percentuali di raccolta stabiliti in base al d.lgs. n. 22 del 1997 nella programmazione regionale e nei piani gestionali del servizio e, quindi, con gli obiettivi di tutela ambientale.

4.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure proposte dalla Regione Piemonte siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.



La difesa erariale osserva, in linea preliminare, che il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio.

4.2. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), che, sia con l'atto di intervento che con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte. Sono, altresì, intervenute la Biomasse Italia s.p.a., la Società Italiana Centrali Termoelettriche, la Ital Green Energy s.r.l. e la Energie Technologie Ambiente s.p.a., chiedendo, invece, che la Corte ne dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza.

5. — Con ricorso, notificato il 9 giugno 2006, depositato il successivo 15 giugno, la Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 71 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali gli artt. 202 e 203. In particolare, la Regione impugna, in primo luogo, l'art. 202 nella parte in cui, —stabilendo che «l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità al criterio di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia» — violerebbe la competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., nonché la competenza primaria di cui all'art. 2, lettera b), ed all'art. 3, lettera o), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in materia di "ordinamento degli enti locali", attribuendo ad un regolamento ministeriale il compito di definire modalità e termini di un procedimento per l'affidamento di un servizio pubblico locale.

La richiamata norma violerebbe, conseguentemente, i principi inerenti ai rapporti fra fonti statali e fonti regionali, i quali escludono l'operatività delle fonti regolamentari statali nelle materie di competenza regionale, tra le quali va incluso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La ricorrente sostiene, inoltre, che anche i commi da 2 a 6 del medesimo art. 202, nonché l'art. 203, che disciplina lo schema tipo di contratto di servizio, recherebbero una disciplina estremamente dettagliata ed autoapplicativa, lesiva delle attribuzioni della Regione, non riferibile alla competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, né alla competenza statale di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., posto che la materia dei rifiuti è tale da coinvolgere una pluralità di attribuzioni regionali, lese dalle disposizioni legislative impugnate.

Per le predette ragioni, la Regione Valle d'Aosta impugna le citate disposizioni nella parte in cui ledono le attribuzioni regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria ed urbanistica, di fatto svuotando la competenza residuale della Regione in materia di servizi pubblici locali, basata sugli artt. 117, quarto comma, Cost., e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre a comprimere la competenza regionale primaria in tema di "ordinamento degli enti locali" di cui all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale.

5.1. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), chiedendo che vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta.

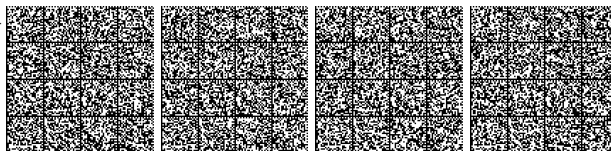
5.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione ricorrente ha depositato memoria (in data 5 maggio 2009), con la quale ha dichiarato di insistere per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.

6. — Con ricorso, notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno, la Regione Umbria (reg. ric. n. 72 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), n), q) ed u), 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, e 214, commi 3 e 5.

In primo luogo, la ricorrente impugna l'art. 181, comma 7, nella parte in cui disciplina gli accordi di programma, operando una «deregolamentazione mascherata del settore», in pieno contrasto con le normative europee più volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia.

A ciò la ricorrente aggiunge la considerazione che il ricorso allo strumento dell'accordo e del contratto di programma, di cui all'art. 181, altererebbe la gerarchia delle fonti del diritto e determinerebbe una lesione dei principi di certezza del diritto, eguaglianza, generalità ed astrattezza delle norme, sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili solo agli aderenti.

Per le stesse ragioni, sarebbero costituzionalmente illegittimi i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo "deregolatorio" per le procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti



e richiamano il d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) per la fase transitoria, in attesa della fissazione delle nuove regole.

Anche l'art. 186 del decreto impugnato, nella parte in cui introduce un'ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria, come dimostrato dall'esistenza di una procedura di infrazione avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge n. 443 del 2001 (art. 1, comma 15).

Le norme impugnate non contrasterebbero solo con le richiamate norme comunitarie e quindi, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ma anche con l'art. 76 Cost., violando la legge delega n. 308 del 2004 che fissa, tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8), la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie [...]» (lettera e) e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»» (lettera f). Tali violazioni determinerebbero anche una lesione delle competenze regionali in tema di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e di governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie.

Posto che spetta alla Regione, a tenore dell'art. 117, quinto comma, Cost., dare attuazione alle norme comunitarie e che la supremazia del diritto comunitario, confortata dalla sentenza n. 170 del 1984, deve essere assicurata anche attraverso la disapplicazione delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie self executing, la ricorrente sostiene di non dover applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme ad effetto diretto poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono interpretazione, con il risultato di uno stato di «gravissima incertezza normativa» non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale dei reati ambientali.

Sulla base di argomenti analoghi la Regione Umbria censura, inoltre, l'art. 189, comma 3, nella parte in cui delimita restrittivamente l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi.

La Regione Umbria censura, altresì, l'art. 195, comma 1, nella parte in cui definisce i compiti riservati allo Stato in materia di rifiuti dopo la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, riscrivendo l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, in maniera tale da comprimere le competenze regionali. In particolare, la lettera m) del predetto comma 1 dell'art. 195 assegna allo Stato «la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art. 200 e per il coordinamento dei piani stessi».

In tal modo essa sarebbe illegittima, nella sua prima parte, per il fatto di prevedere un atto di indirizzo e coordinamento in una materia regionale, la cui legittimità — dopo la riforma costituzionale del 2001 — deve ritenersi esclusa dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Inoltre, tale atto non sarebbe adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni ma solo previo parere, con violazione del principio di leale collaborazione che, in relazione agli atti di indirizzo, richiede il coinvolgimento «forte» della Conferenza.

Anche la seconda parte della citata norma sarebbe illegittima, oltre che per le suddette ragioni, per violazione della legge delega, posto che essa introduce, innovando, il potere dello Stato di dettare linee-guida per la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali ed indebolisce il ruolo delle Regioni (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004), con conseguente menomazione delle competenze regionali.

Del pari sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione, di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 195, nella parte in cui attribuisce allo Stato «la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee-guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità». Si tratterebbe di una competenza aggiunta all'elenco delle funzioni attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22 del 1997, in violazione dei criteri di delega legislativa e con evidente lesione delle sfere di competenza regionale residuale in tema di tariffazione dei servizi pubblici locali, nonché nella promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali.

La Regione Umbria censura, infine, l'art. 202, comma 6, nella parte in cui stabilisce che «il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al



passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto» ed aggiunge che, «nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani si applica [...] la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile». Tale norma, oltre a sollevare dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 42 e 43 Cost. ed all'autonomia imprenditoriale privata, lederebbe, ad avviso della ricorrente, l'autonomia finanziaria degli enti locali, in quanto il soggetto gestore scaricherebbe i costi derivanti dal trasferimento coatto sull'ente locale o aumentando la tariffa o richiedendo un intervento finanziario ai soci (fra i quali lo stesso ente locale).

6.1. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), chiedendo, sia nell'atto di intervento che nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria.

6.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria, con memoria depositata in data 6 maggio 2009, ha dichiarato di rimettere alla valutazione di questa Corte ogni decisione circa la eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11; 183, comma 1, lettere g), h), m), n), q) ed u); 186; 189, comma 3; 214, commi 3 e 5.

7. — Con un secondo ricorso, notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16 giugno, la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 73 del 2006) ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose altre disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali degli artt. 195, comma 1, lettere f), g), n), ed o) e 2, 200, 201, 202, commi 1 e 4, 203, 204, comma 3, 207, comma 1, 214, comma 9, 215.

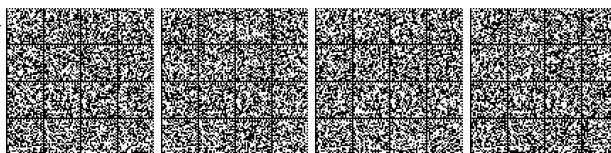
La Regione premette di aver già impugnato, in separato ricorso, gli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, chiedendone la sospensione in considerazione del rischio di danni gravi ed irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente.

Ritiene, tuttavia, che altre disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano costituzionalmente illegittime ed in particolare, in primo luogo, l'art. 195, commi 1 e 2, nella parte in cui definisce i compiti riservati allo Stato in materia di rifiuti dopo la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, riscrivendo l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, in maniera tale da comprimere le competenze regionali. In specie, nella lettera f) del citato comma 1, l'art. 195 si occupa degli impianti di smaltimento e stabilisce che è riservata allo Stato l'individuazione degli impianti di smaltimento e di recupero di preminente interesse nazionale. In tal modo la citata norma — secondo la ricorrente — determina l'attrazione in sussidiarietà allo Stato delle funzioni di coordinamento per una più idonea localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento, in violazione del principio di leale collaborazione, non essendo prevista la previa intesa della Conferenza unificata, ma solo il previo parere.

Anche la lettera g) del richiamato art. 195, comma 1, nella parte in cui riserva allo Stato «la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale [...] sentita la Conferenza unificata» sarebbe in contrasto con i principi ed i criteri della delega legislativa oltre che con il principio di leale collaborazione, posto che si tratterebbe di una competenza statale aggiuntiva rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, e che essa si risolverebbe in una funzione di coordinamento delle attività di tutela dell'ambiente svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, per l'elaborazione della quale dovrebbe essere prescritto un adeguato coinvolgimento di Regioni ed enti locali.

Analoghe censure vengono poi rivolte alla lettera n) del comma 1 dell'art. 195, nella parte in cui attribuisce allo Stato «la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee-guida per la definizione delle gare d'appalto ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti». La ricorrente sostiene che la predetta disposizione sia costituzionalmente illegittima non solo perché aggiunge una competenza statale all'elenco di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, violando i limiti della delega, ma anche perché assegna allo Stato compiti normativi di tipo regolamentare in una materia, quella dei servizi pubblici locali, di competenza legislativa regionale residuale.

La ricorrente ritiene, pertanto, che la previsione di un simile potere statale appare lesiva anche dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono limite all'intervento del legislatore statale in materia di servizi pubblici locali in nome della tutela della concorrenza: non sarebbero infatti identificabili le ragioni per le quali sia necessario attrarre al centro, in sussidiarietà, funzioni *lato sensu* normative che avrebbero l'unico scopo di rendere omogenei criteri di formulazione dei bandi di gara che invece andrebbero modulati in considerazione della specificità delle concrete situazioni, nel pieno rispetto delle regole generali stabilite dalla legislazione comunitaria, statale e regionale.



Egualemente, la lettera o) del citato comma 1 dell'art. 195, nella parte in cui attribuisce allo Stato «la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità», individuerrebbe una competenza aggiunta all'elenco delle funzioni attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22 del 1997, in violazione dei criteri e dei principi direttivi della delega, con una conseguente invasione delle sfere di competenza regionali in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali e di promozione delle forme di collaborazione tra gli enti locali.

La Regione Emilia-Romagna impugna, altresì, gli artt. 200, 201 e 203, nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la formulazione del contratto di servizio tra ambiti territoriali ottimali (da qui in avanti: ATO) e gestore. Tali norme vengono contestate in quanto recanti disposizioni di dettaglio su una materia, quella del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, di competenza regionale residuale.

Anche l'art. 202, commi 1 e 4, in tema di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'ambito, sarebbe lesivo della competenza regionale residuale in tema di servizi pubblici locali.

In particolare, il comma 4 del predetto art. 202 determinerebbe una lesione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., nella parte in cui, prevedendo il conferimento in comodato, ai gestori aggiudicatari del servizio, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in proprietà degli enti locali, senza prevedere l'accollo al gestore degli oneri e della passività, lederebbe le attribuzioni comunali ed il principio di equilibrio finanziario, non consentendo ai Comuni di stabilire un canone a carico del gestore con cui recuperare i costi relativi agli investimenti effettuati.

La ricorrente censura, inoltre, l'art. 204, comma 3, nella parte in cui regola, attraverso meccanismi particolarmente complessi e macchinosi, l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti. Tale previsione, infatti, costituisce, secondo la ricorrente, una invasione della sfera di competenza residuale della Regione in tema di servizi pubblici locali, tenuto conto che in essa sono fatte oggetto di disciplina le attività regionali di vigilanza, di controllo e di sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali.

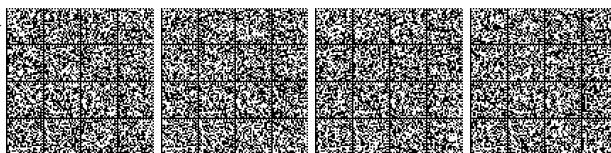
Anche l'art. 207, comma 1, è poi impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui attribuisce all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti il compito di «garantire» e «vigilare» in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

Detta previsione sarebbe costituzionalmente illegittima, in primo luogo, perché essa attribuirebbe all'Autorità di vigilanza il compito di operare in materia di servizi pubblici locali, in aperta violazione della competenza regionale residuale; poi, perché l'attrazione al centro delle funzioni amministrative regionali, in assenza di giustificati motivi, costituirebbe violazione del principio di sussidiarietà; ancora, in quanto la centralizzazione di tali funzioni segnerebbe un ulteriore eccesso di delega, risolvendosi nell'attribuzione allo Stato di una competenza nuova rispetto all'elenco di cui al d.lgs. n. 112 del 1998.

L'art. 214, comma 9, è inoltre impugnato nella parte in cui estende alle denunce, alle comunicazioni ed alle domande disciplinate dalle precedenti norme di semplificazione sulle procedure gli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio assenso, di cui ai novellati artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990. In tal modo, secondo la ricorrente, il legislatore statale interverrebbe in un ambito procedimentale riservato alla disciplina regionale, come dimostrato dalla legge generale sul procedimento amministrativo che, all'art. 19, stabilisce che «le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici regionali» e che «le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

Inoltre, il meccanismo introdotto da tale disposizione creerebbe una situazione di assoluta incertezza ed impossibilità di svolgere controlli efficaci *ex post*, interferendo con l'esercizio delle funzioni poste a carico delle amministrazioni regionali e locali, con grave pregiudizio per gli interessi ambientali e di tutela della salute gravanti sulla Regione. Da qui la denunciata illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.

È, infine, censurato l'art. 215, nella parte in cui attribuisce all'albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale, competenze relative all'iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), alla verifica dei presupposti e alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche.



La ricorrente sostiene che, in tal modo, la citata norma violerebbe i criteri ed i principi direttivi della legge delega — che impone al legislatore di mantenere il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo delineato dalla normativa vigente — in quanto attribuisce al citato albo nazionale funzioni spettanti, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 22 del 1997, alle Province le quali vedrebbero così ridimensionato il loro ruolo, in violazione altresì del riparto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112 del 1998.

7.1. — Nel giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), chiedendo che vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna.

7.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 6 maggio 2009, ha dichiarato di conservare l'interesse al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nello stesso.

8. — Con ricorso (reg. ric. n. 75 del 2006), depositato in cancelleria il 17 giugno 2006, la Regione Abruzzo ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, previa sospensione, fra gli altri degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3 e 214, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, la ricorrente sostiene che gli artt. 181, commi da 7 a 11, nonché 183, comma 1 e 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, opererebbero una deregolamentazione «mascherata» del settore, in pieno contrasto con la normativa comunitaria, più volte interpretata dalle decisioni della Corte di giustizia.

Verrebbero, infatti, in tal modo definiti lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti in maniera non conforme con quanto indicato nella direttiva n. 75/442/CEE (art. 1, lettere e ed f), nonché verrebbero fornite altrettante definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) ancora una volta non coerenti con le indicazioni fornite dalle citate sentenze della Corte di giustizia europea (punto 1).

Le norme in questione, con il pretesto di una semplificazione amministrativa, finirebbero per ridurre l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti e per eliminare i controlli, attraverso una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione ed una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

In questo contesto, il ricorso allo strumento degli accordi di programma previsti dall'art. 181 determinerebbe la sostituzione di una «fonte» contrattata alla disciplina normativa, alterando la gerarchia delle fonti del diritto e ledendo i principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità ed astrattezza delle norme.

Per le stesse ragioni risulterebbero costituzionalmente illegittimi anche i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono lo strumento dell'accordo «deregolatorio» per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e in cui richiamano il d.m. 5 febbraio 1998 per la fase transitoria.

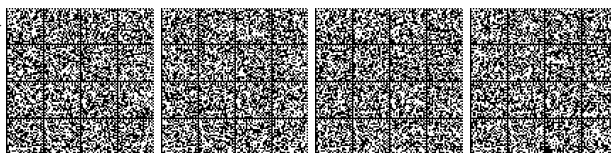
Anche nel caso dell'art. 186, nella parte in cui reca una generale ipotesi di esenzione per le terre e rocce da scavo rispetto all'applicazione della parte quarta del decreto, sarebbe palese il contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di un'esclusione generalizzata, analoga a quella contenuta nella legge n. 443 del 2001, oggetto di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano.

La Regione Abruzzo, inoltre, precisa che le norme impugnate non contrasterebbero solo con le richiamate norme comunitarie, e, per ciò stesso, con l'art. 11 e con l'art. 117, primo comma Cost., ma anche indirettamente con l'art. 76 Cost., in quanto contrarie ai criteri direttivi della legge delega n. 308 del 2004, che all'art. 1, comma 8, prevede la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie [...]» (lettera e), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del “chi inquina paga”» (lettera f).

Le norme in oggetto, poi, finirebbero per ledere direttamente le competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie. Ciò in quanto la materia «rifiuti» si collocherebbe in un contesto, in cui gli interessi ambientali si sovrappongono a quelli della tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza della popolazione. Sicché, non potrebbe riconoscersi allo Stato il titolo a legiferare senza limiti in base alla competenza riconosciutagli dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le norme in oggetto, nella sostanza, sconvolgerebbero l'attento assetto normativo e amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione.

La Regione, dunque, che a tenore dell'art. 117, quinto comma, Cost., avrebbe anche il compito di dare attuazione diretta alle norme comunitarie, si troverebbe, in adempimento di un preciso obbligo giuridico, a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme ad effetto diretto poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono l'interpretazione, con gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.



Analoghe considerazioni varrebbero, a giudizio della ricorrente, anche con riferimento all'art. 189, comma 3, che riguarda l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti e l'esenzione delle imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi. L'ambito di applicazione di tale obbligo verrebbe infatti delimitato restrittivamente, esentando le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi.

8.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, con atto depositato il 28 agosto 2006 e con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

9. — Con ricorso, depositato in cancelleria il 23 giugno 2006 (reg. ric. n. 80 del 2006), la Regione Basilicata ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, fra gli altri degli artt. 181, commi da 7 a 11 e 183, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto all'art. 181, comma da 7 a 11, nonché all'art. 183, comma 1, la Regione Basilicata ritiene che il ricorso allo strumento della stipulazione di accordi e contratti di programma opererebbe una sostituzione non consentita di una fonte contrattata ad una disciplina normativa, con l'effetto di produrre una alterazione delle fonti.

Tali norme determinerebbero una diretta violazione delle competenze regionali, dal momento che la disciplina dei rifiuti avrebbe riflessi normativi sulla materia dell'ambiente, del governo del territorio, della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza della popolazione.

Peraltro, le attività di recupero dovrebbero svolgersi sui territori delle Regioni, senza che sia stata prevista da parte del legislatore delegato una forma di partecipazione di queste ultime ai processi decisionali di definizione ed esecuzione del contenuto degli accordi.

Il legislatore delegato avrebbe dunque violato la legge delega n. 308 del 2004 che, all'art. 1, comma 8, ha previsto il rispetto delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 Cost., della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 112 del 1998.

9.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, con atto depositato il 6 settembre 2006 e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

10. — Con ricorso depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (reg. ric. n. 78 del 2006), la Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, previa sospensione, fra gli altri, degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3 e 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto all'art. 181, comma da 7 a 11, nonché all'art. 183, comma 1, la Regione Campania ritiene che il ricorso allo strumento della stipulazione di accordi e contratti di programma opererebbe una sostituzione non consentita di una fonte contrattata ad una disciplina normativa, con l'effetto di produrre una alterazione delle fonti, peraltro in pieno contrasto con le normative europee, come più volte interpretate dalle decisioni della Corte di giustizia.

Verrebbero, infatti, in tal modo definiti lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti in maniera non conforme con quanto indicato nella direttiva n. 75/442/CEE (art. 1, lettere e ed f), nonché fornite altrettante definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) ancora una volta non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea.

Le norme in questione, con il pretesto di una semplificazione amministrativa, finirebbero per ridurre l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti e per eliminare i controlli, attraverso una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione restrittiva ed una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

Per le stesse ragioni risulterebbero costituzionalmente illegittimi anche i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono lo strumento dell'accordo «deregolatorio», per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti, ed allorché richiamano il d.m. 5 febbraio 1998 per la fase transitoria.

Anche nel caso dell'art. 186 — nella parte in cui reca una generale ipotesi di esenzione per le terre e rocce da scavo, rispetto all'applicazione della parte quarta del decreto in esame — sarebbe palese il contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di un'esclusione generalizzata, analoga a quella contenuta nella legge n. 443 del 2001, oggetto di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano.

La Regione Campania, inoltre, precisa che le norme impugnate non contrasterebbero solo con le richiamate norme comunitarie e, per ciò stesso, con l'art. 11 e con l'art. 117, primo comma, Cost., ma anche indirettamente con l'art. 76 Cost., in quanto contrarie ai criteri direttivi della citata legge delega, che all'art. 1, comma 8, prevede la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie [...]» (lettera e), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione,



di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del “chi inquina paga”» (lettera f).

Le norme in oggetto, poi, finirebbero per ledere direttamente le competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie. Ciò in quanto la materia «rifiuti» si collocherebbe in un contesto in cui gli interessi ambientali si sovrappongono a quelli della tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza della popolazione. Sicché, non potrebbe riconoscersi allo Stato il titolo a legiferare “senza limiti” in base alla competenza riconosciutagli dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Analoghe considerazioni varrebbero, a giudizio della ricorrente, anche con riferimento all'art. 189, comma 3, che riguarda l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (c.d. MUD, ossia il «modello unico» introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale») e la disposta esenzione delle imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi.

10.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, con atto depositato il 31 agosto 2006 e con successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

10.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 5 maggio 2009, ha dichiarato di conservare l'interesse al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nello stesso.

11. — La Regione Liguria, con ricorso notificato il 13 giugno 2006 (reg. ric. n. 74 del 2006), e depositato il 16 giugno 2006, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, fra gli altri, degli artt. 181, comma da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 205, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto all'art. 181, comma da 7 a 11, nonché all'art. 183, comma 1, la Regione ritiene che il ricorso allo strumento della stipulazione di accordi e contratti di programma opererebbe una sostituzione non consentita di una fonte contrattata ad una disciplina normativa, con l'effetto di produrre una alterazione delle fonti, peraltro in pieno contrasto con le normative europee, più volte interpretate dalle decisioni della Corte di giustizia.

Verrebbero, infatti, in tal modo definiti lo smaltimento ed il recupero in maniera non conforme con quanto indicato nella direttiva n. 751/442/CEE (art. 1, lettere e) e f)), nonché fornite altrettante definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) ancora una volta non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea.

Le norme in questione, con il pretesto di una semplificazione amministrativa, finirebbero per ridurre l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti e per eliminare i controlli, attraverso una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione restrittiva ed una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

Per le stesse ragioni risulterebbero costituzionalmente illegittimi anche i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono lo strumento dell'accordo «deregolatorio», per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti, ed allorché richiamano il d.m. 5 febbraio 1998 per la fase transitoria.

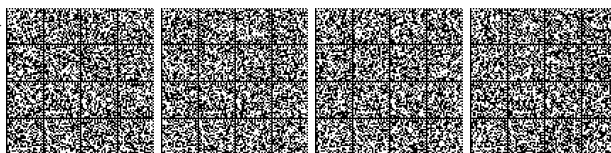
Anche nel caso dell'art. 186 — nella parte in cui reca una generale ipotesi di esenzione per le terre e rocce da scavo, rispetto all'applicazione della parte quarta del decreto in esame — sarebbe palese il contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di un'esclusione generalizzata, analoga a quella contenuta nella legge n. 443 del 2001, oggetto di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano.

Quanto, poi, all'art. 205, che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata, la ricorrente sostiene che detta norma costituirebbe una norma di dettaglio in materia di competenza regionale, con violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

11.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

11.2. — Con memoria depositata il 28 aprile 2009, la Regione Liguria, in considerazione delle modifiche apportate al decreto legislativo impugnato, ha formalmente rinunciato al ricorso, per la parte che qui interessa, in relazione agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3 e 205, comma 2.

12. — Con ricorso depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (reg. ric. n. 79 del 2006), la Regione Marche ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, fra gli altri, degli artt. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11; 183, comma 1, 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 195, commi 1, lettera f), comma 2, lettere b), e), l), m) e s); 196,



comma 1, lettera d); 199, commi 9 e 10; 201, comma 6; 202, comma 1; 203, comma 2, lettera c); 208, comma 10; 212, commi 2 e 3; 214, commi 2 e 3; 215, commi 1, 3 e 4; 216, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto all'art. 181, commi da 7 a 11, nonché all'art. 183, comma 1, la Regione Marche sostiene che tali disposizioni opererebbero una deregolamentazione «mascherata» del settore, in pieno contrasto con le normative europee, con conseguente violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

Gli accordi di programma, infatti, consentirebbero, in materia di rifiuti, di derogare al sistema normativo previgente, istituendo una contrattazione diretta tra soggetti economici ed amministrazione statale, idonea ad escludere dal regime dei rifiuti e dalle relative procedure di autorizzazione e di controllo tutta una serie di materiali o sostanze — fra le quali le materie prime secondarie — che nella legislazione vigente e nel diritto comunitario (direttiva n. 75/442/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE) vi sarebbero assoggettati.

Per tali ragioni, a giudizio della ricorrente, le norme contenute nei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 181, si porrebbero in contrasto anche con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 e, in particolare con quelli indicati alle lettere e) ed f).

In tale contesto, la denunciata violazione degli artt. 11 e 76 Cost. si ripercuoterebbe anche sulle competenze costituzionali della Regione, dal momento che la materia dei rifiuti si colloca in una zona in cui si intersecano gli aspetti tipicamente ambientali, di competenza dello Stato e gli aspetti di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, di competenza regionale.

La ricorrente censura, in particolare, l'art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel definire la «raccolta differenziata», contemplerebbe la possibilità di procedere al raggruppamento dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, anche con riferimento alla frazione organica umida, in momento successivo alla raccolta, in contrasto con la normativa comunitaria in materia nonché con la legge delega e, quindi, con gli artt. 11, 76 e 117 della Cost.

La disciplina esaminata, oltre a violare gli artt. 11 e 76 Cost., determinerebbe un'illegittima compressione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, dal momento che, aumentando i materiali da conferire in discarica o alla termovalorizzazione, provocherebbe un pregiudizio al potere di programmazione delle Regioni, a detrimento della sicurezza e salute della popolazione.

Anche l'art. 185, comma 1, violerebbe gli artt. 11, 76 e 117 Cost., trattandosi di norma che limita il campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, escludendovi anche alcuni tipi di rifiuti che, a norma della disciplina comunitaria, per poter essere sottratti alla normativa sui rifiuti, avrebbero dovuto essere assoggettati a specifiche discipline di settore.

Di qui il contrasto anche con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, alle lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Anche in relazione all'art. 186, nella parte in cui sottrae le terre e rocce da scavo alla disciplina dei rifiuti, sarebbe palese il contrasto con la normativa comunitaria e con i criteri dettati dal legislatore attraverso la legge n. 308 del 2004, in specie alle lettere e) ed f), con conseguente lesione degli artt. 11, 76 e 117 Cost.

Le richiamate violazioni si ripercuoterebbero in modo lesivo sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

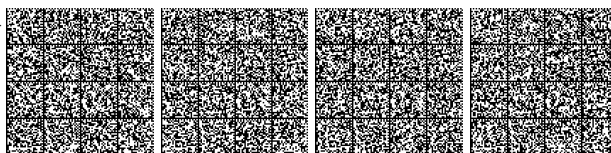
Anche l'art. 189, commi 1 e 3, in materia di catasto dei rifiuti, si porrebbe in contrasto sia con i principi e criteri della legge delega n. 308 del 2004, sia con le attribuzioni regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché con le direttive comunitarie.

La ricorrente deduce, ancora, l'illegittimità dell'art. 195, comma 1, lettera f); comma 2, lettere b), e), l), m) e s), nonché dell'art. 196, comma 1, lettera d), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disciplina che risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 195 e 196, infatti, produrrebbe una notevole limitazione dell'autonomia regolamentare delle Regioni, in violazione degli artt. 117 e 118 della Cost.

In particolare, il pregiudizio dell'autonomia regionale si renderebbe manifesto in relazione all'attività di programmazione del «ciclo» rifiuti, con conseguente pregiudizio dell'autonomia regionale in materia di tutela dell'ambiente, della salute, di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici.

Le censure, di costituzionalità riguardano, in primo luogo, la disposizione contenuta nella lettera f) del comma 1 dell'art. 195, nella parte in cui attribuisce allo Stato «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese». Tale individuazione, a giudizio della Regione Marche, avverrebbe sulla base di una «mera audizione» della Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.lgs. n. 281 del 1997, e non previa intesa con la Regione interessata, che costituirebbe il provvedimento più idoneo a garantire il rispetto delle prerogative regionali.



Analoga limitazione delle attribuzioni regionali determinerebbe l'art. 196, comma 1, lettera d), che riconosce in capo alla «competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 [...] d), l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera f)». Ciò in quanto dal combinato disposto delle citate disposizioni risulterebbe che gli impianti di recupero e di smaltimento d'interesse nazionale possono essere individuati ed approvati direttamente dallo Stato senza alcun coinvolgimento delle Regioni, ancora una volta comprimendo illegittimamente le funzioni di queste in materia di salute, ambiente e governo del territorio.

Illegittime sarebbero pure le disposizioni contenute nelle lettere b), e), l), m) e s) dell'art. 195, comma 2, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Si tratterebbe di un'elencazione di competenze in favore dello Stato che consentirebbe al medesimo di porre norme di dettaglio in materie connesse con le attribuzioni regionali in tema di tutela della salute, di gestione di servizi pubblici, di pianificazione e programmazione del territorio. Ciò fino al punto di pregiudicare il potere di programmazione e disciplina riconosciuto invece alle Regioni, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La ricorrente censura, poi, l'art. 199, commi 9 e 10, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

La norma in esame disciplina i piani regionali di gestione dei rifiuti, attribuendo al solo Stato ed in particolare al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo».

Tale previsione — quanto al comma 9 — sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., poiché, trattandosi di potere da esercitare rispetto ad enti locali e su materie di competenza regionale, esso avrebbe dovuto essere riconosciuto, in via preliminare, alle Regioni.

Contrasterebbe, poi, con gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost. anche il successivo comma 10, poiché, da un lato, indicherebbe il contenuto dei provvedimenti sostitutivi anche nell'ipotesi in cui il potere sostitutivo sia di competenza regionale; dall'altro, nell'individuare tale contenuto, non richiamerebbe la disposizione di cui all'art. 22, comma 10, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 1997, che consentiva l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale obbligatorio dei contenitori.

Tale disposizione sarebbe, dunque, in contrasto anche con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE), nella parte in cui prevede, tra le finalità che la normativa sui rifiuti deve perseguire, la prevenzione o la riduzione della produzione e nocività dei medesimi. La soppressione della costituzione di un deposito cauzionale, che pur rappresentava un deterrente all'aumento della produzione e della nocività dei rifiuti, rappresenterebbe un motivo di lesione e compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, con incidenza diretta sulle risorse economiche di cui queste potranno disporre.

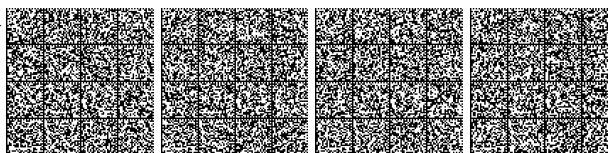
L'art. 199, comma 10, si porrebbe dunque anche in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004, secondo cui la normativa italiana avrebbe dovuto uniformarsi a quella comunitaria.

Sarebbe, infatti, evidente che la violazione dei criteri di delega si ripercuote in questo caso sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

L'art. 201, comma 6, del decreto impugnato violerebbe, poi, gli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., nella parte in cui, in tema di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilisce che la durata dell'affidamento del servizio non debba essere inferiore a quindici anni. Tale previsione violerebbe, infatti, apertamente la disciplina contenuta nella citata direttiva comunitaria n. 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE), la quale, all'art. 5, impone agli Stati membri di adottare le «misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi» e che «tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».

La concessione di un'autorizzazione per la durata di quindici anni, al contrario, non consentirebbe di perseguire il descritto obiettivo di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica.

Per le medesime ragioni l'art. 201, comma 6, contrasterebbe anche con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 e, in particolare, con quelli di cui alle lettere e) ed f), in violazione degli artt. 11 e 76 Cost.



Quanto all'art. 202, comma 1, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Marche ne deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'affidamento del servizio da parte dell'Autorità d'ambito sulla base delle modalità e nei termini definiti con un decreto ministeriale determinerebbe, infatti, la violazione delle competenze regionali, dal momento che le norme ad esse relative saranno necessariamente di dettaglio e non di carattere generale, come invece dovrebbe essere nel caso di competenza concorrente Stato-Regione.

La Regione Marche, inoltre, censura per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., anche l'art. 208, comma 10, in materia di c.d. autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La disposizione prevede che «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Il potere sostitutivo ivi previsto contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto lederebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti nelle materie di propria competenza. Il caso esaminato sarebbe, appunto, fra questi, trattandosi di materia che va ad intrecciarsi con altre di competenza regionale quali, ad esempio, la tutela della salute e il governo del territorio.

Anche l'art. 212, commi 2 e 3, in materia di albo nazionale dei gestori ambientali, contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui stabilisce un aumento del numero dei componenti a favore del Ministero per quanto concerne il comitato nazionale ed a favore delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche relativamente alle sezioni regionali o provinciali dell'albo, con una contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale.

Tali disposizioni, infatti, a giudizio della ricorrente, attraverso la riduzione della rappresentanza regionale, violerebbero le prerogative attribuite alle Regioni in materie ad esse attribuite dalla normativa costituzionale (tutela dell'ambiente, della salute e governo del territorio), in quanto i rappresentanti delle Regioni non avrebbero la possibilità di condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Viene, altresì, dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la disciplina delle procedure semplificate, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

A giudizio della Regione Marche, la previsione di tali accordi nella materia delle citate procedure semplificate si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché con la legge delega e, conseguentemente, con gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

Tali accordi, infatti, consentirebbero di derogare al sistema normativo previgente, istituendo una contrattazione diretta tra privati ed amministrazione statale idonea ad escludere dal regime dei rifiuti e dalle relative procedure di autorizzazione e controllo una serie di materiali o sostanze, che nella legislazione vigente e nel diritto comunitario invece vi sono assoggettati, in contrasto con la direttiva comunitaria n. 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.

Per gli stessi motivi, poi, l'art. 214, comma 3, inoltre, si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge delega n. 308 del 2004.

Infine, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Tali articoli, nel disciplinare le procedure semplificate di trattamento dei rifiuti con riferimento alle attività di auto-smaltimento ed alle operazioni di recupero, attribuiscono alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali le funzioni che la precedente legislazione attribuiva alle Province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997).

A giudizio della ricorrente, tale scelta di sottrarre alla competenza provinciale la tenuta ed il controllo delle comunicazioni di inizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate sarebbe del tutto irrazionale ed illogica, in quanto l'attribuzione del potere di controllo a un soggetto e il potere sanzionatorio ad un altro soggetto, non potrebbe certo soddisfare alcuna esigenza di semplificazione. Per tale via, la disciplina di cui agli artt. 215 e 216 del testo unico violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. sottraendo alla Regione «importanti funzioni in materia di tutela della salute e del governo del territorio».

12.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, con atto depositato il 6 settembre 2006 e con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

12.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 5 maggio 2009, ha dichiarato di conservare l'interesse al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nello stesso.



13. — Con ricorso depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (reg. ric. n. 76 del 2006), la Regione Puglia ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, previa sospensione, fra gli altri degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3 e 214, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, con riguardo all'art. 181, la ricorrente assume che tale norma realizzi in realtà una vera e propria deregolamentazione della materia, affidando l'intera disciplina del recupero dei rifiuti ad accordi di programma, privi dei caratteri della generalità ed astrattezza. Tale strumento negoziale viene, poi, richiamato dall'art. 214, comma 3, per le procedure semplificate in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, che quindi risulterebbero attribuite all'esclusiva competenza del Ministro dell'ambiente. Non solo: tale articolo, al comma 5, farebbe anche espresso rinvio al d.m. del 5 febbraio 1998, di cui si prevede un'applicabilità in via transitoria, malgrado tale decreto fosse stato all'origine di una procedura d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea, conclusasi con la sentenza di condanna dello Stato italiano del 7 ottobre 2004 — C103/02.

Sarebbe, pertanto, evidente che le Regioni, alle quali la legislazione statale precedente, ed in particolare il d.lgs. n. 22 del 1997, aveva riconosciuto potestà regolamentare in materia, sia pure nell'ambito dei principi generali fissati dallo Stato, risulta completamente esautorata di ogni potere nell'ambito del recupero dei rifiuti e delle citate procedure semplificate, non essendo peraltro prevista alcuna forma di partecipazione o di consenso regionale alla stipulazione dei suddetti accordi.

Ad avviso della Regione, poi, l'art. 183, comma 1, escluderebbe espressamente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto i sottoprodotti delle imprese (comprese le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro), sottraendo in tal modo alcuni materiali altamente inquinanti al regime di autorizzazioni e controlli previsto dalla legislazione precedente.

Analogamente, il successivo art. 186 stabilisce che le terre e le rocce da scavo, nonché i residui della lavorazione della pietra non costituiscono rifiuti e sono, perciò, «esclusi, dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto», anche se contaminati, purché non contengano una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi.

La ricorrente assume, poi, anche che il comma 3 dell'art. 189, imponendo l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti unicamente ai produttori di «rifiuti pericolosi», finirebbe per esonerare da tale obbligo coloro che producono rifiuti non pericolosi, oltre che gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad ottomila euro.

Il complesso di queste disposizioni si tradurrebbe, dunque, in una sostanziale riduzione delle garanzie imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento, le quali prescrivevano in materia di rifiuti una disciplina più rigorosa.

Le disposizioni censurate, quindi, violerebbero gli artt. 76, 117 e 118 Cost., tenuto conto proprio della limitazione alle numerose e pregnanti competenze riconosciute alle Regioni nella materia in questione, nonché del contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 308 del 2004.

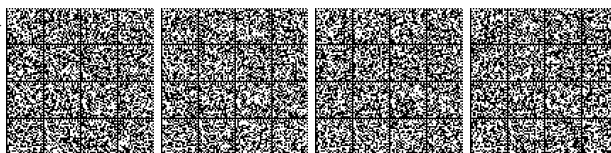
La Regione Puglia, infine, ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla I. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, la cui entrata in vigore non è stata differita di centoventi giorni rispetto alla pubblicazione, e quindi, fra gli altri, degli artt.: 181, 183, 186, 189, 214 in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico ed ai diritti della popolazione regionale.

13.1. — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), la quale, con atto depositato il 28 agosto 2006 e con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

13.2. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria del 5 maggio 2009, ha dichiarato di rinunciare alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 214, comma 3. Ha dichiarato, viceversa di conservare interesse alle censure relative agli art. 214, comma 5, insistendo per l'accoglimento delle questioni proposte.

Considerato in diritto

1. — Con i ricorsi indicati in epigrafe, le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno complessivamente impugnato, per la parte che qui interessa e ognuna con specifico riferimento a taluno di essi, gli articoli 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, commi 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t),



comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196; 197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15-20; 209, commi 2-5 e 7; 210; 211, commi 2-5; 212, 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, 3-7, 10-15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (di qui in avanti: Codice dell'ambiente), in riferimento agli artt. 3, 11, 42, 43, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione, sussidiarietà ed adeguatezza. Le norme impugnate hanno ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2. — Preliminarmente, va riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi.

Devono, inoltre, essere dichiarati inammissibili gli interventi in giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia — Onlus), che di Biomasse Italia s.p.a, Società Italiana Centrali Termoelettriche, Ital Green Energy s.r.l., ed Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione del principio secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale deve svolgersi «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (ex multis sentenza n. 405 del 2008).

Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Umbria con riferimento all'art. 195, comma 1, lettere m) ed o), ed all'art. 202, comma 6, non essendo indicate nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale.

3. — Successivamente alla proposizione dei ricorsi, alcune delle disposizioni censurate sono state in parte modificate ed in parte abrogate dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, (Ulteriori disposizioni correttive del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), dall'art. 4-*quiquies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dall'art. 20, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

Alla luce delle predette sopravvenienze legislative, alcune Regioni in parte hanno rinunciato ad alcune censure, in parte hanno dichiarato la propria carenza di interesse alla pronuncia.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna, con memoria del 14 maggio 2009, in riferimento al ricorso n. 56 del 2006, ha rinunciato all'impugnazione degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.

La Regione Liguria ha rinunciato a tutte le censure relative alla parte quarta del testo unico, con memoria del 28 aprile 2009.

La Regione Puglia ha dichiarato di rinunciare alle proprie censure, ad eccezione di quelle inerenti all'art. 214, comma 5, con memoria del 5 maggio 2009.

La Regione Calabria, con memoria del 22 aprile 2009, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 207, comma 1.

La Regione Toscana, con memoria del 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere interesse alla pronuncia, in relazione agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere q) ed f), 185, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 2, lettera e), 212, comma 3, 214, commi 2 e 3, 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4.

Le restanti Regioni, con separate memorie, hanno insistito nel richiedere la pronuncia di illegittimità costituzionale. La Regione Umbria si è rimessa alla Corte, in relazione alla valutazione della cessazione della materia del contendere, con riferimento agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), n), q) ed u), 186, 189 comma 3, 214, commi 3 e 5.

4. — Preliminare rispetto anche ad una eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere è l'esame dei profili di ammissibilità delle censure proposte.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate non abbiano prodotto effetti durante il periodo della loro vigenza (ex multis, sentenze n. 74 del 2009, n. 439 e n. 289 del 2008), non essendo sufficiente che esse siano state in via transitoria in vigore.

Nel caso in esame, alcune delle disposizioni impugnate, di seguito più specificamente indicate, risultano essere state in vigore fino alle successive modifiche ed integrazioni.



Escludendo, pertanto, che la sola vigenza delle norme, poi abrogate o modificate in misura rilevante, nel periodo transitorio, sia indice della loro avvenuta applicazione, occorre verificare, in concreto, se sussistono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. — Molteplici sono le censure formulate dalle ricorrenti con riferimento alla pretesa violazione di norme delle direttive comunitarie in materia di rifiuti — e quindi alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., da un lato, e dell'art. 76 Cost., dall'altro — poiché la legge delega avrebbe individuato, fra i principi e criteri direttivi, quello della «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie».

Questa Corte ha, in più occasioni, ribadito il principio secondo cui non sono ammissibili le censure prospettate dalle Regioni rispetto a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Cost. (fra le tante: sentenze n. 190 e n. 326 del 2008). Pertanto, le censure dedotte con riferimento alla normativa comunitaria, senza adeguata motivazione circa l'asserita lesione delle proprie sfere di competenza, vanno dichiarate inammissibili, restando impregiudicato il potere-dovere delle amministrazioni regionali di non applicare le norme incompatibili con le disposizioni di direttive comunitarie provviste di effetto diretto, alla stregua di una costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 170 del 1984 e n. 168 del 1991).

6. — In particolare, viene censurato l'art. 181, commi da 7 a 11 (Regione Umbria), anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q) (Regioni Marche e Toscana), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 (Regioni Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania e Basilicata) o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5 (Regione Piemonte; Regione Umbria, con esclusivo riferimento al comma 3 dell'art. 214), nella parte in cui si pone in contrasto con la direttiva n. 75/442/CEE, la quale stabilisce che l'obbligo generale dell'autorizzazione per le attività di recupero dei rifiuti possa essere derogato solo allorché «le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione» (Regioni Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania e Basilicata, Marche e Toscana).

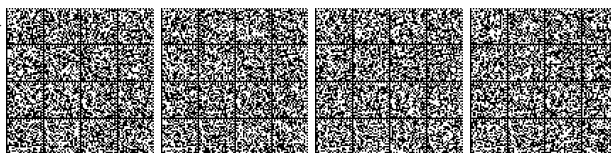
Del pari si deduce la violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento all'art. 1, comma 8, della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale prevede la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (lettera e), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del “chi inquina paga”» (lettera f).

Le norme hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti (art. 181, commi da 7 a 11; anche in combinato con l'art. 183 ed in combinato disposto con l'art. 183, comma 1, che contiene le definizioni di rifiuto, raccolta differenziata, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria), nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) e si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria (e quindi con la legge delega), nella misura in cui determinerebbero una deregolamentazione dell'attività di recupero e gestione dei rifiuti, diversamente da quanto disposto dalle direttive n. 75/442/CEE come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE, secondo cui tale semplificazione sarebbe possibile solo fissando norme generali, che determinino i tipi e le quantità di rifiuti.

Le ricorrenti denunciano la violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, con motivazioni generiche o assertive, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni.

6.1. — Le questioni concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti (terre e rocce da scavo: art. 186; emissioni costituite da effluenti gassosi, scarichi idrici, rifiuti radioattivi, ed altri materiali tassativamente indicati: art. 185, comma 1 — Marche e Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania), nonché la definizione di talune operazioni, quali la “raccolta differenziata” (art. 183, comma 1, lettera f) — Marche e Toscana), oltre che della nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche (artt. 183, 194 e 212 — Piemonte), sono prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad una situazione di “incertezza” normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate, sicché essi non sfuggono alla declaratoria di inammissibilità.

6.2. — L'art. 189, comma 3, che esonera talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio di quantità e caratteristiche dei rifiuti medesimi, è censurato con riferimento agli artt. 6 e 14 della direttiva n. 75/442/CEE, che imporrebbero l'istituzione di un'autorità competente a



cui fornire le predette informazioni, in ordine a tutti i tipi di rifiuti (Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche).

Anche in questo caso, alla valutazione nel merito della compatibilità comunitaria osta l'inammissibilità della questione, in quanto la motivazione in ordine alla lesione della competenza regionale è generica, essendosi le ricorrenti limitate ad affermare che la dispensa dalla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti andrebbe ad incidere sui poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione propri delle Regioni.

6.3. — La questione proposta in relazione all'art. 199, comma 10 (Marche, Toscana e Piemonte), il quale, individuando il contenuto dei provvedimenti sostitutivi del Ministro dell'ambiente, non contemplerebbe più (come viceversa l'art. 10, lettera c, del d.lgs. n. 22 del 1997) la costituzione di un deposito cauzionale, riguarda l'asserito contrasto con le finalità perseguite dalle direttive comunitarie di prevenzione e riduzione della produzione e nocività dei rifiuti. Le argomentazioni sottese alle censure risultano, ancora una volta, generiche e non consentono, quindi, di affrontare il merito, non potendosi che dichiararne l'inammissibilità.

6.4. — Allo stesso modo, deve dichiararsi l'inammissibilità della questione proposta in riferimento all'art. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c) (Marche e Toscana), nella parte in cui impongono una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, in contrasto con l'obiettivo comunitario di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica. Anche in questo caso, infatti, non si dà conto dell'incidenza di tale violazione sulle sfere di competenza regionali.

7. — Nello stesso ambito vanno collocate quelle censure, che attengono ad altri parametri non relativi al riparto delle competenze, in riferimento alle quali non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali.

Si tratta delle questioni sollevate dalle Regioni Umbria e Piemonte con riguardo agli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, comma 3 e 5, evocando i principi che regolano l'attività amministrativa, nonché quelli di eguaglianza e certezza del diritto, generalità ed astrattezza delle norme, senza allegare alcuna motivazione. A giudizio delle ricorrenti, infatti, i principi invocati escluderebbero la possibilità di prevedere accordi con i privati, nell'ambito dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non consentendo alcuna alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, senza tuttavia che sia contestata alcuna lesione delle competenze o funzioni riservate dalla Costituzione alle Regioni.

Ancora sotto il medesimo profilo, risulta inammissibile la censura rivolta dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 214, comma 9, nella parte in cui estende alle denunce, alle comunicazioni ed alle domande disciplinate dalle precedenti norme di semplificazione sulle procedure gli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio assenso, di cui ai novellati artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.

Si deduce, a tal proposito, che la norma in esame, violando i richiamati principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, delineerebbe una situazione di assoluta incertezza ed impossibilità di svolgere controlli efficaci ex post, intervenendo in un ambito procedimentale riservato alla disciplina regionale. In questo caso è evidente come la ricorrente non fornisca alcun argomento atto a dimostrare la pretesa interferenza con l'esercizio delle funzioni attribuite alle amministrazioni regionali e locali.

8. — Altro gruppo di censure inammissibili concerne tutte quelle ipotesi in cui le ricorrenti, prospettando la questione di legittimità costituzionale in relazione ad alcune norme, dal contenuto del tutto eterogeneo, non hanno specificato i termini entro i quali le singole disposizioni di riferimento abbiano violato i parametri costituzionali invocati. In questo caso, infatti, la carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte in ricorso e le singole disposizioni normative non consente alla Corte di procedere ad una verifica di compatibilità costituzionale funzionale alla pronuncia caducatoria richiesta.

8.1. — La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, in contrasto con il principio di sussidiarietà, il quale impone che gli interventi siano rapportati alla dimensione territoriale degli interessi ed all'individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni, nonché con il principio di differenziazione che impone di adattare gli interventi di tutela e di organizzazione ai diversi contesti territoriali.

Le censure sono manifestamente inammissibili, in quanto coinvolgono in maniera indifferenziata gli artt. da 196 a 200, senza che l'asserita illegittima compressione delle potestà regionali — in tema di definizione degli indirizzi



delle attività di gestione dei rifiuti — sia specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali.

8.2. — Analogamente deve concludersi per la questione sollevata dalla Regione Calabria, con riguardo all'art. 197, comma 1, nella parte in cui contiene l'elenco delle competenze provinciali. Anche in questo caso, infatti, le norme censurate sono esaminate in maniera indifferenziata, senza che venga in alcun modo specificato come le singole disposizioni contrastino con il parametro costituzionale indicato.

8.3. — Inammissibili sono pure le questioni sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna e Valle D'Aosta con riferimento agli artt. 200, 201, 202 e 203, nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio.

Le norme impugnate violerebbero l'art. 117 Cost. e l'art. 2, lettera b), dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, in quanto inciderebbero, attraverso disposizioni di dettaglio, su materie di competenza regionale, quale quella del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, di competenza regionale residuale.

Si tratta evidentemente di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.

8.4. — A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in relazione alla questione, sollevata dalla Regione Calabria, inerente agli artt. 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, 209, commi da 2 a 5 e 7, 210 e 211, commi da 2 a 5, nella parte in cui disciplinerebbero in maniera troppo dettagliata la procedura per l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il rinnovo delle autorizzazioni, per le autorizzazioni in casi particolari e per l'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione. Non essendo, infatti, contestato dalla ricorrente il titolo dello Stato a legiferare, non risulta in alcun modo specificato in che parte e come sia lesa la competenza regionale, del resto solo assertivamente richiamata.

8.5. — Da ultimo, nello stesso ambito va collocata la censura, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. da 199 a 207, non approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statali, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, in violazione del principio di leale collaborazione. E', infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.

9. — Alcune questioni devono ugualmente essere dichiarate inammissibili, in quanto le ricorrenti, pur individuando con precisione la norma impugnata, non forniscono una motivazione sufficiente in ordine alla fondatezza delle censure. In questo caso, infatti, difettano i requisiti minimi che consentano l'esame del merito delle questioni, rendendo quindi impossibile ogni controllo di costituzionalità.

9.1. — In primo luogo, viene in rilievo la censura proposta dalla Regione Calabria sull'art. 181, commi da 5 a 12, in riferimento all'art. 117 Cost., che, regolando in modo dettagliato le procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti, mediante il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero, recherebbe una disciplina «largamente ultronea rispetto alla esigenza di porre *standards* uniformi di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, non limitandosi [...] ad individuare gli orientamenti generali cui gli operatori debbono attenersi [...], ma specificando minutamente finanche gli strumenti in base ai quali porre in essere gli obiettivi (gli accordi di programma) e le procedure da seguire». La censura appare *prima facie* generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza.

9.2. — A medesima conclusione si perviene con riguardo agli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, che, a giudizio delle Regioni Puglia, Abruzzo e Campania, disciplinano la materia «rifiuti», collocandosi in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonchè di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.



9.3. — Infine, inammissibile — perché del tutto priva di motivazione — risulta la questione sollevata dalle Regioni Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta, con riferimento agli artt. 203 e 204, come conseguenza della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 202.

10. — L'esame delle questioni per le quali non può pervenirsi ad una pronuncia di merito deve proseguire in riferimento a quelle censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.

Si tratta delle questioni inerenti all'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), ed all'art. 205, comma 2, sollevate rispettivamente dalle Regioni Piemonte e Liguria, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale, «risultando svilite le realtà territoriali e programmatiche già impostate a criteri di maggiore efficienza, con detrimento delle attività amministrative locali nel loro buon andamento». E' evidente dunque, come le difficoltà applicative evidenziate non siano assolutamente sufficienti, neanche in astratto, a determinare la denunciata lesione.

11. — Può a questo punto affrontarsi l'esame delle questioni che consentono una valutazione di merito.

Va premesso, sul punto, che la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).

Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).

La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).

La disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare, come nella specie, la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi.

12. — Ciò premesso in via generale, viene in rilievo l'esame delle singole questioni, in relazione alle quali andrà anche valutata la possibile cessazione della materia del contendere, in riferimento alla persistenza o meno dell'interesse alla pronuncia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata.

La Regione Calabria impugna l'art. 181, comma 3, secondo periodo, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La norma violerebbe in primo luogo il principio di leale collaborazione, non prevedendo alcun coinvolgimento delle Regioni, ed in specie l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sebbene la finalità delle agevolazioni renda palese l'incidenza anche su materie diverse rispetto alla tutela dell'ambiente, quali, ad esempio, la tutela della salute e l'industria, di competenza regionale rispettivamente concorrente e residuale.

La disposizione impugnata si porrebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 119, Cost., in ragione della previsione, in essa contenuta, dell'esercizio del potere regolamentare da parte dello Stato, in materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale.

Va al riguardo osservato, in via preliminare, che l'art. 181 è stato sostituito dall'art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni



alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali.

Orbene, è necessario tener conto del fatto che, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale, previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Tale evenienza è di per sé sola idonea a dimostrare come non si siano concretamente prodotti effetti durante il periodo di vigenza, sicché la richiamata abrogazione, evidentemente soddisfattiva, consente di giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

13. — La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti, per violazione dell'art. 76, Cost., perché in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, nella parte in cui vincola il legislatore delegato al rispetto dell'assetto normativo ed amministrativo vigente. La ricorrente, in proposito, assume, peraltro, di avere già esercitato le funzioni ad essa attribuite, disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare.

Ad avviso della Regione Calabria, inoltre, la stessa norma sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, poiché attribuirebbe al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza a dettare norme di organizzazione del Catasto dei rifiuti, omettendo ogni riferimento ad un intervento regionale, peraltro *a fortiori* necessitato dalla circostanza che le Sezioni regionali del Catasto hanno sede, appunto, presso le Regioni.

Le Regioni Toscana e Marche, poi, deducono la violazione, da parte della medesima norma, anche degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il legislatore nazionale non avrebbe previsto il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'intesa con la Conferenza unificata, in una materia in cui gli interessi ambientali si sovrappongono con quelli di tutela del territorio, nonché di tutela della salute e sicurezza della popolazione.

Le questioni non sono fondate.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h), che fosse di competenza dello Stato «la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti». Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.

14. — Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, impugnato gli artt. 195, comma 1, lettera f); comma 2, lettere b), e), l), m) e s), e 196, comma 1, lettera d); quanto alle altre ricorrenti, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 195, comma 1, lettere f), g), n), o), mentre il Piemonte, oltre alle lettere f), l), m), n), o) e q), ha censurato anche la lettera p); infine la Regione Calabria ha impugnato l'art. 195, comma 1, lettere f), g) e t), e comma 2, lettera b) in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e la Regione Umbria ha censurato l'art. 195, comma 1, lettera m) ed o).

Si tratterebbe di norme che attribuiscono allo Stato «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese», nonché di una serie di altre competenze, che consentirebbero al medesimo di emanare norme di dettaglio in materie connesse con le attribuzioni regionali in tema di tutela della salute, di gestione di servizi pubblici, di pianificazione e programmazione del territorio, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Secondo le Regioni Calabria, Toscana e Piemonte sarebbe violato, altresì, il principio di leale collaborazione, in quanto le norme per l'individuazione degli impianti di interesse nazionale, nonostante facciano salvo il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, limiterebbero l'intervento delle autonomie territoriali ad un mero parere della Conferenza unificata, anziché prevedere il raggiungimento di una intesa che orienti l'operato degli organi statali nelle predette attività.

Non solo, ma a giudizio della Regione Emilia-Romagna, le disposizioni in oggetto violerebbero anche l'art. 76 Cost. e le attribuzioni regionali, delineando una serie di competenze ulteriori, rispetto a quelle attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22 del 1997, in violazione dei criteri di delega legislativa e con evidente lesione delle sfere di competenza regionale residuale in tema di tariffazione dei servizi pubblici locali, nonché di promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali.



La Regione Piemonte, poi, ne deduce la contrarietà ai principi di sussidiarietà, differenziazione e di leale collaborazione, i quali impongono che gli interventi in materia siano rapportati alla dimensione territoriale degli interessi e all'individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni.

La Regione Umbria, ancora, con riferimento alle lettere m) ed o), ne assume la contrarietà con gli artt. 117 e 118 Cost., per il fatto di prevedere un atto di indirizzo e coordinamento in una materia regionale, la cui legittimità — dopo la riforma costituzionale del 2001 — dovrebbe ritenersi esclusa.

La Regione Calabria, poi, invoca il parametro costituzionale dell'art. 117, quinto comma, Cost., in ragione del quale l'adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari spetterebbe allo Stato ed alle Regioni in relazione alle rispettive competenze, sicché nella specie l'adeguamento alla normativa comunitaria sui rifiuti non potrebbe che essere realizzata attraverso leggi regionali.

La Regione Piemonte, da ultimo, richiama, sebbene implicitamente, l'art. 117, quarto comma, Cost. ed in subordine il principio di leale collaborazione, in quanto, avendo le norme impugnate ad oggetto il sistema di gestione dei servizi relativi ai rifiuti, sarebbero riconducibili alla competenza legislativa regionale in tema di servizi pubblici locali, nonché alla potestà organizzativa degli enti gestori, e comunque non contemplerebbero alcuna forma di partecipazione né delle Regioni né delle autonomie locali.

La Regione Toscana, con memoria del 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di merito in relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 195, comma 2, lettera e), in quanto la richiamata disposizione è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 26, lettera a), del d.lgs. n. 4 del 2008 e poi ulteriormente modificata dall'art. 5, comma 2, dalla legge n. 205 del 2008, di conversione del d.l. n. 171 del 2008 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), in senso pienamente soddisfacente.

Tuttavia, la constatazione del significativo lasso di tempo nel quale la disposizione censurata è stata in vigore insieme alla considerazione dell'immediata precettività della stessa non consentono di ritenere che di essa non sia stata fatta applicazione ed impediscono di giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Nel merito, le questioni, unitariamente trattate per l'analogia del tessuto normativo censurato, non sono fondate.

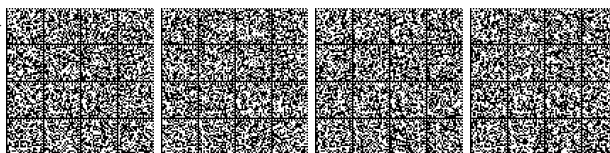
Le norme impugnate riguardano, quanto all'art. 195, comma 1: l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f); il piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale (lettera g); i criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali e la determinazione delle linee-guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m); le linee guida per la definizione delle gare d'appalto per l'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti (lettera n); le linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o).

Occorre precisare a tal proposito che, quanto alle lettere f) e g), il legislatore ha espressamente previsto una clausola di "salvezza" «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni», oltre ad una necessaria interlocuzione con la Conferenza unificata. Allo stesso modo, per le lettere m), n) ed o), si impone un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In primo luogo, quanto alla disciplina dell'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f), non risulta violata la competenza regionale in tema di «approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti» di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo quest'ultimo ad oggetto, in armonia con l'art. 117 Cost., i soli impianti territorialmente localizzati e non quelli di «preminente interesse nazionale». Sicché priva di fondatezza appare la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost.

Inoltre, proprio per il fatto che si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica dei medesimi impianti sull'intero territorio nazionale. In tale prospettiva, è infondata anche la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che la norma impugnata prevede che la predetta funzione di individuazione degli impianti sia esercitata «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in riferimento alle censure proposte nei confronti della previsione della competenza statale in tema di predisposizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale (lettera g). Tale attribuzione, infatti, non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, in quanto non impedisce



alle Regioni di predisporre propri piani territoriali sulla base dei quali, peraltro, solo lo Stato può provvedere a definire — «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» e «sentita la Conferenza unificata» — un adeguato piano nazionale.

Del pari infondate sono le censure sollevate, in relazione all'art. 76 Cost., nei confronti dell'attribuzione allo Stato del compito di determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m). Va infatti osservato, a tal proposito, che già l'art. 18, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 22 del 1997, attribuiva una simile competenza allo Stato, e che tale attribuzione è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre, inoltre, osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.

Anche la previsione della competenza statale in tema di linee guida per la definizione delle gare d'appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (lettera n), poi, non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, tenuto conto che essa, attenendo, fra l'altro, all'identificazione dei «requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati» alle gare, costituisce esercizio della competenza statale in tema di tutela della concorrenza, e si rivela in armonia con il principio di leale collaborazione, quanto alle inevitabili interferenze con la materia dei servizi pubblici locali (alla quale deve ricondursi la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti) di competenza regionale residuale, nella parte in cui stabilisce che la determinazione delle predette linee guida deve avvenire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

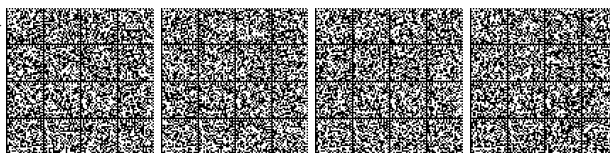
Sulla base dei medesimi argomenti devono, infine, respingersi le censure mosse nei confronti della attribuzione allo Stato della competenza a determinare le linee guida inerenti alle forme ed ai modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o). Si tratta, infatti, di previsione che, pur incidendo su ambiti di competenza regionale, quali quello della promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e quello dei servizi pubblici locali, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di individuazione dei criteri più idonei a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Le medesime censure sono, poi, rivolte da alcune ricorrenti anche in relazione alla previsione dell'attribuzione allo Stato della competenza ad indicare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera p), nonché ad adeguare la parte quarta del decreto in esame alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea (lettera t). Anche in tal caso deve giungersi ad una pronuncia di infondatezza, considerato che, da un lato, la determinazione dei criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (lettera p), dall'altro, il compito di adeguare le norme della parte quarta del decreto impugnato alla normativa comunitaria non può che spettare allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle censure sollevate dalle Regioni Calabria, Marche e Toscana con riferimento all'art. 195, comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), variamente impugunate, anche in combinato con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m), poiché si tratta di norme che non determinano l'attribuzione impropria di competenze allo Stato, ma provvedono ad individuare gli ambiti tecnici in relazione ai quali si dà attuazione ai livelli uniformi di tutela dell'ambiente.

Si tratta, infatti, di: determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m); adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s).

Quanto, in particolare, alla lettera b), in tema di adozione di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, impugnata anche in combinato con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m) — indipendentemente dalla compatibilità comunitaria di tali procedure — l'asserita violazione



delle attribuzioni regionali è manifestamente priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di qualunque forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali.

15. — Le Regioni Toscana, Marche e Piemonte hanno, inoltre, impugnato l'art. 199, comma 9, nella parte in cui attribuisce allo Stato ed in particolare al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo». A giudizio delle ricorrenti tale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 120 Cost., avendo ad oggetto l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato rispetto ad enti locali e su materie di competenza regionale, in ambiti cioè nei quali esso avrebbe dovuto essere riconosciuto, in via preliminare, alle Regioni.

La questione è fondata.

Questa Corte ha da tempo affermato che deve desumersi da quanto previsto dall'art. 118 Cost. — il quale attribuisce in via di principio ai Comuni, in tutte le materie, le funzioni amministrative, ma riserva la possibilità che esse, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai livelli territoriali di governo di dimensioni più ampie — anche la previsione di «eccezionali sostituzioni di un livello ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, e non compiuti tempestivamente dall'ente competente» (sentenza n. 43 del 2004). In questa prospettiva, si è anche precisato che non può farsi discendere dall'art. 120, secondo comma, Cost. una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo, dovendosi viceversa riconoscere che «la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi» (sentenza n. 43 del 2004).

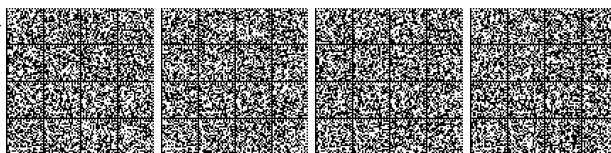
La norma impugnata, nella specie, prevede l'intervento sostitutivo dello Stato nel caso in cui le autorità competenti (Comuni, Province e, per quanto attiene ai rifiuti urbani, le c.d. Autorità d'ambito, alle quali partecipano necessariamente gli enti locali) non realizzino gli interventi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti, nei termini e con le modalità ivi stabilite, con grave pregiudizio per l'attuazione dello stesso. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sostituzione statale che si attiva direttamente in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall'attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all'adozione del piano, siano poste nella condizione di esercitare il proprio potere sostitutivo, con conseguente lesione delle relative attribuzioni.

16. — La Regione Calabria ha, inoltre, impugnato gli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, e (in specie l'art. 204, comma 3) non pongono garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost.

La questione non è fondata.

A partire dalla sentenza n. 43 del 2003, questa Corte ha precisato che l'art. 120, secondo comma, Cost. «prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari».

Nella specie, gli interventi sostitutivi oggetto delle norme impugnite non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate (il mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché per l'unità giuridica ed economica, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), tali da giustificare l'attribuzione in via esclusiva al Governo: sicché deve ritenersi priva di fondamento l'asserita lesione della predetta norma costituzionale nella parte in cui assegna esclusivamente al Governo l'esercizio del solo potere ivi previsto. Né può, comunque, accogliersi la censura di violazione delle garanzie prescritte a tutela dell'ente inadempiente, in relazione a quanto previsto dall'art. 204, comma 3, secondo periodo, considerato che, al di là della inconferenza del parametro invocato, la norma impugnata reca modalità procedurali finalizzate a porre il predetto ente — a sua volta operante in via sostitutiva — nelle condizioni di provvedere, evitando la sostituzione.



17. — La Regione Calabria censura, altresì, l'art. 204, comma 3, anche nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti: tale norma, ad avviso della ricorrente, determinerebbe una invasione della sfera di competenza residuale della Regione in tema di servizi pubblici locali, intervenendo a disciplinare le attività regionali di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La questione è fondata.

A tal proposito occorre ricordare che, tenuto conto che è la legge regionale che, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni nelle materie di propria competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, è egualmente solo ad essa che spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo.

Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro il quale i Presidenti delle Giunte regionali, in caso di inerzia delle Autorità d'ambito, devono nominare un commissario *ad acta* per l'adozione di provvedimenti per disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006.

Tale previsione, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione dei servizi pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale.

18. — Ancora la Regione Calabria propone questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 205, comma 6, nella parte in cui, prevedendo che le Regioni possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente, produrrebbe un anomalo vincolo amministrativo sulla funzione legislativa regionale, in violazione degli artt. 114 e 117 Cost.

La questione è fondata.

La sottoposizione a vincoli procedurali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, che la stessa norma statale impugnata attribuisce ad essa, determina evidentemente una lesione della sfera di competenza regionale, posto che questa Corte ha già affermato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (sentenza n. 159 del 2008).

19. — Ulteriore questione di legittimità costituzionale è promossa dalla Regione Calabria in relazione all'art. 206, commi 2 e 3. La ricorrente sostiene che tale norma, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'ambiente possa stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati per promuovere l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e di attuazione dei programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità, senza alcun coinvolgimento delle Regioni, violi il principio di leale collaborazione, nonché l'art. 118 Cost., tenuto conto dell'impatto che le attività previste possono avere sul territorio di queste.

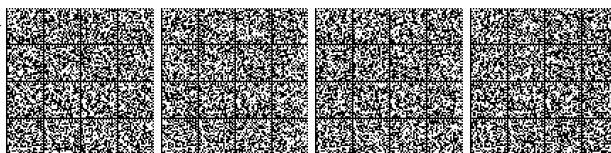
La questione non è fondata.

L'asserita violazione delle attribuzioni regionali è priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente alla disciplina degli accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità), riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali.

Né, d'altra parte, risulta violato l'art. 118 Cost., tenuto conto che è con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che vengono fissati gli *standard* di tutela dell'ambiente connessi all'impiego delle tecniche richiamate, sicché l'attribuzione agli organi statali della relativa competenza obbedisce all'esigenza unitaria di assicurare che detti livelli siano uniformemente rispettati sull'intero territorio nazionale.

20. — La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 207, comma 1, nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

A parere della ricorrente detta norma violerebbe: l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto l'Autorità opererebbe in materia di servizi pubblici locali, in aperta violazione della competenza regionale residuale; l'art. 76 Cost e le attribuzioni regionali ivi richiamate, in quanto l'attribuzione alla predetta Autorità delle suindicate funzioni sarebbe avvenuta in violazione della legge di delega, risolvendosi nel riconoscimento in capo allo Stato di una competenza "nuova" rispetto all'elenco di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, in una materia, quella dei servizi pubblici locali, di competenza



regionale residuale; l'art. 118 Cost., perché l'attrazione al centro delle funzioni amministrative regionali, in assenza di giustificati motivi, costituirebbe violazione del principio di sussidiarietà.

Va al riguardo osservato, in via preliminare, che l'art. 207, comma 1, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). In considerazione di tale intervenuta abrogazione, soddisfacente delle pretese avanzate, la ricorrente, con memoria depositata in data 6 maggio 2009, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Orbene, tenuto conto del fatto che, nel limitato periodo di vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data applicazione, e che — come sostenuto dalla medesima ricorrente — l'intervenuta abrogazione della stessa è pienamente soddisfacente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

21. — Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, nella parte in cui, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Le ricorrenti ritengono che detta norma violi gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente.

La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.

La censura muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, secondo il quale la norma impugnata interverrebbe a disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia, nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti, da parte di autorità competenti riconducibili agli enti locali, escludendo che le Regioni, titolari di proprie competenze in tema di governo del territorio e di tutela della salute, possano esercitare preventivamente il proprio potere sostitutivo.

Al contrario, la norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale è attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 62 del 2008, n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993 e n. 307 del 1992). Per questo motivo — ed in considerazione della necessità che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti — la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati nonché con l'eventuale ausilio delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioè della Regione. È perciò in sostituzione di quest'ultima — ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali — che l'art. 208, comma 10, prescrive l'operatività dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, senza con ciò escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio.

22. — L'art. 211, comma 3, è impugnato dalla Regione Calabria, per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. Tale norma, a parere della ricorrente, nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancata approvazione o autorizzazione da parte della Regione, nei termini di tempo prescritti, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, porrebbe nel nulla qualunque motivazione che la Regione abbia addotto per bloccare l'attività, con una deroga ingiustificata al principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, data la totale assenza di garanzie per l'ente sostituendo.

La questione non è fondata.

Anche in tal caso, la disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere



sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.

23. — Le Regioni Marche, Toscana e Calabria impugnano l'art. 212, commi 2 e 3, in materia di composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali. Tali disposizioni vengono censurate nella parte in cui, prevedendo un aumento del numero dei componenti del comitato nazionale a favore del Ministero dell'ambiente (comma 2), e di quelli delle sezioni regionali o provinciali dell'albo, a favore delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche (comma 3), con contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale, determinerebbero una violazione degli artt. 114 (Calabria) 117 e 118 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, attraverso la riduzione della rappresentanza regionale, le citate disposizioni finirebbero per ledere le prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, in quanto in tal modo i rappresentanti delle Regioni non avrebbero la possibilità di condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti.

La Regione Toscana, con memoria depositata in data 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle censure svolte nei confronti del comma 3 dell'art. 212, in quanto quest'ultimo è stato modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 in senso pienamente satisfattivo delle richieste regionali, con eliminazione della più ampia rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche in seno alle sezioni regionali e provinciali.

Sulla base di analoghe argomentazioni la Regione Marche, in relazione alla predetta disposizione, con memoria depositata il 5 maggio 2009, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche tenuto conto della mancata applicazione *medio tempore* della disposizione in esame.

In via preliminare occorre considerare che l'art. 212, comma 3, è stato modificato dal citato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 e che tale modifica risulta pienamente satisfattiva delle richieste regionali, in quanto a seguito di essa i componenti di designazione regionale costituiscono la maggioranza in seno ai predetti organi. La disposizione censurata, peraltro, non ha potuto avere *medio tempore* applicazione, in ragione del fatto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non è mai avvenuta.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle questioni aventi ad oggetto l'art. 212, comma 3.

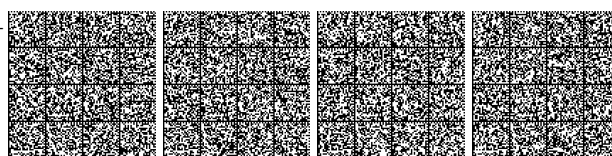
Le questioni proposte nei confronti dell'art. 212, comma 2, non sono fondate.

Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell'albo.

24 — La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 215, nella parte in cui attribuisce all'albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale, competenze relative all'iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (cosiddetto autosmaltimento), alla verifica dei presupposti e alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche.

Tale disposizione, a parere della ricorrente, contrasterebbe con l'art. 76 Cost. in quanto violerebbe i criteri e principi direttivi della legge di delega — che impone al legislatore di mantenere il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo delineato dalla normativa vigente — attribuendo al citato albo nazionale funzioni spettanti alle Province in base all'art. 32 del d.lgs. n. 22 del 1997, le quali vedrebbero in tal modo ridimensionato il loro ruolo, in violazione altresì del riparto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112 del 1998.

Le Regioni Toscana e Marche promuovono, infine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, nella parte in cui, dettando disposizioni con riferimento alle attività di auto-smaltimento ed alle operazioni di recupero, attribuiscono alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali le funzioni



che la precedente legislazione attribuiva alle province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997), e sottraggono, quindi, alla competenza provinciale la tenuta ed il controllo delle comunicazioni di inizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate.

Tali norme sarebbero, pertanto, in contrasto con l'art. 117 Cost., perché sottrarrebbero alla Regione importanti funzioni in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 6 maggio 2009, in relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 215, ritiene che sia cessata la materia del contendere a seguito delle modifiche apportate alla citata disposizione dall'art. 2, commi da 33 a 35, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha allocato nuovamente in capo alle Province le competenze che erano state attribuite all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione Toscana dichiara di non avere più interesse ad una pronuncia di merito e la Regione Marche ritiene che sia cessata la materia del contendere in relazione alle censure svolte nei confronti degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 33 a 38, del d.lgs. n. 4 del 2008, integralmente soddisfatti delle doglianze prospettate.

A tal riguardo occorre osservare che le modifiche apportate dal suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del 2008, alle norme impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare le richieste delle Regioni ricorrenti, in quanto provvedono ad attribuire nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche in tale caso si deve, altresì, rilevare che le disposizioni impugnate non hanno potuto avere medio tempore applicazione, tenuto conto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al Comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo, in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non è mai avvenuta: sicché deve escludersi che le funzioni previste dalle norme oggetto di censura siano mai transitate in capo alle sezioni regionali del vecchio albo a danno delle Province, che ne erano titolari ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997.

Sulla base dei richiamati argomenti deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni proposte nei confronti degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4.

25. — Avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi, restano assorbite le istanze di sospensione formulate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

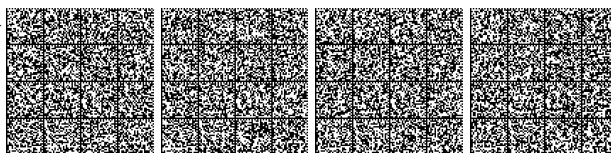
Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Puglia e Liguria;

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – (WWF Italia – Onlus), e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti;



Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Umbria;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettere f) e q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1, e con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania, Basilicata e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, commi 3, 5 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, 197, comma 1, 200, 201, 202, 203, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15-20, 209, commi 2-5 e 7, 210 e 211, commi 2-5, da 199 a 207, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle D'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi 5-12, 181, commi 7-11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 199, comma 5, 203 e 204, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3 e 6, 216, commi 3-7 e 10-15, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), e dell'art. 205, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

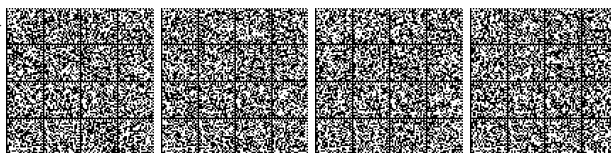
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 215 e dell'art. 216, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, e dell'art. 196, comma 1, lettere d) ed m), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;



Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 206, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0532

N. 250

Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.

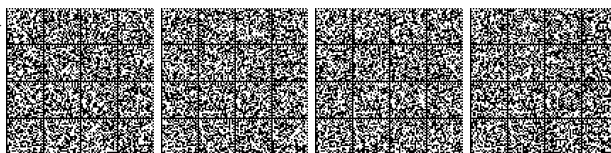
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, quinto comma e 120.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione italiana per il Word Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l., ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.) - Inammissibilità.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271 «in relazione agli allegati», 281, comma 10, 283, 284, 287, Parte I, punto 4, lettera z) dell'Allegato IV alla Parte V e dell'Allegato IX alla Parte V.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, quinto comma e 120.

Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per tardività della notifica - Tempestività della notifica nei confronti del notificante - Reiezione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione degli artt. 5 e 114 Cost. anche con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Censure prive di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287.
- Costituzione, artt. 5, 114.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Definizione degli impianti termici civili - Ricorso della Regione Piemonte - Assenza di censure alla norma impugnata - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 283.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Previsione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni conseguenti - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà e leale cooperazione - Impugnazione di disposizione non compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 271 «in relazione agli Allegati».
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Impugnazione di un intero articolo del codice dell'ambiente - Ammissibilità delle censure esclusivamente riguardo al primo comma di tale disposizione per il quale, soltanto, la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato eccesso di delega, nonché asserita violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale - Dedotta lesione di una competenza amministrativa della Regione costituzionalmente garantita - Impugnazione di commi di un articolo del codice diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Durata dell'autorizzazione e domanda di rinnovo - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione del parametro costituzionale evocato sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma 7.
- Costituzione, art. 97.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorso della Regione Calabria ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con indiretta violazione dell'art. 9 Cost. - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 9.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata irragionevolezza, nonché lesione degli interessi ambientali in cura alla Regione - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, artt. 3 e 9.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - Utilizzo dei certificati verdi in materia energetica - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega - Censura priva dell'indicazione della specifica competenza regionale che risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera c.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 2, comma 9, lettera g), n. 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile - Competenza dello Stato a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega per violazione del criterio direttivo della semplificazione e certezza normativa - Censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 284 e 287.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 9, lettera g).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega - Impugnazione priva di motivazione in ordine ai principi della legge delega asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Eccesso di delega per contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Omessa indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia - Dedotta ulteriore lesione del principio di leale collaborazione - Questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera a).
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso della Regione Calabria - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Questione fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lettera a).
- Costituzione, art. 119, quinto comma.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, commi 2, 3, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Potere di sostituzione del Ministero dell'ambiente in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità locale nel termine di legge - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 120 Cost., stante la mancata previsione di garanzie procedurali per l'ente sostituito - Disciplina rispettosa dell'autonomia decentrata - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma 3.
- Costituzione, art. 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Efficacia quindicennale dell'autorizzazione - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Eccesso di delega per difformità della disposizione impugnata rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega - Censure fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, comma, 7.
- Costituzione, art. 76.
- legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lettere d) ed h).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale, nonché del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia - Ricorso della Regione Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 284.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia Romagna - Disposizione rientrante nell'ambito della materia della formazione professionale con conseguente lesione della potestà legislativa residuale della Regione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Condizioni e requisiti per il rilascio del patentino alla conduzione di impianti termici - Attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della disciplina dei corsi e degli esami - Disposizioni intrinsecamente collegate a quella dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, commi 4, 5 e 6.
- legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione della competenza residuale regionale - Censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura - Norma diretta a disciplinare il controllo delle emissioni nell'atmosfera - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 267, comma 4 lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi notificati l'8, il 10 e il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006 ed iscritti ai nn. 68, 70, 73 e 76 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — Con il ricorso iscritto al n. 68 del registro ricorsi del 2006, la Regione Calabria ha impugnato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel suo complesso, nonché in relazione a numerose specifiche disposizioni.

La ricorrente, preliminarmente, riferisce che il citato decreto costituisce l'esercizio da parte del Governo della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). Illustra, quindi, il procedimento seguito per l'emanazione del citato d.lgs. n. 152 del 2006, affermando come esso avrebbe disatteso i principi ispiratori della delega e, in particolare, il principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

Dopo aver censurato l'illegittimità costituzionale dell'intero decreto delegato proprio in conseguenza dei vizi del procedimento di formazione, la Regione Calabria, impugna le singole disposizioni.

Tra queste, vengono censurati alcuni articoli inseriti nella parte quinta del decreto, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

La ricorrente sostiene che in tale materia sussisterebbe una compenetrazione di titoli di competenza dello Stato e delle Regioni da ravvisarsi, in via prevalente, nella «tutela dell'ambiente», ma anche nella «tutela della salute».

L'esigenza di tenere in adeguato conto anche tale ultima competenza e di garantire un ruolo di primo piano alle Regioni nella tutela dell'aria dall'inquinamento era ben presente nella normativa anteriore al decreto impugnato e, in particolare, nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), ora abrogato dall'art. 280 del d.lgs. n. 152 del 2006. L'art. 4 del citato d.P.R., infatti, prevedeva che tale tutela spettasse alle Regioni che la esercitavano nell'ambito dei principi posti dalla legislazione statale e attribuiva loro una serie di competenze.

«Anche in considerazione di questo riferimento “storico”», la ricorrente censura le disposizioni con le quali il legislatore delegato avrebbe introdotto una disciplina procedimentale di estremo dettaglio non giustificata dall'esigenza di predisporre *standard* di tutela uniformi.

In particolare, l'art. 269 regolerebbe il rilascio al gestore di un impianto, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in modo così dettagliato da vincolare sotto ogni profilo la legge regionale che disciplina l'attività dell'autorità competente.

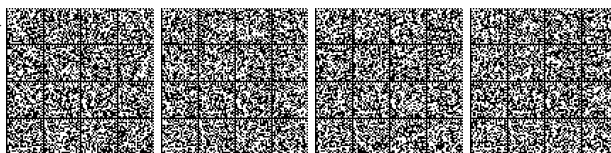
Il comma 2 della censurata disposizione individuierebbe, addirittura, lo schema di un modulo per la presentazione delle istanze. Il comma 3 regolerebbe nel dettaglio le attività che presiedono al rilascio dell'autorizzazione, privando le Regioni di ogni margine di modulazione e prevedendo l'esercizio di un potere sostitutivo da parte dello Stato senza le garanzie predisposte dall'art. 120 Cost. e senza contemplare la previa diffida ad adempiere.

Il comma 7, poi, stabilirebbe termini eccessivamente e «inutilmente» rigidi per il rilascio dell'autorizzazione; infine, detterebbe una disciplina di estremo dettaglio per il caso di modifiche all'impianto, vincolando in modo assoluto l'attività normativa e amministrativa delle Regioni.

Analogamente, anche l'art. 284 regolerebbe in modo analitico la denuncia di installazione o modifica di un impianto termico civile, privando le Regioni della possibilità di calibrare i procedimenti in relazione alle peculiarità dei propri territori e alle esigenze di tutela della salute degli abitanti. Ciò determinerebbe l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, nonché dell'Allegato IX alla parte quinta a cui l'art. 284 rinvia e «che ne costituisce una ulteriore specificazione».

L'art. 267, comma 4, lettera a), contrasterebbe con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, quinto comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione. Infatti esso, nel prevedere la possibilità per il Ministro dell'ambiente di promuovere misure atte a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare tecnologie pulite, consentirebbe allo Stato – oltretutto senza alcuna partecipazione regionale – di realizzare «interventi diretti di ordine finanziario sul territorio» in materie di competenza concorrente, quali il governo del territorio, la tutela della salute, nonché di competenza residuale, quale la «produzione non-nazionale di energia».

È censurato, altresì, l'art. 281, comma 10, per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma, e 118 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte in cui subordina all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute la possibilità, per le Regioni, di adottare provvedimenti generali in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario



o di zone che richiedano particolare tutela ambientale. L'imposizione dell'intesa, secondo la ricorrente, priverebbe le Regioni della propria responsabilità di governo del territorio e di tutela della salute dei cittadini, accentrando in capo allo Stato compiti di cui esso non è più titolare a seguito della costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.

Infine, la Regione Calabria deduce illegittimità costituzionale dell'art. 287 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e, «a monte», con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004. La disposizione censurata disciplina l'abilitazione del personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 0.232 MW. In tal modo, essa sottrarrebbe alle Regioni una competenza di dettaglio riconducibile alla materia della "tutela della salute" e della "tutela e sicurezza del lavoro".

Inoltre, si priverebbero le Regioni di una funzione ad esse conferita dall'art. 84, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. — Anche la Regione Piemonte, con il ricorso iscritto al n. 70 del 2006 del registro ricorsi, ha impugnato il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso — per le modalità di emanazione e per l'impostazione della disciplina in esso contenuta — nonché in relazione a singole disposizioni.

La ricorrente censura, tra l'altro, la parte quinta del decreto per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché per violazione «dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali».

L'impostazione di tale disciplina incorrerebbe in tre rilievi. Innanzitutto, disattenderebbe il criterio fissato dalla legge delega di operare una revisione della normativa concernente le emissioni dei gas inquinanti in atmosfera alla luce della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici). Il decreto rispetterebbe solo alcuni profili della normativa comunitaria e non prevederebbe il necessario aggiornamento delle prescrizioni e dei valori limite rispetto all'evoluzione tecnologica. Inoltre, non sarebbe adeguatamente considerata la relazione tra tutela ambientale e disciplina dell'energia e degli impianti termici, che sarebbe di competenza concorrente. Infine, subirebbero una generale compressione le competenze pianificatorie e programmatiche delle Regioni.

Con specifico riferimento alle singole disposizioni, la ricorrente censura, innanzitutto, l'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, nel prevedere le attività volte alla adozione di misure per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non contemplerebbe alcun coinvolgimento delle Regioni.

La lettera c) del medesimo comma, inoltre, prevederebbe uno specifico utilizzo dei "certificati verdi" non contemplato dalla legge delega che, all'art. 1, comma 9, lettera g), n. 2), indicava solo il prolungamento del loro periodo di validità. In tal modo, inoltre, sarebbero precluse eventuali diverse politiche regionali incentivanti dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili.

L'art. 269, comma 7, nell'introdurre un periodo di validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ne fisserebbe una durata sproporzionata (15 anni) la quale bloccherebbe ingiustificatamente la possibilità di un adeguamento degli impianti in relazione al progresso tecnologico certamente più rapido.

Al contempo, non sarebbe prevista la possibilità, per l'autorità competente, di modificare le prescrizioni dell'autorizzazione in relazione all'evoluzione delle tecnologie, con ciò determinando una limitazione dei poteri pubblici di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria, in violazione del criterio direttivo fissato dall'art. 1, comma 8, lettere d) ed h), della legge delega.

In tal modo sarebbe, altresì, pregiudicata la possibilità, per le Regioni, di modulare l'attività amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni e ai programmi di tutela in relazione alle differenti realtà locali, in violazione dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione e buon andamento della p.a.

La disciplina dettata dall'art. 271 e dai relativi allegati con riguardo alla fissazione dei valori limite di emissione degli impianti e alle prescrizioni sarebbe del tutto carente, in quanto rinvierebbe a provvedimenti da emanarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato. Inoltre, i valori fissati negli allegati al decreto medesimo riproporrebbero quelli stabiliti nel 1988, da ritenere oramai del tutto superati. La loro riproposizione vanificherebbe le attività di maggior tutela nel frattempo poste in essere dalle Regioni, non essendo previsto che esse possano mantenere in vigore le proprie specifiche discipline più restrittive, con ciò determinando un peggioramento delle condizioni ambientali.



In tal modo, sarebbero del tutto trascurati i principi di differenziazione e sussidiarietà «nella loro potenzialità evolutiva», nonché il principio di leale collaborazione, in contrasto con la finalità di tutela dell'ambiente.

L'art. 281, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel subordinare il potere delle Regioni di introdurre valori limite e prescrizioni più severi di quelli fissati dal decreto alla previa intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute e alla condizione che «ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio della qualità dell'aria», comprimerebbe ingiustificatamente la competenza delle Regioni, impedendo loro di attuare interventi migliorativi, per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle fissate a livello statale (come previsto dalla sentenza n. 407 del 2002 di questa Corte).

La ricorrente denuncia poi gli artt. 284 e 287 per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto violerebbero il criterio direttivo posto dall'art. 9, lettera g), della legge delega il quale poneva tra le finalità della nuova regolamentazione quella della semplificazione e della certezza normativa. Entrambe le norme censurate contrasterebbero, altresì, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbero una disciplina di dettaglio nella materia dell'energia, «senza peraltro pervenire ad aggiornata ed univoca regolamentazione di settore».

Infatti, nel caso di installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore soglia, è prevista la trasmissione di apposita denuncia all'autorità competente, perpetuandosi le disposizioni poste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), senza prevederne l'integrazione con quelle derivanti dalla normativa energetica di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), il quale richiede, oltre al libretto di centrale, anche la scheda identificativa dell'impianto. Mancherebbe, inoltre, il coordinamento e l'integrazione con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), che recepisce la normativa comunitaria in materia di rendimento energetico nell'edilizia e prevede che le Regioni legiferino in materia di certificazione energetica e di ispezioni sugli impianti.

2.1 — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica del medesimo, nonché l'infondatezza delle censure, riservando a successive memorie la completa illustrazione della posizione del Governo.

2.2 — È intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus a sostegno delle censure di legittimità costituzionale prospettate dalla Regione Piemonte. Dopo aver sostenuto l'ammissibilità del proprio intervento nel giudizio, il WWF svolge articolate argomentazioni sulle varie disposizioni censurate.

2.3 — Sono, altresì, intervenute *ad opponendum* la Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., la Biomasse Italia s.p.a., la Ital Green Energy s.r.l. e la ETA – Energie Tecnologie Ambiente s.p.a, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, «per resistere al ricorso» presentato dalla Regione Piemonte. Tali società, dopo aver argomentato sulla propria legittimazione ad intervenire nel giudizio, hanno contestato in modo analitico le censure svolte dalla Regione ricorrente.

3. — La Regione Emilia-Romagna, con il ricorso iscritto al n. 73 del registro ricorsi del 2006, ha censurato numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, contestandone la legittimità costituzionale.

La ricorrente premette di aver già proposto un ricorso (il n. 56 del 2006) avverso talune disposizioni del citato decreto per le quali riteneva urgente chiedere la sospensione. In sede di delibera di tale ricorso, tuttavia, la Regione si era espressamente riservata di impugnare altre disposizioni ritenute lesive delle proprie attribuzioni costituzionali.

Ciò posto, la ricorrente, dopo aver richiamato le censure svolte nel precedente atto introduttivo avverso i vizi procedurali che inficerebbero l'intero decreto delegato, censura alcune singole disposizioni del medesimo.

Con particolare riguardo alla parte quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, la Regione Emilia-Romagna sostiene che l'art. 281, nel subordinare alla previa intesa con il ministero l'adozione di atti generali che stabiliscono valori limite di emissione e prescrizioni più severi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale, invaderebbe le competenze regionali di programmazione e pianificazione. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte, la tutela dell'ambiente costituirebbe un «valore costituzionale» che delinea una «materia trasversale» in ordine alla quale ben potrebbero manifestarsi competenze diverse di spettanza regionale. Se compete allo Stato fissare il punto di equilibrio tra diversi interessi costituzionalmente protetti, ciò dovrebbe avvenire con normative di principio e non già imponendo alle Regioni l'adozione di specifici strumenti pianificatori o di dover sottostare al nulla osta da parte dell'autorità amministrativa. Ciò costituirebbe una indebita restrizione degli strumenti della Regione



per perseguire obiettivi di miglioramento dell'ambiente – «con indiretta violazione dell'art. 9 Cost.» – attraverso l'esercizio delle competenze legislative e amministrative riconosciute dalla Costituzione alle Regioni, determinando anche una compressione delle funzioni loro attribuite dall'art. 84 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Ciò sarebbe confermato anche dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), il quale, all'art. 8, consente di prescrivere, nelle autorizzazioni integrate ambientali, misure più rigorose per assicurare la tutela della qualità dell'aria. Inoltre le Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria e, in particolare, della direttiva 2001/80/CE relativa ai grandi impianti di combustione e non ancora recepita dallo Stato, potrebbero adottare provvedimenti volti a restringere i limiti di emissione.

La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 287 il quale, nel disporre che il "patentino" di cui deve essere munito il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW sia rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, contrasterebbe con l'art. 118 Cost. Esso, infatti, priverebbe le Regioni di una competenza amministrativa ad esse conferita dall'art. 84 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Violerebbe, inoltre, l'art. 76 Cost., in quanto disattenderebbe i limiti della delega che prescrive il rispetto del riparto di competenze fissato dal decreto da ultimo citato.

L'art. 287, nella parte in cui dispone che la disciplina dei corsi e degli esami per cui è subordinato il rilascio del patentino sia stabilita con decreto ministeriale, lederebbe l'art. 117, quarto comma, Cost. in quanto invaderebbe la competenza residuale delle Regioni in materia di formazione professionale.

Infine, la Regione censura l'Allegato IV alla parte quinta del decreto e, in particolare, la parte I, punto 4, lettera z), del medesimo.

Tale parte dell'allegato, infatti, nell'escludere l'autorizzazione di cui all'art. 272 per determinati impianti, utilizzerebbe, con riguardo agli allevanti di bestiame, un criterio irragionevole privo di alcuna relazione con le emissioni in atmosfera. Esso, infatti, farebbe riferimento non al numero di capi di bestiame presenti nell'azienda, ma solo alla estensione del terreno di cui essa dispone e in cui sono utilizzati gli effluenti, comportando che anche gli allevamenti di ingenti dimensioni, i quali producono un significativo impatto sull'ambiente in termini di emissioni in atmosfera, non sarebbero soggetti ad alcuna autorizzazione.

La disposizione impugnata, pertanto, contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 Cost., in quanto il criterio derogatorio utilizzato sarebbe irragionevole e lesivo degli interessi ambientali in cura alla Regione; con l'art. 76 Cost., in quanto, per le medesime ragioni, contrasterebbe con i criteri direttivi della delega; infine, con l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto vanificherebbe le politiche di tutela ambientale della Regione nell'ambito dell'agricoltura e della zootecnia.

3.1 — Anche in tale giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità delle medesime disposizioni impuginate dalla Regione Emilia-Romagna.

4. — Anche la Regione Puglia, con ricorso iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2006, ha impugnato numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006.

Tra gli altri, la ricorrente censura l'art. 281, comma 10, il quale prevede, per l'adozione dei piani o programmi e per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni o Province autonome, la necessità di un'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute allo scopo di fissare limiti più restrittivi alle emissioni. Tale disposizione violerebbe l'art. 76 Cost., perché contrasterebbe con i principi e criteri direttivi della delega, nonché gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. per la «assoluta preponderanza dei poteri riconosciuti» al Ministro dell'ambiente al quale sarebbe assegnato un ruolo preminente anche con finalità di controllo sulle competenze regionali, in violazione del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La Regione chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, previa sospensione della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

4.1 — È intervenuta in giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, a sostegno delle censure svolte dalla ricorrente.

5. — In prossimità dell'udienza pubblica, le Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Puglia, nonché il WWF, hanno depositato memorie conclusive.



Considerato in diritto

1. — Le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tra cui l'art. 267, comma 4, lettera a) (Regioni Calabria e Piemonte); l'art. 267, comma 4, lettera c) (Regione Piemonte); l'art. 269, commi 2, 3, 7 e 8 (Regioni Calabria e Piemonte); l'art. 271 «in relazione agli Allegati» (Regione Piemonte); l'art. 281, comma 10 (Regioni Calabria, Piemonte, Emilia – Romagna e Puglia); l'art. 283 (Regione Piemonte); l'art. 284 (Regioni Calabria e Piemonte); l'art. 287 (Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia – Romagna); la Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta (Regione Emilia – Romagna); l'Allegato IX alla Parte V (Regione Calabria).

Le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3 (Regioni Calabria ed Emilia-Romagna), 5 (Regione Piemonte), 9 (Regione Emilia-Romagna), 76 (tutte le ricorrenti), 114 (Regione Piemonte), 117, terzo comma (tutte le ricorrenti, con riguardo alla Regione Regione Emilia-Romagna senza espressa indicazione), 117, quarto comma (Regioni Calabria ed Emilia-Romagna), 118 (tutte le ricorrenti), 119, quinto comma (Regione Calabria), e 120 della Costituzione (Regione Calabria); sono altresì evocati i principi di leale collaborazione (tutte le ricorrenti), sussidiarietà (Regioni Calabria, Piemonte, Puglia) e buon andamento della pubblica amministrazione (Regione Piemonte).

È opportuno riservare a separate decisioni l'esame delle censure che le ricorrenti hanno mosso ad altre disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, per affrontare in questa sede le sole doglianze che investono, secondo quanto appena precisato, la parte quinta del decreto impugnato, con riguardo alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

L'omogeneità della materia trattata consente la riunione del ricorsi, perché essi siano decisi con un'unica sentenza.

2. — L'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus è intervenuta nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia.

Nel ricorso promosso dalla Regione Piemonte sono altresì intervenute Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. e ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.

Questi interventi sono inammissibili.

Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione è, infatti, configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (fra le molte sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

3. — In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riguardo al ricorso promosso dalla Regione Piemonte in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Premesso, infatti, che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (sentenze n. 300 del 2007 e n. 477 del 2002), è agevole rilevare che, nel caso di specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione, in quanto il ricorso risulta spedito a mezzo posta in data 12 giugno 2006, e dunque nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato, avvenuta il 14 aprile 2006.

4. — Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle censure formulate dalla Regione Piemonte avverso gli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e «con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», poiché del tutto prive di motivazione (tra le molte, sentenze n. 25 del 2008 e n. 430 del 2007).

Per la medesima ragione, è palesemente inammissibile l'impugnazione, sempre da parte della Regione Piemonte, dell'art. 283, che viene meramente indicato tra le disposizioni oggetto di ricorso, senza che ne consegua lo svolgimento di alcuna censura.

Il ricorso della Regione Piemonte è, inoltre, inammissibile quanto all'impugnazione dell'art. 271 «in relazione agli Allegati», poiché tale disposizione non è espressamente indicata tra le norme che la Giunta regionale, per mezzo di apposita delibera, ha ritenuto di sottoporre al controllo di questa Corte, adempiendo al proprio onere a tale riguardo (sentenze n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002): il generico riferimento all'intera Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, contenuto in tale delibera, assume, infatti, il necessario grado di determinatezza ai fini dell'individuazione dell'oggetto



delle censure (sentenza n. 367 del 2007) solo grazie allo «specifico rilievo» subito dopo riservato all'elenco delle disposizioni oggetto di doglianza, tra le quali non figurano né l'art. 271 né gli allegati. Tale disposizione risulta pertanto selezionata dalla difesa tecnica della Regione, anziché dall'organo politico a ciò preposto.

Parimenti, le censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 287 sono ammissibili con esclusivo riguardo al comma 1 di tale disposizione, al quale soltanto si riferisce, espressamente, la delibera della Giunta regionale.

Infine, sono inammissibili, in quanto basate su parametri che non attengono al riparto delle competenze tra Stato e Regioni (tra le molte, sentenze n. 216 del 2008 e n. 116 del 2006), le censure svolte dalla Regione Piemonte avverso l'art. 269, comma 7, con riguardo al «principio di buon andamento della pubblica amministrazione»; dalla Regione Calabria avverso l'art. 281, comma 10, con riferimento all'art. 3 Cost.; dalla Regione Emilia Romagna avverso il medesimo art. 281, comma 10, con riferimento all'art. 9 Cost.; ancora dalla Regione Emilia-Romagna avverso la Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, con riferimento nuovamente agli artt. 3 e 9 della Costituzione: in nessuno di tali casi la parte ricorrente provvede ad illustrare in modo specifico per quale via la denunciata lesione di tali parametri costituzionali si risolva in una menomazione delle proprie competenze.

4.1. — Tale conclusione va ribadita con riguardo alle censure regionali basate sull'art. 76 Cost., le quali a propria volta richiedono, per essere ammissibili, che la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni regionali (sentenza n. 503 del 2000).

Detto requisito di ammissibilità non è soddisfatto dal ricorso della Regione Piemonte nella parte avente ad oggetto l'art. 267, comma 4, lettera c). La disposizione stabilisce che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), «possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003».

La ricorrente contesta che tale disposizione ecceda i limiti imposti dall'art. 2, comma 9, lettera g), n. 2, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale avrebbe consentito il solo prolungamento fino a dodici anni del periodo di validità dei certificati verdi, e non l'introduzione di «una modalità di utilizzo» di essi. Tuttavia, la censura non si accompagna alla necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, sicché essa va ritenuta inammissibile, a prescindere dall'intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 da parte dell'art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Il medesimo vizio di inammissibilità colpisce la censura mossa, ai sensi dell'art. 76 Cost., dalla Regione Piemonte con riguardo agli artt. 284 e 287 in tema di impianti termici, sulla base del rilievo per cui tali disposizioni tradirebbero le esigenze di «semplificazione e certezza normativa» imposte dalla legge delega. La suddetta doglianza, oltre ad avere carattere generico, nuovamente manca di configurare una lesione della sfera di competenza regionale: il mero richiamo all'omesso coordinamento della norma impugnata con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), in tema di rendimento energetico nell'edilizia non vale a chiarire per quale ragione la pretesa lacuna formale potrebbe menomare le attribuzioni regionali.

Priva di motivazione, e pertanto inammissibile, è l'impugnazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta per violazione dell'art. 76 Cost., motivata dalla asserita lesione degli «interessi ambientali in cura alla Regione» e dal contrasto con i principi direttivi fissati dalla legge di delega: la mancata specificazione di quali principi enunciati dal legislatore delegante sarebbero stati violati impedisce di scrutinare il merito della censura.

Parimenti inammissibile è, infine, l'impugnazione, da parte della Regione Puglia, dell'art. 281, comma 10, in riferimento all'art. 76 Cost., atteso che la ricorrente non indica quali «principi generali richiamati dalla legge delega» sarebbero stati violati nel caso di specie.

5. — Passando ad esaminare il merito delle censure, vengono innanzitutto in considerazione quelle relative all'art. 267, comma 4, lettera a), il quale stabilisce che, al fine di promuovere l'impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, «potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Mini-



stri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno».

La Regione Calabria sostiene che tale disposizione consentirebbe allo Stato di realizzare «interventi diretti di ordine finanziario» sul territorio regionale, in violazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., nonché della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e di quella residuale in materia di «produzione non nazionale di energia» (art. 117, quarto comma, Cost.); peraltro, il difetto «di ogni coinvolgimento regionale» comporterebbe, altresì, la lesione del principio di leale cooperazione.

A propria volta, la Regione Piemonte lamenta il mancato «coinvolgimento esplicito» dell'istanza regionale nella determinazione del contenuto di tali misure.

Le questioni non sono fondate.

Esse si basano, infatti, sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongano alla sfera di competenza regionale e ne ledano l'autonomia finanziaria. Tale lettura non è in alcun modo confortata dalla lettera della disposizione oggetto di ricorso, che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio determinate «misure», la cui natura e il cui contenuto – allorché vengano adottate – non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.

Tra queste, non vi è dubbio che spicchi la competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, mentre la Corte ha già escluso la configurabilità di una competenza residuale concernente l'assetto asseritamente locale del sistema energetico (sentenza n. 383 del 2005); parimenti non si può escludere che le misure «promosse» dallo Stato possano lambire l'ambito riservato al governo del territorio, piuttosto che l'autonomia finanziaria della Regione, pur in un contesto finalistico che parimenti attiva le competenze nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza (sentenza n. 88 del 2009): sarà, perciò, necessario che l'intervento dello Stato sia rispettoso di siffatti limiti, anche con riguardo all'introduzione di forme di coinvolgimento della Regione. In tal modo interpretata, la disposizione impugnata si sottrae alle censure sopra esposte.

6. — L'art. 269 disciplina l'autorizzazione di cui debbono munirsi gli impianti che producono emissioni in atmosfera. La Regione Calabria impugna i commi 2, 3, 7 ed 8 di tale disposizione, che viene censurata anche dalla Regione Piemonte, ma con riferimento al solo comma 7.

Con una prima doglianza, che investe tutti i commi impugnati, la Regione Calabria lamenta che essi recherebbero norme di dettaglio nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, ove, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

La questione non è fondata.

L'art. 269, dopo avere enunciato, al comma 1, il principio per il quale gli impianti che producono emissioni sono soggetti, salvo specifiche eccezioni, ad un regime autorizzatorio, provvede a disciplinare, tra l'altro, il procedimento di rilascio del titolo e la sua efficacia nel tempo. Si tratta di disposizioni riguardo alle quali, accanto alla tutela dell'ambiente – finalità verso cui converge l'intero impianto del codice – possono ravvisarsi le competenze relative alla tutela della salute, in quanto potenzialmente compromessa dagli agenti inquinanti che vengono rilasciati dagli impianti, e quelle concernenti il governo del territorio, con riferimento all'installazione ed al trasferimento degli impianti sul territorio regionale: del resto, non si è mai dubitato del ruolo particolarmente significativo che la stessa legislazione nazionale ha attribuito alle Regioni ai fini del contrasto dell'inquinamento atmosferico, fin dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), e successivamente in forza del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), ora abrogato dall'art. 280 del d.lgs. n. 152 del 2006, con i limiti ivi indicati. Tale ruolo trova conferma nella conservazione, in capo alla Regione o all'ente da essa indicato, del potere di rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 269 (art. 268, comma 1, lettera o).

Se, tuttavia, la riconduzione della disposizione censurata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente esclude in radice che la Regione possa contestarne il carattere dettagliato, in ogni caso i commi impugnati di tale disposizione, quand'anche inquadrati nella prospettiva delle competenze concorrenti sopra ricordate, appaiono espressivi di principi fondamentali della materia: secondo tale linea di giudizio questa Corte ha già riconosciuto che le



corrispondenti disposizioni del d.P.R. n. 203 del 1988 determinavano i soli «presupposti minimali» per il rilascio del titolo, né la normativa oggetto dell'odierno controllo di costituzionalità si discosta da siffatto limite.

In particolare, il comma 2 non tratteggia, come vorrebbe la ricorrente, «un modulo da predisporre per la presentazione delle istanze», ma determina i requisiti dai quali non è consentito prescindere in sede di domanda di autorizzazione, ciascuno dei quali finalizzato a garantire la necessaria verifica delle condizioni, determinate dal legislatore nazionale, che consentono l'installazione o il trasferimento dell'impianto; il comma 3 formula il principio per il quale l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, indice una conferenza di servizi e ne scandisce le fasi, per il tramite dell'indicazione di termini rispondenti ad esigenze di semplificazione amministrativa e di celerità, anche «al fine di evitare (...) che nel territorio nazionale si creino disparità di trattamento fra impresa e impresa» (sentenza n. 101 del 1989).

Per tale ragione le disposizioni ora richiamate non possono ritenersi di mero dettaglio (sentenza n. 364 del 2006).

Le medesime considerazioni appena svolte concernono anche il comma 8, che, disciplinando il procedimento da osservarsi ove si intenda modificare l'impianto, appare speculare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione e risponde alla medesima esigenza di articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

Il comma 7, infine, determina in quindici anni la durata dell'autorizzazione, così esprimendo un'evidente scelta di principio che sintetizza l'interesse dell'impresa a proseguire nell'attività con la necessità di una nuova verifica circa la ricorrenza delle condizioni a tal fine richieste.

6.1. — La Regione Calabria impugna, poi, il solo comma 3 dell'art. 269, in relazione all'art. 120 Cost., poiché esso, in assenza della diffida ad adempiere, consentirebbe al Ministro dell'ambiente di sostituirsi alla competente autorità locale nel rilascio dell'autorizzazione, quando, scaduti i termini assegnati alla prima per provvedere, l'interessato ne faccia espressa richiesta, senza assicurare idonee garanzie procedurali all'ente sostituito.

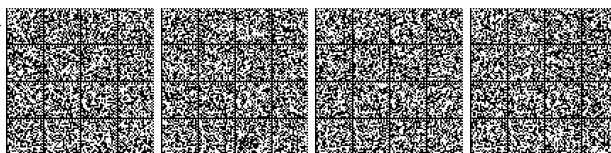
La questione non è fondata.

Occorre, innanzitutto, rilevare che la censura si incentra non già sulla configurazione del potere sostitutivo in sé, ma sul preteso difetto di siffatte garanzie. Per tale ragione, non è necessario in questa sede interrogarsi sulla effettiva applicabilità dell'art. 120 Cost. al potere sostitutivo previsto dalla disposizione impugnata, posto che tale norma costituzionale attiene all'esercizio straordinario di tale funzione da parte del Governo, mentre «lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale» (sentenza n. 43 del 2004): infatti, in entrambi i casi, la legge è tenuta ad apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, sicché, pur prescindendo dall'espresso richiamo dell'art. 120 Cost. operato dalla ricorrente, la censura deve ritenersi comunque rivolta a contestare la carenza di tali garanzie.

Sotto questa prospettiva, un analogo meccanismo sostitutivo, regolato dall'art. 7 del d.P.R. n. 203 del 1988, è già stato ritenuto da questa Corte non contrastante con la Costituzione con la citata sentenza n. 101 del 1989. Nell'attuale quadro costituzionale di riparto delle competenze, e con riguardo alla disposizione censurata, va ugualmente osservato che essa può e deve interpretarsi in un senso rispettoso dell'autonomia decentrata, dal momento che vi si prevede espressamente che il gestore notifichi la richiesta di intervento sostitutivo all'autorità locale competente, e che, comunque, il Ministro dell'ambiente provveda, «sentito il Comune interessato». Tali adempimenti debbono ritenersi finalizzati a porre l'ente sostituito in grado di evitare la sostituzione attraverso un autonomo adempimento, ed in ogni caso di partecipare ed interloquire nel procedimento di sostituzione.

6.2. — La Regione Piemonte impugna il solo comma 7 dell'art. 269, nella parte in cui stabilisce un'efficacia temporale dell'autorizzazione di quindici anni ritenuta «assolutamente sproporzionata» alla luce dell'accelerato «processo di rinnovamento tecnologico degli impianti», senza nel contempo disciplinare il potere decentrato, originariamente attribuito dall'art. 11 del d.P.R. n. 203 del 1988, di modificare le prescrizioni dell'autorizzazione in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

Sarebbero così compromesse le attribuzioni regionali in punto di rilascio del titolo, in violazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Per altro profilo, la ricorrente denuncia la difformità della disposizione impugnata rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega (art. 1, comma 8, lettere d ed h), in quanto essa com-



porterebbe «una limitazione e non un accrescimento dei poteri pubblici di controllo e degli obiettivi generali di miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'adozione delle migliori tecnologie disponibili».

Le censure non sono fondate, giacché si basano su un erroneo presupposto interpretativo.

La ricorrente muove, infatti, dal convincimento secondo cui il legislatore delegato, nel determinare l'arco temporale esauritosi il quale l'autorizzazione necessita di essere rinnovata, avrebbe nel contempo e per ciò stesso privato l'amministrazione competente del potere di vigilare, durante tale periodo, sull'esercizio dell'impianto, allo scopo di assicurarne costantemente la corrispondenza a quanto reso possibile dall'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e a quanto reso necessario dall'evoluzione della situazione ambientale.

Tale lettura, senza venire imposta dalla lettera della disposizione impugnata, renderebbe incongrua la disciplina normativa dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rispetto ad una marcata linea di tendenza, maturata sul terreno del diritto comunitario, volta a garantire un costante e progressivo adeguamento delle prescrizioni concernenti gli impianti inquinanti all'evoluzione tecnologica: in tema di autorizzazione integrata ambientale (la quale, pur sostituendosi all'autorizzazione di cui all'art. 269, ai sensi dell'art. 267, comma 3, concerne anch'essa la tutela, tra l'altro, dall'inquinamento atmosferico), l'art. 13 della direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE, che ha sostituito l'analogo art. 13 della direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE (Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), prescrive un riesame delle condizioni del titolo, ogni qual volta le migliori tecniche disponibili abbiano registrato sostanziali cambiamenti che consentano di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi.

Ugualmente, l'art. 13 della direttiva 28 giugno 1984, n. 84/360/CE (Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali), abrogata con effetto dal 30 ottobre 2007, ma vigente al tempo della promulgazione del d.lgs. n. 152 del 2006, comporta l'adozione, a livello nazionale, di misure adeguate per adattare progressivamente gli impianti esistenti alla migliore tecnologia disponibile, pur tenuto conto dell'opportunità di evitare costi eccessivi per gli impianti.

Stanti tali premesse, ed entro un contesto normativo finalizzato ad assicurare un adeguato grado di tutela dell'ambiente, apparirebbe manifestamente irragionevole il congelamento delle condizioni dell'autorizzazione, quanto alle prescrizioni relative all'impianto, per un periodo di quindici anni, quando la sempre più rapida evoluzione della tecnologia avrebbe invece consentito, nel frattempo, di ricorrere ad adattamenti tecnici idonei ad una più efficace salvaguardia dell'ambiente, senza nel contempo implicare costi sproporzionati rispetto all'utilità conseguita. Del resto, l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'impresa circa la stabilità delle condizioni fissate dall'autorizzazione è certamente recessiva a fronte di un'eventuale compromissione, se del caso indotta dal mutamento della situazione ambientale, del limite «assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive» (sentenza n. 127 del 1990). Essa, inoltre, non può prevalere sul perseguimento di una più efficace tutela di tali superiori valori, ove la tecnologia offra soluzioni i cui costi non siano sproporzionati rispetto al vantaggio ottenibile: un certo grado di flessibilità del regime di esercizio dell'impianto, orientato verso tale direzione, è dunque connaturato alla particolare rilevanza costituzionale del bene giuridico che, diversamente, ne potrebbe venire offeso, nonché alla natura inevitabilmente, e spesso imprevedibilmente, mutevole del contesto ambientale di riferimento.

Difatti, il solo potere dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, che viene espressamente riservato dal legislatore alla fase del rinnovo della stessa (art. 271, comma 9), attiene all'introduzione di valori limite di emissione più rigorosi, rispetto a quelli fissati dall'Allegato I alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, da parte della normativa regionale di cui al comma 3 dell'art. 271 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria.

La disposizione censurata non deve, pertanto, essere interpretata, come ritiene invece la ricorrente, nel senso che essa reca un divieto, per l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di modificare, durante il periodo quindicennale di validità del titolo, le prescrizioni della stessa concernenti gli impianti, in base all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione ambientale: entro tali limiti, la questione avente ad oggetto l'art. 269, comma 7, non è fondata.

7. — L'art. 281, comma 10, impugnato da tutte le ricorrenti, stabilisce che «fatti salvi i poteri stabiliti dall'articolo 271 in sede di adozione dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le Regioni e le Province autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, per quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche



inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, più severi di quelli fissati dagli allegati al presente titolo, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria».

La Regione Calabria ritiene lesi gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., poiché la Regione sarebbe stata «spogliata della (propria) responsabilità di governo del territorio e della salute dei consociati».

La Regione Piemonte lamenta che si sia compressa la possibilità di interventi regionali di carattere migliorativo dei livelli statali.

La Regione Emilia-Romagna stima lesi gli artt. 117 e 118 Cost., poiché la necessità dell'intesa restringe i poteri della Regione di tutelare l'ambiente, anche derogando *in melius* ai livelli determinati dallo Stato. Tali poteri sarebbero stati riconosciuti dall'art. 84 del d.lgs. n. 112 del 1998, dall'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e dalla direttiva comunitaria n. 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione), in tema di grandi impianti di combustione.

La Regione Puglia, la quale avanza anche istanza di sospensione della disposizione in esame, deduce la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con riferimento anche al principio di sussidiarietà, a causa «della assoluta preponderanza dei poteri riconosciuti al Ministro dell'ambiente».

Le questioni non sono fondate.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce alle Regioni un ampio margine di intervento, al fine di conferire esecuzione e talora di rendere eventualmente più severa la disciplina statale concernente l'inquinamento atmosferico: in particolare, l'art. 271, comma 3, affida a Regioni e Province autonome la determinazione dei valori limite di emissione all'interno di quelli indicati dalla normativa nazionale; l'art. 271, comma 4, ammette l'introduzione in sede decentrata di valori limite di emissione e di prescrizioni più restrittivi rispetto agli *standard* statali, per mezzo dei piani e dei programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), purché ciò sia necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Inoltre, la disposizione da ultimo citata stabilisce che «fino alla emanazione dei suddetti programmi», continuano ad applicarsi i valori di emissione e le prescrizioni contenute nei piani di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 203 del 1988.

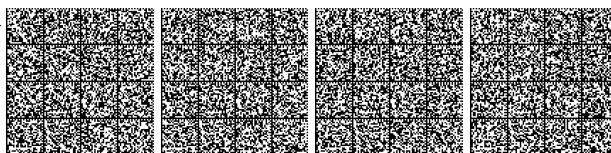
L'art. 271, comma 9, infine, legittima l'imposizione al singolo impianto di condizioni ancora più rigide in sede di rilascio e di rinnovo dell'autorizzazione.

Il ruolo e l'ampiezza delle funzioni affidate alle Regioni vanno perciò apprezzati alla luce dell'assetto complessivo del decreto legislativo impugnato e non possono viceversa divenire oggetto, come vorrebbero le ricorrenti, di una valutazione parcellizzata sulla base di una sola tra le disposizioni di cui esso si compone.

L'art. 281, comma 10, si inserisce in tale più ampio contesto di valorizzazione delle competenze regionali, aprendo un ulteriore campo di intervento alle Regioni, in presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, ma nel contempo ne subordina la relativa azione all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute.

Nel concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente con quella concorrente in materia di tutela della salute, la disposizione censurata provvede ad allocare l'esercizio della funzione in sede regionale, dimostrandosi in tal modo rispettosa dell'art. 118 Cost., mentre la previsione dell'intesa agisce da strumento di raccordo idoneo a soddisfare il canone della leale collaborazione, in presenza di una concorrenza di competenze dello Stato e della Regione (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).

Quanto alla normativa richiamata dalla Regione Emilia-Romagna, mentre la ricorrente omette di indicare quale funzione già prevista dall'art. 84 del d.lgs. n. 112 del 1998 le sarebbe stata sottratta dalla disposizione censurata, sono da ritenersi male evocati sia l'art. 8 del d.lgs. n. 59 del 2005, che concerne il diverso istituto dell'autorizzazione integrata ambientale (art. 267, comma 3), sia la direttiva n. 2001/80/CE relativa alle emissioni di inquinanti originati dai grandi impianti di combustione: non si vede, infatti, né è specificato dalla ricorrente, quale sia il margine di sovrapposizione che possa intercorrere tra tali norme ed il potere regolato dall'art. 281, comma 1, e ciò a prescindere dal pur decisivo rilievo per il quale le modalità dell'intervento regionale ben possono essere distintamente modulate dal legislatore, a seconda del peculiare ambito materiale cui esso si riferisce.



8. — L'art. 284 disciplina la denuncia di installazione o di modifica di impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia, stabilendo che essa vada trasmessa all'autorità competente mediante il modulo riportato nella Parte I dell'Allegato IX alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Regione Calabria impugna tale disposizione, che giudica dettagliata, perché lesiva della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, estendendo la censura all'Allegato IX alla Parte quinta, in quanto «oggetto di rinvio» da parte dell'art. 284: è pertanto da ritenere che tale estensione concerna la sola porzione dell'Allegato concernente il «modulo di denuncia».

Anche la Regione Piemonte censura la disposizione in esame riconducendola, invece, alla competenza concorrente in materia di energia e sostenendone, a propria volta, il carattere dettagliato.

Le questioni non sono fondate.

Le disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 relative agli impianti termici civili perseguono un obiettivo di prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico (art. 282) che si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente; quand'anche si ritenesse che ad essa si congiunga una sfera di competenza concorrente regionale, come sostenuto dalle ricorrenti, tuttavia l'art. 284, nell'imporre l'obbligo di denuncia e nel definire, tramite il rinvio all'Allegato, le modalità di tale denuncia, deve ritenersi comunque espressivo di un principio fondamentale della materia: il «modulo di denuncia», infatti, si limita a selezionare gli elementi tecnici necessari per constatare la corrispondenza dell'impianto ai requisiti richiesti, e in tale prospettiva fa naturalmente corpo con la previsione stessa della denuncia, che verrebbe svuotata di significato ove non si accompagnasse all'indicazione di un determinato contenuto.

9. — L'art. 287 prevede che il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore ad una certa soglia debba munirsi di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale: presso ciascun Ispettorato è compilato ed aggiornato un registro degli abilitati. Il comma 6 di tale disposizione aggiunge che la disciplina dei corsi e degli esami, nonché delle revisioni dei patentini, sia determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trovando attualmente applicazione il decreto ministeriale 12 agosto 1968.

Le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna eccepiscono la violazione dell'art. 76 Cost., poiché il legislatore delegato, così operando, non avrebbe osservato l'obbligo di conformarsi, tra l'altro, alle attribuzioni regionali regolate dal d.lgs. n. 112 del 1998, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004.

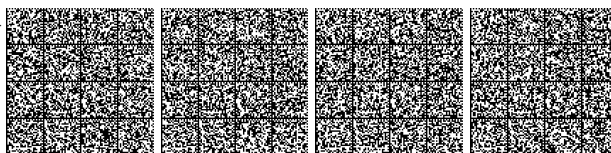
Denunciano invece il carattere dettagliato della norma la Regione Piemonte, con conseguente lesione della competenza concorrente in materia di energia, e la Regione Calabria, con riguardo alle competenze ripartite in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro.

Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta, con riguardo al comma 1, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la disposizione impugnata inciderebbe sulla competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.

La Corte osserva che la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce certamente in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata «ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico» (art. 282, comma 1), ma ne costituisce piuttosto un cardine, dal momento che affida tale compito solo a chi disponga di una formazione professionale che lo renda idoneo a prevenire, e comunque a gestire nel migliore dei modi, gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da un errore umano, sia da un guasto tecnico: la riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute, quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale, rendono perciò infondate le censure delle Regioni Calabria e Piemonte che ne contestano il carattere dettagliato.

Altro è, invece, ciò che segue all'introduzione di tale generale previsione, per quanto in particolare attiene all'attribuzione all'Ispettorato provinciale del lavoro del compito di rilasciare il patentino di abilitazione, all'esito di un corso e del superamento di un esame finale.

Tale funzione, originariamente disciplinata dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), era stata da ultimo prevista dall'art. 84, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale aveva conferito alle Regioni il «rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici civili compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione».



Ciò posto, questa Corte rileva che l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa, rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale (sentenze n. 425 del 2006; n. 51 e n. 50 del 2005), sicché appare fondata la censura mossa dalla Regione Emilia-Romagna alla luce degli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione.

La disposizione censurata, infatti, pretende illegittimamente di allocare presso lo Stato una funzione amministrativa in materia riservata alla competenza regionale (sentenze n. 166 del 2008 e n. 43 del 2004), e nel contempo di disciplinare, in rapporto ad essa, le modalità della formazione professionale per mezzo dei corsi di abilitazione e del conseguente esame (art. 287, comma 1).

Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale comma 1 della disposizione impugnata, nella sola parte in cui esso invade quella regionale, ossia limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale».

L'ulteriore previsione concernente la compilazione di un registro presso l'Ispettorato, acquisendo in tal modo una mera finalità notiziale, non comporta lesione delle attribuzioni regionali.

Benché l'impugnativa della ricorrente sia ammissibile con riguardo al solo comma 1 dell'art. 287, tuttavia, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte deve provvedere a dichiarare l'illegittimità conseguenziale anche del comma 4, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1», del comma 5, limitatamente alle parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro» e dell'intero comma 6, trattandosi di disposizioni intrinsecamente collegate a quella di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.

Restano assorbite le censure relative all'art. 76 Cost.

10. — La parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, colloca tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, gli allevamenti di bestiame con riferimento all'estensione dei terreni su cui si esercita l'utilizzazione agronomica degli effluenti, anziché, come vorrebbe la ricorrente, con riferimento «al numero dei capi ospitati».

La Regione sostiene che con ciò sarebbe stata lesa la propria competenza residuale in materia di agricoltura e zootecnia, nell'esercizio della quale sarebbe permesso perseguire «obiettivi di migliore qualità dell'aria e di minore impatto delle attività dell'industria zootecnica su di essa»: in tale direzione, sarebbe necessario attribuire importanza al numero dei capi ospitati, per evitare che allevamenti ad alto potenziale inquinante sfuggano al regime autorizzatorio.

La censura non è fondata.

La premessa da cui muove il rilievo della ricorrente, ovvero che la disposizione impugnata cada nell'ambito materiale dell'agricoltura, è erronea.

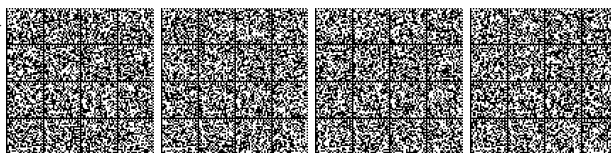
È evidente, infatti, che la norma non si propone, né ha per effetto, di disciplinare l'attività degli allevamenti di bestiame, o comunque di interferire con il processo di produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione, che costituisce il «nocciolo duro» della materia residuale dell'agricoltura (sentenza n. 12 del 2004). Essa va invece assunta nella sola prospettiva del controllo delle emissioni in atmosfera, con riguardo ad impianti ed attività «scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico»: in tale ottica, la competenza invocata dalla ricorrente nel caso di specie appare del tutto inidonea a giustificare un qualsivoglia intervento legislativo regionale in materia. La questione, alla luce del parametro costituzionale prescelto, è perciò non fondata.

11. — Poiché la Corte ha deciso il merito del ricorso, non vi è luogo a procedere in ordine alla istanza di sospensione formulata dalla ricorrente Regione Puglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,



Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria;

Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., della società Ital Green Energy s.r.l. e della società ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale»;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1»;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro»;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione e «con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in relazione al «principio di buon andamento della pubblica amministrazione», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271 «in relazione agli allegati», del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale cooperazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, promosse rispettivamente, dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 9 della Costituzione e dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del d.lgs. n. 152 del 2006 promosse, con riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;



Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, commi 2, 3, 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione nonché all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del d.lgs. n. 152 del 2006 promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Calabria e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Allegato IX alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il presidente: AMIRANTE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

09C0533

N. 251

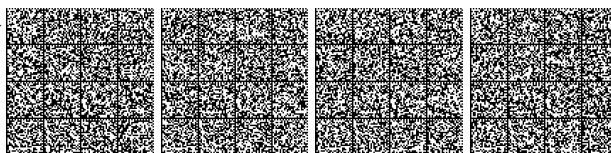
Sentenza 16 - 24 luglio 2009

Giudizio sull'ammissibilità del *referendum* abrogativo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Trattazione delle sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2 e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Attribuzioni ministeriali in materia di aree sensibili, procedimenti di gestione del demanio idrico, autorizzazione dello scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi, disciplina delle acque meteoriche di dilavamento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali, nonché violazione dei principi di leale collaborazione, adeguatezza, proporzio-



nalità, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di norme del diritto comunitario e internazionale, eccesso di delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1 e 116.
- Costituzione, artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro - Ricorso della Regione Liguria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge-delega e con la normativa comunitaria - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 76, 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Ricorso della Regione Liguria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative della Regione - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 91, comma 2, e 96.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Umbria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso delle Regioni Abruzzo e Campania - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e con il diritto comunitario e incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, primo e terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo - Potere del Ministro dell'Ambiente di autorizzare scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e lesione delle competenze regionali - Sopravenuta modifica della norma impugnata - Impossibilità di escludere che essa abbia avuto applicazione - Necessità per la Corte di pronunciarsi sul testo ante riforma - Difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo - Possibilità di autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della direttiva 1980/68/CEE - Omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato e indeterminazione della motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104, comma 4.
- Costituzione, art. 117; direttiva 80/68/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela ex art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione dell'autonomia amministrativa delle Regioni - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 116.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Disciplina degli scarichi, con divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Motivazione indeterminata e contraddittoria - Inammissibilità della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 101, comma 7, e 104.
- Costituzione, artt. 117 e 118.



Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso delle Regioni Liguria e Puglia - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, commi 2 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Necessaria osservanza dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali e contrasto con i principi direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento - Attribuzione alle Regioni del compito di disciplinare forme di controllo - Attribuzione altresì del compito di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, previo parere del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche - Dedotta lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e contrasto con i principi contenuti nella legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 113, comma 1, e 114, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

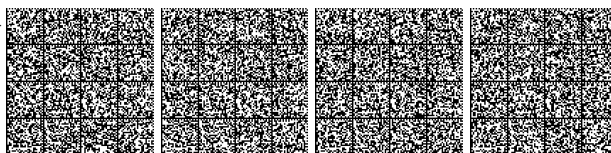
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria - Dedotto eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela ex art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Dedotta violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 116.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Istanze di sospensione avanzate da alcune Regioni ricorrenti - Non luogo a provvedere, essendo stato deciso il merito dei ricorsi.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 91, commi 1, lettera d), 2 e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l'8, il 12-21, il 12-27, il 12 ed il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai numeri 56, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

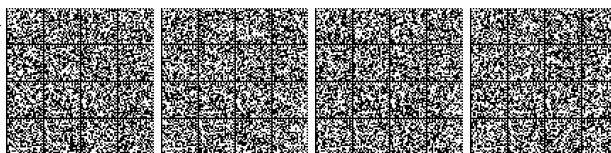
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con separati ricorsi, il primo notificato il 24 aprile 2006 e depositato il successivo 27 aprile (registro ricorsi n. 56 del 2006), il secondo notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno (registro ricorsi n. 73 del 2006), la Regione Emilia-Romagna ha, fra l'altro, impugnato, dapprima, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, e, successivamente, gli artt. 96, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, e 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.

1.1. — Quanto all'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale premette che la norma impugnata «assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole», includendo in esse «anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità».

Nel ricorso si evidenzia in particolare che, a differenza di quanto previsto in precedenza dall'art. 28, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il quale fissava un «criterio certo», in quanto fondato su un «preciso rapporto minimo tra materia prima derivante dalla pro-



pria produzione e materia prima derivante da produzioni altrui», la disposizione impugnata ne avrebbe introdotto uno discrezionale, imperniato sul «concetto elastico di “misura prevalente”».

L'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, pertanto, secondo la ricorrente, provocherebbe «una riduzione del livello di tutela delle acque», contraddicendo i principi e i criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettera a), e dal successivo comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), concernenti, rispettivamente, l'obiettivo del «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», e quello di «pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi».

Sotto altro profilo, osserva sempre la ricorrente, il medesimo articolo inciderebbe negativamente anche sulle funzioni già attribuite alla Regione dalla legislazione di settore e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e ciò, ancora una volta, in violazione del «preciso vincolo posto dalla legge di delega».

1.2. — Con riguardo alla asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione Emilia-Romagna afferma che l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, potendo «provocare effetti irreversibili sul controllo dei reflui e sulla qualità delle acque», arrecherebbe pregiudizio agli «interessi pubblici ambientali che la Regione ha in carico, sia pure non in via esclusiva», nonché alla tutela del territorio e della salute umana; interessi rientranti nella competenza legislativa concorrente della Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

1.3. — Con riguardo all'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna premette che il comma 1 di tale disposizione riscrive l'art. 7 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), concernente il procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica.

In particolare, la ricorrente evidenzia che il nuovo testo dispone che le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni siano trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti le quali, entro il termine rispettivamente di novanta e di quaranta giorni, «comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto», disponendo altresì che, «decorso i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario *ad acta* che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina».

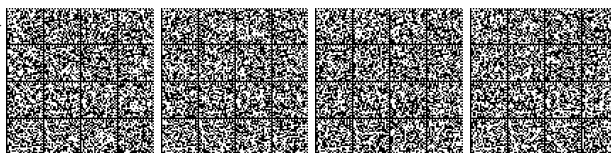
Nel ricorso si assume che «le competenze della Regione Emilia-Romagna» risulterebbero «concretamente incise» da tale disposizione, considerato che la Regione avrebbe «adottato una propria disciplina procedimentale» — con la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e con il successivo regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) — in attuazione del conferimento di funzioni operato dagli artt. 86-89 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Inoltre, osserva la ricorrente, la previsione secondo la quale le nuove Autorità di bacino esprimono sulle grandi derivazioni un parere vincolante in un termine che passa da quaranta a novanta giorni e che, «in caso di mancata espressione del parere medesimo, non operi più il silenzio assenso, ma si proceda alla nomina di un commissario *ad acta*» che dispone di altri novanta giorni per esprimersi comporterebbe, altresì, una «enorme dilatazione dei tempi, in [...] contrasto con gli obiettivi di semplificazione» stabiliti dall'art. 1, comma 9, lettera b), della legge n. 308 del 2004.

1.4. — Quanto osservato con riguardo al comma 1 varrebbe, ad avviso della Regione Emilia-Romagna, anche «in relazione agli altri commi dell'art. 96» del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto essi, contenendo una «disciplina analitica e dettagliata», non rispetterebbero quanto affermato dalla Corte costituzionale — in particolare, fra le altre, nella sentenza n. 31 del 2006 — secondo cui «alla luce del nuovo testo dell'art. 118 Cost., dopo la riforma del titolo V della parte II, l'attribuzione alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni amministrative in materia è sorretta dal principio di sussidiarietà».

Ciò posto, non sarebbe legittimo, ad avviso della Regione, che lo «Stato emani in materia norme legislative che entrano analiticamente nel dettaglio», sottoponendo «l'uso dei poteri normativi che residuano alla Regione» a direttive delle quali non sarebbero indicate «né l'autorità competente né le modalità di emanazione», e in una materia — quella delle derivazioni d'acqua — che non risulterebbe «contemplata nell'oggetto della delega».

Per queste ragioni, l'art. 96 si porrebbe in contrasto, «nella sua interezza», con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.



1.5. — Con riguardo alle disposizioni degli artt. 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti misure di tutela delle acque, la ricorrente osserva, preliminarmente, che esse risulterebbero accomunate da una identica illegittima impostazione dei rapporti tra autonomia legislativa e amministrativa regionale e «direzione statale».

1.6. — In particolare, quanto al citato art. 104, comma 3, esso attrarrebbe al «livello ministeriale compiti di autorizzazione di scarichi risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità del sottosuolo da cui sono stati estratti», laddove l'art. 89, lettera i), del d.lgs. n. 112 del 1998 ne prevedeva l'attribuzione alle Regioni, con conseguente violazione sia del «riparto di attribuzioni già fissato dal legislatore statale antecedentemente alla riforma» operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia del «criterio direttivo» stabilito al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, nel quale sarebbe richiamato l'assetto delle competenze di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, prescrivendone la «inderogabilità».

1.7. — Per altro verso, il comma 4 dello stesso art. 104, nella parte in cui prescrive che «l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera» risulterebbe, ad avviso della Regione Emilia-Romagna, in contrasto con l'art. 4, comma 3, della direttiva 17 dicembre 1979, n. 80/68/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), che consentirebbe agli Stati membri di autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda solo «delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile», non anche delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti.

1.8. — Con riguardo all'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, la ricorrente premette che esso assegna alle Regioni i compiti di «disciplinare» e di «attuare»: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni.

Tuttavia, osserva la ricorrente, l'esercizio delle predette funzioni risulta subordinato al «previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», realizzando in tal modo una sottoposizione della Regione, anche nell'esercizio delle sue funzioni normative, ad ingerenze esercitate dall'autorità amministrativa statale in violazione dell'«assetto delle competenze posto dagli artt. 117 e 118 Cost.», nonché degli «stessi limiti prescritti dalla legge di delega».

1.9. — Del pari, ad avviso della Regione Emilia-Romagna, anche l'art. 114, comma 1, nel disciplinare la restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, sottoporrebbe l'autonomia normativa regionale al «previo parere» del suddetto Ministero, risultando perciò affetta dai medesimi vizi di legittimità costituzionale dedotti in relazione all'art. 113.

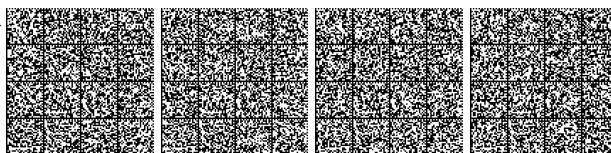
1.10. — La Regione Emilia-Romagna (registro ricorsi n. 56 del 2006) ha, inoltre, proposto istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato (art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006), ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In ordine a detta istanza, questa Corte si è già pronunciata con ordinanza di non luogo a provvedere n. 245 del 21 giugno 2006.

2. — Nei giudizi instaurati con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della rinuncia all'intervento specificamente deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 giugno 2006.

3. — Con ricorso notificato l'8 giugno 2006 e depositato il successivo 10 giugno, la Regione Calabria (registro ricorsi n. 68 del 2006) ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 101, comma 7, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

3.1. — Con un primo gruppo di censure, la difesa regionale deduce la violazione del «riparto di competenze normative e amministrative» fra Stato e Regioni, premettendo che dalla lettura dell'art. 73 del decreto legislativo impugnato, il quale individua gli obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine



e sotterranee, emergerebbe la riconducibilità della relativa disciplina ad un insieme di titoli competenziali di diversa natura, tra i quali si dovrebbe riconoscere la prevalenza a quello relativo al «governo del territorio», pur non mancando i richiami a quelli relativi alla «tutela dell'ambiente» e «della salute».

3.2. — In particolare, la difesa regionale censura l'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «le Regioni [...] integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure» che sono «sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino», la quale ultima, «qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti», è chiamata a individuare le cause e ad indicare «alle Regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili».

Detta disposizione, ad avviso della Regione, rivelerebbe «l'idea di un'autonomia regionale che viene collocata “sotto tutela” da parte di un ente» — l'Autorità di bacino — «riconducibile, nella composizione e nelle funzioni, alla sfera di diretta influenza dello Stato», e ciò in contrasto con gli artt. 114 e 118 Cost.

3.3. — Con un secondo gruppo di censure, la Regione Calabria lamenta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, «nella parte in cui impone al legislatore delegato il rispetto delle attribuzioni che delle Regioni e degli enti locali sono proprie in virtù del decreto legislativo n. 112 del 1998», e del d.lgs. n. 152 del 1999, dal momento che «la ratio inequivocabile della disposizione redatta dal legislatore delegante» sarebbe stata «quella di impedire ogni “ritorno indietro” rispetto alle acquisizioni già consolidate in capo alle autonomie territoriali».

3.4. — In primo luogo, dunque, la Regione denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il potere di emanare un decreto con il quale individuare le «ulteriori aree sensibili» rispetto a quelle inserite nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che la funzione concernente detta individuazione era già stata trasferita alle Regioni dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999, «in piena coerenza» con l'art. 80, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 112 del 1998, che attribuiva allo Stato unicamente «la definizione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque».

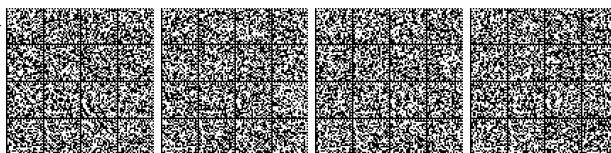
Secondo la ricorrente, quindi, la disposizione impugnata realizzerebbe «un'indebita riattrazione allo Stato» della competenza in ordine alla individuazione delle «ulteriori aree sensibili», la cui illegittimità non risulterebbe superata dalla previsione del «previo parere (oltretutto non vincolante) in sede di Conferenza Stato-Regioni».

3.5. — Con riferimento all'art. 101, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Calabria rileva come esso assimili alle acque reflue domestiche gli scarichi «provenienti da imprese [...] che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità».

La difesa regionale osserva che, nella normativa precedente, l'art. 28, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 1999 prevedeva una analoga assimilazione, «fissando, però, un preciso rapporto minimo (due terzi) tra materia prima derivante dalla propria produzione e materia prima derivante da produzioni altrui». Con la disposizione impugnata, invece, secondo la ricorrente, si sarebbe sostituito il criterio certo precedentemente individuato con «un concetto [...] elastico quale è quello della “misura prevalente”», che potrebbe «prestarsi ad una certa (anche marcata) discrezionalità applicativa», idonea a determinare livelli di tutela meno rigorosi delle acque del corpo recettore.

Sulla base di queste argomentazioni, la Regione Calabria deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto sia con gli «obiettivi di qualità» stabiliti a livello comunitario, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., sia con quelli di miglioramento dell'ambiente fissati tra i «principi e criteri direttivi generali» dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 308 del 2004, in violazione dell'art. 76 Cost.

3.6. — Quanto all'art. 113 del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di «acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia», la Regione osserva che il testo dell'articolo impugnato pur riproducendo quello dell'art. 39 del d.lgs. n. 152 del 1999, secondo il quale, «nell'ottica della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni erano chiamate a disciplinare le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione», nondimeno introduce l'obbligo, per le Regioni, di richiedere il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



Ad avviso della ricorrente, detta innovazione determinerebbe sia un «arretramento» della autonomia delle Regioni — collocandole «in una posizione di subalternità, nell'azione di governo del territorio, rispetto alle determinazioni di organi statali» — in violazione dei precetti contenuti nelle legge di delega, sia un condizionamento dell'«attività legislativa delle Regioni», in contrasto con il disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost.

3.7. — Sulla base delle medesime argomentazioni svolte con riferimento all'art. 113, comma 1, la Regione Calabria deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Detta disposizione prevede che «le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del [...] decreto» legislativo n. 152 del 2006.

La difesa regionale rileva che «una previsione sostanzialmente identica era contenuta nell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 1999, nel quale, però, difettava un qualunque riferimento alla necessità di acquisire il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». Si sarebbe, pertanto, «nuovamente in presenza dell'introduzione di una forma di anomala “tutela” di un organo statale nei confronti dell'ente regionale, in stridente dissonanza con le prescrizioni della legge di delega, ma soprattutto con il quadro costituzionale successivo alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione».

3.8. — La Regione Calabria deduce, inoltre, che l'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di «aree sensibili», attribuendo «al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di provvedere, con proprio decreto, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili», decreto da adottare «sentita la Conferenza Stato-Regioni», violerebbe il principio di «leale cooperazione». Infatti, l'incidenza che il decreto ministeriale avrebbe sul «governo del territorio» regionale renderebbe indefettibile la adozione di una intesa, la quale soltanto consentirebbe alle Regioni «di far adeguatamente valere i propri interessi».

4. — Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006 e depositato il successivo 14 giugno (registro ricorsi n. 69 del 2006), la Regione Toscana ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale cooperazione.

4.1. — La Regione ricorrente osserva preliminarmente che l'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo effettua una prima individuazione delle così dette «aree sensibili», ovvero delle aree particolarmente esposte ad inquinamento. Il comma 2, poi, demanda l'individuazione di «ulteriori aree sensibili» al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Parallelamente, il comma 6 dello stesso articolo riconosce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il potere di procedere, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla «reidentificazione» delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree medesime.

Ad avviso della Regione Toscana, l'ambito di intervento della norma, pur se astrattamente riconducibile alla «materia ambiente», risulterebbe tuttavia suscettibile di interventi legislativi regionali, in considerazione della naturale incidenza di tale funzione sulle politiche del territorio e sulla tutela della salute, rientranti nella competenza legislativa concorrente regionale. Conseguentemente, secondo la ricorrente, l'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, «nella parte in cui non prevede che il processo codecisionale sia garantito attraverso un'intesa fra Stato e Regioni», limitandosi a prescrivere un mero obbligo di sentire la Conferenza Stato-Regioni, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

4.2. — Passando alle censure concernenti gli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Toscana premette che la prima delle suddette disposizioni prevede che, «ai fini della prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate nonché i casi in cui le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione». Quanto all'art. 114, comma 1, prosegue la ricorrente, esso dispone che «le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottino apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto medesimo».

Ad avviso della difesa regionale, le norme richiamate non chiarirebbero la natura del «parere» statale, cosicché, ove si dovesse riconoscere allo stesso una natura obbligatoria e vincolante, «esso si tradurrebbe in un'indebita inge-



renza dello Stato nelle determinazioni regionali finalizzate alla cura di interessi che la Costituzione ha affidato alle Regioni medesime, in relazione al governo del territorio», in violazione dell'art. 117 Cost.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che «la subordinazione della potestà legislativa o regolamentare regionale ad atti statali di natura amministrativa» non troverebbe riconoscimento in alcuna disposizione costituzionale, risultando, al contrario, «inibita in radice alla fonte secondaria statale la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa» regionale.

Le medesime argomentazioni, ad avviso della ricorrente, varrebbero anche per il comma 1 dell'art. 114, nel quale l'attività legislativa regionale risulterebbe indirizzata, oltre che a dettare una disciplina «nell'ambito del "governo del territorio" (uso delle risorse idriche) e nella materia della "tutela ambientale", anche a tutelare interessi più propriamente attinenti alla materia dell'"agricoltura"», materia, quest'ultima, demandata alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Pertanto, secondo la Regione Toscana, la subordinazione della potestà legislativa ad atti di natura amministrativa (tanto più trattandosi di pareri) risulterebbe incompatibile con l'attuale riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.

4.3. — La difesa regionale deduce, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio della leale collaborazione.

La ricorrente premette che la disposizione stabilisce l'*iter* procedurale per l'adozione dei «programmi di misura» e «delle misure supplementari» definite dall'allegato 11 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006.

In base a tale previsione, rileva la ricorrente, «i programmi di misura sono predisposti dalle Regioni e sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino (statale). Qualora l'Autorità ritenga le misure previste non sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, ne individua le cause e indica alle Regioni le modalità per il riesame, invitandole ad apportare le necessarie modifiche».

Ad avviso della ricorrente, la procedura in esame, pur prevedendo un coinvolgimento dei livelli di governo regionali, chiamati a predisporre i programmi di misura e le misure supplementari, di fatto attribuirebbe allo Stato, attraverso l'Autorità di bacino, l'approvazione finale dei programmi e delle misure medesime, realizzando in tal modo un'attrazione statale di funzioni amministrative in forza di «meccanismi unilaterali di soluzione dei conflitti», anziché di «modelli concertativi aderenti al principio di leale collaborazione».

Pertanto, secondo la Regione Toscana, il citato art. 116, «nella parte in cui prevede l'approvazione dei programmi e delle misure supplementari da parte dell'Autorità di bacino», si porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

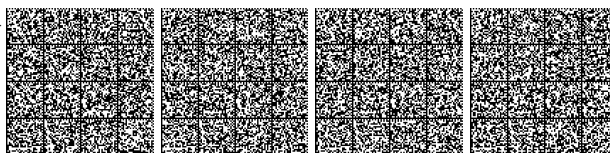
5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

5.1. — In particolare la difesa erariale osserva, quanto alle censure rivolte nei confronti dell'art. 91, commi 2 e 6, che «il procedimento di individuazione è procedura di accertamento e non implica (o non dovrebbe implicare) valutazioni di discrezionalità amministrativa. Il sentire la Conferenza comporta una legittima acquisizione di elementi ed esperienze, il concordare con essa implica invece un inammissibile uso di discrezionalità amministrativa».

5.2. — Quanto alle censure concernenti gli artt. 113, comma 1, e 114 comma 1, ad avviso della difesa erariale, il parere non sarebbe vincolante o lo sarebbe «come tutti gli altri pareri che debbono essere superati da una motivazione stringente». Le disposizioni impugnate si limiterebbero, infatti, «a porre un principio di cautela in settori» (come quelli della disciplina delle acque meteoriche e del recupero delle acque utilizzate per la produzione di elettricità) nei quali, «in rapporto all'importanza degli interessi in gioco, anche di valenza nazionale, ed alla complessità delle soluzioni in astratto adottabili, le potestà regionali debbono essere utilizzate tenendo conto dell'opinione di un organismo centrale».

5.3. — Quanto all'art. 116, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che «la sottoposizione dei programmi di misure, soprattutto laddove implicano interventi modificativi dello stato di un corso d'acqua, all'autorità di distretto non è ragionevolmente contestabile». Si tratterebbe, semmai, «di una doglianza "derivata" dalla precedente (contrastata) contestazione della composizione delle autorità di distretto, quasi a voler mantenere da parte della Regione Toscana in ogni settore una sorta di autoreferenzialità nell'ambito della regione stessa».

6. — Con ricorso notificato il 12-27 giugno 2006 e depositato il successivo 15 giugno (registro ricorsi n. 70 del 2006), la Regione Piemonte ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 1, 113, comma 1,



114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

6.1. — La difesa regionale premette che, con riferimento alla sezione II della parte III riguardante la tutela delle acque dall'inquinamento «anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali», sarebbe evidente l'interrelazione esistente fra le materie «tutela dell'ambiente» e «governo del territorio» e di gestione dei vari settori di «attività antropiche» di competenza concorrente e residuale della Regione. Ciò nondimeno, osserva la ricorrente, detto settore di disciplina sarebbe stato oggetto di «significative innovazioni», non giustificate da esigenze di coordinamento ed «anzi apportatrici di elementi di contraddizione [...] ed improntate ad un accentramento dei compiti [...] nella sede ministeriale», così determinando una «compressione del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali».

6.2. — In particolare, i motivi di censura sopra evidenziati andrebbero rivolti, in primo luogo, nei confronti dell'art. 91, commi 2 e 6, nel quale «vengono individuate nuove competenze ministeriali, per il cui esercizio viene genericamente sentita la Conferenza Stato-Regioni», laddove, invece, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato appropriato il conseguimento di un'intesa con le Regioni territorialmente interessate.

6.3. — In secondo luogo, l'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo la Regione Piemonte, regolerebbe con disposizioni di dettaglio «procedimenti attinenti alla gestione del demanio idrico» che rientrerebbero nelle competenze già trasferite alle Regioni dal d.lgs. n. 112 del 1998, «in coerenza con il dettato dell'art. 118 della Costituzione». In tal modo, ad avviso della ricorrente, da un lato, verrebbero private di efficacia le regolamentazioni regionali già esistenti come, ad esempio, il d.P.G.r. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica), che avrebbe adeguato le procedure del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale. Dall'altro, risulterebbero «attratte nella competenza ministeriale senza giustificato motivo funzioni di rilievo locale, quali l'intervento per l'espressione di parere sulle piccole derivazioni d'acqua con la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Ministro dell'ambiente».

6.4. — In terzo luogo, la Regione Piemonte deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale assegnerebbe «senza giustificato motivo» l'attribuzione «dell'autorizzazione dello scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde» alla «competenza ministeriale», anziché a quella regionale.

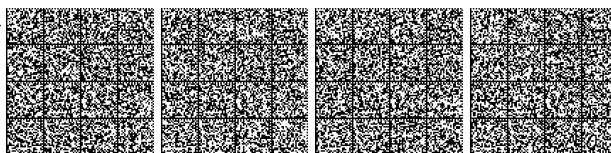
6.5. — Gli artt. 113, comma 1, e 114, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 risulterebbero, del pari, illegittimi in quanto «la potestà normativa regionale sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e sulla disciplina di restituzione delle acque» verrebbe «inopinatamente subordinata e condizionata ad attività amministrativa ministeriale «previo parere del Ministero dell'ambiente»».

6.6. — Quanto agli artt. 116 e 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale deduce che, nella parte in cui, rispettivamente, sottopongono «all'approvazione dell'Autorità di bacino il programma di misure integrativo del piano di tutela di cui all'art. 121» e prevedono che le «Regioni trasmettano il piano di tutela al Ministro dell'ambiente «per le verifiche di competenza»», evidenzerebbero «una logica di subordinazione delle potestà regionali di pianificazione e programmazione [...] alla supervisione ed [...] al controllo di organismi ed organi statali», in contrasto sia con il riparto costituzionale delle competenze sia con il quadro complessivo delle rispettive attribuzioni amministrative scaturite dal d.lgs. n. 112 del 1998.

7. — Con atto depositato in data 6 luglio 2006, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato, riservandosi di depositare successive memorie illustrative.

Preliminarmente, a confutazione della tesi di fondo prospettata dalla Regione Piemonte, la difesa erariale osserva che il «cosiddetto carattere trasversale della materia ambientale, se legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente (governo del territorio, agricoltura, sanità, edilizia etc.) su temi che hanno riflessi sulla materia ambientale», non costituirebbe per contro «limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono specificamente alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio».

In particolare, ad avviso della difesa erariale, la legislazione statale, pur potendo tener conto delle «incidenze dirette ed indirette delle proprie leggi sugli assetti normativi ed organizzativi delle Regioni», non risulterebbe tuttavia «condizionata ad una intesa forte, oltretutto di difficile perseguibilità in sede di redazione di testi normativi di notevole complessità ed impatto».



8. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno (registro ricorsi n. 72 del 2006), la Regione Umbria ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 95, comma 5, 96 e 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.

8.1. — La ricorrente premette che l'art. 95, rubricato «Pianificazione del bilancio idrico», al comma 5 stabilisce che, «per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», e che «le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione».

Ad avviso della Regione Umbria, la materia della «tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa» rientrerebbe nella competenza regionale, come dimostrerebbe lo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 il quale attribuisce alle Regioni il compito di elaborare il Piano di tutela delle acque (art. 121, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).

La norma impugnata, dunque, introducendo la necessità di non meglio precisati «criteri» che devono essere prefissati con decreto ministeriale — e così modificando la disciplina dettata dall'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 152 del 1999, che già consentiva alle Autorità concedenti di limitare le utilizzazioni idriche —, da un lato, paralizzerebbe l'applicabilità della norma «fino all'adozione dei criteri in questione», dall'altro, lederebbe le competenze regionali, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

Inoltre, prosegue la ricorrente, poiché non si comprenderebbe «l'utilità» dei menzionati criteri ministeriali, l'art. 95, comma 5, prima parte, violerebbe altresì l'art. 76 Cost., in relazione ai principi di «economicità» e di «semplificazione» rispettivamente fissati agli artt. 1, comma 9, e 1, comma 9, lettera b), della legge n. 308 del 2004. Detta violazione dell'art. 76 Cost. si tradurrebbe, ad avviso della ricorrente, «in lesione delle competenze regionali, dato che la previsione dei criteri ministeriali costituisce un vincolo per l'attività amministrativa regionale», interferendo, pertanto, con «l'autonomia normativa della Regione».

8.2. — Quanto all'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente il procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica, la Regione Umbria propone questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. e riportate supra, ai paragrafi n. 1.3. e n. 1.4., segnalando, in particolare, di aver già adottato una propria disciplina procedimentale con la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), in attuazione del conferimento di funzioni operato con il d.lgs. n. 112 del 1998.

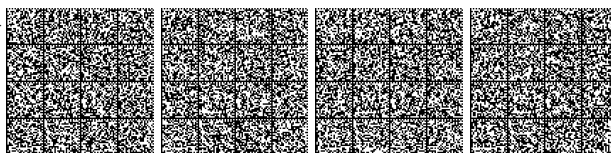
8.3. — Anche con riguardo all'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Umbria propone questione identica a quella sollevata dalla Regione Emilia-Romagna e riportata supra, ai paragrafi n. 1.1. e n. 1.2.

9. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, la Regione Liguria ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, comma 1, lettera d), 91 comma 2, 96, 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost.

9.1. — Quanto all'art. 91, comma 1, lettera d), che dichiara «aree sensibili» le aree costiere «dell'Adriatico-Nord occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa», la Regione Liguria deduce che tale norma contrasterebbe con l'allegato 2, lettera a), della direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), che non prevede il limite dei 10 chilometri, così violando l'art. 117, primo comma, Cost.

Inoltre, posto che, ad avviso della ricorrente, la previsione impugnata sottrarrebbe parte dei corsi d'acqua alla categoria delle «aree sensibili», essa si porrebbe in contrasto anche con «l'art. 1, comma 8, lettere a), b) e f), della legge n. 308 del 2004».

9.2. — Quanto al comma 2 del medesimo art. 91, il quale affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di individuare con proprio decreto «ulteriori aree sensibili», esso violerebbe l'art. 118, primo comma, Cost., poiché, ad avviso della Regione Liguria, non sussisterebbero ragioni di esercizio unitario che giustificino la competenza statale. Anzi, con tale previsione, lo Stato si sarebbe riappropriato di funzioni



amministrative già decentrate a livello regionale, in particolare, dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999, nonché dal d.lgs. n. 112 del 1998 — posto che l'art. 80 di tale ultimo decreto non menzionava il poteri di individuazione delle aree sensibili fra i «compiti di rilievo nazionale» —, confermando così «l'impianto centralistico dell'intero decreto legislativo».

Sulla base di queste considerazioni, la norma impugnata, secondo la Regione Liguria, determinerebbe, al contempo, la violazione dell'art. 5 Cost., il quale impone di «promuovere» le autonomie locali, nonché dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che prescrive il rispetto delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 Cost., della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 112 del 1998.

Inoltre, qualora si ritenessero infondate le suddette censure svolte nei confronti dell'art. 91, comma 2, la Regione Liguria deduce, in via subordinata, che esso risulterebbe comunque in contrasto con l'art. 118 Cost., nella parte in cui prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni anziché un'intesa, giacché quest'ultima si renderebbe necessaria in base ai principi fissati da questa Corte in relazione ai casi di «chiamata in sussidiarietà».

9.3. — Quanto all'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa della Regione Liguria prospetta questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, riportate supra, rispettivamente, ai paragrafi n. 1.3., n. 1.4. e n. 8.2.

9.4. — Quanto agli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 la difesa della Regione Liguria propone questioni identiche a quelle sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e riportate supra ai paragrafi n. 1.8. e n. 1.9.

10. — Con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo 17 giugno (registro ricorsi n. 75 del 2006), la Regione Abruzzo ha impugnato, fra gli altri, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., proponendo questione identica a quella sollevata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Umbria, rispettivamente riportate supra ai paragrafi n. 1.1., n. 1.2. e n. 8.3.

10.1. — La Regione Abruzzo propone, altresì, istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 ritenendo sussistenti le condizioni previste dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003. In particolare, ad avviso della ricorrente, la disciplina introdotta dall'articolo impugnato comporterebbe il rischio di un pregiudizio irreparabile agli «interessi pubblici ambientali che la Regione ha in carico, sia pure non in via esclusiva», in materia di tutela del territorio e della salute, rientranti nelle competenze legislative concorrenti fissate dall'art. 117, terzo comma, Cost.

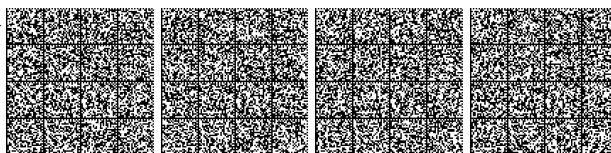
11. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 20 giugno (registro ricorsi n. 76 del 2006), la Regione Puglia ha impugnato — con contestuale istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione delle disposizioni medesime ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953 come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003 — gli artt. 91, comma 2, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e 118 Cost.

11.1. — L'art. 91 del d.lgs. n. 152 del 2006 — concernente, come si è detto, il potere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di individuare le cosiddette «aree sensibili», nonché, «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza» del decreto legislativo in questione, di reidentificare le «ulteriori aree sensibili» — costituirebbe, ad avviso della Regione Puglia, una previsione illogica ed irrazionale, posto che tale funzione non potrebbe essere affidata unicamente ad un decreto ministeriale — sia pure emanato dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni — ma dovrebbe, in ogni caso, scaturire da una effettiva concertazione con la Regione nel cui ambito territoriale tali aree sono situate.

Al riguardo, la ricorrente segnala di aver già provveduto alla individuazione delle aree sensibili, emanando la legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), proprio al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale ed ambientale.

Conseguentemente, disciplinando «funzioni rientranti nelle materie attribuite alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero» del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni ambientali», la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto «con il riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni», nonché «con i principi generali e di adeguatezza» sanciti dagli artt. 5 e 118 Cost., ed indicati dalla legge di delega n. 308 del 2004.

11.2. — Quanto all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale rileva che, al comma 7, esso assimila alle acque reflue domestiche anche quelle provenienti da imprese zootecniche ed agricole, che potrebbero essere notevolmente inquinanti e dannose per l'ambiente. Il successivo art. 104, inoltre, osserva ancora la ricorrente, pone il divieto di



scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, introducendo però una serie di importanti deroghe a tale divieto, che possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, anche senza richiedere il consenso o il parere regionale.

Conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006 introdurrebbe un «potere autorizzatorio esclusivo del Ministro, da esercitarsi in relazione a qualsiasi ipotesi di scarico diretto di acque reflue», nonostante che, ad avviso della Regione Puglia, un tale «potere di controllo» non potrebbe non fondarsi in ambito regionale.

Alla luce di tali considerazioni, le disposizioni impugnate risulterebbero anch'esse lesive, in primo luogo, dell'«assetto di competenze garantito dell'art. 117 Cost.», in quanto non terrebbero conto «del potere normativo regionale in materia di “governo del territorio” e di “tutela della salute”», che potrebbe estendersi fino a giustificare misure più rigorose di quelle previste a livello statale, anche in considerazione della peculiarità territoriali di ogni singola Regione.

In secondo luogo, posto che le disposizioni in questione ridurrebbero le funzioni amministrative in precedenza attribuite alle Regioni dalla legislazione statale di settore, esse violerebbero i «principi generali di sussidiarietà e di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali».

12. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 21 giugno (registro ricorsi n. 78 del 2006), la Regione Campania ha impugnato, fra gli altri, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76 e 117, primo e terzo comma, Cost.

12.1. — Con il primo motivo, la difesa regionale deduce che l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, includendo in queste ultime anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

La «flessibilità» del criterio introdotto dalla disposizione impugnata, secondo la Regione Campania, comporterebbe un'impropria classificazione degli scarichi delle imprese agricole, che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli, ponendosi in contrasto sia con l'art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 308 del 2004, che stabilisce l'obiettivo del «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», sia con il successivo comma 9, lettera b), del medesimo articolo, che pone l'obiettivo di «pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi».

Inoltre, la medesima disposizione determinerebbe anche la violazione dell'«ulteriore criterio» posto dalla legge n. 308 del 2004 «del rispetto delle attribuzioni già conferite alle Regioni, giacché sin dalla legislazione di settore e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 queste funzioni» sarebbero state loro «riconosciute».

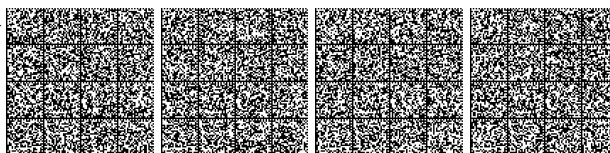
13. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 21 giugno (registro ricorsi n. 79 del 2006), la Regione Marche ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

13.1. — La difesa regionale rileva, in primo luogo, che l'art. 91 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, al comma 2, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le cosiddette «aree sensibili»; e, al comma 6, che lo stesso Ministero, sempre sentita la Conferenza Stato-Regioni, procede alla «re-identificazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree» medesime.

La Regione Marche, pur riconoscendo che l'ambito di intervento della norma richiamata sarebbe riconducibile alla materia dell'ambiente — di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. — ciò nondimeno osserva che dalla individuazione delle aree sensibili discenderebbero importanti conseguenze a livello di politiche del territorio (come nel caso della scelta di sistemi depurativi), che atterrebbero più propriamente alla materia del «governo del territorio» e della «tutela della salute», rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Conseguentemente, ad avviso della difesa regionale, la previsione di un mero obbligo statale di «sentire» la Conferenza Stato-Regioni risulterebbe insufficiente, essendo invece necessaria l'acquisizione di una vera e propria «intesa» con la stessa.

Ciò, soggiunge la Regione Marche, «in conformità anche con l'orientamento più volte espresso dalla Corte costituzionale in base al quale, qualora per esigenze di esercizio unitario vengano attratte, insieme alla funzione amministra-



tiva, funzioni legislative», deve essere dato il dovuto risalto alle «attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (come affermato testualmente nella sentenza n. 303 del 2003).

Ad avviso della Regione Marche, dunque, la disposizione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. «nella parte in cui non prevede che il processo codecisionale sia garantito attraverso un'intesa fra Stato e Regioni».

13.2. — Quanto agli artt. 113 e 114 del d.lgs. n. 152 del 2006, la ricorrente lamenta che essi subordinano la potestà normativa regionale in tema di «acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia» nonché in tema di «restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione», ad un previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Tali disposizioni, pertanto, prevedendo la necessità di un parere statale obbligatorio «in grado quindi di limitare o, più precisamente, subordinare lo svolgimento» dell'attività legislativa regionale, violerebbero l'art. 117 Cost.

13.3. — La Regione Marche, inoltre, censura l'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina l'iter procedurale per l'adozione dei «programmi di misura» destinati ad integrare i piani di tutela, stabilendo che essi sono predisposti dalla Regione e sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino, la quale può invitare la Regione, qualora le misure non risultino sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, ad apportare le dovute modifiche.

La procedura in questione, secondo la ricorrente, pur prevedendo un coinvolgimento dei livelli regionali, che predispongono i programmi, attribuirebbe di fatto le determinazioni finali allo Stato, attraverso l'Autorità di bacino, cui è demandata la approvazione dei programmi medesimi, con la conseguenza che il modello procedimentale previsto non consentirebbe un confronto paritario fra i vari interessi coinvolti, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio della leale cooperazione.

14. — Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 23 giugno (registro ricorsi n. 80 del 2006), la Regione Basilicata ha impugnato, fra gli altri, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 76 Cost.

14.1. — Ad avviso della ricorrente, la disposizione, equiparando ai fini della disciplina e delle autorizzazioni degli scarichi i reflui domestici a quelli derivanti dalle imprese agricole, in forza di un criterio indeterminato — prevedendo che rientrino in tale disciplina gli scarichi provenienti anche da imprese agricole che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata prodotta in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni — rimetterebbe ad una valutazione discrezionale della p.a. la inclusione, o meno, di singole fattispecie nel campo applicativo della norma, diversamente da quanto disposto in precedenza con l'art. 28, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 1999, il quale fissava invece un criterio certo di distinzione.

Conseguentemente, ad avviso della difesa regionale, la previsione censurata, autorizzando di fatto i produttori ad osservare livelli di trattamento meno rigorosi rispetto al passato, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 304 del 2008, che pone l'obiettivo di garantire «il miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», sia con il successivo comma 9, lettera b), concernente l'obiettivo di «pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici e superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi».

15. — In tutti i giudizi, ad eccezione di quello introdotto dalla Regione Calabria, è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, chiedendo che la Corte accolga i ricorsi proposti dalle citate Regioni ricorrenti.

In prossimità dell'udienza di discussione, l'Associazione ha depositato memorie con le quali insiste nelle conclusioni già rassegnate negli atti di intervento.

16. — Nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Piemonte, hanno spiegato intervento *ad opponendum* la Biomasse Italia S.p.a., la Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., la Ital Green Energy S.r.l. e la E.T.A. — Energie Tecnologie Ambiente S.p.a., chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni promosse dalla Regione Piemonte.

17. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte, dell'Abruzzo e della Basilicata, hanno depositato memorie ad integrazione delle motivazioni svolte nei ricorsi a sostegno delle singole questioni di costituzionalità sollevate, ponendo in evidenza, fra l'altro, gli effetti di alcune modifiche sopravvenute nelle more del presente giudizio, riguardo ad alcune delle norme impugate.



In particolare, le difese regionali osservano che l'art. 101, comma 7, è stato modificato ad opera dell'art. 2, comma 8, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), e che, tuttavia, tale *ius superveniens*, estendendo ulteriormente la possibilità di assimilazione dei reflui domestici a quelli provenienti da determinate categorie di imprese, avrebbe non solo confermato ma addirittura aggravato le ragioni di censura svolte sulla formulazione originaria della norma in questione.

Quanto alla ulteriore modifica che ha investito l'art. 104, comma 3, ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), il quale ha restituito alle Regioni il potere di autorizzazione dello scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità del sottosuolo da cui sono stati estratti, le difese regionali osservano di aver interesse comunque a che la Corte si pronunci sulla norma contenuta nella formulazione precedente, posto che essa ha avuto applicazione.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Emilia-Romagna (con due distinti ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, hanno proposto in via principale, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 91, 95, 96, 101, 104, 113, 114 e 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

Le Regioni Puglia, Emilia-Romagna ed Abruzzo hanno, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia, la prima, degli artt. 91, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, la seconda e la terza, del solo art. 101, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

1.1. — In particolare, le ricorrenti hanno prospettato le seguenti censure:

a) la Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 96, comma 1, 101, comma 7, 104 commi 3 e 4, 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost.;

b) la Regione Calabria ha impugnato gli artt. 91, commi 2 e 6, 101, comma 7, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione;

c) la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione;

d) la Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione;

e) la Regione Umbria ha impugnato gli artt. 95, comma 5, 96, comma 1, e 101, comma 7, del d.lgs. del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost.;

f) la Regione Liguria ha impugnato gli artt. 91, comma 1, lettera d), 91 comma 2, 96, comma 1, 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost.;

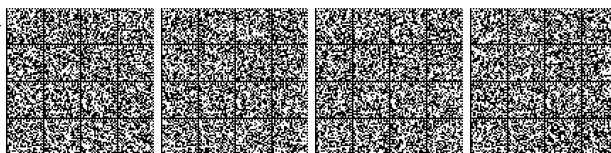
g) la Regione Abruzzo ha impugnato l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost.;

h) la Regione Puglia ha impugnato gli artt. 91, comma 2, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e 118 Cost.;

i) la Regione Campania ha impugnato l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76 e 117, primo e terzo comma, Cost.;

l) la Regione Marche ha impugnato gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione;

m) la Regione Basilicata ha impugnato l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 76 Cost.



2. — In ragione della loro connessione oggettiva, i ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — Riservate a separate decisioni le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi, in via preliminare occorre premettere che questa Corte, con ordinanza letta nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 e allegata alla presente sentenza, ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus, della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a., in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il giudizio di costituzionalità in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela dello loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo sentenza n. 405 del 2008).

4. — Preliminarmente, devono essere esaminati i profili di inammissibilità delle censure prospettate.

5. — In primo luogo, va dichiarata la inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, e 114, comma 1, 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

Tutte le censure richiamate risultano affette dal medesimo vizio di genericità, in quanto non sorrette da un'autonomia e specifica motivazione in relazione a ciascuno dei numerosi parametri costituzionali, di volta in volta, indistintamente invocati.

6. — Deve essere dichiarata la inammissibilità anche della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla sola Regione Liguria, dell'art. 91, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 76 Cost., nella parte in cui qualifica come «aree sensibili» le aree costiere «dell'Adriatico-Nord occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa».

Secondo la ricorrente, tale previsione, da un lato, violerebbe la lettera a) dell'allegato 2, della direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), la quale non prevede tale limite; dall'altro, si porrebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, comma 8, lettere a), b) e f), della legge n. 308 del 2004, sottraendo parte dei corsi d'acqua alla categoria delle cosiddette «aree sensibili».

Al riguardo, è sufficiente rilevare che la norma è inidonea a produrre alcun tipo di effetto sul territorio della Regione Liguria.

Conseguentemente tale censura è inammissibile per difetto di interesse al ricorso.

7. — Del pari inammissibile, per genericità della motivazione posta a fondamento dei prospettati profili di illegittimità costituzionale, è la censura sollevata dalla Regione Liguria nei confronti dell'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento all'art. 118 Cost.

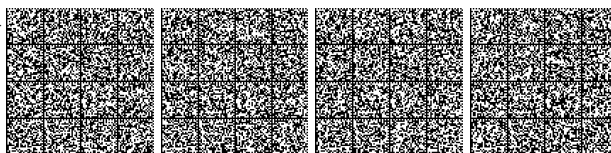
Infatti, la ricorrente si è limitata a dedurre, in relazione a tale specifico parametro, che «non sussistono ragioni di esercizio unitario che giustifichino la competenza statale».

Al riguardo va ribadito che, come costantemente affermato da questa Corte, «nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale l'esigenza di una adeguata motivazione dell'impugnazione si pone in termini anche più pregnanti che in quello in via incidentale (ex plurimis: sentenze n. 428, n. 120 e n. 2 del 2008; n. 430 del 2007)», cosicché «la mancata esplicitazione delle argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta è causa di inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata» (così sentenza n. 38 del 2007).

8. — Per lo stesso motivo deve essere dichiarata la inammissibilità della censura sollevata dalla medesima Regione Liguria nei confronti del successivo art. 96, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

9. — Anche le questioni di legittimità costituzionale proposte dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria nei confronti del medesimo art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sono inammissibili, perché del tutto generiche.

In entrambi i casi, infatti, le ricorrenti non hanno fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo della dedotta illegittimità della lamentata «sovrapposizione» della disciplina statale a quella regionale, né in ordine alle ragioni della ipotizzata violazione del principio di sussidiarietà.



10. — Deve essere dichiarata l'inammissibilità anche delle censure sollevate nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, e 76 Cost., quest'ultimo in relazione alla asserita violazione degli obiettivi di «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», nonché di «pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi»; obiettivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettera a), e dalla lettera b) del successivo comma 9 della legge di delega n. 308 del 2004.

In particolare, ad avviso delle ricorrenti, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 — il quale assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, includendo in tale categoria anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni — determinerebbe un peggioramento del livello di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità delle acque del corpo recettore.

Ciò in violazione sia del riparto di competenze fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., sia dell'art. 76 Cost. per contrasto — oltre che con gli «obiettivi di qualità» stabiliti a livello comunitario — con i menzionati principi e i criteri direttivi della legge di delega n. 308 del 2004.

Al riguardo, va osservato che, con riferimento all'art. 117 Cost., le ricorrenti si sono limitate a dedurre in maniera assertiva la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, senza alcuna specifica individuazione delle medesime.

Con riferimento all'art. 76 Cost., le singole censure si fondano su una pretesa riduzione delle proprie attribuzioni derivante dall'ipotizzato carattere peggiorativo, per la tutela dei corpi idrici recettori, della misura introdotta con l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella precedentemente contemplata dall'art. 28, comma 7, lettera c), del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), decreto da considerarsi indirettamente richiamato dalla legge di delega n. 308 del 2004.

Tuttavia, anche sotto questo aspetto, non risulta assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni costituzionali delle Regioni, ad avviso delle ricorrenti, risulterebbero lese dalla previsione censurata; ciò a prescindere dall'interpretazione della norma di delega con riferimento al richiamo del precedente decreto legislativo (sentenza n. 225 del 2009).

10.1. — Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nei riguardi della censura formulata dalla Regione Calabria in merito al medesimo art. 101, comma 7, per contrasto, oltre che con gli artt. 117, terzo comma, e 76 Cost. (in relazione ai quali valgono le medesime considerazioni appena svolte), anche con l'art. 117, primo comma, Cost.

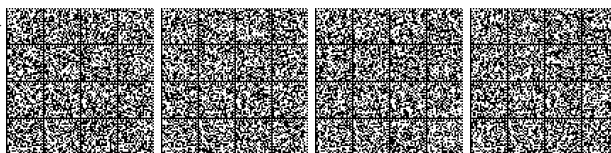
La Regione, infatti, si è limitata, sotto tale ultimo profilo, a dedurre genericamente la violazione di non meglio specificati «obiettivi di qualità» stabiliti a livello comunitario.

11. — Risultano inammissibili anche le censure prospettate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost. — quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 —, nei confronti dell'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

11.1. — La norma impugnata, in deroga al divieto generale di «scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo» stabilito al comma 1 della medesima disposizione, attribuisce al livello ministeriale la possibilità di autorizzare «lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico».

Ad avviso della ricorrente, tale previsione risulterebbe in contrasto con gli artt. 76 e 117 Cost., in quanto determinerebbe una riduzione delle attribuzioni amministrative regionali, posto che, in precedenza, ai sensi degli artt. 86-89 del d.lgs. n. 112 del 1998, il potere di autorizzare tale tipo di scarico spettava alla Regione.

11.2. — Preliminarmente all'esame della questione, va rilevato che, nelle more del presente giudizio, l'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato modificato ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), il quale ha restituito alle Regioni il potere di autorizzazione dello scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità del sottosuolo in cui erano presenti.



Come correttamente osservato dalla difesa regionale, nonostante la natura satisfattiva del citato *ius superveniens*, non è cessata la materia del contendere sulla questione, tenuto conto che, per la natura di dettaglio della disposizione in esame, non può escludersi che, limitatamente al periodo della sua vigenza, essa abbia avuto concreta applicazione.

Pertanto, questa Corte si deve pronunciare sulla formulazione dell'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, antecedente alla citata modifica normativa e vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio.

11.3. — Sebbene non sia intervenuta la cessazione della materia del contendere per le ragioni innanzi precisate, tuttavia deve ritenersi che la ricorrente non abbia interesse alla impugnazione, in quanto la norma, nella sua originaria formulazione, ha assicurato il coinvolgimento regionale attraverso il meccanismo dell'intesa, oltre che con il «con il Ministro delle attività produttive», anche con le Regioni interessate.

Di qui la inammissibilità della censura per difetto di interesse.

12. — Altrettanto inammissibile è la questione sollevata dalla sola Regione Emilia-Romagna relativamente all'art. 104, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede la possibilità di autorizzare «gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali».

In particolare, la Regione deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 4 della direttiva 17 dicembre 1979, n. 80/68/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose), il quale consentirebbe agli Stati membri di autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda solo «delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile».

A prescindere dall'omessa indicazione del parametro costituzionale che si ritiene violato, la censura è inammissibile per l'indeterminatezza della motivazione, in quanto la ricorrente non ha specificato quali attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza della violazione della suddetta disciplina comunitaria.

13. — Parimenti inammissibile è la questione proposta dalla Regione Calabria nei confronti dell'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost., posto che sotto entrambi i profili essa risulta motivata sulla base di considerazioni del tutto generiche in ordine al presunto carattere teleologico della disposizione censurata.

14. — Ancora, va esclusa la ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia nei confronti del combinato disposto degli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna specifica argomentazione in ordine alla pretesa violazione del principio di sussidiarietà e della «valorizzazione del ruolo delle autonomie locali», adduce a sostegno della ipotizzata lesione dell'art. 117 Cost. una motivazione indeterminata e, con riferimento all'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche intrinsecamente contraddittoria.

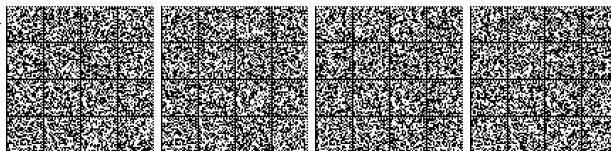
La Regione, invero, si duole del fatto che la legislazione statale detti livelli di tutela ambientale meno rigorosi rispetto a quelli previgenti e al contempo ne afferma il contrasto con la propria sfera di potestà legislativa nelle materie del «governo del territorio» e «della tutela della salute», nelle quali, sempre secondo la ricorrente, sarebbe consentito al legislatore regionale di introdurre misure più rigorose di quelle statali.

La ricorrente, dunque, non si fa carico di argomentare in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto tra i contenuti normativi delle disposizioni impugnate (in combinato disposto fra loro) e la affermata competenza legislativa regionale di dettare livelli di tutela più elevati.

15. — A questo punto è possibile passare ad esaminare i profili di merito delle rimanenti censure prospettate dalle Regioni ricorrenti.

16. — Considerato che numerose tra le questioni proposte, sollevate in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., risultano argomentate sulla base della violazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, appare opportuno, prima di esaminare i singoli profili di censura, precisarne la portata ed il contenuto.

In particolare, il menzionato art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 prevede, tra i criteri e principi direttivi della delega, quello per il quale «i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà».



16.1. — Al riguardo, va ribadito che l'interpretazione della legge di delega di cui si tratta, tenuto conto della eterogeneità delle fonti cui essa fa riferimento, deve basarsi sul «preminente rilievo» che, tra loro, va riconosciuto alle fonti costituzionali, rispetto al quale il richiamo alle fonti ordinarie è da intendersi «nel senso che esso è operante nella misura in cui le disposizioni delle suddette fonti subcostituzionali siano coerenti con il nuovo assetto del riparto delle competenze». In tale contesto assume particolare importanza il riferimento, contenuto nella norma delegante, al principio di sussidiarietà, utilizzando il quale può essere considerato validamente operante il precedente riparto delle competenze in materia di tutela dell'ambiente risultante tanto dalla legge n. 59 del 1997, quanto dal d.lgs. n. 112 del 1998. Ciò comporta che la valutazione di conformità a Costituzione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto di impugnazione regionale, deve essere condotto, alla luce dell'insieme dei criteri direttivi della delega legislativa (sentenze n. 225 e n. 232 del 2009).

16.2. — Dalle considerazioni che precedono discende che non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto con i principi enunciati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, la mera deduzione dell'effetto riduttivo delle attribuzioni regionali della disciplina posta dal d.lgs. n. 152 rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998, ma è necessario specificare in quale ambito il suddetto effetto si è prodotto.

17. — Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Regione Calabria — in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. e al principio di leale collaborazione —, dalla Regione Toscana — in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione —, dalla Regione Liguria (con riguardo al solo comma 2) — in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. —, dalla Regione Puglia (con riguardo al solo comma 2) — in riferimento agli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e 118 Cost. —, nonché dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione impugnata prevede che spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di «ulteriori aree sensibili» (comma 2), nonché, con cadenza quadriennale, il parallelo potere di «reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree medesime» (comma 6).

Le ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto, posto che dalla individuazione delle aree territoriali — che richiedono una tutela particolare ed ulteriore — qualificate «aree sensibili», discenderebbe un'incisione diretta sulle politiche del governo del territorio (oltre che sulla materia della tutela della salute), le relative funzioni dovrebbero essere rimesse ad un decreto ministeriale da adottarsi non semplicemente «sentita» la Conferenza Stato-Regioni, bensì previa acquisizione di una vera e propria «intesa». Ciò al fine di garantire una effettiva concertazione con la Regione nel cui ambito territoriale tali aree sono specificamente situate.

In secondo luogo, per le ricorrenti, la disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 76 Cost., per contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, poiché realizzerebbe un'indebita riattribuzione allo Stato della competenza concernente la individuazione delle «ulteriori aree sensibili»; funzione già trasferita alle Regioni dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999.

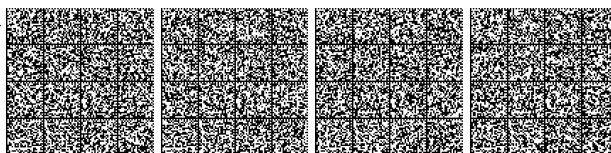
Ad avviso della Regione Liguria, inoltre, detta allocazione in capo allo Stato «di funzioni amministrative già decentrate a livello regionale» rappresenterebbe una «“marcia indietro” nel processo autonomistico» in violazione anche dell'art. 5 Cost.

17.1. — A parte l'evidente inconferenza del richiamo all'art. 5 Cost., deve osservarsi, con riferimento agli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti, che la disposizione censurata ha assegnato un ruolo primario alla funzione statale di individuazione delle cosiddette «aree sensibili», precedentemente riconosciuta solo alle Regioni sulla base del sistema normativo delineato dai decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 152 del 1999.

In particolare, l'art. 80, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 112 del 1998 assegnava allo Stato compiti di «normazione generale e tecnica», nonché di «elaborazione sistematica delle informazioni e dei dati conoscitivi raccolti dalle pubbliche amministrazioni», mentre il successivo art. 81, comma 1, disponeva il conferimento «alle Regioni e agli enti locali» di «tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli che precedono».

Inoltre, l'art. 18 del d.lgs. n. 152 del 1999 assegnava alle Regioni il potere di identificazione delle aree sensibili, prescrivendo che avvenisse, «sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6» dello stesso decreto n. 152 del 1999 «e sentita l'Autorità di bacino».

17.2. — La scelta operata con il decreto legislativo n. 152 del 2006 è stata, invece, quella di introdurre un duplice potere di individuazione delle aree sensibili: quello statale, disciplinato ai commi 2 e 6 della disposizione impugnata,



e quello regionale, stabilito al comma 4 del medesimo articolo, secondo il quale «le Regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili».

17.3. — Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocatione delle funzioni amministrative operata con la disposizione impugnata risulta, invero, coerente anche con il principio di sussidiarietà.

Al riguardo, si rileva, infatti, che la funzione di individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, al contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali sulle quali viene ad incidere.

Sotto entrambi i profili, la disposizione impugnata offre una soluzione non costituzionalmente illegittima, posto che la citata funzione amministrativa statale di individuazione (da esercitarsi previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni) si affianca a quella delle Regioni le quali, oltre a poter designare a propria volta «ulteriori aree sensibili» rispetto a quelle indicate dallo Stato, possono altresì indicare, nell'ambito delle aree definite ai sensi del comma 2, i corpi idrici che, secondo propria valutazione, non possono rientrare in detta categoria.

Quanto al potere statale di «reidentificazione» delle aree medesime, disciplinato al successivo comma 6, esso risulta connotato da una natura eminentemente ricognitiva a cadenza periodica, che non comporta, pertanto, alcuna modifica sostanziale dell'assetto allocativo delineato dai commi 2 e 4 che lo precedono.

18. — Deve essere respinta, altresì, la censura sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla sola Regione Umbria nei confronti dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale è assegnato alle «Autorità concedenti» il potere di effettuare «il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», nonché quello di procedere, «ove necessario», alla «revisione» del censimento medesimo.

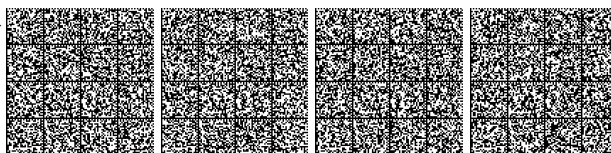
Secondo la ricorrente, la disposizione censurata avrebbe modificato la disciplina dettata dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, che già consentiva alle medesime Autorità concedenti di limitare le utilizzazioni idriche, così violando non solo le competenze regionali (in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.), ma anche i principi di «economicità» e «semplificazione» dettati dall'art. 1, comma 9, lettera b), della legge n. 308 del 2004, in violazione dell'art. 76 Cost.

18.1. — In primo luogo, risulta erronea la premessa posta a base dei profili di censura svolti con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., secondo la quale la materia della «tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa» andrebbe ascritta ad una (non meglio precisata) competenza legislativa concorrente regionale, dal momento che essa rientra senz'altro nella materia «tutela dell'ambiente».

18.2. — In secondo luogo, anche a prescindere dalla genericità del ricorso in ordine alla dedotta «lesione delle competenze regionali» ad opera della disposizione impugnata, deve osservarsi, in relazione alla asserita violazione dell'art. 76 Cost. — per contrasto con l'*incipit* dell'art. 1, comma 9, nonché con la lettera b) del medesimo comma 9, della legge n. 308 del 2004 —, che la disposizione impugnata subordina l'adozione dei criteri ministeriali in questione ad una «previa intesa» con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente, risulta assicurata la partecipazione del sistema delle autonomie regionali al procedimento di elaborazione dei criteri medesimi nella forma della codecisione paritaria.

19. — Del pari non fondate sono le censure sollevate nei confronti degli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.

19.1. — La prima delle disposizioni impugnite assegna alle Regioni i compiti di «disciplinare» e/o di «attuare»: a) le «forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate»; b) «i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione». La seconda disposizione prevede che le «Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto».



Entrambe le previsioni violerebbero, per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, gli artt. 76, 117 e 118 Cost.; per la Regione Calabria, gli artt. 76 e 117 Cost.; per le Regioni Toscana e Marche, l'art. 117 Cost..

Ad avviso delle ricorrenti, infatti, tali previsioni, pur attribuendo alle Regioni la competenza a disciplinare le forme di controllo degli scarichi in questione, subordinerebbero il relativo procedimento normativo ad un «parere» del Ministro.

19.2. — Invero — nonostante la formulazione ambigua delle norme in questione, nelle quali vengono indistintamente accomunate funzioni normative e amministrative — non può essere condivisa la tesi prospettata dalle ricorrenti e fatta oggetto delle censure, secondo cui la competenza normativa attribuita alle Regioni risulterebbe, in entrambi i casi, illegittimamente condizionata al previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Sulla base del canone dell'interpretazione conforme a Costituzione, infatti, non solo non può essere riconosciuta natura vincolante al parere in argomento, ma, soprattutto, esso deve intendersi riferito alla sola funzione amministrativa e non già anche a quella normativa.

19.3. — In considerazione della natura non vincolante del parere, infine, deve escludersi che la norma censurata determini alcuna sostanziale riduzione del potere amministrativo ad esso condizionato, con conseguente infondatezza anche delle questioni proposte in relazione a profili di illegittimità attinenti alla violazione degli artt. 118 e 76 Cost.

20. — Restano da esaminare le questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 96, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, tutte incentrate, prevalentemente, sul ruolo rivestito dall'Autorità di bacino territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti amministrativi rispettivamente regolati dalle disposizioni impugnate e sulla asserita illegittimità di esso in riferimento sia all'art. 76 Cost. (per contrasto sia con gli obiettivi di semplificazione posti dall'art. 1, comma 9, lettera b, della legge n. 308 del 2004, e con quelli di mantenimento delle attribuzioni regionali già delegate dal d.lgs. n. 112 del 1998) sia, più in generale, per violazione del riparto di competenze stabilito dall'art. 117 Cost., nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Le questioni non sono fondate.

20.1. — In particolare, quanto al citato art. 96, comma 1, le Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria lamentano che la previsione determinerebbe un aggravio del procedimento di concessione di acqua pubblica, perché subordina il rilascio della concessione al parere vincolante della Autorità di bacino (organo, oggi, di natura statale in quanto privo di alcuna rappresentanza regionale), così menomando il potere già spettante alle Regioni ai sensi degli artt. 86-89 del d.lgs. n. 112 del 1998, in violazione dell'art. 76.

20.2. — Sul punto, occorre richiamare quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2009, secondo cui «se è vero [...] che le competenze di tale nuovo organismo possono indirettamente avere conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio), è anche vero che il coinvolgimento delle Regioni è assicurato» da quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale è necessaria «la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente (art. 63, comma 4), principale organo dell'Autorità di bacino, che assomma le vaste competenze elencate nel comma 5 dello stesso art. 63».

Inoltre, la redistribuzione delle competenze amministrative operata dalla norma impugnata risulta coerente, per i motivi già illustrati (supra, paragrafo n. 16.1.), con l'attuazione dei criteri direttivi della legge di delega n. 308 del 2004.

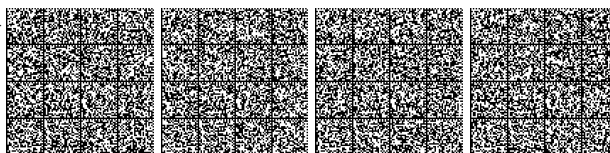
Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 76 Cost.

20.3. — Quanto all'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, le Regioni Toscana e Marche lamentano che tale norma, pur attribuendo loro la competenza a predisporre i «programmi di misure» — ossia di quelle misure reputate necessarie per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico —, subordinandone l'efficacia alla approvazione alla Autorità di bacino medesima (non sufficientemente rappresentativa degli interessi regionali), di fatto affiderebbe il vero potere decisionale in ordine ad esse a detto organo, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

20.4. — Si osserva, al riguardo, che la normativa impugnata consente, in effetti, allo Stato di concorrere, attraverso il parere delle Autorità di bacino al quale la Regione si deve conformare, alla determinazione di scelte fortemente incidenti sul «governo del territorio», e, più in generale, sulle politiche del territorio, di competenza regionale.

Tale previsione, nondimeno, per gli stessi motivi evidenziati in relazione all'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006 e coerentemente con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2009, non risulta in contrasto né con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, né con il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Infatti, occorre considerare che i programmi di misure di tutela dei corpi idrici integrano i più ampi piani di tutela delle acque, ponendosi con essi in un rapporto di stretto collegamento.



La previsione della sottoposizione di detti programmi ad una approvazione da parte dell'Autorità di bacino, dunque, risponde alla duplice necessità di demandare ad un organo idoneo — per struttura e composizione — a valutare la coerenza del quadro complessivo dell'attività di programmazione derivante dai concorrenti strumenti di pianificazione in materia di tutela delle acque, nonché di assicurare una adeguata partecipazione, al relativo procedimento di formazione, delle Regioni nel cui territorio debbono essere attuate le misure di tutela in questione.

21. — Deve dichiararsi, infine, non luogo a provvedere sulle istanze di sospensione avanzate, rispettivamente, dalla Regione Puglia, nei confronti degli artt. 91, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, e dalla Regione Abruzzo, nei confronti del solo art. 101, comma 7, del medesimo decreto legislativo, essendo stato deciso il merito dei ricorsi.

Quanto alla istanza di sospensione in via cautelare proposta dalla Regione Emilia-Romagna, questa Corte si è già pronunciata con ordinanza di non luogo a provvedere n. 245 del 2006.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) — Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe), della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche — SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 91, comma 1, lettera d), 91 comma 2, e 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 96, comma 1, 101, comma 7, e 104, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 96, comma 1, e 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

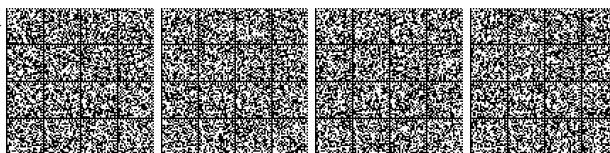
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Liguria e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;



11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009.

Il cancelliere: MILANA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

Il Presidente: AMIRANTE





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Attribuzione al piemontese del valore di «lingua piemontese» - Parificazione, ai fini della tutela, alle lingue minoritarie «occitana, franco-provenzale, francese e walzer» - Contrasto con la normativa statale che, in attuazione del disposto costituzionale, stabilisce tassativamente il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare e non include tra esse la lingua piemontese - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella specifica materia della tutela delle minoranze linguistiche.

- Legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 2, lett. c), e g), 3, comma 5, e 4.
- Costituzione, art. 6; legge 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 2, 3, 9, 10 e 12.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», nell'articolo 1, commi 1 e 3, nell'articolo 2, comma 2, lettera c) e lettera g), nell'articolo 3, comma 5 e nell'articolo 4.

La legge regionale del Piemonte n. 11 del 2009 è stata emanata con la dichiarata finalità di tutelare e valorizzare «la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walzer, promuovendone la conoscenza» (art. 1).

L'art. 1 della citata legge regionale così recita:

«1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walzer, promuovendone la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1º febbraio 1995.

3. La regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.»

L'art. 2 della legge regionale è così formulato:

«1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.



2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

d) la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese e all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1.».

L'art. 3 della legge regionale in esame recita:

«1. La regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di Presidente;

b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, la regione, in attuazione dell'articolo 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.».



L'articolo 4 dispone infine:

«1. La regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.»

La legge regionale è illegittima nell'articolo 1, commi 1 e 3, nell'articolo 2, comma 2, lettera c) e lettera g), nell'articolo 3, comma 5 e nell'articolo 4 per i seguenti

M O T I V I

Violazione dell'articolo 6 della Costituzione.

L'art. 1, comma 1, che attribuisce al piemontese il valore di «lingua piemontese», non solo a fini culturali, come già previsto da altre leggi regionali (l.r. Lombardia n. 27/2008, l.r. Emilia-Romagna n. 45/1994, l.r. Veneto n. 8/2007), bensì anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie «occitana, franco-provenzale, francese e walzer», e poterle conferire, con gli articoli sopra indicati, il medesimo tipo di tutela, eccede dalla competenza regionale.

Essa viola l'art. 6, Cost. (secondo il quale «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare tale norma regionale contrasta con l'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme a tutela delle minoranze linguistiche e storiche») che, «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione», stabilisce il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare, prevedendo che «la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo», e non ricomprende quindi tra le lingue ritenute meritevoli di tutela la lingua piemontese.

Essa contrasta inoltre con la giurisprudenza costituzionale, che pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela.

Codesta ecc.ma Corte costituzionale si è pronunciata recentemente su tale materia, e ha affermato, con sentenza n. 159/2009, che «l'attuazione in via di legislazione ordinaria dell'art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001.

Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana».



In proposito codesta ecc.ma Corte aveva del resto già affermato che il legislatore statale «dispone in realtà di un proprio potere di doveroso apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri — sul piano quindi della stessa operatività concreta della protezione — derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione» (sentenza n. 406/1999).

Nella menzionata sentenza n. 159/2009 si è ritenuto che la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie, e non sia modificabile né da parte delle regioni ordinarie, né da parte delle regioni a statuto speciale, salvo che per queste ultime le norme derogatorie alla suddetta disciplina statale siano introdotte, in attuazione di disposizioni statutarie, con le norme di attuazione dello Statuto, e quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale.

Dal momento dunque che per la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale il legislatore statale è titolare del potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, emerge in tutta la sua evidenza la illegittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte n. 11 del 2009, in primo luogo nel suo articolo 1, comma 1, laddove individua una nuova lingua minoritaria protetta (il piemontese) oltre a quelle tassativamente stabilite dalla legge n. 482/1999.

Sono conseguentemente incostituzionali anche le altre disposizioni contenute nella legge regionale in esame, in quanto volte ad attribuire alla «lingua piemontese» lo stesso tipo di tutela riservato alle lingue minoritarie della legge n. 482/1999.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, nella parte in cui rinvia alle procedure delineate dalla legge n. 482/1999 per la delimitazione territoriale dell'ambito di tutela (anche) della lingua piemontese, riferendosi così a una lingua esclusa da tutela, e contrastando, per tale aspetto, con l'art. 3 di tale legge statale che circoscrive la delimitazione degli ambiti alle sole lingue individuate nell'art. 2 della legge stessa;

b) l'articolo 2, comma 2, lett. c), nella parte in cui prevede la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l'uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio, in quanto viola così l'art. 9, legge n. 482/1999, che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall'art. 2 della stessa legge;

c) l'articolo 2, comma 2, lett. g), dal momento che, disponendo «l'attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese», contrasta con l'art. 12 della legge n. 482/1999, che consente «convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall'art. 2, legge n. 482/1999;

d) l'articolo 3, comma 5, e l'articolo 4, prevedendo rispettivamente: il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana, in quanto così riconoscono tale forma di tutela anche alla lingua piemontese e contrastano pertanto con l'art. 10, legge n. 482/1999, che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3, legge n. 482/1999.

P. Q. M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità delle disposizioni sopra indicate della legge regionale del Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009.

Roma, addì 15 giugno 2009

L'avvocato dello Stato: Lorenzo D'ASCIA



N. 39

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Elezioni - Norme della Regione Campania - Obbligo di collegamento tra il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e le singole liste provinciali o coalizioni di liste, e reciprocamente, obbligo di collegamento delle liste provinciali o coalizioni di liste dei candidati consiglieri regionali con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale - Contrasto con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, derogabili solo dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della disciplina costituzionale in materia di sistema elettorale.

- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4.
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1.

Elezioni - Norme della Regione Campania - Premio di maggioranza del 60% dei seggi del Consiglio in favore delle liste collegate o in coalizione con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della giunta regionale - Contrasto con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, derogabili solo dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della disciplina costituzionale in materia di sistema elettorale.

- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, ultima parte.
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5; legge 21 dicembre 2009, n. 270.

Elezioni - Norme della Regione Campania - Obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l'elezione alla carica di Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dell'elettorato passivo e attivo, lesione del principio di eguaglianza nell'espressione del voto per la seconda preferenza, introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità.

- Legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 48 e 51.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimità costituzionale in parte qua della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 aprile 2009, recante il titolo «Legge elettorale».

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2009 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Campania n. 4 del 2009 «Legge elettorale» dispone, tra altro:

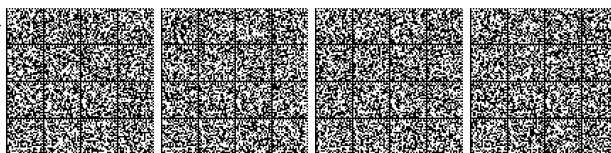
1. agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, l'obbligo di collegamento tra il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e le singole liste provinciali o coalizioni di liste; e, reciprocamente, l'obbligo di collegamento delle liste provinciali o coalizioni di liste dei candidati consiglieri regionali con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

2. agli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4 ultima parte, un premio di maggioranza del 60% dei seggi del Consiglio in favore delle liste collegate al, o in coalizione con, candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale;

3. all'articolo 4, comma 3, l'obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l'elezione alla carica di Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso.

Queste disposizioni appaiono contrastare, rispettivamente, con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999; ancora con questa medesima norma costituzionale; con gli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione.

Gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge Regione Campania n. 4 del 2009 dispongono rispettivamente: «La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte del gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle



singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento»; «La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura ...»; «Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ...»; «Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste ...».

L'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 dispone: «Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione l'elezione del Presidente della Giunta regionale ... si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali ...».

La Regione Campania ha approvato il nuovo statuto, ma — quantomeno alla data di entrata in vigore della legge regionale oggi impugnata — esso non risultava promulgato e, quindi, non era entrato in vigore.

Conseguentemente, la regione non poteva emanare norme elettorali configgenti con il riportato articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Invero, come statuito da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 196 del 2003, le regioni, prima dell'entrata in vigore dei nuovi statuti, possono «modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999».

La disciplina elettorale dettata dalla Regione Campania prevede che il Presidente della Giunta Regionale sia collegato a liste o coalizioni di liste provinciali; laddove il citato articolo 5 prevede che candidati alla Presidenza della Giunta siano i capilista delle liste regionali.

Appare evidente il *vulnus* alla disposizione costituzionale, in quanto essa prevede un diverso sistema elettorale che la regione è tenuta a osservare fino all'entrata in vigore del nuovo statuto.

Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge Regione Campania n. 4 del 2009.

L'articolo 6, comma 1, dispone: «Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste». Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 3, comma 4 ultima parte, relativamente ai gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto.

Anche queste due disposizioni appaiono in contrasto con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Nuovamente, le disposizioni in esame introducono modificazioni alla legge elettorale statale, espressamente richiamata dal ripetuto articolo 5, prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

E non trattasi, certamente, di aspetti di dettaglio, trattandosi della composizione del Consiglio con incidenza sui meccanismi delle maggioranze.

Invero, le due disposizioni fissano un premio di maggioranza del 60%, laddove la legge statale 21 dicembre 2009, n. 270, determina il premio di maggioranza in 340 seggi (esclusi i 12 attribuiti alle liste estere) alla Camera dei deputati e nel 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione.

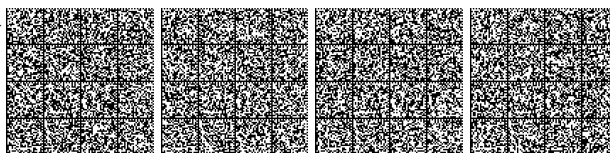
Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4 ultima parte, della legge Regione Campania n. 4 del 2009.

L'articolo 4, comma 3, dispone: «L'elettore può esprimere ... uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La disposizione, presumibilmente ispirata alla idea politica delle «quote rosa», si risolve o può risolversi invece in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo.

Sotto il primo profilo, appare evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, introducendosi una limitazione disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza.

Nel senso che, dovendo la seconda preferenza appartenere a genere diverso dalla prima, si distingue per sesso questa seconda preferenza, rendendo, al momento della sua manifestazione, disuguale il sesso della prima preferenza perché non esprimibile, pena l'annullamento.



Quindi, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sono discriminati e resi disuguali nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. La medesima regola è confermata dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione a tenore del quale «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Laddove, come detto, la disposizione regionale impugnata introduce un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e, così, un'impropria ragione di ineleggibilità.

Sotto il secondo profilo dell'elettorato attivo, l'articolo 48 della Costituzione stabilisce che «il voto è personale ed eguale, libero e segreto» e che «il diritto di voto non può essere limitato».

La limitazione di genere per la seconda preferenza rende il voto non libero e limitato.

Pertanto, appare incostituzionale l'articolo 4, comma 3, della legge Regione Campania n. 4 del 2009.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, commi 1, 3 e 4; 6, comma 1; 4, comma 3 della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4.

Roma, addì 9 giugno 2009.

L'Avvocato dello Stato: Carlo SICA

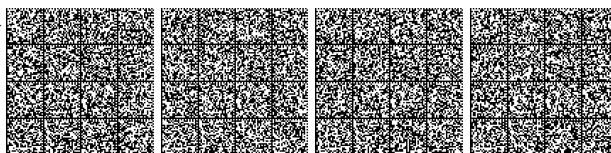
09C0460

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-030) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 32,00

